GIORNALE MILITARE

1899

PARTE PRIMA





VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1899

GIORNALE MILITARE

ANNO 1899

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
4 lug. 1898	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 525, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	11	21
4 dic. 1898	AVANZAMENTO. — R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	1	1
11 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle polveriere di Santa Chiara e di Santa Barbara in Siena ed alla polveriera n. 1 in Portoferraio.	12	57
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 544, che estende ai disegnatori le norme disciplinari riguardanti gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra	16	63
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	91	385

25	dic. 1898	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 521, che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra	8	17
5	gen. 1899	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	13	58
5	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 9, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1899 .	32	137
8	»	AVANZAMENTO. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.	2	6
8	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di milizia territoriale	3	12
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali in posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto.	4	15
9	»	SERVIZIO SANITARIO. — Errata-corrige allo elenco generale e tariffa dei medicinali in data 1° gennaio 1899	6	16
10	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio.	5	15
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice delle tre dispense	7	16
12	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati	9	19
13	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ristampa del catalogo degli stampati	10	19
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio delle cartucce presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri	14	59
21	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto Ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. .	15	60
26	»	SERVIZIO VETERINARIO. — Seta greggia per sutura.	17	65

26 genn. 1899	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino da polvere nella piazza d'armi di Udine	35	155
27 »	MILITARI DI TRUPPA. — Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria	18	66
1 febb. 1899	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercizi d'equitazione su terreno vario per gli ufficiali di cavalleria	19	67
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Marce di ricognizione per ufficiali e cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria	20	68
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cannocchiale binoccolo per uso dei comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini	21	70
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni ai gambali di cuoio, modello Ardito	22	71
2 »	DISCIPLINA MILITARE. — Ristampa dell'istruzione pel matrimonio dei militari	23	72
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto .	24	73
2 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunta alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari . . .	25	74
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura.	55	251
6 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio.	26	75
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	27	130
9 »	SCUOLE MILITARI. — Modificazione al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare.	28	133
9 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Appendice al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza »	29	135
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.	30	135

10 febb.	1899	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni e rendiconti per l'acquisto del pane direttamente dal commercio	31	136
15	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio.	33	139
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscossioni di mandati o di ordini di pagamento	34	453
1 marzo	1899	SERVIZIO DEL GENIO. — Fornelli economici perfezionati a due pentole (tipo Chaumara) .	36	156
1	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Sottotenenti di complemento di nuova nomina	37	157
2	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Corba di giunchi per viveri ordinari di truppa	38	157
2	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Manovre coi quadri	39	158
2	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 97, che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Novara	60	255
5	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 111, che estende al personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli le norme disciplinari riguardanti gl'impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra	64	263
5	»	PENSIONI. — R. Decreto n. 97, per sostituzione di due membri della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.	75	355
8	»	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio dei tronchi Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano, Boiano-Cantalupo del Sannio e Macchiagodena, Pergola Urbino. — Apertura all'esercizio della fermata di Pavona. — Cambiamento di nome della stazione di S. Flavia e della fermata di Lumidoro. — Estensione del servizio nelle stazioni di Valle di Pompei, Buttrio, Cadeo, Tocco Castiglione, Giuncarico, Rapone Ruvo e Vignale Riotorto .	40	159
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferiti effettivi al distretto militare di Roma	41	164
8	»	DISCIPLINA MILITARE. — Ufficiali di riserva chiamati a far parte di consigli di disciplina .	42	164
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riparazioni alle selle all'inglese, ed agli oggetti di bufetteria per la cavalleria	43	167

16 mar. 1899	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali	44	172
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Forchettone con manico di legno.	45	173
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto n. 101, che applica il riscontro effettivo stabilito dalla legge 14 luglio 1897 e dal regolamento 23 dicembre 1897 ad alcuni magazzini e stabilimenti militari	61	257
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	46	174
18 »	TRASPORTI. — Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula	47	175
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di fondi presso gli uffici postali per assegni di viaggio da anticiparsi dai sindaci dei comuni ai militari chiamati alle armi. — R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553 e norme esecutive	48	237
20 »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872)	49	241
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892)	50	241
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria.	51	242
20 »	RECLUTAMENTO. — Riammissione in servizio come sergenti di sottotenenti di complemento dimissionari	52	243
20 »	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . .	53	243
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio.	54	244
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155, che dispone il pagamento diretto per parte delle truppe delle somministrazioni loro fatte dai comuni.	103	497

30 marzo 1899	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale	56	252
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre. .	57	252
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio dei cannoni da 9B, modello 80/98.	58	253
30 »	COLONIA ERITREA. — Istruzioni relative alle truppe coloniali	59	253
5 aprile 1899	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, parte I, II e III	62	260
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dell'obice da 28 G R C Ret. in batteria all'altitudine di m. 145 — Tavole di tiro dell'obice da 24 G R C Ret, in batteria all'altitudine di m. 155 . . .	63	260
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 128, che modifica l'ordinamento del personale del Ministero	65	265
6 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. Decreto di nomina del presidente della associazione italiana della Croce rossa . .	70	271
13 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra	66	266
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*	67	267
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento spettante ai militari ciclisti. . . .	68	267
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo della bicicletta militare mod. 1899 . . .	69	268
20 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Bufetterie per il fondo di riserva dei corpi di fanteria .	71	272
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	72	272
20 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Riapertura di un panificio militare	73	273
26 »	AVANZAMENTO. — Programmi per gli esami e gli esperimenti teorico pratici, per l'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vice brigadiere dei carabinieri reali	74	275
27 »	CAVALLI. — Assegnazione di cavalli di carica ai capitani di stato maggiore	76	356

27	apr. 1899	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio: Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale . . .	77	358
27	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Tauriano in comune di Spilimbergo.	92	485
27	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari i tratti di terreno adiacenti ai tre ex-magazzini da polvere « Le Grazie, San Leonardo e Lai » in Ozieri	105	535
27	»	COLONIA ERITREA. — R. Decreto n. 224, che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea, in data 26 febbraio 1899, e le annesse tabelle che stabiliscono gli organici dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea	132	599
3	mag. 1899	MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti relativi agli organici dei sottufficiali	78	359
3	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	79	361
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari.	80	362
4	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Taranto	81	362
4	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cofano e cofanetto per dotazioni cartografiche	82	362
4	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. Decreto n. 483, portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito (6 luglio 1898).	106	536
5	»	TRASPORTI. — Viaggi dei sottufficiali in congedo assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato	83	364
10	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo	84	367
10	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni allo specchio *A* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889)	85	367

10 mag. 1899		EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni ai pantaloni di panno da cavalleria modello Ardito	86	373
10	»	COLONIA ERITREA. — Istruzioni relative alle truppe coloniali	88	381
11	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione ai cuscini sottobanda per bardature	87	380
12	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Parte I	89	383
13	»	AVANZAMENTO. — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa	90	384
13	»	DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872) .	93	486
13	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme ad Aquila	94	487
18	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — R. Decreto n. 193 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe . . .	109	539
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme relative al concorso degli ufficiali in congedo alle varie gare reggimentali e di presidio	95	487
23	»	SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione dei medicinali ai caporali e soldati ammogliati, con ferma permanente	96	488
23	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina al grado di sottotenente di complemento nel corpo sanitario dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, congedati, che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno 6 mesi . .	97	488
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per artiglierie da costa. . .	98	489
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Aggiunte al regolamento di esercizi per la cavalleria. (Tomo 3°)	99	489
24	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.	100	490
25	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto col quale sono approvate modificazioni alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito	101	490

25 mag. 1899	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio	102	491
25 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 201, col quale si apporta una modificazione all'altro R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	110	541
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto n. 234 che modifica gli assegni degli ufficiali nella posizione ausiliaria . . .	126	577
25 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 274 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	135	617
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . .	104	499
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito	119	557
1 giug. 1899	SERVIZIO DEL GENIO. R — Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno nella piazza di Gaeta	136	618
7 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Variante all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito	107	537
7 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Disposizioni circa il consumo delle bronzine del n. 7, e parti relative, dei carri cui sono applicate . .	108	538
11 »	RECLUTAMENTO. — Relazione a S. M. e R. Decreto 12 giugno 1899, n. 206. — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.	111	542
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che apporta una modificazione all'altro R. Decreto 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo degli ufficiali generali. . .	120	560
14 »	AVANZAMENTO. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	112	549

14 giug. 1899		EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da cavalieri scelti	113	549
14	»	REGLUTAMENTO. — Modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare	114	550
14	»	TRASPORTI. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie	115	552
14	»	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione degli specchi di caricamento dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna e degli ospedaletti da campo mod. 1893	116	553
15	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Chiusura e riapertura di panifici militari	117	555
15	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui paiuoli in muratura	118	555
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto che approva il regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe	121	561
18	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno al polverificio di Fontana Liri	145	627
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria	122	565
22	»	TRASPORTI. — Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace	123	566
22	»	PENSIONI. — R. Decreto n. 294, per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	141	623
22	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SCUOLE MILITARI. — R. Decreto n. 328 che ripartisce, a seconda delle materie d'insegnamento, i professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze assegnati ai due collegi militari di Roma e Napoli	151	633
23	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	124	566
23	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei disegnatori	125	569
28	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina al grado di sottotenente di complemento nel corpo veterinario dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria congedati che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno sei mesi	127	579

28 giug. 1899	Servizio sanitario. — Adozione della barella mod. 1897	128	579
30 »	Cavalli. — Modificazioni all'*Atto* 188 del 1898. (Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo)	129	582
30 »	Disciplina militare. — Obbligo del saluto fra taluni impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e i militari del R. esercito	130	582
2 lugl. 1899	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — R. Decreto n. 293 che istituisce una commissione telegrafico-militare permanente per lo studio e la preparazione di disposizioni per assicurare il perfetto funzionamento del servizio telegrafico in campagna	160	645
6 »	Militari di truppa. — Decreto Ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente anno	131	585
6 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria	133	615
6 »	Disposizioni varie. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899.	134	615
8 »	Reclutamento. — R. Decreto n. 302 per condono o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina	142	624
8 »	Avanzamento. — R. Decreto n. 341 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	164	659
13 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	137	619
13 »	Disposizioni varie. — Aggiunta all'*Atto* 388 della *Raccolta*	138	620
13 »	Cavalli. — Cavalli affetti da malattie croniche od incurabili	139	620
14 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Grandi esercitazioni estive delle truppe del genio	140	620

19	lugl. 1899	LEGGI E DECRETI. — Relazione delle LL. EE. i Ministri della guerra e della marina a S. M. il Re, e R. Decreto. n. 331 che istituisce una commissione suprema mista per la difesa dello Stato	152	635
23	»	COLONIA ERITREA. — R. Decreto n. 243 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea in data 8 giugno 1899 e l'annessa tabella della compagnia costiera, in sostituzione di quella portante il n. 14 annessa al R. Decreto 27 aprile 1899, n. 224	169	667
25	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto n. 336 col quale si determinano le indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede	161	648
26	»	SERVIZIO SANITARIO. — Cassette per reagenti.	143	625
26	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di bossoli e caricatori di cartucce sparate di armi mod. 91 per parte di amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra e delle società di tiro a segno nazionale . .	144	626
30	»	TRASPORTI. — Trasporto in ferrovia delle biciclette di servizio in consegna ai militari di truppa	146	628
1	agos. 1899	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto n. 344 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del regno.	170	669
3	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazioni alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro	147	628
3	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Nuovo regolamento pel servizio territoriale	148	629
8	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi e corpi	149	631
10	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Infermerie di presidio	150	631
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte, varianti e correzioni ad istruzioni per l'arma del genio.	153	637
17	»	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio di caricamento dell'ospedaletto da campo da 50 letti mod. 1897.	154	638

17	agos. 1899	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modificazione all'*Atto* 109 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore relativo all' assegnazione di lance ed accessori ai reggimenti di cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti . .	155	639
18	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	156	639
18	»	CAVALLI. — Cavalli di carica	157	639
18	»	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunte alla istruzione per la igiene dei militari del R. esercito	158	640
18	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 345 concernente gli ispettori generali d'artiglieria e del genio	171	670
19	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900	165	662
21	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900	166	664
24	»	SCUOLE MILITARI. — Destinazione di ufficiali negli istituti militari.	159	642
29	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	162	656
30	»	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni agli specchi di caricamento dei riparti da montagna delle sezioni di sanità	163	657
7	sett. 1899	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi	167	665
7	»	TRASPORTI. — Introduzione in franchigia nei comuni chiusi di taluni materiali dell'amministrazione militare	168	666
12	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria	172	671
12	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al filetto abbeveratoio mod. 89	173	671
19	»	RECLUTAMENTO. — Modificazione allo specchio *C* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato . .	174	673
20	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 372 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879 .	183	725

21	sett. 1899	Trasporti. — Trasporto a tariffa ridotta dei cani da guerra	175	
21	»	Armi, munizioni e suppetterie. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione e per le esercitazioni varie	176	674
28	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Medaglie per gare di tiro, di stima delle distanze e di sport	177	677
28	»	Disciplina militare. — Aggiunte all'*Atto* 672 della *Raccolta* riflettente le disposizioni sulla divisa degli ufficiali	178	680
5	ott. 1899	Cavalli. — Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza	179	681
5	»	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	180	719
6	»	Servizio del genio. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle ex polveriere di S. Chiara e di S. Barbara in Siena . .	203	755
12	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Pubblicazione dei volumi 15°, 16° e 17° delle istruzioni pratiche del genio (Manopere dei pontieri)	181	721
13	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Modificazioni all'istruzione per le riviste e parate (31 luglio 1892), al regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali (8 dicembre 1892), al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892), al regolamento di esercizi per la cavalleria (16 gennaio 1896), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (18 ottobre 1897), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza (30 giugno 1898), al regolamento di esercizi per il genio (12 dicembre 1898)	182	722
18	»	Trasporti. — Apertura all'esercizio dei tronchi Borgo a Mozzano-Bagni di Lucca e Corace-Catanzaro Sala. — Apertura all'esercizio e soppressione quali fermate omonime delle stazioni di Baldichieri Tigliole, S. Alessio Etneo, Quaderna, Ozzano Taro, Fontana Liri. — Cambiamento di nome delle stazioni di Pescolanciano e di Porrena. — Estensione del servizio nelle stazioni di Tuturano, Mon-		

		tepagano Rosburgo, Cagli, Acqualagna, Urbania, Fermignano, Urbino, Labico, Cervaro, Montegrotto, Firenze Campo di Marte, e nelle fermate di Tuoro, S. Massimo, Piole Piobbico, Tassignano. — Rettificazione delle distanze da e per Gravellone transito. . .	184	727
18	ott. 1899	Trasporti. — Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882.	185	734
18	»	Trasporti. — Viaggiatori in transito per Pescara	186	734
19	»	Matricola. — Inscrizione a matricola del servizio prestato nell'isola di Creta	187	734
19	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Tavole di tiro dell'obice da 28 GRC Ret . .	188	735
19	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa . .	189	735
26	»	Colonia Eritrea. — Operazioni di rimborso colla colonia Eritrea	190	737
26	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.	191	740
26	»	Servizio d'artiglieria. — Modificazioni ai carri da trasporto mod. 1876, per foraggio.	192	741
26	»	Equipaggiamento. — Speroni da artiglieria, treno e carabinieri reali	193	741
27	»	Trasporti. — Trasporti di materiali attraverso lo stretto di Messina	194	742
1	nov. 1899	Servizio sanitario. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del regio esercito e della regia marina pensionati	195	743
2	»	Disciplina militare. — Modificazioni alla giubba di tela degli ufficiali dei presidi di Africa	196	743
2	»	Servizio del genio. — Cambio di denominazione di caserma in Napoli	197	744
3	»	Servizio sanitario. — Norme per l'applicazione dell'*Atto* 158 del corrente anno circa la igiene dei militari del R. esercito . . .	198	744
3	»	Scuole militari. — Regolamento per la scuola di guerra	199	745
8	»	Mobilitazione e formazione di guerra. — Regolamento di servizio in guerra, parte II. — (Norme generali sul servizio delle intendenze. — Servizio dei carabinieri reali. — Servizio sanitario. — Servizio veterinario).	200	747
8	»	Trasporti. — Viaggi di militari su treni diretti per ragioni di servizio	201	748

9	nov. 1899	TRASPORTI. — Modificazioni all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia . . .	202	279
16	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	204	756
16	»	DISCIPLINA MILITARE. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 418 che stabilisce le relazioni di comando fra ufficiali in congedo e ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado e analoghe relazioni fra i graduati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado. — Disposizioni esecutive per l'attuazione del precitato R. Decreto	220	845
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio viveri per la truppa	205	756
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio viveri per la truppa.	206	760
23	»	AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri di avanzamento dei militari di truppa. . .	207	763
23	»	TRASPORTI. — Viaggi dei sottufficiali in congedo, assunti in servizio e chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato	208	763
23	»	TRASPORTI. — Soppressione della fermata di Galatone ed apertura all'esercizio della stazione omonima. — Apertura delle stazioni marittime di Messina Porto e Reggio Calabria Porto-transito, e soppressione delle attuali stazioni provvisorie omonime in conseguenza dell'attivazione del servizio traverso lo stretto di Messina, per la via di Reggio Calabria, coi *ferry-boats*. — Attivazione dei servizi viaggiatori e merci nella stazione di Roma Tuscolana. — Cambiamento di nome della stazione di Rocchetta S. Venere. — Servizio cumulativo con alcune ferrovie minori e conseguente soppressione e modificazione di *Atti* della *Raccolta*.	209	764
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	210	770
24	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* (anno 1899).	211	770
24	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive. .	212	770

7	dic. 1899	TRASPORTI. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	213	771
7	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. .	214	771
7	»	TRASPORTI. — Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.	215	772
10	»	LEGGI E DECRETI. — Legge n. 430 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900	221	849
10	»	LEGGI E DECRETI. — Legge n. 434 per il riconoscimento dell'impresa nell'Agro romano come campagna nazionale	222	851
14	»	TRASPORTI. — Modificazioni del regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.	216	773
14	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa dei reggimenti granatieri	217	775
15	»	SERVIZIO SANITARIO. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	218	775
17	»	RECLUTAMENTO. — Legge n. 441 per la conversione in legge del R. Decreto 20 settembre 1899, n. 372, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879	230	859
21	»	TRASPORTI. — Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata	219	777
21	»	DISCIPLINA MILITARE. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	223	852
21	»	TRASPORTI. — Grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia. .	224	852
21	»	TRASPORTI. — Viaggio degli allievi arruolati dei collegi militari.	225	855

21 dic.	1899	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Sede dell'ufficio degli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale	226	855
21	»	SCUOLE MILITARI. — Regolamento organico per le scuole militari.	227	856
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione sulle munizioni. . .	228	857
21	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Modificazioni all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (6 luglio 1898) .	229	857
28	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria	231	861
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di tela spinata (mod. 1896) e mutande di tela basino. .	232	862
28	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	233	868
28	»	RECLUTAMENTO. — Sostituzione degli specchi *B* e *C* annessi all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889)	234	869
29	»	TRASPORTI. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	235	870

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1899.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
25 dic. 1898	R. Decreto n. 521 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra .	8	17
21 genn. 1899	Decreto Ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici	15	60
15 dic. 1898	R. Decreto n. 544 che estende ai disegnatori le norme disciplinari riguardanti gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra	16	63
2 febb. 1899	R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura . .	55	251
5 marzo .	R. Decreto n 111 che estende al personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli le norme disciplinari riguardanti gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra.	64	263
6 aprile .	R. Decreto n. 128 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero	65	265
23 giugno .	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei disegnatori.	125	569
22 » .	R. Decreto n. 328 che ripartisce, a seconda delle materie d'insegnamento, i professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze assegnati ai due collegi militari di Roma e Napoli	151	633

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

8 gennaio	Pagamento delle pensioni agli ufficiali in posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto	4	15
16 »	Servizio delle cartucce presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri	14	59
2 febbraio	Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	24	73
6 »	Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi	27	130
10 »	Anticipazioni e rendiconti per l'acquisto del pane direttamente dal commercio	31	136
15 »	Riscossioni di mandati o di ordini di pagamento	34	153
8 marzo	Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferiti effettivi al distretto militare di Roma	41	164
16 »	Riparazioni alle selle all' inglese, ed agli oggetti di bufetteria per la cavalleria	43	167
18 »	Aggiunte all' istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra	46	174
20 »	Prelevamento di fondi presso gli uffici postali per assegni di viaggio da anticiparsi dai sindaci dei comuni ai militari chiamati alle armi. — R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553 e norme esecutive	48	237
16 »	R. Decreto n. 101 che applica il riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897 e dal regolamento 23 dicembre 1897 ad alcuni magazzini e stabilimenti militari	61	257
13 aprile	Prezzo della bicicletta militare mod. 1899	69	268
3 maggio	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	79	361
26 marzo	R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155, che dispone il pagamento diretto per parte delle truppe delle somministrazioni loro fatte dai comuni	103	497
28 maggio	Somministrazione dei comuni alle truppe	104	499
15 giugno	R. Decreto che approva il regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe	121	561
13 luglio	Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	137	619

29 agosto .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	162	656
5 ottobre .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	180	719
17 novembre.	Servizio viveri per la truppa	205	756
17 » .	Servizio viveri per la truppa	206	760
24 » .	Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.	210	770
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
20 aprile . .	Bufetterie per il fondo di riserva dei corpi di fanteria	71	272
26 luglio . .	Versamento di bossoli e caricatori di cartucce sparate di armi mod. 91 per parte di amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra e delle società di tiro a segno nazionale	144	626
3 agosto. .	Modificazioni alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro.	147	628
17 » .	Modificazione all'*Atto* 109 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore relativo all'assegnazione di lance ed accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti	155	639
21 settembre.	Munizioni assegnate annualmente ai corpi di artiglieria per l'istruzione e per le esercitazioni varie	176	674
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
6 aprile. .	R. Decreto di nomina del presidente della associazione italiana della Croce rossa . . .	70	271
	AVANZAMENTO.		
4 dic. 1898	R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.	1	1

8 gennaio .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa. .	2	6
15 febbraio .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . .	33	138
30 marzo. .	Nomina a sottotenente di milizia territoriale .	56	252
26 aprile. .	Programmi per gli esami e gli esperimenti teorico-pratici, per l'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vice-brigadiere dei carabinieri reali . .	74	275
13 maggio .	Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa	90	384
25 » .	R. Decreto n. 201, col quale si apporta una modificazione all'altro R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa. . . .	110	541
14 giugno .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.	112	549
25 maggio .	R. Decreto n. 274 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	135	617
8 luglio. .	R. Decreto n. 341 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito	164	659
23 novembre.	Compilazione dei quadri d'avanzamento dei militari di truppa.	207	763
	CAVALLI.		
27 aprile .	Assegnazione di cavalli di carica ai capitani di stato maggiore.	76	356
30 giugno .	Modificazione dell'*Atto* 188 del 1898, (Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo)	129	582
13 luglio. .	Cavalli affetti da malattie croniche od incurabili	139	620
18 agosto. .	Cavalli di carica.	157	639
25 ottobre .	Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza	179	681

	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
25 maggio .	Circoscrizione territoriale pel servizio del genio	102	491
10 agosto .	Infermerie di presidio	150	631
18 » .	Soppressione di una sezione staccata di artiglieria	156	639
1 » .	R. Decreto n. 344 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del regno.	170	669
12 settembre.	Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria	172	671
16 novembre.	Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	204	756
28 dicembre .	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	233	868
	COLONIA ERITREA.		
30 marzo. .	Istruzioni relative alle truppe coloniali . .	59	253
10 maggio .	Istruzioni relative alle truppe coloniali . .	88	381
27 aprile . .	R. Decreto n. 224 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per la Eritrea, in data 26 febbraio 1899, e le annesse tabelle che stabiliscono gli organici dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea.	132	599
23 luglio. .	R. Decreto n. 243 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per la Eritrea, in data 8 giugno 1899 e l'annessa tabella della compagnia costiera in sostituzione di quella portante il n. 14 annessa al R. Decreto 27 aprile 1899, n. 224 . .	169	667
26 ottobre .	Operazioni di rimborso colla colonia Eritrea .	190	737
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
13 aprile .	Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra	66	266
2 luglio .	R. Decreto n. 293 che istituisce una commissione telegrafico-militare permanente per lo studio e la preparazione di disposizioni per assicurare il perfetto funzionamento del servizio telegrafico in campagna.	160	645

DISCIPLINA MILITARE.

2 febbraio .	Ristampa dell'istruzione pel matrimonio dei militari	23	72
8 marzo .	Ufficiali di riserva chiamati a far parte di consigli di disciplina.	42	164
20 » .	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872) . . .	49	241
13 maggio .	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872) . . .	93	486
25 » .	R. Decreto col quale sono approvate modificazioni alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito	101	490
30 giugno .	Obbligo del saluto fra taluni impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e i militari del R. esercito	130	582
28 settembre .	Aggiunte all'*Atto* 672 della *Raccolta* riflettente le disposizioni sulla divisa degli ufficiali .	178	680
2 novembre.	Modificazioni alla giubba di tela degli ufficiali dei presidi d'Africa	196	743
14 dicembre.	Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa dei reggimenti granatieri	217	775
16 novembre.	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 448 che stabilisce le relazioni di comando fra ufficiali in congedo e ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado e analoghe relazioni fra i graduati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado. — Disposizioni esecutive per l'attuazione del precitato R. Decreto	220	845
21 dicembre.	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . .	223	852

DISPOSIZIONI VARIE.

10 gennaio .	Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice delle tre dispense.	7	16
13 » .	Ristampa del catalogo degli stampati. . . .	10	19
16 marzo . .	Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali	44	172
13 aprile . .	Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899 .	67	267

6 luglio .	Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899 .	134	615
13 » .	Aggiunta all'*Atto* 388 della *Raccolta* . . .	138	620
24 novembre.	Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899 .	211	770
	EQUIPAGGIAMENTO.		
1 febbraio .	Cannocchiale binoccolo per uso dei comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini	21	70
2 » .	Modificazioni ai gambali di cuoio, modello Ardito	22	71
6 » .	Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna, ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio	26	75
2 marzo. .	Corba di giunchi per viveri ordinari da truppa	38	157
16 » .	Forchettone con manico di legno.	45	173
22 » .	Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio	54	244
4 maggio .	Cofano e cofanetto per dotazioni cartografiche	82	362
10 » .	Modificazioni ai pantaloni di panno da cavalleria modello Ardito.	86	373
11 » .	Modificazione ai cuscini sottobanda per bardature	87	380
14 giugno .	Distintivi da cavalieri scelti	113	549
12 settembre.	Modificazioni al filetto abbeveratoio mod. 89 .	173	671
26 ottobre .	Speroni da artiglieria, treno e carabinieri reali	193	741
7 dicembre.	Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	214	771
28 » .	Pantaloni di tela spinata (mod. 1896) e mutande di tela basino	232	861
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
1 febbraio .	Esercizi d'equitazione su terreno vario per gli ufficiali di cavalleria	19	67
1 » .	Marce di ricognizione per ufficiali e cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria	20	68

2 marzo	Manovre coi quadri	39	158
20 »	Modificazioni al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892)	50	241
20 »	Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria	51	242
30 »	Istruzione sul cavalcare e sul condurre	57	252
30 »	Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, modello 80/98	58	253
5 aprile	Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, parte I, II e III	62	260
5 »	Tavole di tiro dell'obice da 28 GRC Ret. in batteria all'altitudine di m. 145. — Tavole di tiro dell'obice de 24 GRC Ret. in batteria all'altitudine di m. 155	63	260
20 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	72	272
27 »	Appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio: Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale	77	358
4 maggio	Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari	80	362
12 »	Istruzioni sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna — Parte I	89	383
23 »	Norme relative al concorso degli ufficiali in congedo alle varie gare reggimentali e di presidio	95	487
23 »	Tavole di tiro per l'artiglieria da costa	98	489
23 »	Aggiunta al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 3°)	99	489
24 »	Aggiunta al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	100	490
18 »	R. Decreto n. 193, che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra — Parte I. — Servizio delle truppe	109	539
15 giugno	Istruzione sui paiuoli in muratura	118	555
22 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	122	565
6 luglio	Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria	133	615
14 »	Grandi esercitazioni estive delle truppe del genio	140	620
10 agosto	Aggiunte, varianti e correzioni ad istruzioni per l'arma del genio	153	637
28 settembre	Medaglie per gare di tiro, di stima delle distanze e di sport	177	677
12 ottobre	Pubblicazione dei volumi 15°, 16° e 17° delle istruzioni pratiche del genio (Manopere dei pontieri)	188	721

13 ottobre .	Modificazioni all'istruzione per le riviste e parate (31 luglio 1892), al regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali (8 dicembre 1892), al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892), al regolamento di esercizi per la cavalleria (16 gennaio 1896), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (18 ottobre 1897), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza (30 giugno 1898), al regolamento di esercizi per il genio (12 dicembre 1898) .	182	722
19 » .	Tavole di tiro dell'obice da 28 GRC Ret. . .	188	735
19 » .	Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa. .	189	735
26 » .	Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza	191	740
21 dicembre .	Aggiunta all'istruzione sulle munizioni. . .	228	857
28 » .	Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria	231	861
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
19 luglio . .	Relazione delle LL. EE. i Ministri della guerra e della marina a S. M. il Re, e R. Decreto n. 331 che istituisce una commissione superiore mista per la difesa dello Stato. .	152	635
10 dicembre.	Legge n. 430 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900. . .	221	849
10 » .	Legge n. 431 per il riconoscimento dell'impresa del 1867 nell'Agro romano come campagna nazionale	222	851
	MATRICOLA.		
19 ottobre .	Inscrizione a matricola del servizio prestato nell'isola di Creta	187	734
	MILITARI DI TRUPPA.		
27 gennaio .	Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria.	18	66
20 marzo. .	Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali	53	243
3 maggio .	Provvedimenti relativi agli organici dei sottufficiali.	78	359

6 luglio .	Decreto Ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente anno .	131	585
24 novembre.	Militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive.	212	770
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
4 maggio .	R. Decreto n. 183, portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito (6 luglio 1898)	106	536
7 giugno .	Variante all' istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito	107	537
8 novembre.	Regolamento di servizio in guerra, parte II — (Norme generali sul servizio delle intendenze — Servizio dei carabinieri reali — Servizio sanitario — Servizio veterinario).	200	747
21 dicembre .	Modificazioni all' istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (6 luglio 1898)	229	857
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
14 lugl. 1898	R. Decreto n. 525 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	11	21
2 mar. 1899	R. Decreto n. 97 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Novara	60	255
22 dic. 1898	R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.	91	385
11 giug. 1899	R. Decreto che apporta una modificazione all'altro R. Decreto 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali	120	560
18 agosto .	R. Decreto n. 345 concernente gli ispettori generali d'artiglieria e del genio	171	670

	PENSIONI.		
5 marzo .	R. Decreto n. 98 per sostituzione di due membri della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	75	355
22 giugno .	R. Decreto n. 294 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 . .	141	623
	RECLUTAMENTO.		
5 gennaio .	R. Decreto n. 9, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1899	32	137
20 marzo .	Riammissione in servizio come sergenti di sottotenenti di complemento dimissionari . .	52	243
10 maggio .	Modificazioni allo specchio *A* annesso all'istruzione sulle dispense dalla chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889).	85	367
11 giugno .	Relazione a S. M. e R. Decreto 11 giugno 1899, n. 206 — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.	111	542
14 » .	Modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare	114	550
8 luglio .	R. Decreto n. 302 per condono o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina	142	624
19 settembre.	Modificazione allo specchio *C* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889)	174	673
20 » .	R. Decreto n. 372 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879	183	725
17 dicembre.	Legge n. 441 per la conversione in legge del R. Decreto 20 settembre 1899, n. 372, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879.	230	859
28 » .	Sostituzione degli specchi *B* e *C* annessi all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889) . .	234	869

	SCUOLE MILITARI.		
9 febbraio .	Modificazione al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	28	133
22 giugno .	R. Decreto n. 328 che ripartisce, a seconda delle materie d'insegnamento, i professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze assegnati ai due collegi militari di Roma e Napoli	151	633
24 agosto .	Destinazione di ufficiali negli istituti militari.	159	642
3 novembre.	Regolamento per la scuola di guerra . . .	199	745
21 dicembre.	Regolamento organico per le scuole militari.	227	856
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
7 giugno .	Disposizioni circa il consumo delle bronzine del n. 7 e parti relative, dei carri cui sono applicate	108	538
26 ottobre .	Modificazioni ai carri da trasporto mod. 1876, per foraggio.	192	741
	SERVIZIO DEL GENIO.		
11 dic. 1898	R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno alle polveriere di S. Chiara e di S. Barbara in Siena ed alla polveriera n. 1 in Portoferraio	12	57
26 genn. 1899	R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere nella piazza d'armi di Udine	35	155
1 marzo .	Fornelli economici perfezionati a due pentole (tipo Choumara)	36	156
4 maggio .	Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Taranto.	81	362
27 aprile .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Tauriano in comune di Spilimbergo	92	485
13 maggio .	Cambio di denominazione di caserme ad Aquila.	94	487
27 aprile .	R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari i tratti di terreno adiacenti ai tre ex-magazzini da polvere « Le Grazie, San Leonardo e Lai » in Ozieri. . . .	105	535

1 giugno .	R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno nella piazza di Gaeta	136	618
18 » .	R. Decreto che modifica le zone di servitù militari attorno al polverificio di Fontana Liri.	145	627
2 novembre.	Cambio di denominazione di caserma in Napoli.	197	774
6 ottobre .	R. Decreto che esonara dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle ex-polveriere di S. Chiara e di S. Barbara in Siena	203	755
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
20 aprile .	Riapertura di un panificio militare	73	273
15 giugno .	Chiusura e riapertura di panifici militari. .	117	555
	SERVIZIO SANITARIO.		
9 gennaio .	Errata-corrige all'elenco generale e tariffa dei medicinali in data 1° gennaio 1899 . . .	6	16
23 maggio .	Somministrazione di medicinali ai caporali e soldati ammogliati, con ferma permanente .	96	488
14 giugno .	Pubblicazione degli specchi di caricamento dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna e degli ospedaletti da campo mod. 1893.	116	553
28 » .	Adozione della barella mod. 1897	128	579
26 luglio .	Cassette per reagenti.	143	625
17 agosto .	Pubblicazione dello specchio di caricamento dell'ospedaletto da campo da 50 letti modello 1897	154	638
18 » .	Aggiunte alla istruzione per la igiene dei militari del R. esercito.	158	640
30 » .	Modificazioni agli specchi di caricamento dei riparti da montagna delle sezioni di sanità .	163	656
1 novembre.	Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del regio esercito e della regia marina pensionati	195	743
3 » .	Norme per l'applicazione dell'*Atto* 158 del corrente anno circa la igiene dei militari del R. esercito	198	744
15 dicembre.	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	218	775

	SERVIZIO TERRITORIALE.		
12 gennaio .	Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati.	9	19
2 febbraio .	Aggiunta alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari	25	74
9 »	Appendice al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza »	30	135
3 agosto. .	Nuovo regolamento pel servizio territoriale. .	148	629
	SERVIZIO VETERINARIO.		
26 gennaio .	Seta greggia per sutura	17	65
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
10 gennaio .	Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio	5	15
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
5 gennaio .	Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	13	58
13 aprile .	Trattamento spettante ai militari ciclisti. . .	68	267
28 maggio .	Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito	119	557
23 giugno .	Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	124	566
25 maggio .	R. Decreto n. 234 che modifica gli assegni degli ufficiali nella posizione ausiliaria . . .	126	577
25 luglio. .	R. Decreto n. 336 col quale si determinano le indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede	161	648
19 agosto	Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900.	165	662
21 » .	Spese d'ufficio per le direzioni o sottodirezioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900	166	664

	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
21 dicembre .	Sede dell'ufficio degli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale	226	855
	TRASPORTI.		
8 marzo .	Apertura all'esercizio dei tronchi Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano, Boiano-Cantalupo del Sannio e Macchiagodena, Pergola-Urbino. — Apertura all'esercizio della fermata di Pavona. — Cambiamento di nome della stazione di S. Flavia e della fermata di Lumidoro. — Estensione del servizio nelle stazioni di Valle di Pompei, Buttrio, Cadeo, Tocco Castiglione, Giuncarico, Rapone Ruvo e Vignale Riotorto.	40	159
18 » .	Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula	47	175
5 maggio .	Viaggi dei sottufficiali in congedo assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato	83	364
14 giugno .	Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie . . .	115	552
22 » .	Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace	123	566
30 luglio .	Trasporto in ferrovia delle biciclette di servizio in consegna ai militari di truppa . . .	146	628
7 settembre.	Introduzione in franchigia nei comuni chiusi di taluni materiali dell'amministrazione militare	168	666
21 » .	Trasporto a tariffa ridotta dei cani da guerra.	175	673
18 ottobre .	Apertura all'esercizio dei tronchi Borgo a Mozzano-Bagni di Lucca e Corace-Catanzaro Sala. — Apertura all'esercizio e soppressione quali fermate omonime delle stazioni di Baldichieri Tigliole, S. Alessio Etneo, Quaderna, Ozzano Taro, Fontana Liri. — Cambiamento di nome delle stazioni di Pescolanciano e di Porrena. — Estensione del servizio nelle stazioni di Tuturano, Monte-		

	pagano Rosburgo, Cagli, Acqualagna, Urbania, Fermignano, Urbino, Labico, Cervaro, Montegrotto, Firenze Campo di Marte, e nelle fermate di Tuoro, S. Massimo, Pole Piobbico, Tassignano. — Rettificazione delle distanze da e per Gravellone transito . .	184	727
18 ottobre .	Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882.	185	734
18 » .	Viaggiatori in transito per Pescara	186	734
27 » .	Trasporti di materiali attraverso lo stretto di Messina	194	742
8 novembre.	Viaggi di militari su treni diretti per ragioni di servizio	201	748
9 » .	Modificazioni all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia.	202	749
23 » .	Viaggi dei sottufficiali in congedo, assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato . . .	208	763
23 » .	Soppressione della fermata di Galatone ed apertura all'esercizio della stazione omonima. — Apertura delle stazioni marittime di Messina-Porto e Reggio Porto-transito, e soppressione delle attuali stazioni provvisorie omonime in conseguenza dell'attuazione del servizio traverso lo stretto di Messina, per la via di Reggio Calabria, coi *ferry-boats*. — Attivazione dei servizi viaggiatori e merci nella stazione di Roma Tuscolana. — Cambiamento di nome della stazione di Rocchetta S. Venere. — Servizio cumulativo con alcune ferrovie minori e conseguente soppressione e modificazione di *Atti* della *Raccolta*.	209	764
7 dicembre .	Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	213	771
7 » .	Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula	215	772
14 » .	Modificazioni del regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. . .	216	773

21 dicembre.	Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata.	219	777
21 » .	Grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia	224	852
21 » .	Viaggio degli allievi arruolati dei collegi militari.	225	855
29 » .	Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	235	870
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
8 gennaio .	Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di milizia territoriale	3	12
1 marzo .	Sottotenenti di complemento di nuova nomina.	37	157
10 maggio .	Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo	84	367
23 » .	Nomina al grado di sottotenente di complemento nel corpo sanitario di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria congedati, che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno 6 mesi.	97	488
28 giugno .	Nomina al grado di sottotenente di complemento nel corpo veterinario dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria congedati, che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno 6 mesi	127	579
10 agosto .	Servizio da prestarsi dai sottotenenti veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi . .	149	631
7 settembre.	Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi . .	167	665

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Trasporti di materiali dell'amministrazione militare con pacchi postali	261
2	Uniforme per sottotenenti di milizia territoriale aspiranti alla assegnazione agli alpini	274
3	Soprassoldi fissi pei militari ammessi in luoghi di cura	358
4	Pagamento dei dazi di consumo da parte dei corpi	358
5	Pagamenti per conto di altri corpi	555
6	Ruolini di posizione mod. 250 dei depositi di fanteria nel caso di congedamento parziale di classi	583
7	Mezzi di viaggio ai militari in licenza	616
8	Anzianità di grado di sottufficiale dei sergenti provenienti dagli ufficiali di complemento in congedo dimissionari, riammessi in servizio	626
9	Forza in congedo (uomini di 2ª categoria e della milizia territoriale)	630
10	Indennità di trasmutamento ai sottufficiali nominati ad impiego nei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra	631
11	Indennità fissa spese di viaggio pei richiamati dal congedo	672
12	Spedizione di scatolette di carne in conserva con casse di fabbricazione anteriore al dicembre 1897	736
13	Amministrazione dei militari richiamati dal congedo	745
14	Instradamento dei militari isolati nei viaggi da e per la Sardegna e la Sicilia	761
15	Acquisto delle pubblicazioni regolamentari	858

1899 III. 151
1

DISPENSA 1ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 gennaio.

DICEMBRE 4. — R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 1.

GENNAIO 8. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 6.

» 8. — Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di milizia territoriale, *pag.* 13.

» 8. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali in posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto, *pag.* 15.

» 8. — Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, *pag.* 15.

» 9. — Errata-corrige all'elenco generale e tariffa dei medicinali in data 1° gennaio 1899, *pag.* 16

» 10. — Pubblicazione della della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice delle tre dispense, *pag.* 16.

Atto N. **1.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.** — 4 dicembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito, e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra — testo unico, approvato con Nostro Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, n. 5475; 18 febbraio 1892, n. 47 e 28 giugno 1897, n. 225;

Visto il Nostro Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

ERRATA-CORRIGE

al regolamento di esercizi per il genio.

Al n. 302 del regolamento predetto in data 12 dicembre 1898, di cui nell'*Atto* 248 del 1898, *segnare con asterisco:* i segnali di tromba dal n. 1 al n. 21 incluso; *cancellare l'asterisco:* ai segnali di tromba dal n. 23 al n. 28 incluso.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

§ 1. I requisiti che, a senso dell'articolo 14 della legge sull'avanzamento del R. esercito, devono possedere i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, i quali aspirano alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, sono i seguenti:

a) Avere la necessaria idoneità fisica;

b) Avere costantemente tenuta buona condotta;

c) Trovarsi in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale;

d) Non essere compreso, per ragione d'impiego, nelle categorie di persone dispensate dalle chiamate alle armi della milizia territoriale;

e) Presentare i titoli di studio, oppure superare gli esami e gli esperimenti fissati in appresso.

§ 2. I titoli di studio cui si riferisce la lettera *e*) del precedente § sono:

a) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nelle armi di fanteria e cavalleria: la licenza ginnasiale, o la pagella di passaggio dal 1° al 2° anno di istituto tecnico; oppure altro titolo di studio equipollente o superiore;

b) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nell'arma di artiglieria e nel corpo di commissariato: la licenza liceale, o quella di istituto tecnico; oppure altro titolo di studio equipollente o superiore;

c) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nell'arma del genio: la licenza liceale, o quella di istituto tecnico in una delle sezioni fisico-matematica, agrimensura, agronomia, o industriale; od altro titolo di studio equipollente o superiore;

d) Per gli aspiranti al grado di sottotenente medico: la laurea in medicina e chirurgia;

e) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nel corpo contabile: la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, o di equipollente scuola commerciale;

f) Per gli aspiranti al grado di sottotenente veterinario: la laurea in zooiatria.

§ 3. Gli aspiranti al grado di sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e nei corpi di commissariato e contabile, che non possedessero i titoli di cui è cenno nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del § 2, dovranno superare esami di coltura generale e speciale, a seconda dell'arma o corpo a

cui aspirano. I programmi relativi e le commissioni esaminatrici saranno stabiliti da una speciale istruzione.

§ 4. Gli aspiranti al grado di sottotenente nell'arma di cavalleria e nel corpo veterinario, dovranno inoltre superare un esperimento di equitazione.

§ 5. Gli aspiranti al grado di sottotenente di milizia territoriale devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare, dopo la nomina a sottotenente, ed entro un anno dalla medesima, un servizio per istruzione della durata di un mese, secondo le disposizioni del seguente § 6. Previo il consenso degli aspiranti, la durata ora detta potrà essere portata a due o tre mesi. I sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dovranno intraprendere tale servizio tra il 1° aprile e il 1° novembre.

§ 6. Il servizio per istruzione dovrà essere prestato:

dai sottotenenti dell'arma di fanteria, in un reggimento dell'arma stessa, secondo la specialità a cui appartengono. Però gli aspiranti alla milizia territoriale alpina saranno dapprima nominati sottotenenti di fanteria di linea, e in tale qualità presteranno il servizio per istruzione presso un riparto alpino. Quando, in base al risultato di tale servizio, sia riconosciuta la loro idoneità allo speciale servizio degli alpini, si farà luogo al loro trasferimento negli alpini;

dai sottotenenti dell'arma di cavalleria, in un reggimento dell'arma stessa;

dai sottotenenti dell'arma di artiglieria, in una brigata d'artiglieria da fortezza o da costa;

dai sottotenenti dell'arma del genio, presso un reparto zappatori o minatori dell'arma stessa, ed eccezionalmente, presso un reparto telegrafisti o specialisti;

dai sottotenenti medici presso un reggimento;

dai sottotenenti del corpo di commissariato, presso una direzione di commissariato;

dai sottotenenti del corpo contabile, presso un corpo o reparto, o presso uno stabilimento delle sussistenze;

dai sottotenenti veterinari, presso un reggimento di cavalleria, o d'artiglieria da campagna od a cavallo.

§ 7. Gli aspiranti al grado di sottotenente di cavalleria devono assumere per iscritto l'obbligo di presentarsi, ogni volta che siano chiamati in servizio per mobilitazione, provvisti del numero di cavalli e delle bardature stabilite per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.

Art. 2.

§ 8. Entro un anno dal loro passaggio alla milizia territoriale, possono far domanda per ottenere la nomina di sottotenente nella milizia territoriale, senza che per essi occorra il possesso del titolo di studio di cui al § 1, i sottufficiali in congedo ed i caporali maggiori in congedo dichiarati, all'atto del congedamento, idonei al grado di sottufficiale, che abbiano ottenuto dalla commissione di avanzamento dell'ultimo corpo, in cui prestarono effettivo servizio, una dichiarazione comprovante che per condotta, qualità militari, morali, intellettuali e fisiche, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenente nella milizia territoriale; e che all'atto della domanda soddisfino alle condizioni fissate dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del § 1.

§ 9. In analogia alla lettera *d*) del § 1, saranno esclusi dall'applicazione del § 8 quei sottufficiali e caporali maggiori in congedo che fossero in attesa di un impiego che dia titolo alla dispensa dalle chiamate alle armi della milizia territoriale.

§ 10. I concorrenti di cui al § 8 saranno nominati sottotenenti nell'arma nella quale servirono nell'esercito permanente. Tuttavia i sottufficiali e caporali maggiori di contabilità (eccetto quelli di compagnia, squadrone, batteria) di qualunque arma o corpo, non potranno essere nominati sottotenenti che nel corpo contabile, e gli aspiranti all'arma di cavalleria non potranno conseguire la nomina a sottotenente se non si obbligano di soddisfare al prescritto dei §§ 4 e 7.

§ 11. Anche i concorrenti di cui al § 8 dovranno assumere per iscritto l'obbligo di prestare il servizio per istruzione prescritto dal § 5. Tale servizio sarà prestato come è stabilito al § 6.

§ 12. Possono anche conseguire la nomina a sottotenente nella milizia territoriale i riformati dai consigli di leva ed i soldati congedati in seguito a rassegna, che soddisfino alle condizioni indicate nel § 1, ed i sottufficiali e caporali maggiori congedati in seguito a rassegna di rimando, che soddisfino alle condizioni stabilite dal § 8, purchè:

a) siano trascorsi due anni dall'avvenuta riforma;

b) sia provato, mediante un giudizio medico collegiale, che la causa che aveva dato luogo alla riforma è cessata;

c) dichiarino per iscritto di rinunciare agli effetti della riforma quando, per una causa qualsiasi, dovessero cessare dal

grado di ufficiale nella milizia territoriale, nel qual caso dovranno continuare ad appartenere alla milizia stessa.

§ 13. Gli aspiranti di cui al § 12 dovranno assumere gli obblighi del servizio per istruzione, stabilito dal § 5 e soddisfare alle altre condizioni fissate nei paragrafi precedenti.

§ 14. I sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale sono nominati esclusivamente fra i marescialli congedati dell'arma dei carabinieri reali, che abbiano ottenuto, all'atto del congedo, dai rispettivi comandanti di legione, una dichiarazione comprovante che per condotta, qualità militari, morali, intellettuali e fisiche sono meritevoli di coprire il grado anzidetto.

Tale dichiarazione dovrà, all'atto della domanda del concorrente, essere riconfermata dal comandante la legione nel cui territorio risiede il congedato, in relazione a quanto prescrivono le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del § 1.

§ 15. Il sottotenente dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale non è tenuto a prestare il servizio per istruzione cui è cenno al § 5.

Art. 3.

§ 16. Sarà considerato dimissionario il sottotenente di milizia territoriale che, dopo aver prestato giuramento, non adempisse agli obblighi assunti a mente dei §§ 5, 6 e 7 del presente decreto.

Sarà considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente di milizia territoriale, e sarà quindi revocato il relativo decreto di colui che non prestasse giuramento nel termine prescritto, o che rinunciasse volontariamente alla nomina predetta.

Art. 4.

Disposizione transitoria.

§ 17. Per i sottufficiali e caporali maggiori, menzionati al § 8, inviati in congedo illimitato anteriormente al presente decreto, varrà, agli effetti della dichiarazione di cui al paragrafo stesso, un'analoga dichiarazione, rilasciata da una commissione composta dal comandante il battaglione, o brigata, e dagli ufficiali della compagnia in cui i graduati hanno prestato servizio in occasione di richiami di classi.

Art. 5.

§ 18. Sono abrogati i Nostri Decreti 8 aprile 1888, 15 febbraio 1891, 11 luglio 1892, relativi alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. 2. — AVANZAMENTO. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.** — 8 gennaio.

1. Le domande degli aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale devono essere dirette al comandante il distretto militare del luogo di residenza dell'aspirante.

Saranno redatte su carta da bollo da lire 1, e conterranno le indicazioni del cognome, nome, qualità, domicilio ed abitazione dell'aspirante.

2. Alla domanda saranno uniti, in qualunque caso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato municipale di buona condotta, e certificato di penalità del tribunale circondariale, rilasciati da non più di tre mesi;

c) certificato comprovante l'esito di leva (mod. 35 del regolamento sul reclutamento), vidimato dal prefetto o sottoprefetto; oppure foglio di congedo illimitato od assoluto, accompagnato dal certificato di buona condotta tenuta in servizio militare;

d) dichiarazione debitamente vidimata dal sindaco, comprovante la posizione sociale, la professione, o l'impiego dell'aspirante;

e) titolo di studio prescritto dal § 2 del R. Decreto 4 dicembre 1898 per le varie armi e corpi; oppure una dichia-

razione con la quale l'aspirante si obbliga a sostenere gli esami e l'esperimento stabiliti dai §§ 3 e 4 del Decreto stesso.

I graduati di cui è cenno nei §§ 8 e 17 del predetto R. Decreto, presenteranno invece la dichiarazione prescritta dai paragrafi stessi;

f) dichiarazione con la quale l'aspirante si obbliga a prestare il servizio per istruzione, fissato dai §§ 5 e 6 del R. Decreto stesso (dichiarazione non richiesta per gli aspiranti all'arma dei carabinieri reali).

In tale dichiarazione sarà anche detto se l'aspirante consente a prestare servizio per più di un mese, e se per due o per tre, come è previsto dal § 5 ora citato.

I già riformati aggiungeranno:

g) la dichiarazione di rinunciare agli effetti della riforma, come è detto alla lettera *c*) del § 12 del R. Decreto 4 dicembre 1898.

Gli aspiranti alla cavalleria:

h) la dichiarazione richiesta dal § 7 del R. Decreto stesso.

Inoltre gli aspiranti che abbiano appartenuto, od appartengano, a società di tiro a segno od a società ginnastiche, sono tenuti a presentare i documenti comprovanti la inscrizione e la frequenza a tali società.

3. I comandanti dei distretti militari, ricevuta la domanda ed i documenti suaccennati, e verificato che l'aspirante non fa parte delle categorie indicate dalla lettera *d*) del § 1 o dal § 9 del citato R. Decreto, assumono, presso le autorità politiche e presso l'arma dei carabinieri reali, tutte quelle informazioni che sono necessarie per accertare che, per le condizioni sociali ed economiche, per l'indole delle sue ordinarie occupazioni, per la condotta morale e politica, l'aspirante potrebbe conseguire il grado di ufficiale nel R. esercito e dà affidamento di bene adempierne le funzioni.

Essi trasmettono poi le domande ed i documenti annessi ai rispettivi comandanti di divisione militare, unendovi il proprio parere sulla opportunità, o meno, di accogliere le domande stesse.

4. I comandanti di divisione militare, alla loro volta, trasmettono i documenti ricevuti al rispettivo comandante di corpo d'armata, corredandoli di quelle osservazioni che credessero di poter fare.

5. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, in una o più volte durante l'anno, e nelle località che crederanno più opportune, gli aspiranti siano sottoposti a visita medica militare, e quelli provenienti dai militari già riformati, ad una

visita medica militare collegiale, per comprovare che la causa che aveva dato luogo alla riforma, è cessata.

Disporranno inoltre perchè gli aspiranti non provvisti dei prescritti titoli di studio, siano sottoposti agli esami ed all'esperimento stabiliti dai §§ 3 e 4 del R. Decreto precitato, secondo i programmi annessi alla presente istruzione.

6. La commissione per gli esami di cui al § 3 del R. Decreto anzidetto sarà composta:

di un maggiore generale, o colonnello, presidente;

di due ufficiali superiori e di quattro capitani, membri — uno dei capitani funzionerà da segretario.

7. Per l'esperimento d'equitazione, prescritto dal § 4 del R. Decreto più volte citato la commissione giudicante sarà composta di:

un ufficiale superiore di cavalleria, presidente;

due capitani di cavalleria, membri.

Il candidato dovrà dar prova della propria abilità nella equitazione, montando almeno due cavalli non propri, in maneggio ed in terreno diverso.

8. Gli aspiranti che, in seguito al risultato degli esami e dell'esperimento, non saranno dichiarati idonei alla nomina, potranno ripetere la prova nella successiva chiamata agli esami, purchè siano trascorsi dai primi almeno sei mesi. Risultati deficienti anche nella seconda prova, non saranno più ammessi a concorrere alla nomina cui aspirano.

9. Ultimati gli esami, i comandanti di corpo d'armata ne trasmettono i risultati, unitamente alle domande ed annessi documenti, al Ministero (Direzione generale competente), aggiungendo, quando lo credessero del caso, il loro parere riguardo agli aspiranti risultati idonei.

10. Gli aspiranti al grado di sottotenente dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale trasmettono, per il tramite del comandante il distretto militare, la domanda e i documenti prescritti ai comandanti di legione nel cui territorio risiedono, ai quali spettano tutte quelle incombenze che sono attribuite dal precedente n. 3 ai comandanti di distretto militare.

I comandanti di legione provvedono inoltre perchè gli aspiranti siano sottoposti a visita medica, e trasmettono poi tutti i documenti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, che, alla sua volta, li rimette al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria), corredandoli delle proprie osservazioni.

11. Pubblicate nel *Bollettino* le nomine a sottotenente nella

milizia territoriale, i comandanti di distretto militare che hanno dato corso alle relative domande ne danno avviso agli interessati, prevenendoli dell'obbligo che loro spetta di prestare giuramento entro 60 giorni, a tenore del § 40, libro quinto, volume II del regolamento pel servizio territoriale.

12. Sono abrogati gli *Atti* 639, 640, 641 e 642 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore del *Giornale militare*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

PROGRAMMI D'ESAME.

A. — Esami di coltura generale

muni a tutti gli aspiranti al grado di sottotenente di milizia territoriale, non provvisti dei titoli di studio prescritti dal R. Decreto 4 dicembre 1898.

I. — Italiano.

L'esame consisterà in una prova scritta della durata di 5 ore. Nello svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare di ben conoscere la lingua italiana e di possedere una coltura generale proporzionata al grado al quale aspira.

II. — Storia.

(Esame orale della durata di 15 minuti).

1. Cenni sommari sulle varie epoche della storia romana: i re, la repubblica, l'impero.
2. Nozioni generali sulle principali vicende d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente, al termine del periodo napoleonico (1815).
3. Nozioni particolari sulla storia del risorgimento italiano.
4. Cenni sugli avvenimenti politici più importanti dal 1870 in poi.

III. — Geografia.

(Esame orale della durata di 15 minuti).

1. Nozioni generali di geografia politica delle diverse parti del mondo.
2. Particolari della geografia fisica e politica dei singoli Stati europei, ed in ispecial modo dell'Italia e di quella parte dei territori esteri coi quali questa confina.
3. Caratteri speciali delle diverse regioni d'Italia.

IV. — Matematica.

Aritmetica.

(Esame orale della durata di 10 minuti).

1. Frazioni ordinarie.
2. Divisori e multipli comuni.
3. Frazioni decimali.
4. Quadrati e radici quadrate.
5. Rapporti e proporzioni.
6. Misure di lunghezza, di superficie e di volume; pesi; monete.

Geometria piana.

(Esame orale della durata di 10 minuti).

1. Della comune misura di due linee e dei loro rapporti.
2. Angoli.
3. Della perpendicolare e delle oblique.
4. Delle rette parallele.
5. Triangoli.
6. Poligoni.
7. Della circonferenza del circolo.
8. Misura degli angoli.
9. Problemi sul cerchio.
10. Misura delle superficie piane.
11. Relazione fra i lati di un triangolo.
12. Poligoni regolari.
13. Misura della circonferenza-area del circolo.

B. Esami di coltura speciale.

a) Per gli aspiranti all'*arma di cavalleria.*

Ippologia.

(Esame orale della durata di 15 minuti).

1. Generalità e definizioni — cavallo, genere, specie, carattere — struttura.
2. Funzioni della locomozione — scheletro.
3. Apparecchi organici — loro funzioni — organi dei sensi.
4. Conformazione esteriore del cavallo — testa — collo — tronco — estremità.
5. Proporzioni — principali difetti delle proporzioni.
6. Attitudine — andature.
7. Mantelli.
8. Età.
9. Razze.
10. Igiene — governo.
11. Ferratura.
12. Alimentazione.
13. Malattie — preservativi e rimedi.

b) Per gli aspiranti alle *armi di artiglieria e genio.*

Algebra.

(Esame orale della durata di 10 minuti).

1. Addizione e sottrazione algebrica.
2. Moltiplicazione algebrica.
3. Divisione algebrica.
4. Delle frazioni algebriche.
5. Dei radicali algebrici.
6. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad un'incognita.
7. Teoria elementare dei logaritmi.

Geometria solida.

(Esame orale della durata di 10 minuti).

1. Angoli diedri — rette e piani perpendicolari e paralleli.
2. Angoli poliedri — loro proprietà.
3. Prisma e parallelepipedo — loro misura.

4. Piramide — sua misura.
5. Cilindro — cono — loro misura.
6. Sfera — sua misura.

TRIGONOMETRIA PIANA.

(Esame orale della durata di 10 minuti).

1. Linee trigonometriche.
2. Riduzione degli archi al primo quadrante. Espressioni degli archi che corrispondono ad una linea trigonometrica data. Relazioni fra le linee trigonometriche di un medesimo arco.
3. Formole per l'addizione e la sottrazione degli archi.
4. Formole per la moltiplicazione degli archi.
5. Formole per la divisione degli archi.
6. Costruzione ed uso delle tavole di funzioni circolari.
7. Relazioni fra gli angoli e i lati di un triangolo rettilineo.
8. Risoluzione dei triangoli rettangoli.
9. Risoluzione dei triangoli obliquangoli.
10. Determinazione dell'area dei triangoli.

c) Per gli aspiranti al *corpo di commissariato ed al corpo contabile.*

(Esame orale della durata di 20 minuti).

1. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato per le sole parti riguardanti i contratti, il bilancio, gli agenti dell'amministrazione, le spese e i conti giudiziali (1).
2. Amministrazione militare.
3. Nozioni sulla contabilità di compagnia e di distaccamento e sulla contabilità tra corpo e Stato.

N. 3. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di milizia territoriale** — 8 gennaio.

1. Appena pubblicata la nomina a sottotenente di milizia territoriale nel *Bollettino*, il distretto di residenza ne rende avvisato l'interessato, al quale spedirà al momento opportuno, e cioè quando il nuovo nominato dichiarerà di intraprendere il prescritto servizio di prima nomina, gli scontrini pel trasporto fer-

(1) Le cognizioni su questa parte del programma dovranno essere più complete negli aspiranti al corpo di commissariato.

roviario ed il certificato di viaggio per recarsi al corpo, cui il medesimo venne assegnato pel servizio stesso.

2. I sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina debbono prestare giuramento entro sessanta giorni dalla nomina stessa, giusta quanto è prescritto dal n. 40 libro V vol. II del regolamento pel servizio territoriale.

Il sottotenente di milizia territoriale che presta giuramento o al corpo, od al distretto, deve presentarsi in grande uniforme.

3. Qualora il giuramento non sia prestato nel termine soprapprescritto, il comandante del corpo, incaricato di riceverlo, dovrà riferirne al Ministero (Direzione generale da cui l'ufficiale dipende), facendogliene conoscere possibilmente le ragioni, affinchè, quando ne sia il caso, si possa, a mente del § 16 del R. Decreto 4 dicembre 1898 (*Atto* 1 del 1899) provvedere alla revoca del R. Decreto di nomina.

4. Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale dovrà essere prestato presso uno dei corpi, direzioni ecc., indicati al § 6 del R. Decreto 4 dicembre sopracitato, e che il Ministero designerà volta per volta al momento della nomina.

È lasciata facoltà agli aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale di designare, all'atto della domanda, tre degli anzidetti corpi, direzioni, ecc., pel servizio di prima nomina.

In massima, gli ufficiali nuovi nominati saranno destinati ai corpi stanziati nel luogo stesso di loro ordinaria residenza, o a quelli viciniori.

Nel caso in cui gli ufficiali venissero assegnati, in seguito a loro domanda, a corpi più lontani, le spese di viaggio, dal luogo di residenza ordinaria al corpo e viceversa, rimarranno a loro carico, nè avranno diritto alla indennità di trasporto nè a quella di residenza che fosse eventualmente stabilita per la guarnigione nella quale vanno a prestar servizio. In questo caso però essi potranno ottenere dal distretto di residenza gli scontrini di viaggio mod. B pel trasporto in ferrovia a tariffa militare, sia per l'andata che per il ritorno.

5. A mente del § 5 del R. Decreto 4 dicembre ora detto, i sottotenenti di milizia territoriale sono obbligati a prestare il servizio di nuova nomina entro un anno dalla medesima, e quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio debbono cominciare tale servizio tra il 1° aprile ed il 1° novembre.

I sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina si presenteranno direttamente al corpo cui sono stati assegnati per

il servizio di cui è parola, nel giorno in cui, sotto l'osservanza del disposto dal precedente capoverso, intendono dar principio al servizio stesso.

6. Ove concorrano eccezionali motivi di famiglia o di interesse privato o di malattia, i comandanti di corpo d'armata potranno, in seguito a regolare domanda degli interessati, inoltrata per mezzo del distretto di residenza, autorizzare i sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a presentarsi alle armi in mesi diversi da quelli indicati al n. 5 precedente, e sempre però nel termine di tempo stabilito dal § 5 del R. Decreto più volte citato.

7. Spirato l'anno, di cui al § 5 del R. Decreto 4 dicembre 1898 sopracitato, senza che i sottotenenti di milizia territoriale nuovi nominati abbiano intrapreso il prescritto servizio, il Ministero, in seguito ad analogo rapporto del comandante del corpo cui i sottotenenti stessi furono assegnati pel servizio di prima nomina, rapporto da trasmettersi per via gerarchica, li considererà dimissionari, a senso del § 16 del R. Decreto ora detto, a meno che gli ufficiali stessi non abbiano provato di esserne stati impediti da gravi circostanze.

In quest'ultimo caso il Ministero, esaminate le circostanze allegate, assegnerà un nuovo termine per la prestazione del servizio di prima nomina.

8. Se l'ufficiale cada ammalato nel corso del servizio di prima nomina sarà lasciato in libertà, per riprendere e completare il servizio al termine della malattia, quando questa non superi i 15 giorni.

Perdurando la malattia oltre i 15 giorni, l'ufficiale verrà ricollocato in congedo, rimanendo in obbligo di prestare per intero, entro il termine che il Ministero crederà di prescrivere in ogni singolo caso, il servizio di prima nomina, qualora quello già prestato fosse stato di durata inferiore ai 15 giorni, o di completarlo nel caso che la parte già prestata avesse superato detto periodo di tempo.

9. Il sottotenente di milizia territoriale che cada ammalato nel corso del servizio di prima nomina potrà essere ricoverato in un ospedale militare, nel qual caso l'ufficiale non verrà ricollocato in congedo anche se la malattia durasse più di 15 giorni: ma egli, tosto guarito, dovrà riassumere l'interrotto servizio per completarlo o riprenderlo per intero a tenore del precedente n. 8.

10. Perdurando la malattia oltre il termine di tempo fissato

per la prestazione del servizio di prima nomina, il comandante del corpo, al quale l'ufficiale fu assegnato per detto servizio, dovrà riferirne per via gerarchica al Ministero.

11. Trattandosi di infermità provenienti da cause di servizio, l'ufficiale sarà inviato senz'altro in congedo, se avrà prestato in modo continuato almeno due terzi del servizio prescritto. In caso contrario dovrà, a guarigione ottenuta, riprendere servizio per ultimare la durata stabilita.

12. Ai sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina, che prestano servizio per più di un mese, come è previsto dal § 5 del R. Decreto già citato, potrà essere concessa qualche piccola licenza con le norme stabilite dal regolamento per le licenze nel R. esercito (allegato n. 2 al regolamento di disciplina militare).

Il Ministro — A Di San Marzano.

N. 4. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni agli ufficiali in posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto.** — 8 gennaio.

Di concerto col Ministero del tesoro, è stato stabilito che, dal 1° gennaio 1899, le disposizioni dell'*Atto* 55 della *Raccolta*, relative al pagamento delle pensioni agli ufficiali generali ed agli ufficiali ammiragli in posizione ausiliaria ed a riposo, siano pure applicabili ai colonnelli e tenenti colonnelli della posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto militare di sede in città capoluogo di provincia, limitatamente però alla durata della loro permanenza in servizio nella carica di comandanti di distretto.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 5. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio.** — 10 gennaio.

All'*Atto* 84 del 1897 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il n. 1;

b) variare la numerazione dei capiversi successivi, in dipendenza della modificazione indicata alla precedente lettera *a*).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **6**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Errata-corrige all'elenco generale e tariffa dei medicinali in data 1° gennaio 1899**. — 9 gennaio.

Nell'elenco generale e tariffa dei medicinali, la cui pubblicazione fu annunciata con *Atto* 239 del 1898, sono incorsi i seguenti errori di stampa che occorre rettificare:

Numero categorico	
18	*invece di*: C, *pongasi*: F.
200	*invece di*: fina, *leggasi*: morfina.
325	*invece di*: egiziano, *leggasi*: egiziaco.
457	*invece di*: Rabarbaro g. 0,20, *pongasi*: Rabarbaro g. 0,30.
514	*invece di*: 18 × 50, *pongasi*: 18 × 40.
526	*invece di*: compresi: *leggasi*: compressi.
548	*invece di*: 30, *pongasi*: 1,30.
555	*invece di*: rochchetti, *leggasi*: rocchetti.
595	*invece di*: D 1405, *pongasi*: D 1400.
670	*invece di*: Id., *pongasi*: Ossido.
678	*invece di*: C, *pongasi*: O.
702, 703, 704, 705	*invece di*: di g. 200, *pongasi*: di g. 50.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **7**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice delle tre dispense**. — 10 gennaio.

È stata pubblicata la 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*.

I comandi, corpi ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicate nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 65.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 2ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 gennaio.

DICEMBRE 25. — R. Decreto n. 521 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 17.
GENNAIO 12. — Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati, *pag.* 19.
» 13. — Ristampa del catalogo degli stampati, *pag.* 19.

Atto N. 8. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 521 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra.** — 25 dicembre 1898.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 18 dicembre 1898, n. 486, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898 99;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1897, n. 429, che approva il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra viene stabilito come segue, a datare dal 1° gennaio 1899:

1	Ministro	a L.	25,000
1	Sottosegretario di Stato	»	10,000

Carriera amministrativa e di ragioneria.

5	Direttori generali	a L.	9,000
8	Direttori capi divisione di 1ª classe	»	7,000
13	id. 2ª »	»	6,000
29	Capi sezione di 1ª classe	»	5,000
32	id. 2ª »	»	4,500
37	Segretari di 1ª classe	»	4,000
41	id. 2ª »	»	3,500
36	id. 3ª »	»	3,000

ROMA VITTORIO EMANUELE

19 GEN. 99

30	Vicesegretari di 1ª classe	a L.	2,500
26	id. 2ª »	»	2,000
18	id. 3ª »	»	1,500

Volontari (numero indeterminato)

Carriera d'ordine.

1	Cassiere	a L.	4,000
5	Archivisti di 1ª classe	»	3,500
16	id. 2ª »	»	3,200
40	id. 3ª »	»	2,700
86	Ufficiali d'ordine di 1ª classe . . .	»	2,200
75	id. 2ª » . . .	»	1,800
32	id. 3ª » . . .	»	1,500

Personale di servizio.

1	Capo della sorveglianza pel servizio interno	a L.	1,600
3	Capi uscieri	»	1,500
23	Uscieri.	»	1,300
22	id.	»	1,200
19	id.	»	1,100
7	id.	»	1,000
24	Inservienti fissi.	»	850
1	Legatore di libri	»	1,500
1	id.	»	1,350
2	Commessi.	»	1,500

Art. 2.

Gl'impiegati che, per effetto del passaggio al ruolo organico stabilito dal presente R. Decreto si troveranno in eccedenza, saranno conservati in soprannumero o collocati in disponibilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **9.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati.** — 12 gennaio

Sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni al « Formulario delle variazioni da inscriversi nel ruolino e nell'elenco per designare la posizione degli ufficiali ed impiegati » pubblicato con l'*Atto* 112 del 1894.

Nell'intestazione, *alle parole:* nel ruolino e nell'elenco, *sostituire*: nei ruolini e negli elenchi.

Al n. 3, 2ª colonna, *aggiungere*:

Trasferito... reggimento (fanteria di linea, bersaglieri, alpini, ecc.), *ovvero* stabilimenti militari di pena, scuole, truppe Africa, ecc. per determinazione ministeriale del .....

Trasferito nel personale permanente dei distretti *ovvero* nell'arma dei carabinieri reali con R. Decreto del ... e destinato (distretto militare di ..... *ovvero* legione carabinieri di .....).

Al n. 17, 1ª colonna, *dopo le parole*: Comandati fuori del proprio corpo, *aggiungere*: oppure alla sede del deposito staccato.

Nella 2ª colonna, *dopo le parole*: Comandato alla scuola militare, *sopprimere le parole*: scuola dei sottufficiali.

In fine della 2ª colonna, *aggiungere*: Comandato alla sede del deposito del reggimento in ..... (città).

Al n. 20, 1ª colonna, *dopo la parola*: corpo, *aggiungere*: deposito.

Nella 2ª colonna, *dopo la parola*: Presente, *aggiungere*: oppure presente alla sede del deposito del reggimento (in .... (città) per i depositi staccati).

Al n. 22, 2ª colonna, *sopprimere la parola*: illimitato.

Aggiungere in fine della 2ª colonna:

Trasferito deposito ..... (fanteria di linea, bersaglieri, ecc.) *ovvero* al reggimento cavalleria ..... *ovvero* al distretto militare di ... per determinazione ministeriale del .....

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **10.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ristampa del catalogo degli stampati.** — 13 dicembre.

È stato provveduto alla ristampa del *Catalogo degli stampati ad uso del R esercito*, e contemporaneamente disposto che ne siano gratuitamente distribuite, per cura del comando del reclusorio militare di Savona, due copie (una per l'ufficio di maggiorità ed una per l'ufficio di amministrazione) a tutti

i reggimenti, alle legioni carabinieri reali, ai distretti militari di 1ª classe ed agli ospedali militari principali, ed una copia ai distretti militari di 2ª classe, alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ed a tutti gli altri comandi ed uffici

Con la presente ristampa del catalogo resta abolita quella del 1° novembre 1892 stata annunciata con l'*Atto* 200 stesso anno.

I nuovi prezzi degli stampati segnati nel catalogo s'intenderanno in vigore dal 1° gennaio 1899, e dalla stessa data s'intenderà perciò pure abolito l'*Atto* 151 del 1895.

Come conseguenza del nuovo *Catalogo*, saranno fatte nel regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898 le modificazioni seguenti:

§	985,	*invece di*: mod. 262 A,		*pongasi*: mod. 262.		
§§	1657 e 1712,	»	» 180	»	»	326.
§§	2016,	»	» 229	»	»	228,
§§	2245,	»	» 366	»	»	336.
§§	2252,	»	» 346	»	»	340.

Il Ministro — A. Di San Marzano

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

107

DISPENSA 3ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 gennaio.

LUGLIO 14. — R. Decreto n. 525 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 21.

Atto N. **11.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. Decreto n. 525 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 14 luglio 1898.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EM.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con Nostro decreto n. 4758 del 14 luglio 1887, modificata dalle leggi 24 giugno 1888, n. 5475; del 18 febbraio 1892, n. 47 e del 28 giugno 1897, n. 225;

Visti i Nostri decreti: del 22 luglio 1897, n. 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 e 366; del 22 ottobre 1897, n. 464; del 25 novembre 1897, n. 490; del 2 dicembre 1897, n. 519 e del 30 dicembre 1897, n. 548, sull'ordinamento del regio esercito, emanati in forza dell'art. 3 della legge 28 giugno 1897, n. 225;

Visto l'art. 6 di detta legge 28 giugno 1897, n. 225, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare un testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito.

Sentito il parere del Consiglio di Stato.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra è approvato l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

24 6 99

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 28 giugno 1897, n. 225).

Il regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del regno. Si divide in:

A) Esercito permanente, che è ordinato in dodici corpi d'armata ed in venticinque divisioni militari territoriali, e si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri reali;
96 reggimenti di fanteria di linea (1152 compagnie e 96 depositi);
12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);
7 reggimenti alpini (75 compagnie e 7 depositi);
88 distretti militari;
24 reggimenti di cavalleria (144 squadroni e 24 depositi);
4 depositi di allevamento cavalli;
24 reggimenti d'artiglieria da campagna (186 batterie, 36 compagnie treno e 24 depositi);
1 reggimento d'artiglieria a cavallo (6 batterie, 4 compagnie treno ed 1 deposito);
1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie ed 1 deposito);
22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie);
5 compagnie operai d'artiglieria;

5 reggimenti del genio (60 compagnie del genio, 10 compagnie treno e 5 depositi);
1 brigata ferrovieri del genio (6 compagnie);
12 compagnie di sanità;
12 compagnie di sussistenza;
Corpo invalidi e veterani;
Scuole militari;
Istituto geografico militare;
Stabilimenti d'artiglieria e del genio;
Ospedali militari e farmacia centrale militare;
Stabilimenti di commissariato;
Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
Stabilimenti militari di pena.

B) MILIZIA MOBILE, che si compone di:

51 reggimenti di fanteria di linea (ciascuno di 3 battaglioni a 4 compagnie);
20 battaglioni bersaglieri (a 4 compagnie):
38 compagnie alpini;
31 squadroni di cavalleria;
63 batterie d'artiglieria da campagna;
15 batterie d'artiglieria da montagna;
78 compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza;
24 compagnie treno d'artiglieria;
54 compagnie del genio;
4 compagnie treno del genio.

C) MILIZIA TERRITORIALE, che si compone di:

324 battaglioni di fanteria (a 4 compagnie);
22 battaglioni alpini (in complesso 75 compagnie);
100 compagnie d'artiglieria da fortezza;
30 compagnie del genio.

Fanno parte integrante della presente legge le tabelle organiche annesse alla medesima dal n. I al XXII.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 28 giugno 1897, n. 225).

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) UFFICIALI;

b) TRUPPA.

a) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Tenente generale;
Maggiore generale, maggiore generale medico.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;
Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;
Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario;
Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario, capo musica.

b) TRUPPA.

La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

Sottufficiali.

Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);
Furiere maggiore;
Furiere, brigadiere dei carabinieri reali;
Sergente, vice-brigadiere dei carabinieri reali.

Caporali.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali;
Caporale, carabiniere.

SOLDATI.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

(Art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4758, T. U.)

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali contabili nei distretti o depositi, i quali in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando dei distretti o dei depositi.

Art. 4.

(Art. 7 T. U. del 1887).

Gli impiegati dei personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra, contemplati nel capo VI di questa legge, non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra, invece, sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

(Art. 8 T. U. del 1887).

La costituzione e la ripartizione organica, determinate dalla presente legge, non possono essere variate se non per legge speciale.

Art. 6.

(Art. 9 T. U. del 1887).

Le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 7.

(Art. 2 e 10 T. U. del 1887, colla indicazione sotto *H* corrispondente alla tabella IX della legge del 1897).

L'esercito permanente, ordinato nelle armi e nei corpi descritti nell'art. 1 lett. *A* che sono permanentemente mantenute in servizio, consta:

A) dello stato maggiore generale;
B) del corpo di stato maggiore;
C) dell'arma dei carabinieri reali;
D) dell'arma di fanteria;
E) dell'arma di cavalleria;
F) dell'arma d'artiglieria;
G) dell'arma del genio;
H) degli ufficiali delle fortezze;
I) del corpo degli invalidi e veterani;
L) del corpo sanitario militare;
M) del corpo di commissariato militare;
N) del corpo contabile militare;
O) del corpo veterinario militare;

Art. 8.

(Art. 11, comma 1°, T. U. del 1887).

In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente, il cui numero, per ogni arma o corpo e per ogni grado, è determinato dalle tabelle annesse alla presente legge.

A) Stato maggiore generale.

Art. 9.

(Art. 12 T. U. del 1887).

La composizione dello stato maggiore generale risulta dalla annessa tabella n. I.

B) Corpo di stato maggiore.

Art. 10.

(Art. 14 T. U. del 1887).

Il corpo di stato maggiore è composto:

a) del comando del corpo di stato maggiore;

b) degli ufficiali di stato maggiore, di cui la tabella n. II determina il numero per ogni grado;

c) degli ufficiali applicati di stato maggiore;

d) dell'istituto geografico militare.

Art. 11.

(Art. 15 T. U. del 1887).

Il comando del corpo di stato maggiore consta di:

un comandante (generale d'esercito o tenente generale);

un comandante in 2° (tenente generale);

un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale).

Art. 12.

(Art. 16 T. U. del 1887).

Il comandante del corpo di stato maggiore ha il titolo di *capo di stato maggiore dell'esercito*, ed ha in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra.

C) Arma dei carabinieri reali.

Art. 13.

(Art. 17 T. U. del 1887, col richiamo alla tabella III della legge del 1897).

L'arma dei carabinieri reali, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, comprende:

a) il comando generale dell'arma;

b) undici legioni territoriali;

c) una legione allievi carabinieri.

Art. 14.

(Art. 18 T. U. del 1887 e comma 2°, lett. *f*) nella tabella IV approvata coll'art. 4 della legge 1897).

Il comando generale dell'arma si compone di:

un comandante generale (tenente generale);

un ufficiale generale addetto (maggiore generale);

un ufficio di segreteria.

Art. 15.

(Art. 19 T. U. del 1887).

Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica.

Ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Art. 16.

(Art. 20 T. U. del 1887).

La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa.

D) Arma di fanteria.

Art. 17.

(Art. 1 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 354, soppresse le parole « dell'esercito permanente » e col richiamo alla tabella IV della legge del 1897).

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato degli alpini;
b) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea;
c) novantasei reggimenti di fanteria di linea;
d) dodici reggimenti bersaglieri;
e) sette reggimenti alpini;
f) ottantotto distretti militari;
g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Art. 18.

(Art. 2 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 354).

Ciascun reggimento di fanteria di linea e di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Art. 19.

(Art. 3 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 354).

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni (ognuno dei quali di tre o quattro compagnie), e un deposito. In totale, si hanno ventidue battaglioni formati complessivamente di settantacinque compagnie.

Art. 20.

(Art. 4 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 354, col richiamo alla tabella V della legge del 1897).

Il personale dei distretti militari, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è costituito in parte con ufficiali in servizio attivo permanente, ed in parte con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 21.

(Art. 5 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 354).

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;
otto compagnie di disciplina;
due compagnie di carcerati;
due compagnie di reclusi;
due reclusori.

Art. 22.

(Art. 67 T. U. del 1887).

Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

Art. 23.

(Art. 68 T. U. del 1887).

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

E) Arma di cavalleria.

Art. 24.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 355, soppresse le parole «dell'esercito permanente» e col richiamo alla tabella VI della legge del 1897).

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato di cavalleria;
b) nove comandi di brigata di cavalleria;
c) ventiquattro reggimenti di cavalleria;
d) quattro depositi di allevamento cavalli.

Art. 25.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 355).

Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito.

Art. 26.

(Art. 3 R. decreto 22 luglio 1897, n. 355).

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale inferiore civile.

L'organico di detto personale civile sarà stabilito per decreto reale.

F) Arma d'artiglieria.

Art. 27.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 356, soppresse le parole « dell'esercito permanente » e col richiamo alla tabella VII della legge del 1897).

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) quattro ispettorati d'artiglieria;
b) una direzione superiore delle esperienze;
c) otto comandi d'artiglieria;
d) quattordici direzioni d'artiglieria;
e) ventiquattro reggimenti di artiglieria da campagna;
f) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
g) un reggimento d'artiglieria da montagna;
h) ventidue brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (settantotto compagnie) e due uffici d'amministrazione;
i) cinque compagnie di operai d'artiglieria.

Art. 28.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 356).

Il più elevato in grado o più anziano degli ispettori d'artiglieria ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale d'artiglieria, secondo norme stabilite per decreto reale.

Art. 29.

(Art. 3 R. decreto 22 luglio 1897, n. 356).

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie, una o due compagnie treno e un deposito. In totale: centottantasei batterie e trentasei compagnie treno.

Art. 30.

(Art. 4 R. decreto 22 luglio 1897, n. 356).

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

Art. 31.

(Art. 5 R. decreto 22 luglio 1897, n. 356).

Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, cinque brigate di batterie da montagna (quindici batterie) e un deposito.

G) Arma del genio.

Art. 32.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 357, soppresse le parole « dell'esercito permanente » e col richiamo alla tabella VIII della legge del 1897).

L'arma del genio, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) due ispettorati del genio;
b) sei comandi del genio;
c) quindici direzioni del genio;
d) cinque reggimenti del genio;
e) una brigata ferrovieri del genio (sei compagnie).

Art. 33.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 357).

Il più elevato in grado o più anziano degli ispettori del genio ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale del genio, secondo norme stabilite per decreto reale.

Art. 34.

(Art. 3 R. decreto 22 luglio 1897, n. 357).

Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di compagnie, alcune compagnie treno e un deposito. In totale: ventuno brigate, sessanta compagnie del genio e dieci compagnie treno.

H) Ufficiali delle fortezze.

Art. 35.

(Desunto dalla tabella della legge del 1897).

La tabella n. IX determina, per ogni grado, il numero degli ufficiali delle fortezze.

I) Corpo invalidi e veterani.

Art. 36.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 358, col richiamo alla tabella X della legge del 1897).

Il corpo invalidi e veterani, di cui la tabella n. X determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, si compone di uno stato maggiore e due compagnie.

L) Corpo sanitario militare.

Art. 37.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 358, soppresse le parole « dell'esercito permanente »).

Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. XI determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di sanità militare;
b) dodici direzioni di sanità militare;
c) direzioni di ospedali militari principali;
d) ufficiali medici;
e) dodici compagnie di sanità.

Il numero delle direzioni di ospedali militari principali è stabilito per decreto reale.

Art. 38.

(Art. 48 T. U. del 1887).

L'ispettorato di sanità militare si compone di:
un ispettore capo (maggiore generale medico);
due ispettori (maggiori generali medici);
due ispettori (colonnelli medici);
un chimico farmacista ispettore;
un ufficio di segreteria.

Art. 39.

(Art. 50 T. U. del 1887).

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Art. 40.

(Art. 51 T. U. del 1887).

Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.

Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore là ove hanno la loro stanza.

M) Corpo di commissariato militare.

Art. 41.

(Art. 3 R. decreto 22 luglio 1897, n. 358, soppresse le parole « dell'esercito permanente », e art. 52 T. U del 1887).

Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n. XII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) dodici direzioni di commissariato militare;

b) ufficiali commissari.

Esso soprintende, per delegazione del ministero della guerra, ai servizi di amministrazione generale e, sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.

Art. 42.

(R. decreto 22 ottobre 1897, n 464).

I capitani del corpo di commissariato sono tratti, mediante promozione, dai tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo contabile, i quali soddisfacciano alle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Quelli fra gli ufficiali oradetti, già riconosciuti idonei per il servizio di commissariato, che ottenessero la promozione a capitano nella propria arma o nel proprio corpo prima che siasi potuto effettuare il loro passaggio nel corpo di commissariato, vi potranno essere successivamente trasferti col loro grado.

N) Corpo contabile militare.

Art. 43.

(Art. 4 R. decreto 22 luglio 1897, n. 358, soppresse le parole « dell'esercito permanente », e art. 53 T. U. del 1887).

Il corpo contabile militare, di cui la tabella n. XIII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) dodici compagnie di sussistenza;
b) ufficiali contabili.

Gli ufficiali contabili attendono al servizio della contabilità nei corpi dell'esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

Art. 44.

(Art. 55 T. U. del 1887).

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio ed a quello che si calcola occorrere per il servizio di campagna.

Sono comandate da ufficiali contabili, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore là ove hanno la loro stanza.

O) Corpo veterinario militare.

Art. 45.

(Art. 5 R. decreto 22 luglio 1897, n. 358, e art. 56 T. U. del 1887).

Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n. XIV determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di corpo d'armata, ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli ed alle scuole provviste di cavalli.

Ufficiali fuori quadro di vari corpi ed armi.

Art. 46.

(Art. 57 T. U. del 1887 e tabella della legge del 1897).

La tabella n. XV determina il numero degli ufficiali di ogni grado che, per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi.

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) Scuole militari.

Art. 47.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 361, aggiuntovi nella lettera *h* il decreto 30 dicembre 1897, n. 548).

Le scuole militari del regno sono ordinate nel modo seguente:

a) La *scuola di guerra*, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari. Vi è unito un corso speciale per ufficiali aspiranti alla nomina a capitano commissario;

b) L'*accademia militare* e la *scuola d'applicazione di artiglieria e genio*, per fornire ufficiali alle armi d'artiglieria e del genio;

c) La *scuola militare*, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e di cavalleria. Vi è unito un corso speciale pei sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

d) La *scuola d'applicazione di sanità militare*, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

e) *Collegi militari*, per preparare i giovani all'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare e a divenire ufficiali di complemento.

Il numero di questi collegi è stabilito per decreto reale;

f) La *scuola centrale di tiro di fanteria*, per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;

g) La *scuola di cavalleria*, per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e perfezionare nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo;

h) La *scuola centrale di tiro d'artiglieria*, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

i) La *scuola magistrale militare di scherma*, per l'insegnamento pratico della scherma ai sottufficiali, che aspirano alla nomina di istruttori o di maestri di scherma.

Art. 48.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 361).

Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito, ed in parte di professori e maestri civili di cui ai seguenti articoli 58 lettera *C* e 61.

B) Tribunali militari.

Art. 49.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 359).

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:
un tribunale supremo di guerra e marina;
quattordici tribunali militari.

C) Ufficio di personali vari.

Art. 50.

(Art. 61 T. U. del 1887).

L'*ufficio d'amministrazione di personali militari vari* attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 43.

D) Stabilimenti militari.

Art. 51.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 364).

Gli stabilimenti militari sono:
stabilimenti d'artiglieria e del genio;
stabilimenti di commissariato;
magazzini centrali militari;
una farmacia centrale militare.

Art. 52.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 364).

Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:
fabbriche d'armi;
arsenali di costruzione;
laboratori pirotecnici;
laboratori di precisione;
polverifici;
officine di costruzione d'artiglieria;
officina di costruzione del genio.

Il numero di questi stabilimenti è determinato per decreto reale.

Art. 53.

(Art. 3 R. decreto 22 luglio 1897, n. 364).

Gli stabilimenti di commissariato sono:
molini e panifici;
stabilimenti per produzione di galletta e carne in conserva:
magazzini di distribuzione viveri;
magazzini di casermaggio;
laboratori vari.

Art. 54.

(Art. 4 R. decreto 22 luglio 1897, n. 364).

I *magazzini centrali militari* somministrano robe per il vestiario e l'equipaggiamento militare ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari ed agli stabilimenti vari dell'esercito.

Il numero di questi magazzini è determinato per decreto reale.

Art. 55.

(Art. 5 R. decreto 22 luglio 1897, n. 364).

La *farmacia centrale militare* somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 56.

(R. decreto 22 luglio 1897, n. 366).

La circoscrizione territoriale dei comandi di corpo d'armata e di divisione, dei distretti militari, dei comandi e delle direzioni di artiglieria e del genio, delle direzioni di sanità e di commissariato, e dei tribunali militari, è stabilita per decreto reale.

CAPO V.

Commissari militari per le ferrovie.

Art. 57.

(Art. 69 T. U. del 1887).

Il ministero della guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del regno.

Le attribuzioni e il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto reale, previo accordo dei ministeri della guerra e dei lavori pubblici.

CAPO VI.

Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 58.

(Art. 70 T. U. del 1887, colle modificazioni
desunte dall'art. 4 della legge 28 giugno 1897, n. 225).

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

A) personale della giustizia militare;

B) ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare;

C) professori e maestri civili nelle scuole militari;

D farmacisti militari;

E) ragionieri d'artiglieria;

F) ragionieri geometri del genio;
G) capi tecnici d'artiglieria e del genio;
H) disegnatori;
I) ufficiali di scrittura;
L) assistenti locali;
M) assistenti locali del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

A) GIUSTIZIA MILITARE.

Art. 59.

(Art. 71 T. U. del 1887
con costruzione analoga a quella degli articoli seguenti).

Il personale della giustizia militare è ripartito in conformità di quanto è stabilito dal codice penale per l'esercito, e si compone di:

un avvocato generale militare;
sostituti avvocati generali militari;
avvocati fiscali militari;
sostituti avvocati fiscali militari;
segretari;
sostituti segretari;
sostituti segretari aggiunti;
istruttori
sostituti istruttori } ufficiali dell'esercito.

Il numero, il grado e le classi del predetto personale sono determinati dalla tabella n. XVI.

B) INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Art. 60.

(R. decreto 22 luglio 1897, n. 360).

Il personale tecnico dell'istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi che si distinguono in

Ingegneri geografi.

Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi;
Aiutanti ingegneri geografi;

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;

Topografi;
Aiutanti topografi.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ingegneri geografi e topografi sono determinati dalla tabella n. XVII.

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 61.

(Art. 3 R. decreto 22 luglio 1897, n. 361).

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:
professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla tabella n. XVIII.

D) Farmacisti militari.

Art. 62.

(R. decreto 22 luglio 1897, n. 362).

Il personale farmaceutico militare si compone di:
un chimico farmacista ispettore;
un chimico farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

Il numero, il grado e le classi del predetto personale sono determinati dalla tabella n. XIX.

E) Ragionieri d'artiglieria.

Art. 63.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 363, ed art. 75 T. U. del 1887).

I ragionieri d'artiglieria si distinguono in:
ragionieri capi;
ragionieri principali;
ragionieri;
aiutanti ragionieri.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ragionieri sono determinati dalla tabella n. XX.

Essi sono impiegati presso i comandi, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria.

F) RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO.

Art. 64.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 363, ed art. 76 T. U. del 1887).

I ragionieri geometri del genio si distinguono in:
ragionieri geometri capi;
ragionieri geometri principali;
ragionieri geometri;
aiutanti ragionieri geometri.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ragionieri geometri sono determinati dalla tabella n. XXI.

Essi sono impiegati presso i comandi, le direzioni e gli stabilimenti del genio.

G) CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Art. 65.

(Art. 3 R. decreto 22 luglio 1897, n. 363, ed art. 77 T. U. del 1887).

I capi tecnici d'artiglieria e del genio si distingono in:
capi tecnici principali;
capi tecnici.

Il numero, il grado e le classi dei predetti capi tecnici sono determinati dalla tabella n. XXII.

Essi sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori.

H) DISEGNATORI.

Art. 66.

(Art. 4 R. decreto 22 luglio 1897, n. 363).

I disegnatori si distinguono in:
disegnatori capi;
disegnatori.

Il numero e la divisione in classi dei predetti disegnatori sono determinati per decreto reale.

I), *L*), *M*) UFFICIALI DI SCRITTURA, ASSISTENTI LOCALI E ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO.

Art. 67.

(Art. 5 R. decreto 22 luglio 1897, n. 363).

Gli ufficiali di scrittura, gli assistenti locali e gli assistenti locali del genio non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Il numero e le divisioni in classi dei predetti personali sono determinati per decreto reale.

CAPO VII.

Milizia mobile.

Art. 68.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 365).

La milizia mobile consta di:

A) fanteria;

B) cavalleria;

C) artiglieria;

D) genio;

E) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi e le direzioni corrispondenti dell'esercito permanente.

Art. 69.

(Art. 3 T. U. del 1887 e art. 1, lettera *B*, della legge del 1897).

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite coll'art. 1, lett. *B*.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'esser fatta per decreto reale.

Art. 70.

(Art. 83 T. U. del 1887).

I quadri della milizia mobile sono costituiti con ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva.

Art. 71.

(Art. 84 T. U. del 1887).

Alla milizia mobile chiamata sotto le armi si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 72.

(Art. 86 T. U. del 1887, e art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 365).

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile può essere formata in brigate, divisioni e unità di forza maggiore, sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

I quadri degli ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unità di milizia mobile.

Art. 73.

(Art. 90 T. U. del 1887).

Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1ª o 2ª categoria, che servirono od ebbero istruzione nei reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Art. 74.

(Art. 92 T. U. del 1887).

Le varie unità del genio di milizia mobile sono normalmente composte di uomini che servirono nell'arma del genio, e vi possono essere ascritti anche uomini di 2ª categoria, che vi abbiano attitudini speciali.

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 75.

(Art 2. R. decreto 22 luglio 1897, n. 365).

La milizia territoriale consta di:

a) fanteria;

b) artiglieria;

c) genio;

d) quadri di ufficiali delle armi dei carabinieri reali e di cavalleria e dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Art. 76.

(Art. 4 T. U. del 1887 e art. 1, lett. *C*, della legge del 1897).

La milizia territoriale è ordinata per ogni arma di cui al precedente articolo 75, nelle unità stabilite coll'articolo 1 lettera *C*.

Essa in tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del regno; ma, in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto reale.

Art. 77.

(Art. 98 T. U. del 1887).

I quadri della milizia territoriale sono costituiti, in massima, con ufficiali di milizia territoriale; possono però, in tempo di guerra o di mobilitazione, esservi assegnati anche ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva.

Art. 78.

(Art. 99 T. U. del 1887).

Le disposizioni del precedente art. 71 sono applicabili alla milizia territoriale chiamata sotto le armi.

Art. 79.

(Art. 101 T. U. del 1887).

I battaglioni e le compagnie della milizia territoriale hanno per centro di formazione i distretti militari, eccettuati i battaglioni alpini che hanno per centro di formazione i reggimenti o i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

Art. 80.

(Art. 102 T. U. del 1887).

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia territoriale può essere ordinata in reggimenti e unità di forza maggiore.

CAPO IX.

Ufficiali e truppa di complemento.

Art. 81.

(Art. 103 T. U. del 1887).

Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e mantenere al completo, in tempo di guerra, i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Art. 82.

(Art. 104 T. U. del 1887).

La truppa di complemento è costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritti alla milizia territoriale, e da quelli di 1ª categoria che risultassero in eccedenza alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 83.

(Art. 106 T. U. del 1887).

Ai professori e maestri civili nelle scuole militari ed ai farmacisti militari che si trovano in servizio all'atto della pro-

mulgazione della legge n. 1591, serie 2ª, 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della precitata legge. Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 84.

(Art. 107 T. U. del 1887).

Gli attuali guardarmi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e coi relativi assegni.

Art. 85.

(Art. 109, comma 1°, T. U. del 1887, art. 3 della legge 18 febbraio 1892, n. 47, ed art. 7 della legge del 1897).

Sono abrogate:

la legge n. 1591, in data 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

la legge n. 3751, in data 15 marzo 1877;

la legge n. 5008, in data 27 luglio 1879;

il regio decreto n. 503, del 6 novembre 1894, per varianti alle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

la legge 8 luglio 1883, n. 1467 (serie 3ª), per la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalla legge 23 giugno 1887, n. 4595 (serie 3ª);

il regio decreto n. 504, del 6 novembre 1894, per varianti alla legge sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

e tutte le disposizioni contenute in altre leggi, per quanto sia diversamente stabilito dalla presente.

Art. 86.

(Art. 111 T. U. del 1887).

Gli attuali maestri civili di calligrafia e di ballo saranno conservati, sino ad estinzione, in eccedenza al quadro organico stabilito pei maestri civili dalla tabella n. XVIII annessa alla presente legge.

TABELLE ORGANICHE.

TABELLA N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale.*

(Tab. n. I della legge 28 giugno 1897, n. 225).

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'esercito;
45 tenenti generali;
88 maggiori generali;
3 maggiori generali medici.

141 totale.

TABELLA N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

(Tab. n. II della legge 28 giugno 1897, n. 225).

15 colonnelli;
3 colonnelli o tenenti colonnelli;
45 tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
74 capitani.

137 totale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.

TABELLA N. III *degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali* (*a*).

(Tab. n. III della legge 28 giugno 1897, n. 225).

12 colonnelli;
13 tenenti colonnelli;
31 maggiori;
132 capitani;
371 tenenti e sottotenenti.

559 totale.
1 capo musica.

560 totale generale.

(*a*) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con le leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

(Tab. n. IV della legge 28 giugno 1897, n. 225).

116	colonnelli;
231	tenenti colonnelli;
396	maggiori;
2014	capitani;
3862	tenenti e sottotenenti (*a*).
6619	totale.
96	capi musica.
6715	totale generale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dei distretti* (*a*).

(Tab. n. V della legge 28 giugno 1897, n. 225).

44	colonnelli;
44	tenenti colonnelli;
44	maggiori;
176	capitani;
88	tenenti e sottotenenti.
396	totale.

(*a*) Sono in massima ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma di cavalleria.*

(Tab. n. VI della legge 28 giugno 1897, n. 225).

20	colonnelli;
32	tenenti colonnelli;
52	maggiori;
231	capitani;
598	tenenti e sottotenenti (*a*).
933	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. VII *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.*

(Tab. n. VII della legge 28 giugno 1897, n. 225).

42 colonnelli;
62 tenenti colonnelli;
116 maggiori;
528 capitani;
936 tenenti e sottotenenti (*a*).

1684 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. VIII *degli ufficiali dell'arma del genio* (*a*).

(Tab. n. VIII della legge 28 giugno 1897, n. 225).

18 colonnelli;
24 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
177 capitani;
290 tenenti e sottotenenti (*b*).

554 totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al disposto della legge di avanzamento, purchè non si ecceda il totale degli ufficiali dell'arma fissato dalla presente tabella.
(*b*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. IX *degli ufficiali delle fortezze.*

(Tab. n. IX della legge 28 giugno 1897, n. 225).

3 colonnelli;
5 tenenti colonnelli;
10 maggiori;
23 capitani;
22 tenenti e sottotenenti.

63 totale.

TABELLA N. X *degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.*

(Tab. n. X della legge 28 giugno 1897, n. 225).

1	tenente colonnello o maggiore;
2	capitani;
7	tenenti e sottotenenti.
10	totale.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo sanitario militare.*

(Tabella stabilita dall'art. 2 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 358).

15	colonnelli medici;
28	tenenti colonnelli medici;
71	maggiori medici;
280	capitani medici (*a*);
286	tenenti e sottotenenti medici (*b*).
680	totale.

(*a*) Il numero dei capitani medici può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.

(*b*) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

TABELLA N. XII *degli ufficiali del corpo di commissariato militare.*

(Tabella stabilita dall'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1897, n. 519).

12	colonnelli commissari;
12	tenenti colonnelli commissari;
27	maggiori commissari;
117	capitani commissari.
168	totale.

TABELLA N. XIII *degli ufficiali del corpo contabile militare.*

(Tabella stabilita dall'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1897, n. 519).

1 colonnello contabile;
12 tenenti colonnelli contabili;
48 maggiori contabili;
335 capitani contabili (*a*);
769 tenenti e sottotenenti contabili (*a*).

1165 totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali inferiori contabili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.

TABELLA N. XIV *degli ufficiali del corpo veterinario militare.*

(Tabella stabilita dall'art. 5 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 358).

1 colonnello veterinario;
2 tenenti colonnelli veterinari;
10 maggiori veterinari;
58 capitani veterinari;
112 tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).

183 totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

TABELLA N. XV *degli ufficiali fuori quadro* (*a*).

(*Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*).

(Tab. n. XI della legge 28 giugno 1897, n. 225).

18 colonnelli;
23 tenenti colonnelli;
23 maggiori;
202 capitani;
76 tenenti e sottotenenti.

342 totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per decreto reale.

TABELLA N. XVI *del personale della giustizia militare.*

(Tabella stabilita dall'art. 2 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 359).

1 avvocato generale militare;
1 sostituto avvocato generale militare di 1ª classe;
1 id. id. id. 2ª id.
3 avvocati fiscali militari di 1ª classe;
4 id. id. 2ª id.
7 id. id. 3ª id.
6 sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
7 id. id. id. 2ª id.
8 id. id. id. 3ª id.
2 segretari principali;
6 segretari di 1ª classe;
8 id. 2ª id.
12 sostituti segretari di 1ª classe;
10 id. id. 2ª id.
9 sostituti segretari aggiunti.

85 totale.
16 ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (*a*).

101 totale generale.

(*a*) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA N. XVII *degli ingegneri geografi e dei topografi.*

Tabella stabilita dal R. decreto 22 luglio 1897, n. 360).

Ingegneri geografi.

1 ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 id. id. id. 2ª id.
2 id. id. id. 3ª id.
2 ingegneri geografi di 1ª classe;
2 id. id. 2ª id.
1 aiutante ingegnere geografo di 1ª classe;
1 id. id. id. 2ª id.

10 totale ingegneri geografi.

Topografi.

1 topografo capo di 1ª classe;
1 id. id. 2ª id.
5 topografi principali di 1ª classe;
7 id. id. 2ª id.
18 topografi di 1ª classe;
18 id. 2ª id.
30 aiutanti topografi di 1ª classe;
30 id. id. 2ª id.

110 totale topografi.

120 totale generale.

TABELLA N. XVIII *dei professori e maestri civili.*

(Tabella stabilita dall'art. 3 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 361).

Professori (a).

Scuole superiori	Collegi	
8	3	professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe;
11	6	id. id. id. id. 2ª id.
7	6	id. id. id. id. 3ª id.
26	15	totale professori titolari di lettere e scienze.
3	3	professori aggiunti di lettere e scienze di 1ª classe;
3	2	id. id. id. id. 2ª id.
6	5	totale professori aggiunti di lettere e scienze.
1	1	professori titolari di disegno di 1ª classe;
2	1	id. id. id. 2ª id.
1	2	id. id. id. 3ª id. e professori aggiunti di disegno.
4	4	totale professori titolari e professori aggiunti di disegno.

Maestri di scherma e ginnastica (*a*).

1 maestro direttore di scherma;
11 maestri di 1ª classe;
15 id. 2ª id.
18 id. 3ª id. e maestri aggiunti.

45 totale maestri e maestri aggiunti.

(*a*) Il numero dei professori e dei maestri civili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per decreto reale.

NB. — Non sono compresi i professori e i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Tabella N. XIX *dei farmacisti militari.*

(Tabella stabilita dal R. decreto 22 luglio 1897, n. 362).

1 chimico farmacista ispettore;
1 id. id. direttore;
6 farmacisti capi di 1ª classe;
17 id. id. 2ª id.
18 farmacisti di 1ª classe;
28 id. 2ª id.
26 id. 3ª id.

97 totale.

Tabella N. XX *dei ragionieri d'artiglieria.*

(Tabella stabilita dall'art. 1 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 363).

2 ragionieri capi di 1ª classe;
4 id. id. 2ª id.
18 ragionieri principali di 1ª classe;
23 id. id. 2ª id.
25 id. id. 3ª id.
30 ragionieri di 1ª classe;
33 id. 2ª id.
33 aiutanti ragionieri.

168 totale.

TABELLA N. XXI *dei ragionieri geometri del genio.*

(Tabella stabilita dall'art. 2 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 363).

2 ragionieri geometri capi di 1ª classe;
8 id. id. id. 2ª id.
25 ragionieri geometri principali di 1ª classe;
25 id. id. id. 2ª id.
32 id. id. id. 3ª id.
34 ragionieri geometri di 1ª classe;
40 id. id. 2ª id.
40 aiutanti ragionieri geometri.

206 totale.

TABELLA N. XXII *dei capi tecnici d'artiglieria e del genio.*

(Tabella stabilita dall'art 4 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 363).

10 capi tecnici principali di 1ª classe;
16 id. id. 2ª id
25 id. id. 3ª id.
25 capi tecnici di 1ª classe;
25 id. 2ª id.
26 id. 3ª id.

127 totale.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 gennaio.

DICEMBRE 11. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle polveriere di S. Chiara e di S. Barbara in Siena ed alla polveriera n. 1 in Portoferraio, *pag.* 57.

GENNAIO 5. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, *pag.* 58.

» 16. — Servizio delle cartucce presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, *pag.* 59.

» 21. — Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, *pag.* 60.

Atto N. **12.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alle polveriere di S. Chiara e di S. Barbara in Siena ed alla polveriera n. 1 in Portoferraio.** — 11 dicembre 1898.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1885, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'impiego delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle polveriere di S. Chiara e S. Barbara in Siena, ed alla polveriera n. 1 in Portoferraio, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **13**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.** — 5 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 486 del 18 dicembre 1898, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito — testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il regio decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito e ne approva il regolamento;

Visti i regi decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, che modificano il regio decreto 7 aprile 1892 predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio V del regio decreto 7 aprile 1892 (indennità, spese d'alloggio) sono aggiunte le disposizioni che seguono:

1. Il presidente del tribunale supremo di guerra e marina ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, hanno diritto alla indennità mensile di lire 800 (lire 720 per alloggio e mobilio e lire 80 per illuminazione e riscaldamento) quando ufficiali generali meno anziani di essi siano nominati comandanti di corpo d'armata.

2. L'ispettore degli alpini ha diritto all'indennità mensile di lire 500 (lire 450 per alloggio e mobilio e lire 50 per illuminazione e riscaldamento) quando ufficiali generali che lo seguono in anzianità siano nominati comandanti di divisione.

Art. 2.

La disposizione di cui al n. 1 del precedente articolo avrà effetto dal 1° luglio 1898, e quella di cui al n. 2 avrà effetto dal 1° novembre 1898.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **14**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Servizio delle cartucce presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri** — 16 gennaio;

Allo scopo di regolare il servizio delle cartucce presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri in relazione allo attuale ordinamento di essi reggimenti, il Ministero determina quanto segue.

1. In ogni reggimento di fanteria di linea o bersaglieri le dotazioni di cartucce per armi portatili sono divise in due gruppi, cioè:

1° gruppo. — Dotazione per completare il munizionamento degli uomini sotto le armi (ufficiali e truppa), in caso di mobilitazione, e per il caricamento degli zaini e delle carrette da cartucce, sia pei riparti alla sede del corpo sia pei riparti distaccati, e dotazione di cartucce per le esercitazioni;

2° gruppo. — Dotazione per l'equipaggiamento dei militari richiamati dal congedo dell'esercito permanente (compresi quelli assegnati alle truppe di complemento) e per la costituzione dei riparti di milizia mobile e presidiari a cui il reggimento deve provvedere.

2. Le dotazioni del primo gruppo sono conservate alla sede del reggimento e vengono date in consegna all'aiutante maggiore in 1° sotto la sorveglianza del comandante del corpo. (§ 332 del regolamento d'amministrazione).

Le dotazioni del secondo gruppo sono tenute presso il deposito e affidate al capitano di fanteria addetto a questo sotto la vigilanza del comandante del deposito.

3. Le incombenze assegnate dai regolamenti all'aiutante maggiore in 1° riguardo al servizio delle cartucce si intendono devolute, per le dotazione del 2° gruppo, al capitano al deposito.

Epperò spetta pure al capitano al deposito di tenere il registro mod. 435 (§ 550 regolamento d'amministrazione) per le cartucce che ha in consegna.

4. Anche presso i reggimenti staccati dal deposito solo temporaneamente dovrà essere tenuto il registro mod. 435 per le dotazioni del 1° gruppo, e copia di esso verrà poi trasmessa, alla fine del trimestre, al consiglio d'amministrazione permanente come rendiconto della gestione.

5. Al termine di ogni trimestre la sistemazione del carico generale delle cartucce del reggimento (§ 1716 del regolamento d'amministrazione) sarà fatta risultare sul registro mod. 435 tenuto dal capitano al deposito, aggiungendovi la rimanenza risultante dall'altro registro tenuto dall'aiutante maggiore in 1° o, se il reggimento è disgiunto, dalla copia di esso ricevuta.

Le disposizioni del presente *Atto* entreranno in vigore col 1° gennaio 1899.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **15**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.** — 21 gennaio.

IL MINISTRO

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888, n. 5385, portante l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto l'*Atto* n. 15 del *Giornale militare ufficiale* in data 18 gennaio 1898, portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, con le relative attribuzioni;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Determina:

Art. 1.

L'ufficio affari generali presso la direzione generale leve e truppa è costituito in sezione, conservando le attuali attribu-

zioni, e presso la direzione generale revisione dei conti è costituita una nuova sezione che farà parte della divisione conti del materiale.

Art. 2.

Nella prima tabella annessa al citato *Atto* portante il riparto dell'amministrazione centrale della guerra, alla direzione generale leve e truppa è aggiunta una sezione (ufficio affari generali), ed alla divisione conti del materiale sono assegnate tre sezioni.

Nell'altra tabella annessa allo stesso *Atto* portante il riparto delle attribuzioni del Ministero per divisioni, sezioni ed uffici, vengono fatte le seguenti modificazioni od aggiunte:

Divisione conti del materiale — 2ª sezione. — Revisione delle contabilità degli stabilimenti delle sussistenze — dei conti dei dazi degli stabilimenti stessi — dei conti delle derrate che i corpi acquistano dal commercio — delle spese di illuminazione e combustibile ad impresa e ad economia pei comandi ed uffici ed altre — delle contabilità delle spese ad economia pel casermaggio, pei magazzini centrali, pei depositi di allevamento cavalli, per la farmacia centrale e pei mobili d'ufficio.

3ª sezione. — Liquidazione delle contabilità dei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi, dell'artiglieria, del genio e dei corpi.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1899.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 5ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 gennaio.

DICEMBRE 15. — R. Decreto n. 544, che estende ai disegnatori le norme disciplinari riguardanti gl'impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 63.

GENNAIO, 26. — Seta greggia per sutura, *pag.* 65.

» 27. — Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria, *pag.* 66.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **16** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 544, che estende ai disegnatori le norme disciplinari riguardanti gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra.** — 15 dicembre 1898.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, approvato con R. Decreto 23 ottobre 1853, nella parte tuttora in vigore concernente le disposizioni disciplinari applicabili agli impiegati dell'amministrazione stessa;

Visti i Reali Decreti del 24 dicembre 1854, 20 ottobre 1855 e 28 giugno 1863, coi quali furono estesi ai personali amministrativi e contabili le disposizioni disciplinari sancite nel succitato regolamento;

Visto il R. Decreto del 24 gennaio 1856 circa la formazione ed il procedimento delle commissioni di disciplina per gl'impiegati civili, modificato dall'art. 2 del precitato R. Decreto 28 giugno 1863;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887, modificato con leggi 24 giugno 1888, n. 5475, 18 febbraio 1892, n. 47 e 28 luglio 1897, n. 225;

Visto l'art. 4 del Nostro Decreto 22 luglio 1897, n. 363, riflettente il personale dei disegnatori dipendenti dall'amministrazione della guerra;

ERRATA-CORRIGE.

Atto n. 10, pag. 20. — Nel 3° comma, seconda linea, *invece di:* 1° gennaio, *pongasi:* 1° febbraio.

31.GEN.99

Considerando essere opportuno di estendere le disposizioni disciplinari in vigore per gl'impiegati civili anche all'ora detto personale dei disegnatori;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni disciplinari contenute nel regolamento approvato con R. Decreto in data 23 ottobre 1853 sono estese al personale dei disegnatori dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 2.

Occorrendo la convocazione di una commissione di disciplina per pronunciare l'avviso sulla revocazione di un impiegato del predetto personale dei disegnatori saranno osservate le norme prescritte dal R. Decreto 24 gennaio 1856 modificato dall'art. 2 del R. Decreto 28 giugno 1863.

Art. 3.

La commissione di disciplina sarà costituita in base all'annessa tabella d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

TABELLA *indicante la composizione delle commissioni di disciplina cui possono andar soggetti i disegnatori dipendenti dall'amministrazione della guerra.*

I. — **Disegnatori capi.**

1 colonnello;
1 tenente colonnello;
1 maggiore;
2 disegnatori capi superiori per anzianità a quello sottoposto a commissione di disciplina, ed in loro mancanza due capitani.

2. — Disegnatori.

1 tenente colonnello;
1 maggiore;
1 capitano;
2 disegnatori che in nessun caso possono essere inferiori per anzianità a quello sottoposto a commissione di disciplina, ed in loro mancanza due disegnatori capi.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

N. **17**. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Seta greggia per sutura** — 26 gennaio.

Il Ministero, sentito il parere del competente ufficio d'ispezione veterinaria, ha determinato che la *seta per sutura al bicloruro di mercurio* esistente nelle dotazioni pei servizi di veterinaria, sia sostituita colla *seta greggia per sutura in rocchetti* adottata coll'*Atto* 121 del 1897 pel servizio sanitario.

Tale sostituzione sarà effettuata colle norme indicate nell'*Atto* 121 sopra citato.

In conseguenza della suespressa determinazione, dovranno essere apportate le seguenti varianti al *Catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli (giugno 1896)*.

Pagina 8, linee 19 e 20. *Invece di:*

Seta per sutura con bicloruro di mercurio (grossa)	kg.	0	050
Id. id. id. id. (media).	»	0	050

Si metta:

Seta greggia per sutura in rocchetti del n. 4 (scatolette)	N.	5	—
Seta greggia per sutura in rocchetti del n. 2 (scatolette)	»	5	—
. . . . .	kg.		

Pagina 35, linee 16 e 17. *Invece di:*

Seta per sutura con bicloruro di mercurio (grossa)	gr.	050	
Id. id. id. id. (media).	»	050	

Si metta:

Seta greggia per sutura in rocchetti del n. 4 (scatolette)	N.	5	ogni scatoletta contiene 5 rocchetti di gr. 2 l'uno
Seta greggia per sutura in rocchetti del n. 2 (scatolette)	»	5	

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **18**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria**. — 27 gennaio.

Alle disposizioni dell'*Atto* 75 del 1898 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 4 è nggiunto il seguente capoverso:

« I sottufficiali che, avendo compiuto il corso di perfezionamento d'equitazione presso la scuola di cavalleria, siano stati giudicati ottimi o buoni, nel rientrare al corpo vengono nominati cavalieri scelti, senza esame, purchè il comandante della scuola partecipi al comandante del reggimento che i sottufficiali hanno tenuto buona condotta durante il corso di perfezionamento. »

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 6ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 febbraio.

FEBBRAIO 1. — Esercizi d'equitazione su terreno vario per ufficiali di cavalleria, *pag.* 67.
» 1. — Marce di ricognizione per ufficiali e cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 68.
» 1. — Cannocchiale binoccolo per uso dei comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini, *pag.* 70.
» 2. — Modificazioni ai gambali di cuoio, modello Ardito, *pag.* 71.
» 3. — Ristampa dell'istruzione pel matrimonio dei militari, *pag.* 72.
» 3. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 73.
» 27 — Aggiunta alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari, *pag.* 74.

Atto N. **19.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercizi d'equitazione su terreno vario per gli ufficiali di cavalleria.** — 1° febbraio.

1. Annualmente, durante il periodo estivo e prima delle manovre di campagna o grandi manovre, in ogni reggimento di cavalleria gli ufficiali eseguiranno un esercizio di equitazione su terreno vario.

2. Detto esercizio si effettuerà alla presenza del comandante della brigata, il quale ne fisserà, coll'approvazione del comandante del corpo d'armata, il giorno, e consisterà nel percorrere al galoppo di caccia (400^{m} a 450^{m} al 1') un tratto di terreno, scelto dal comandante del corpo, non inferiore ai 5 e non superiore agli *8 km.*, rotto da ostacoli naturali od artificiali, delle dimensioni regolamentari.

3. A tale esercizio prenderanno parte, ad eccezione dei comandanti di corpo, tutti indistintamente gli ufficiali dell'arma del reggimento divisi per mezzi reggimenti, con cavalli di proprietà iscritti sui ruoli di servizio da tre mesi almeno, o con cavalli di carica.

Gli ufficiali in distaccamento di uno o più squadroni eseguiranno l'esercizio d'equitazione alla sede del corpo o del distaccamento, come le circostanze di luogo o di spesa meglio consiglieranno.

Gli aiutanti di campo delle brigate prenderanno parte allo esperimento del corpo o del distaccamento di stanza nella città dove hanno sede i comandi ai quali sono addetti.

A FEB.99

4. Qualora nelle adiacenze della guarnigione del corpo o del distaccamento non si trovasse terreno adatto, o la sua sistemazione richiedesse soverchia spesa, o altre cause di forza maggiore si opponessero all'attuazione dell'esercizio nel periodo di tempo stabilito, il comandante della brigata, con l'autorizzazione del comandante del corpo d'armata, disporrà che esso si effettui, per il corpo o per il distaccamento, durante le esercitazioni di campagna, i campi, le manovre di cavalleria, ecc.

5. I comandanti di reggimento provvederanno che gli ufficiali dipendenti preparino convenientemente i loro cavalli. Non è necessario che la preparazione (allenamento) sia fatta sul terreno stesso dell'esercizio; è preferibile anzi che questo si effettui nelle condizioni nelle quali, sia nelle manovre, sia nelle caccie, ove il terreno da percorrersi è di rado conosciuto, possono più facilmente trovarsi gli ufficiali.

6. Al rifacimento dei danni sarà provveduto secondo le norme contenute nell'*Atto* 522 della Raccolta delle disposizioni in vigore.

Le spese per l'adattamento del terreno e degli ostacoli naturali e per il collocamento di quelli artificiali saranno imputabili al fondo di piccola manutenzione, provvedendo per quanto è possibile ai relativi lavori mediante l'opera dei soldati e rivolgendosi, al caso, alla direzione del genio quando il predetto fondo sia insufficiente.

7. Nei 20 giorni che precedono e nei 10 successivi, sarà distribuita ai cavalli allenati per detto servizio la razione di marcia.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **20** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Marce di ricognizione per ufficiali e cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria.** — 1° febbraio.

1. Sono istituite marce di ricognizione allo scopo di sviluppare negli ufficiali e nei cavalieri scelti l'attitudine a disimpegnare le speciali missioni che possono loro essere affidate in guerra, abituandoli nel tempo stesso a valutare con giusto criterio la propria energia e quella del cavallo.

2. Le dette esercitazioni si faranno per reggimento e consisteranno nell'adempimento di una missione di guerra, determinata da un tema, il cui svolgimento importi una marcia tra gli 80 ed i 200 chilometri, da compiersi, secondo la distanza, in uno o più giorni.

3. Le marce di ricognizione si effettueranno ogni anno nella stagione estiva e vi prenderanno parte, in ogni reggimento, una volta ogni due anni gli ufficiali subalterni, ed una volta almeno, prima di essere compresi nelle rispettive liste d'avanzamento, i capitani e gli ufficiali superiori, ad eccezione dei comandanti di corpo.

4. Una commissione composta degli ufficiali superiori presenti alla sede e presieduta dal comandante del corpo, sotto l'alta vigilanza del comandante della brigata, dovrà:

a) proporre un tema per ciascun subalterno;
b) determinare approssimativamente i percorsi;
c) fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le marce;
d) giudicare i risultati.

Una commissione, composta del comandante della brigata e del comandante del corpo, avrà gli stessi incarichi relativamente alle marce da eseguirsi dagli ufficiali superiori e dai capitani.

5. Entro il mese di aprile i comandanti di corpo trasmetteranno ai comandanti delle brigate un elenco nominativo degli ufficiali che devono o che desiderano prendere parte alle marce.

6. I temi, informati sempre ad un concetto di guerra, dovranno essere in relazione al grado degli ufficiali ai quali sono destinati.

7. Il tema sarà rimesso all'atto della partenza; l'ufficiale dovrà svolgerlo durante la marcia e consegnarlo al momento del ritorno. Alla soluzione potrà essere unito uno schizzo dimostrativo, che servirà a maggiormente illustrare, ma non a sostituire, la descrizione del terreno.

8. Nel determinare la lunghezza approssimativa dei percorsi si dovrà tener conto della natura del terreno, della temperatura più o meno elevata del luogo e delle condizioni dei cavalli al momento in cui sarà ordinata la marcia.

9. In una marcia della durata di 24 ore il percorso non dovrà superare i 120 chilometri, ed in quelle di maggiore durata i 90 chilometri al giorno.

10. Gli ufficiali potranno montare i cavalli di carica o quelli di loro proprietà, purchè inscritti di servizio almeno da tre mesi, e potranno farsi seguire da un soldato a cavallo (cavaliere scelto).

11. Alle marce di ricognizione non è necessario che preceda una speciale preparazione dei cavalli, poichè è sufficiente allenamento l'ordinario lavoro di servizio. I cavalieri invece, ai quali sarà lasciata la massima indipendenza nell'eseguire la marcia, essendo più vantaggioso per la loro educazione caval-

leristica che essi abbiano la scelta e la responsabilità del percorso, dovranno essere istruiti sulla condotta di una lunga marcia (andature, soste, governo del cavallo, nutrizione, prime cure da prestargli in caso di ferite, contusioni, ecc.).

12. Le commissioni, nel formulare il giudizio sul merito di ciascun cavaliere, dovranno tener conto in primo luogo del razionale svolgimento del tema, delle condizioni del cavallo al ritorno, e infine, del tempo impiegato.

E qui giova rammentare che, se in guerra non è sempre consentito di potersi preoccupare delle condizioni nelle quali, a missione compiuta, si troveranno cavalieri e cavallo, nelle esercitazioni di marcia non si dovrà richiedere se non quanto razionalmente si può pretendere dall'uno e dall'altro.

13. Del giudizio formulato dalle commissioni sarà fatta menzione sul libretto personale dell'ufficiale.

14. Con analoghe norme saranno pure annualmente eseguite in ogni reggimento marce isolate di resistenza da tutti i cavalieri scelti (sottufficiali, caporali e soldati), ai quali, invece di un tema da svolgere, sarà affidata una missione della natura di quelle che sarebbero loro realmente affidate in guerra, corrispondente al grado ed alla capacità di ciascuno.

15. Per i giorni impiegati nella marcia sarà corrisposta agli ufficiali l'indennità di trasferta personale, ed agli uomini di truppa quella di servizio isolato; ai cavalli sarà data la razione di marcia.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **21**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cannocchiale binoccolo per uso dei comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini**. — 1° febbraio.

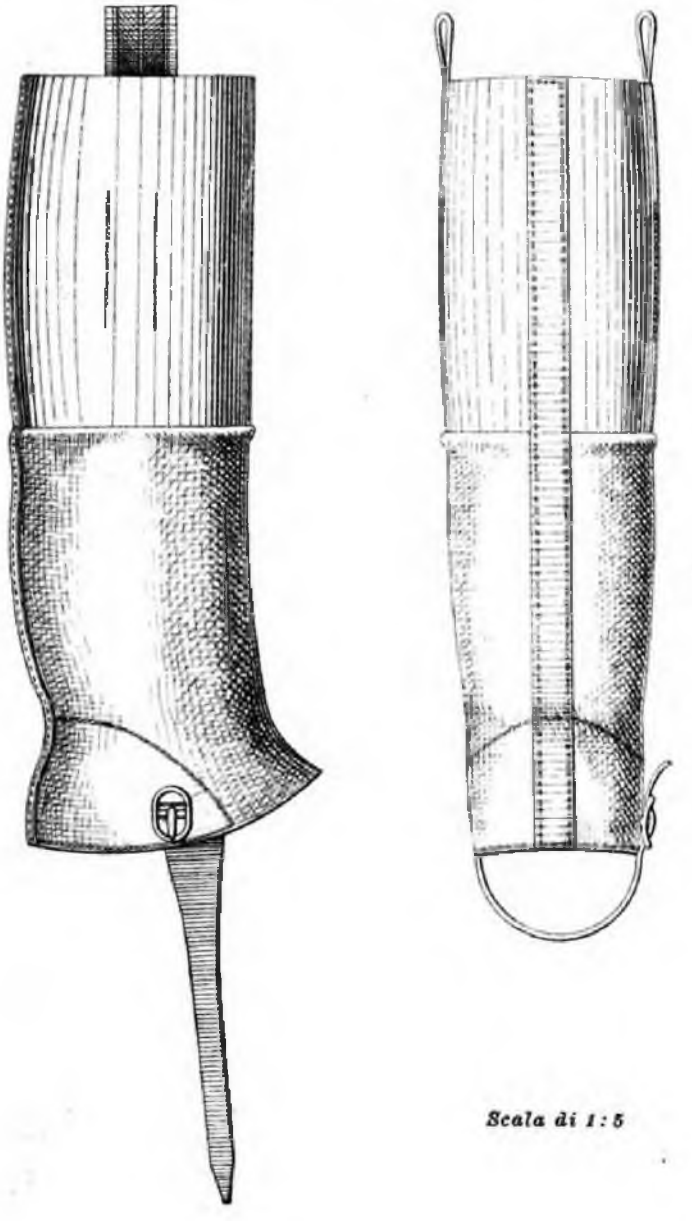
Il Ministero ha determinato di dotare i comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini di un cannocchiale binoccolo per armi di linea col relativo astuccio (XXIII-229-228) identico a quello già in distribuzione per i comandi di battaglione e per le compagnie.

I corpi ora detti richiederanno il binoccolo e l'astuccio ad essi occorrenti alla direzione del laboratorio di precisione in questa capitale.

Tali strumenti saranno assunti in carico e dimostrati esistenti con le stesse norme stabilite dall'*Atto* 292 della *Raccolta*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Gambale di cuoio per cavalleria.



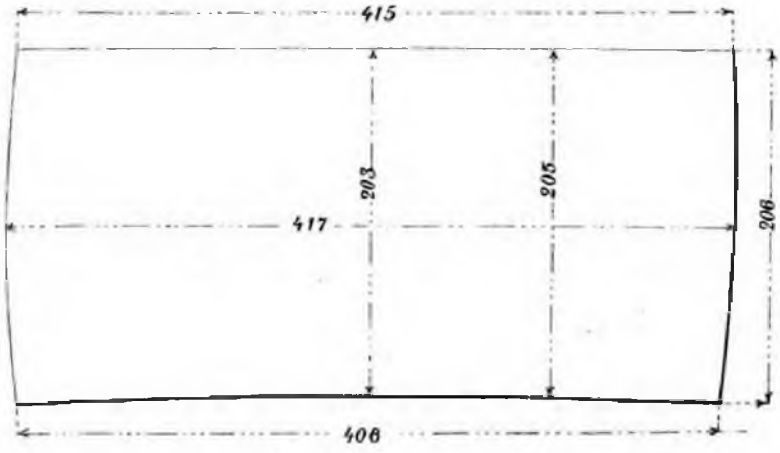
Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

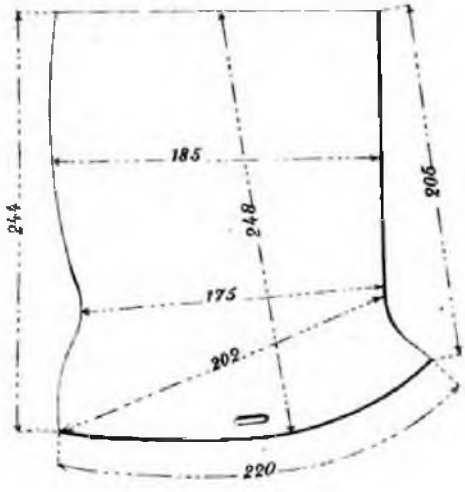


Gambale di cuoio per cavalleria.

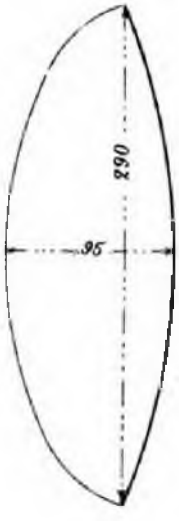
Parte in cuoio suola



Parte in pelle di vacchetta



Contrafforte



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



N. **22**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni ai gambali di cuoio, modello Ardito.** (Con due tavole di disegni). — 2 febbraio.

In seguito a nuove modificazioni apportate ai gambali di cuoio modello Ardito, il tipo di tali oggetti è quale risulta dalle due tavole di disegni annesse al presente *Atto*.

In conseguenza, al § 75 dell'*Istruzione sulla divisa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*, quale venne stabilito con gli *Atti* 190 del 1892 e 124 del 1893, è sostituito il seguente:

§ 75. — *Gambali di cuoio* (modello Ardito).

I gambali di cuoio (modello Ardito) sono composti di una parte di cuoio-suola forte, dello spessore di millimetri 4, e di una parte di pelle di vacchetta conciata al naturale, dello spessore di millimetri 2, insieme riunite mediante cucitura interna a catena tra carne e fiore, e chiuse sul di dietro del gambale mediante cucitura esterna rinforzata da una striscia di pelle di vacchetta larga millimetri 20 circa e fissata al gambale stesso con due cuciture eseguite a mano o a macchina.

La prima di queste due parti ha la forma di un tubo pressochè cilindrico rigido e resistente: lo spigolo interno dell'imboccatura ne è smussato.

All'estremità della seconda parte, di pelle di vacchetta, è cucito nell'interno e posteriormente un contrafforte della stessa pelle, ed a uno dei lati (e cioè quello interno di ciascun gambale) un sottopiede di cuoio nero lungo centimetri 23 circa e largo millimetri 35 circa all'origine e 15 circa dalla parte foggiata a riscontro; mentre dall'altro lato (e cioè quello esterno di ciascun gambale) è cucita una fibbia doppia ovale di ferro verniciato di nero, larga esternamente da millimetri 21 a 22 e lunga da 31 a 32.

Ai fianchi e nell'interno del tubo di cuoio-suola sono fissati, mediante cucitura, due tiranti costituiti ciascuno da un nastro di cotone tessuto a spiga della larghezza di millimetri 40 circa e della lunghezza di 400, ripiegato in due.

I gambali sono fatti sopra una sola forma. Essi sono di tre diverse taglie, ciascuna delle quali ha due suddivisioni distinte per rispetto alle larghezze, come dimostra la seguente tabella.

TAGLIE	Suddivisioni	Parti in cuoio - suola						Parti in pelle di vacchetta							Proporzione per ogni 100 paia
		Altezza			Sviluppo			Altezza			Sviluppo				
		anteriore	laterale	posteriore	superiore	a metà	inferiore	davanti (4)	ai lati	di dietro (4)	al centro dell'incavatura del collo del piede al calcagno	a 8 centimetri dal fondo	a mezza altezza	all'imboccatura inferiore	
1	1	218	220	221	435	437	426	215	258	254	217	190	205	240	14
	2	218	220	221	425	427	416	215	258	254	212	185	200	230	14
2	1	203	205	206	425	427	416	205	248	244	207	180	190	225	19
	2	203	205	206	415	417	406	205	248	244	202	175	185	220	20
3	1	188	190	191	410	412	401	195	238	234	197	170	180	216	16
	2	188	190	191	400	402	391	195	238	234	192	165	175	212	17
														TOTALI	100

(4) Si misura in linea retta.

N.B. Le proporzioni percentuali sopra indicate servono unicamente di notizia, poichè le amministrazioni debbono indicare ai magazzini centrali le sole misure di cui hanno effettivamente bisogno. Si avverte che i gambali di 1ª taglia corrispondono agli stivalini dei numeri 29,30 e 31; quelli di 2ª agli stivalini del n. 28; quelli di 3ª agli stivalini dei numeri 26 e 27. Alla 1ª suddivisione di ciascuna taglia corrispondono gli stivalini della 1ª e 2ª taglia del rispettivo numero; alla 2ª suddivisione corrispondono quelli della 3ª e 4ª.

L'indicazione della taglia e delle suddivisioni è marcata nell'interno della vacchetta.

Per effetto delle presenti disposizioni rimangono abrogati l'*Atto* 190 del 1892 sopra citato, nella parte in cui tratta dei gambali di cuoio, e l'*Atto* 124 del 1893.

I corpi interessati riceveranno, come di consueto, dal magazzino centrale militare di Torino il nuovo campione di gambali.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **23**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Ristampa dell'istruzione pel matrimonio dei militari**. — (Allegato n. 9 al regolamento di disciplina militare). — 2 febbraio.

Il Ministero ha provveduto per la stampa di una nuova edizione dell'istruzione pel matrimonio dei militari (allegato n. 9 al regolamento di disciplina militare), coordinando l'istruzione

per l'esecuzione del R. Decreto 29 marzo 1891, n. 146, sul matrimonio dei militari di truppa, con l'attuale ordinamento dello esercito.

Della nuova pubblicazione ciascun corpo, comando, ispettorato, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di un numero di copie eguale a quello degli esemplari del regolamento di disciplina assegnatigli.

Oltre le copie suindicate, dovranno acquistarsi quelle occorrenti per le prescritte dotazioni di mobilitazione.

Le richieste per la predetta pubblicazione saranno messe in corso nel modo stabilito dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 10.

Colla pubblicazione della nuova istruzione pel matrimonio dei militari sono abrogati, oltre l'attuale analoga istruzione, i seguenti *Atti* del *Giornale militare*:

Atti 75 e 145 del 1891, 170 del 1895, 8 e 118 del 1896.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **24.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 2 febbraio.

Si sono pubblicati:

Il 9° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894.

Un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

Un fascicoletto di foglietti a stampa per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gl'inventari.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del 9° fascicolo è di L. 0,65; quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte al modello (parte 1ª e 2ª) è di L. 0,70, e quello del fascicoletto dei foglietti per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gl'inventari è di L. 0,10.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **25**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunta alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari**. — 2 febbraio.

Gl' ispettorati, comandi, corpi, direzioni ed uffici, i quali, a senso dell'*Atto* 582 della *Raccolta* (quale fu modificato dall'*Atto* 108 dello scorso anno) sono tenuti a trasmettere al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) i ruolini nominativi modello 84 e gli elenchi di variazione modello 85 degli ufficiali ed impiegati militari dipendenti, dovranno d'ora innanzi compilare e trasmettere anche quello relativo al personale dei disegnatori.

Analoga trasmissione dovrà esser fatta dal comando del corpo di stato maggiore.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 7ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 febbraio.

FEBBRAIO 6. — Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna, ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio, *pag.* 75.

» 6. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 430.

Atto N. **26**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna, ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio.** Con 20 tavole di disegni (1). — 6 febbraio.

Nella giubba di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna, ed a cavallo, per l'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio, è abolita la filettatura di panno colorato al petto destro ed al fondo, ed è aggiunta al fondo stesso un'orlatura di panno turchino.

Il bavero è rinforzato da tela liscivata.

Il sottopanno delle parti anteriori della giubba è ristretto, nella stessa guisa stabilita per le giubbe dell'arma di fanteria.

Per le giubbe della cavalleria sono conservate le mostreggiature prescritte per i vari reggimenti dell'arma, eccezione fatta per i lancieri di Montebello (8°), per i cavalleggeri di Caserta (17°) e di Piacenza (18°), per i quali sono recate le seguenti varianti:

lancieri di Montebello (8°): è soppressa la filettatura anche al bavero, nelle altre parti è sostituita la filettatura verde alla scarlatta e nelle manopole è sostituito il velluto al panno verde.

cavalleggeri di Caserta (17°): è sostituito il panno scarlatto al velluto nelle manopole,

cavalleggeri di Piacenza (18°): è soppressa la filettatura anche al bavero, e nelle altre parti è sostituita la filettatura verde alla scarlatta.

---

(1) Le tavole di disegni saranno annesse ad una prossima dispensa.

In conseguenza di tali modificazioni la treccia da colbacco e la guarnitura del berretto dei lancieri di Montebello (8°) e cavalleggeri di Piacenza (18°) saranno di lana verde.

Alle giubbe di panno per l'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna, operai e per il genio (escluso il treno) sono aggiunti gli sparati laterali, che dovranno essere praticati al punto d'unione della parte anteriore della giubba col fianchetto.

Descrizione della giubba di panno per la cavalleria, per l'artiglieria da campagna, a cavallo, da fortezza, da costa, da montagna, operai, treno d'artiglieria, genio e treno del genio.

Le giubbe di panno per la truppa delle armi di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo, da fortezza, da costa, da montagna, operai e treno d'artiglieria, del genio e del treno del genio sono identiche per forma; variano solo nelle filettature, negli ornamenti, nei fregi, nella lunghezza delle falde e negli sparati come è indicato in seguito e come si rileva dalle tavole annesse.

La giubba è costruita con panno turchino ad un solo petto con corte falde, a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo;
un bavero;
due controspallini;
due maniche;
una tasca.

Il corpo, che abbraccia il busto e le falde, si divide in parte anteriore e parte posteriore. La parte anteriore ha sul lato destro sei bottoni di metallo equidistanti e messi in fila, in maniera che il primo si trovi da millimetri 40 a 50 di distanza dal gangherino, e l'ultimo a millimetri 140 a 160 dall'estremità della falda, e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Come rinforzo lungo le linee dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde è posta internamente una striscia di panno turchino identico a quello della giubba; tra la fodera ed il panno della giubba si trova altresì per rinforzo una lista di tela liscivata. Al punto d'unione della parte anteriore col fianchetto sono praticati due sparati laterali, salvo le eccezioni appresso indicate, per i quali passa la fascia del cinturino quando si affibbia

sopra la giubba. Due bottoni piccoli di metallo posti in corrispondenza di due occhielli servono a chiudere gli sparati.

Sono prive di sparati, di bottoni piccoli e di occhielli le giubbe della truppa:

di cavalleria;
di artiglieria da campagna;
di artiglieria a cavallo;
di artiglieria treno;
del treno del genio.

La parte posteriore è guarnita di due mostrine o finte tasche aventi due bottoni ciascuna.

Le finte tasche sono poste sopra le cuciture alla distanza di millimetri 10 dal lembo inferiore.

Il bavero si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta ed ha lunghezza variabile a seconda delle diverse taglie; le punte sono leggermente arrotondate.

Sul bavero, come apparisce dalla tabella *A*, vi sono inoltre due mostrine eccettuato per le giubbe dei primi dieci reggimenti di cavalleria che ne sono prive. Le mostrine per la cavalleria sono a tre punte: le punte inferiori lunghe in modo da lasciare scoperta una quarta parte circa del bavero, quelle di mezzo lunghe da 135 a 140 millimetri e le superiori da millimetri 90 a 95, misurate dall'orlo anteriore del bavero.

Le mostrine per i reggimenti di artiglieria e del genio sono eguali per forma a quelle della giubba per truppa di fanteria. Ciascuna delle punte arrotondate del bavero, è fornita di un foro nel quale passa il gambo della stelletta metallica. Tali fori devono essere praticati in modo che, collocate a posto le stellette, vengano a trovarsi col centro sulla bisettrice, a millimetri 15 a 20 dalle punte arrotondate.

I controspallini sono fermati con cucitura dalla parte della manica e con bottone e rispettivo occhiello dall'altra; nel mezzo viene fermato mediante lacciuolo un fregio di metallo il quale consiste:

per l'artiglieria in un trofeo costituito da due cannoni di metallo giallo incrociati, sormontati dalla corona reale, e da un proiettile interposto fra le due culatte alle quali è saldato (Tav. 15);

per il 1°, 2°, 3° e 5° reggimento del genio e per la brigata ferrovieri in un trofeo costituito da tre arnesi da zappatore in metallo giallo (badile, gravina e picozza) intrecciati con un nodo a metà delle aste (Tav. 16);

per il 4° reggimento genio (pontieri) in due ancore di metallo giallo legate da una fune (Tav. 17);

per i primi quattro reggimenti di cavalleria in una granata di metallo bianco (Tav. 18);

per i reggimenti di cavalleria dal 5° al 10° in due lancie di metallo bianco incrociate e sormontate dalla corona reale (Tav. 19);

per i reggimenti di cavalleria dall'11° al 24° in una cornetta di metallo bianco sormontata dalla corona reale (Tav. 20).

Tutti i fregi suddetti devono essere applicati in modo che la loro base disti di mm. 30 dall'estremità inferiore del controspallino verso la manica.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta in alto.

La tasca è posta internamente sul lato sinistro.

Tanto la tasca che la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela « basino colorata in bigio per fodere. »

In tutte le giubbe sotto la finta tasca destra si trova una apertura che serve per introdurre il pacchetto da medicazione fra la fodera ed il panno, nello spazio compreso fra le finte tasche.

Il contorno del petto sinistro, del bavero, delle manopole superiormente, delle mostrine al bavero, dei controspallini e delle finte tasche è filettato di panno colorato a seconda di quanto è indicato dalla tabella A, colle eccezioni che per alcuni corpi di cavalleria sono descritte nella tabella stessa.

La filettatura delle giubbe deve essere della grossezza non minore di mm. 4, nè maggiore di mm. 6 nella parte esterna visibile. Il fondo della giubba è orlato con una lista di panno turchino applicato come la filettatura di panno colorato.

La giubba degli attendenti per qualità, colore del panno, forma e dimensioni è la stessa di quella adoperata dall'arma a cui l'attendente appartiene, salvo le seguenti differenze: per l'arma d'artiglieria, genio e treno del genio la giubba sarà priva delle mostrine sul bavero, dei controspallini, e della filettatura di panno colorato alle manopole; per l'arma di cavalleria sarà priva soltanto dei controspallini.

Nella giubba di cavalleria il quarto bottone è fissato con un occhiello a lunghe branchie appiattite, forate all'estremità, che sono internamente rovesciate, cucite e ricoperte da un rinforzo di panno.

Per la cavalleria possono essere preparate, quando occorra, giubbe comuni, cioè sprovviste degli ornamenti, tenendo pronti

i colletti, le mostrine, le filettature, le manopole, ecc., da attaccarsi al bisogno.

Le giubbe d'artiglieria da montagna e del genio hanno le falde più lunghe di quelle delle altre armi e specialità come risulta dai relativi specchi delle misure.

Le giubbe della cavalleria, artiglieria da campagna, da costa, da fortezza, operai, treno d'artiglieria e treno del genio, sono di sette taglie, e le prime sei taglie sono suddivise ognuna in due grossezze.

Quelle dell'artiglieria da montagna sono di quattro taglie, e ogni taglia è suddivisa in due grossezze.

Quelle del genio sono di sei taglie, ed ogni taglia è suddivisa in due grossezze.

TABELLA *degli ornamenti delle giubbe di panno*

A

CORPI	BAVERO	MANOPOLE
Reggimento Nizza cavalleria (1°)	Panno cremisi	Panno cremisi
Id. Piemonte Reale cavalleria (2°) .	Id. scarlatto	Id. scarlatto
Id. Savoia id. (3°) .	Velluto nero	Velluto nero
Id. Genova id. (4°) .	Panno giallo	Panno giallo
Reggimento lancieri di Novara (5°)	Id. bianco	Velluto nero
Id. id. di Aosta (6°).	Id. scarlatto	Id.
Id. id. di Milano (7°)	Id. cremisi	Id.
Id. id. di Montebello (8°) . .	Id. verde	Id.
Id. id. di Firenze (9°)	Id. arancio	Id.
Id. id. Vittorio Emanuele (10°).	Id. giallo	Id.
Reggimento cavalleggeri di Foggia (11°) . .	Id. scarlatto	Panno scarlatto
Id. id. di Saluzzo (12°) . .	Velluto nero	Velluto nero
Id. id. di Monferrato (13°).	Id.	Id.
Id. id. di Alessandria (14°)	Id.	Id.
Id. id. di Lodi (15°) . . .	Panno scarlatto	Id.
Id. id. di Lucca (16°) . .	Id. bianco	Id.
Id. id. di Caserta (17°) . .	Velluto nero	Panno scarlatto
Id. id. di Piacenza (18°) .	Id.	Velluto nero
Id. id. Guide (19°). . . .	Panno celeste	Panno celeste
Id. id. di Roma (20°) . .	Velluto nero	Velluto nero
Id. id. di Padova (21°) . .	Panno cremisi	Id.
Id. id. di Catania (22°) . .	Id. arancio	Id.
Id. id. Umberto I (23°). .	Id. bianco	Panno bianco
Id. id. di Vicenza (24°). .	Id. bianco	Id. bianco
Scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli	Id. arancio	Id. arancio
Reggimenti e riparti di artiglieria	Id. turchino	Id. turchino
Reggimenti del genio e brigata ferrovieri .	Id. turchino	Id.

da cavalleria, artiglieria e genio.

MOSTRINE sul bavero	COLORE DELLA FILETTATURA			
	Bavero	Controspallini	Manopole	Del petto sinistro e delle finte tasche
Senza mostrine	Senza filettatura	Panno cremisi	Senza filettatura	Panno cremisi
Id.	Id.	Id. scarlatto	Id.	Id. scarlatto
Id.	Panno scarlatto	Id.	Panno scarlatto	Id.
Id.	Senza filettatura	Id. giallo	Senza filettatura	Id. giallo
Id.	Id.	Id. bianco	Panno bianco	Id. bianco
Id.	Id.	Id. scarlatto	Id. scarlatto	Id. scarlatto
Id.	Id.	Id. cremisi	Id. cremisi	Id. cremisi
Id.	Id.	Id. verde	Id. verde	Id. verde
Id.	Id.	Id. arancio	Id. arancio	Id. arancio
Id.	Id.	Id. giallo	Id. giallo	Id. giallo
Velluto nero	Id.	Id. scarlatto	Senza filettatura	Id. scarlatto
Panno giallo	Id.	Id. giallo	Panno giallo	Id. giallo
Id. cremisi	Id.	Id. cremisi	Id. cremisi	Id. cremisi
Id. arancio	Id.	Id. arancio	Id. arancio	Id. arancio
Velluto nero	Id.	Id. scarlatto	Id. scarlatto	Id. scarlatto
Id.	Id.	Id. bianco	Id. bianco	Id. bianco
Panno scarlatto	Id.	Id. scarlatto	Senza filettatura	Id. scarlatto
Id. verde	Id.	Id. verde	Panno verde	Id. verde
Id. bianco	Id.	Id. bianco	Id. bianco	Id. bianco
Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Velluto nero	Id.	Id. cremisi	Id. cremisi	Id. cremisi
Id.	Id.	Id. arancio	Id. arancio	Id. arancio
Panno celeste	Id.	Id. bianco	Id. celeste	Id. bianco
Id. scarlatto	Id.	Id.	Id. scarlatto	Id.
Senza mostrine	Id.	Id. arancio	Senza filettatura	Id. arancio
Velluto nero	Panno giallo	Id. giallo	Panno giallo	Id. giallo
Id.	Id. cremisi	Id. cremisi	Id. cremisi	Id. cremisi

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.*

TAGLIA		Sudditvisione	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Tolsa	Mezza larghezza della parte posteriore: sopra alla sellatura	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il fissato della manica	Mezza larghezza della manica: superiormente	Mezza larghezza della manica: al gomito	Mezza larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla metà del lavoro al fondo della gubba	Mezza larghezza della parte anteriore del lavoro all'orlo	Lunghezza del taschetto da sotto il fianco sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: al petto della metà del petto passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del lavoro all'allacciatura	Altezza del lavoro: sul davanti	Altezza del lavoro: sul dietro	Altezza delle mammelle: alla punta	Altezza delle mammelle: di sotto
			mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª		500	670	215	650	220	217	160	810	255	450	550	585	660	70	60	90	60
	2ª		500	670	210	650	217	217	160	805	250	450	545	575	650	70	60	90	60
2ª	1ª		490	660	210	640	217	217	160	795	250	440	545	575	650	70	60	90	60
	2ª		490	660	205	640	212	215	155	795	245	440	540	560	640	70	60	90	60
3ª	1ª		480	650	205	630	212	215	155	785	245	430	540	560	640	70	60	90	60
	2ª		480	650	200	630	205	210	155	780	240	430	520	545	630	70	60	90	60
4ª	1ª		470	640	200	620	205	210	155	770	240	420	520	545	630	70	60	90	60
	2ª		470	640	195	620	200	205	150	770	230	420	510	530	620	70	60	90	60
5ª	1ª		460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	510	530	620	70	60	90	60
	2ª		460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	500	520	620	70	60	90	60
6ª	1ª		450	620	195	600	200	205	150	750	230	400	500	525	620	70	60	90	60
	2ª		450	620	190	600	200	205	150	750	220	400	485	505	620	70	60	90	60
7ª	1ª		440	610	190	590	200	205	150	740	220	390	485	505	620	70	60	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da caporali e soldati dei reggimenti e della scuola di cavalleria, e dei depositi di allevamento cavalli.*

TAGLIE	Suddivisione	Da costruirsi su 100 (1)	Panno turchino alto m. 1,30				Tela in cotone bianca basino colorata in bigio, alta m. 0,62			
			Quantità				Quantità			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	1	1	25	1	25	2	41	2	41
	2ª	1	1	24	1	24	2	39	2	39
2ª	1ª	2	1	22	2	44	2	37	4	74
	2ª	2	1	21	2	42	2	36	4	72
3ª	1ª	12	1	18	14	16	2	34	28	08
	2ª	12	1	15	13	80	2	32	27	84
4ª	1ª	19	1	13	21	47	2	28	43	32
	2ª	19	1	12	21	28	2	27	43	13
5ª	1ª	12	1	10	13	20	2	20	26	40
	2ª	12	1	09	13	08	2	18	26	16
6ª	1ª	3	1	08	3	24	2	16	6	48
	2ª	3	1	07	3	21	2	15	6	45
7ª	1ª	2	1	06	2	12	2	13	4	26
Totali		100			112	91			226	38
				Media	1	12			2	26

(1) Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio corrente anno n. 3. (Direzione generale dei servizi amministrativi).

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 478

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti Nizza cavalleria (4°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e deposito di allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30.	M.	1 120	9 00	10 080
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria al %	N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 170
Prezzo di costo . . .	L.			14 402
Prezzo di conteggio . . .	L.			14 50

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherino in ferro colla rispettiva maglietta, l seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto privo di filettatura, l'arnie per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè 4 occhiello d'ottone con gamb per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CATEGORIA 1

N. CATEGORICO 479

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30.	M.	1 120	9 00	10 080
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 210	14 00	2 940
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2 170
Prezzo di costo . . . . L.				16 662
Prezzo di conteggio. . . . L.				16 70

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierino in ferro colla rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filottatura, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele (10°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30.	M	1,120	9,00	10,080
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0,075	8,50	0,638
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0,120	14,00	1,680
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2,260	0,40	0,904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0,140	0,70	0,098
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	10	1,15	0,115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0,75	0,015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1)	L.	—	—	2,170
Prezzo di costo . . . . L.				15,700
Prezzo di conteggio . . . . L.				15,70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettatura, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambo per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel reggimento cavalleggeri di Foggia (II°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30.	M.	1 120	9 00	10 080
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 035	14 00	0 490
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	10	11 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				15 072
Prezzo di conteggio . . . L.				15 10

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierino in ferro colla rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettatura e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei contraspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30.	M.	1 120	9 00	10 080
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 210	14 00	2 940
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				16 927
Prezzo di conteggio . . . L.				17 00

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierino in ferro colla rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettatura e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30	M.	1 120	9 00	10 080
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 070	8 50	0 595
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 160	14 09	2 240
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				16 397
Prezzo di conteggio . . . L.				16 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettatura e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30.	M.	1 120	9 00	10 080
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1.30	»	0 080	8 50	0 680
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 090	14 00	1 260
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 350
Prezzo di costo . . . L.				15 502
Prezzo di conteggio . . . L.				15 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettature e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), di Vicenza (24°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m 1,30	M.	1 120	9 00	10 080
Panno colorato per inostreggiature alto m 1,30	»	0 130	8 50	1 105
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	+ —	— —	2 350
Prezzo di costo . . .			L.	14 667
Prezzo di conteggio . . .			L.	14 70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maghetta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettatura e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba comune di panno da cavalleria.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m 1,30				Tela in cotone bianco (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62			
			Quantità				Quantità			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	1	1	24	1	24	2	41	2	41
	2ª	1	1	23	1	23	2	39	2	39
2ª	1ª	2	1	21	2	42	2	37	4	74
	2ª	2	1	20	2	40	2	36	4	72
3ª	1ª	12	1	15	13	80	2	34	28	08
	2ª	12	1	12	13	44	2	32	27	84
4ª	1ª	19	1	11	21	09	2	28	43	32
	2ª	19	1	10	20	90	2	27	43	13
5ª	1ª	12	1	09	13	08	2	20	26	40
	2ª	12	1	08	12	96	2	18	26	16
6ª	1ª	3	1	07	3	21	2	16	6	48
	2ª	3	1	06	3	18	2	15	6	45
7ª	1ª	2	1	05	2	10	2	13	4	26
Totali		100			111	05			226	38
				Media	1	11			2	26

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 488

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1 110	9 00	9 990
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	» 050	0 70	0 035
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	6	1 15	0 069
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria al %	»	2	0 75	0 015
Mano d'opere ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	1 220
Prezzo di costo. . .	L.			12 233
Prezzo di conteggio. . .	L.			12 30

(1) Nella fornitura sono compresi un occhiello d'ottone con gambo per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera, la seta per la punteggiatura delle parti del busto prive di filettatura, nonché otto bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 527

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	» 070	9 00	0 630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	» 120	8 50	1 020
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	» 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	4	1 15	0 046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1 000
Prezzo di costo. . .	L.			2 759
Prezzo di conteggio. . .	L.			2 80

(1) Nella fornitura sono compresi tre ganghetti in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per le cuciture dei panni colorati e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 528

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	0 070	9 00	0 630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al ½	N.	4	1 15	0 046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	1 000
Prezzo di costo . . .	L.			5 019
Prezzo di conteggio . . .	L.			5 10

(1) Nella fornitura sono compresi tre gangherini in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per le cuciture dei panni colorati e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti lanzieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele (10°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	M	0 070	9 00	0 630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 075	8 50	0 638
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 120	14 00	1 680
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e da cavalleria al %	N	4	1 15	0 046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L	— —	— —	1 000
Prezzo di costo . . . L.				4 057
Prezzo di conteggio . . . L.				4 10

(1) Nella fornitura sono compresi tre ganghierini in ferro ad una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per le cuciture dei panni colorati e l'amido per inamidire la tela liscivata dei controspallini.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 530 —

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pel reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	M.	0 070	9 00	0 630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 035	14 00	0 490
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %.	N.	4	1 15	0 046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	1 750
Prezzo di costo . . . L.				3 399
Prezzo di conteggio . . . L.				3 40

(1) Nella fornitura sono compresi tre gangherini in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per le cuciture dei panni colorati e per l'attaccatura delle mostrine e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	M.	0 070	9 00	0 630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30.	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 210	14 00	2 940
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65. . . .	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %.	N.	4	1 15	0 046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	1 150
Prezzo di costo	L.			5 254
Prezzo di conteggio . . .	L.			5 30

(1) Nella fornitura sono compresi tre ganghierini in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per le cuciture dei panni colorati e per l'attaccatura delle mostrine e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno per reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°)*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	0 070	9 00	0 630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 070	8 50	0 595
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 160	14 00	2 240
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,54 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	4	1 15	0 046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1 150
Prezzo di costo			L.	4 724
Prezzo di conteggio			L.	4 80

(1) Nella fornitura sono compresi tre gangherini in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per le cuciture dei panni colorati e per l'attaccatura delle mostrine e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	0,070	9,00	0,630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0,080	8,50	0,680
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0,080	14,00	1,260
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0,090	0,70	0,063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	4	1,15	0,046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,150
Prezzo di costo			L.	3,829
Prezzo di conteggio			L.	3,90

(1) Nella fornitura sono compresi tre gangherini in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per le cuciture dei panni colorati e per l'attaccatura delle mostrine e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CONTO DI GUARNIZIONE *della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°) Umberto I (23°) di Vicenza (24°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	0 070	9 00	0 630
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 130	8 50	1 105
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al %	N.	4	1 15	0 046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	— —	1 150
Prezzo di costo . . .	L.			2 994
Prezzo di conteggio . . .	L.			3 00

(1) Nella fornitura sono compresi tre gangherini in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per la cucitura dei panni colorati e per l'attaccatura delle mostrine e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno d'artiglieria da campagna, a cavallo e treno e treno del genio.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100 (1)	Panno turchino alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62			
			Quantità				Quantità			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	1	1	32	1	32	2	41	2	41
	2ª	1	1	31	1	31	2	39	2	39
2ª	1ª	5	1	28	6	40	2	37	11	85
	2ª	5	1	27	6	35	2	36	11	80
3ª	1ª	18	1	25	22	50	2	34	42	12
	2ª	18	1	24	21	78	2	32	41	76
4ª	1ª	17	1	19	20	23	2	28	38	76
	2ª	17	1	18	20	06	2	27	38	59
5ª	1ª	6	1	16	6	96	2	20	13	20
	2ª	6	1	15	6	90	2	18	13	08
6ª	1ª	2	1	14	2	28	2	16	4	32
	2ª	2	1	13	2	26	2	15	4	30
7ª	1ª	2	1	11	2	22	2	13	4	26
Totali		100			120	57			228	84
				Media	1	20			2	28

(1) Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio corrente anno N. 3 (Direzione generale dei servizi amministrativi).

CATEGORIA 1 N. CATEGORICO 472

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per artiglieria da campagna, a cavallo e treno, e treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1 20	9 00	10 800
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 05	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,40	»	0 14	14 00	0 196
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 28	0 40	0 912
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 14	0 70	0 098
Bottoni grandi d'artiglieria al °/₀	N.	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli d'artiglieria al °/₀	»	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1 920
Prezzo di costo . . . L.				14 486
Prezzo di conteggio . . . L.				14 50

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta; la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini e la seta per la cucitura delle parti del busto privo di filettatura.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali dei reggimenti e della scuola di cavalleria, e dei depositi di allevamento cavalli.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino da sott'ufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in tinta da fodera alta m. 0,62			
			Quantità				Quantità			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	1	1	39	1	39	2	41	2	41
	2ª	1	1	37	1	37	2	39	2	39
2ª	1ª	2	1	34	2	68	2	37	4	74
	2ª	2	1	32	2	64	2	36	4	72
3ª	1ª	12	1	28	15	36	2	34	28	08
	2ª	12	1	27	15	24	2	32	27	84
4ª	1ª	19	1	26	23	94	2	28	43	32
	2ª	19	1	25	23	75	2	27	43	13
5ª	1ª	12	1	23	14	76	2	20	26	40
	2ª	12	1	22	14	64	2	18	26	16
6ª	1ª	3	1	20	3	60	2	16	6	48
	2ª	3	1	18	3	54	2	15	6	45
7ª	1ª	2	1	17	2	34	2	13	4	26
Totali		100			125	25			226	38
				Media	1	25			2	26

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 496

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2)°, Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,61 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	N.	10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %.	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	— —	4 450
Prezzo di costo . . . L.				18 871
Prezzo di conteggio . . . L.				18 90

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del busto prive di dilettatura, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali pel reggimento Savoia cavalleria* (3°).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 123
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 040	8 50	0 340
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alla da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al °/₀	N.	10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al °/₀	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4 450
Prezzo di costo . . . L.				21 131
Prezzo di conteggio . . . L.				21 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettature, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele (10°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30.	»	0 075	8 50	0 638
Velluto in seta nero alto m. 0,49. . . .	»	0 120	14 00	1 680
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al °/₀.	N.	10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al °/₀	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4 450
Prezzo di costo . . . L.				20 169
Prezzo di conteggio . . . L.				20 20

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettature, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali pel reggimento carabinieri di Foggia (II°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 12
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 035	14 00	0 490
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	N.	10	50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	»	2	20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	4 600
Prezzo di costo . . . L.				19 511
Prezzo di conteggio . . . L.				19 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettature e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 500

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 210	14 00	2 940
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	N.	10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	4 600
Prezzo di costo . . . L.				21 366
Prezzo di conteggio . . . L.				21 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettature, e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 501

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE O CORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 070	8 50	0 595
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 160	14 00	2 240
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	N.	10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %.	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	4 600
Prezzo di costo. . .	L.			20 836
Prezzo di conteggio. . .	L.			20 90

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del tosto prive di filettature, e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 546

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 080	8 50	0 680
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 090	14 00	1 260
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivato alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	N.	10	25 0	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al %	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L	— —	— —	4 600
Prezzo di costo			L.	19 941
Prezzo di conteggio			L.	20 00

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maghetta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettature, e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 502

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), di Vicenza (24°).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 130	8 50	1 105
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a m. 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria al °/₀	N.	10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria al °/₀	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	4 600
Prezzo di costo.			L.	19 106
Prezzo di conteggio.			L.	19 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per le cuciture dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettature, e per l'attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo e treno e treno del genio.*

Taglia	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62			
			Quantità				Quantità			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	1	1	44	1	44	2	41	2	41
	2ª	1	1	42	1	42	2	39	2	39
2ª	1ª	5	1	39	6	95	2	37	11	85
	2ª	5	1	37	6	85	2	36	11	80
3ª	1ª	18	1	34	24	12	2	34	42	12
	2ª	18	1	33	23	94	2	32	41	76
4ª	1ª	17	1	31	22	27	2	28	38	76
	2ª	17	1	30	22	10	2	27	38	59
5ª	1ª	6	1	27	7	62	2	20	13	20
	2ª	6	1	25	7	50	2	18	13	08
6ª	1ª	2	1	23	2	46	2	16	4	32
	2ª	2	1	22	2	44	2	15	4	30
7ª	1ª	2	1	21	2	42	2	13	4	26
Totali		100			131	53			228	84
				Media	1	31			2	28

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno, e treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 310	9 70	12 707
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 42
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 280	0 40	0 912
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria al %	N.	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria al %	»	2	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 300
Prezzo di costo . . . L.				19 768
Prezzo di conteggio . . . L.				19 80

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini, la seta per le cuciture delle parti del busto prive di filettature e per la punteggiatura delle manopole.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno per artiglieria da fortezza, da costa e operai*

TAGLIE	suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: totale	Meta larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manica	Meta larghezza della manica: superiormente	Meta larghezza della manica: al gomito	Meta larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo della giubba	Meta larghezza della parte anteriore del torace all'occhiello	Lunghezza del fianchetto sotto il braccio sino al fondo	Meta grossezza dello imbusto: alla taglia	Meta grossezza dello imbusto: al petto, dalla meta della parte posteriore, passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del bavero alla attaccatura	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	500	670	215	650	220	217	160	810	255	450	550	585	460	70	60	90	60	250
	2ª	500	670	210	650	217	217	160	805	250	450	545	575	450	70	60	90	60	250
2ª	1ª	490	660	210	640	217	217	160	795	250	440	545	575	450	70	60	90	60	250
	2ª	490	660	205	640	212	215	155	795	245	440	540	560	440	70	60	90	60	250
3ª	1ª	480	650	205	630	212	215	155	785	245	430	540	560	440	70	60	90	60	250
	2ª	480	650	200	630	205	210	155	780	240	430	520	545	430	70	60	90	60	250
4ª	1ª	470	640	200	620	205	210	155	770	240	420	520	545	430	70	60	90	60	250
	2ª	470	640	195	620	200	205	150	770	230	420	510	530	420	70	60	90	60	250
5ª	1ª	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	510	530	430	70	60	90	60	250
	2ª	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	500	520	420	70	60	90	60	250
6ª	1ª	450	620	195	600	200	205	150	750	230	400	500	525	420	70	60	90	60	250
	2ª	450	620	190	600	200	205	150	750	220	400	485	505	420	70	60	90	60	250
7ª	1ª	440	610	190	590	200	205	150	750	220	390	485	505	420	70	60	90	60	250

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno per artiglieria da fortezza, da costa ed operai.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100 (1)	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	7	1	35	9	45	2	42	16	94
	2ª	7	1	34	9	38	2	41	16	87
2ª	1ª	15	1	31	19	65	2	38	35	70
	2ª	15	1	30	19	50	2	37	35	55
3ª	1ª	14	1	28	17	92	2	35	32	90
	2ª	14	1	26	17	64	2	32	32	48
4ª	1ª	8	1	25	10	00	2	28	18	24
	2ª	8	1	23	9	84	2	27	18	16
5ª	1ª	3	1	20	3	60	2	19	6	57
	2ª	3	1	19	3	57	2	18	6	54
6ª	1ª	3	1	17	3	51	2	16	6	48
	2ª	2	1	16	2	32	2	15	4	30
7ª	1ª	1	1	14	1	14	2	13	2	13
Totali		100			127	52			232	86
				Media	1	27			2	32

(1) Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio corrente anno n. 3 (Direzione generale dei servizi amministrativi).

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	M.	1 270	9 00	11 430
Panno giallo carico per mostreggiature alto m. 1,30.	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62, ...	»	2 320	0 40	0 928
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi d'artiglieria al % . . .	N.	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli d'artiglieria al % . . .	»	6	0 75	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 070
Prezzo di costo . . .			L.	15 312
Prezzo di conteggio . . .			L.	15 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini e la seta per la cucitura delle parti del busto prive di filettatura.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno con sparati laterali da sottufficiali d'artiglieria da fortezza, da costa ed operai.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sott'ufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62			
			Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia		Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia	
1ª	1ª	7	1	46	10	22	2	42	16	94
	2ª	7	1	44	10	08	2	41	16	87
2ª	1ª	15	1	42	21	30	2	38	35	70
	2ª	15	1	39	20	85	2	37	35	55
3ª	1ª	14	1	35	18	90	2	35	32	90
	2ª	14	1	34	18	76	2	32	32	48
4ª	1ª	8	1	32	10	56	2	28	18	24
	2ª	8	1	31	10	48	2	27	18	16
5ª	1ª	3	1	29	3	87	2	19	6	57
	2ª	3	1	27	3	81	2	18	6	54
6ª	1ª	3	1	25	3	75	2	16	6	48
	2ª	2	1	23	2	46	2	15	4	30
7ª	1ª	1	1	22	1	22	2	13	2	13
Totali		100			136	26			232	86
				Media	1	36			2	32

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno, con sparati laterali, da sottufficiali d'artiglieria da fortezza, da costa ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.	M	1 360	9 70	13 192
Panno giallo carico per mostreggiature alto m. 1,30.	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62 . . .	»	2 320	0 40	0 928
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria al %	N	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria al %	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . .			L.	20 629
Prezzo di conteggio . . .			L.	20 70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini, la seta per le cuciture delle parti del busto prive di filettatura e per la punteggiatura delle manopole.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno d'artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore del torace al 9° occhiello	Lunghezza del fianchetto sotto il braccio sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza della manopola		Lunghezza degli sparati
		sino alla taglia	Totale		alla parte esterna compreso il risvolto della manica	superiormente	al gomito	al polso				alla taglia	al petto dalla punta della parte posteriore passando sotto la ascella al 2° occhiello		sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	530	720	215	650	220	217	160	870	255	490	550	585	460	70	60	90	60	250
	2ª	530	720	210	650	217	217	160	805	250	480	545	575	450	70	60	90	60	250
2ª	1ª	510	700	210	640	217	217	160	845	250	470	545	575	450	70	60	90	60	250
	2ª	510	700	205	640	212	215	155	840	245	470	540	560	440	70	60	90	60	250
3ª	1ª	500	680	205	630	212	215	155	825	245	450	540	560	440	70	60	90	60	250
	2ª	500	680	200	630	205	210	155	820	240	450	520	545	430	70	60	90	60	250
4ª	1ª	485	660	200	620	205	210	155	800	240	430	520	545	430	70	60	90	60	250
	2ª	485	660	195	620	200	205	150	795	230	430	510	530	420	70	60	90	60	250

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno per artiglieria da montagna.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100 (1)	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62			
			Quantità				Quantità			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	12	1	43	17	16	2	54	30	48
	2ª	12	1	41	16	92	2	51	30	12
2ª	1ª	25	1	38	34	50	2	49	62	25
	2ª	25	1	37	34	25	2	47	61	75
3ª	1ª	14	1	35	18	90	2	44	34	16
	2ª	8	1	32	10	56	2	41	19	28
4ª	1ª	2	1	29	2	58	2	36	4	72
	2ª	2	1	27	2	54	2	33	4	66
Totali		100			137	41			247	42
				Media	1	37			2	47

(1) Nella costruzione di questo capo di vestiario saranno tenute presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio corrente anno N. 3 (Direzione Generale Servizi Amministrativi).

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1 370	9 00	12 330
Panno giallo carico per mostreggiature alto m. 1,30	»	» 050	8 50	» 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	» 014	14 00	» 196
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	»	2 470	» 40	» 988
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta m. 0,64 a 0,65	»	» 140	» 70	» 098
Bottoni grandi da artiglieria al %	N.	10	1 20	» 120
Bottoni piccoli d'artiglieria al %	»	6	» 75	» 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	— —	2 070
Prezzo di costo			L.	16 272
Prezzo di conteggio			L.	16 30

(1) Nella fornitura sono compresi un ganzherino in ferro colla rispettiva maglietta, la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini, la seta per le cuciture delle parti del busto prive di filettatura.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno con sparati laterali da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62			
			Quantità				Quantità			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	12	1	47	17	64	2	54	30	48
	2ª	12	1	45	17	40	2	51	30	12
2ª	1ª	25	1	42	35	50	2	49	62	25
	2ª	25	1	41	35	25	2	47	61	75
3ª	1ª	14	1	38	19	32	2	44	34	16
	2ª	8	1	36	10	88	2	41	19	28
4ª	1ª	2	1	34	2	68	2	36	4	72
	2ª	2	1	32	2	64	2	33	4	66
Totali		100			141	31			247	42
				Media	1	41			2	47

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 515

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno con spavati laterali, da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M	1 410	9 70	13 677
Panno giallo carico per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	»	2 470	0 40	0 988
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria al %	N.	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria al %	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . . . L.				21 174
Prezzo di conteggio. . . . L.				21 20

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierino in ferro con la rispettiva maglietta, la colla per indurire la tela liscivata dei contro-spallini, la seta per le cuciture degli occhielli, delle parti del busto prive di illettatura e per la punteggiatura delle manopole.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da genio, escluso il treno.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Meta larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manica	Meta larghezza della manica: superiormente	Meta larghezza della manica: al gomito	Meta larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo della giubba	Meta larghezza della parte anteriore del fornce al 2° occhiello	Lunghezza del lianchetto sotto il braccio sino al fondo	Meta grossezza dell'imbusto: alla taglia	Meta grossezza dell'imbusto: al petto dalla meta della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	510	725	215	650	220	217	160	855	255	500	560	600	450	70	60	90	60	240
	2ª	510	725	210	650	217	217	160	855	245	500	550	570	440	70	60	90	60	240
2ª	1ª	500	710	210	640	217	217	160	835	245	485	550	580	450	70	60	90	60	240
	2ª	500	710	205	640	212	215	155	835	240	485	535	565	440	70	60	90	60	240
3ª	1ª	490	695	205	630	212	215	155	820	240	470	530	565	440	70	60	90	60	240
	2ª	490	695	200	630	205	210	155	820	235	470	520	545	430	70	60	90	60	240
4ª	1ª	480	680	200	620	205	210	155	805	235	455	515	545	440	70	60	90	60	240
	2ª	480	680	195	620	200	205	150	805	225	455	500	520	420	70	60	90	60	240
5ª	1ª	470	665	195	610	200	205	150	790	225	445	500	520	430	70	60	90	60	240
	2ª	470	665	190	610	200	205	150	785	220	445	480	500	420	70	60	90	60	240
6ª	1ª	460	650	190	600	200	205	150	770	220	430	490	520	420	70	60	90	60	240
	2ª	460	650	190	600	200	205	150	765	220	430	475	495	420	70	60	90	60	240

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da genio.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100 (1)	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Tela in cotone bianca (basino, colorata in bigio da fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	2	1	44	2	88	2	54	5	08
	2ª	2	1	43	2	86	2	50	5	»
2ª	1ª	5	1	41	7	05	2	48	12	40
	2ª	5	1	39	6	95	2	45	12	25
3ª	1ª	11	1	36	14	96	2	42	26	62
	2ª	11	1	33	14	63	2	39	26	29
4ª	1ª	20	1	31	26	20	2	36	47	20
	2ª	20	1	29	25	80	2	34	46	80
5ª	1ª	10	1	27	12	70	2	32	23	20
	2ª	10	1	26	12	60	2	30	23	»
6ª	1ª	2	1	24	2	48	2	28	4	56
	2ª	2	1	23	2	46	2	25	4	50
Totale		100			131	57			236	90
				Media	1	31			2	37

(1) Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio corrente anno n. 3 (direzione generale dei servizi amministrativi).

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 476 —

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	M.	1 310	9 00	11 79
Panno cremisi per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 42
Velluto in seta nero alto m. 0,49 . . .	»	0 014	14 00	0 19
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	»	2 370	0 40	0 94
Tela in tilo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 140	0 70	0 09
Bottoni grandi da genio al %	N.	10	1 20	0 12
Bottoni piccoli da genio al %	»	6	0 75	0 04
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	2 07
Prezzo di costo . . . L.				15 69
Prezzo di conteggio . . . L.				15 70

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghierino in ferro colla rispettiva maglietta, la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini e la seta per le cuciture delle parti del busto prive di filettatura.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno, con spacchi laterali, per sottufficiali del genio.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sott'ufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia		Tela in cotone bianca (lasino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia	
1ª	1ª	2	1	48	2	96	2	54	5	08
	2ª	2	1	46	2	92	2	50	5	00
2ª	1ª	5	1	43	7	15	2	48	12	40
	2ª	5	1	42	7	10	2	45	12	25
3ª	1ª	11	1	38	15	18	2	42	26	62
	2ª	11	1	37	15	07	2	39	26	29
4ª	1ª	20	1	35	27	00	2	36	47	20
	2ª	20	1	34	26	80	2	34	46	80
5ª	1ª	10	1	31	13	10	2	32	23	20
	2ª	10	1	28	12	80	2	30	23	00
6ª	1ª	2	1	26	2	52	2	28	4	56
	2ª	2	1	25	2	50	2	25	4	50
Totali		100			135	10			236	90
			Media		1	35			2	37

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno, con sparati laterali, per sottufficiali del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.	M.	1 350	9 70	13 095
Panno cremisi carico per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 050	8 50	0 425
Velluto in seta nero alto m. 0,49. . . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	»	2 370	0 40	0 948
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 140	0 70	0 098
Bottoni grandi da sottufficiali del genio al °/₀	N.	10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio al °/₀	»	6	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . .	L.			20 552
Prezzo di conteggio . . .	L.			20 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta, la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini, e la seta per le cuciture degli occhielli, punteggiature delle manopole e delle parti del busto prive di illistratura.

I comandi dei corpi e reparti delle varie armi e specialità interessati riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino i campioni-tipo, *i patrons* e le tavole grafiche da sostituire agli attuali.

I reggimenti lancieri di Montebello (8°) e cavalleggeri di Piacenza (18°) riceveranno pure i campioni-tipo della treccia da colbacco.

Il Ministero avverte poi che, con la pubblicazione del presente *Atto*, s'intendono revocate tutte indistintamente le concessioni per l'uso di speciali *patrons* fin qui fatte a titolo di prova, dovendo d'ora innanzi le costruzioni essere esclusivamente eseguite con la scorta dei *patrons* e dei campioni regolamentari.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **27.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 6 febbraio.

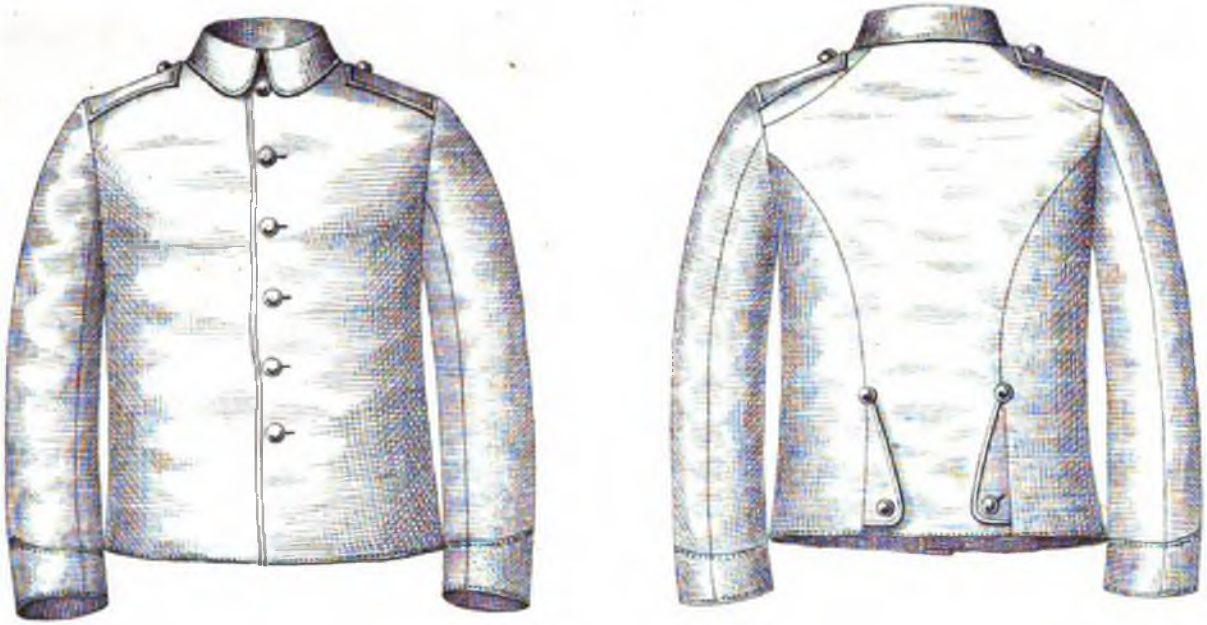
Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	Annotazioni
I	211	Coregge reggi-sciabola (1)	N.	0 40	Aggiunto
»	472	Giubbe di panno da artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio	»	14 50	Variante
»	473	Giubbe di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	15 40	Id.
»	476	Giubbe di panno da genio.	»	15 70	Id.
»	478	Giubbe di panno, pel 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria, e depositi di allevamento cavalli (20)	»	14 50	Id.
»	479	Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria	»	16 70	Id.
»	480	Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20) . .	»	15 70	Id.
»	481	Giubbe di panno pell'11° reggimento cavalleria	»	15 10	Id.
»	482	Giubbe di panno pel 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20). .	»	17 00	Id.
»	483	Giubbe di panno pel 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20). . .	»	16 40	Id.
»	484	Giubbe di panno pel 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	14 70	Id.
»	485	Giubbe di panno per l'8° reggimento cavalleria	»	14 70	Abolito
»	486	Giubbe di panno pel 21° e 22° reggimento cavalleria	»	16 70	Id.
»	487	Giubbe di panno pel 23° e 24° reggimento cavalleria	»	14 90	Id.
»	488	Giubbe comuni di panno da cavalleria	»	12 30	Variante
»	490	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.	»	19 80	Id.
»	491	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	20 70	Id.
»	494	Giubbe di panno da sottufficiali del genio	»	20 60	Id.
»	496	Giubbe di panno da sottufficiali del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria, e depositi di allevamento cavalli (20)	»	18 30	Id

1	497	Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria	N.	21	20	Variante
»	498	Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	20	20	Id.
»	499	Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria	»	19	60	Id.
»	500	Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	21	40	Id.
»	501	Giubbe di panno da sottufficiali del 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	20	00	Id.
»	502	Giubbe di panno da sottufficiali del 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	19	20	Id.
»	503	Giubbe di panno da sottufficiali dell'8° reggimento cavalleria	»	18	30	Abolito
»	504	Giubbe di panno da sottufficiali del 21° e 22° reggimento cavalleria	»	20	30	Id.
»	505	Giubbe di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria	»	18	50	Id.
»	527	Guarnizioni per giubbe del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli	»	2	80	Variante
»	528	Guarnizioni per giubbe del 3° reggimento cavalleria	»	5	10	Id.
»	529	Guarnizioni per giubbe del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria	»	4	10	Id.
»	530	Guarnizioni per giubbe dell'11° reggimento cavalleria	»	3	10	Id.
»	531	Guarnizioni per giubbe del 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria	»	5	30	Id.
»	532	Guarnizioni per giubbe del 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria	»	4	80	Id.
»	533	Guarnizioni per giubbe del 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria	»	3	00	Id.
»	534	Guarnizioni per giubbe dell'8° reggimento cavalleria	»	2	30	Abolito
»	535	Guarnizioni per giubbe del 21° e 22° reggimento cavalleria	»	4	30	Id.
»	536	Guarnizioni per giubbe del 23° e 24° reggimento cavalleria	»	2	50	Id.
»	543	Giubbe di panno d'artiglieria da montagna	»	16	30	Aggiunta
»	544	Giubbe di panno pel 17° reggimento cavalleria	»	15	60	Id.
»	545	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna	»	21	20	Id.
»	546	Giubbe di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria	»	20	00	Id.
»	547	Guarnizioni per giubbe del 17° reggimento cavalleria	»	3	90	Id.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

(9129) Roma, Tip. E. Voghera.

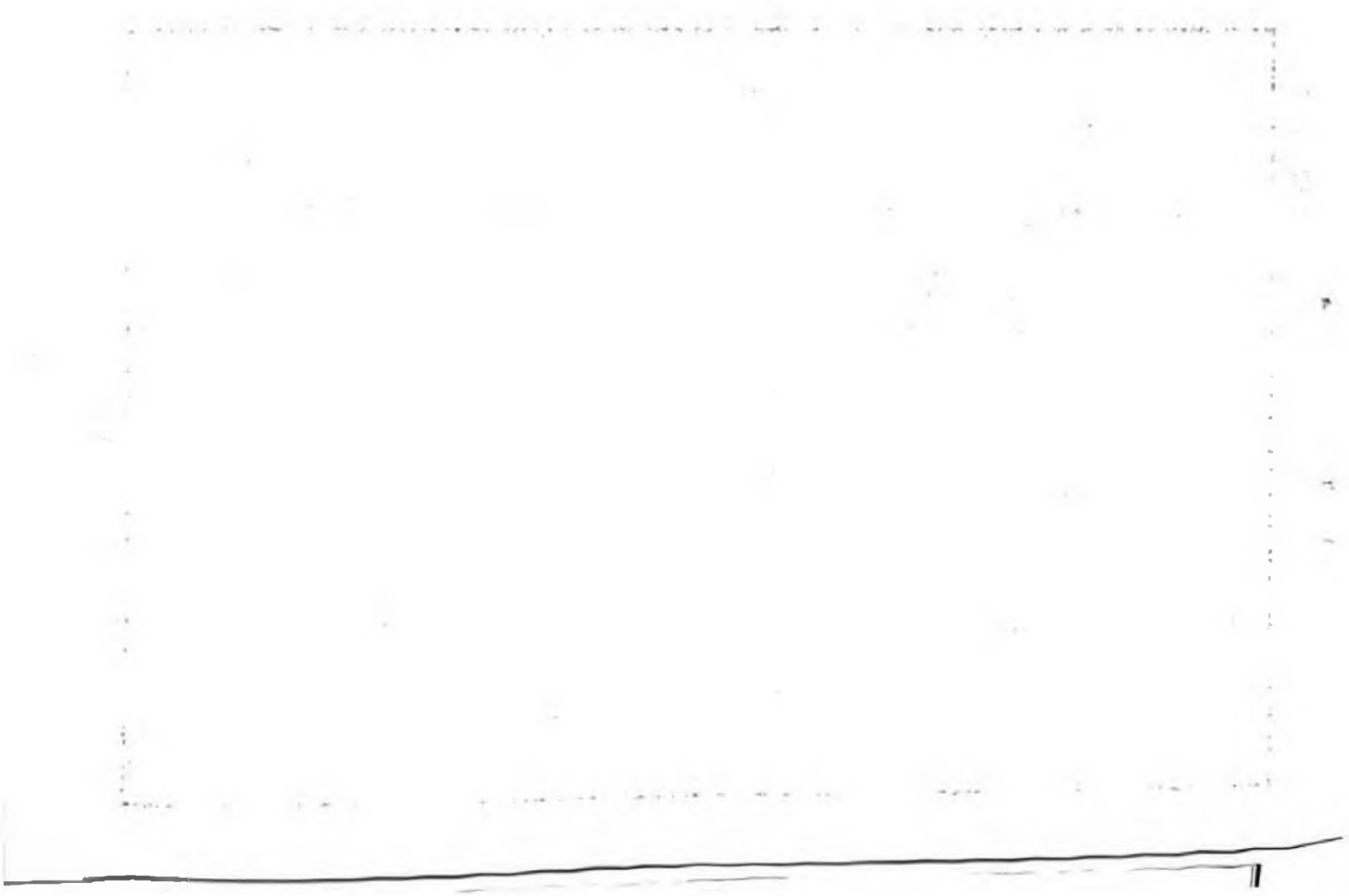
Giubba di panno da cavalleria
(del 1°, 2° e 4° reggimento e scuola di cavalleria).



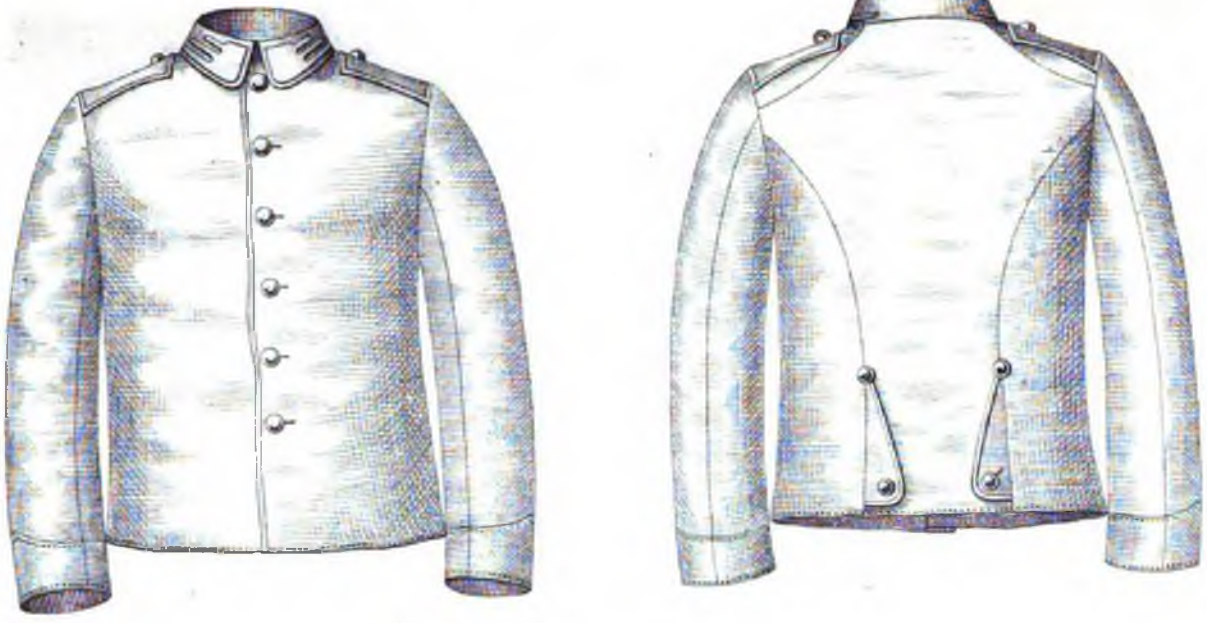
Scala di 1 : 10

Atto 26 del 1899 - Tav. 1ª

Lo stabilimento Poligrafico del Ministero della guerra



Giubba di panno da cavalleria
(dell'11° e 17° reggimento).

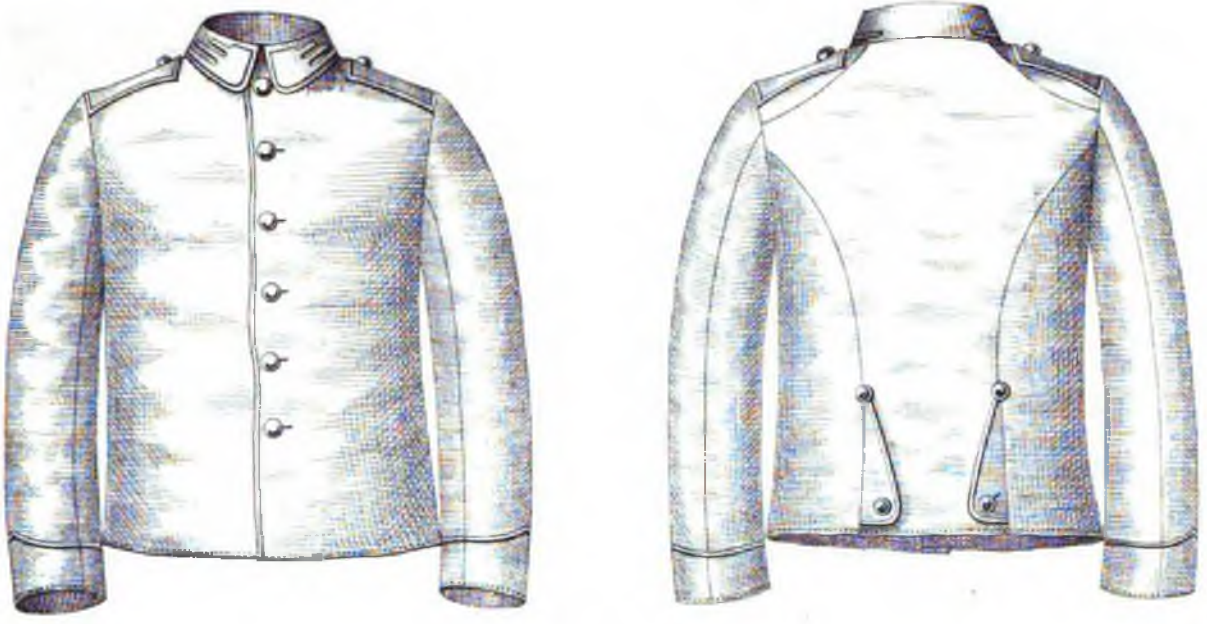


Scala di 1:10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 26 del 1899 - Tav. 4ª

Giubba di panno da cavalleria
(del 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° e 24° reggimento)

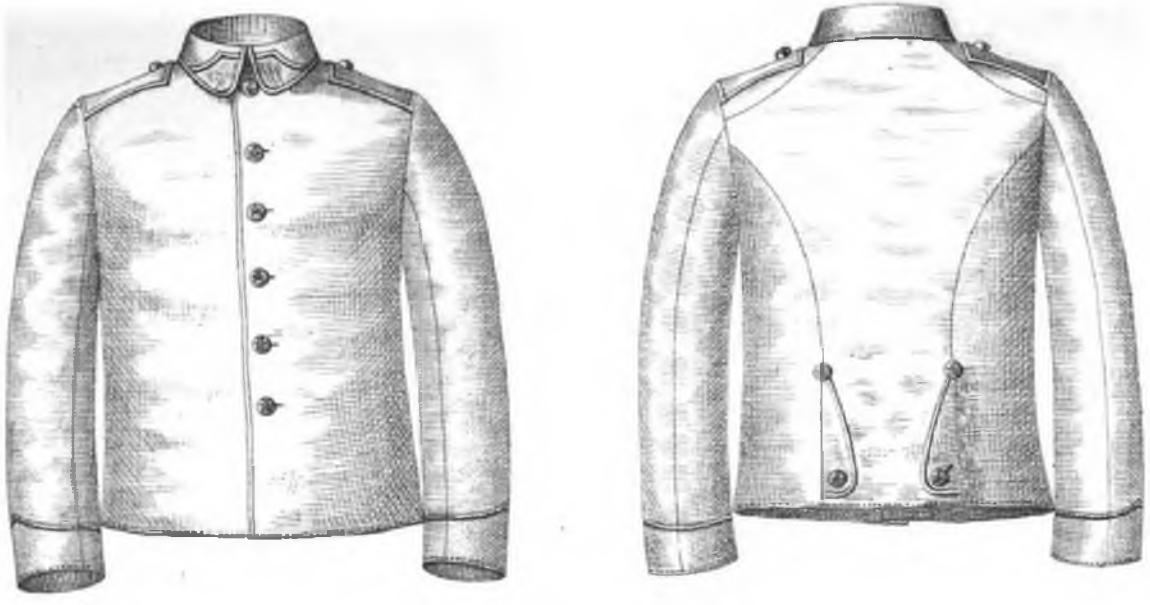


Scala di 1 : 10

Atto 26 del 1899 – Tav. 5ª

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

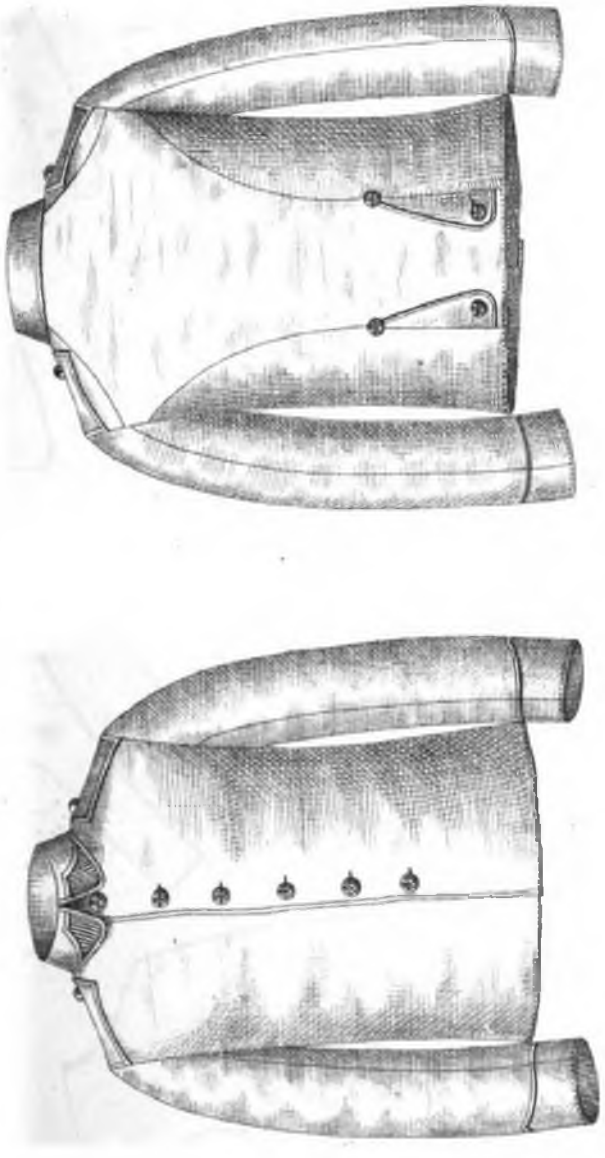
Giubba di panno da artiglieria da campagna, a cavallo e treno.



Scala di 1 : 10

Litografia fatta litografare dal Ministero della guerra

Giubba di panno da treno del genio.



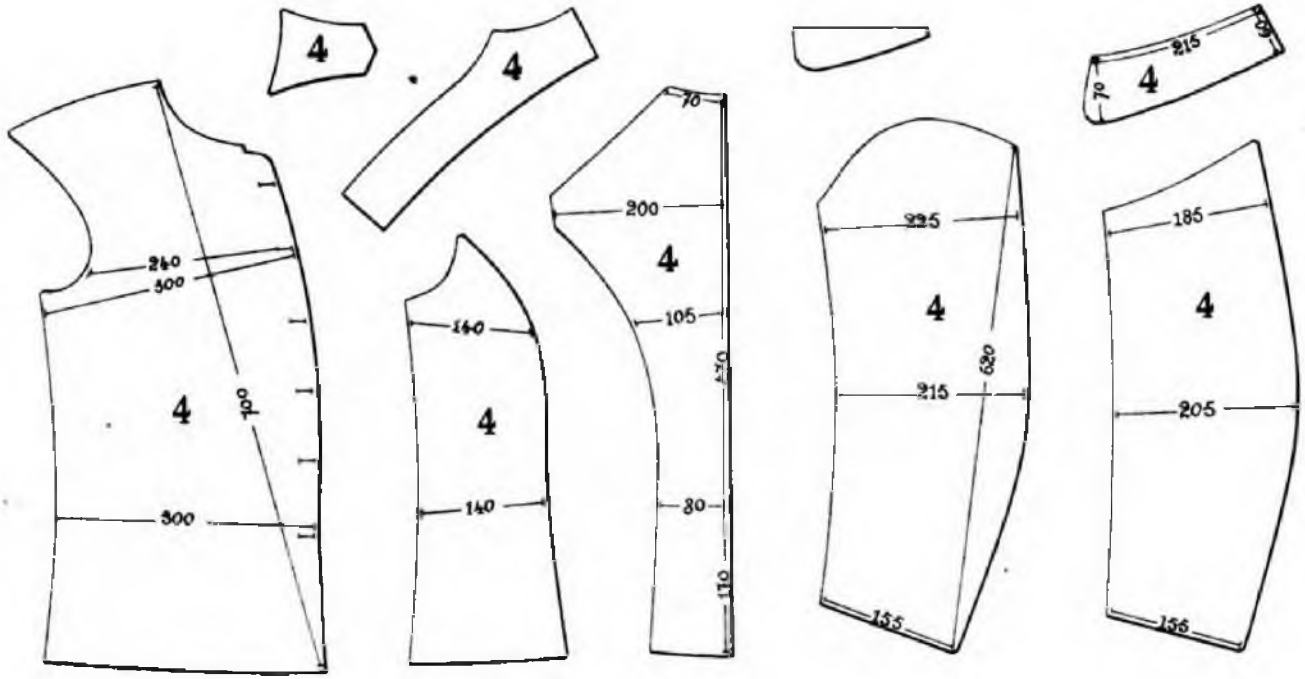
Scala di 1:10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) delle articles di genere da cavalleria;
da artiglieria da campagna, a cavallo e tecnici e da treno del genio.

Stabilimento tipo-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) delle giubbe di panno da cavalleria; da artiglieria da campagna, a cavallo e treno e da treno del genio.



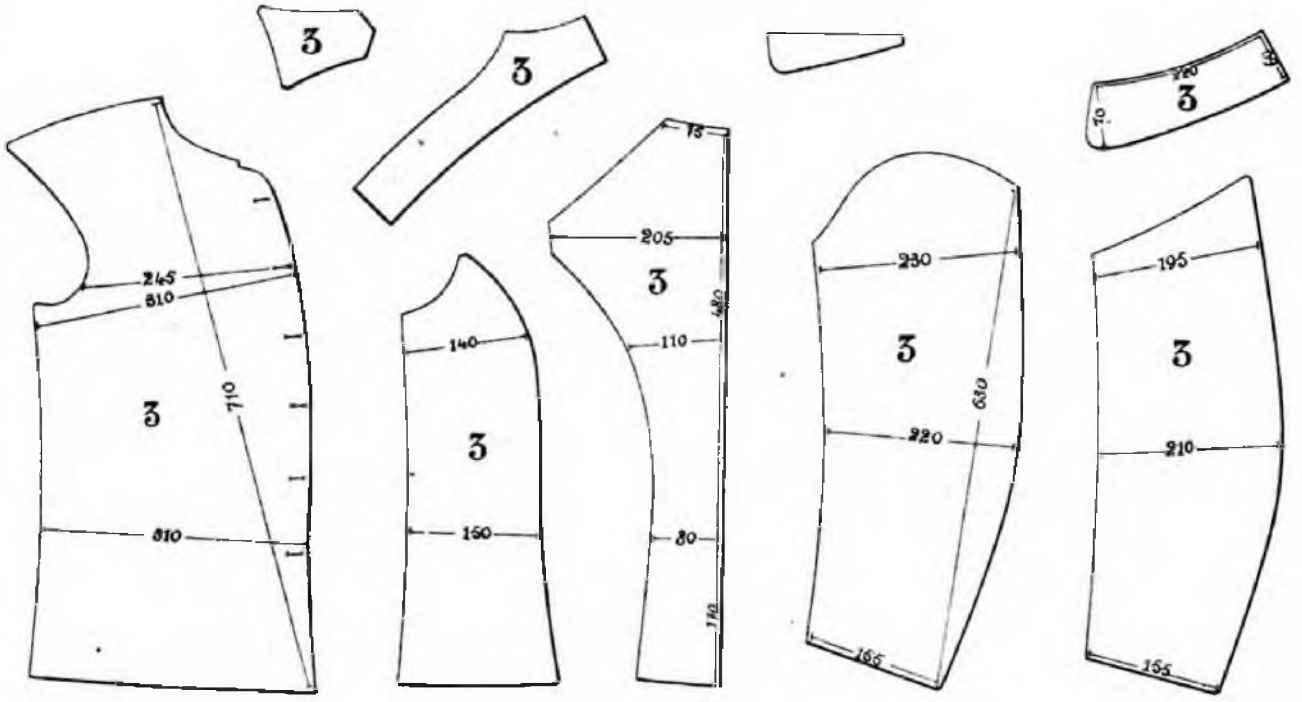
Scala di 1 : 10

Giubba di panno da artiglierin da fortezza, da costa e operai.



Scala di 1:10

Modelli (patrons) della giubba di panno da artiglieria da fortezza, da costa e operai.

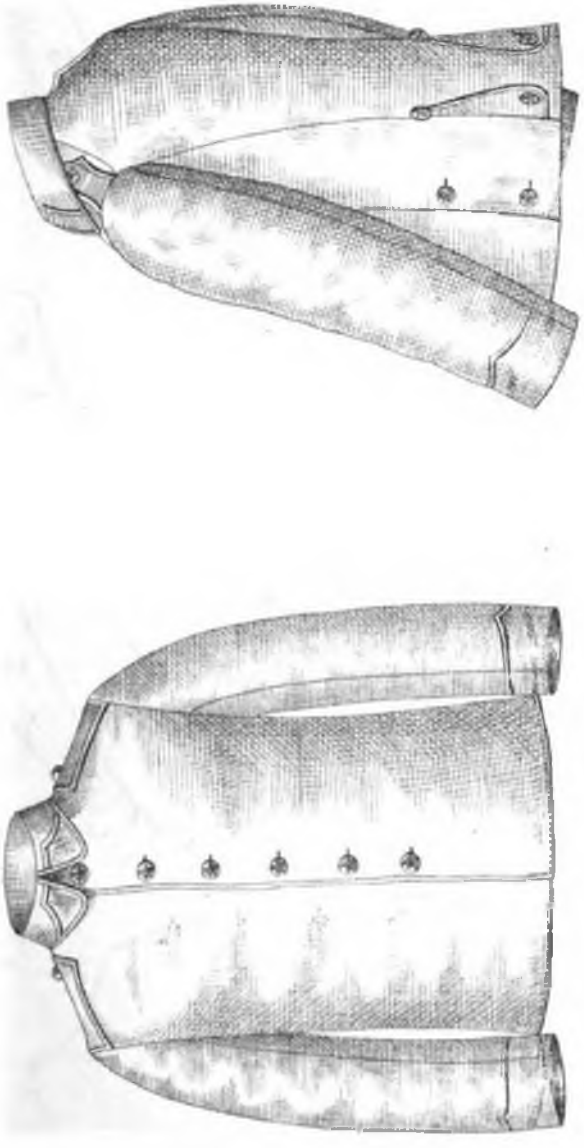


Scala di 1:10

Atto 21 del 1899 – Tav. 10ª

Lavoro eseguito fotolitograficamente dal Ministero della Guerra

Giubba di panno da artiglieria da montagna.



Scala di 1 : 10

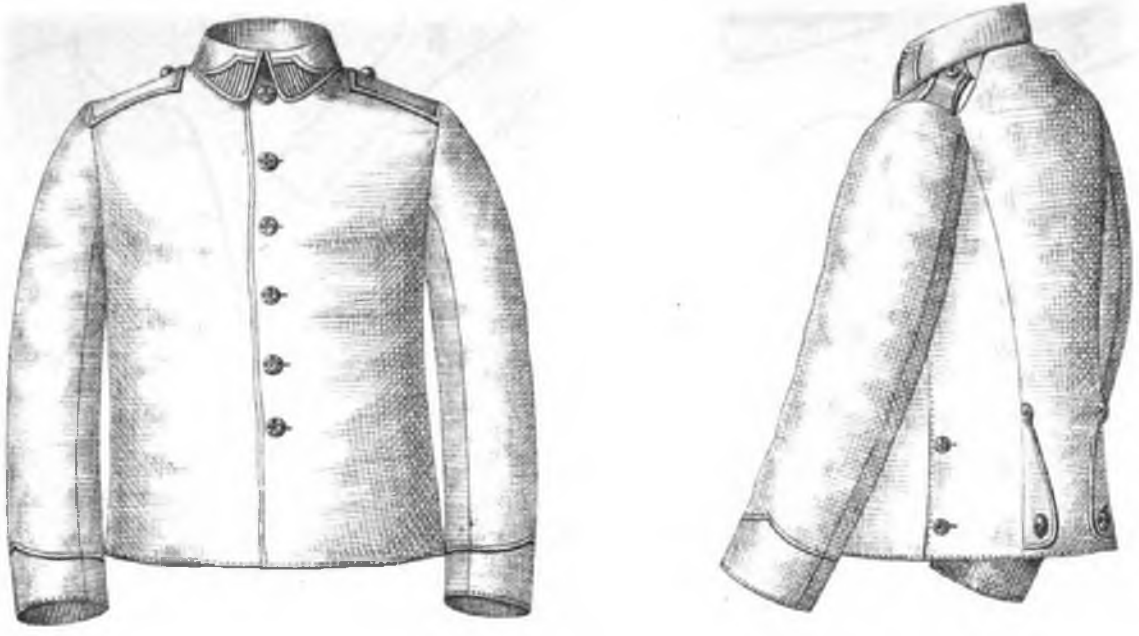
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) della giubba di panno da artiglieria da montagna.

Scala di 1:10

Laboratorio zincotipografico del Ministero della guerra

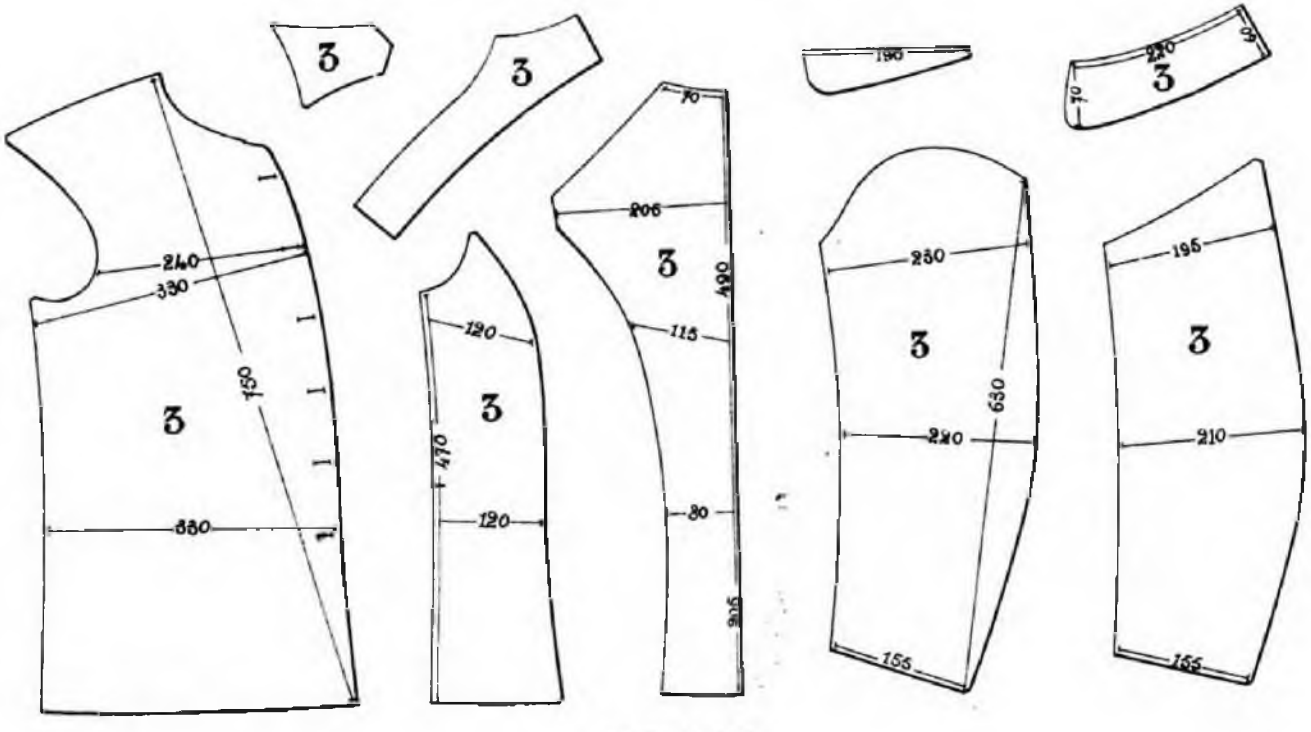
Giubba di panno da genio.



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) della giubba di panno da genio.

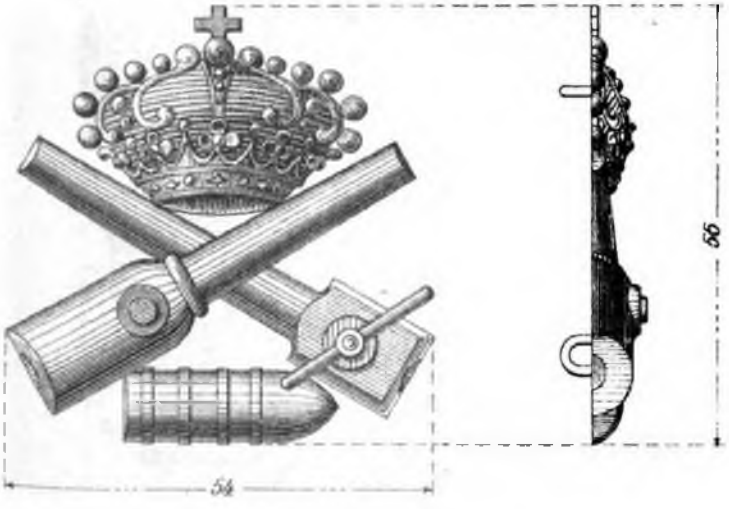


Scala di 1 : 10

Atto 26 del 1899 – Tav. 14ª

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

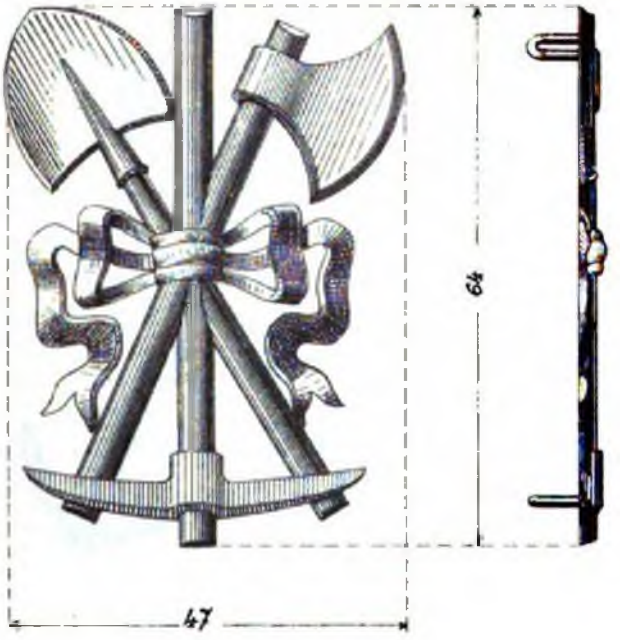
Fregio di cannoni per controspalline da giubbe d'artiglieria.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

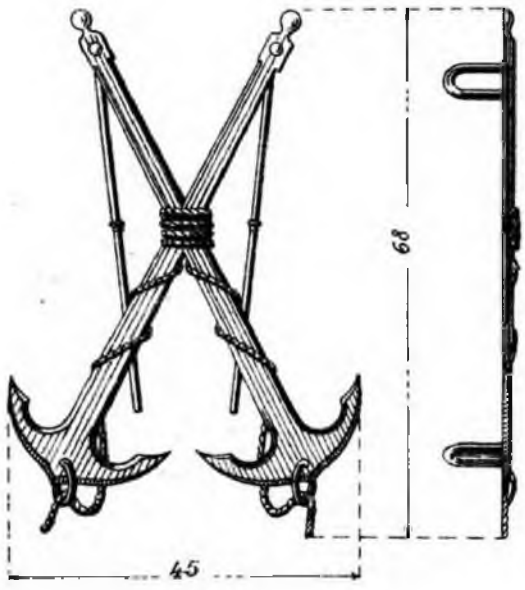
Fregio d'arnesi da zappatore per controspalline da giubbe del genio.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

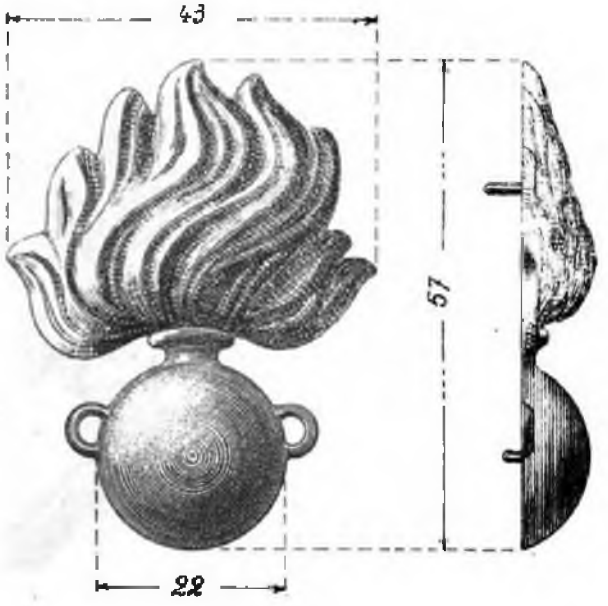
Fregio d'àncore per controspalline da giubbe del genio (pontieri).



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

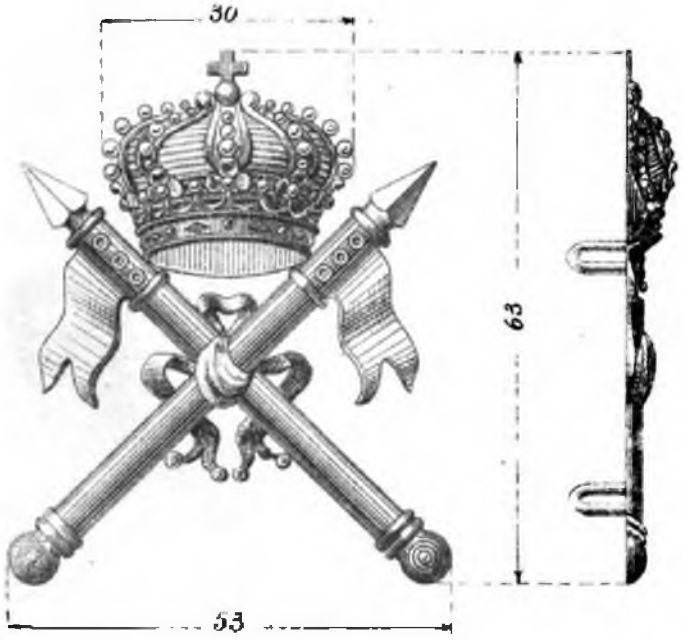
Fregio di granata per controspalline da giubbe.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

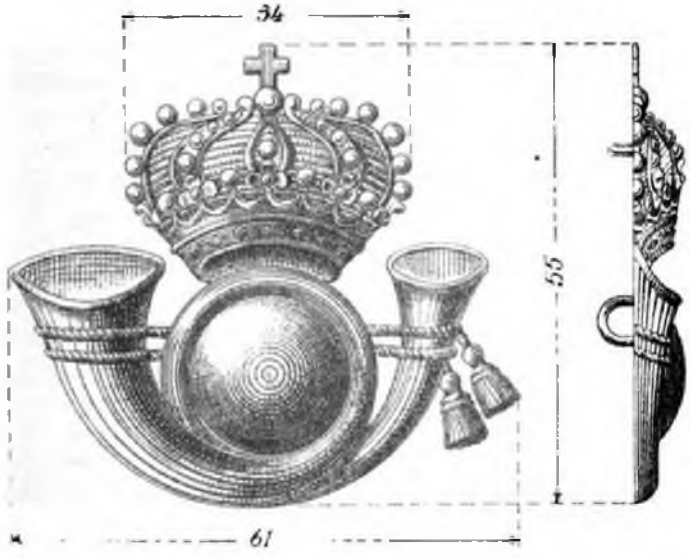
Fregio di lance per controspalline da giubbe.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Fregio di cornetta per controspalline da giubbe.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

DISPENSA 8ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 gennaio.

FEBBRAIO 9. — Modificazione al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 133.
» 9 — Appendice al regolamento pel servizio territoriale «Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza», *pag.* 135.
» 9. — Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 135.
» 10. — Anticipazioni e rendiconti per l'acquisto del pane direttamente dal commercio, *pag.* 136.



Atto N. **28**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazione al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare.** — 9 febbraio.

Al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, 10 marzo 1898, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

N. 1. *Vi è sostituito il seguente:*

1. I collegi militari, secondo il R. Decreto 26 agosto 1897, sono due, stabiliti nelle seguenti città:

Napoli (1°),
Roma (2°).

Il corso degli studi, nei medesimi, si compie in quattro anni scolastici, in conformità dei programmi assegnati alle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª degli istituti tecnici — sezione fisico-matematica — alle quali i quattro corsi dei collegi militari sono, per tutti gli effetti legali, parificati. (R. Decreto 13 agosto 1897, n. 390).

Nei tre ultimi anni del corso di studi vengono inoltre impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

Compiuto con buon esito l'intero corso degli studi, gli allievi sono ammessi senza esami alla scuola militare; soltanto coloro che aspirano all'accademia militare, devono superare apposito esame orale complementare di matematica, conforme al programma. Il titolo di licenza di collegio militare dà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla regia accademia navale.

I giovani invece che, compiuto il corso degli studi, rinuncino a proseguirli all'accademia, alla scuola militare o alla regia ac-

18 FEB 99

cademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, possono essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi.

Coloro però che aspirano all'arma di cavalleria dovranno, prima d'essere ammessi a prestare servizio nei reggimenti col grado di sergente, essere sottoposti presso il corpo in cui intraprendono il servizio, ad apposita visita medica e ad esperimento d'equitazione per constatare la loro immediata attitudine a servire nell'arma predetta. Nei collegi militari non s'impartisce istruzione d'equitazione.

Il servizio col grado di sergente in un corpo di fanteria o di cavalleria può essere prestato a cominciare dal 15 luglio dell'anno in cui gli allievi sono licenziati dai collegi militari.

N. 10. *Dopo il primo alinea aggiungere:*

Alle domande dei giovani che aspirano all'ammissione ai corsi superiori al 1° ed abbiano raggiunto i 17 anni di età, oltre ai documenti suindicati, devesi unire l'atto di assenso per l'arruolamento volontario ordinario con le norme stabilite dal n. 32 lettera *f*) del presente regolamento.

N. 109. *È soppresso.*

N. 110. *Surrogato dal seguente:*

110. I collegi militari, la scuola e l'accademia militare sono retti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore per il regio esercito e delle speciali disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di servizio interno.

N. 111. *Vi è sostituito il seguente:*

N. 111. Gli allievi dei collegi militari appena abbiano raggiunto il 17° anno di età debbono contrarre l'arruolamento volontario ordinario; ed i comandanti i detti istituti cureranno che vengano a loro presentati in tempo gli atti di consenso all'arruolamento di chi esercita sugli allievi la patria potestà.

Gli allievi che per speciali ragioni, non disciplinari, cessano di appartenere ai collegi militari possono chiedere col non dissento rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario in analogia alle disposizioni vigenti per *gli allievi ufficiali di complemento*, avvertendo che tale proscioglimento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Ministero (1).

(1) Gli attuali allievi dei collegi militari non sono obbligati a contrarre l'arruolamento volontario ordinario; ma a coloro di essi che al principio del prossimo venturo anno scolastico (1899-1900) avranno rag-

Gli allievi della scuola o dell'accademia militare non provenienti dai collegi militari debbono contrarre l'arruolamento volontario ordinario appena abbia avuto luogo la loro ammissione.

N. 113. *Il terzo alinea è soppresso.*

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

---

giunto o superato i 17 anni, è lasciata facoltà di assumere tale impegno, con le norme indicate al n. 111 del presente regolamento. Coloro invece che alla data stessa non avranno ancora 17 anni, potranno contrarre l'arruolamento appena raggiunta la detta età.

Si avverte però che quelli degli attuali allievi che non contraessero l'arruolamento di cui si tratta, saranno esclusi dalle istruzioni militari prescritte per l'abilitazione a sottotenente di complemento, e conseguentemente non potranno in alcun caso aspirare a tale nomina come provenienti dagli allievi dei collegi militari.

N. **29**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Appendice al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza. »** — 9 febbraio.

Con R. Decreto 5 gennaio 1899 è stata approvata l'appendice al regolamento pel servizio territoriale « *Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza* », in sostituzione del libro sesto dello steso regolamento.

I comandi, corpi ed uffici militari, dovranno provvedersi della predetta appendice degli esemplari loro occorrenti per sostituire il libro sesto stato abrogato.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere fatte colle norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 10.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **30**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici**. — 9 febbraio.

Con determinazione ministeriale 25 gennaio u. s. è stato approvato un nuovo regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, in sostituzione di quello in data 20 gennaio 1897.

I comandi, corpi ed uffici militari dovranno provvedersi di

tale regolamento nel numero di esemplari stato per essi stabilito dall'*Atto* 27 del 1897.

Le richieste di tale pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte colle norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 10

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **31**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni e rendiconti per l'acquisto del pane direttamente dal commercio.** — 10 febbraio.

In forza del § 1378 del regolamento di amministrazione i corpi devono regolare le richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane dal commercio, in modo che il rendiconto del 4° trimestre di ogni esercizio non si chiuda con un debito ma con un credito

Il Ministero richiama i corpi all'esatta osservanza di questa disposizione intesa ad evitare complicazioni contabili. Qualora tuttavia per impreviste circostanze avvenisse che alla fine del 4° trimestre avanzasse una parte dei fondi di anticipazioni, il Ministero determina che non se ne faccia il versamento in tesoreria, affine di saldare il relativo rendiconto, ma si chiuda questo in debito e così vi sia dato corso.

Di modo che, essendo le anticipazioni delle quali si tratta riscosse per tutti i corpi dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, sarà da questo provveduto all'estinzione del debito mediante operazione di conto corrente; e, quanto ai conti verso lo Stato, il Ministero, nel corrispondere a detto ufficio i mandati di saldo collettivi per i corpi rimasti a credito, vi opererà la detrazione corrispondente ai debiti risultanti per i corpi rimanenti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 9ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 febbraio.

GENNAIO 5. — R. Decreto n. 9 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1899, *pag.* 137.
FEBBRAIO 15. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio, *pag.* 138.
» 15. — Riscossione di mandati o di ordini di pagamento, *pag.* 153.



Atto N. **39.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 9, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1899.** — 5 gennaio.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1899, è stabilita in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

ERRATA-CORRIGE.

Alla data di pubblicazione della dispensa 8ª, *invece di*: 11 gennaio, *si sostituisca*: 11 febbraio.

24.FEB.99

N. **33**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio**. — 15 febbraio.

Viste le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, le norme speciali ed i programmi d'esame per l'avanzamento di detti ufficiali saranno quali risultano in appresso.

§ 1. Disposizioni generali.

1. I tenenti dell'arma del genio che non hanno frequentato o che non hanno compiuto con buon esito il corso di studi della scuola di applicazione di artiglieria e genio e sono proposti per l'avanzamento al grado di capitano, dovranno comprovare la loro idoneità e conseguirlo mediante esami.

2. Detti tenenti potranno concorrere all'avanzamento nelle specialità *zappatori*, *minatori*, *telegrafisti*, *pontieri*, *lagunari*, oppure nella specialità *treno*.

3. Non potranno optare per quest'ultima specialità se non gli ufficiali che prestano, o che hanno prestato servizio nella specialità stessa.

4. Gli esami verranno dati presso l'ispettorato delle truppe del genio.

5. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i propri cavalli, e neppure il rispettivo attendente.

6. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminati i propri esami, o dichiarato di rinunziarvi, saranno lasciati subito in libertà ed avviati ai rispettivi corpi od uffici.

§ 2. Invio delle proposte.

7. Il Ministero indica volta per volta, con Circolare inserta nel *Giornale militare*, i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti del genio per potere concorrere agli esami di idoneità all'avanzamento, non che l'epoca nella quale dovranno aver luogo gli esami stessi.

8. I capi di corpo o di ufficio che hanno alla loro dipendenza tenenti del genio i quali si trovino nelle condizioni di anzianità di cui al numero precedente, ne trasmetteranno lo elenco nominativo al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio), corredandoli di altrettanti elenchi di proposta quanti sono i detti tenenti.

9. I tenenti che già hanno superato gli esami di avanzamento saranno indicati nell'elenco nominativo con apposita annotazione da cui risulti tale circostanza.

10. Saranno esclusi dall'esame quelli che già per due volte consecutive fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero volontariamente rinunciato non per causa di malattia a presentarvisi; per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

11. Gli elenchi suddetti dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici; e ciascuno corredato del relativo verbale. Per ognuno dei tenenti, dovrà indicarsi nel rispettivo elenco se è giudicato meritevole o non, di concorrere all'avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

12. L'ufficiale che in una prima prova non riporta l'idoneità negli esami sarà ammesso a ripeterli nell'anno successivo.

13. Per i tenenti che volontariamente rinunciano a presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia; quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

14. Tutti gli elenchi di proposte delle quali si tratta saranno inviati al Ministero pel tramite stesso stabilito per gli specchi caratteristici, e le autorità militari per cui passano li correderanno del loro visto, e ove occorra, del loro parere.

15. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti. Gli ammessi saranno chiamati mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

§ 3. **Materie e programmi d'esame.**

16. Gli esami comprenderanno per tutti indistintamente i candidati un tema in iscritto, ed alcune prove orali e pratiche differenti a seconda che i candidati aspirano alla specialità *zappatori*, *minatori*, *telegrafisti*, *pontieri*, *lagunari*, oppure alla specialità *treno*.

17. L'esame scritto consisterà in un componimento su argomento militare, oppure su soggetto di coltura generale. Per lo svolgimento di tale lavoro i candidati potranno disporre di 5 ore di tempo.

18. Le prove orali e pratiche riguarderanno le seguenti materie, giusta i programmi indicati più avanti.

Per gli aspiranti alle specialità *zappatori*, *minatori*, *telegrafisti*, *pontieri* e *lagunari:*

Prove orali.

a) Fortificazione campale e permanente, attacco e difesa delle piazze forti;

b) Nozioni sulle costruzioni;

c) Nozioni d'artiglieria;

d) Ordinamento dell'esercito e servizio del genio in campagna;

e) Mine e sostanze esplosive;

f) Telegrafia e telefonia;

g) Passaggio dei corsi d'acqua.

Prove pratiche.

h) Rilievo topografico e progetto di fortificazione o di strade;

i) Progetto di costruzione;

l) Equitazione.

Per gli aspiranti alla specialità *treno:*

Prova teorico-pratica.

a) Ippologia.

Prova orale.

b) Ordinamento e servizio del treno in campagna.

Prova pratica.

c) Equitazione.

19. I membri della commissione esaminatrice potranno rivolgere domande ai candidati su qualsiasi punto del programma.

20. I programmi d'esame saranno i seguenti:

I.

Programmi per i candidati aspiranti alle specialità *zappatori*, *minatori*, *telegrafisti*, *pontieri* e *lagunari*.

A) — FORTIFICAZIONE CAMPALE E PERMANENTE. — ATTACCO E DIFESA DELLE PIAZZE FORTI.

(Esame orale della durata di 30 minuti).

Fortificazione campale.

1. Concetti odierni sullo scopo della fortificazione campale — Gli effetti delle armi attuali — La fortificazione campale è subordinata alla tattica.

2. Trincee di battaglia — Profilo — Tracciato — Costruzione — Attrezzamento portatile della fanteria — Ripari per l'artiglieria.

3. Vari tipi di profilo per le opere di fortificazione campale — Defilamento — Relazione tra i volumi di sterro e quelli di rinterro.

4. Tracciato delle opere campali — Opere aperte — Opere chiuse.

5. Costruzione effettiva delle opere campali — Organizzazione interna — Rivestimenti — Trincee coperte — Trincee ricoveri — Blindamenti — Comunicazioni.

6. Maschere — Sgombro del campo di tiro — Difese accessorie e loro applicazione ai singoli casi — Mine — Torpedini terrestri — Fogate.

7. Organizzazione difensiva delle accidentalità del terreno.

8. Apprestamento a difesa del campo di battaglia — La fortificazione campale in montagna — Difesa delle strette, dei boschi, dei villaggi — Le teste di ponte — Applicazioni a casi concreti.

9. Calcolo del tempo, del personale e dei materiali occorrenti nei singoli lavori di fortificazione campale.

10. Attacco delle fortificazioni campali — Ricognizioni — Preparazione dell'attacco — Esecuzione dell'attacco — Impiego e compiti del genio nelle operazioni d'attacco contro posizioni fortificate.

11. Difesa delle fortificazioni campali — Disposizioni da prendersi dal difensore — Mezzi per respingere gli attacchi — Disposizioni speciali per la difesa di villaggi e di boschi — Impieghi e còmpiti delle truppe del genio nelle operazioni di difesa delle posizioni fortificate.

Fortificazione permanente.

12. Cenni storici sullo svolgimento della fortificazione permanente — Fortificazione primitiva, antica e medioevale — Periodo di transizione — Fortificazione moderna, profilo tracciato, opere addizionali.

13. Epoca contemporanea: fortificazione di terra, muratura e metalli, a cinta continua e forti staccati — Periodo attuale di transizione: fortificazione di calcestruzzo cementizio, a campo trincerato e a regioni fortificate.

14. Particolarità dell'ordinamento a cielo scoperto — Profilo ramparo, fosso, spalto, terrapieno interno — Defilamento.

15. Del tracciato delle cinte continue e dei forti staccati — Parti fiancheggianti.

16. Ordinamento del ramparo, piazzuole, paiuoli, cannoniere, traverse, parascheggie.

17. Locali alla prova, ricoveri per uomini, magazzini del materiale, locali per il servizio delle munizioni.

18. Comunicazioni interne ed esterne — Ponti mobili — Difese accessorie — Inondazioni — Mine.

19. Ordinamento casamattato — Casamatte in muratura e metalliche — Torri girevoli.

20. Forme complesse di fortificazioni — Campi trincerati — Esempi di forti staccati e di cinte continue — Opere complementari.

21. Fortificazioni in montagna — Fortificazioni da costa.

Attacco e difesa delle piazze forti.

22. Attacco delle piazze forti — Attacchi irregolari: blocco od investimento, bombardamento, attacco per sorpresa, attacco di viva forza — Attacco ed assedio regolare — Attacco delle fortificazioni di montagna.

23. Difesa delle piazze forti — Apprestamento a difesa e mezzi impiegati contro le varie specie di attacchi — Difesa delle fortificazioni di montagna.

B) — NOZIONI SULLE COSTRUZIONI.

(Esame orale della durata di 30 minuti).

1. Pietre naturali — Materiali laterizi — Gesso — Calci — Cemento — Pozzolana — Sabbie — Malte comuni ed idrauliche — Calcestruzzi.

2. Legnami da costruzione e loro preparazione — Congiunzione dei legnami — Metalli da costruzione e loro impiego — Colori — Vernici.

3. Lavori murari — Varie specie di muratura — Classificazione e struttura delle volte — Costruzione effettiva delle opere murali.

4. Solai — Pavimenti — Soffitti — Scale — Armature dei tetti — Copertura degli edifizi.

5. Intonachi — Arricciatura — Rinzaffi — Chiusura dei vani di porta e finestra — Latrine — Cucine.

6. Edifizi militari — Condizioni cui devono servire — Norme di igiene che regolano la luce, la ventilazione e la cubatura di aria nelle caserme — Vari tipi di caserme — Baraccamenti — Scuderie — Magazzini per materiale.

7. Lavori di terra — Misura degli scavi con i profili di prima e seconda pianta, e coi profili longitudinali e traversali — Cavatura della terra e della roccia — Trasporti — Esecuzione dei rinterri — Consolidazione delle scarpe di terra.

8. Strade ordinarie — Struttura — Curve — Pendenze — Tracciamento — Opere d'arte.

9. Strade ferrate — Struttura — Curve — Pendenze — Inghiaiata — Armamento: descrizione e posa — Passaggi a livello — Diramazioni — Accessori della linea e delle stazioni.

C) — NOZIONI D'ARTIGLIERIA.

(Esame orale della durata di 15 minuti).

1. Bocche da fuoco — Loro classificazione secondo il servizio cui sono destinate, il metallo, la forma dell'anima ed il sistema di caricamento — Descrizione sommaria delle artiglierie regolamentari nell'esercito italiano.

2. Proietti — Spolette — Cannelli — Sacchetti — Cartocci — Descrizione sommaria delle munizioni dell'artiglieria italiana.

3. Affusti da campagna e da montagna — Carri da munizioni — Affusti e sottaffusti d'assedio, da difesa e da costa — Affusti per mortai e per cannoni a caricamento rapido — Loro descrizione sommaria.

4. Paiuoli d'assedio, da difesa, da barbetta, da casamatta — Paiuoli occasionali — Loro descrizione sommaria.

5. Varie specie di tiro in base ai caratteri della traiettoria — Massime distanze effettive ed utili del tiro — Penetrazione dei proiettili — Cenni sulle varie specie di puntamento.

6. Esplosivi usati dall'artiglieria italiana Polveri — Balistite — Filite — Fulmicotone — Pertite — Fulminati — Loro composizione, caratteri ed impiego — Conservazione e trasporto degli esplosivi.

D) — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO E SERVIZIO DEL GENIO IN CAMPAGNA.

(Esame orale della durata di 20 minuti).

1. Ordinamento del R. esercito italiano — Reclutamento degli ufficiali — Reclutamento della truppa — Formazione sommaria dei vari riparti di fanteria, cavalleria ed artiglieria sia in pace, sia in guerra — Formazione sommaria delle grandi unità dell'esercito mobilitato — Milizia mobile — Milizia territoriale — Ordinamento speciale del genio.

2. Composizione dei vari comandi e servizi del genio presso le grandi unità di guerra dell'esercito — Loro attribuzioni e dipendenze — Parchi zappatori — Sezioni da ponte — Parchi minatori — Parchi telegrafici — Parchi del genio d'armata e di corpo d'armata — Equipaggi da ponte — Depositi centrali — Cenni sul materiale dei ferrovieri, degli specialisti e dei lagunari.

3. Carri in uso pel servizio del genio — Loro descrizione sommaria — Materiali adoperati nella loro costruzione — Carichi massimi che possono sopportare — Traino del carreggio del genio.

4. Norme generali per la verifica e per il collaudo dei materiali del genio — Conservazione dei materiali e delle bardature in servizio e nei magazzini.

E) — MINE E SOSTANZE ESPLOSIVE.

(Esame orale della durata di 30 minuti).

1. Sostanze esplosive — Polveri — Nitroglicerina — Varie specie di dinamiti — Fulmicotone — Acido picrico — Fulminato di mercurio — Loro composizione, caratteri ed impiego — Precauzioni da aversi nell'uso, nella conservazione e nel trasporto degli esplosivi.

2. Inneschi ad accensione ordinaria — Miccie di vario genere — Inneschi ad accensione elettrica — Esploditori — Circuiti — Particolari sull'innescamento ed il brillamento delle mine.

3. Mine da campagna — Cartucce — Cariche — Applicazione degli esplosivi alla distruzione di comunicazioni quali ponti, strade ordinarie, strade ferrate, ecc. — Calcolo delle cariche occorrenti nei singoli casi — Applicazioni ed esempi concreti — Rimozione di ostacoli — Fogate — Torpedini terrestri.

4. Mine interrate — Linee di minor resistenza — Imbuto — Zona di commozione — Calcolo delle cariche da usarsi nelle mine interrate — Costruzione dei pozzi e delle gallerie da mina — Camere da mina — Intasamento — Uso delle mine nella guerra d'assedio.

5. Interruzioni stradali predisposte fin dal tempo di pace — Loro ubicazione e disposizione a seconda dei casi — Calcolo delle cariche e delle dimensioni delle camere da mina e degli accessi — Materiale d'intasamento — Mezzi d'accensione — Particolarità sul servizio delle interruzioni stradali.

F) — TELEGRAFIA E TELEFONIA.

(Esame orale della durata di 30 minuti).

1. Descrizione del materiale costituente le sezioni elettriche, ottiche e di riserva dei parchi telegrafici in uso nell'esercito italiano.

2. Linee telegrafiche da campo pesanti e volanti — Loro stendimento, manutenzione e ripiegamento — Dati di impiego relativi a tali linee e criteri di scelta a seconda dei casi — Linee subacquee — Linee telegrafiche permanenti — Distruzione delle linee telegrafiche.

3. Stazioni telegrafiche elettriche da campo — Loro impianto ed esercizio — Verifica dei circuiti e riparazioni dei guasti che si possono riscontrare nelle stazioni e nelle linee telegrafiche — Cenni sugli apparati telegrafici dello Stato.

4. Comunicazioni telegrafiche mediante gli apparati ottici da campo usati nell'esercito italiano — Criteri per la scelta delle località nelle quali dovranno stabilirsi le stazioni — Impianto delle stazioni — Ricerca delle stazioni corrispondenti — Modalità della trasmissione — Organizzazione del servizio di stazione.

5. Descrizione degli apparati usati nelle stazioni ottiche permanenti — Ricerca delle stazioni corrispondenti — Collimatori — Impiego degli apparati per la trasmissione — Organizzazione del servizio di stazione.

6. Impiego del materiale telefonico da campo — Descrizione del materiale di stazione delle reti telefoniche delle piazze forti — Uso dei vari apparati — Avvertenze da aversi nell'esercizio telefonico — Ricerca e riparazione dei guasti che possono riscontrarsi nelle stazioni e linee telefoniche.

G) — Passaggi dei corsi d'acqua.

(Esame orale della durata di 30 minuti),

1. Nozioni sui corsi d'acqua — Ricognizioni dei corsi d'acqua — Misura della velocità della corrente e della larghezza di un corso d'acqua — Vari modi di passare un corso d'acqua.

2. Classificazione dei ponti militari — Asse del ponte — Carreggiata — Altezza del tavolato sul pelo d'acqua — Coscie — Tavolato — Rampe d'accesso.

3. Carichi e pressioni unitarie relative ai ponti militari per truppa e carreggio — Determinazione pratica delle dimensioni da assegnarsi alle tavole, travicelle e cavalletti — Forza occorrente alle barche ed alle zattere usate come corpi di sostegno.

4. Ponti di barche, di portiere e di zattere — Preparazione del materiale — Costruzione effettiva di tali ponti.

5. Ponti di cavalletti e di palafitte — Preparazione del materiale — Costruzione effettiva di tali ponti.

6. Composizione e descrizione del materiale costituente l'equipaggio da ponte e la sezione da ponte in uso nell'esercito italiano.

7. Impiego del materiale da ponte regolamentare nello stabilimento di ponti — Varie specie di ponti e vari metodi di

gittamento — Criteri di scelta a seconda dei casi — Applicazione ad esempi concreti — Ripiegamento dei ponti.

8. Ponti metallici portatili — Ponti Eiffel per strade ordinarie — Loro descrizione, montatura e varamento.

9. Prescrizioni da usarsi per il passaggio sui ponti militari — Conservazione e riparazioni di tali ponti — Distruzione dei ponti militari.

10. Passaggi dei corsi d'acqua su porti girevoli, scorrevoli e sulle chiatte — Costruzione dei galleggianti e degli scali con materiale regolamentare e di circostanza — Disposizione delle funi e delle briglie — Attraversata — Norme di passaggio sui porti.

11. Passaggio dei corsi d'acqua su galleggianti sciolti — Preparazione dei galleggianti ed esecuzione del passaggio — Dei guadi — Loro ricerca e sistemazione — Passaggi a nuoto — Passaggio sul ghiaccio — Criteri di scelta sul mezzo da seguirsi per il passaggio dei corsi d'acqua.

H) — RILIEVO TOPOGRAFICO E PROGETTO DI FORTIFICAZIONE O DI STRADE.

(Esame pratico di durata indeterminata).

Dato lo scopo tattico di una determinata posizione da ordinarsi a difesa, rilevare e rappresentare il terreno costituente tale posizione e progettare l'opera o le opere di fortificazione campale che si riterranne meglio rispondenti all'azione che la detta posizione dovrà avere sul campo di battaglia, oppure:

Date due località situate in terreno determinato, dovendosi costruire tra di esse un tronco di strada ordinaria o mulattiera, rilevare e rappresentare tale terreno e progettare in base a date condizioni, il tronco di strada anzidetto.

In ogni caso i candidati dovranno disegnare la planimetria, varie sezioni e tutti quei particolari che si riterranno necessari per ben rappresentare i vari lavori, corredando i progetti con una breve relazione e col computo dei movimenti di terra e tempo occorrente all'esecuzione dei lavori stessi.

I) — PROGETTO DI COSTRUZIONE.

(Esame pratico di durata indeterminata).

Progettare una piccola costruzione ad esempio:

un baraccamento per truppa, un ricovero alpino, una scuderia, un magazzino per materiale o per carreggio.

Tale progetto comprenderà piante, sezioni longitudinali e traversali, particolari dell'armatura del tetto, dei solai, ecc., corredando il progetto stesso con un estimativo ed una breve relazione.

L) — Equitazione.

(Esame pratico di durata indeterminata).

Il candidato dovrà dar prova di saper montare con franchezza a cavallo, in maneggio ed all'aperto a tutte le andature.

II.

Programmi per i candidati aspiranti alla specialità *treno*.

A) — Ippologia.

(Esame orale della durata di 20 minuti).

1. Conformazione del cavallo — Nomenclatura delle varie parti — Imperfezioni — Razze — Mantelli — Segni particolari — Dentizione e verificazione dell'età.

2. Struttura e meccanismo del piede — Conservazione delle unghie — Ferratura — Varie specie di ferri — Difetti dei piedi e loro correzioni colla ferratura.

3. Alimenti secchi e verdi — Bevande — Scuderie — Lettiere — Governo dei quadrupedi — Esercizio e riposo — Bagni — Cavalli in marcia per via ordinaria — Cavalli in viaggio in ferrovia e sulle navi.

4. Esame del cavallo di rimonta — Cure da presentarsi ai cavalli di nuova rimonta ed ai puledri appena giunti al corpo — Qualità da ricercarsi nell'acquisto e nella scelta dei cavalli — Guarentigie e casi redibitori.

5. Principali malattie esterne ed interne dei cavalli — Prime cure da prestarsi ai medesimi in ciascun caso.

6. Finimenti e bardature — Modo di adattarle ai quadrupedi da sella e da tiro.

Oltre il suddetto esame orale i candidati dovranno dare prova di conoscere dinanzi a cavalli e muli e colle bardature alla mano i quadrupedi ed i materiali che sono affidati alle compagnie treno.

B) — ORDINAMENTO E SERVIZIO DEL TRENO IN CAMPAGNA.

(Esame orale della durata di 30 minuti),

1. Ordinamento del R. esercito italiano — Reclutamento degli ufficiali — Reclutamento della truppa — Formazione sommaria dei vari reparti di fanteria, cavalleria ed artiglieria sia in pace sia in guerra — Formazione sommaria delle grandi unità dell'esercito mobilitato — Milizia mobile — Milizia territoriale — Ordinamento speciale del genio.

2. Composizione dei vari comandi e servizi del genio presso le grandi unità di guerra — Parchi zappatori — Sezioni da ponte — Parchi minatori — Parchi telegrafici — Parchi del genio d'armata e di corpo d'armata — Equipaggi da ponte — Parchi ferrovieri — Depositi centrali — Parchi areostatici e fotoelettrici — Formazione in personale e quadrupedi dei drappelli del treno del genio addetti ai comandi ed ai parchi del genio di campagna.

3. Marce dei convogli — Ricevimento del materiale e formazione dei convogli di marcia — Disposizioni prima della partenza — Esame del materiale — Ordine di marcia — Velocità e lunghezza delle marce — Fermate — Norme di sicurezza in marcia e nelle fermate.

4. Strade e loro diverse specie — Passaggi difficili — disposizioni da prendersi nel passaggio di ponti, di guadi, di strette.

5. Arrivo a destinazione — Disposizioni da prendersi — Provvista di viveri, paglia e foraggi — Scelta e ripartizione degli accampamenti — Serenamenti — Soggiorni — Accantonamenti.

6. Trasporti per ferrovia e per acqua — Imbarco e sbarco del personale, del materiale e dei quadrupedi — Norme e disposizioni relative.

7. Norme da seguirsi in caso di attacco di un convoglio — Posizione dei parchi durante un combattimento — Disposizioni da prendersi dopo un combattimento.

C) — EQUITAZIONE.

Come alla lettera *L*) per gli aspiranti alle altre specialità.

§ 4. **Commissione esaminatrice.**

21. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero della guerra e composta nel modo seguente:

Un presidente;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per l'esame in iscritto, per quelli orali di fortificazione e costruzioni e per quelli pratici relativi ai progetti di fortificazione e costruzioni e per quelli pratici relativi al progetto di fortificazione o di strade ed al progetto di costruzione;

Una *sottocommissione* (un presidente e due membri) per gli esami orali sull'ordinamento del genio e del treno in campagna, sulle nozioni sull'artiglieria, sull'ippologia, e per gli esami pratici di equitazione;

Una *sottocommissione* (un presidente e due membri) per gli esami orali sulle mine e sostanze esplosive, sulla telegrafia e telefonia e sul passaggio dei corsi d'acqua.

22. Presso la commissione esaminatrice sarà destinato, per le funzioni di segretario un capitano del genio: ed in ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno elevato in grado.

§ 4. **Votazioni e rapporti.**

23. Per ciascuna materia di esame si faranno due distinte votazioni, una per sì e per no, la quale determinerà a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella materia, l'altra per punti di merito; assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli non idonei. La media dei voti degli esaminatori costituirà il punto medio di ciascun esame speciale.

24. Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno riportata l'idoneità, cioè un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia.

25. Ultimati gli esami, il presidente della commissione invierà al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) i risultati in appositi specchi conformi agli uniti modelli *A* e *B*.

26. I candidati che otterranno l'idoneità, come è indicato al n. 24 saranno ammessi, a loro turno a conseguire l'avanzamento al grado di capitano.

27. Il risultato finale sarà fatto conoscere ai candidati dal Ministero.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

MODELLO A

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio, aspiranti alle specialità* zappatori minatori, telegrafisti, pontieri e lagunari.

Numero d'ordine	Corpo	CASATO E NOME	PUNTO DI MERITO											Indicazione d'idoneità o di non idoneità.	Annotazioni
			nell'esame scritto	nelle prove											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		

Roma . . . . . 1 . .

Il Presidente della Commissione esaminatrice

MODELLO B

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio aspiranti alla specialità* treno.

Numero d'ordine	Corpo	CASATO E NOME	Punti di merito				Indicazione di idoneità o di non idoneità	*Annotazioni*
			nell'esame scritto	nelle prove				
				A	B	C		

Roma, ... 1 . . .

Il Presidente della commissione esaminatrice

N. **34**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Riscossione di mandati o di ordini di pagamento**. — 15 febbraio.

A senso del § 1075 del regolamento d'amministrazione, gli ufficiali incaricati della riscossione dei mandati, dei vaglia del tesoro e degli ordini di pagamento debbono presentare agli uffici finanziari, oltrechè il libretto di riscossione, anche il proprio *libretto ferroviario*; ne segue che gli ufficiali richiamati dal congedo (ufficiali di complemento e di milizia territoriale) non possono, come sprovvisti di quest'ultimo libretto, essere incaricati di siffatte operazioni.

Potendo peraltro accadere che, in caso di chiamate alle armi di milizia mobile o territoriale, si abbia a provvedere alla riscossione di mandati, ordini di pagamento, o vaglia del tesoro rilasciati in testa a comandanti di reparti di milizia, anch'essi ufficiali richiamati dal congedo, e che questi intendano farne la esazione personalmente, o non abbiano modo di darne la delegazione ad ufficiali in servizio permanente, si prescrive, d'accordo col Ministero del tesoro, che in tali casi eccezionali sia fatto cenno motivato, nell'atto di delegazione e nell'avviso destinato all'ufficio pagatore, che l'ufficiale delegato alla riscossione si presenterà privo di libretto ferroviario.

All'infuori di questi casi, i corpi dovranno assolutamente astenersi dallo affidare l'incarico delle riscossioni agli ufficiali richiamati dal congedo non provveduti di libretto ferroviario.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 marzo.

GENNAIO 26. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino da polvere nella piazza d'armi di Udine, *pag.* 155.
MARZO 1°. — Fornelli economici perfezionati a due pentole (tipo Chiommaca), *pag.* 156.
» 1°. — Sottotenenti di complemento di nuova nomina, *pag.* 157.
» 2. — Corba di ginocchi per viveri ordinari da truppa, *pag.* 157.
» 2. — Manovre coi quadri, *pag.* 158.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **35.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino da polvere nella piazza d'armi di Udine** — 26 gennaio.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 16 giugno 1887, n. 4622 (serie 3ª), che stabilisce le zone di servitù militari attorno il magazzino da polvere esistente nella piazza d'armi di Udine;

Visto il R. Decreto 4 giugno 1893, n. 323, riflettente le servitù militari attorno al casotto pel deposito di gelatina esplosiva nella piazza stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 26, pag. 103.
Alla quantità del velluto in seta nero occorrente, *invece di*: m. 0,14, *porre*: m. 0,014.
Dopo le parole: bottoni grandi d'artiglieria, *aggiungere*: o da genio.
Dopo le parole: bottoni piccoli d'artiglieria, *aggiungere*: o da genio

Atto 26, pag. 114.
Dopo le parole: bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria, *aggiungere*: o da genio.
Dopo le parole: bottoni piccoli da sottufficiali di artiglieria, *aggiungere*: o da genio.

8 MAR. 99

Art. 1.

I succitati due decreti reali 16 giugno 1887, n. 4622 (serie 3ª), e 4 giugno 1893, n. 323, sono abrogati.

Art. 2.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere esistente nella piazza d'armi di Udine, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **36**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Fornelli economici perfezionati a due pentole (tipo *Chaumara*).** — 1° marzo.

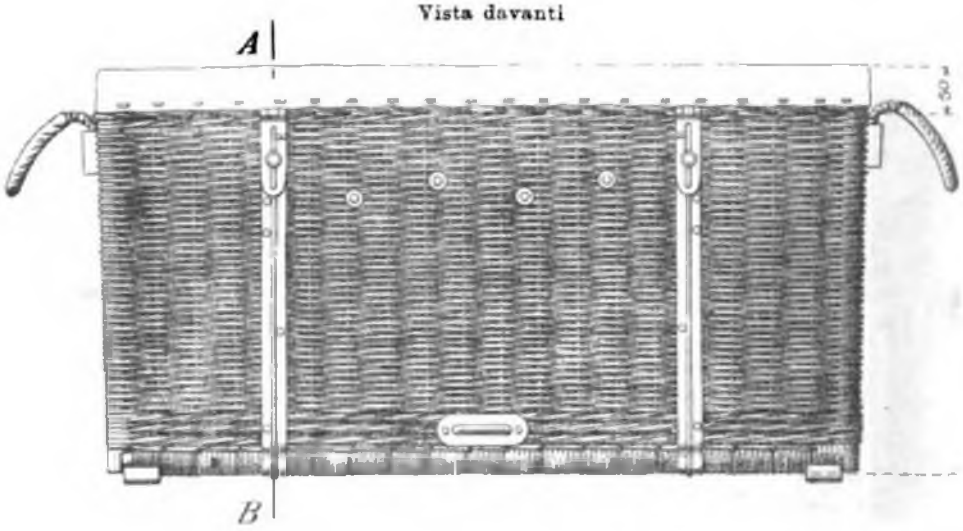
In seguito ad esperienze comparative eseguite da apposita commissione nominata dal Ministero circa il sistema di fornelli più conveniente per la cottura del rancio della truppa sotto l'aspetto economico e del regolare funzionamento, si riconobbe che il tipo *Chaumara*, a due pentole, già in uso nell'esercito, è preferibile agli altri sotto ogni riguardo, quando sia costruito colle precise norme fissate dall'autore.

Successivi e più estesi esperimenti della durata di un anno eseguiti col nuovo materiale in diversi presidi, accertarono che i buoni risultati ottenuti nelle prove comparative sono confermati anche dall'uso continuato dei fornelli fatto direttamente dai corpi e perciò il Ministero ha determinato che in via regolamentare si debba adottare tale sistema, seguendo le norme di costruzione che verranno comunicate alle direzioni e sottodirezioni del genio, dall'ispettorato delle costruzioni.

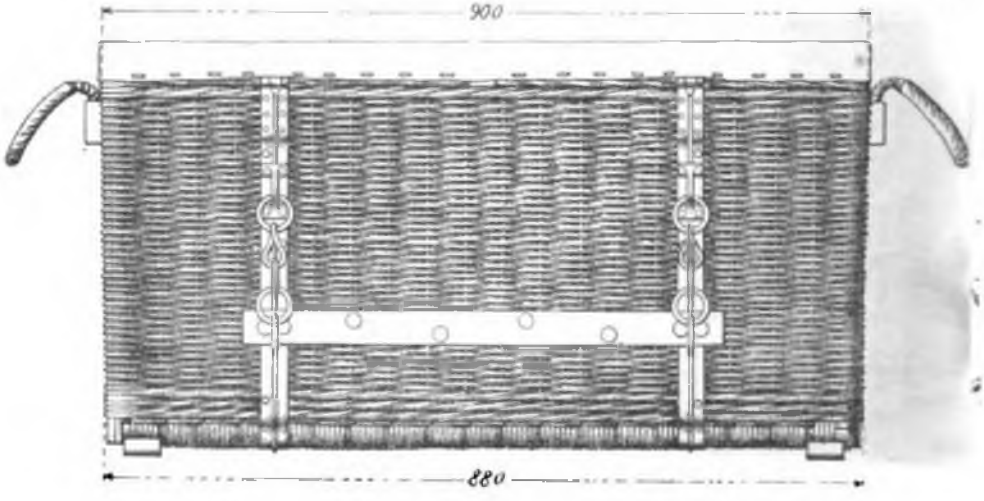
I nuovi fornelli nelle caserme saranno costruiti quando si tratterà di nuovi impianti o di rinnovazioni complete, conservando fino a consumazione i materiali ora in uso e che potranno trovare utile impiego anche in avvenire, in casi eccezionali, come accampamenti, acquartieramenti provvisori e simili, oppure quando per l'esiguità della forza ricoverata in una caserma non convenga l'uso dei fornelli *Chaumara*.

Corba di giunchi per v...

Vista davanti



Vista di dietro

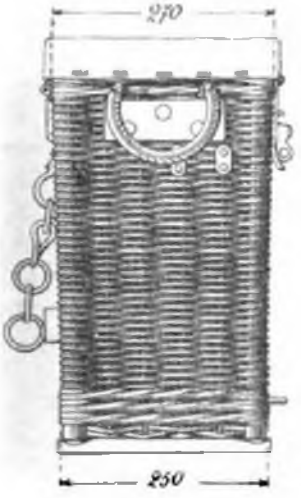


Scala

Laboratorio foto-litografico

veri ordinari da truppa.

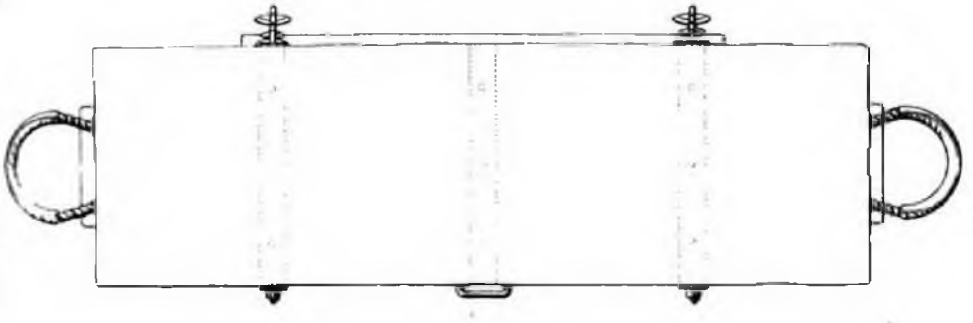
Vista di fianco



Sezione AB



Vista di sopra



di 1 : 10

Allo scopo di ottenere uniformità nel tipo dei nuovi fornelli ed impedire che se ne alterino le forme e le dimensioni, dalle quali essenzialmente dipendono i pregi del sistema, resta determinato che le parti metalliche, escluse le pentole, debbono essere preparate dall'officina di costruzione del genio militare di Pavia, alla quale gli uffici del genio rivolgeranno le relative richieste.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **37.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Sottotenenti di complemento di nuova nomina.** — 1° marzo.

All'*Atto* 3 del 1898 è apportata la seguente modificazione:

Al secondo capoverso del n. 2, *aggiungere:* « Si disporrà altresì per la revoca di tale R. Decreto nel caso che talun sottotenente di complemento di nuova nomina rinunci volontariamente alla nomina stessa entro il termine di tempo prescritto per prestare giuramento ».

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **38.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Corba di giunchi per viveri ordinari da truppa.** (Con una tavola di disegni). — 2 marzo.

È adottata per i reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna una corba di giunchi per viveri ordinari da truppa.

Tale corba si compone di un corpo e di un coperchio collegati da 2 bandelle di ferro, che servono a rinforzare la corba ed a provvederla di un congegno di chiusura.

Il corpo ha la forma di un tronco di piramide a base rettangolare: le sue dimensioni misurate esternamente sono:

lunghezza del lato lungo superiore	cm.	90
lunghezza del lato lungo inferiore	»	88
larghezza del lato corto superiore	»	27
larghezza del lato corto inferiore	»	25
altezza dei fianchi (non compreso il bordo) .	»	42

Il coperchio ha dimensioni corrispondenti a quelle del corpo, porta tutt'all'ingiro un orlo di centimetri 4 che, combaciando con quello del corpo, chiude completamente la corba; è rinforzato, esternamente, al centro da una terza bandella ed è ricoperto di tela cerata.

Sulla parte posteriore della corba sono applicate alle due bandelle, a mezzo di apposita camera, due catenelle di quattro maglie tonde ed una torta, che servono pel trasporto a basto.

All'esterno la corba è fornita:

a) sulla parte anteriore, di una piastra di ferro con camera, per il passaggio della coreggia che tiene ferma la corba al basto;

b) sui fianchi, e per il trasporto a mano, di due maniglie ricoperte di pelle di montone, tenute a sito da due tasselli di legno;

c) sulla parte posteriore, di un regolo di legno che serve di appoggio per la corba caricata sul basto;

d) sotto il fondo, di due listelli di legno che ne impediscono il contatto col suolo.

Nell'interno del corpo le bandelle sono rinforzate sul davanti, sul fondo e per 12 cm. sulla parte posteriore, da altre due bandelle di ferro; così pure sono rinforzati internamente la piastra reggi camera, i tasselli delle maniglie ed il listello di appoggio della faccia posteriore.

Inoltre internamente la parte anteriore è ancora rinforzata da una bandella di ferro, collocata in senso orizzontale a 30 cm. dal fondo e che si prolunga fino a circa metà dei fianchi.

Tutte le guarnizioni della cesta sono tenute a sito con chiodi ribaditi sui corrispondenti rinforzi o su rosette di ferro. Alla corba sono annessi due lucchetti con chiavi di congegni speciali.

La prima somministrazione di corbe di giunchi sarà fatta per cura del Ministero, al quale i suaccennati corpi invieranno le richieste di quelle occorrenti per le successive rinnovazioni.

Il reggimento d'artiglieria da montagna adoprerà le attuali corbe di vimini fino a consumazione (passandole però dal gruppo *C* a quello *B*).

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi è recata la seguente aggiunta:

(II-82) - Corbe di giunchi per viveri ordinari da truppa L. 38,00.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **39**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Manovre col quadri**. — 2 marzo.

Al n. 1 dell'*Atto* 80 del 1897 sono apportate le seguenti varianti:

Invece di: « Ad anni alternati », *sostituire*: « Ad esercizi finanziari alternati, e, in massima... ».

Nello specchio, *alle diciture*: « Anni dispari » *ed* « Anni pari », *sostituire rispettivamente*: « Esercizi finanziari che cominciano in anni dispari » — « Esercizi finanziari che cominciano in anni pari ». *Il Ministro* — A. Di San Marzano.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 11ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 marzo.

MARZO 8 — Apertura all'esercizio dei tronchi Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano; Boiano-Cantalupo del Sannio e Macchiagodena; Pergola-Urbino. — Apertura all'esercizio della fermata di Pavona. — Cambiamento di nome della stazione di S. Flavia e della fermata di Lumidoro. — Estensione del servizio nelle stazioni di Valle di Pompei, Buttrio, Cadeo, Tocco Castiglione, Giuncarico, Rapone Ruvo e Vignale Riotorto, *pag.* 159.

» 8. — Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma, *pag.* 164.

» 8. — Ufficiali di riserva chiamati a far parte di consigli di disciplina, *pag.* 164.

BIBLIOTECA MIL. CENTR. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **40**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi *Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano*; *Boiano-Cantalupo del Sannio e Macchiagodena*; *Pergola-Urbino*. — Apertura all'esercizio della fermata di *Pavona*. — Cambiamento di nome della stazione di *S. Flavia* e della fermata di *Lumidoro*. — Estensione del servizio nelle stazioni di *Valle di Pompei*, *Buttrio*, *Cadeo*, *Tocco Castiglione*, *Giuncarico*, *Rapone Ruvo* e *Vignale Riotorto*.** — 8 marzo.

1. Il giorno 15 luglio 1898 è stato aperto all'esercizio il tronco *Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano* della linea Lucca-Aulla (rete mediterranea), il quale comprende le stazioni di *Diecimo Pescaglia* e *Borgo a Mozzano* abilitate entrambe a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande e piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze fra le stazioni della linea *Lucca-Borgo a Mozzano* risultano dalla seguente tavola polimetrica.

Lucca.			
6	S. Pietro a Vico.		
10	4	Ponte a Moriano.	
17	12	8	Diecimo-Pescaglia.
20	15	11	4 **Borgo a Mozzano.**

15 MAR. 99

2. L'8 settembre 1898 venne aperto all'esercizio il tronco *Boiano-Cantalupo del Sannio* e *Macchiagodena*, della linea Isernia-Campobasso (rete adriatica).

Il nuovo tronco comprende la fermata di *S. Massimo* e la stazione di *Cantalupo del Sannio e Macchiagodena*. La prima è abilitata ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità in spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50 e la seconda a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità, piccola velocità, accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame; entrambe sono ammesse al servizio cumulativo colle reti mediterranea e sicula.

Le distanze fra le stazioni della suddetta linea risultano dalla seguente tavola polimetrica:

Campobasso.								
9	Beranello.							
13	5	Vinchiaturo.						
18	10	6	Bosco Redole.					
22	14	10	4	Guardiaregia.				
24	16	11	6	2	Campochiaro.			
26	18	13	8	4	3	S. Polo Matese.		
30	22	18	12	9	7	5	Boiano.	
35	27	23	17	14	12	10	5	S. Martino.
39	31	27	21	18	16	14	9	5 **Cantalupo del Sannio e Macchiagodena.**

3. Il 20 settembre 1898 venne aperto all'esercizio il tronco *Pergola-Urbino*, della linea *S. Arcangelo di Romagna-Fabriano* (rete adriatica).

Il nuovo tronco comprende le stazioni di *Cagli*, *Acqualagna*, *Urbania*, *Fermignano* e *Urbino* e le fermate di *Canneto Marche*, *Frontone*, *Acquaviva Marche* e *Pole Piobbico*.

Le stazioni sono abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità, piccola velocità, accelerata e ordinaria; le fermate di *Frontone* e *Pole Piobbico* ai trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci e bestiame a grande velocità accelerata; e le fermate di *Canneto Marche* e di *Acqua-*

civa Marche ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità in spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50.

Le dette stazioni e fermate sono ammesse, pei trasporti cui sono abilitate, al servizio cumulativo colle stazioni delle reti mediterranea e sicula.

Le distanze fra le stazioni e fermate della linea suddetta risultano dalla seguente tabella polimetrica:

Fabriano.													
4	Melano.												
14	10	S. Donato Marche.											
17	13	4	Sassoferrato-Arcevia.										
22	18	9	5	Monterosso Marche.									
29	25	16	12	7	Bellisio Solfare.								
32	28	19	16	11	4	**Pergola.**							
37	33	24	21	16	9	6	Canneto Marche.						
42	38	29	26	21	14	11	5	Frontone.					
47	43	34	31	26	19	15	10	5	Acquaviva Marche.				
52	48	39	36	31	24	21	15	11	6	Cagli.			
58	54	45	41	37	30	26	21	16	11	6	Acqualagna.		
62	58	49	45	40	33	30	25	20	15	10	4	Pole Piobbico.	
68	64	55	52	47	40	37	31	27	22	16	11	7	Urbania.
74	70	61	58	53	46	43	38	33	28	23	17	13	7 Fermignano.
80	76	67	63	59	52	48	43	38	33	28	23	19	12 6 **Urbino.**

4. È stata aperta all'esercizio la fermata di *Pavona* posta fra le stazioni di Frattocchie e di Cecchina, della linea Ciampino-Velletri-Segni (rete mediterranea), la quale venne abilitata in servizio interno e cumulativo italiano al trasporto dei viaggiatori, bagagli e cani, nonchè delle merci a grande velocità non eccedenti il peso di kg. 100 per spedizione.

Le distanze dalla detta nuova fermata alle sottonominate stazioni della linea Napoli-Avellino-Nocera sono le seguenti:

	km		km
Roma Termini	24	Rocca d'Evandro	135
Ciampino	10	Mignano	143
Frascati	20	Tora Presenzano	150
Fratocchie	8	Caianello Vairano	158
Cecchina	5	Riardo	164
Civita Lavinia	9	Teano	170
Velletri	18	Sparanise	177
Ontanese	26	Pignataro	183
Artena Valmontone	34	Capua	192
Monte Compatri Colonna	**22**	S. Maria Capua Vetere	197
Zagarolo	**31**	Caserta	204
Palestrina	**33**	Maddaloni inferiore	209
Labico	**39**	Cancello	215
Valmontone	**42**	Acerra	223
Segni Paliano	41	Casalnuovo	226
Anagni	50	Napoli	237
Sgurgola	55	Nola	228
Morolo	60	Palma	234
Ferentino	65	Sarno	243
Frosinone	73	Codola	251
Ceccano	80	Castel S. Giorgio	253
Pofi Castro	88	Mercato S. Severino	259
Ceprano	98	Montoro	263
Isoletta	100	Solofra	277
Roccasecca	109	Serino	281
Aquino-Castrocielo-Pontecorvo	114	Avellino	289
Cassino	126	Nocera dei Pagani	256

N. B. — Le distanze indicate con numeri in carattere più grande sono stabilite per la via di *Ciampino*.

5. La stazione di *S. Flavia*, della linea Palermo-Porto Empedocle, e la fermata di *Lumidoro*, della linea Catania-Siracusa (rete sicula), hanno assunto le nuove rispettive denominazioni di *S. Flavia Solunto* e *Megara Iblea*.

6. Il servizio della piccola velocità nella stazione di *Valle di Pompei* della linea Napoli-Metaponto (rete mediterranea), attualmente limitato ai colli di peso non superiore ai 100 kg.,

come da *Atto* 153 dello scorso anno, è stato esteso ai colli di peso fino a 300 kg.

7. La stazione di *Buttrio*, della linea Venezia-Cormons-Pontebba (rete adriatica), è stata ammessa senza alcuna restrizione ai trasporti di merci a piccola velocità a vagone completo.

8. La fermata di *Cadeo*, sulla linea Bologna-Piacenza (rete adriatica), è stata abilitata ai trasporti a piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano tanto in arrivo che in partenza, limitatamente però alle spedizioni a vagone completo.

9. La stazione di *Tocco-Castiglione*, della linea Castellammare Adriatico-Rieti-Terni (rete adriatica), è stata ammessa senza alcuna restrizione a tutti i trasporti a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame.

10. La stazione di *Giuncarico*, della linea Pisa-Roma (rete mediterranea), già ammessa al servizio della grande velocità limitatamente alle spedizioni non superiori al peso di kg. 50, è stata abilitata ad effettuare e ricevere anche le spedizioni di peso fino a 100 kg. ciascuna. Così pure la detta stazione e quella di *Rapone Ruvo*, della linea Avellino-Rocchetta Santa Venere (rete mediterranea), sono state ammesse al trasporto delle merci a piccola velocità, in servizio interno e cumulativo italiano, limitatamente però ai colli non eccedenti il peso di 100 kg. ciascuno.

11. La stazione di *Vignale-Riotorto*, della linea Pisa-Roma, già abilitata al solo servizio dei viaggiatori, è stata ammessa ad effettuare e ricevere, in servizio interno e cumulativo italiano, anche trasporti di merci a grande ed a piccola velocità limitatamente però alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg. ciascuna.

Le distanze dalla detta stazione a quelle sottonotate, della linea Pisa-Roma, sono le seguenti:

	km.		km.
Pisa P. N. e Centrale .	95	Rosignano Castellina . .	57
Livorno S. Marco . . .	96	Vado	50
Livorno Torretta . . .	96	Cecina	44
Livorno Marittima. . .	97	Riparbella.	53
Colle Salvetti.	80	Casino di Terra. . . .	60
Fauglia.	75	Ponte Ginori.	67
Orciano.	68	Volterra	73

Bibbona Casale	39	Chiarone	108
Castagneto	28	Montalto di Castro	123
San Vincenzo	20	Corneto	138
Campiglia Marittima	9	Civitavecchia	158
Poggio all'Agnello	14	Santa Marinella	167
Porto Vecchio Toscano	22	Santa Severa	176
Piombino	23	Furbara	181
Follonica	9	Palo	191
Gavorrano	24	Palidoro	198
Giuncarico	32	Maccarese	204
Montepescali	39	Pontegalera	216
Grosseto	51	Fiumicino	227
Alberese	66	Magliana	224
Talamone	74	Roma S. Paolo	230
Albegna	82	Roma Trastevere	231
Orbetello	89	Roma Termini	239
Capalbio	101		

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **41**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma.** — 8 marzo.

Questo Ministero ha determinato che i sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma, vengano, dai corpi ai quali appartengono, inviati al menzionato distretto provvisti delle rispettive armi e bufetterie.

Le deficienze alle dotazioni che, in conseguenza, potranno verificarsi presso detti corpi, saranno da essi ricolmate mediante prelevamenti — non a pagamento — dai magazzini di artiglieria, da eseguirsi tenendo presente il disposto nei §§ 384 e 421 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **42**. — DISCIPLINA MILITARE — **Ufficiali di riserva chiamati a far parte di consigli di disciplina.** — 8 marzo.

L'*Atto* 660 della *Raccolta* è modificato come segue:

« Non potendosi imporre agli ufficiali della riserva l'obbligo di essere provvisti della divisa militare, qualora taluno di essi dovesse essere chiamato a far parte di un consiglio di disci-

plina, e dichiarasse di non poter vestire la grande uniforme, sarà, in tale circostanza, autorizzato a vestire l'abito civile ».

Al § 3, n. 22, comma *f*) del regolamento sull'uniforme, *dopo le parole:* essendo membro di un consiglio di disciplina, *aggiungere* la chiamata (1), ed a piè di pagina *apporre la nota seguente:*

(1) Gli ufficiali di riserva, chiamati a far parte di un consiglio di disciplina, e che dichiarino di non poter vestire la grande uniforme, sono autorizzati a vestire l'abito civile.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899 — Tip E. Voghera.

DISPENSA 12ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 marzo.

MARZO 16 — Riparazione alle selle all'inglese, ed agli oggetti di bufetteria per la cavalleria, *pag.* 167.
» 16 — Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali, *pag.* 172.
» 16. — Forchettone con manico di legno, *pag.* 173.
» 18. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 174.

Atto N. **43**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riparazioni alle selle all'inglese, ed agli oggetti di bufetteria per la cavalleria**. — 16 marzo.

A complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* 110 del 1896 questo Ministero pubblica i due seguenti specchi indicanti le nomenclature da usarsi tassativamente, ed i prezzi di tariffa da servire di base per le singole riparazioni per i corpi di cavalleria, e cioè: lo specchio *A* per le riparazioni alle selle all'inglese, lo specchio *B* per le riparazioni agli oggetti di bufetteria da cavalleria.

Nelle località che offrono condizioni vantaggiose per l'acquisto delle materie prime e per la mano d'opera, i prezzi indicati potranno venire dai consigli di amministrazione diminuiti; ma non potranno in nessun caso essere aumentati senza speciale autorizzazione del Ministero.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

BIBLIOTECA R.I. ROMA VITTORIO EMANUELE

22 MAR. 99

SPECCHIO A.

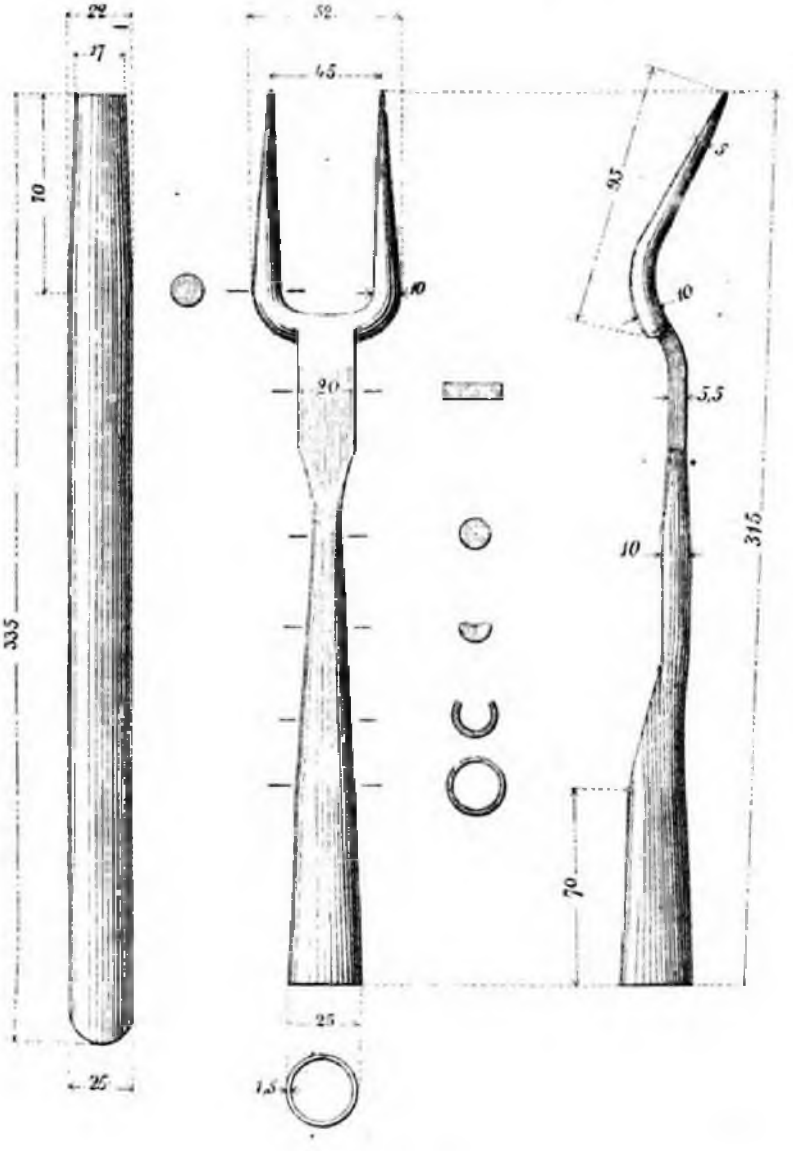
INDICAZIONE DEI SINGOLI OGGETTI e nomenclatura delle riparazioni	Tariffa normale					
	Importo delle materie		Mano d'opera		Totale	
Sella all'inglese.						
Cambio del cuscino completo	8	00	3	00	11	00
» dell'imbottitura e flanella del cuscino	5	50	2	00	7	50
» del bordo anteriore di pelle di cinghiale del cuscino	1	00	2	50	3	50
» del bordo posteriore di pelle di cinghiale del cuscino	1	00	2	50	3	50
» di un pezzo di flanella (per ogni dm²) del cuscino	0	05	0	10	0	15
» di un pezzo di pelle di montone del cuscino	0	03	0	07	0	10
» di una calza del cuscino	0	10	0	40	0	50
» di una ciappa degli anellini del cuscino	0	20	0	20	0	40
» dell'arcione	12	50	8	50	21	00
» di un quartiere	4	00	2	00	6	00
» di un piccolo quartiere	1	50	3	20	4	70
» dei due quartieri	8	00	3	50	11	50
» dei due piccoli quartieri	3	00	5	00	8	00
» del seggio	7	00	5	50	12	50
» di un riscontro di cinghia	0	35	0	55	0	90
» di 2 riscontri di cinghia	0	70	0	60	1	30
» di 3 riscontri di cinghia	1	05	0	65	1	70
» di 4 riscontri di cinghia	1	40	0	70	2	10
» di 5 riscontri di cinghia	1	75	0	75	2	50
» di 6 riscontri di cinghia	2	10	0	80	2	90
» di un riparo dei riscontri	0	60	0	80	1	40
» dei due ripari dei riscontri	1	20	1	20	2	40
Copertina sottosella (di feltro turchino nero).						
Lavatura e tintura del feltro — Scucire il bordo, la tasca e il riparo del feltro	»	»	0	40	0	40
Lavatura e tintura del feltro — Lavare e tingere il feltro	»	»	2	00	2	00
Lavatura e tintura del feltro — Riattaccare il bordo, la tasca e il riparo al feltro	0	10	1	50	1	60
Cambio del bordo di lana	3	00	1	30	4	30
» del riparo di cuoio nero	0	60	0	90	1	50
» della tasca e coperchio	1	20	1	00	2	20
» del coperchio della tasca	0	40	0	50	0	90
» della tasca	0	80	0	60	1	40
» del riscontro	0	04	0	04	0	08
» della ciappa di fibbia utilizzando la fibbia	0	03	0	07	0	10

Cambio della ciappa di fibbia provvedendo la fibbia.	0	07	0	07	0	14
» del bordo del coperchio	0	15	0	20	0	35
» del bordo della tasca	0	07	0	20	0	27
» di un pezzo di bordura della tasca (per dm)	0	04	0	05	0	09
» di un pezzo di bordura di lana (per dm.)	0	05	0	08	0	13
Ricuciture diverse (per cm.).	»	»	0	005	0	005

SPECCHIO B.

INDICAZIONE DEI SINGOLI OGGETTI e nomenclatura delle riparazioni	Tariffa normale					
	Importo delle materie		Mano d'opera		Totale	
Fondina.						
Cambio del corpo utilizzando il bottone	1	15	0	60	1	75
» del coperchio utilizzando la linguetta	0	40	0	30	0	70
» della linguetta	0	05	0	03	0	08
» del fondello	0	04	0	04	0	08
» di una coreggia utilizzando la fibbia.	0	25	0	12	0	37
» » provvedendo »	0	28	0	12	0	40
» del bottone con rosetta	0	07	0	08	0	15
» di un passante.	0	02	0	04	0	06
» del bordo.	0	08	0	12	0	20
» di una fibbia	0	05	0	03	0	08
Una pezza qualunque (per dm^2)	0	25	0	25	0	50
Ricuciture diverse (per cm.).	»	»	0	005	0	005
Dragona da caporali e soldati.						
Cambio del fiocco.	0	20	0	15	0	35
» della coreggia	0	20	0	10	0	30
» del passante.	0	02	0	03	0	05
Dragona da sottufficiali.						
Cambio del fiocco.	1	00	0	10	1	10
» della coreggia	0	20	0	10	0	30
» del passante.	0	02	0	03	0	05
Cinturino						
Cambio della fascia, parte lunga	0	45	0	15	0	60
» » parte corta	0	15	0	15	0	30
» del pendaglio utilizzando la fibbia.	0	50	0	25	0	75
» » provvedendo la fibbia	0	60	0	25	0	85
» del rinforzo del pendaglio.	0	25	0	20	0	45
» del riparo con passante	0	15	0	10	0	25
» di un passante.	0	04	0	04	0	08
» della fibbia doppia al pendaglio	0	10	0	05	0	15
» della fibbia semplice alla fascia	0	05	0	05	0	10
» della campanella con gancio.	0	60	0	20	0	80
Ricuciture diverse per (cm.).	»	»	0	005	0	005
Cinghia da moschetto.						
Cambio della fibbia	0	20	0	05	0	25
» del passante.	0	02	0	04	0	06
» del bottone	0	03	»	»	0	03
Ricucire la fibbia.	»	»	0	04	0	04

Forchettone con manico di legno.



Scala di 1 : 3

Giberna per caricatori.						
Cambio della linguetta	0	05	0	03	0	08
» del coperchio, utilizzando la linguetta	0	60	0	10	0	70
» di una testata	0	10	0	12	0	22
» del fianco anteriore, provvedendo le bollette e rosette	0	25	0	15	0	40
» del fianco posteriore provvedendo le bollette e rosette	0	30	0	20	0	50
» del bottone	0	05	0	05	0	10
» del fondo provvedendo il bottone	0	30	0	10	0	40
» della cassetta provvedendo le bollette e rosette	0	40	0	15	0	55
» del gancio provvedendo le bollette e rosette	0	20	0	10	0	30
» di una bolletta con rosetta	0	005	0	005	0	01
» del tramezzo trasversale	0	02	0	13	0	15
» del tramezzo longitudinale	0	02	0	13	0	15
» dei due tramezzi longitudinali	0	04	0	21	0	25
» dei tre tramezzi	0	06	0	29	0	35
Piccole riparazioni e saldature alla cassetta	0	01	0	01	0	02
Ricuciture (per cm.)	»	»	0	005	0	005
Porta moschetto.						
Coreggia.						
Cambio della parte con fibbia utilizzando la fibbia	0	20	0	07	0	27
» della parte con fibbia provvedendo la fibbia	0	23	0	07	0	30
» parte a ris contro	0	28	0	07	0	35
» del passante	0	03	0	03	0	06
Cappelletto del porta moschetto.						
Cambio della linguetta, utilizzando il bottone	0	10	0	10	0	20
» della linguetta, provvedendo il bottone	0	15	0	10	0	25
» del passante	0	03	0	03	0	06
» della calotta	0	10	0	10	0	20
» del rinforzo	0	03	0	03	0	06
» del bottone	0	05	0	05	0	10
» completo	0	75	0	40	1	15
Corpo del porta moschetto						
Cambio del bordo, utilizzando il rinforzo di ferro	0	10	0	15	0	25
» del bordo, provvedendo il rinforzo di ferro	0	20	0	15	0	35
» del fondello	0	05	0	10	0	15
Giuntare il tubo nella parte inferiore con un pezzo lungo cm. 25	0	80	0	60	1	40
Ricuciture diverse (per cm)	»	»	0	005	0	005
Bandoliera per armati di moschetto.						
Cambio di una linguetta	0	04	0	04	0	08
» d'un bottone con rosetta	0	05	0	05	0	10
» di una taschetta per caricatore	0	10	0	15	0	25

Cambio di un coperchio	0	45	0	40	0	85
» della ciappa di unione centrale	0	03	0	09	0	12
» della campanella pentagonale	0	20	0	15	0	35
» del riparo di campanella pentagonale	0	15	0	15	0	30
» dell'anello ovale	0	05	0	05	0	10
» del bottone gemello	0	05	»	»	0	05
» della ciappa dell'anello, utilizzando lo anello	0	65	0	25	0	90
» della ciappa dell'anello, provvedendo l'anello	0	70	0	25	0	95
» della ciappa con occhielli	0	50	0	10	0	60
» del passante scorrevole	0	03	0	07	0	10
» della ciappa corta	0	25	0	25	0	50
Ricuciture diverse (per cm.)	0	»	0	005	0	005
Bandoliera per armati di pistola.						
Cambio di una linguetta	0	07	0	08	0	15
» di un bottone con rosetta	0	05	0	05	0	10
» di un coperchio	0	35	0	10	0	45
» di una cartuccera	0	15	0	30	0	45
» della ciappa porta cartuccere, utilizzando le tre cartuccere, i tre coperchi ed i tre bottoni	0	60	1	00	1	60
» della campanella pentagonale	0	20	0	15	0	35
» del riparo di campanella pentagonale	0	15	0	15	0	30
» dell'anello ovale	0	05	0	05	0	10
» del bottone gemello	0	05	»	»	0	05
» della ciappa dell'anello, utilizzando lo anello	0	65	0	25	0	90
» della ciappa dell'anello, provvedendo l'anello	0	70	0	25	0	95
» della ciappa con occhielli	0	45	0	15	0	60
» del passante scorrevole	0	03	0	07	0	10
» della ciappa corta	0	25	0	25	0	50
Ricuciture diverse (per cm.)	0	»	0	005	0	005

N. **44**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali.** — 16 marzo.

Le eccezioni al divieto dell'art. 302 della legge sui lavori pubblici, per concessioni di libero percorso a piedi lungo tronchi di ferrovia, di libero ingresso nelle stazioni ferroviarie, per l'uso di compartimenti riservati nei viaggi in ferrovia, per libera circolazione sui treni di date linee o reti ferroviarie, o sui piroscafi delle società lacuali, dovranno essere motivate da imprescindibili ragioni di servizio.

Le domande per richiedere qualcuna delle concessioni sopraindicate saranno inoltrate per via gerarchica al Ministero della guerra (Segretariato generale).

Le concessioni dovranno essere ritornate al Ministero appena la loro data di validità sia scaduta.

Le domande di nuove concessioni, di durata annua, che dovessero essere valide a decorrere dal primo giorno dell'anno, o quelle annuali da rinnovarsi, dovranno essere fatte pervenire al Ministero pel giorno 1° dicembre di ogni anno.

Il comandante del corpo di stato maggiore, a senso del capoverso 5° dell'*Atto* 444 della *Raccolta*, provvederà direttamente per le concessioni che occorressero in favore del proprio personale, dei dipendenti servizi, e della brigata ferrovieri.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **45**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Forchettone con manico di legno**. (Con una tavola di disegni). — 16 marzo.

All'attuale forchettone con manico di legno (11-283), è sostituito un altro avente le parti metalliche ricavate, mediante fucinatura, da un solo pezzo di ferro.

Il nuovo forchettone, stagnato, consta: di due branche coniche; di un corpo centrale e di un cartoccio entro cui si introduce un manico di legno forte.

Il prezzo di tariffa è uguale a quello del vecchio modello.

I depositi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio; i reggimenti staccati dal deposito ed i distretti riceveranno, a suo tempo, dal magazzino centrale militare di Torino, un forchettone del nuovo modello, da servire loro di norma (con la scorta dei relativi capitoli speciali d'oneri di prossima ristampa) nelle venture provviste a fare per la sostituzione di quelli del vecchio tipo che diverranno inservibili.

Siffatto forchettone sarà dalle amministrazioni interessate conservato tra le robe in fondo di riserva sul registro 328, rimborsandone il valore di tariffa al magazzino anzidetto.

Le brigate d'artiglieria da costa, da fortezza e quella ferrovieri del genio; le legioni territoriali di carabinieri reali; le compagnie di sanità e di sussistenza potranno, ogni qualvolta loro occorra, rivolgersi al distretto o ad alcuno dei depositi del luogo per prendere conoscenza del nuovo tipo di forchettone.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **46.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra.** — 18 marzo.

Al § 163 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, modificato dall'*Atto* 94 del 27 maggio 1897, sono da aggiungere i titoli seguenti:

Cartelle fondiarie del Banco di Napoli con interesse 3,50 per cento netto.

Cartelle della sezione di credito comunale e provinciale emesse ai termini dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

Il Ministro — A. Di San Marzano

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 marzo.

MARZO 18. — Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, *pag.* 175.

MINISTERO DELLA GUERRA ROMA BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE

Atto **47**. — TRASPORTI. — **Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula**. — 18 marzo.

Per l'esecuzione del servizio dei trasporti dei materiali di proprietà dell'Amministrazione militare (1), *assunto dalle Società ferroviarie esercenti le tre Grandi Reti (Mediterranea, Adriatica e Sicula) col contratto 20 agosto 1898, si osserverà la presente Istruzione, che dà le norme esplicative per l'adempimento del contratto stesso.*

Capo I.

Facoltà dell'Amministrazione militare. - Rappresentanti. - Introduzione nei comuni chiusi dei viveri di riserva, dei materiali da costruzione e dei combustibili.

1. In relazione alle facoltà riservatesi dall'Amministrazione militare col § 4 del contratto, i corpi, uffici e stabilimenti militari avranno presente quanto segue:

A) Spedizioni di piccolo peso.

Le spedizioni che si possono eseguire con pacchi postali, con pacchi ferroviari o in base alla tariffa speciale n. 1 — grande

(1) Fra i materiali di proprietà dell'Amministrazione militare sono anche da comprendere quelli da costruzione d'artiglieria e del genio, cioè: Materiali da ponti e di navigazione, legnami, metalli, materie diverse, strumenti, utensili, congegni ed attrezzi, arnesi, materiali da mina e da zappa, materiali da lavoro, lavorati per costruzioni murarie e materiali da ferrovia.

25 MAR. 99

velocità — stabilita pel pubblico dalle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*, sono soltanto quelle di peso non superiore, rispettivamente, ai 5 od ai 10 chilogrammi e per esse non deve farsi uso della richiesta mod. *H*, bensì dei modelli stabiliti per il pubblico. Le autorità militari si varranno di tali mezzi ogni qual volta sia conveniente e possibile per la natura e il peso dei materiali da spedirsi. Come risulta dal confronto delle tariffe pei pacchi postali e pei pacchi ferroviarî con quella speciale n. 1 — grande velocità — (Allegati n. 1 e 2), per le piccole percorrenze quest'ultima è la più conveniente, non portando sempre l'obbligo e il diritto nelle Società ferroviarie, come ferrovie, della consegna a domicilio.

B) Trasporti sulle vie ordinarie.

Le autorità speditrici debbono utilizzare, salvo i casi d'urgenza o d'impossibilità, personale e mezzi dell'Amministrazione militare (1) per i trasporti nell'interno di ciascuna piazza e fra questa ed i forti, stabilimenti, ecc., circostanti; ed in generale per tutti i trasporti i quali si possono effettuare, dal luogo di presa a quello di resa, totalmente all'infuori delle linee delle Grandi Reti. Quando tali movimenti hanno luogo per passaggi di materiali da una ad altra Amministrazione militare, il carreggio e la trazione debbono essere forniti, ogni qualvolta sia possibile, dall'autorità che fa il prelevamento dei materiali.

In caso d'impossibilità di valersi di personale e mezzi propri le autorità militari speditrici devono affidare i trasporti esclusivamente alle Società ferroviarie.

C) Trasporti da affidarsi alla Società di Navigazione Generale Italiana

Trattandosi di trasporti che possano compiersi, in tutto o in parte, anche per mare coi piroscafi della Società di navigazione generale italiana sulle linee di cui per legge le spetta l'eser-

---

(1) Con la locuzione mezzi dell'Amministrazione militare, usata nella presente istruzione, intendonsi esclusivamente il carreggio e gli animali di proprietà dello Stato o delle Amministrazioni del R. Esercito. È perciò vietato alle autorità militari di valersi, anche parzialmente, di carri o di animali presi a nolo da privati, sia per allogare il carico, che per la trazione di esso.

cizio, le autorità militari speditrici, salvo che non ricevano speciali disposizioni da chi ordina il trasporto, dovranno calcolare quali siano i mezzi che, in base alle convenzioni vigenti, risultino i più economici, tenuto altresì conto di ogni e qualsiasi compenso che spetti tanto alle Società ferroviarie quanto a quella di Navigazione, oltre la tassa per il percorso ferroviario o marittimo.

Le Società ferroviarie hanno però l'obbligo e il diritto di prendere e di consegnare i materiali sulle banchine da qualunque luogo provengano ed a qualunque luogo siano diretti, salvo che l'Amministrazione militare provveda, come ne ha facoltà, con personale e mezzi propri per il trasporto dai magazzini militari a banchina o a bordo e viceversa.

D) **Trasporti con velieri, barche, pontoni ecc.**

Essendo l'Amministrazione militare libera di valersi, pei trasporti dei materiali d'artiglieria e del genio, di legni a vela, barche, pontoni, zattere, ecc., anche se non interamente noleggiati, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio debbono noleggiare per intero velieri, barche, pontoni, ecc. solo quando la quantità e qualità del materiale da trasportare lo richieggano e ve ne sia la convenienza in confronto dei prezzi pattuiti colla Società di navigazione generale italiana.

Pel noleggio di interi legni a vela, pontoni ecc., le autorità militari debbono osservare le norme seguenti:

a) L'autorità speditrice richiede alle altre autorità militari locali o a quelle vicine se hanno materiali da spedire, per la via di mare, alla stessa destinazione, allo scopo di riunire più spedizioni in una sola, conseguendo risparmio sulla spesa.

b) La detta autorità mittente richiede pure alla ricevente se il legno a vela da noleggiarsi potrà ritornare carico di materiali, che eventualmente debba spedire, per ottenere, noleggiando il veliero per l'andata e per il ritorno, migliori condizioni.

c) Pel noleggio lo speditore assume, anzitutto, informazioni circa i prezzi correnti sulla piazza ed indice quindi la licitazione privata fra gli armatori più favorevolmente conosciuti, chiamando anche a concorrervi le Società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extraferrovia. Qualora però la spesa ecceda le lire 8000, il relativo contratto dovrà essere stipulato in seguito a pubblici incanti. Per questi, nei casi d'urgenza, i termini saranno ridotti a giorni *cinque*, ed il deliberamento sarà *unico e definitivo nel primo incanto*, a norma degli

art. 87 lett. *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

d) La formalità della licitazione può essere omessa allorchè trattasi di trasporti di grande urgenza d'ammontare non eccedente le L. 8000, o quando, per altre speciali ragioni, convenga stipulare contratti a trattativa privata; ma in tal caso dovrà richiedersene l'autorizzazione al Ministero.

e) Fra le condizioni d'indole generale dirette a garantire l'Amministrazione, nei contratti per trasporti con legni a vela deve sempre essere compreso l'obbligo, per parte dell'assuntore, di presentare una dichiarazione della competente capitaneria di porto comprovante le buone condizioni del legno ed il suo tonnellaggio, il quale deve sempre essere superiore al peso dei materiali da imbarcarsi; come pure di prestare una cauzione pari al quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del trasporto.

f) Nei casi in cui la specie e la quantità dei materiali, o le condizioni atmosferiche lo esigano, deve comprendersi nei contratti l'obbligo dell'assicurazione dei materiali, ragguagliandone il valore ai nove decimi di quello fissato dal modello per gli inventari. In tali casi dovrà risultare dal contratto che la consegna dei materiali all'assuntore del trasporto non avrà luogo se non dopo che egli avrà provato di aver adempiuto a tale obbligo.

g) Se trattasi di trasporti di munizioni o di esplosivi, e per speciali ragioni debbano essere accompagnati da scorta militare, devesi inoltre stabilire nei contratti l'obbligo di passaggio e del vitto gratuito agli uomini di scorta.

h) Nel prezzo del nolo si devono intendere comprese le spese di imbarco e sbarco, i diritti di cappa, le stallie ed ogni altra derivante dal trasporto, e, sempre che possibile e conveniente, dev'essere pattuito anche l'obbligo della presa dei materiali dai magazzini della parte mittente e quello della resa nei magazzini della parte ricevente.

i) Perchè gli assuntori dei trasporti non abbiano a caricare sui legni *interamente noleggiati* merci non appartenenti all'Amministrazione militare, sarà inserta nei relativi contratti la clausola seguente:

« L'assuntore del trasporto si obbliga a non caricare sul legno « (o sui legni), con o senza polizza di carico, alcun'altra merce « od alcun altro materiale, non appartenente all'Amministra- « zione militare, che possa comunque formare oggetto di com- « mercio.

« Qualora contravvenga a tale patto, l'assuntore sarà respon- « sabile di tutti i danni che potranno derivarne all'Amministra-

« zione militare e non potrà, in caso di avaria o di getto di tutto « o di parte del carico, invocare il caso di forza maggiore.

« Egli sarà, inoltre, tenuto a corrispondere all'amministra- « zione militare i proventi da lui indebitamente percepiti per « carico di merci di terzi. »

l) Nei casi di forza maggiore le prove devono essere prodotte nei modi voluti dagli articoli 516, 517, 518, 519, 647 e seguenti del codice di commercio. Questa condizione deve risultare dal contratto, e vi sarà pure convenuto che l'inadempimento di essa rende senz'altro responsabile l'assuntore dei danni e delle avarie verificatesi.

Quando il carico non sia d'entità tale da richiedere il noleggio di un intiero legno a vela, ma solo l'impiego di parte di esso, e non convenga affidare il trasporto alla Società di navigazione generale italiana, si stipulerà un contratto in seguito a trattativa privata con un armatore o noleggiatore di provata capacità oppure con le Società ferroviarie, ed all'assuntore del servizio sarà sempre imposto l'obbligo di assicurare il carico, di non caricare materiali che possano danneggiare quelli dell'Amministrazione militare, specialmente se trattisi di esplosivi, e di fare un deposito nella misura del quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del servizio stesso.

Per la stipulazione di questi contratti valgono, in quanto sono applicabili, le norme precedentemente indicate.

Quando si tratti di trasporti di quantità tale che non occorra neppure il noleggio parziale di un veliero, non deve stipularsi alcun contratto; ma basta che dalle parti venga compilata e firmata la polizza di carico, secondo gli usi del commercio.

Sono autorizzate a valersi di velieri, barche, pontoni, ecc. anche le direzioni, gli stabilimenti, i corpi e i reparti di corpo d'artiglieria e del genio che non si trovino in località porto di mare, sempre quando l'impiego di tali mezzi risulti vantaggioso in confronto dei prezzi stabiliti pei trasporti sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana, tenuto altresì conto della spesa, in base ai prezzi del contratto 20 agosto 1898, per far giungere i materiali al porto d'imbarco.

E) **Materiali della brigata ferrovieri.**

Le autorità militari sono tenute a valersi di personale e mezzi propri per la presa e la resa dei materiali occorrenti per uso del personale d'esercizio delle linee ferroviarie affidate alla brigata ferrovieri. Solo nell'impossibilità di far ciò le autorità stesse si varranno delle Società ferroviarie.

F) **Spedizioni del grosso bagaglio, dei materiali e dei veicoli al seguito delle truppe, e nei movimenti per motivi d'ordine pubblico o d'ordine militare.**

Nelle spedizioni del grosso bagaglio, dei veicoli e dei materiali al seguito delle truppe ed in quelle da farsi in occasione di concentramento di truppe di qualunque importanza, per ragioni sia d'ordine pubblico che d'ordine militare, le operazioni di presa e di resa e comunque il trasporto dovranno, possibilmente, essere eseguiti dall'Amministrazione militare con personale e mezzi propri. Solo quando ciò non possa farsi le autorità militari dovranno ricorrere agli agenti delle Società ferroviarie, specificando sulla *richiesta di spedizione* l'ora in cui dovranno essere pronti i mezzi necessari, affinchè il bagaglio, i materiali e i veicoli possano proseguire sino a destinazione al seguito *immediato* delle truppe.

G) **Trasporti con treni diretti ed accelerati. Trasporti in previsione dello stato di guerra.**

Per le operazioni di presa e di resa dei materiali che debbono essere trasportati a grande velocità con treni diretti ed accelerati le autorità militari si varranno, in quanto è possibile, di personale e mezzi propri; mancando questi ricorreranno a privati spedizionieri od anche alle Società ferroviarie, purchè esse s'impegnino ad eseguire la presa o la resa nel termine che sarà loro fissato.

Uguali norme varranno pei trasporti in previsione dello stato di guerra.

H) **Trasporto del pane e dei viveri.**

Eccettuati i casi espressamente determinati dal Ministero, il trasporto del pane e dei viveri nell'interno dei presidi deve essere fatto con mezzi dell'Amministrazione militare, e così pure la presa e la resa del pane, che i panifici spediscono per ferrovia in base alla tariffa di lire 0,113 per tonnellata e per chilometro, nonchè dei sacchi e dei recipienti vuoti di ritorno, stati impiegati nelle spedizioni di pane, viveri, grani, farine, crusche, ecc., i quali devono essere ordinariamente rispediti a piccola velocità. Invece per il trasporto dei grani e delle farine,

cruscbe e cruscbelli fra panifici (1) e molini ovunque situati e viceversa, le autorità militari possono anche valersi di spedizionieri, carrettieri o facchini del luogo, sempre quando vi sia la convenienza nella spesa.

I) Trasporti di materiali ceduti ad altre Amministrazioni od a privati.

Quando l'Amministrazione militare ceda materiali ad altre Amministrazioni od a privati con l'obbligo di curarne il trasporto fino a destinazione, essa deve valersi del mezzo che reputi più conveniente e se creda valersi delle Società ferroviarie, deve rilasciare ad esse la richiesta di spedizione, osservato il disposto del successivo n. 97.

L) Trasporti di generi e di materiali delle sussistenze da e per Alessandria.

Per le spedizioni di generi e materiali delle sussistenze militari in partenza o destinazione di Alessandria, la presa e la resa in detta piazza devono affidarsi alla Società anonima dei tramways a vapore.

Per ciò, pel trasporto dei generi e dei materiali predetti, le autorità militari fanno uso della richiesta mod. 444, di cui al successivo n. 20; ma debbono, secondo i casi, indicarvi come luogo di presa o come luogo di resa: *su vagone nella stazione di Alessandria.*

Quando poi i materiali destinati ad Alessandria partano da località che non siano sede di rappresentante, o si tratti di grani che partano dal luogo di acquisto, l'autorità militare, essendo libera di valersi per l'operazione di presa di qualunque mezzo, deve eseguire la spedizione *direttamente*, attenendosi al disposto del successivo n. 3.

M) Trasporto del materiale areostatico impiegato nelle escursioni e delle gabbie vuote per colombi.

Per i trasporti del materiale areostatico impiegato nelle escursioni e per quelli delle gabbie vuote per colombi, che hanno inizio in località ove si eseguiscono le lanciate, l'autorità mili-

(1) Nella denominazione di *panificio* si comprendono tutti i magazzini alla dipendenza di esso, anche se discosti, purchè situati nell'abitato in cui si trova il panificio medesimo.

tare speditrice deve, finchè possibile, valersi di personale e mezzi proprî. Solo in casi d'assoluta necessità ricorrerà alle Società ferroviarie od ai mezzi del commercio, secondo ravviserà più conveniente, sia per la spesa che per la sollecitudine nell'eseguimento del trasporto.

Le dette gabbie vuote, che occorra spedire per ferrovia, saranno dichiarate come *gabbie vuote di ritorno* sui documenti ferroviarî.

A) Trasporti da località ove non ha sede il rappresentante.

Per i trasporti che occorressero da località nelle quali le Società ferroviarie non sono tenute ad avere rappresentante, nè a farvi eseguire il servizio dal rappresentante che ha sede nel comune limitrofo, l'operazione di presa (se il trasporto fa capo a stazione ferroviaria, marittima o lacuale) o il percorso per via ordinaria, sono fatti eseguire a cura dell'autorità militare col mezzo più conveniente, pattuendo il prezzo di volta in volta. Per l'operazione di resa la parte ricevente può valersi di qualunque mezzo, e quindi anche delle Società ferroviarie, in quelle località ove esse sono tenute ad avere un rappresentante, rilasciando, in questo ultimo caso, la richiesta di spedizione pel trasporto su via ordinaria dalla stazione ferroviaria al magazzino di destinazione.

2. Qualora per l'operazione di presa o per il trasporto su via ordinaria si ricorra all'Amministrazione ferroviaria, anche se questa non ne abbia il diritto, dovrà ad essa affidarsi la spedizione per l'intiero percorso, cioè dal luogo di origine a quello di destinazione. In tal caso sarà rilasciata la richiesta di spedizione.

3. Quando l'Amministrazione militare si valga delle facoltà consentitele dal § 4 del contratto, la spedizione per ferrovia deve essere sempre fatta *direttamente* dalla parte speditrice, chiedendo l'*applicazione della tariffa più conveniente, anche se questa non sia quella militare* e pagando le tasse relative.

Per le spedizioni in parola deve prodursi alle Società ferroviarie, secondo i casi, la richiesta mod. *C* o mod. *H*, e non quella di cui al successivo n. 20, per evitare il pagamento del compenso per le operazioni di presa e di resa. Fanno eccezione a tale norma le spedizioni di cui al n. 1 lettera *A*) della presente istruzione, per le quali, come si è detto, le autorità militari devono far uso dei moduli prescritti pel pubblico.

I reclami che le Amministrazioni militari dovessero produrre a quelle ferroviarie sia per indennizzi, che per restituzione di tasse pagate in più per tali trasporti, debbono, per aver corso, essere corredati dalle ricevute delle somme pagate, a termini dell'articolo 136 delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate* e del § 133 del *regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda*.

4. Per le spedizioni di grano l'Amministrazione militare è libera di eseguire le operazioni di presa dal luogo di acquisto alla stazione ferroviaria viciniore, sia questa o no sede di rappresentante delle Società ferroviarie, mentre l'esecuzione della resa, eccezione fatta per Alessandria, spetta sempre alle Società ferroviarie qualunque sia la provenienza del grano. Per tali trasporti però, diversamente da quanto è stabilito al n. 3, e semprechè non siano destinati ad Alessandria, è rilasciata dal mittente al rappresentante delle dette Società, o in sua mancanza al Capo della stazione ove ha inizio il trasporto ferroviario, la richiesta di spedizione, sulla quale va indicato se la presa dal luogo d'acquisto debba o no essere eseguita dagli agenti delle Società stesse.

Ai trasporti dei grani presentati direttamente dall'autorità militare, i *Capi delle stazioni di partenza* danno corso allegando la richiesta mod. 444 (di cui al successivo n. 20) alla ordinaria *nota di spedizione* a grande velocità o alla *lettera di porto* a piccola velocità, indicandovi quale mittente « *Capo stazione* » e quale destinatario « *Rappresentante trasporti militari* ». La *nota di spedizione* o la *lettera di porto* dev'essere compilata dalla stazione e portare, nello spazio assegnato alla distinta delle tasse, le parole: « *in conto corrente* ». Nel caso di trasporti di grani da prendersi in località che non sono sedi di rappresentanti, l'Amministrazione militare ne dà avviso a quella ferroviaria (1) in tempo utile, tenuto conto dell'entità della spedizione e delle distanze da percorrere per eseguire la presa.

Trattandosi poi di grani acquistati dall'Amministrazione militare con l'obbligo per parte dei fornitori di consegnarlo sui

(1) Per la Mediterranea. — Al Servizio centrale del movimento e traffico - Rete Mediterranea — in Torino.

Per l'Adriatica. — Alla Direzione dei trasporti - Rete Adriatica — in Bologna.

Per la Sicula. — Al Capo servizio movimento e traffico - Rete Sicula — in Palermo.

vagoni nella stazione di arrivo delle località sedi di stabilimento delle sussistenze militari pel quale fu fatto l'acquisto, i trasporti dalla stazione allo stabilimento stesso sono fatti o con personale e mezzi proprî dell'Amministrazione militare, a' termini del § 4 lett. *b*) del contratto, o per mezzo delle Società ferroviarie, rilasciando loro, in quest'ultimo caso, la richiesta di spedizione per il trasporto su via ordinaria dalla stazione allo stabilimento.

5. Quando le operazioni di scarico dai vagoni tanto dei grani quanto di qualsiasi altro materiale vengano eseguite dall'Amministrazione ferroviaria, e le relative tasse non siano state riscosse *a partenza*, l'autorità militare ricevente pagherà, all'atto dello svincolo, il rispettivo diritto fisso per tonnellata stabilito dalle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*.

In caso di trasporti in conto corrente tale diritto fisso sarà portato in contabilità.

6. Il grosso bagaglio da spedirsi *per ferrovia* non al seguito delle truppe sulle linee delle grandi Reti deve *sempre* affidarsi alle Società ferroviarie con la richiesta di spedizione, spettando loro di eseguire la presa e la resa.

L'Amministrazione militare ha invece la facoltà di valersi di personale e mezzi proprî:

a) per la presa e la resa del grosso bagaglio trasportato per ferrovia al seguito delle truppe;

b) per la presa e la resa del grosso bagaglio al seguito o no delle truppe, trasportato *interamente* sia sulle ferrovie secondarie (1), sia per mare;

c) per l'esecuzione dell'intero trasporto, se questo può compiersi per via ordinaria.

7. Quando occorra prendere o collocare i materiali nella stiva dei pontoni o di altri consimili galleggianti, le Amministrazioni militari procureranno di eseguire tali operazioni con mezzi proprî. Solo in difetto di questi ricorreranno a facchini del luogo o alla carovana doganale, secondo il punto in cui trovansi ormeggiati i pontoni.

8. Per la presa o la resa dei materiali in altro piano soprastante o sottostante, cui si acceda per mezzo di rampe o scale, le Amministrazioni militari, qualora non possano eseguire con per-

---

(1) Le Amministrazioni militari non debbono valersi delle ferrovie secondarie quando il trasporto, non al seguito delle truppe, possa farsi su linee delle Grandi Reti (§ 21 del contratto, *Atto* 232-1898) e in questo caso anche la presa e la resa spettano alle Società ferroviarie.

sonale e mezzi propri tali operazioni, si varranno degli agenti delle Società ferroviarie o di facchini della piazza, secondo sarà riconosciuto più economico, tenuto conto che per tale servizio spetta alle Società ferroviarie il compenso di L. 0,75 per quintale. In caso si ricorra a facchini, la mercede sarà pattuita di volta in volta e non si dovrà perciò fare alcun contratto continuativo.

9. Pei trasporti del numerario, delle carte valori e degli oggetti preziosi, *esclusi dal contratto*, le Autorità militari osserveranno, per il percorso ferroviario, le disposizioni dell'art. 55 (1)

(1) ART. 55. *Basi delle tariffe generali.* — Le basi delle tariffe generali pel trasporto a grande velocità delle merci, bozzoli, numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, e le condizioni relative, sono le seguenti:

. . . . . .

. . . . . .

Numerario, carte-valori ed oggetti preziosi:

Lire 0,0017 per chilometro e per 500 lire indivisibili.

Il *prezzo minimo* per ogni spedizione è di lire 0,70.

Se il peso del numerario, carte-valori ed oggetti preziosi eccede tre chilogrammi per ogni cinquecento lire indivisibili di valore dichiarato, oltre ai prezzi suddetti è dovuto per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le messaggerie e merci.

AVVERTENZE. — *a)* Sono soggetti a questa tariffa l'oro e l'argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati — il placcato d'oro e d'argento, il platino, i gioielli, le perle e le pietre preziose — i coralli lavorati, la lava, i mosaici e gli orologi da tasca montati in oro od argento — i biglietti di banca, i titoli pubblici, la carta bollata, le cartoline postali, le marche da bollo, i francobolli ed altre simili carte-valori;

b) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi non possono essere consegnati colla denominazione di merci.

CONDIZIONI. — *a)* Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili;

b) I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire, nè sdruscili, nè rattoppati.

La bocca dei sacchi o delle tasche sarà chiusa col mezzo di corda o cordicella di un solo pezzo senza aggiuntatura, il nodo addoppiato della quale sia coperto da un suggello a ceralacca o le estremità siano soprapposte e fissate ad un cartellino con altro suggello uguale. Le due estremità della corda o cordicella possono anche essere riunite presso il nodo col mezzo dei piombi.

c) Le scatole, casse o barili devono essere inchiodate o cerchiate solidalmente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura, ancorchè riparata.

d) Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda in un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza di

delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate.* Per la consegna loro alle stazioni in partenza ed il conseguente ritiro in arrivo impiegheranno *sempre ed esclusivamente* personale e mezzi dell'Amministrazione militare.

10. Si considera come personale dell'Amministrazione militare, agli effetti del contratto, quello assunto in servizio in base ai vigenti regolamenti.

11. Ad eccezione dei casi *tassativamente* contemplati nei numeri precedenti, le Amministrazioni militari non possono valersi per la *presa*, per la *resa* o comunque pel trasporto, di personale e mezzi propri e tanto meno di quelli del commercio.

Contravvenendo a tale prescrizione, i mittenti sono *personalmente* tenuti a pagare i compensi dovuti alle Società ferroviarie per le operazioni di *presa* o di *resa* e pei trasporti ad esse non affidati. Le dette Società sono pertanto autorizzate a chiedere ai corpi, agli uffici ed agli stabilimenti cui appartengono gli ufficiali o gli impiegati, ai quali è imputabile l'errore, il paga-

---

dieci centimetri l'uno dall'altro o con piombi in numero sufficiente da garantire la inviolabilità.

e) Ai barili dovrà essere applicata una cordicella in croce assicurata alle due estremità col mezzo di suggelli a ceralacca o di piombi;

f) I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un solo pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli.

Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta tela od involti di tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca un'adesione tale da rendere impossibile il rimuoverli senza lasciare traccia visibile;

g) Gli indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'involucro stesso del piego o del collo, ovvero sulla parete della cassa; possono esservi anche attaccati con cordicella. Sull'indirizzo dovrà indicarsi il peso ed il valore del collo;

h) L'impronta dei suggelli o dei piombi dev'essere chiara ed intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete;

i) Sulle note di spedizione, da presentarsi a forma dell'art. 92, come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta, dev'essere ripetuto lo stesso suggello od unito il piombo apposto alla spedizione;

l) Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono pure essere ripetute in inscritto sulla nota di spedizione e sui relativi tagliandi nella colonna *Marca e numeri*. Se l'impronta dei suggelli non consistesse in parole od iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello.

mento delle somme dovute, per mezzo delle competenti Direzioni di Commissariato militare (1).

Le suddette Direzioni dovranno immediatamente invitare i singoli responsabili al pagamento delle somme reclamate dalle Società ferroviarie e queste, se nulla abbiano da eccepire, ne faranno senz'altro il versamento; altrimenti, entro i quindici giorni dalla notificazione dell'addebito e per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi d'ufficio, deferiranno la questione al Ministero.

Delle somme addebitate ai detti ufficiali o ai detti impiegati le Società daranno mensilmente notizia al Ministero.

12. I rappresentanti sono *normalmente* adibiti al servizio dei trasporti militari che occorrano nel territorio compreso nella circoscrizione amministrativa del comune nel quale sono tenuti a risiedere; epperò hanno l'obbligo ed il diritto di eseguirvi tutti i trasporti che, a norma del contratto, sono loro dovuti.

Se ne eccettuano i rappresentanti di determinati comuni, la cui azione si estende altresì, per tutti gli effetti del contratto, a quei comuni limitrofi i quali, pur non essendo obbligatoria sede di rappresentante, richieggano l'eseguimento di trasporti di una certa importanza. Detti comuni verranno stabiliti d'accordo man mano che se ne presenti la convenienza e saranno fatti conoscere ai comandanti di presidio interessati.

Conseguentemente, pei trasporti che abbiano origine in questi ultimi comuni, l'ordine è dato al rappresentante residente nel comune limitrofo, cui incombe l'obbligo di provvedervi. In tali casi il rappresentante consegnerà il materiale alla stazione ferroviaria del comune in cui ha origine il trasporto o, in mancanza, a quella viciniore, come se il rappresentante medesimo risiedesse in detto comune.

13. Le Società ferroviarie non possono provvedere alla nomina od alla sostituzione di un rappresentante prima che la persona da esse proposta sia stata accettata dal Ministero della Guerra.

Se per eccezionali circostanze le Società ferroviarie dovessero provvedere all'immediata nomina, rimozione o sostituzione di un rappresentante, lo segnaleranno telegraficamente al Ministero della Guerra, indicandogli il nome del nuovo rappresentante.

Se il Ministero non accetta la ditta o la persona proposta per rappresentante, le Società, nei dieci giorni successivi alla

(1) Per la Mediterranea — *Milano*; per l'Adriatica — *Firenze*; per la Sicula — *Palermo*.

avuta comunicazione ne designeranno un altro. Scaduto detto termine, senza che sia stata presentata altra proposta, il Ministero farà eseguire direttamente il servizio con le norme ed agli effetti del § 8 del contratto.

14. Qualora i rappresentanti non eseguiscano colla voluta precisione gli ordini ricevuti dalle autorità militari, o comunque si rendano immeritevoli della loro fiducia, le autorità stesse ne riferiranno sollecitamente al Ministero pei provvedimenti di sua competenza.

Se occorra l'*immediata* rimozione del rappresentante, l'autorità militare competente, dal giorno in cui ne ha ricevuto l'autorizzazione dal Ministero e *per i primi dieci successivi* farà eseguire i trasporti direttamente come se si trattasse di località sprovvista di rappresentante(n. I lett. *N*).

Scaduto tale termine senza che le Società ferroviarie abbiano nominato il nuovo rappresentante, le autorità militari continueranno a far eseguire il servizio direttamente; ma dovranno tener nota di tutte le spese incontrate durante questo secondo periodo e di tutti i danni venuti dal mancato servizio per parte delle Società ferroviarie, informandone quindi il Ministero, perchè possa ottenerne il rimborso e l'indennizzo a norma del § 8 del contratto.

15. Dovendo le vettovaglie di riserva essere introdotte a *dazio sospeso*, giusta il § 635 del Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. Esercito (10 giugno 1898), i corpi e le autorità militari ai quali vengono spediti viveri di riserva, appena ricevano dal mittente l'avviso dell'eseguita spedizione, di cui al successivo n. 33, devono, senza attendere l'avviso dell'arrivo di questa dall'Amministrazione ferroviaria, prescritto dal § 34 del contratto, consegnare al locale rappresentante delle Società la *richiesta per l'entrata delle derrate*, prescritta dal § 636 del precitato regolamento.

Tale documento vale di avviso al rappresentante che l'introduzione dev'essere fatta *a dazio sospeso*, e di titolo verso gli uffici daziari per ottenerla a nome e per conto dell'amministrazione militare, la quale soltanto può esercitare tale diritto in virtù del regolamento sui dazi di consumo.

Delle conseguenze economiche della mancata osservanza di queste prescrizioni sono responsabili, secondo i casi, le autorità militari o le Società ferroviarie.

16. Dovendo i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli stabilimenti militari in cui si fabbricano armi, attrezzi ecc., essere introdotti nei comuni chiusi sotto l'osser-

vanza delle disposizioni dell'articolo 43 del regolamento sui dazi (1) le autorità militari, nel compilare le richieste di spedizione, devono porvi le necessarie indicazioni per norma degli agenti delle Società ferroviarie. I corpi e le autorità militari destinatarie, preavvisate dal mittente, come per le vettovaglie da introdursi a dazio sospeso, della spedizione dei materiali o dei combustibili, devono consegnare al locale rappresentante delle Società ferroviarie la notificazione da darsi all'autorità daziaria.

Se l'ufficio daziario non riconosce applicabile l'esenzione, i materiali debbono ugualmente essere introdotti nei comuni; ma l'Amministrazione ferroviaria deve produrre al destinatario dei materiali per comprovare la richiesta d'esenzione, oltre alla bolletta, copia della preventiva notificazione data, della quale appunto l'Amministrazione ferroviaria è responsabile.

Il destinatario dei materiali provvede subito per ottenere dall'ufficio daziario la restituzione delle somme pagategli, e, ottenutala, versa la somma alla Società ferroviaria interessata.

Nel caso che l'Amministrazione daziaria si rifiuti di rimborsare dette somme, l'autorità militare ne riferisce al Ministero.

Capo II.

Ordine per l'eseguimento dei trasporti per ferrovia e sulle vie ordinarie. — Richiesta di spedizione.

17. I trasporti per ferrovia, di massima, debbono essere eseguiti a piccola velocità, eccetto che il piccolo peso della spedizione non renda più conveniente il trasporto a grande velocità.

(1) L'introduzione nei comuni chiusi, in esenzione da dazio comunale, di materiali da costruzione o di combustibili, destinati agli arsenali, dev'essere notificata preventivamente dall'autorità militare o dal suo fornitore a quella daziaria e deve indicarsi la qualità e complessivamente la quantità da importarsi.

All'ufficio d'ingresso debbono i generi essere dichiarati e verificati e con bolletta d'accompagnamento scortati al luogo ove sono destinati, rilasciandosi, dall'agente che li accompagna, l'attestazione del loro arrivo, e dai funzionari dell'autorità militare quella del loro ricevimento per impiegarli all'oggetto a cui debbono servire.

L'amministrazione militare notifica a quella daziaria la quantità dei materiali e dei combustibili che, a seguito di collaudo, fossero rifiutati.

Sotto il nome di arsenali si comprendono tutti gli stabilimenti o laboratori in cui si fabbricano o si riparano armi, attrezzi od altro per uso del R. esercito o della R. marina come pure i magazzini pel deposito dei rispettivi materiali (art. 43 del regolamento sui dazi).

La *presa*, la *resa* o il *trasporto* per via ordinaria saranno fatti eseguire d'*urgenza* soltanto nei casi in cui ciò sia *assolutamente indispensabile*.

Pei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi l'autorizzazione di spedire le robe a grande velocità è data sempre dal Ministero, eccezione fatta soltanto pei trasporti dei generi e dei materiali delle sussistenze, di vestiario e di servizio generale e cucina, pei quali, in casi di speciale urgenza, l'autorizzazione può essere data, sotto la loro responsabilità, dai Direttori di commissariato militare, dai Comandanti di corpo o deposito e dai Direttori dei magazzini centrali militari, che ne informeranno poi, di volta in volta, il Ministero.

I magazzini centrali sono peraltro autorizzati a fare a *grande velocità* le spedizioni dirette alla *Commissione centrale per l'esame delle robe consegnate nei magazzini centrali militari*.

Pei trasporti dei materiali d'artiglieria devono osservarsi le disposizioni del vigente regolamento per il servizio del materiale dell'arma.

L'uso dei treni diretti ed accelerati dev'essere limitato ai casi di *evidente urgenza* e fatto colle norme seguenti:

a) per il trasporto dei materiali d'artiglieria l'autorizzazione di valersi dei predetti treni è data dal Ministero; però per le spedizioni *d'assoluta urgenza* l'autorizzazione viene data dai Comandanti d'artiglieria, dalle Autorità territoriali superiori, dagli Ispettori e dal Direttore superiore delle esperienze, giusta il § 239 dell'istruzione sul servizio del materiale d'artiglieria;

b) per il trasporto dei materiali del genio, del pane che si spedisce direttamente dai panifici militari, del vestiario e dell'equipaggiamento, l'autorizzazione è data *esclusivamente* dal Ministero;

c) per il trasporto del materiale sanitario le autorità militari possono valersi dei predetti treni:

se trattisi di spedizioni, *che abbiano carattere d'urgenza*, e destinate in Africa od altrove all'estero ove trovinsi truppe italiane, ogni qual volta ciò sia indispensabile per far giungere i materiali in tempo al porto d'imbarco;

se trattisi di spedizioni in caso di epidemie, inondazioni, terremoti o in altri consimili circostanze straordinarie, in cui *sia riconosciuta l'urgenza* di far arrivare sul posto i materiali.

In tutti gli altri casi l'autorizzazione sarà data dal Ministero o promossa dai Comandanti di divisione o, quando ne sia il caso, da un'altra Autorità superiore.

18. Per qualunque prestazione contemplata dal contratto,

che sia domandata alle Società ferroviarie, l'autorità militare deve ad esse rilasciare la richiesta di spedizione, giusta i §§ 16 e 17 del contratto stesso.

Su tale *richiesta*, quando riguardi un trasporto che comprenda diverse prestazioni, saranno indicate dalle autorità militari tutte quelle che domandano in partenza od anche successivamente.

Nei casi d'urgenza *dichiarata* la *richiesta* è trasmessa al rappresentante od al capo stazione 12 ore prima che la spedizione debba farsi; negli altri casi 24 ore prima.

19. Per accertare l'ora in cui viene dato l'ordine d'eseguire il trasporto, agli effetti del § 23 del contratto, sarà esibita al locale rappresentante od al capo della stazione ferroviaria una dichiarazione conforme all'annesso modello (Allegato n. 3), sulla quale egli apporrà la propria firma e indicherà l'ora in cui gli è stata consegnata la richiesta di spedizione.

La dichiarazione sarà conservata dal corpo, ufficio, stabilimento, ecc. che indicherà poi sulla *richiesta*, a fianco della *data* di compilazione, l'*ora* della consegna dell'ordine.

Se, nel caso previsto dal n. 12, la sede del comune dove trovasi il rappresentante disti più di 5 km. dalla sede del comune in cui deve aver principio il servizio, la richiesta di spedizione e la ricevuta di cui sopra saranno mandati per posta al Comando dell'arma dei Carabinieri Reali, che ne curerà il sollecito recapito al rappresentante. La dichiarazione di ricevuta, vistata da chi ne avrà fatto il recapito, sarà poi dal detto rappresentante consegnata all'autorità militare speditrice, all'atto in cui si presenterà per ritirare i materiali.

20. Le richieste di spedizione, di cui sopra è parola, sono staccate dal registro pei trasporti a carico del bilancio del Ministero della guerra (modello 444 - bianco) o da quello pei trasporti per conto dei corpi del Regio Esercito (modello 445 - giallo).

Esse constano: della matrice, della richiesta di spedizione sezione *A* e della richiesta di spedizione sezione *B*.

Tanto la sezione *A* che la sezione *B* sono consegnate a chi deve eseguire il trasporto.

La sezione *A* rimane presso l'Amministrazione ferroviaria.

La sezione *B* è poi presentata al destinatario, insieme alle robe, per ottenerne la quietanza.

La matrice dei registri e le richieste di spedizione (sezioni *A* e *B*) devono essere sempre esattamente concordi fra di loro.

21. Le richieste di spedizione devono essere compilate con ogni cura, tenendo conto tanto delle note poste a piè dello stampato, quanto delle *avvertenze* inserte sul frontispizio dei relativi registri.

Le richieste pei trasporti a carico del bilancio (modello 444) debbono portare la precisa indicazione del capitolo e dell'articolo ai quali va imputata la spesa, in corrispondenza alle avvertenze suddette ed alle indicazioni risultanti dalla tabella All.° n. 4, per modo che possa riuscir poi facile alle Società ferroviarie la compilazione delle contabilità.

Tali *richieste* sono rilasciate *separatamente* per capitolo e per articolo, non potendosi comprendere in una stessa *richiesta* trasporti che debbano andare a carico di capitoli o di articoli differenti.

Pei trasporti per conto della Colonia Eritrea devesi far uso della richiesta mod. 445 (gialla), indicandovi nella testata « a carico della Colonia Eritrea. »

22. Nelle spedizioni di carri, veicoli ed affusti deve indicarsi se questi sono a due o a quattro ruote, se con timone o senza, se scarichi o carichi (e in questo caso se col carico regolamentare o con altri materiali), come risulta dalla tariffa ferroviaria, senza darne il peso

Pei veicoli e per gli affusti non compresi nella tabella All.° V al regolamento 15 luglio 1890 per i trasporti militari in ferrovia, sulle richieste di spedizione viene indicato dall'autorità militare il peso relativo, agli effetti dell' ultimo capoverso dell' avvertenza alla tabella stessa.

I carri, i veicoli e gli affusti trasportati per via ordinaria si considerano vuoti o carichi, secondo che lo sono per il trasporto in ferrovia.

Ogni avantreno col rispettivo retrotreno o coll'affusto, anche se staccato, costituendo un solo veicolo a 4 ruote, come tale deve essere indicato sulla richiesta di spedizione.

Pei veicoli e per gli affusti da trasportare per acqua o sulle vie ordinarie con mezzi speciali occorre sia sempre indicato anche *il peso*, dovendo essere tassati in base a questo.

Per i rottami di metalli deve sempre indicarsi sulla detta richiesta la loro specie ed il peso per specie; e per i proietti, le bocche da fuoco, le macchine, gli strumenti di metallo, di quale specie di metallo e se sono *fuori servizio*.

Le diverse specie dei predetti materiali *fuori servizio* o di rottami devono essere consegnate alle Società ferroviarie in colli separati. Se si tratti di rottami da spedirsi *alla rinfusa*,

dovranno farsi tante spedizioni quante sono le specie dei materiali o dei rottami, ciascuna corredata da apposita richiesta.

23. Per le spedizioni di merci e di esplosivi della cat. 11ª, per quelle di esplosivi delle cat. 12ª, 13ª e 14ª e per quelle di veicoli debbono compilarsi separate *richieste di spedizione*.

24. La via da seguire deve essere indicata sulla richiesta di spedizione solo quando la si voglia tassativamente imporre per qualche speciale ragione.

La via da seguire però viene *sempre* indicata allorchè si tratti di spedizioni di esplosivi che dovrebbero compiersi in tutto o in parte su linee ferroviarie non servite da treni merci ordinari, giacchè, in mancanza d'indicazioni, le Società ferroviarie hanno il diritto di eseguire o far proseguire il trasporto *con treno speciale* (§ 21 del contratto).

La parte mittente deve quindi, dopo assunto informazioni dal capo della locale stazione ferroviaria circa i treni merci ordinarî settimanali, specificare sulla *richiesta* il *mezzo* che, in base alle tariffe della convenzione 28 settembre 1882 e a quelle del contratto 20 agosto 1898, risulti il più economico per l'amministrazione militare.

Se poi, per speciali considerazioni d'ordine militare o di sicurezza pubblica, il mittente ravvisi opportuno valersi del treno speciale, quantunque meno economico del treno settimanale o della via ordinaria, deve chiederne l'autorizzazione al Ministero.

25. Quando occorrano trasporti di esplosivi in partenza da Fontana Liri, da eseguirsi fino ad Arce per mezzo del binario di raccordamento e con treno speciale da Arce a Roccasecca per oltre, la Direzione del polverificio, se i materiali siano diretti a più destinazioni od a più destinatarî, rilascerà una richiesta di spedizione complessiva per tutto il trasporto da Fontana Liri a Roccasecca stazione e tante altre *richieste* da Roccasecca stazione per oltre quante sono le diverse destinazioni od i diversi destinatarî.

26. Pei materiali che le tariffe ferroviarie considerano voluminosi rispetto al loro peso saranno indicati sulla *richiesta* il volume e i dati di misurazione da cui fu desunto, com'è prescritto dall'Allegato I al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

Se ne eccettuano le casse vuote usate, perchè non considerate materiali voluminosi agli effetti delle tariffe ferroviarie; necessita però che sulla *richiesta* sia dichiarato trattarsi di *casse vuote usate*, altrimenti le Società ferroviarie le conside-

rano come *casse vuote nuove* e in questo caso la maggiore spesa è a carico di chi ha omesso tale dichiarazione.

27. Occorrendo spedire contemporaneamente casse vuote usate per cartucce, parti di cartucce e materiali da imballaggio delle cartucce medesime, come: bossoli, caricatori, invogli di legno e di cartoncino, fasciature di nastro e stoppa, si dovranno riunire i materiali suddetti nel numero di casse strettamente necessario, indicando per ciascuna di esse sulla *richiesta* il contenuto, il peso e i dati di misurazione.

In massima i bossoli devono essere spediti riposti nei relativi caricatori ed invogli di cartoncino, giusta il § 502. della istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi ed in tal caso sulla *richiesta* si deve dichiarare « *Bossoli riposti nei relativi caricatori* (o nei relativi invogli di cartoncino). »

28. Sulla richiesta di spedizione deve essere sempre precisato il luogo di presa (magazzino, forte o stabilimento, ecc.) e, ogni qual volta sia possibile, il luogo di resa.

29. Se debbansi eseguire spedizioni di viveri di riserva, viene apposta in grossi caratteri sulla richiesta di spedizione l'annotazione « *da introdursi a dazio sospeso* », affinchè i rappresentanti delle Società ferroviarie siano così preavvisati e, in caso non abbiano ancora ricevuto la *richiesta per l'introduzione a dazio sospeso* di cui al n. 15, la possano domandare all'autorità militare destinataria.

Analogamente pei trasporti di materiali da costruzione e di combustibili destinati agli stabilimenti militari aventi sede in comuni chiusi, viene, se del caso, apposta in grossi caratteri, sulla richiesta di spedizione l'annotazione « *esenti dal dazio comunale* » affinchè i rappresentanti, che non avessero ancora ricevuta la *notificazione* da darsi all'autorità daziaria, giusta il n. 16, la possano domandare al destinatario dei materiali stessi.

30. La dichiarazione *d'urgenza* apposta sulla richiesta di spedizione vale soltanto per la presa o pel trasporto su via ordinaria in partenza; epperò, quando interessi che anche la *resa* o il trasporto per via ordinaria in arrivo siano eseguiti *d'urgenza*, la parte mittente lo deve indicare sulla richiesta stessa, oppure la parte ricevente ne deve dare in tempo ordine scritto al rappresentante cui spetta eseguire la consegna delle robe.

Pei trasporti totalmente su via ordinaria basta, per tutto il percorso, la dichiarazione d'*urgenza* apposta dal mittente.

31. L'indicazione posta sulla richiesta di spedizione di eseguire il trasporto a grande velocità non implica l'ordine della presa o della resa *d'urgenza*; ma per questa occorre sempre apposita dichiarazione.

32. Tutti i documenti consegnati al rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria per l'eseguimento del trasporto debbono essere firmati da un ufficiale o da un impiegato di grado corrispondente. Solo in loro mancanza potranno essere firmati da chi ne fa le veci.

Nell'apporre le firme e nel far uso di bolli non si devono impiegare inchiostri di anilina e deve curarsi che le firme e le impronte dei bolli risultino leggibili, e così pure che tutte le correzioni di cifre e diciture e le abrasioni siano sempre vidimate da chi le fa o le autorizza.

33. All' atto della spedizione delle robe, se queste sono di proprietà dello Stato, l'autorità militare trasmette al destinatario la richiesta di scarico, come è prescritto dal § 497 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; se si tratta, invece, di robe di proprietà di un corpo, trasmette una nota delle medesime.

Con la trasmissione delle suddette note o richieste è pure fatto conoscere al destinatario il giorno nel quale le robe furono consegnate alle Società ferroviarie, le condizioni del trasporto e, se del caso, i mezzi prescritti per compierlo, il numero e la data della richiesta di spedizione, e l'indicazione relativa al magazzino di resa. Se però l'autorità militare mittente non è in grado di apporre sulla richiesta quest'ultima indicazione, ne deve avvisare il destinatario perchè questi, a sua volta e in tempo utile, fornisca per iscritto tale necessaria indicazione al rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria cui spetta l'eseguimento della resa. Ricevuti i materiali, il destinatario apporrà l'indicazione stessa sulla sezione B della richiesta di spedizione per completarla.

Quando la spedizione debba compiersi *in parte* per mare, le autorità speditrici sono pure tenute a dare avviso telegrafico in tempo utile e, quando occorra, anche prima della spedizione, alle autorità incaricate di far proseguire i materiali per mare, del numero dei colli componenti la spedizione stessa, del loro contenuto, dell'imputazione della spesa di trasporto ecc., per predisporre i mezzi necessari per eseguire la rispedizione.

Uguale avviso è poi dato da chi eseguisce la spedizione per mare all'autorità che deve riceverla e provvedere quindi per farla giungere a destinazione.

34. Per le spedizioni che debbano percorrere anche tratti di laghi ove il servizio è fatto da Società che hanno stipulato speciali accordi con l'Amministrazione militare, e per le spedizioni che debbano percorrere tratti di linee di ferrovie

minori o tramvie, le cui Società concedono facilitazioni per i trasporti militari (All. n. 5) oltre la richiesta di spedizione, deve compilarsi dall'autorità militare mittente anche il *riscontro* modello 446 (All. n. 6) per i trasporti militari in ferrovia e sui piroscafi, prescritto dal § 115 del precitato regolamento 15 luglio 1890.

Analoghe norme valgono per le spedizioni da e per le isole del golfo di Napoli, servite dalla Società di navigazione a vapore « A. Manzi ».

Nessun riscontro occorre per la traversata dello stretto di Messina.

Il rilascio dei *riscontri* deve risultare dalla richiesta di spedizione, secondo l'apposita annotazione inserta nella medesima. Sulla nota di spedizione o sulla lettera di porto il rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria deve indicare i numeri che contrassegnano i riscontri allegati alla richiesta.

35. Se i trasporti siano in partenza o in destinazione di località servite da più stazioni, il rappresentante delle Società ferroviarie li consegna o li dirige a quelle stazioni che maggiormente convengano all'Amministrazione militare per il minor percorso ferroviario, a meno che non sia altrimenti prescritto dalla richiesta di spedizione.

Le autorità speditrici debbono all'uopo aver presente che talvolta l'appoggiare un trasporto alla stazione che maggiormente conviene per il minor percorso ferroviario, rende il trasporto, nel suo complesso, più oneroso, tenuto conto della distanza di detta stazione dal luogo di resa. In tal caso le dette autorità indicheranno sulla *richiesta* la stazione in cui deve aver principio o termine la spedizione.

36. Per ottenere duplicati delle sezioni *A* e *B* delle richieste di spedizione i rappresentanti dell'Amministrazione ferroviaria ne chiedono il rilascio all'autorità militare che ha ordinato il trasporto, mediante domanda redatta giusta l'apposito modello (All. n. 7).

Per la sezione *B*, ottenuto il duplicato, questo sarà presentato all'autorità militare destinataria perchè vi apponga la dichiarazione di ricevuta.

Se la richiesta riflette un trasporto a carico del bilancio della guerra, la detta autorità militare, dopo appostavi la dichiarazione di ricevuta, deve trasmettere senza indugio il duplicato al Ministero della guerra (*Divisione casermaggio e trasporti*) che lo restituisce poi, munito del suo visto, alla stessa autorità militare per la consegna immediata al rappresentante richiedente, e ne dà, in pari tempo, notizia a chi lo ha emesso.

Se il duplicato riguarda spedizioni di materiali ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra od a privati, il duplicato viene prontamente mandato al Ministero stesso dal mittente, dopo averlo fatto munire della dichiarazione di ricevuta del destinatario.

Se invece si tratta di trasporti a carico dei corpi o del deposito della colonia Eritrea in Napoli, non occorre alcun visto per parte del Ministero e quindi il duplicato viene restituito al rappresentante non appena appostavi la dichiarazione di ricevuta.

Per la sezione *A* non occorre alcun visto del Ministero, ma il duplicato può essere senz'altro rilasciato dall'autorità militare che ha ordinato il trasporto.

Sui duplicati, da rilasciarsi con la maggiore possibile sollecitudine, debbono sempre essere apposte a *grossi caratteri* le parole: *duplicato* e, se del caso, *secondo duplicato*. Del rilascio sarà presa nota anche sulla matrice dalla quale fu staccata la originaria richiesta di spedizione.

Dei duplicati di cui il Ministero ha autorizzato il rilascio, viene mensilmente mandato da questo un elenco alla Corte dei conti.

CAPO III.

Trasporti da porto a porto, e trasporti da eseguirsi parte per ferrovia e parte per mare. — Disposizioni speciali pei trasporti da e per le isole.

37. Pei trasporti da porto a porto di materiali che le autorità militari ritengano conveniente di far eseguire per la via di mare, la consegna alla Società di navigazione generale italiana ne viene fatta secondo le norme pei trasporti sul mare.

Per il trasporto dei materiali dai magazzini alle banchine e viceversa le dette autorità procureranno di valersi di personale e mezzi proprî, richiedendoli anche, ove occorra, al Comando del presidio; altrimenti dovranno affidare il trasporto alle Società ferroviarie con richiesta di spedizione. È *assolutamente* vietato di valersi dei mezzi del commercio.

La ricognizione dei materiali all'atto dello sbarco sarà fatta con le norme prescritte pei trasporti sul mare.

38. Pei trasporti misti (ferrovia e mare) si osservano le norme seguenti:

a) la parte mittente procura di consegnare alle Società ferroviarie i materiali in modo che arrivino al porto d'imbarco in tempo debito per essere caricati sui piroscafi in partenza.

b) su ciascuno dei colli componenti la spedizione il mittente, oltre l'indicazione dell'autorità militare cui dev'esserne fatta la definitiva consegna o del luogo ove risiede, deve aggiungere anche quella dei comandi, delle direzioni, delle sezioni e degli uffici cui sono indirizzati per il successivo imbarco.

c) il mittente indirizza le spedizioni che partono dall'interno del continente o della Sicilia all'autorità militare che nel porto d'imbarco è incaricata delle rispedizioni per mare.

d) sulle richieste di spedizione da rilasciarsi alle amministrazioni ferroviarie per i trasporti che debbano percorrere un tratto di mare, il luogo di *resa* da indicarsi è il magazzino che nei porti sopra menzionati è destinato quale deposito temporaneo; inoltre sarà indicato, fra parentesi, il destinatario definitivo.

Parimente sulle richieste di spedizione per i trasporti che provengono dalla via di mare, oltre l'indicazione dell'autorità militare speditrice, deve porsi, sempre fra parentesi, quella della autorità che fece iniziare il trasporto;

e) al ricevere dei colli, l'autorità militare di cui alla lettera *c*) procede alla loro ricognizione, avvertendo che si deve verificare il contenuto di ciascuno dei colli stessi soltanto quando siano danneggiati, presentino qualche traccia di manomessione o indizio di danni, non corrispondano *precisamente* al peso indicato sulla richiesta di spedizione e, se furono piombati, non abbiano i piombi intatti. In questi casi la verificazione è fatta con le modalità prescritte nei n. 54 e 58, e delle eventuali mancanze od avarie è fatto constare mediante verbale da firmarsi dai rappresentanti dell'autorità militare e, a seconda dei casi, da quelli della Società di navigazione generale italiana o da quelli delle Società ferroviarie.

Per la firma e la conservazione di detto verbale e la trasmissione delle copie relative valgono le norme indicate dal § 44 del contratto.

Compiuta la verificazione, i colli sono ricondizionati nei modi prescritti dal n. 49 e tutta la spedizione è consegnata, secondo i casi, alla Società di navigazione generale italiana od all'Amministrazione ferroviaria.

f) la consegna dei materiali alla Società di navigazione generale italiana è fatta con le norme prescritte dal n. 37.

39. Per i materiali che le autorità residenti nei porti di mare debbono mandare in Sardegna o nelle sue isole, e viceversa per quelli che le autorità che ivi hanno sede debbono, alla lor volta, spedire ai detti porti, sono osservate le norme del n. 37.

Dell'eseguita spedizione le dette autorità, mediante lettera, devono dare avviso, secondo i casi, alla Sezione staccata di commissariato di Cagliari, al Comandante del presidio di Maddalena o agli agenti in Golfo Aranci e Porto Torres della Reale Compagnia Strade Ferrate Sarde (incaricati dall'Amministrazione militare di far eseguire le operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni sino a destinazione) trasmettendo loro, al tempo istesso, una o più *richieste* mod. *H*, secondo che la spedizione debba percorrere soltanto tratti di linee ferroviarie della detta compagnia, od anche quelli delle ferrovie secondarie indicate nell'elenco All. n. 5.

Tanto sulla richiesta mod. *H*, quanto sulla polizza di carico lo sbarco viene designato al porto più conveniente.

40. Quando, invece, i materiali diretti alla Sardegna o alle sue isole, o che ne provengono, sono spediti da autorità aventi sede nell'interno del continente o della Sicilia, o sono ad esse destinati, valgono le disposizioni dei n. 37 e 38, coll'avvertenza che, oltre il documento pel trasporto sul mare, devono compilarsi, secondo i casi, le richieste mod. *H* pei percorsi sulle ferrovie della Sardegna, ed i riscontri mod. 446 per i percorsi sulle ferrovie minori, sulle tramvie e sui laghi nel continente e nella Sicilia a norma del n. 34.

41. Per le spedizioni dirette alle isole minori o di là provenienti devono osservarsi le disposizioni di massima prescritte dai numeri precedenti, avvertendo inoltre quanto segue:

a) le spedizioni dirette alle isole dell'arcipelago toscano o di là provenienti, eccezione fatta per l'isola del Giglio (per la quale le spedizioni sono indirizzate al comando della stazione dei carabinieri reali di Porto S. Stefano) devono essere appoggiate alla sezione di commissariato militare di Livorno;

b) le spedizioni dirette all'isola Favignana, o di là provenienti, devono essere appoggiate al comando del distretto di Trapani;

c) le spedizioni dirette alle isole Pantelleria, Lampedusa e Linosa, o di là provenienti, devono essere appoggiate al comando del presidio di Porto Empedocle;

d) le spedizioni dirette all'isola Ustica, o di là provenienti, devono far capo alla direzione di commissariato militare di Palermo;

e) le spedizioni dirette alle isole Eolie, o di là provenienti, devono essere indirizzate alla sezione di commissariato militare di Messina ed affidate, per il percorso marittimo, alla Società « Siciliana » di navigazione;

f) le spedizioni dirette alle isole Tremiti, o di là provenienti, devono far capo alla direzione di commissariato militare di Ancona od a quella di Bari, secondo la convenienza, ed essere affidate, per il percorso marittimo, alla Società di navigazione « Puglia ».

Se fra il luogo di partenza o quello di destinazione intercedono linee servite dalla Società di navigazione generale italiana, sulle quali possa compiersi in tutto o in massima parte il trasporto, le autorità militari, sempre che ciò sia conveniente, non appoggeranno le spedizioni ai porti suindicati, bensì a quelli che siano più prossimi al luogo di partenza.

42. L'ammontare dei trasporti per la via di mare, di cui nel presente capo, è pagato dall'autorità militare che eseguisce la spedizione, eccettuato il caso in cui manchino i fondi, nel quale le tasse debbono essere pagate dal ricevente, che la parte mittente avrà cura di preavvisare.

Capo IV.

Tempo utile per la presa dei colli, per l'eseguimento del trasporto e per la consegna al destinatario.

43. Nello stabilire i termini di resa pei trasporti a piccola velocità sono calcolate 12 ore ogni 100 chilometri indivisibili di percorso, in sostituzione del computo delle *diramazioni* di cui alla lett. *c*) dell'art. 70 delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*. Però se i trasporti percorrono più di 200 km., sono calcolate soltanto 6 ore ogni 100 km. indivisibili del percorso eccedente, in aggiunta alle 24 ore per i primi 200 km.

44. Quando la sede del comune in cui trovasi il rappresentante disti più di 5, ma non oltre 30 chilometri dalla sede di quello limitrofo nel quale deve aver principio il trasporto, i termini di cui ai §§ 25 e 26 dal contratto sono aumentati di 24 ore. Per le distanze maggiori i detti termini sono aumentati di 24 ore per ogni 30 km. indivisibili di percorso.

45. Se occorra modificare l'itinerario o la velocità di un trasporto in corso e siano perciò fatti fermare i materiali in una stazione ferroviaria in attesa dell'ordine definitivo pel cambiamento, i termini di resa, di cui ai §§ 25 e 26 del contratto, rimangono sospesi fino a che non giunga l'ordine stesso.

Avvertasi che se, dopo consegnati i materiali alle Società ferroviarie, necessiti di farli consegnare in località diversa da

quella indicata sulla *richiesta*, esse provvederanno che tale modificazione avvenga, se è possibile, prima del compimento del trasporto ordinato colla richiesta predetta. In tal modo si conseguirà un sensibile risparmio sulle spese per il successivo trasporto.

46. Per modificare un trasporto in corso, l'ordine viene dato, per iscritto, al rappresentante delle Società ferroviarie dall'autorità militare che firmò la richiesta di spedizione (o da chi per essa), compilando apposito modello (All. n. 8), in due esemplari, di cui uno sarà, a cura delle Società stesse, allegato alla sezione *B* della richiesta di spedizione.

Se l'ordine dato potè essere eseguito, il Capo della stazione nella quale ebbe luogo la modificazione del trasporto, ne farà dichiarazione sull' ordine stesso, seguita dalla propria firma, dal bollo d'ufficio e dalla data in cui avvenne la modificazione suddetta.

Se invece l'ordine non potè eseguirsi, la dichiarazione relativa sarà apposta dal Capo della stazione ove ebbe inizio la spedizione.

47. Quando per mancato o interrotto servizio di presa o di resa sia stato elevato verbale a carico dell'Amministrazione ferroviaria, giusta il § 23 del contratto, l'autorità che lo ha compilato ne trasmette copia non autentica alla Direzione Generale della Società alla quale appartiene il rappresentante cui è imputabile la mancanza (1).

48. Pei materiali che giungono per ferrovia e devono consegnarsi in località che non distino dalla stazione ferroviaria più di 5 km., il preavviso riflettente l'arrivo e la consegna loro, prescritto dal § 34 del contratto, dev'essere dato almeno due ore prima di detta consegna, la quale deve farsi esclusivamente dalle ore 8 alle 18.

Se i termini di resa scadono dopo le ore 18, l'Amministrazione ferroviaria potrà, senz'incorrere nelle penalità stabilite dal § 42 del contratto, fare la consegna dei materiali nel giorno successivo, ma non dopo le ore 12.

Il preavviso di cui sopra non è obbligatorio quando la resa debba farsi in località che disti più di 5 km. dalla stazione ferroviaria.

---

(1) Per la Mediterranea a Milano, per l'Adriatica a Firenze, per la Sicula a Palermo.

Capo V.

Imballaggio, consegna, pesatura e manipolazione dei colli. — Verificazione dei colli a destinazione. — Quietanza sulle richieste di spedizione.

49. I colli, le casse ecc. devono essere condizionati secondo si pratica dal commercio per le spedizioni sulle ferrovie e sui piroscafi, ed inoltre, per quanto è possibile, legati con corda di un sol pezzo, fermata con piombo alle sue estremità.

Su tutte le casse, i fusti ed i colli, senza eccezione alcuna, devono essere poste in modo ben chiaro e non amovibile le indicazioni del corpo o dell'ufficio mittente e di quello ricevente, quelle precise del contenuto, del peso e del luogo di destinazione, con l'aggiunta, quando occorra, del circondario cui detto luogo appartiene, nonchè del comune quando trattisi di frazione di comune, di forte, di batteria, di poligono ecc. Così pure debbono apporsi alle casse, ai fusti, ecc. le parole « *fragile*, *sotto*, *sopra* » quando è necessario che per essi siano usate cure speciali dagli agenti delle Società ferroviarie.

Se la spedizione comprende più colli, questi sono designati con la marca od il numero corrispondenti a quelli inscritti sulla richiesta di spedizione o sulla nota descrittiva che accompagna ciascun trasporto.

Nell'interno delle casse, dei fusti e dei colli sarà messo apposito cartellino indicante il corpo o l'ufficio che fa la spedizione ed il numero della *richiesta* che a questa si riferisce.

50. Quando trattasi di spedire casse vuote usate, la parte mittente deve innanzi tutto accertarsi del loro stato di uso, per riconoscere se siano in condizioni tali da valere la spesa del trasporto. Qualora risultino in buono stato d'uso, cioè ancora atte al servizio cui sono destinate, se ne fa constare mediante dichiarazione da firmarsi dalla parte mittente e dal rappresentante delle Società ferroviarie (1)

51. Preparati i materiali per il trasporto, la parte mittente, alla presenza del rappresentante delle Società ferroviarie, ne

---

(1) Le casse vuote inservibili devono essere alienate nei modi prescritti dal § 633 del regolamento d'amministrazione, o dichiarate *fuori servizio*, a norma dell'art. 42 del regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria.

fa la pesatura, registrandone sulla matrice e sulle due parti della *richiesta di spedizione* i risultati parziali in cifre e il risultato totale in tutte lettere, e quindi ne fa la consegna al detto rappresentante.

Le autorità militari speditrici, in mancanza di mezzi propri per la pesatura dei materiali da spedire, ricorreranno, per quanto possibile, al peso pubblico od anche ai mezzi di privati, per poterne indicare sulla richiesta di spedizione il peso *effettivo*.

Quando il peso non possa essere *precisato* dalla parte mittente, dovrà farsene risultare sulla richiesta di spedizione.

52. Essendo dovuti alle Società ferroviarie i diritti di sosta qualora il ricevente non dia loro, nel termine prescritto per il ritiro dei materiali, l'autorizzazione di togliere dalla stazione d'arrivo gli esplosivi ivi giunti, converrà che l'autorizzazione sia data con la maggiore possibile sollecitudine, indicando l'ora in cui la *scorta*, quando sia ordinata giusta il § 34 del contratto, si troverà in stazione.

53. Se occorra suddividere i materiali di una spedizione fra più stabilimenti, magazzini o forti, come è previsto dal § 76 del contratto, e così pure quando necessiti farli consegnare in luogo diverso da quello risultante dalla *richiesta*, il destinatario, appena avuta la comunicazione di cui al n. 33 o l'avviso dell'arrivo a termini del § 34 del contratto, trasmette al rappresentante delle Società ferroviarie l'ordine per la suddivisione dei materiali, insieme con tante richieste di spedizione quanti sono gli stabilimenti, i forti o i magazzini predetti, o il semplice ordine scritto per la differente loro destinazione, prima che questi siano tolti dalla stazione ferroviaria d'arrivo, allo scopo di evitare spese per trasporti fra l'uno e l'altro forte, stabilimento ecc. della stessa piazza.

Nelle richieste colle quali è dato l'ordine per la suddivisione si avrà cura di citare il numero e la data della richiesta di spedizione colla quale i materiali giunsero o debbono giungere in stazione.

Nel caso poi che l'avviso non pervenga in tempo al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria e occorra consegnare altrove le robe, l'autorità militare deve rilasciare altre richieste di spedizione pei nuovi trasporti.

Su queste ultime richieste l'autorità militare citerà anche quella con cui venne eseguito il primitivo trasporto.

Quando occorrano le dette suddivisioni di materiali, nessuna parte di questi può, normalmente, essere asportata dalla stazione di arrivo direttamente dall'Amministrazione militare; ma il servizio dev'essere completamente affidato alle Società ferroviarie.

Se poi per eccezionali circostanze necessiti all'Amministrazione militare di ritirare subito tutti o parte dei materiali, potrà farlo direttamente; ma dovrà rilasciare ugualmente all'Amministrazione ferroviaria la richiesta di spedizione, perchè possa ottenere il pagamento del compenso di resa, come se effettivamente ne avesse eseguita la consegna.

54. Giunti i materiali a destinazione, a cura della parte ricevente si procede, nei termini prescritti dal 4° capoverso del § 34 del contratto, alla loro verificazione alla presenza di un ufficiale (delegato dal comandante del presidio di volta in volta o per un determinato periodo di tempo), il quale rappresenterà il mittente, e del rappresentante delle Società ferroviarie, nell'interesse di queste.

Quando si tratti di verificare oggetti di armamento, bufet terie, bardature o carreggio, il detto ufficiale sarà scelto, di preferenza, fra gli ufficiali di artiglieria; ed in caso non si possa altrimenti, fra gli ufficiali della parte ricevente.

Le direzioni d'artiglieria osserveranno, inoltre, le speciali norme stabilite dal regolamento per il servizio del materiale dell'arma.

55. La verificazione dei colli dev'essere fatta con la maggiore possibile accuratezza, esaminando minutamente le condizioni esterne dell'imballaggio, per accertare se vi siano tracce di manomessioni o indizio di danni interni.

56. Se i colli non sono danneggiati, se non presentano alcuna traccia di manomessione o indizio di danni, se ciascuno corrisponde *precisamente* al peso indicato sulla *richiesta di spedizione*, e se quelli spediti piombati hanno i piombi intatti, il destinatario appone a tergo della *richiesta* stessa, la dichiarazione di ricevuta, la quale esonera le Società ferroviarie da qualunque responsabilità per ciò che riguarda i colli spediti e le dispensa dall'intervenire alla ricognizione del loro contenuto. Questa però, nell'interesse della parte mittente, deve farsi alla presenza dell'ufficiale a ciò delegato, il quale, se la ricognizione non possa ultimarsi nello stesso giorno in cui ebbe inizio, deve prendere le cautele che, riguardo al mittente stesso, riterrà del caso.

57. La dichiarazione di ricevuta deve contenere, normalmente, *le sole indicazioni prescritte dal modello*, fra cui quella della *resa d'urgenza*, se questa abbia avuto luogo.

Quando però consti *di fatto* al ricevente che per un dato trasporto furono impiegati mezzi speciali, egli dovrà, nella dichiarazione di ricevuta, indicare il mezzo adoperato, per quale per-

correnza e per quali motivi. Tali indicazioni non escludono le eventuali rettifiche per parte del Ministero della Guerra o delle Società ferroviarie.

Ad ogni modo dell'esattezza di dette indicazioni sarà personalmente responsabile chi avrà rilasciata la dichiarazione di ricevuta.

Qualora il ricevente non sia in grado di includere nella dichiarazione di ricevuta le indicazioni di cui sopra, le Società ferroviarie debbono provare, se occorra, l'impiego dei mezzi speciali nel modo prescritto dal n. 89 per ottenere il pagamento dei compensi relativi.

58. Se i colli non si trovino nelle condizioni indicate nel n. 56, se ne verifica il contenuto alla presenza del rappresentante delle Società ferroviarie per accertare, in modo preciso, a chi siano imputabili i danni pei guasti e per le mancanze che venissero riconosciuti.

I risultati di tale verificazione sono esposti nella ricevuta di cui sopra.

59. La ricevuta viene apposta sulla richiesta di spedizione non appena compiuta la verificazione dei colli e, occorrendo, quella del loro contenuto. Non devono perciò, in alcun caso, firmarsi quali equivalenti le dichiarazioni di ricevuta, che fossero esibite alle autorità militari destinatarie, con appositi stampati, dai rappresentanti delle Società ferroviarie.

Nella ricevuta sarà indicata, agli effetti dei termini di resa, la data in cui la spedizione fu consegnata all'autorità militare e non quella in cui ebbe termine la ricognizione dei materiali.

Le *richieste* così completate debbono subito essere restituite ai rappresentanti predetti, in prova dell'eseguita consegna della spedizione.

Se la ricognizione dei materiali non possa farsi in tutto o in parte il giorno stesso della consegna e il rappresentante delle Società ferroviarie, come ne ha facoltà giusta il § 34 del contratto, non ritenga opportuno di ritirare presso di sè quelli pei quali la ricognizione non fu eseguita, e così pure quando la consegna di una partita di materiali abbia avuto luogo soltanto in parte, le autorità militari procureranno, finchè possibile, di allogare i materiali non verificati in un loro locale da chiudersi sotto la responsabilità del rappresentante. In tal caso verrà ad esso rilasciata una dichiarazione di ricevuta provvisoria conforme al modello all. n. 9, per accertare soltanto il numero dei colli depositati senza, ben inteso, che ciò menomamente influisca sulle risultanze delle constatazioni che saranno susseguentemente fatte.

In detta ricevuta sarà pure indicato il numero dei colli già verificati.

La ricevuta provvisoria sarà ritirata dall'autorità militare all'atto in cui essa rilascia al rappresentante la richiesta di spedizione quietanzata.

60. Se, dopo ordinato un trasporto, le autorità militari non possano farlo eseguire per causa di forza maggiore o per altri motivi e non abbiano il tempo di dare il contrordine alle Società ferroviarie, dovranno indicare nella richiesta il motivo pel quale la spedizione non ebbe luogo.

61. Il destinatario, dopo apposta la dichiarazione di ricevuta sulla richiesta di spedizione, rimanda tosto quietanzate al mittente le richieste di scarico o le note delle robe, di cui al n. 33 della presente istruzione, osservando, in caso di mancanze, la disposizione del § 441 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Capo VI.

Accertamenti di mancanze e di danni. — Addebiti. — Penalità.

62. Nei casi di mancanze o avarie dei materiali trasportati si compila, dall'autorità militare ricevente, in contraddittorio ed alla presenza del rappresentante delle Società ferroviarie, apposito verbale conforme ai modelli All. n. 10 e 11, per far constatare a chi spetti la responsabilità dei danni, determinare l'importo di questi e farne l'addebito, avendo cura di far risultare nel verbale, prima ancora di passare ad altre constatazioni, le condizioni dell'imballaggio esterno dei colli ed il loro peso all'atto della consegna.

Il verbale dev'essere compilato *non appena compiuta la verificazione dei materiali* e firmato, *seduta stante*, da tutti gli interessati.

Se non è possibile compiere la ricognizione di tutti i colli e del loro contenuto in uno stesso giorno, non deve compilarsi *un verbale continuativo*, bensì uno separato giorno per giorno, per far constare le risultanze delle verificazioni compiute in ciascuno di questi.

Ogni verbale non può riguardare che una sola richiesta di spedizione.

Qualora il rappresentante non intervenga alla ricognizione dei materiali od alla compilazione del verbale, questo sarà esteso direttamente dall'autorità militare, facendo in esso constare della mancanza d'intervento, a' termini del § 44 del contratto.

63. I guasti e le mancanze constatati nel verbale sono da addebitarsi:

a) Alla parte mittente, quando i colli risultino all'arrivo ben condizionati, non portino traccie di urti e, se assicurati con piombi, abbiano questi intatti, di guisa che i guasti interni siano da attribuirsi a difetto di imballaggio interno; e così quando, giunti i colli o le casse in perfetta condizione e del peso corrispondente a quello indicato per ciascun collo sulla richiesta di spedizione, vi risultino mancanze le quali, conseguentemente, non possano ascriversi che ad errore di computo occorso prima di eseguire l'imballaggio.

b) Alle Società ferroviarie: *per avarie interne*, quando le casse od i colli siano riconsegnati danneggiati, portino traccie di urti o siano in cattiva condizione; *per le mancanze*, quando le casse o i colli abbiano tracce di manomessione, quando il peso non corrisponda a quello specificato per ciascun collo sulla richiesta di spedizione, o quando i piombi, che fossero stati apposti ai colli, risultino mancanti od alterati; *per le mancanze od avarie* accertate negli oggetti sciolti, o non imballati.

Nei casi in cui non sia provata la responsabilità nè del mittente, nè delle Società ferroviarie, il Ministero della Guerra disporrà che l'ammontare dei danni sia posto a carico dello Stato, giusta il § 47 del contratto.

64. Gli addebiti per guasti alle casse vuote sono a carico delle Società ferroviarie, se i loro rappresentanti abbiano firmata la dichiarazione di cui al n. 50; della parte mittente, se questa abbia tralasciato di ottemperare a tale formalità. Infine gli addebiti per i guasti alle casse e ad altri recipienti di imballaggio si pongono a carico delle società ferroviarie, quando sia bene accertato che provengano da incuria o malgoverno nel trasporto.

65. I materiali divenuti inservibili in conseguenza di danni nel trasporto devono, in massima, essere abbandonati in proprietà delle Società ferroviarie.

Se però si tratti di materiali di esclusivo uso militare, che non convenga abbandonare, la parte ricevente li ritira e sul verbale fa constare del valore commerciale rimasto agli oggetti, affinchè se ne possa tener conto in diminuzione dell'addebito alle Società.

66. Le mancanze e le avarie, che avvenga di riscontrare nelle robe spedite, restano a carico della parte ricevente, se, all'arrivo dei colli, questa non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione.

67. Delle avarie imputate alla parte mittente, questa dovrà rimborsare l'importo alla parte ricevente.

Le contestazioni che sorgessero fra le due parti circa gli addebiti, saranno subito, da quella che si ritiene lesa, sottoposte alla decisione del Ministero.

68. Le *copie* dei verbali per gli addebiti tanto alle Società ferroviarie quanto alla parte mittente, saranno mandate al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti*) non appena siano stati compilati gli originali.

Quando i verbali di addebito, riflettenti materiali da spedirsi alla Colonia Eritrea, non siano compilati dal Comando del Deposito della Colonia, l'autorità che ha constatato il danno o la mancanza manderà una copia del documento anche ad esso.

69. Quando non sia stato indicato nel verbale l'ammontare dell'addebito, il Ministero della Guerra, all'atto in cui lo fa conoscere all'autorità che ha compilato il verbale stesso, ne informa la Società ferroviaria interessata (1), agli effetti del § 44 del contratto. Uguale partecipazione viene data, occorrendo, al Deposito della Colonia Eritrea.

70. Ricevute le copie dei verbali, il Ministero si pronuncia sulle eccezioni e riserve fattevi dalle parti, ne dà atto alle autorità militari interessate per lo scarico dei materiali e trasmette poscia alle Società ferroviarie le copie dei verbali per i quali ha confermato gli addebiti.

71. Le autorità militari che hanno avuto avviso della spedizione dei materiali e non li ricevono entro 30 giorni dallo scadere del termine stabilito per il compimento del trasporto, debbono informarne il mittente.

Così pure le autorità militari, che spediscono materiali e non ricevono i correlativi documenti di scarico quietanzati (N. 59) entro lo stesso termine, devono avvisarne il destinatario.

Nel primo caso la parte mittente, dopo ricevuto avviso dal destinatario della non effettuata consegna della spedizione, compila il relativo verbale a termini del § 50 del contratto e ne trasmette una copia al Ministero informandone, ad un tempo, le Società ferroviarie nel modo stabilito dal § 45.

72. La trattazione di vertenze dipendenti da mancanze, da

(1) Per la Mediterranea — Alla Direzione generale in Milano.
Per l'Adriatica — Alla Direzione dei trasporti in Bologna.
Per la Sicula — Alla Direzione generale in Palermo.

avarie o da ritardi verificatisi nei trasporti, è fatta dall'amministrazione militare presso quella delle Società ferroviarie contraenti che ha portato o porterà nei conti le tasse dei trasporti medesimi.

73. L'importo tanto delle penalità per la tardata resa, quanto degli addebiti per le mancanze, avarie, ecc., riconosciuto esatto dalle Società ferroviarie, sarà detratto, a cura di queste, dall'ammontare delle contabilità dei trasporti cui le penalità e gli addebiti si riferiscono.

Capo VII.

Prescrizioni speciali per i trasporti di polveri, munizioni e fuochi di guerra, dinamite ed altri esplosivi.

74. Gli esplosivi, tanto sulle richieste di spedizione quanto sui riscontri mod. 446 quando occorrono, debbono essere indicati con la categoria cui appartengono (11ª, 12ª, 13ª, 14ª) e con le denominazioni usate nell'Allegato n. 9 alle *tariffe* e *condizioni* per i trasporti in ferrovia.

75. I materiali della categoria 11ª si possono anche spedire insieme con altri materiali che siano inerti; mai però con quelli delle categorie 12ª, 13ª, 14ª.

76. In una stessa richiesta di spedizione, come s'è avvertito al N. 23, non si devono comprendere esplosivi appartenenti a diverse categorie; così ad esempio: casse di *fulmicotone* contenente almeno il 18 % d'acqua (categoria 12ª) e casse contenenti *cartocci per artiglierie* (categoria 13ª).

77. Alle casse ed ai colli, se contenenti materie dell'11ª categoria, va applicata un'etichetta coll'indicazione *esplosivi categoria 11ª*, e se contenenti materie delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, un'etichetta col disegno di una granata con fiamma dipinta in rosso e con l'indicazione, a seconda dei casi, *esplosivi o fulminanti*.

78. L'uso del copertone nei trasporti in ferrovia dev'essere limitato agli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª ed impiegato per avvolgere i colli degli esplosivi stessi. Invece nei trasporti sulle vie ordinarie, laghi, fiumi e canali e nelle operazioni di presa e di resa, il copertone sarà impiegato anche per gli esplosivi della categoria 11ª.

79. Quando i trasporti sono affidati alle Società ferroviarie colle richieste di spedizione mod. 444 e 445, i copertoni devono essere *sempre* ed *esclusivamente* forniti dalle Società stesse.

Quando, invece, i trasporti sono eseguiti *direttamente* dalle autorità militari, giusta il § 4 del *contratto*, mediante presentazione delle richieste mod. *G* od *H* sarà impiegato, se è possibile e conveniente, il copertone dell'Amministrazione militare. In tal caso la restituzione al mittente del copertone sarà eseguita gratuitamente per il percorso ferroviario, a senso dell'articolo 115 delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*, purchè sia presentata dall'autorità militare alla stazione ferroviaria la *nota di spedizione* (quella stessa cioè che serve per il pubblico) per il trasporto a grande velocità con esenzione di tassa, documento nel quale dev'essere apposta la seguente annotazione (1):

« La spedizione originaria da ..... fu eseguita a ..... velocità sotto il n. .... del giorno .... dal (2) ..... »

Quando poi il mittente non potesse o non ritenesse conveniente di valersi dei proprî copertoni, li richiederà, per il percorso sulle strade ferrate, alle Società ferroviarie e, per il percorso sulle vie ordinarie o per acqua, all'incaricato del trasporto.

80. Per accompagnare esplosivi della categoria 11ª non occorre la scorta militare; ma l'autorità militare interessata designa una persona fra quelle alla sua dipendenza, in relazione all'importanza del carico, perchè invigili ad impedire qualsiasi sottrazione o perdita durante il tragitto da magazzino a magazzino o da questo alla stazione e viceversa.

81. Per gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª è obbligatoria la scorta, eccetto i casi in cui il peso della spedizione non superi i 50 kg. o la spedizione sia costituita da un solo cofano o da una sola cassa regolamentare. Però anche in questi ultimi casi si osserverà quanto è detto nel numero precedente.

82. Le spedizioni di esplosivi diretti alla Sardegna o alle isole minori devono essere indirizzate alla direzione, allo stabilimento o alla sezione d'artiglieria con sede nelle città di Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia e Napoli, tenuto conto del più breve percorso ferroviario.

Giunta la spedizione in dette località, la direzione, lo stabilimento o la sezione predetti ne curano l'inoltro al destinatario con quel mezzo di cui sarà loro possibile disporre.

Norme analoghe a quest'ultima varranno per le spedizioni di esplosivi dirette alle isole di cui al n. 41.

---

(1) I dati relativi a quest'annotazione si desumono dal bollettino di consegna della spedizione originaria.

(2) Autorità militare mittente della spedizione originaria.

83. Per le spedizioni contemplate nel presente capo le autorità militari osserveranno, inoltre, la speciale istruzione *sul trasporto delle polveri, dinamite ed altri esplodenti.*

84. Giusta l'Allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate (*Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive*) le Società ferroviarie hanno l'obbligo di dare avviso telegrafico al destinatario dell'arrivo degli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª per mezzo del capo dell'ultima stazione capolinea, affinchè le autorità militari possano predisporre per il ritiro degli esplosivi stessi.

Quando detti materiali siano diretti a località che si trovino a considerevoli distanze dagli uffici telegrafici, l'avviso di cui sopra sarà diretto al comandante del reparto dell'Arma dei carabinieri reali, che risiede ove trovasi l'ufficio telegrafico, e questi ne curerà il recapito al destinatario col mezzo che reputerà migliore e più sollecito.

CAPO VIII.

Retribuzione dei trasporti.

85. Pei trasporti che si affidano alle Società ferroviarie con le richieste di spedizione mod. 444 e 445, le tasse vengono liquidate direttamente fra il Ministero della guerra e le Società stesse, anzichè essere pagate in partenza od in arrivo, come è stabilito pei trasporti presentati con le richieste mod. *C* od *H*.

86. Le autorità militari debbono, in quanto le esigenze del servizio lo consentano, raggruppare in una stessa spedizione la maggiore quantità di materiali per risparmio di spesa.

87. Pei trasporti che si compiono totalmente sulle vie ordinarie, come, ad esempio, fra uno ed un altro magazzino, forte, ecc. di una stessa piazza, spettano alle Società ferroviarie i compensi stabiliti dal § 63 del contratto, salvo il disposto del successivo § 64.

88. Alle Società ferroviarie spetta l'aumento del 50 p. % sui compensi di resa soltanto quando questa, su domanda dell'autorità militare, venga effettivamente eseguita d'*urgenza*, cioè nei termini prescritti dal § 25 del contratto.

89. Le giustificazioni di cui ai §§ 65 e 66 del contratto, richieste per i trasporti con tregge o slitte, a schiena d'animali ed a braccia sono, di regola, prodotte per ogni singolo trasporto, eccetto che le condizioni di viabilità, che impedirono l'uso dei mezzi ordinarî, abbiano avuta una certa durata. In

tal caso è sufficiente sia prodotta al Ministero (*Direzione generale versione dei conti*) una sola dichiarazione, dalla quale dovrà risultare il periodo di tempo entro cui fu necessario l'impiego degli speciali mezzi sovra indicati.

Se però le condizioni di viabilità, che richiedono tali speciali mezzi di trasporto, abbiano carattere permanente, basta che la giustificazione sia prodotta per ogni esercizio finanziario.

90. Le Società ferroviarie esercenti le grandi Reti cureranno che siano pagate a quelle esercenti le ferrovie secondarie, le tramvie ed i laghi le tasse effettivamente loro dovute in base alle convenzioni speciali che l'Autorità militare abbia stipulate con esse o, in mancanza, in base alla tariffa stabilita pel pubblico.

Per le spedizioni che abbiano dovuto percorrere tratti di laghi, ferrovie minori e tramvie, di cui al n. 34, senza che le autorità militari le avessero corredate dei prescritti riscontri, le Società ferroviarie hanno diritto al rimborso del trasporto a tariffa ordinaria pei percorsi per i quali occorrevano i riscontri stessi. Le Società predette porteranno però in conto, per il tratto delle ferrovie minori, laghi, ecc., la tariffa militare, e separatamente la differenza tra la tariffa ordinaria pagata e quella militare affinchè il Ministero, possa disporre pel pagamento alle Società anche di tali differenze e addebitarle poi all'autorità militare che omise di consegnare il riscontro.

91. Nel caso previsto dal n. 60, spetta alle Società ferroviarie il compenso per un'operazione di presa, stabilito dal § 62 del contratto, anche se il trasporto avesse dovuto farsi internamente per via ordinaria.

92. Qualora fossero stati raggruppati nella medesima richiesta materiali ascritti a differenti tariffe, se i pesi furono specificati distintamente, distintamente pure si applicano le relative tariffe.

Se il peso fu invece dichiarato complessivamente, si applica all'intera spedizione la tariffa più elevata.

Capo IX.

Contabilità — Pagamenti.

93. Le spese di trasporto dei materiali sono a carico diretto del bilancio della guerra o a carico dei corpi.

Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini di artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi in-

servibili per causa di forza maggiore (§ 460 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi), per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente (§ 339 regolamento citato) ed i trasporti di materiali che si versano negli stessi magazzini perchè dichiarati fuori servizio per causa di forza maggiore (§ 461 regolamento citato), o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini d'artiglieria ai corpi tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di bossoli e di invogli di cartoncino versati dai corpi ai laboratori pirotecnici;

d) i trasporti di derrate o di materiali delle sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno, e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano da corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie;

e) i trasporti dei materiali di casermaggio;

f) i trasporti di materiali di qualunque specie per esperienze di mobilitazione;

g) i trasporti speciali per i quali dal Ministero sia, volta per volta, ordinato che non vadano a carico dei corpi.

In tutti gli altri casi le spese di trasporto dei materiali di qualunque specie sono a carico dei corpi.

94. Le spese di trasporto a carico dei corpi vanno regolate nel modo seguente:

a) per i trasporti dei materiali fra i magazzini di approvvigionamento e i corpi le spese sono a carico del corpo che ne fa il prelevamento od il versamento;

b) per le cessioni di materiali tra corpo e corpo, le spese di trasporto sono sempre a carico della parte ricevente.

Il carico delle spese è così regolato anche se le spedizioni siano previste da disposizioni regolamentari o vengano ordinate dal Ministero o da altra autorità competente.

95. Le spese per il trasporto degli stampati che si forniscono ai corpi dal Reclusorio militare in Savona, sono sempre a carico dell'amministrazione degli stabilimenti militari di pena.

96. Le spese per il trasporto dei generi e dei materiali diretti a Napoli o ad altra località per la Colonia Eritrea sono a carico di questa.

Il pagamento degli acconti è fatto dal Deposito di Napoli coi fondi all'uopo anticipatigli dal Governo della Colonia; il saldo invece è dato direttamente dal Governo stesso alle Società ferroviarie, per mezzo di vaglia del Tesoro.

97. La spesa per il trasporto dei materiali di proprietà dello Stato ceduti dall'amministrazione militare ad altre amministrazioni, eccettuata la Colonia Eritrea, e così pure la spesa pel trasporto delle armi di confisca, delle casse vuote che vengono mandate all'autorità giudiziaria per la spedizione a quella militare delle dette armi, sono poste, pei rapporti con le Società ferroviarie, a carico del bilancio del Ministero della guerra, con imputazione:

a) al capitolo « materiale e stabilimenti di artiglieria » se si tratta di trasporti di materiali di artiglieria di qualsiasi specie e di casse vuote per armi di confisca.

b) al capitolo « materiale e lavori del genio militare » se si tratta di trasporto di materiale del genio;

c) al capitolo « casermaggio per le truppe » se si tratta di trasporti di qualsiasi altro materiale.

Dovendo però l'Amministrazione militare ricuperare le spese di trasporto suddette dagli enti nel cui interesse vennero fatte, le autorità speditrici apporranno in inchiostro rosso ed a grossi caratteri sulla testata della richiesta di spedizione modello 444 l'indicazione relativa all'ente che deve soddisfare le spese in parola.

Nelle cessioni di materiali di proprietà dei corpi le spese di trasporto sono a carico dei corpi che ne fanno la spedizione, i quali pertanto faranno uso della richiesta mod. 445 (giallo) e poscia provvederanno per ottenere dai cessionarii il rimborso delle somme che pei trasporti medesimi saranno loro addebitate a favore delle Società ferroviarie.

Se per il trasporto di materiali ceduti a privati l'Amministrazione militare si vale delle Società ferroviarie, essa calcolerà preventivamente il costo del trasporto in base al contratto 20 agosto 1898, per ottenerne il pagamento insieme col prezzo convenuto pei materiali stessi.

98. Le contabilità da presentarsi dalle Società ferroviarie devono portare un numero progressivo dall'1 al 12, secondo il mese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Le Società mandano tali contabilità al Ministero della guerra — (*Direzione generale revisione dei conti*).

99. Nelle contabilità i trasporti a grande velocità sono inscritti prima di quelli a piccola, e tanto per gli uni quanto per gli altri le richieste di spedizione vengono classificate per ordine alfabetico delle stazioni di arrivo.

La data da prendersi per base nella compilazione delle contabilità è quella della spedizione per ferrovia, se i trasporti

abbiano percorso in tutto o in parte le linee delle grandi Reti, e quella della richiesta di spedizione in tutti gli altri casi.

100. Pei trasporti fatti in tutto o in parte all'infuori delle linee delle Grandi Reti le Società ferroviarie esporranno nei conti le tasse che riflettono il percorso sulle ferrovie minori e sui tramways separatamente da quelli eseguiti per altre vie (ordinarie, fluviali, lacuali, ecc).

101. Sulle richieste di spedizione le Società ferroviarie appongono il numero progressivo sotto il quale sono state inscritte nelle relative contabilità.

102. Il Ministero, previa revisione sommaria delle contabilità, giusta il § 87 del *contratto*, provvede per il pagamento dell'acconto nel termine e nella misura pattuita, per quanto riguarda le contabilità dei trasporti a carico del bilancio, mediante mandati diretti sulle tesorerie del Regno, e per quelle a carico dei corpi, mediante ordini di pagamento sull'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Pei trasporti a carico della Colonia Eritrea, il Ministero trasmette al Comando del Deposito della Colonia in Napoli una dichiarazione donde risulti, secondo la detta sommaria revisione, quale sia il credito delle Società ferroviarie per l'acconto da corrispondere loro.

103. In seguito il Ministero procede alla revisione particolareggiata delle contabilità.

Se vi riscontra differenze od altre irregolarità, provvede per le necessarie rettificazioni, in conformità del § 87 del contratto, proponendo alle Società ferroviarie, mediante apposita nota di osservazione, corredata da una copia del conto e dalle richieste di spedizione, le relative varianti, indicandone l'importo.

Le partite su cui nell'esame di tali note non si prevede un immediato accordo, sono stralciate dai conti presentati, e riprodotte in altri supplettivi. In tal caso i conti vengono saldati nel residuo ammontare e, qualora le ferrovie risultino in debito, versano in tesoreria la somma riscossa in più aumentata di una lira per l'emissione del mandato di saldo.

Per facilitare poi la definizione delle controversie, queste potranno formare oggetto di esame in contradditorio fra il Ministero della guerra e la Società ferroviaria interessata.

Definite le vertenze, il Ministero rinvia le contabilità alle Società ferroviarie perchè vi riportino in rosso le rettificazioni concordate, ne detraggano l'ammontare delle penalità e degli addebiti accettati e gliele restituiscano quindi definitivamente approvate.

104. Per i trasporti a carico dei corpi il Ministero, dopo emessa la dichiarazione di acconto, compiuta la revisione particolareggiata della relativa contabilità e concordate colle Società ferroviarie le relative rettificazioni, forma delle contabilità stesse tanti stralci quante sono le amministrazioni che debbono soddisfarne l'ammontare e li trasmette loro unendovi le corrispondenti richieste di spedizione.

105. Ricevuti tali stralci, le Amministrazioni debitrici devono trasmettere, entro 15 giorni, al Ministero la dichiarazione di accettazione della somma cui ascendono i trasporti fatti per conto loro, o le osservazioni che credessero di dover fare su di essa.

Avvenendo però che un corpo fra le partite addebitategli ne trovi taluna che debba far carico ad un altro corpo, ne accetta ugualmente l'ammontare; ma regola tosto la differenza relativa direttamente coll'amministrazione interessata mediante operazione di conto corrente.

In caso di contestazione, il corpo cui venne fatto l'addebito ne riferirà al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) per le sue determinazioni.

106. Ricevute dai corpi tutte le dichiarazioni di accettazione, il Ministero rimanda le contabilità alle Società ferroviarie interessate per la loro definitiva accettazione a' termini del n. 103.

107. Nella verificazione delle contabilità il Ministero accerta anche quali trasporti siano giunti al destinatario dopo il termine stabilito, salvo sia stato giustificato che il ritardo provenne da caso di forza maggiore.

Per le spedizioni per le quali le Società ferroviarie siano incorse in penalità, il Ministero *Direzione generale revisione dei conti*) trasmette loro separate note di osservazioni per ogni contabilità, corredate dalle relative *richieste*.

Le ora dette note di osservazioni, contenenti gli estremi delle richieste stesse, quelle di spedizione per ferrovia (numero e data, stazione mittente e destinataria ecc.), nonchè l'importare delle penalità da applicarsi, sono trasmesse alle Società ferroviarie contemporaneamente alle note per rettificazioni ai conteggi di cui al n. 103.

Le note di osservazioni vengono restituite al Ministero con gli opportuni schiarimenti sulle penalità eventualmente contestate e coll'accettazione delle altre.

Intervenuto l'accordo su tutte le partite inscritte in ciascuna nota, questa e le richieste annessevi sono restituite al Ministero.

Quando un trasporto dà motivo a due rilievi, uno per differenze di tassa (n. 103) e l'altro per ritardi, la richiesta viene

sempre allegata alla nota di osservazione riguardante le prime, facendone poi riferimento nella nota riflettente i secondi.

108. Regolarizzate le contabilità, il Ministero provvede al pagamento dei saldi o con mandati o con ordini di pagamento, secondo che si tratti di trasporti a carico del bilancio o a carico dei corpi del R. Esercito, com'è detto al n. 102.

109. Le contabilità della Colonia Eritrea sono mandate, dopo la particolareggiata revisione e liquidazione, al Deposito della Colonia in Napoli per l'accettazione e successivamente alle Società ferroviarie, giusta i n. 105 e 106.

Le contabilità definitivamente regolarizzate sono da ultimo trasmesse al Governo della Colonia per il pagamento dei saldi.

110. Se in una contabilità risulti compresa qualche richiesta di spedizione che rifletta un trasporto a carico di un altro capitolo del bilancio o dei corpi, il Ministero ne fa lo stralcio e lo riporta sul conto al quale si riferisce la spesa. Mancando detto conto, le richieste stralciate vengono trasmesse alle Società ferroviarie perchè sia da loro compilato.

111. Qualora nell'esame delle contabilità, il Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) riscontrasse piccole inesattezze di pura forma, ne curerà direttamente la regolarizzazione.

Con la pubblicazione della presente istruzione — compilata di comune accordo fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie esercenti le tre grandi Reti — rimane stabilito il modo di applicare il contratto 20 agosto 1898, e sono regolati i rapporti fra l'Amministrazione militare e le Società stesse nell'eseguimento dei trasporti extraferrovia dei generi e dei materiali dell'Amministrazione medesima.

Questa istruzione, che andrà in vigore il 1° aprile 1899, abroga quella contenuta nell'*Atto* del 10 *Giornale militare* del 1897, gli *Atti* 225 e 238 del 1897, l'*Atto* 44 del 1898, le decisioni di massima n. 1 del 1897 e 1 e 5 del 1898 e le circolari n. 6 del 1897 e 128 e 195 del 1898.

Il Ministro — A. Di San Marzano

ALLEGATO N. 1

N. 1 lett. A dell'istruzione.

TARIFFE

PEL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI E DEI PACCHI FERROVIARI

1ª) Pacchi postali.

Pacchi di peso fino a 3 chilogrammi. . . L. 0,60
Pacchi di peso da oltre 3 chilogrammi fino a cinque. . . . . » 1,00

Nel prezzo di trasporto è compreso anche quello per la consegna al domicilio.

2ª) Pacchi ferroviari.

ZONE DI PERCORRENZA	Pacchi del peso		
	fino a 4 kg.	oltre 4 a 7 kg.	oltre 7 a 10 kg.
	Prezzi per ogni pacco		
Fino a 200 chilometri	0,40	0,60	0,70
Da 201 a 500 chilometri	0,60	0,90	1,20
Oltre 500 chilometri	1,00	1,50	2,00

CONDIZIONI.

1. I prezzi di questa tariffa non sono applicabili ai pacchi contenenti numerario, carte valori, oggetti preziosi (comprese le merci assicurate), seme di bachi, oggetti d'arte e di collezione, merletti, pizzi.

animali vivi ed in generale alle merci che in qualche maniera possono danneggiarne altre insieme alle quali fossero caricate.

2. I pacchi devono essere ben condizionati ed ogni pacco non può avere alcuna dimensione superiore a metri 1. 50, nè eccedere in volume metri cubi 0. 200.

3. Per ottenere l'applicazione di questa tariffa, il mittente deve pagare a partenza il prezzo di trasporto e presentare una richiesta di spedizione conforme al modello appositamente stabilito. Sul modello stesso deve essere indicato: *a*) Stazione di partenza e di destinazione; *b*) Nome, cognome ed indirizzo del mittente; *c*) Nome, cognome ed indirizzo del destinatario; *d*) Qualità del collo, natura e peso della merce; *e*) Firma del mittente; *f*) La menzione « *in stazione* » quando non vuolsi che la merce sia trasportata a domicilio nelle località dove esiste un servizio di consegna della merce a domicilio, salvo il disposto della condizione seguente.

4. La consegna a domicilio è obbligatoria in tutte quelle località dove, esistendo tale servizio, la relativa tassa non sia superiore a centesimi 15 per ogni pacco.

5. Non sono ammessi nè gli assegni, nè le spese anticipate.

6. In caso di perdita od avaria, l'avente diritto non può pretendere un indennizzo superiore a L. 5 per chilogramma e l'Amministrazione ferroviaria ha sempre il diritto di liquidare le indennità in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio al luogo di partenza ove questo sia inferiore.

7. Quando le esigenze del servizio lo permettano, su domanda scritta del mittente, le amministrazioni ferroviarie eseguiranno il trasporto dei pacchi coi treni diretti od accelerati, aumentando rispettivamente del 50 % o del 25 % i prezzi portati dalla presente tariffa.

8. Per i pacchi da consegnarsi *in stazione* e per quelli dei quali, per fatto non imputabile all'Amministrazione, non fosse stato possibile il recapito al destinatario, è dovuta una tassa di magazzinaggio di centesimi 5 per pacco e per giorno, decorrendo dal terzo giorno successivo all'arrivo.

9. La presentazione della richiesta di spedizione sul modello di cui al N. 3 equivale a domanda di questa tariffa speciale, ed, agli effetti dell'art. 416 del Codice di commercio, implica l'accettazione delle condizioni suesposta.

10. Sono applicabili alla presente tariffa le disposizioni ordinarie per le tariffe generali e speciali, in quanto non siano contrarie a quelle suesposte.

NB. — In aggiunta ai prezzi della tariffa si devono riscuotere:

Centesimi **10** per la traversata dello stretto di Messina per le spedizioni in servizio cumulativo colla Sicilia.

Centesimi **20** per le spedizioni da o per stazioni delle linee di Colico-Chiavenna e Colico-Sondrio destinate o provenienti da stazioni Adriatiche, Mediterranee e Sicule in transito sul Lago di Como.

ALLEGATO N. 2

N. 1 lett. A dell'istruzione

TARIFFA SPECIALE N. 1

(Grande velocità).

ZONE DI PERCORRENZA	Prezzi per ogni spedizione			
	fino a 2 kg.	oltre 2 a 4 kg.	oltre 4 a 7 kg.	oltre 7 a 10 kg.
Da 1 a 50 chilometri . . .	0,30	0,35	0,55	0,60
» 51 a 100 » . . .	0,30	0,40	0,55	0,60
» 101 a 150 » . . .	0,30	0,50	0,65	0,70
» 151 a 200 » . . .	0,35	0,55	0,65	0,70
» 201 a 250 » . . .	0,35	0,60	0,75	0,85
» 251 a 300 » . . .	0,40	0,65	0,80	1,05
» 301 a 350 » . . .	0,40	0,70	1,00	1,25
» 351 a 400 » . . .	0,40	0,75	1,15	1,50
» 401 a 450 » . . .	0,50	0,80	1,30	1,60
» 451 a 500 » . . .	0,50	0,85	1,50	1,70
» 501 a 550 » . . .	0,60	0,95	1,60	1,85
» 551 a 600 » . . .	0,60	1,00	1,70	1,95
» 601 a 650 » . . .	0,60	1,05	1,85	2,05
» 651 a 700 » . . .	0,60	1,10	1,95	2,15
» 701 a 750 » . . .	0,60	1,15	2,05	2,35
» 751 a 800 » . . .	0,60	1,20	2,15	2,50
» 801 a 850 » . . .	0,65	1,25	2,30	2,70
» 851 a 900 » . . .	0,65	1,30	2,40	2,85
» 901 a 950 » . . .	0,70	1,40	2,50	3,00
» 951 a 1000 » . . .	0,70	1,45	2,60	3,20
» 1001 a 1100 » . . .	0,75	1,50	2,80	3,35
» 1101 a 1200 » . . .	0,80	1,60	2,95	3,55
» 1201 a 1300 » . . .	0,85	1,70	3,15	3,70
» 1301 a 1400 » . . .	0,95	1,85	3,30	3,85
» 1401 a 1500 » . . .	1,00	1,95	3,45	4,05
» 1501 a 1600 » . . .	1,05	2,05	3,65	4,20
» 1601 a 1700 » . . .	1,10	2,15	3,80	4,40
» 1701 a 1800 » . . .	1,15	2,30	4,00	4,55
» 1801 a 1900 » . . .	1,25	2,45	4,20	4,80
» 1901 a 2000 » . . .	1,30	2,55	4,35	5,05
» 2001 a 2100 » . . .	1,35	2,65	4,55	5,25
» 2101 a 2200 » . . .	1,40	2,80	4,70	5,50

ALLEGATO N. 3

N. 19 dell'istruzione.

RICEVUTA DI RICHIESTA DI SPEDIZIONE

Dichiaro io sottoscritto che mi venne oggi consegnata alle ore . . . .
la richiesta di spedizione N. . . . . emessa dal (1). . . . . .
. . . per il trasporto di (2). . . . . da (3) . . . . .
a (4). . . . . .

(5). . . . . .

IL . . . . . (6)

. . . . . (7)

(1) Autorità militare mittente.
(2) Natura della spedizione.
(3) Località di partenza.
(4) Località di destinazione.
(5) Luogo e data di compilazione della ricevuta.
(6) Rappresentante o Capo stazione.
(7) Firma di chi rilascia la ricevuta.

(ALLEGATO N. 41.
N. 21 dell'istruzione

TABELLA *indicante le varie specie di trasporti che si fanno eseguire dall'amministrazione militare ed i capitoli e gli articoli del bilancio sui quali debbono gravare le relative spese.*

DENOMINAZIONE del CAPITOLO	Numero dell'articolo	DESIGNAZIONE DEI TRASPORTI
		Materiali diversi dei servizi amministrativi.
Casermaggio per le truppe; retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari.	2	Effetti letterecci nei vari presidi e materiali di qualunque specie del gruppo *B* che si prelevano o si versano presso le varie amministrazioni dai corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie. *Materiali della Croce rossa.*
Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spolizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi di incoraggiamento per nuove invenzioni.	unico	Documenti riflettenti la mobilitazione e materiali per esperienze di mobilitazione.
		Pane e viveri.
Pane alle truppe; rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa.	3	Grano, farina, crusche, cruschello, pane, viveri di riserva (galletta e carne in conserva) per rifornimento ai corpi di truppa di quelli consumati in sostituzione dei viveri ordinari, sacchi e casse vuote, materiali vari dei panifici riflettenti il servizio ordinario del pane e viveri.
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi.	4	Viveri di riserva e materiali di sezione sussistenze e panettieri per costituzione di nuove dotazioni od aumento delle medesime, compreso il ritorno di recipienti vuoti.

		Foraggio.
Foraggi ai cavalli dell'esercito.	1	Fieno, paglia per lettiera e mangiativa, avena, orzo ecc. compreso il ritorno dei sacchi vuoti.
		Artiglieria.
Materiale e stabilimenti d'artiglieria.	unico	Materiali del gruppo *C* che si prelevano o si versano nei magazzini d'artiglieria in surrogazione di altri perduti, o perchè resi inservibili per causa di forza maggiore o perchè dichiarati fuori servizio. Cartucce che si prelevano dai corpi presso i magazzini di artiglieria tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni. Bossoli di cartucce, invogli, caricatori e recipienti vuoti che vengano dai corpi versati ai laboratori pirotecnici. Munizioni e materiali diversi che si prelevano dai magazzini dalle direzioni di artiglieria per la scuola di tiro e pei rifornimenti dei forti, magazzini, polveriere ecc. Materiali ceduti ad altre amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra, *a Società di tiro a segno, a privati, ecc.*
Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti.	1	Fucili, moschetti, relative munizioni ed accessori, buffetterie, pistole a rotazione per ufficiali, di nuova fabbricazione.
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi.	1	Materiali di mobilitazione del gruppo *C* per nuove dotazioni o per aumento delle dotazioni precedenti.
Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste; provviste e trasporti relativi.	unico	Artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, relative munizioni ed accessori.
Armamento delle fortificazioni; materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto.	unico	Materiali di artiglieria da fortezza per armamento delle fortificazioni, relative munizioni ed accessori.
Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto.	unico	Materiali di artiglieria da campagna di nuova fabbricazione.

		Genio.
Materiale e lavori del genio militare.	1	Materiali del genio in generale.
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi.	2	Materiali di mobilitazione del genio per nuove dotazioni e per aumento delle dotazioni precedenti.
Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini di assedio e relativo trasporto.	unico	Materiali del genio per dotazioni nelle fortezze e per traini d'assedio.
		Tiro a segno nazionale.
Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882 n. 883.	unico	Materiali occorrenti per il servizio delle Società di tiro a segno, escluse le armi, munizioni ecc. ceduti a pagamento.
		Truppe italiane in Oriente.
		Le richieste di spedizione pei trasporti occorrenti per le truppe italiane in Oriente non dovranno portare alcuna indicazione di capitolo od articolo, ma solo quella del servizio cui si riferiscono.

N.B. — I numeri dei singoli capitoli, potendo variare annualmente, i corpi li desumeranno dalla ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascuno dei capitoli stessi che si pubblica al principio di ogni esercizio finanziario nel *Giornale militare ufficiale* (parte 2ª).

Alle società ferroviarie i detti numeri saranno comunicati, in tempo utile, per cura del Ministero.

ALLEGATO N. 5
N. 34 dell'istruzione

ELENCO *delle linee di ferrovie minori, di tramvie, di laghi e di quelle marittime esercite da Società, che accordano speciali facilitazioni all'Amministrazione militare per i trasporti di generi e materiali di sua proprietà.*

Corpo d'armata nel quale si trovano le linee	DENOMINAZIONE DELLE LINEE	SPECIE DELLE LINEE
I	Torino-Ciriè-Lanzo	Ferrovia secondaria.
	Torino-Orbassano-Giaveno	Tramvia a vapore.
	Orbassano-Piossasco-Cumiana	Id.
	Torino-Pianezza	Id.
	Torino-Drouent	Id.
	Torino-Venaria Reale	Id.
	Torino-Leyni	Id.
	Pinerolo-Perosa	Id.
	Santhià-Biella	Ferrovia secondaria.
	Vercelli-Aranco.	Tramvia a vapore.
	Vercelli-Trino	Id.
	Vercelli-Biella	Id.
	Locarno-Luino-Intra-Laveno	Linea dei piroscafi del Lago Maggiore.
	Laveno-Intra-Pallanza-Arona	
II	Fossano-Mondovì.	Ferrovia secondaria.
III	Lecco-Bellagio-Colico	Linea dei piroscafi dei laghi di Como e Lecco.
	Como-Bellagio-Lecco	
	Como-Bellagio-Colico	
	Lovere-Iseo-Sarnico	Linea dei piroscafi del lago d'Iseo.
	Milano-Saronno-Varese-Laveno	Ferrovia secondaria
	Milano-Saronno-Como.	Id.
	Como-Varese-Laveno	Id.
	Seregno-Saronno-Novara	Id.
	Milano-Saronno-Novara	Id.
	Milano (S. Pietro Cammago)-Erba	Id.
	Varese-Porto Ceresio	Id.
IV	Parma-Guastalla-Suzzara	Id.
	Piacenza-Borgonovo	Id.
	Piacenza-Bettola-Rivergaro	Tramvia a vapore.
	Piacenza-Cremona	Id.

V	Suzzara-Ferrara	Ferrovia secondaria
	Vicenza-Treviso	Id.
	Vicenza-Schio	Id.
	Padova-Bassano	Id.
	Campo S. Piero-Montebelluna	Id.
	Conegliano-Vittorio	Id.
	Udine Cividale	Id.
	Udine-Portogruaro	Id.
	Torre Belvicino-Schio-Arsiero	Id.
	Desenzano-Salò-Riva	Linea dei piroscafi del lago di Garda
	Peschiera-Salò-Riva	
VI	Reggio Emilia-Guastalla	Ferrovia secondaria
	Reggio Emilia-Carpi	Id.
	Reggio Emilia-Sassuolo	Id.
	Bologna Budrio-Portomaggiore	Id.
	Budrio-Massalombarda	Id.
VIII	Arezzo-Fossato	Id.
	Arezzo-Stia	Id.
	Avenza-Cave dei Marmi	Id.
IX	Roma-Castelgandolfo-Albano Laziale-Nettuno	Id.
	Roma Trastevere-Bracciano-Viterbo Porta Romana	Id.
X	Napoli-Procida-Ischia-Casamicciola	Linee della Società di navigazione a vapore nel golfo di Napoli.
	Napoli-Procida-Ischia-Foria-S. Stefano	
	Ventotene-Ponza	
	Napoli-Vico Equense-Meta-Cassano	
	Sorrento-Massa-Capri	
XII	Palermo-Marsala-Trapani	Ferrovia secondaria
	Palermo-Corleone	Id.
	Catania-Giarre	Id.
Isola di Sardegna	Cagliari-Mandas-Tortoli	Ferrovia secondaria
	Mandas-Sorgono	Id.
	Gairo Taquisara-Ierzu	Id.
	Bosa-Macomer-Tirso-Nuoro	Id.
	Tirso-Chilivani	Id.
	Sassari-Alghero	Id.
	Monti-Tempio	Id.

(ALLEGATO N. 6).

N. 34 dell'istruzione.

RISCONTRO

per i trasporti su strade ferrate o su piroscafi

dei materiali

dell'Amministrazione militare

§ 145 del Regolam. 15 luglio 1890 per i trasporti sulle ferrovie. **Matrice** N. 446 del Catal.

Riscontro per i trasporti su strade ferrate e su piroscafi dei materiali dell'Amministrazione militare

MINISTERO DELLA GUERRA

La (1) . . . . . *è incaricata della spedizione da* . . . . . *a* . . . . . *degli oggetti infraindicati:*

COLLI E VEICOLI da trasportarsi		INDICAZIONE SOMMARIA del contenuto dei colli	PESO	
Quantità	Denominazione		Chilogrammi	Ettogrammi

(2) . . . . . (3) . . . . . .

(1) Denominazione della società ferroviaria o di navigazione incaricata del trasporto.
(2) Grado, qualità e firma di chi rilascia il riscontro.
(3) Bollo d'ufficio (o dichiarazione di mancanza di bollo) e data del rilascio del riscontro.

§ 415 del Regolam. 15 luglio 1890 per i trasporti sulle ferrovie.

Spedizione

Riscontro per i trasporti su strade ferrate e su piroscafi dei materiali dell'Amministrazione militare

MINISTERO DELLA GUERRA

La (1) . . . . . *è incaricata della spedizione da* . . . . . *degli oggetti infraindicati:*

COLLI E VEICOLI da trasportarsi		INDICAZIONE SOMMARIA del contenuto dei colli	PESO	
Quantità	Denominazione		Chilogrammi	Ettogrammi

(2) . . . . . (3) . . . . . .

ALLEGATO N. 7

N. 36 dell'istruzione.

DOMANDA DI DUPLICATO DI RICHIESTA DI SPEDIZIONE

. . . . . *li* *189*

Il sottoscritto, quale rappresentante della Società ferroviaria esercente la rete (1) . . . . . , per l'esecuzione del servizio dei trasporti militari, in base al contratto 20 agosto 1898, riferendosi al N. 32 dell'istruzione per l'applicazione del contratto stesso, prega la S. V. di volergli rilasciare il duplicato della sezione . . . . della richiesta di spedizione N. . . . del giorno . . . . . riflettente il trasporto di N. . . . colli, contenenti . . . . .

ALLEGATO N. 8

N. 46 dell'istruzione

DOMANDA PER MODIFICAZIONE DI TRASPORTO IN CORSO

(1) . . . . . .

Al signor rappresentante della Società italiana per le strade ferrate esercenti la rete (2) . . . . . .

in (3) . . . . . .

Il sottoscritto, mittente della spedizione di N. . . . colli contenenti . . . . . del peso di kg. . . . . consegnata alla S. V. il giorno (4) . . . . . corredata dalla richiesta di spedizione N. . . . in data . . . . . per essere trasportata a (5) . . . . . velocità a . . . . . ed ivi rimessa al (6) . . . . . chiede che la detta spedizione (7) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Bollo d'ufficio

IL (8) . . . . . .

(9) . . . . . *li* . . . . . *189* .

(1) Indicazione del corpo, amministrazione o stabilimento che compila l'ordine.
(2) Mediterranea, Adriatica, Sicula.
(3) Località ove risiede il rappresentante speditore.
(4) Data della consegna della spedizione.
(5) Indicare se *a piccola o a grande*.
(6) Indicare il destinatario.
(7) Dichiarare secondo i casi: 1° *debba proseguire a grande velocità*, se la spedizione è stata fatta a piccola e se ne vuole accelerare l'arrivo; 2° *debba essere rispedita coll'istessa velocità al signor* . . . . . *in* . . . . . qualora se ne voglia mutare la destinazione senza variarne la velocità; 3° *debba essere rispedita a grande velocità al signor* . . . . . *in* . . . . . ., qualora si debbano riunire i due casi precedenti.
(8) Firma del funzionario che ha rilasciato la richiesta di spedizione o di chi per esso.
(9) Data dell'ordine.

ALLEGATO N. 9

N. 59 dell'istruzione.

RICEVUTA PROVVISORIA DEI MATERIALI

(1) . . . . . .

Il sottoscritto, destinatario della spedizione in provenienza da . . . . . , composta di N. . . . colli contenenti . . . . . e corredata dalla *richiesta* N. . . . in data . . . . . , dichiaro che oggi gli sono stati consegnati N. . . . dei detti colli. Di questi sono stati verificati N. . . . e dei rimanenti non si è potuto fare la ricognizione per (2). . . . . .

. . . . . *li* *189*

Bollo d'ufficio

IL (3). . . . . .

NB. La presente ricevuta provvisoria dev'essere restituita dal rappresentante all'autorità militare, all'atto in cui questa gli rilascia la richiesta di spedizione quietanzata.

(1) Corpo, Amministrazione o stabilimento che rilascia la presente
(2) Indicare i motivi della non avvenuta ricognizione.
(3) Grado e firma di chi rilascia la presente.

ALLEGATO N. 10

N. 62 dell'istruzione.
(Addebiti alla parte mittente)

(1) . . . . . .

VERBALE *constatante le mancanze* (o le avarie) *riscontrate in una spedizione fatta dal* . . . . . (2)

L'anno mille. . . . . addì . . . del mese di . . . . . in . . . . . .

SIA NOTO:

Che con richiesta di spedizione N. . . . in data . . . . . (2) . . . . . , di stanza in . . . . . spediva a quest . . (3) . . . . . N. . . . colli (*o casse, botti*, ecc.) contenenti . . . . . per mezzo delle Società ferroviarie, giusta il contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra ferrovia.

Che avendo il rappresentante delle dette Società, previo l'avviso prescritto dal § 34 del contratto (4) presentato per la ricognizione e la consegna i detti materiali, si radunava oggi la Commissione prescritta dal N. 47 dell'istruzione per l'applicazione del citato contratto, composta del Sig. . . . . , rappresentante del mittente, del Sig. . . . . rappresentante del ricevente e del predetto rappresentante delle Società ferroviarie Sig. . . . . .

Che verificatisi colla maggiore accuratezza i colli (*o le casse, botti*, ecc.), esaminandone minutamente le condizioni esterne, è risultato che essi non erano danneggiati, non presentavano alcuna traccia di manomissione nè alcun indizio di danni interni, corrispondevano precisamente al peso indicato per ciascuno di essi sulla richiesta di spedizione (5) . . . . . .

Che in conseguenza venne apposta, a norma del N. 49 dell'istruzione, la dichiarazione di ricevuta a tergo della richiesta di spedizione, che venne senz'altro consegnata al rappresentante delle Società predette, esonerando queste, in tal modo, da ogni responsabilità e dispensando il detto rappresentante dall'assistere alla ricognizione del contenuto dei colli

(1) Autorità che compila il verbale.
(2) Autorità militare mittente.
(3) Autorità militare ricevente.
(4) Se non fu dato il preavviso dovrà qui farsene cenno. Se poi i materiali siano presentati, per la consegna, da un semplice carrettiere e il rappresentante, benchè invitato, non sia intervenuto alla ricognizione dei colli, se ne farà constare a questo punto.
(5) Si soggiungerà, ove del caso, « *ed avevano i piombi intatti* ».

Che procedutosi poi a tale ricognizione nell'interesse del mittente, si sono riscontrate le seguenti mancanze (*o avarie*) . . . . . (6)

(*Segue la specificazione delle mancanze o delle avarie accertate in ciascun collo e l'ammontare parziale o totale del danno, con l'aggiunta di tutte quelle indicazioni che, secondo i casi verificatisi, si stimassero necessarie per porre in grado cui spetta di dare un esatto giudizio sulla cosa*).

Che essendo tali mancanze (*o tali avarie*) imputabili alla parte mittente, giusta il N. 55 lett. *a*) della citata istruzione (7) . . . . . .

. . . . . .

si dà ad essa debito, col presente verbale, della precitata complessiva somma di lire . . . . . .

Il Rappresentante la parte mittente — Il Rappresentante la parte ricevente

AVVERTENZE.

1. Il verbale dev'essere compilato non appena compiuta la verificazione e firmato, *seduta stante*, da tutti gli interessati.

2. Se la ricognizione dei colli e quella del loro contenuto non possa compiersi in un solo giorno, non dovrà compilarsi un verbale continuativo; ma si farà constatare giorno per giorno, dei risultati delle verificazioni in esso compiute, indicandovi pure se i colli non collaudati furono ritirati dal rappresentante delle Società ferroviarie o rimasero custodi nei magazzini dell'Amministrazione militare.

3. Se poi la spedizione è corredata da più *richieste*, per ognuna di esse deve redigersi separato verbale.

4. Quando trattasi di addebiti per mancanze, prima di compilare il verbale è obbligo della parte ricevente di ripesare le robe contenute nei colli in cui furono riscontrate le mancanze stesse, insieme col relativo involucro, per constatare se realmente fra le une e l'altro si ottiene il peso del collo indicato sulla richiesta di spedizione dalla parte mittente.

In ogni caso, poi, una volta compilato il verbale di addebito, la parte ricevente deve conservare in magazzino, sino alla risoluzione della vertenza, tutti i colli in contestazione *col completo* loro imballaggio e con entro le robe rinvenutevi, per poter eseguire quei riscontri che venissero ordinati nell'interesse della parte mittente.

5. L'*originale* del verbale dev'essere conservato dalla parte ricevente, che ne spedisce *una copia conforme* al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) ed un'altra alla parte mittente (*N. 59 dell'istruzione*).

In caso di contestazioni, la parte che si ritiene lesa ne riferirà, senza indugio, al Ministero per le sue risoluzioni.

---

(6) Per le mancanze si soggiungerà « *in confronto coi dati risultanti dai documenti stati trasmessi per la spedizione in esame* ».

(7) Secondo i casi si dirà « *non poterato le delle mancanze ascriversi che ad errore di computo occorso prima di eseguire l'imballaggio* » oppure « *perchè dovute a difetto d'imballaggio interno* ».

ALLEGATO N. 11

N. 62 dell'istruzione.
(Addebiti alle Società ferroviarie).

(1) . . . . . .

VERBALE *constatante le mancanze* (o le avarie) *riscontrate in una spedizione fatta dal* . . . . . (2).

L'anno mille . . . . . addì . . . . del mese di . . . . in . . . . . .

SIA NOTO:

Che con richiesta di spedizione N. . . . in data . . . . . (2) . . . . . , di stanza in . . . . . spediva a quest . (3) . . . . N. . . . colli (*o casse, botti*, ecc.) contenenti . . . . . per mezzo delle Società ferroviarie, giusta il contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra ferrovia.

Che avendo il rappresentante delle dette Società, previo l'avviso prescritto dal § 34 del contratto (4), presentato i detti materiali, si radunava oggi la Commissione prescritta dal N. 47 dell'istruzione per l'applicazione del citato contratto, composta del signor . . . . . , rappresentante del mittente, del signor . . . . . , rappresentante del ricevente e del predetto rappresentante delle Società ferroviarie signor . . . . . .

Che verificatisi colla maggiore accuratezza i colli (*o le casse, botti*, ecc.) esaminandone minutamente le condizioni esterne ed accertandone il peso, è sorto il dubbio che alcuni di essi, durante il trasporto, fossero stati manomessi (*o avessero subito delle avarie*) poichè si è rilevato che le condizioni esterne dei colli ed il loro peso presentano queste irregolarità (5). . . . . .

. . . . . .

Che in conseguenza si è proceduto, a norma del N. 51 dell'istruzione predetta, all'apertura dei colli (*o delle casse, botti*, ecc.,) per constatarne il contenuto in relazione ai dati risultanti dai documenti trasmessi dal mittente per la spedizione in esame.

Che da tale ricognizione è risultato:

(*Segue la specificazione delle mancanze o delle avarie accertate in ciascun collo, con le norme indicate nelle lettere g), h), i) ed l), del § 42 del contratto, aggiungendovi tutte quelle indicazioni che, secondo i casi verificatisi, si stimassero necessarie per porre in grado il Ministero di dare un esatto giudizio sulla cosa*). ❑ I

---

(1) Autorità che compila il verbale.
(2) Autorità militare mittente.
(3) Autorità militare ricevente.
(4) Se non fu dato preavviso dovrà qui farsene cenno. Se poi i materiali siano presentati per la consegna, da un semplice carrettiere e il rappresentante, benchè invitato, non sia intervenuto alla ricognizione dei materiali, se ne farà constare a questo punto.
(5) Con le norme indicate nelle lettere *d*), *e*) ed *f*) del § 42 del contratto esporre il peso riconosciuto e le irregolarità riscontrate nella condizione esterna, per effetto della quale si deve procedere all'apertura dei colli.

Che ritenendosi tali mancanze (*o tali avarie*), pei motivi sovra esposti, imputabili alle Società ferroviarie, giusta il § 38 del contratto e il N. 55 lett. *b)* della relativa istruzione, se ne pone a loro carico l'importo nella complessiva somma di lire . . . . . .

E perchè consti di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Il Rappresentante l'Amministrazione ferroviaria — Il Rappresentante la parte ricevente — Il Rappresentante la parte mittente

AVVERTENZE.

1. Il verbale dev'essere compilato non appena compiuta la verificazione e firmato, *seduta stante*, da tutti gli interessati.

2. Se la ricognizione dei colli e quella del loro contenuto non possa compiersi in un solo giorno, non dovrà compilarsi un verbale continuativo; ma si farà constare, giorno per giorno, con separato verbale, dei risultati delle verificazioni in esso compiute, indicandovi pure se i colli non collaudati furono ritirati dal rappresentante delle Società ferroviarie o rimasero custoditi nei magazzini dell'Amministrazione militare.

3. Se poi la spedizione è corredata da più *richieste*, per ognuna di esse deve redigersi separato verbale.

4. L'*originale* del verbale dev'essere conservato dalla parte ricevente, che ne spedisce *una copia conforme* al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) ed un'altra alla parte mittente.

Al rappresentante delle Società ferroviarie deve rilasciarsi una copia *non autentica* del verbale non appena questo sia stato compilato.

5. Se nelle eccezioni o riserve fatte dal rappresentante nel firmare il verbale siano esposte circostanze di fatto che comunque ne invalidino la sostanza, l'autorità militare presso la quale fu compilato deve, nel trasmettere la copia al Ministero, esporre tutte le considerazioni che, secondo i casi, riterrà opportune per porlo in grado di emettere senz'altro le proprie risoluzioni.

6. Le mancanze e le avarie, che avvenga di riscontrare nelle robe spedite, restano a carico della parte ricevente, se, all'arrivo dei colli, questa non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione (n° 57 dell'Istruzione).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 14ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 marzo.

MARZO 20. — Prelevamento di fondi presso gli uffici postali per assegni di viaggio da anticiparsi dai sindaci dei comuni ai militari chiamati alle armi. — R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553 e norme relative, *pag.* 237.

» 20. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872), *pag.* 241.

» 20. — Modificazioni al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1894), *pag.* 241.

» 20. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 242.

» 20. — Riammissione in servizio come sergenti di sottotenenti di complemento dimissionari, *pag.* 243.

» 20. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali, *pag.* 243.

» 22. — Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio, *pag.* 244.

R. BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EM.

Atto N. **48**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prelevamento di fondi presso gli uffici postali per assegni di viaggio da anticiparsi dai sindaci dei comuni ai militari chiamati alle armi. — R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553 e norme esecutive.** — 20 marzo.

A complemento delle disposizioni relative ai cómpiti affidati ai sindaci dei comuni per l'invio a destinazione dei militari chiamati alle armi, sono stati adottati speciali provvedimenti per effetto dei quali i predetti sindaci potranno prelevare somme di danaro dagli uffici postali per dare, quando occorra, gli assegni di viaggio ai militari chiamati alle armi.

Detti provvedimenti sono compresi nel R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553 e nelle *norme* esecutive che ad esso decreto si riferiscono, decreto e norme che già sono state pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* (n. 47, 25 febbraio e n. 50, 1° marzo c. a.), e che vengono riprodotte qui in appresso.

Essi formano un necessario complemento delle *Istruzioni per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati* (ottobre 1898), la cui pubblicazione venne annunziata coll'*Atto* 207 del 1898 e perciò ne è stata eseguita la stampa, in fascicoletto a parte di tale formato da poterlo inserire nelle predette *istruzioni*.

Il fascicoletto è stato distribuito a tutti i sindaci dei comuni del Regno.

29 MAR 99

Tutti i comandi, corpi ed uffici (1) dovranno acquistarne un numero di esemplari eguale a quello delle predette *istruzioni* da essi prelevate, e curare che il fascicoletto sia solidamente unito alle dette istruzioni in modo da formare con esse un unico fascicolo.

Le richieste dovranno essere presentate colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia

Visto il R. Decreto 25 settembre 1898, n. 422, che dà ai sindaci dei comuni l'incarico di avviare ai distretti ed ai corpi gli inscritti di leva arruolati, i militari in congedo illimitato richiamati alle armi, e i sottufficiali, caporali e soldati isolati residenti nel comune rispettivo;

Ritenuta la necessità di mettere i sindaci in grado di far sempre fronte alle spese per assegni di viaggio da anticiparsi, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto sopra citato, ai predetti militari;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pe gli affari della guerra, dell'interno e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sindaci dei comuni avranno facoltà di prelevare dagli uffici postali le somme necessarie per le anticipazioni da farsi, a norma degli articoli 3 e 4 del R. Decreto 25 settembre 1898, n. 422, agli inscritti di leva arruolati e ai militari in congedo illimitato richiamati alle armi da inviarsi dai comuni ai distretti e ai corpi.

Art. 2.

Il prelevamento, di cui all'articolo precedente, non potrà esser fatto se non quando le casse comunali non abbiano fondi sufficienti per provvedere esse temporaneamente alle anticipazioni con mezzi propri.

(1) Ad eccezione dei comandi di distretto militare ai quali il Ministero, nello spedire le copie del fascicoletto da distribuire ai sindaci, ne invierà alcune in più del necessario, da servire come scorta e per uso d'ufficio.

Art. 3.

Le somme prelevate presso gli uffici postali saranno a questi restituite dai sindaci, appena ne abbiano avuto il rimborso dai distretti o corpi, cui gli uomini sono stati avviati.

Art. 4.

I Nostri ministri della guerra, dell' interno e delle poste e dei telegrafi stabiliranno, di comune accordo, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano
Pelloux
N. Nasi.

NORME *per l'eseguimento del R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553, circa l'eventuale prelevamento dagli uffici postali, delle somme occorrenti ai sindaci per le anticipazioni ai militari da inviarsi ai distretti e ai corpi.*

1. Nell'occasione di chiamate di classi per istruzione, per servizio o per mobilitazione, qualora le casse comunali si trovino, per temporanea mancanza di fondi, nella assoluta impossibilità di somministrare le somme occorrenti per le anticipazioni da farsi ai richiamati, i sindaci avranno facoltà di fare prelevamenti dagli uffici postali del luogo e, nei comuni ove non esista ufficio postale, da quello al quale il comune deve far capo.

2. Le somme, che i sindaci per ogni chiamata di classi hanno facoltà di prelevare dagli uffici postali, non potranno eccedere:

in *tempo di pace*, le lire 50 pei comuni che abbiano una popolazione minore di duemila abitanti, e le lire 100 per gli altri;

in *caso di mobilitazione*, le lire 500 o 1000 in ragione della popolazione come sopra determinata.

3. Per ottenere l'anticipazione, il sindaco dovrà farne ri-

chiesta, per iscritto, al capo dell'ufficio postale, indicandogli la somma occorrente.

4. Nell'ora che il capo dell'ufficio postale gli farà conoscere, il sindaco, o la persona da lui delegata, si presenterà all'ufficio medesimo per ritirare la somma, della quale dovrà rilasciare regolare ricevuta.

5. La richiesta scritta e la ricevuta del sindaco di cui ai precedenti n. 3 e 4 bastano a giustificare il prelevamento, anche nei rapporti dell'ufficio postale con l'autorità superiore.

6. I sindaci nell'atto stesso in cui ricevono i fondi dagli uffici postali, dovranno dare avviso del prelevamento fatto alla direzione postale telegrafica della provincia.

7. Il rimborso delle anticipazioni fatte ai richiamati dovrà dai sindaci essere richiesto al distretto o corpo (n. 30 e 47 delle Istruzioni dell'ottobre 1898) subito, od anche in appresso; ma, in ogni caso, non più tardi di dieci giorni dopo.

La restituzione delle somme sarà dai distretti e corpi fatta immediatamente ai sindaci medesimi mediante vaglia postali, a tergo dei quali verrà inscritto il motivo del pagamento colla formula: *Rimborso di indennità di viaggio per servizio militare.*

L'ufficio postale mittente apporrà una dichiarazione consimile a tergo dell'*avviso* del vaglia da inviarsi all'ufficio postale destinatario, il quale, all'atto stesso in cui ne eseguirà il pagamento al sindaco, esigerà, quando ne è il caso, la restituzione della somma anticipata, ritenendola sull'importo da pagare.

Ricuperata la somma anticipata, l'ufficio postale restituirà al sindaco la ricevuta di cui al n. 4.

8. Trascorsi quindici giorni dal prelevamento fatto presso l'ufficio postale senza che questo abbia ricevuto l'*avviso* del vaglia di cui al n. 6, o nel caso che l'importo del vaglia non copra la somministrazione fatta e il sindaco, sebbene richiesto, non abbia restituita la differenza, l'ufficio postale ne darà avviso al Ministero delle poste e telegrafi il quale, per mezzo del Ministero dell'interno, curerà la rivalsa dal sindaco debitore.

Il Ministro dell'interno
PELLOUX.

Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

Il Ministro delle poste e telegrafi
N. NASI.

N. **49** — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872).** - 20 marzo.

Con R. Decreto 29 gennaio 1899 sono state approvate talune *Aggiunte e varianti* al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872), intese specialmente a mettere il detto regolamento in armonia colle disposizioni relative all'attuale ordinamento dell'esercito.

Le preaccennate *Aggiunte e varianti* saranno prossimamente pubblicate in fascicolo di formato uguale a quello del regolamento di disciplina e coi fogli stampati da una sola parte, in modo da poterli ritagliare e quindi incollare sul detto regolamento.

I comandi, corpi ed uffici, acquisteranno tante copie del predetto fascicolo, quanti sono gli esemplari del regolamento di disciplina militare che devono avere in carico.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 10.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **50**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892)** — 20 marzo.

Sono approvate talune *Modificazioni* al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892) intese specialmente a rendere più brevi i comandi per l'esecuzione del fuoco e a mettere il detto regolamento in completa armonia coll'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (1898).

Le accennate *Modificazioni* saranno prossimamente pubblicate in fascicolo di formato uguale a quello del regolamento di esercizi per la fanteria e coi fogli stampati da una sola parte, in modo da poterli ritagliare e incollare quindi sul regolamento predetto.

Nel fascicolo di cui sopra saranno pure comprese le *Modificazioni* al regolamento di esercizi per la fanteria state poste in vigore con la Circolare ministeriale del 10 novembre 1894 n. 6922 e quelle prescritte dall'*Atto* 185 del 1898.

I comandi, corpi ed uffici, si provvederanno di tante copie del predetto fascicolo quanti sono gli esemplari del regolamento di esercizi per la fanteria che devono avere in carico.

Le richieste delle copie per uso d'ufficio o per conto degli ufficiali che intenderanno di farne acquisto, dovranno essere fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 10.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **51**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria**. — 20 marzo.

È approvata e sarà prossimamente pubblicata una nuova *Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria* divisa in due volumi:

Volume I. — *Istruzione della truppa:*

Volume II. — *Per gli ufficiali.*

Per effetto della pubblicazione della sovraccennata nuova istruzione, rimangono abrogate:

L'istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria (26 maggio 1894);

Le modificazioni alla suddetta istruzione contenute negli *Atti* 61 del 1895 e 19 del 1897;

I §§ 3 e 4 della parte I ed i §§ 3 e 4 della parte III dell'*Istruzione sulle armi per la cavalleria* (1° febbraio 1886) stati conservati in vigore dalla predetta istruzione (26 maggio 1894);

L'istruzione sull'adozione dello specchio da segnatori pei tiri a bersaglio (1° luglio 1896).

I comandi, corpi, uffici, ecc. si provvederanno di tante copie della nuova pubblicazione di cui sopra, quante loro ne occorrono per sostituire quelle della Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria (26 maggio 1894) che devono avere in carico.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere fatte colle norme contenute nell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume I, rilegato in tela, è di L. 0,60.
Id. id. II, id. id., » 0,40.

Il Ministro — A. Di San Marzano

N. **52**. — RECLUTAMENTO. — **Riammissione in servizio come sergenti di sottotenenti di complemento dimissionari**. — 20 marzo.

Nell'intento di rendere uniforme la procedura relativa alla accettazione di domande di dimissione dal grado di sottotenenti di complemento che invocano la riammissione in servizio come sergenti, questo Ministero prescrive quanto segue:

Quando vengano presentate ai corpi o ai distretti domande di sottotenenti di complemento che chiedono le dimissioni dal grado per essere riammessi in servizio come sergenti, i rispettivi comandanti debbono curare che esse siano corredate del certificato rilasciato dalla competente autorità municipale, da cui risulti che i richiedenti sono celibi o vedovi senza prole, e che nelle domande stesse sia indicato il corpo nel quale l'aspirante intende d'essere ammesso, corpo che dovrà essere dell'arma in cui esso ha già precedentemente prestato servizio.

Ricevute le domande in tal modo redatte e documentate, i predetti comandanti faranno sottoporre ad accurata visita sanitaria gli aspiranti alla riammissione e trasmetteranno al Ministero le domande stesse insieme al certificato medico comprovante la perfetta idoneità dei detti aspiranti al servizio nelle truppe mobili, seguendo la prescritta via gerarchica, affinchè le autorità superiori possano esprimere in merito il loro parere.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **53**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali**. — 20 marzo.

Dopo il n. 6 dell'*Atto* 160 del 1898 *aggiungere:*

I sottufficiali in attesa d'impiego civile potranno chiedere la destinazione in qualità di scritturali presso un distretto militare e presso i comandi di corpo d'armata o di divisione di loro elezione, limitando però la scelta ai distretti e comandi di corpo d'armata e di divisione compresi nella giurisdizione di un solo corpo d'armata.

Per la destinazione di cui trattasi, i comandanti di corpo, prima di trasmettere le domande ai rispettivi corpi d'armata a senso del n. 5, avranno cura di accertarsi se i richiedenti posseggono la voluta attitudine al servizio cui devono essere addetti.

I sottufficiali che ottengono la destinazione ai distretti saranno presi in forza in soprannumero, dai depositi dei reggi-

menti di fanteria corrispondenti; quelli che ottengono la destinazione ai comandi di corpo d'armata o di divisione saranno presi in forza, pure in soprannumero, dai depositi dei reggimenti di fanteria, meglio adatti, giusta il § 2272 del regolamento d'amministrazione, eccetto quelli destinati ai comandi di corpo d'armata o di divisione di Roma che saranno effettivi al distretto di Roma.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **54.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio.** — 22 marzo.

Nella compilazione dell'*Atto* 26 del corrente anno essendosi incorso in alcune inesattezze, di carattere tecnico, dovranno apportarsi al medesimo le seguenti varianti ed aggiunte:

Pagina 76, ultimo capoverso, *alle parole:* tra la fodera ed il panno della giubba si trova altresì per rinforzo una lista di tela liscivata, *sostituire:* tra la fodera ed il panno della giubba dalla parte dei bottoni si trova altresì per rinforzo una lista di tela liscivata.

Pagina 78, riga 28ª, *invece delle parole:* Il fondo della giubba è orlato con una lista di panno turchino applicato come la filettatura di panno colorato, *leggasi:* Il fondo della giubba è orlato con una lista di panno turchino applicata come nel campione tipo.

Pagine 103, 117, 122 e 127. Alla annotazione apposta in calce a ciascuno dei conti di costruzione descritti nelle pagine sopraindicate *dopo le parole:* e la seta per la cucitura delle parti del busto prive di filettatura, *aggiungere:* e per la punteggiatura delle manopole.

Pagina 108. Nel conto di costruzione della giubba di panno da sottufficiale pel reggimento cavalleggeri di Foggia (11°) al prezzo parziale dei bottoni grandi e piccoli da sottufficiali, *in luogo* della cifra per essi segnata, *sostituire rispettivamente:* L. 2,50 e 1,20.

Pagina 115. Nello specchio delle misure per le giubbe di panno d'artiglieria da fortezza, da costa e operai, alla colonna 10ª della 7ª taglia, *invece di:* 750, *sostituire:* 740.

Essendo inoltre stato rilevato che con la quantità di stoffa

assegnata nelle varie taglie non è possibile ricavare l'orlatura di panno turchino, da applicarsi al fondo delle giubbe, in un numero limitato di pezzi, tre o quattro al più, e tanto meno poi in un solo pezzo, si è riconosciuto la necessità di aumentare di due centimetri l'assegnazione del panno, limitando siffatto aumento per le giubbe delle armi di cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio. Tale maggiore assegnazione non occorre per le giubbe d'artiglieria da montagna, da fortezza, da costa ed operai e da genio, che sono provviste di sparati laterali e quindi l'orlatura deve necessariamente ricavarsi per le tre parti staccate, e ciò è quasi sempre possibile meno pochi casi in cui occorrerà praticare una o due aggiustature.

In relazione a quanto sopra le dimostrazioni e i conti di costruzione del citato *Atto* 26, nonchè il successivo *Atto* 27 devono essere modificati in conseguenza, sostituendo alle quantità, importi, prezzi ed altre indicazioni, portate dagli stessi, quelle corrispondenti qui appresso descritte.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da caporali e soldati dei reggimenti e della scuola di cavalleria, e dei depositi di allevamento cavalli.* (Pag. 83, *Atto* 26 del *Giornale Militare*).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100 (1)	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia		Annotazioni
1ª	1ª	1	1	27	1	27	
	2ª	1	1	26	1	26	
2ª	1ª	2	1	24	2	48	
	2ª	2	1	23	2	46	
3ª	1ª	12	1	20	14	40	
	2ª	12	1	17	14	04	
4ª	1ª	19	1	15	21	85	
	2ª	19	1	14	21	66	
5ª	1ª	12	1	12	13	44	
	2ª	12	1	11	13	32	
6ª	1ª	3	1	10	3	30	
	2ª	3	1	09	3	27	
7ª	1ª	2	1	08	2	16	
	Totali	100			114	91	
				Media	1	14	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba comune di panno da cavalleria.* (Pag. 92, *Atto* 26 del *Giornale militare*).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
1ª	1ª	1	1	26	1	26	
	2ª	1	1	25	1	25	
2ª	1ª	2	1	23	2	46	
	2ª	2	1	22	2	44	
3ª	1ª	12	1	17	14	04	
	2ª	12	1	14	13	68	
4ª	1ª	19	1	13	21	47	
	2ª	19	1	12	21	28	
5ª	1ª	12	1	11	13	32	
	2ª	12	1	10	13	20	
6ª	1ª	3	1	09	3	27	
	2ª	3	1	08	3	24	
7ª	1ª	2	1	07	2	14	
Totali		100			133	05	
				Media	1	13	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno d'artiglieria da campagna, a cavallo e treno e treno del genio.* (Pag. **102**, *Atto* **26** del *Giornale militare*).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100 (1)	Panno turchino alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
1ª	1ª	1	1	34	1	34	
	2ª	1	1	33	1	33	
2ª	1ª	5	1	30	6	50	
	2ª	5	1	29	6	45	
3ª	1ª	18	1	27	22	86	
	2ª	18	1	23	22	14	
4ª	1ª	17	1	21	20	57	
	2ª	17	1	20	20	40	
5ª	1ª	6	1	18	7	08	
	2ª	6	1	17	7	02	
6ª	1ª	2	1	16	2	32	
	2ª	2	1	15	2	30	
7ª	1ª	2	1	13	2	26	
	Totali	100			122	57	
				Media	1	22	

Pagina	Categoria	Numero catogorico	CONTO DI COSTRUZIONE della	Quantità di panno turchino da truppa occorrente M.		Importo del panno L.		Prezzo di costo L.		Prezzo di conteggio L.	
84	I	478	Giubba di panno pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli.	1	14	10	260	14	582	14	60
85	»	479	Giubba di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°).	1	14	10	260	16	842	16	90
86	»	480	Giubba di panno pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°) e Vittorio Emanuele (10°)	1	14	10	260	15	880	15	90
87	»	481	Giubba di panno pei reggimento cavalleggeri di Foggia (11°)	1	14	10	260	15	252	15	30
88	»	482	Giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°) Monferrato 13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°) e Roma (20°) . .	1	14	10	260	17	107	17	20
89	»	483	Giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°) .	1	14	10	260	16	577	16	60
90	»	544	Giubba di panno pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°)	1	14	10	260	15	682	15	70
91	»	484	Giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), di Vicenza (24°)	1	14	10	260	14	847	14	90
92	»	488	Giubba comune di panno da cavalleria	1	13	10	170	12	413	12	50
103	»	472	Giubba di panno per artiglieria da campagna, a cavallo, e treno, e treno del genio	1	22	10	980	14	666	14	70

MODIFICAZIONI *all'Atto* **27**. — *Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. — Pag. 130 e 131 del* Giornale militare.

Categoria	Numero catalogico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	Annotazioni
1	472	Giubbe di panno da artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio	N.	14 70	Variante
»	478	Giubbe di panno, pel 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria, e depositi di allevamento cavalli (20)	»	14 60	Id.
»	479	Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria	»	16 90	Id.
»	480	Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20) . .	»	15 90	Id.
»	481	Giubbe di panno pell'11° reggimento cavalleria	»	15 30	Id.
»	482	Giubbe di panno pel 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20). .	»	17 20	Id.
»	483	Giubbe di panno pel 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20). . . .	»	16 60	Id.
»	484	Giubbe di panno pel 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	14 90	Id.
»	488	Giubbe comuni di panno da cavalleria	»	12 50	Id.
»	544	Giubbe di panno pel 17° reggimento cavalleria	»	15 70	Id

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 15ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° aprile.

FEBBRAIO 2. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura, *pag.* 251.
MARZO 30. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale, *pag.* 252.
» 30. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre, *pag.* 252.
» 30. — Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, mod. 80/98, *pag.* 253.
» 30. — Istruzioni relative alle truppe coloniali, *pag.* 253.

Atto N. **55**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura.** — 2 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi per il regio esercito — testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1897 col quale gli scrivani locali assumono la denominazione di « ufficiali di scrittura », e che stabilisce il numero e la divisione in classi dei medesimi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura sono determinati come in appresso:

1ª classe	N.	792
2ª id.	»	578
3ª id.	»	223
Totale . . .	N.	1593.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

5 APR. 99

N. **56.** — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di milizia territoriale.** — 30 marzo.

All'*Atto* n. 2 del corrente anno è apportata le seguente modificazione:

Dopo il n. 5, *inserire:*

« 5bis. Sarà dichiarato idoneo l'aspirante che in ciascuna materia d'esame abbia riportato non meno di $^{10}/_{20}$; oppure che, avendo riportato in qualche materia, eccetto l'italiano, un punto inferiore, ma non al di sotto di $^{8}/_{20}$, abbia tuttavia raggiunto un punto di classificazione complessivo non inferiore a $^{12}/_{20}$. »

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **57.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul cavalcare e sul condurre.** — 30 marzo.

È pubblicata l'*Istruzione sul cavalcare e sul condurre* che costituisce il volume 24° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio e con tale pubblicazione restano abolite:

L'istruzione sul cavallo, istruzione preliminare, cavalcare, volteggio, condurre, addestramento dei cavalli di rimonta, compendio d'ippologia (volume XXVI, titolo I delle istruzioni pratiche del genio 1878).

I comandi, i corpi, e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio	» 3
Comandi di corpo d'armata, di divisione e comando delle R. truppe d'Africa	» 1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio . . .	» 1
Comando locale del genio in Africa	» 1
Comandi dei reggimenti del genio	» 3
Comandi di brigate del genio	» 1
Comandi di compagnia del genio delle specialità:	
a) zappatori, minatori, lagunari, telegrafisti, ferrovieri, specialisti e *compagnia del genio d'Africa* .	» 1
b) pontieri, depositi dei reggimenti del genio . .	» 2
c) treno	» 5
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti del genio	» 1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, e scuola centrale di tiro di fanteria . .	» 5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare legato in tela è di lire 1.30.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **58.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, mod. 80/98.** — 30 marzo.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria, avente per titolo: *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, mod. 80/98*, la quale costituisce un'appendice dell'*Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo.*

I comandi, i corpi e riparti interessati, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno del nuovo volume il numero di copie loro occorrenti.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di centesimi 40.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **59.** — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni relative alle truppe coloniali.** — 30 marzo.

Questo Ministero determina che ai §§ 51, 52 e 79 delle *Istruzioni relative alle truppe coloniali* 4 aprile 1895 (*Atto* 67) siano sostituiti i seguenti:

« § 51. Anche gli uomini dell'arma dei carabinieri reali verseranno al magazzino della propria legione, all'atto della loro partenza, tutti gli oggetti, compresa la cassetta da equipaggio, costituenti il loro arredamento individuale, tranne soltanto i capi di corredo indispensabili per il viaggio fino a Napoli, cioè:

un *berretto* (con fregio);
un *vestito di piccola tenuta*;
un paio *pantaloni di panno*;
un paio *stivalini* o *stivali*;
una *mantellina* o *mantello* (se d'inverno);
una *camicia di lana*;
un paio *mutande*;
una *cravatta*;

I militari dell'arma a cavallo restituiranno ad un tempo all'amministrazione legionale il cavallo proprio.

Giunti gli uomini al deposito della colonia, riceveranno da questo tutti gli oggetti prescritti per l'equipaggiamento dei carabinieri delle truppe coloniali, compreso il berretto e la man-

tellina o il mantello, e verseranno quindi alla legione di Napoli tutte le robe loro lasciate per il viaggio.

Il versamento sarà fatto per cura dello stato maggiore di essa legione, accreditando sui libretti personali dei partenti il valore d'estimo degli effetti e facendo ivi risultare la rimanenza finale a credito o debito avvalorata dalla firma dell'aiutante maggiore in 1°.

Delle somme accreditate verrà poscia dato rimborso alle legioni cui gli uomini appartenevano, trasmettendo loro apposito specchio dimostrativo, nel quale sarà pure indicata la nuova rimanenza stabilita sui libretti.

§ 52. Prima della partenza dei militari per Napoli, le legioni ne sistemeranno i conti di massa individuale con norme analoghe a quelle prescritte pei congedandi. Avuta poi partecipazione degli accrediti fatti sui libretti personali per gli oggetti di viaggio ritirati dalla legione di Napoli, provvederanno pel definitivo assetto dei conti.

Durante la permanenza in Africa dei militari, i residui crediti e debiti di massa saranno dalle legioni inscritti nei conti sospesi e non potranno perciò essere liquidati se non nel caso di definitiva cessazione dal servizio.

§ 79. Anche agli uomini dell'arma dei carabinieri delle truppe coloniali, che, giunti al deposito, debbano essere inviati in congedo, verranno ritirati tutti gli oggetti di vestiario e di biancheria riportati dall'Africa, lasciando o distribuendo loro solo gli indumenti necessari per il viaggio per recarsi alle proprie case.

Se, invece, i militari vengano inviati in licenza o abbiano da far ritorno immediatamente alle legioni, il deposito provvederà che dalla legione di Napoli siano loro distribuiti tutti gli oggetti indicati nel precedente § 51, più un'altra camicia, un altro paio di mutande e un'altra cravatta.

La distribuzione s'intende fatta a conto delle masse individuali e dovrà perciò essere addebitata ai militari sul libretto personale, salvo poi a chiederne rimborso in conto corrente alle legioni cui i militari rimpatriati vengono assegnati.

Tutti i capi di corredo, onde gli uomini erano provvisti, verranno contemporaneamente ritirati dalla stessa legione di Napoli e restituiti al deposito della colonia. »

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 16ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 aprile.

MARZO 2. — R. Decreto n. 97 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Novara, *pag.* 255.

» 16. — R. Decreto n. 101 che applica il riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897 e dal regolamento 23 dicembre 1897 ad alcuni magazzini e stabilimenti militari, *pag.* 256.

APRILE 5. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, parte I, II e III, *pag.* 263.

» 5. — Tavole di tiro dell'obice da 28 GRC Rel., in batteria all'altitudine di m. 145. — Tavole di tiro dell'obice da 24 GRC Rel., in batteria all'altitudine di m. 155, *pag.* 262.

Decisioni di massima, *pag.* 263.

Atto N. 60. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 97 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Novara**. — 2 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, n. 5475, e 18 febbraio 1892, n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, n. 225, la quale modifica le leggi sopraindicate;

Visti i Nostri Decreti 22 luglio 1897, n. 357 e n. 366, sull'ordinamento dell'arma del genio e sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1897, n. 395, sulla circoscrizione territoriale militare per i vari servizi del R. esercito, modificato dal Nostro Decreto 15 settembre 1898, n. 413;

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865, col quale venne costituito un consiglio d'amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Visto il Nostro Decreto 15 settembre 1897, col quale venne conferita autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina;

Ritenuta la necessità di conferire tale autonomia anche alla sottodirezione del genio di Novara;

11 APR. 99

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sottodirezione del genio di Novara ha autonomia tecnica ed amministrativa ed è alla diretta dipendenza del competente comando del genio.

Art. 2.

Presso la detta sottodirezione è istituito un consiglio d'amministrazione composto del sottodirettore, presidente, di un ufficiale addetto, membro, e di un ragioniere geometra, parimenti addetto alla sottodirezione, relatore.

Un altro ragioniere geometra, della stessa sottodirezione, disimpegnerà le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 3.

Al sopraccennato consiglio d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite, per gli analoghi consigli presso le direzioni del genio, col precitato R. Decreto 21 novembre 1865.

Art. 4.

Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° lugio 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **61.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. Decreto n. 101 che applica il riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897 e dal regolamento 23 dicembre 1897** (1) **ad alcuni magazzini e stabilimenti militari.** — 16 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256 (2);

Visto il regolamento approvato col Nostro Decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

---

(1) Vedi *Atto* 19, del 1898.

(2) UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda i conti dei contabili, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Il riscontro della Corte si eserciterà in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini d'entrata e d'uscita da registrarsi dalla Corte.

I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

I modi e le forme di detto riscontro saranno determinati per decreto reale da pubblicarsi entro il 31 dicembre 1897, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro del Tesoro, sentito il parere della Corte dei conti.

Art. 3.

Con decreti reali promossi dal Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno determinati i magazzini che siano da assoggettare al riscontro, i modi coi quali si dovrà prepararne gradatamente, pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte dei conti, acciocché il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.

Il Ministro del Tesoro farà ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1897.

UMBERTO.

L. Luzzatti.

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali di ogni specie raccolti nei magazzini seguenti:

1° magazzini centrali militari situati in: *a*) Torino; *b*) Firenze; *c*) Napoli;

2° magazzino presso il laboratorio di Casaralta;

3° magazzini principali di casermaggio, situati in: *a*) Torino; *b*) Novara; *c*) Alessandria; *d*) Cuneo; *e*) Milano; *f*) Brescia; *g*) Genova; *h*) Piacenza; *i*) Verona; *k*) Padova; *l*) Bologna; *m*) Ravenna; *n*) Ancona; *o*) Chieti; *p*) Firenze; *q*) Pisa; *r*) Roma; *s*) Perugia; *t*) Cagliari; *u*) Napoli; *v*) Salerno; *x*) Bari; *y*) Catanzaro; *z*) Palermo; *aa*) Messina;

4° arsenali di costruzione in: *a*) Napoli; *b*) Torino;

5° fabbriche d'armi in: *a*) Brescia; *b*) Terni; *c*) Torino; *d*) Torre Annunziata;

6° officine di costruzione in: *a*) Genova; *b*) Torino; *c*) Napoli;

7° laboratorio di precisione di Roma.

Ai magazzini sopra descritti si intenderanno di pieno diritto aggiunti, dal giorno della loro istituzione, i magazzini di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire. A tale scopo il Ministero della guerra sarà tenuto a partecipare alla Corte dei conti e al Ministero del tesoro la costituzione dei nuovi magazzini.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente comincierà a funzionare dal 1° luglio p. v., ed a tal uopo nel primo semestre dell'esercizio finanziario 1899-1900 dovranno essere inviati alla Corte dei conti gli inventari, alla data 30 giugno 1899, dei magazzini sottoposti a riscontro.

Gli inventari saranno compilati colle norme indicate negli articoli dal 3 al 7 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non sieno contrarie al regolamento

suindicato, le disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito (edizione 10 giugno 1898), nel regolamento sul servizio del casermaggio militare (R. Decreto 17 febbraio 1885) e nell'istruzione relativa (Decreto Ministeriale 27 marzo 1895), nel regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari (R. Decreto 22 aprile 1894), e finalmente nel regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (R. Decreto 9 aprile 1896), nonchè nella relativa istruzione

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini di cui all'articolo 1 saranno compilati e documentati colle norme contenute nel regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, e mediante stampati conformi ai modelli *A*, *B* e *C* allegati allo stesso regolamento.

Secondo le disposizioni del medesimo regolamento i rendiconti suddetti saranno trasmessi ogni trimestre alla Corte dei conti per l'esercizio del riscontro demandatole dalla legge.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente decreto si intenderanno documentati coi resoconti e i recapiti inviati trimestralmente alla Corte dei conti a' termini dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità generale dello Stato, dell'altro approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei regolamenti speciali pei singoli servizi approvati con decreti reali registrati alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1899.

UMBERTO.

VACCHELLI.
A. DI SAN MARZANO.

N. **62**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, parte I, II e III**. — 5 aprile.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche d'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, parte I, II e III*, che sostituisce:

a) La parte I dell'*istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio* (vol. III, titolo I).

b) La parte III della sopracitata istruzione che tratta della mitragliatrice a due canne.

c) L'*istruzione provvisoria sul cannone a caricamento rapido da 12 incavalcato su affusto a ruote.*

d) L'*istruzione provvisoria sul servizio del mortaio da 21 ARC Rel.*

e) L'*istruzione provvisoria sul servizio del cannone da 12 ARC Rel., in torre corazzata.*

f) L'*istruzione provvisoria sul cannone a caricamento rapido da 57 in torretta corazzata.*

I comandi, corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle citate istruzioni e parti d'istruzione che vengono conseguentemente abolite.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di L. 1,05.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **63**. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 28 GRC Rel. in batteria all'altitudine di m. 145. — Tavole di tiro dell'obice da 24 GRC Rel. in batteria all'altitudine di m. 155.** — 5 aprile.

Sono state pubblicate in appositi fascicoletti le tavole di tiro sopra accennate destinate a sostituire quelle riprodotte in autografia del laboratorio fotolitografico del Ministero.

Gli esemplari delle tavole predette occorrenti agli ispettorati, uffici vari e direzioni d'artiglieria che hanno batterie per le quali le ripetute tavole sono necessarie, saranno richiesti direttamente al Ministero il quale li distribuirà gratuitamente.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Trasporti di materiali dell'amministrazione militare con pacchi postali. — È stato mosso il quesito se per la spedizione di oggetti di valore eccedente le lire *trenta*, di cui al n. 2 della Circolare n. 37 del corrente anno, le amministrazioni militari possano valersi di pacchi postali, facendo la dichiarazione del valore del contenuto, come è ammesso pel pubblico.

Il Ministero dichiara che le amministrazioni militari, ogni qualvolta ravvisino opportuno e conveniente di valersi, per le spedizioni, di pacchi postali, possono fare tale dichiarazione, pagando la relativa sovratassa, che è di *centesimi dieci* per ogni trecento lire di valore assicurato.

Pei pacchi postali con dichiarazione di valore non occorre alcuno speciale imballaggio, eccetto il caso che contengano oggetti preziosi oppure il valore dichiarato ecceda le lire *trecento* (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 aprile.

MARZO 5. — R. Decreto n. 111 che estende al personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli, le norme disciplinari riguardanti gl'impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 263.
APRILE 6. — R. Decreto n. 125 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero, *pag.* 265.
» 13. — Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra, *pag.* 266.
» 13. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899, *pag.* 267.
» 13. — Trattamento spettante ai militari ciclisti, *pag.* 267.
» 13. — Prezzo della bicicletta militare mod. 1899, *pag.* 268.

Atto n. **64.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 111 che estende al personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli le norme disciplinari riguardanti gl'impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra.** — 5 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato approvato con R. Decreto 23 ottobre 1853, nella parte tuttora in vigore concernente le disposizioni disciplinari applicabili agli impiegati dell'amministrazione stessa;

Visti i Reali Decreti del 24 dicembre 1854, 10 ottobre 1855, 28 giugno 1863 e Nostro Decreto 15 dicembre 1898, coi quali furono estesi ai personali amministrativi e contabili dipendenti dall'amministrazione della guerra le disposizioni disciplinari sancite nel succitato regolamento;

Visto il R. Decreto del 24 gennaio 1856 circa la formazione ed il procedimento della commissione di disciplina per gli impiegati civili, modificato dall'art. 2 del precitato R. Decreto 28 giugno 1863;

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto n. 4758, del 14 luglio 1887 — modificata con leggi del 24 giugno 1888, n. 5475, 18 febbraio 1892, n. 47 e 28 luglio 1897, n. 225;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16ª, pag. 261. Nella 4ª riga della Decisione di massima, *in luogo di:* Circolare n. 37, *porre*: Circolare n. 39.

17 APR. 99

Visto l'art. 3 del Nostro Decreto 22 luglio 1897, n. 355, per l'ordinamento dell'arma di cavalleria;

Visto il Nostro Decreto 15 settembre 1897, n. 430, col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi d'allevamento cavalli;

Considerando essere opportuno di estendere le disposizioni disciplinari, in vigore per gl'impiegati civili, anche all'ora detto personale inferiore civile tecnico e subalterno dei depositi d'allevamento cavalli;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni disciplinari contenute nel regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1853 sono estese al personale inferiore civile tecnico e subalterno dei depositi d'allevamento cavalli, salvo che per il personale inferiore civile subalterno, alla censura verrà sostituita la ritenuta sullo stipendio, estensibile da una sino a cinque giornate, da infliggersi dal direttore del deposito.

La revocazione avrà luogo per decreto ministeriale sentito il parere di una commissione di disciplina.

Art. 2.

Occorrendo la convocazione di una commissione di disciplina per pronunciare l'avviso sulla revocazione di un impiegato del predetto personale dei depositi saranno osservate le norme prescritte dal R. Decreto 24 gennaio 1856, modificate dall'art. 2 del R. Decreto 28 giugno 1863.

Art. 3.

La commissione di disciplina sarà costituita in base all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

TABELLA *indicante la composizione della commissione di disciplina cui possono andare soggetti gli impiegati inferiori civili dei depositi d'allevamento cavalli.*

1. — AGENTI DI 1ª CLASSE.

1 Direttore di deposito;
2 Ufficiali dei depositi;
2 Impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra con stipendio superiore a quello dell'agente.

2. — AGENTI DI 2ª CLASSE E SOTTO AGENTI.

1 Direttore di deposito;
2 Ufficiali dei depositi;
2 Agenti di 1ª classe.

N.B. — Ove un agente di 2ª classe da sottoporsi a commissione di disciplina sia addetto ad un deposito al quale appartenga anche uno dei due agenti di 1ª classe, non potendo quest'ultimo far parte della commissione, a lui sarà sostituito un impiegato civile dell'amministrazione centrale della guerra.

3. — PERSONALE INFERIORE CIVILE SUBALTERNO.

1 Vice direttore di deposito;
2 Ufficiali dei depositi;
2 Agenti o sotto agenti.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

N. **64**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 128 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero.** — 6 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888, n. 5385 (serie 3ª), che stabilisce l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 21 giugno 1896, n. 241, che modifica il predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 10 del succitato Nostro Decreto 22 aprile 1888, n. 5385 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

Le promozioni ai gradi di capo di divisione e di capo sezione saranno fatte esclusivamente a scelta fra gli impiegati del grado inferiore.

Per la formazione della lista di avanzamento al grado di capo di divisione, la commissione di cui all'art. 18, dopo avere iscritti — per ordine di anzianità — i capi sezione dichiarati meritevoli dell'avanzamento al grado superiore, sceglierà fra di essi quelli che per più spiccate qualità di intelligenza, coltura, attività e zelo siano riconosciuti meritevoli, nell'interesse dell'amministrazione, di un eccezionale avanzamento più accelerato.

Nella lista di avanzamento questi ultimi non saranno inscritti al loro posto di anzianità ma verranno alternati, con precedenza, uno ad uno cogli altri.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **66**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra.** — 13 aprile.

Con R. Decreto in data 5 marzo 1899, n. 114, è stato approvato un nuovo regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra, il quale fa parte del regolamento di servizio in guerra, parte II, servizio delle intendenze, e sostituisce quello analogo approvato col R. Decreto in data 12 luglio 1896, n. 379, la cui pubblicazione fu annunziata coll'*Atto* 184 del 1896.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una copia di detto regolamento; però i comandanti di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due copie; tre copie gli ispettorati ed i comandi del genio; e diciotto copie il 3° reggimento genio.

L'acquisto delle copie occorrenti per le dotazioni di mobilitazione dovrà essere fatto dopo pubblicato il nuovo Tomo II dell'istruzione per la mobilitazione, che è in corso di preparazione, e secondo le prescrizioni in esso contenute.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 15.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **67**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria***. — 13 aprile.

È stata pubblicata la 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899.

Comandi, i corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di cent. 10.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **68**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Trattamento spettante ai militari ciclisti** — 13 aprile.

Per regolare in modo uniforme il trattamento da assegnarsi agli ufficiali ed agli uomini di truppa nelle marce ciclistiche, si prescrive quanto appresso:

Ufficiali.

1. Agli ufficiali ciclisti, che si assentano dalla loro residenza per marce ciclistiche non inferiori a 60 chilometri di percorso e che importino una durata continuativa di *otto* ore almeno, è dovuta per la giornata la indennità di marcia, siano essi indrappellati con militari di truppa, o isolati.

Nelle assenze di minore durata e nelle gite di minor distanza non è dovuto alcuno speciale assegno.

2. Quando per compiere tali marcie occorra agli ufficiali di pernottare fuori dell'ordinaria residenza, è loro dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pel giorno di arrivo nel luogo di tappa o di destino, escluso ogni altro accessorio, se trovinsi in servizio isolato; e all'indennità di marcia ed all'alloggio se in servizio collettivo.

3. Occorrendo agli ufficiali ciclisti di soffermarsi nei luoghi di arrivo sarà loro dovuto, pei giorni susseguenti, il trattamento stabilito dal § 40 del regolamento sulle indennità eventuali se isolati, cioè l'indennità di trasferta di 2ª categoria, e quello previsto dai § 13, 14 e 19 del regolamento stesso, cioè alla continuazione della indennità di marcia pei primi tre giorni successivi e poscia alla indennità di accantonamento, se in servizio collettivo.

Truppa.

4. Ai militari di truppa ciclisti che vengano a trovarsi nelle sopramentovate posizioni siano isolati o siano indrappellati saranno applicate pel giorno della partenza, le disposizioni del § 896 del regolamento d'amministrazione; e se abbiano a soffermarsi al luogo di arrivo sarà loro data, pei giorni successivi, la indennità di trasferta di 1ª categoria a senso del comma *b* del § 843 del regolamento stesso, a meno che nei luoghi di tappa le autorità militari non credano di farli partecipare al vitto presso altro corpo, nel qual caso saranno seguite le norme date dai §§ 1293 e 1294 del precitato regolamento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **69**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo della bicicletta militare mod. 1899**. — 13 aprile.

A modificazione dell'*Atto* 93 del 1896 si prevengono i corpi che il prezzo delle biciclette militari da prelevarsi dall'officina del genio di Pavia, dalla bicicletta distinta col n. 938 di fabbricazione in avanti, viene ridotto da L. 300 a L. 260.

Il prezzo delle singole parti costituenti la nuova bicicletta risulta dal seguente specchio:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE PARTI COSTITUENTI LA BICICLETTA	Prezzo t.	c.	Annotazioni
1	Telaio	46	00	Comprese le sfere dello sterzo e dell'asse motore.
2	Forcellone	13	00	
3	Ruota motrice (senza pneumatici)	21	50	Compreso l'asse, le sfere ed i coni.
4	Coperture pneumatiche per ruote (paio)	28	00	Identiche per le due ruote.
5	Camere d'aria per ruote (paio)	14	00	
6	Ruote di sterzo (senza pneumatici)	19	00	Compreso l'asse, le sfere ed i coni.
7	Asse del movimento motore (completo)	9	50	
8	Pedivella destra	8	65	Compreso la chiavardetta e le 3 chiavardette fissa ruota dentata.
9	Pedivella sinistra	4	90	Compresa la chiavetta.
10	Ruota dentata	5	00	
11	Pedali (paio)	15	00	
12	Catena	16	00	
13	Tendicatena (paio)	1	50	
14	Porta sella	1	00	
15	Sella	9	50	
16	Manubrio	8	50	
17	Freno completo	9	00	Comprende la leva, l'asta tubulare, l'asta a dentiera con suola, una guida-asta, una fasciatura ed una molla.
18	Chiusura di sterzo	6	00	Comprende la fasciatura, la vite, i dadi cordonati ed ottagonali ed il porta fanale.
19	Predellino	0	40	
20	Campanello	4	50	
21	Borsetta	3	50	
22	Pompa	2	50	
23	Oliatore	0	60	
24	Fanale	4	50	
25	Chiavi e cacciavite (serie)	3	00	Comprende n. 3 chiavi ed 1 cacciavite.
26	Scatola per riparare pneumatici	1	25	
27	Composizione della bicicletta ed imballaggio	3	70	
	Totale . . L.	260	00	

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 18ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 22 aprile

APRILE 6. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa, *pag.* 271.
» 20. — Bufetterie per il fondo di riserva di corpi di fanteria, *pag.* 272.
» 20. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria, *pag.* 272.
» 20. — Riapertura di un panificio militare, *pag.* 273.
—— —— Decisioni di massima, *pag.* 274.

Atto N. 70. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. Decreto di nomina del presidente della associazione italiana della Croce rossa.** — 6 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, che approva lo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Visto l'articolo 13 dello statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il conte Rinaldo Taverna, senatore del Regno, maggiore generale nella riserva, presidente dell'associazione italiana della Croce rossa, è riconfermato presidente dell'associazione medesima.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.
G. Palumbo.

27 APR 99

N. **71.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Bufetterie per il fondo di riserva dei corpi di fanteria.** — 20 aprile.

Affinchè le disposizioni del § 399 del regolamento d'amministrazione (10 giugno 1898) abbiano uniforme applicazione, il Ministero prescrive quanto segue:

Le richieste di bufetterie occorrenti per il fondo di riserva e che i corpi di fanteria non reputassero conveniente di acquistare dal commercio, saranno dai corpi stessi rivolte alla direzione d'artiglieria della circoscrizione; avvertendo che ove trattasi di bufetterie comuni alle armi mod. 70-87 ed a quelle mod. 91, le richieste in parola potranno pure essere rivolte ai distretti viciniori, i quali ne sono provvisti.

Le direzioni ed i distretti preleveranno le bufetterie richieste dai corpi da quelle esistenti disponibili nei loro magazzini ed in difetto da quelle impegnate per servizi di mobilitazione.

Le bufetterie prelevate dalle dotazioni saranno dalle direzioni e dai distretti sostituite prelevandone altrettante dall'arsenale di costruzione di Torino.

L'invio delle richieste dei corpi alle direzioni d'artiglieria ed ai distretti si regolerà in guisa che le richieste stesse giungano alle amministrazioni ora dette non più tardi del giorno 5 dell'ultimo mese di ciascun trimestre.

Le richieste delle direzioni d'artiglieria e dei distretti all'arsenale di Torino dovranno giungere all'arsenale stesso non più tardi del giorno 15 dell'ultimo mese di ciascun trimestre.

Nel fare le richieste i corpi avvertiranno di tener presente il disposto dal secondo alinea del § 401 del citato regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **72.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria.** — 20 aprile.

Sono state pubblicate in quattro distinti fascicoletti le seguenti aggiunte e varianti:

1° Fascicoletto — Aggiunte e varianti:

a) all'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (edizione 1898), 2ª serie;

b) all'istruzione sul condurre (edizione 1897), 2ª serie;

c) all'istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo (edizione 1897), 3ª serie;

d) all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo (edizione 1896), 4ª serie;

e) all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna (edizione 1898), 3ª serie;

f) all'istruzione tattica per le batterie da montagna (edizione 1898), 3ª serie;

g) all'istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna (edizione 1898), 1ª serie.

2° Fascicoletto — Aggiunte e varianti (5ª serie) ai fascicoli dei caricamenti dei carri delle batterie da campagna (edizione 1896).

3° Fascicoletto — Aggiunte e varianti (4ª serie) all'istruzione sulle formazioni e caricamenti delle batterie da montagna (edizione 1897).

4° Fascicoletto — Aggiunte e varianti (4ª serie) ai fascicoli dei caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione, (edizione 1897).

È stato inoltre pubblicato nuovamente il fascicolo n. 19 dei caricamenti, relativo al cofanetto per medicinali per le batterie da montagna, in sostituzione dell'attuale, che rimane pertanto abolito.

I comandi, i corpi e gli uffici interessati acquisteranno il numero di copie dei singoli fascicoletti e fascicolo che loro occorrono.

Le richieste di tali pubblicazioni saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoletti di aggiunte e varianti nonchè del fascicolo n. 19, nuovamente pubblicato, è di cent. 5.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **73.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Riapertura di un panificio militare.** — 20 aprile.

Il 1° luglio prossimo sarà riaperto il panificio militare di Cuneo, il quale, agli effetti dell'*Atto* 107 del 1896, sarà considerato di 3ª categoria.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Uniforme per sottotenenti di milizia territoriale aspiranti alla assegnazione agli alpini. — In relazione al disposto dal § 6 del R. Decreto 4 dicembre 1898 (*Atto* n. 1 del 1899) il Ministero autorizza i sottotenenti di milizia territoriale — aspiranti alla assegnazione ai reparti alpini — a vestire, pel servizio di prima nomina presso i reparti stessi, la divisa degli ufficiali di milizia territoriale alpina, abbenchè effettivi a battaglioni di fanteria di linea.

Qualora poi, in base al risultato di tale servizio, non fosse riconosciuta la loro idoneità allo speciale servizio degli alpini, essi dovranno provvedersi della uniforme prescritta pei sottotenenti di fanteria di linea. (*Divisione fanteria*).

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 19ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 aprile.

APRILE 26. — Programmi per gli esami e gli esperimenti teorico-pratici, per l'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vice-brigadiere dei carabinieri reali, *pag.* 275.

Atto N. **74.** — AVANZAMENTO. — **Programmi per gli esami e gli esperimenti teorico-pratici, per l'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vice-brigadiere dei carabinieri reali.** — 26 aprile.

In applicazione delle disposizioni di cui al capo IV, § 37 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito (19 maggio 1898), questo Ministero ha determinato che gli esami per l'accertamento della idoneità per l'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vice-brigadiere dei carabinieri reali, siano dati in base ai programmi qui annessi (1).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Gli annessi programmi sono stati raccolti in un fascicolo con copertina, che potrà acquistarsi colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, al prezzo di cent. 20.

2 MAG. 99

INDICE DEI PROGRAMMI

Programmi d'esame per l'idoneità a caporale.

Parte comune a tutte le armi . . . . . *Pag.* 277
Parte speciale per la fanteria . . . . . » 285
» » per la cavalleria . . . . . » 288
» » per l'artiglieria . . . . . » 290
» » per il genio . . . . . » 300
» » per le compagnie di sanità . . . . . » 309
» » per le compagnie di sussistenza . . . . . » 311

Programmi d'esame per l'idoneità a caporale maggiore.

Parte comune a tutte le armi . . . . . *Pag.* 320
Parte speciale per la fanteria . . . . . » 320
» » per la cavalleria . . . . . » 321
» » per l'artiglieria . . . . . » 322
» » per il genio . . . . . » 325
» » per le compagnie di sanità . . . . . » 330
» » per le compagnie di sussistenza . . . . . » 330

Programmi d'esame per l'idoneità a sergente.

Parte comune a tutte le armi . . . . . *Pag.* 330
Parte speciale per la fanteria . . . . . » 333
» » per la cavalleria . . . . . » 333
» » per l'artiglieria . . . . . » 334
» » per il genio . . . . . » 338
» » per le compagnie di sanità . . . . . » 344
» » per le compagnie di sussistenza . . . . . » 345

Programmi d'esame per l'idoneità a vice-brigadiere dei carabinieri reali . . . » 356

PROGRAMMI

per gli esami e gli esperimenti teorico-pratici per l'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vice-brigadiere dei carabinieri reali.

Programmi d'esame per l'idoneità a caporale

PARTE COMUNE A TUTTE LE ARMI

Esami teorici.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

LIBRO I. — **Dei doveri disciplinari.**

Doveri generali di ogni militare.

Il giuramento — Suo significato e valore per ogni militare — La disciplina militare — Necessità della obbedienza e della subordinazione — Necessità che l'ordine diventi una seconda natura pel militare — Doveri che il militare ha comuni con tutti i cittadini — Importanza della disciplina — Sua influenza sulla coesione dell'esercito — Come debba essere intesa da tutti i militari e specialmente dai graduati — La subordinazione — Dell'obbedienza e del diritto di reclamo — Gradazione della

Nota. — I programmi d'esame per l'idoneità a caporale vennero compilati in modo analitico ed essi rappresentano il complesso delle cognizioni da richiedersi nei graduati di truppa anche di grado superiore al caporale.

Le commissioni esaminatrici si regoleranno quindi nelle loro interrogazioni in modo da pretendere più o meno a seconda del grado dell'esaminando e a seconda delle specialità di servizio a cui i candidati sono addetti.

subordinazione — Mancanze contro la subordinazione — L'istruzione — Dovere di ogni militare di curare la propria istruzione e quella dei propri dipendenti — Spirito di corpo — Sentimenti dai quali emana — Lo spirito d'ordine — Mezzi per radicarlo nell'animo dei militari — Il sentimento del dovere — Obblighi del militare in presenza di disordini, in caso di reato flagrante, o se richiesto di aiuto da agenti di pubblica sicurezza — Obbligo di rispettare la religione, le persone e le cose sacre — Dovere del militare d'impiegare il tempo che gli rimane libero a migliorare la sua istruzione — Doveri generali del militare in guerra e doveri speciali nel combattimento — Che cosa rappresenta la bandiera; onori che le sono dovuti e doveri del militare verso di essa — Della divisa — Avvertenze intorno al culto della persona — Uso dell'abito civile — Segni di lutto — Delle assenze e delle licenze in generale — Lingua da usarsi in servizio.

Doveri propri dei superiori.

Obblighi che sono imposti al militare dall'essere investito di un grado nella gerarchia militare — Come si debbono disimpegnare tali obblighi — Norme di tratto cogli inferiori.

Doveri propri degli inferiori.

Come si riassumono i doveri dell'inferiore — Forme rispettose da usarsi nelle relazioni coi superiori — Che cosa s'intende per via gerarchica e come debba osservarsi nelle comunicazioni fra inferiori e superiori — Diritto di reclamare: quando è concesso e come va inteso — Via da seguirsi per presentare domande e notificazioni — Forma delle lettere, rapporti e reclami — Reclami e domande collettive — Facoltà di presentarsi ad un superiore, modalità da seguirsi nei varî casi — A chi è dovuto il saluto militare — Contegno dei militari nei ritrovi pubblici — Obbligo della restituzione del saluto — Modo di salutare per parte dei militari isolati — Altri segni di rispetto dovuti al superiore.

Doveri fra uguali.

Concetto a cui si ispirano i doveri fra uguali — Spirito di cameratismo.

Doveri del caporale di compagnia.

Istruzione ed autorevolezza che si richiedono nel caporale — Cómpito speciale del caporale verso la recluta — Cómpito del caporale relativamente alla pulizia ed all'ordine dei soldati del suo riparto — Estensione dei suoi doveri verso tutti i soldati della compagnia.

Veci di caporale.

Doveri del soldato chiamato a fare le veci di caporale.

Del soldato.

Doveri generali del soldato — Cura del corredo, delle armi e dei corami — Soldato comandato per recare dispacci o rapporti — Doveri del soldato in sentinella — Doveri del soldato nelle file.

Degli attendenti.

Concessione degli attendenti — Attendenti di ufficiali montati.

Doveri dei militari in alcuni casi e condizioni speciali.

Pubblicazioni a stampa per parte di militari — Militari citati a comparire innanzi a tribunali — Militari ammalati.

LIBRO II. — **Delle punizioni disciplinari.**

Quali mancanze sono soggette a punizioni disciplinari — A chi spetta il diritto di punire disciplinarmente — Regole generali per l'applicazione delle punizioni — Divieto di punire in presenza di un superiore o dopo rapporto fatto ad un superiore — Punizioni ai militari della compagnia per parte di un caporale — Punizioni inflitte a militari di altra compagnia — Punizioni a militari di altri corpi.

Punizioni dei caporali e soldati.

Punizioni, loro durata e registrazione — Delle presentazioni in armi e bagaglio alle chiamate — Della consegna in quartiere — Della prigione semplice e di rigore — Retrocessione dei caporali e degli appuntati — Passaggio alle compagnie di disciplina.

LIBRO III. — **Delle ricompense militari.**

Specie delle ricompense — Dell'encomio — Delle ricompense al valor militare — Ricompense per anzianità di grado e di servizio.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Regolamento sull'uniforme.

Delle stellette della divisa militare — Delle diverse uniformi — Uniforme di fatica — Uniforme ordinaria — Uniforme di marcia — Grand'uniforme — Prescrizioni circa l'uso delle diverse uniformi — Militari di truppa autorizzati a vestire in borghese.

Regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito.

Disposizioni comuni.

Gerarchia militare — Anzianità di grado — Quadri d'avanzamento — Tempo delle promozioni.

Avanzamento nei gradi di truppa.

Da chi sono conferiti i gradi dei militari di truppa — Impieghi speciali — Esonerazione dal grado per inettitudine — Anzianità minima di servizio richiesta per l'avanzamento — Norme per l'avanzamento — Condizioni di idoneità per l'avanzamento — Commissione d'avanzamento.

REGOLAMENTO PER LE LICENZE NEL R. ESERCITO.

Licenze ai caporali e soldati.

Distinzione delle licenze — Licenza ordinaria — Licenza straordinaria — Piccola licenza — Licenza per l'estero — Biglietto di licenza — Decorrenza della licenza — Presentazioni — Indennità di viaggio — Disciplina — Uniforme — Proroghe alle licenze — Militare in licenza che cade ammalato — Ritorno al corpo; perdita o scippo del denaro ricevuto pel viaggio — Passaggio di corpo o cambio di presidio durante la licenza — Relazioni dei militari in licenza col comando del distretto — Doveri del militare in licenza.

ISTRUZIONE
PER LA IGIENE DEI MILITARI DEL R. ESERCITO.

Importanza dell'igiene — Pulizia delle cucine — Cura che il soldato deve avere delle munizioni da bocca — Acqua potabile — Sobrietà nel mangiare e nel bere — Igiene della pelle e cura della persona — Prescrizioni relative al vestiario — Cure igieniche in occasione di marce e di esercitazioni — Pulizia delle camerate e dei letti — Pulizia nei campi e sotto le tende — Malattie veneree e sifilitiche — Visite sanitarie.

DOVERI DEL SOLDATO IN CONGEDO ILLIMITATO.

Del congedo illimitato — Doveri e facoltà del soldato in congedo illimitato — Richiamo alle armi per mobilitazione — Richiamo alle armi per istruzione — Passaggio alla milizia mobile ed alla milizia territoriale — Cessazione degli obblighi di servizio militare.

CODICE PENALE PER L'ESERCITO.

LIBRO I.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Che cosa s'intende per reato militare.

Delle pene.

Pene che non rendono indegno di appartenere alla milizia — Pene che rendono indegno di appartenere alla milizia — Della pena di morte — Della reclusione militare — Del carcere militare — Della rimozione — Della sospensione — Della degradazione — Pene che si considerano come accessorie — Passaggi da una pena grande ad una pena inferiore o viceversa.

Applicazione delle pene.

Mandante e mandatario — Agenti principali e complici — Maggiore responsabilità dei graduati implicati in reati militari — Della recidività.

Titolo II.

Disposizioni speciali.

Del reato di tradimento — Dello spionaggio e dell'arruolamento — Grida sediziose nel combattimento — Abbandono di posto o fuga di fronte al nemico — Rifiuto di obbedienza — Abbandono di posto da parte delle sentinelle — Sentinella trovata addormentata in tempo di guerra — Violazione di consegna — Militare che non si reca al suo posto in caso d'allarme — Violazione di salvaguardie — Ubbriachezza in servizio — Militare che favorisce o per negligenza permette l'evasione di arrestati soggetti alla giurisdizione militare — Militari incaricati di portare ordini in iscritto o dispacci — Militare che con violenza o raggiri impedisce o ritarda la diramazione di ordini o dispacci di servizio — Del reato di disobbedienza — Del reato di rivolta — Del reato di ammutinamento — Del reato di insubordinazione — Del reato di diserzione — Del reato di subornazione — Del reato di abuso di autorità — Atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna — Delle ferite e percosse fra militari — Della mutilazione volontaria — Dei reati di calunnia e di diffamazione — Del reato di falso — Del reato d'infedeltà — Del reato di corruzione — Della vendita, pegno od alienazione di effetti militari — Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite — Dell'incendio e del deterioramento di edifici, opere ed oggetti militari — Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO TERRITORIALE.

Guardie.

Distinzione delle guardie — Guardie d'onore — Guardie per esigenze d'ordine militare — Guardie per esigenze d'ordine pubblico — Uniforme nei vari servizi di guardia — Distacco della guardia — Cambio della guardia — Doveri del comandante di una guardia intorno alla disciplina, al servizio e alla sicurezza ed all'ordine pubblico — Doveri dei militari di guardia — Doveri del caporale di consegna — Doveri del caporale di muta — Doveri delle sentinelle — Delle consegne — Ispezione alle guardie.

Truppe in servizio di pubblica sicurezza.

Truppa in servizio di pubblica sicurezza impiegata come forza armata — Truppa in servizio di pubblica sicurezza impiegata in soccorso a popolazioni od a privati — Militari in servizio di pubblica sicurezza impiegati come lavoratori per contrastare agli effetti degli scioperi.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO IN GUERRA.

Disciplina.

Necessità della saldezza dei vincoli della disciplina — Punizioni dei soldati.

Servizio delle truppe.

Il militare in guerra è sempre considerato in servizio — Servizio interno ed esterno — Uniforme da usarsi nei varî servizi.

Ordini.

Prescrizioni per chi è incaricato di portare un ordine — Posti di corrispondenza.

Servizio di sicurezza.

Scopo e forze impiegate — Pattuglie — Vedette — Riconoscimento di giorno e di notte — Parola e controparola.

Servizio di sicurezza in marcia.

Avanguardia — Fiancheggiatori — Retroguardia.

Avamposti.

Cómpiti — Forza — Composizione e disposizione — Piccoli posti e vedette — Gran guardia — Riserva d'avamposti — Posti d'avviso — Pattuglie di scoperta — Ronde — Avamposti di marcia — Riconoscimento agli avamposti — Parlamentari, disertori — Onori e segnali — Contegno delle vedette e dei piccoli posti contro l'avanzarsi del nemico.

Scorte.

Convoglio di carri — Convoglio di prigionieri.

Informazioni.

Obbligo generale di raccogliere informazioni e di comunicarle ai superiori.

Ricognizioni.

Dovere di tutti i militari di facilitare la trasmissione rapida dei risultati delle ricognizioni — Scorta nelle ricognizioni.

Marce.

Disciplina della marcia.

Alloggiamenti.

Accantonamenti ed accampamenti — Disciplina e servizio negli alloggiamenti — Addiaccio.

Combattimenti.

Contegno e doveri nel combattimento — Bandiera.

Usi di guerra.

Mezzi proscritti come barbari e sleali — Prigionieri di guerra — Ammalati e feriti — Parlamentari Guide — Spie, disertori, predoni.

Convenzioni di guerra

Sospensione d'armi — Armistizio.

ASSEGNI.

Assegni in danaro.

Soldo della truppa — Indennità e soprassoldi speciali agli uomini di truppa in viaggio, comandati altrove e ricoverati in luoghi di cura — Trattamento degli uomini in licenza — Pagamento degli assegni alla truppa.

Assegni in natura.

Pane e viveri — Rancio dei caporali e soldati - Equipaggiamento individuale della truppa — Rinnovazioni e riparazioni del vestiario — Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa.

Esami di coltura letteraria.

Dimostrare con apposito esperimento di saper leggere correntemente lo stampato e con relativa facilità il manoscritto e di sapere redigere con sufficiente chiarezza un rapporto ordinario di servizio — Gli esami d'aritmetica consisteranno in esercizi pratici sulle tre prime operazioni con numeri interi e decimali.

PARTE SPECIALE PER LA FANTERIA

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Alloggiamento della truppa — Ordine, pulizia, illuminazione dei locali — Ordinamento del servizio di caserma — Doveri del caporale nelle sue varie mansioni.

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA.

PARTE I.

Nozioni per gli istruttori.

Fucile mod. 1891 — Sciabola e daga — Munizioni — Accessori e parti di ricambio — Bufetterie — Modo di funzionare del fucile — Maneggio dell'alzo e regole di puntamento — Avvertenze pel buon uso del fucile — Pulitura delle armi e delle bufetterie - Parti d'arme che non si debbono mai togliere e operazioni che non si debbono mai fare — Posizioni del tiratore di fucile — Materiali pel puntamento e pel tiro.

PARTE II.

Addestramento delle reclute.

Pratica del fucile.

PARTE III.

Tiro annuale comune.

Tiro di classificazione — Tiro individuale di campagna — Tiratori scelti — Tiri collettivi — Esercitazioni tattiche di tiro — Gare di tiro fra caporali e soldati — Tiro di perfezionamento.

PARTE IV.

Stima delle distanze.

Esercizi — Premi — Stimatori scelti.

Esami pratici.

1. Far da guida e comandare una squadra in ordine sparso.
2. Impartire la istruzione individuale al soldato.
3. Fare da istruttore negli esercizi elementari di ginnastica e di scherma col fucile.
4. Distinguere i segnali di tromba relativi agli esercizi ed al combattimento.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali di fanteria.

PROGRAMMI D'ESAME PER L'IDONEITÀ A CAPORALE ZAPPATORE (1).

L'aspirante caporale zappatore, oltre ad aver dato prova, nel corso speciale degli zappatori, di essere capace d'impartire l'istruzione agli zappatori, dovrà sostenere gli esami da caporale di riparto secondo i programmi prescritti nella presente istruzione.

(1) Pel caporale zappatore degli alpini dovrà essere data maggiore importanza alla parte che tratta delle materie esplosive e del loro uso, basandosi nell'esame sull'apposita istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva dell'8 agosto 1889.

PROGRAMMI D'ESAME PER L'IDONEITÀ A CAPORALE TROMBETTIERE.

L'aspirante caporale trombettiere, oltre a superare gli esami prescritti per l'idoneità a caporale di riparto, dovrà essere approvato in apposito esperimento da una commissione nominata dal comandante del reggimento e della quale farà parte il capo-musica.

PROGRAMMI D'ESAME PER L'IDONEITÀ A CAPORALE MUSICANTE.

L'aspirante caporale musicante, oltre a superare gli esami prescritti per l'idoneità a caporale di riparto (eccezione fatta dell'esame pratico), dovrà essere approvato in un esperimento da una commissione nominata dal comandante del reggimento e della quale faccia parte il capo-musica.

PROGRAMMI D'ESAME PER L'IDONEITÀ A CAPORALE DI CONTABILITÀ.

L'aspirante caporale di contabilità, oltre a superare gli esami teorici e pratico per l'idoneità a caporale di riparto, dovrà essere approvato in apposito esperimento da una commissione nominata dal comandante del reggimento, la quale dovrà giudicare della sua attitudine a copiare in modo corretto e chiaro ed a concorrere nei lavori contabili dell'ufficio a cui è destinato.

PROGRAMMI D'ESAME PER L'IDONEITÀ A CAPORALE CONDUCENTE.

Il soldato conducente che aspira al grado di caporale conducente, oltre a superare gli esami prescritti per l'idoneità a caporale di riparto, dovrà essere approvato in un esperimento teorico-pratico da una commissione nominata dal comandante del reggimento dimostrando di sapere istruire i conducenti nel governo e nella condotta del quadrupede e nella conservazione della bardatura e del carreggio.

PROGRAMMI D'ESAME PER L'IDONEITÀ A CAPORALE DI SANITÀ.

L'aspirante caporale di sanità dovrà essere esaminato sul programma stabilito per l'avanzamento a caporale portaferiti nelle compagnie di sanità.

Programmi d'esame per l'idoneità a caporale nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.

L'aspirante caporale nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, oltre a superare gli esami prescritti per l'idoneità a caporale di riparto, dovrà essere esaminato sui punti dell'allegato 12 al regolamento di disciplina, che più direttamente riguardano il servizio di graduati e specialmente sui doveri descritti ai §§ 266, 267 e 268.

PARTE SPECIALE PER LA CAVALLERIA

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE DI SERVIZIO INTERNO.

Alloggiamento della truppa — Ordine, pulizia, illuminazione dei locali — Ordinamento del servizio di caserma — Doveri del caporale nelle varie sue mansioni.

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA CAVALLERIA.

PARTE I.

Nozioni per gli istruttori.

Moschetto da cavalleria mod. 1891 e sue parti — Munizioni — Bufetterie — Accessori — Parti di ricambio — Modo di funzionare del moschetto — Inconvenienti possibili nell'uso del moschetto e modi per prevenirli o rimediarvi — Pulitura del moschetto — Parti che non si devono mai togliere dal moschetto — Operazioni che non si devono mai fare — Posizioni del tiratore di moschetto.

Pistola a rotazione mod. 1874 e sue parti — Munizioni — Bufetterie — Accessori — Modo di funzionare della pistola — Inconvenienti possibili nell'uso della pistola e modi per prevenirli o rimediarvi — Pulitura della pistola — Parti che non si devono mai togliere dalla pistola — Operazioni che non si devono mai fare — Posizioni del tiratore.

Lancia di cavalleria (1) — Sciabola di cavalleria mod. 1871 — Pulitura delle armi bianche — Norme comuni per la pulitura delle armi.

PARTE II.

Addestramento delle reclute.

Premessa per gli istruttori — Pratica del moschetto — Carica e sparo — Puliture — Regole di puntamento.

PARTE III.

Tiro al bersaglio degli anziani.

Tiro di classificazione col moschetto — Tiro individuale di campagna col moschetto — Tiro di classificazione colla pistola — Tiri collettivi col moschetto — Gare di tiro — Tiro di perfezionamento.

PARTE IV.

Stima delle distanze.

Premessa — Esperimento delle reclute — Esercizi degli anziani e graduati.

COMPENDIO D'IPPOLOGIA.

Nozioni concernenti la conformazione esteriore del cavallo, i mantelli, gli alimenti, il governo, la ferratura e l'igiene.

Esami pratici.

1. Fare da guida e comandare una squadriglia od una squadra in cacciatori.
2. Impartire l'istruzione individuale al soldato sia a piedi sia a cavallo, con o senz'armi.
3. Coadiuvare il sottufficiale istruttore nell'addestramento dei cavalli di rimonta e nel lavoro alla corda.
4. Distinguere i segnali di tromba relativi agli esercizi ed al combattimento.
5. Equitazione di scuola e di campagna.

(1) Per soli reggimenti armati di lancia.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali di cavalleria (1).

Per questi esami valgono i concetti generali esposti nella parte speciale per la fanteria.

PARTE SPECIALE PER L'ARTIGLIERIA

PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Alloggiamento della truppa — Ordine, pulizia ed illuminazione dei locali — Ordinamento del servizio di caserma. — Doveri del caporale nelle varie sue mansioni.

Esami pratici.

1. Comandare una squadra e far da guida nelle evoluzioni a piedi.
2. Impartire l'istruzione individuale al soldato a piedi senz'armi e colle armi.
3. Distinguere i segnali di tromba relativi agli esercizi ed al combattimento.

PROGRAMMI COMUNI ALL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA, A CAVALLO E DA MONTAGNA.

Esami teorici.

ISTRUZIONE SUL TIRO.

Stima delle distanze — Osservazione del tiro — Definizione e nozioni preliminari sul puntamento — Puntamento coll'alzo — Puntatori scelti — Istruzione speciale dei puntatori.

---

(1) Pel caporale zappatore valgono i concetti speciali esposti nella nota a pag. 286 che si riferisce al caporale zappatore degli alpini.

ISTRUZIONE TATTICA.

Ordinamento della batteria e sua ripartizione — Formazione della batteria durante l'azione — Compiti dei caporali addetti ai riparti cassoni quali guide di collegamento e dei caporali al seguito del comandante di batteria.

ISTRUZIONE SULLE MUNIZIONI.

Caratteri principali che caratterizzano e distinguono i proiettili delle artiglierie da campagna e da montagna — Granate — Shrapnels — Scatole a metraglia — Cartocci — Cannelli — Spolette ed inneschi.

Esami pratici.

1. Far da capo pezzo negli esercizi d'insieme di sezione e di batteria, nelle evoluzioni in piazza d'arme e su terreno vario, nelle esercitazioni tattiche e durante esercizi di condotta del fuoco.
2. Impartire l'istruzione sul servizio del cannone e quella elementare sul puntamento.
3. Disimpegnare le funzioni di osservatore del tiro, di guida di collegamento, di graduato al seguito del comandante di batteria.

PROGRAMMI COMUNI ALL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA ED A CAVALLO.

Esami teorici.

ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI.

Moschetto mod. 1891 per truppe speciali — Carica e sparo con cartucce da esercitazione e con cartucce da salve — Puliture — Regole di puntamento — Tiro delle reclute (1).

(1) Solo per i caporali delle batterie da campagna. Finchè saranno in distribuzione i moschetti mod. 70/87, quanto è detto per il moschetto mod. 1891, s'intenderà riferibile al moschetto mod. 70/87.

Pistola a rotazione mod. 1874 e sue parti — Munizioni — Bufetterie — Accessori — Modo di funzionare della pistola — Inconvenienti possibili nell'uso della pistola e modi per prevenirli e rimediarvi — Puliture e conservazione — Regole di puntamento — Carica e sparo.

Sciabola d'artiglieria mod. 88 — Daga d'artiglieria — Bufetterie per armi bianche — Pulitura delle armi bianche.

ISTRUZIONE SUL CAVALLO.

Parte I — Parte II (1) — Volteggio — Correggere cavalli viziosi — Norme per l'adattamento della bardatura da sella.

ISTRUZIONE SUL CONDURRE.

Condurre colle pariglie montate — Generalità e procedimento dell'istruzione — Nomenclatura e norme per l'adattamento dei finimenti — Bardare le pariglie — Istruzione colle pariglie distaccate e colle pariglie attaccate — Norme per eseguire attacchi di ripiego e riparazioni di ripiego ai finimenti.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DEI CANNONI.

Servizio del pezzo (esclusi gli esercizi d'insieme di sezione e di batteria) — Manopere di forza — Riparazioni di ripiego a parti di materiale.

CARICAMENTI.

Caricamento esterno ed interno del pezzo e del carro per munizioni.

COMPENDIO D'IPPOLOGIA.

Conformazione esterna del cavallo.

Enumerazione e descrizione delle regioni del corpo del cavallo — Dei mantelli — Dell'età.

---

(1) Solo per l'artiglieria a cavallo.

Igiene.

Delle scuderie — Loro disinfezione — Del governo della mano.

Esami pratici.

1. Eseguire il caricamento del carreggio delle batterie e quello dei parchi colla scorta degli appositi fascicoli.
2. Eseguire l'affardellamento della valigia o del sacco per vestiario, della sella e delle vetture e impartire l'istruzione relativa.
3. Montare a cavallo sia in maneggio che in campagna.
4. Comandare e spiegare le istruzioni a cavallo e sul condurre colle pariglie attaccate, dando prova di saper all'uopo impartire tali istruzioni.
5. Far da capo squadra di caricamento e scaricamento di granate e sharapnels da campagna.

PROGRAMMI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA DA MONTAGNA.

Esami teorici.

ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI.

Moschetto mod. 91 per truppe speciali — Munizioni — Bufetterie — Accessori e parti di ricambio — Modo di funzionare del moschetto — Scomposizione e ricomposizione del moschetto — Inconvenienti possibili nell'uso del moschetto e modi per prevenirli e rimediarvi — Pulitura e conservazione — Regole di puntamento — Carica e sparo.

Pistola a rotazione mod. 74 / Armi bianche } Come per l'artiglieria da campagna.

ISTRUZIONE SUL CONDURRE.

Condurre bestie da soma — Nomenclatura delle bardature a basto per batterie da montagna ed avvertenze circa il modo di bardare — Istruzione col mulo bardato — Riparazioni di ripiego alle bardature a basto.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DEI CANNONI.

Servizio del pezzo (esclusi gli esercizi d'insieme di sezione e di batteria) — Vari modi di trasporto del materiale — Riparazioni di ripiego a parti di materiale.

CARICAMENTI.

Caricamento esterno del pezzo ed interno dei cofani per munizioni, per attrezzi e per attrezzi di riserva.

COMPENDIO D'IPPOLOGIA.

Come per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per quanto può riferirsi al mulo.

Esami pratici.

1. Eseguire il caricamento dei basti e quello esterno delle carrette dei parchi di batteria colla scorta dei relativi fascicoli di caricamento.
2. Eseguire l'affardellamento dello zaino ed impartire l'istruzione relativa.
3. Impartire l'istruzione sul condurre bestie da soma.
4. Far da capo squadra di caricamento e scaricamento di shrapnels da montagna.

PROGRAMMI SPECIALI PER IL TRENO D'ARTIGLIERIA.

ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI.

Come per l'artiglieria da montagna (1).

ISTRUZIONE SUL CAVALLO.

Come per l'artiglieria da campagna.

---

(1) Finchè sarà in distribuzione il mod. 70/87, quanto è detto per il moschetto mod. 1891 si intenderà riferibile al moschetto 70/87.

ISTRUZIONE SUL CONDURRE.

Come per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — Condurre carrette e condurre a redini lunghe — Cenni sul condurre bestie da soma.

CARICAMENTI.

Nomenclatura sommaria dei carri per i servizi generali ed uso speciale per i quali servono.

COMPENDIO D'IPPOLOGIA.

Come per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.

Esami pratici.

1. Eseguire il caricamento esterno ed interno delle vetture costituenti il carreggio per i servizi generali, colla scorta dei relativi fascicoli di caricamento.
2. Eseguire l'affardellamento della valigia, della sella a cuscinetto e delle vetture ed impartire l'istruzione relativa.
3. Comandare e spiegare le istruzioni a cavallo, sul condurre colle pariglie attaccate e sul condurre carrette e condurre a redini lunghe, dando prova di saper all'uopo impartire tali istruzioni.
4. Disimpegnare le funzioni di comandante di una colonna di carri.

PROGRAMMI COMUNI ALL'ARTIGLIERIA DA COSTA E DA FORTEZZA.

ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI.

Fucile mod. 1891 (1) — Munizioni — Bufetterie — Accessori e parti di ricambio — Scomposizione e ricomposizione — Inconvenienti possibili nell'uso del fucile e modo per prevenirli

(1) Finchè sarà in distribuzione il moschetto mod. 70/87, quanto è detto per il fucile mod. 91 si intenderà riferibile al moschetto mod. 70/87.

e rimediarvi — Pulitura e conservazione — Regole di puntamento — Carica e sparo.

Sciabola d'artiglieria mod. 88 — Daga d'artiglieria — Bufetterie per armi bianche — Pulitura delle armi bianche.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DELLE ARTIGLIERIE D'ASSEDIO.

Funzioni dei serventi nel servizio delle varie bocche da fuoco sulle quali venne impartita l'istruzione — Denominazione e disposizione intorno ai pezzi degli armamenti ed attrezzi necessari pel servizio — Avvertenze da aversi prima, durante e dopo il tiro — Pulizie alle varie parti del materiale.

ISTRUZIONE SUL TIRO DELLE ARTIGLIERIE D'ASSEDIO.

Definizioni e nozioni preliminari sul puntamento — Descrizione ed impiego degli alzi e di tutti gli altri apparecchi di puntamento sui quali fu impartita l'istruzione — Tracciamento del piano di direzione nel tiro indiretto — Segnalazioni ottiche coi dischi.

MANOPERE DI FORZA PER LE ARTIGLIERIE D'ASSEDIO.

Nozioni preliminari e movimenti elementari — Prescrizioni pel capo pezzo — Avvertenze sull'impiego delle manovelle e della leva, sul collocamento dei sostegni dei curri e dei telai a calastre — Modo di drizzare o di armare la capra mod. 1858.

Sunto delle ordinarie manopere di forza che si eseguiscono in luoghi aperti — Uso del martinello — Cordami e nodi — Cenni sui vari sistemi di traino dei materiali d'assedio sulle strade ordinarie ed in montagna.

ISTRUZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLE BATTERIE D'ASSEDIO.

Descrizione dei rivestimenti principali e del loro allestimento — Parti principali della batteria normale di assedio — Foglietti per i capi-squadra - Deposito di batteria — Ordinamento delle squadre — Distribuzione degli strumenti da lavoro e disposizione degli uomini al lavoro — Mute e loro cambio — Nozioni generali sulle varie specie di paiuoli ed installazioni — Tracciamento della direttrice di un paiuolo in terra — Modo di riconoscere l'orizzontalità dei piani — Modo di piantare ed estrarre i paletti.

ISTRUZIONE SULLE MUNIZIONI.

Classificazione e caratteri principali delle polveri regolamentari — Fulmicotone e pertite.

Preparazione dei cartocci per artiglierie d'assedio.

Caricamento dei proietti — Avvertenze generali — Caricamento ordinario delle granate, delle palle e degli shrapnels — Caricamento delle granate-torpedini con fulmicotone.

Spalmatura con grasso delle corone dei proietti prima dello sparo.

Gelatina esplosiva — Suoi caratteri e suo impiego — Modo di innescare e fare esplodere le cariche di gelatina — Procedimento per rompere i proietti carichi — Avvertenze da aversi nel maneggio della gelatina.

Artifizi da guerra — Modo di lanciare i razzi da segnali — Modo di far scoppiare le castagnole.

Spolette, inneschi e cannelli — Cenni descrittivi e loro modo di funzionare.

Graduazione della spoletta a doppio effetto d'assedio mod. 1886.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DELLE ARTIGLIERIE DA COSTA (1).

Funzioni dei serventi nel servizio delle varie bocche da fuoco sulle quali venne impartita l'istruzione — Denominazione e disposizione intorno ai pezzi degli armamenti ed attrezzi necessari pel servizio — Avvertenze da aversi prima, durante e dopo il tiro — Composizione e scomposizione dell'otturatore — Applicazione della mensola e dell'otturatore alle bocche da fuoco — Applicazione dell'alzo automatico ai cannoni — Pulizia delle varie parti del materiale.

ISTRUZIONE SUL TIRO DELLE ARTIGLIERIE DA COSTA (1).

Descrizione sommaria e rettificazione dell'alzo automatico e dell'indicatore delle elevazioni.

Impiego dell'alzo ordinario, del quadrante a livello, della mira di direzione, degli archi graduati di sottaffusto e delle rotaie graduate.

---

(1) Solo per la specialità da costa.

MANOPERE DI FORZA PER LE ARTIGLIERIE DA COSTA (1).

Designazione delle macchine di maneggio e degli attrezzi di uso più comune.

Esami pratici.

1. Far da capo-pezzo nel servizio delle artiglierie e da capo-squadra nelle manopere di forza.
2. Impartire l'istruzione sul servizio e puntamento delle artiglierie e sulle manopere di forza elementari.
3. Eseguire l'affardellamento dello zaino e impartire l'istruzione relativa.

PROGRAMMI SPECIALI
PER LE COMPAGNIE OPERAI D'ARTIGLIERIA.

ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI.

Come per l'artiglieria da costa e da fortezza.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DELLE ARTIGLIERIE (2).

Come per l'artiglieria da fortezza.

MANOPERE DI FORZA (2).

Preliminari e breve cenno sulle manopere — Impiego della capra e dei martinelli.

ISTRUZIONE SULLE MUNIZIONI (3).

Polveri ed esplosivi.
Artifizi da guerra — Razzi da segnali — Pistole Very — Castagnole — Cannelli fulminanti — Cannelli a vite — Torce a vento — Tric trac per simulare il fuoco di fucileria.

---

(1) Solo per la specialità da costa.
(2) Solo per le compagnie maestranza ed artificieri.
(3) Solo per le compagnie artificieri.

Proietti d'artiglieria — Generalità — Descrizione di tutti i proietti in uso presso il R. esercito — Conservazione dei proietti carichi — Proietti dei cannoni a caricamento rapido — Contrassegni dei proietti a seconda del caricamento interno — Avvertenze per l'impiego delle granate da 15 e 21 lunghe — Riparazioni che possono effettuarsi dagli artificieri ai vari proietti.

Spolette — Inneschi — Spolette a percussione — Spolette a doppio effetto — Conservazione, visita e riparazioni delle spolette e degli inneschi — Avvertenze nel loro maneggio.

Cartocci — Preparazione dei cartocci — Cartocci per cannoni a caricamento rapido — Bossolo e relativo impiego.

Caricamento dei proietti — Generalità — Caricamento di tutti i proietti per artiglierie d'assedio e da costa — Caricamento e scaricamento dei proietti da 7 e da 9 — Cautele da usarsi nello scaricamento dei proietti — Spalmatura con grasso dei proietti da campagna.

Esami pratici.

1. Eseguire l'affardellamento dello zaino ed impartire l'istruzione relativa.

2. Istruzione speciale relativa all'arte dell'armaiuolo (1):

a) Livellatura della canna di fucili e moschetti al punto di sapere se la canna è diritta o storta;

b) Mettere tutti i tasselli regolamentari alla cassa di fucili e moschetti mod. 1891;

c) Procedimento per l'abbrunatura e la coloritura a fuoco delle parti d'armi coi mezzi in uso presso le fabbriche d'armi;

d) Scomporre, riparare e ricomporre i fucili e moschetti in uso presso l'esercito (Riparare il congegno di scatto — Pulire l'interno della canna con piombo e smeriglio — Verificare la posizione dei punti di mira — Togliere le ammaccature dalla cassa — Cambiare un mirino — Riparare i foderi di sciabola-baionetta — Pulitura delle parti bianche);

e) Alzare le ammaccature e pulire un fodero di sciabola da cavalleria;

f) Eseguire la scomposizione e la ricomposizione di tutte le parti delle pistole a rotazione mod. 1874 e mod. 1889;

g) Imballare le armi tanto nelle casse regolamentari quanto con paglia nelle casse ordinarie.

---

(1) Solo per la compagnia armaiuoli.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali d'artiglieria.

Per gli esami d'idoneità a CAPORALE ZAPPATORE, CAPORALE TROMBETTIERE, CAPORALE DI CONTABILITÀ E CAPORALE DI SANITÀ, a qualunque specialità appartengano, valgono in massima i concetti generali esposti nella parte speciale per la fanteria.

I CAPORALI ZAPPATORI delle batterie da montagna dovranno inoltre dimostrare di conoscere il modo d'impiego del fulmicotone per rompere i proietti carichi non scoppiati nel tiro.

PARTE SPECIALE PER IL GENIO

PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Alloggiamento della truppa — Ordine, pulizia, illuminazione dei locali — Ordinamento del servizio di caserma — Doveri del caporale nelle diverse sue mansioni.

ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI.

Moschetto mod. 1891 per le truppe speciali — Sciabola baionetta — Munizioni — Bufetterie — Accessori — Modo di funzionare del moschetto — Pulitura delle armi e delle bufetterie — Materiali per il puntamento e per il tiro — Regole di puntamento — Stima delle distanze.

Esami teorico-pratici.

ISTRUZIONE SULLE SCALE DA INASTO.

Nomenclatura — Armare e disarmare la scala — Trasporto della scala armata.

ISTRUZIONE SULLA TELEGRAFIA A SEGNALI.

Segnali elementari e complementari — Cifrario.

ISTRUZIONE SULL'IMPIEGO DELLE FUNI.

Nodi, fibbie, corone di fune — Unione delle funi — Diversi modi di terminare le estremità delle funi — Modo di avvolgere le funi — Impiego delle funi nell'unione dei legnami — Congiunzione di legnami — Connessioni e giunture principali.

Esami pratici.

1. Fare da guida e comandare una squadra in ordine sparso.
2. Impartire la istruzione individuale al soldato.
3. Fare da istruttore negli esercizi elementari di ginnastica e di scherma col moschetto.
4. Distinguere i segnali di tromba relativi agli esercizi ed al combattimento.

PROGRAMMI SPECIALI PER GLI ZAPPATORI.

Esami teorico-pratici.

ISTRUZIONE SUI PARCHI DI COMPAGNIA E SUI FORNIMENTI SPECIALI.

Nomenclatura dei carri e del caricamento del parco di compagnia zappatori — Descrizione dei fornimenti speciali da zappatori — Modi di indossarli e di disporli nelle camerate.

ISTRUZIONE SULLE MANOPERE DI FORZA E SUI RIPIEGHI ATTORNO AI CARRI.

Dimostrare specialmente in modo pratico di avere conoscenza delle principali manopere di forza e dei ripieghi attorno ai carri del parco zappatori.

ISTRUZIONE SULLA FORTIFICAZIONE CAMPALE.

Materiale di rivestimento — Loro confezionamento — Costruzione di rivestimenti vari — Difese accessorie — Costruzione dei trinceramenti, disposizione degli uomini al lavoro.

ISTRUZIONE SUI LAVORI DI MINA E SUGLI ESPLOSIVI.

Nomenclatura dei principali lavori di mina — Precauzioni da aversi nel maneggio delle sostanze esplosive — Recisione di un albero o palo isolato — Rottura di una rotaia di ferrovia — Rottura delle rocce con petardi.

ISTRUZIONE SULLE STRADE ORDINARIE E SUI LAVORI DI ACCAMPAMENTO.

Strade ordinarie — Costruzione della massicciata, dell'inghiaiata, delle cunette — Cenno sui vari tipi di cucine — Pozzo tubolare sistema Northon — Panifici da campagna.

CENNO SULL'ARMAMENTO DELLE FERROVIE.

Costruzione del piano stradale — Posa e disarmo di un binario modello Vignole.

ISTRUZIONE SUI PASSAGGI DEI PICCOLI CORSI D'ACQUA.

Nomenclatura e caricamento dei carri per materiale da ponte — Nomenclatura ed allestimento delle barche — Condurre e governare la barca — Ancoraggio — Salpare — Manopere per scaricare dal carro e varare una barca; per estrarla dall'acqua e caricarla sul carro — Formazione e cómpito delle varie squadre per la costruzione di un ponte — Ponti di cavalletti — Ponti di barche — Nomenclatura e composizione del ponte Eiffel per strade ordinarie — Cenno sui ponti e sui ponticelli di circostanza per quanto riguarda i cómpiti che possono essere affidati ad un caporale.

ISTRUZIONE SULL'IMPIEGO DELLE MACCHINE DI CIRCOSTANZA.

Trasporto di travi — Carrucole — Paranco — Modo di piantare e di svellere i paletti.

PROGRAMMI SPECIALI PEI MINATORI.

Servono gli stessi programmi della specialità zappatori, meno l'istruzione sui parchi di compagnia zappatori e meno quanto si riferisce all'istruzione sulle sezioni da ponte.

Si dovrà aggiungere l'*istruzione sui parchi di compagnia minatori* e le nozioni sulla *sistemazione delle mine predisposte per le interruzioni stradali.*

PROGRAMMI SPECIALI PEI TELEGRAFISTI.

Esami teorico-pratici.

ISTRUZIONE SULLE MANOPERE DI FORZA E SUI RIPIEGHI ATTORNO AI CARRI.

Manopere di forza attorno ai carri del parco telegrafico — Ripieghi attorno ai carri del parco telegrafico.

ISTRUZIONE SUI PASSAGGI DEI PICCOLI CORSI D'ACQUA.

Nomenclatura e costituzione di un piccolo ponte di circostanza, di passarelle o palancole — Passaggio a guado, a nuoto, sul ghiaccio.

ISTRUZIONE SUI LAVORI DI ACCAMPAMENTO.

Cucine e latrine.

ISTRUZIONE SULLA TELEGRAFIA (ELETTRICA, OTTICA) E SULLA TELEFONIA.

L'aspirante al grado di caporale telegrafista deve avere superato l'esame di allievo telegrafista giusta il presente programma.

Telegrafia elettrica.

Composizione del parco telegrafico — Nomenclatura e caricamento dei vari carri del parco — Linee telegrafiche — Operazioni di dettaglio — Stendimento e ripiegamento di linee pesanti e volanti — Nomenclatura ed impiego della cassettina telegrafica da campo — Delle pile — Impianto e servizio delle stazioni telegrafiche da campo — Trasmissione e ricevimento elettrico.

Telegrafia ottica.

Nomenclatura ed impiego dell'apparato da campo (Faini) — Esercizi di trasmissione e ricevimento col predetto apparato — Norme per la corrispondenza.

Telefonia.

Nomenclatura ed impiego degli apparati telefonici mod. 1891 e 1888 trasformato, del quadro indicatore mod. 1891 e 1888 trasformato, dei commutatori a manovella degli scaricatori e dei commutatori alla terra — Degli apparati telefonici da campo — Norme pel servizio di corrispondenza telefonica.

PROGRAMMI SPECIALI PER GLI SPECIALISTI.

Esami teorico-pratici.

ISTRUZIONE SULLE MANOPERE DI FORZA E SUI RIPIEGHI ATTORNO AI CARRI.

Dimostrare specialmente in modo pratico di avere conoscenza delle principali manopere di forza e dei ripieghi attorno ai carri del parco areostatico e foto-elettrico.

ISTRUZIONE SUI LAVORI D'ACCAMPAMENTO.

Cucine e latrine.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO AREOSTATICO (1).

Composizione dei parchi — Caricamento dei vari carri e nomenclatura del materiale — Operazioni di dettaglio relative al gonfiamento, all'attacco della sospensione alla rete; all'allestimento della navicella e suo attacco alla sospensione — Unione della sospensione al cavo di ritegno — Comandare e saper dirigere il lavoro di una squadra alle funi di manovra.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DEGLI APPARECCHI FOTO-ELETTRICI.

Composizione dei parchi — Nomenclatura e caricamento — Operazioni di dettaglio relative allo stendimento e ripiegamento dei cavi elettrici tra il proiettore e la macchina, ed al collocamento in stazione del proiettore.

---

(1) L'aspirante al grado di caporale deve aver dimostrato attitudine nel disimpegnare le funzioni di capo-squadra, sia nelle operazioni di gonfiamento sia in quelle delle manovre e dei trasporti.

PROGRAMMI SPECIALI PER I PONTIERI.

Esami teorici.

MANOPERE DEI PONTIERI.

Formazione e caricamento dell'equipaggio da ponte — Parti componenti il ponte — Attrezzi della barca — Barchetto e suo allestimento — Attrezzi per la navigazione e per manopere varie — Carri — Loro caricamento sommario — Condurre e governare la barca, il barchetto e il barcone — Condurre da monte barche sciolte alla testa di un ponte — Ancoraggio — Insegnamento del nuoto — Parapetto al ponte — Passaggio sui ponti e sui porti — Guardia al ponte — Conservazione dei ponti — Costruzione della tenda con coperte di carri da ponte — Sommergere una barca.

Esami pratici.

1. Dimostrare di conoscere le mansioni del caporale nelle varie operazioni elementari per gettare e levare il ponte di barche semplici e nell'impiego dei cavalletti e di conoscere la manovra della portiera d'apertura nel ponte di barche semplici e i preparativi per la costruzione e pel funzionamento dei porti.

2. Comandare la squadra per l'esecuzione delle principali manopere di forza attorno ai carri e fare eseguire le varie riparazioni ed i ripieghi attorno ai carri da parco dei pontieri.

3. Fare confezionare le varie specie di materiali di rivestimento — Conoscere i caratteri principali degli esplosivi in caricamento negli equipaggi, per quanto può occorrere nel coadiuvare un superiore nel loro impiego — Preparare gli accessi al ponte, sistemare tratti di strada che presentino difficoltà al passaggio di truppe — Costruire cucine, latrine, abbeveratoi.

PROGRAMMI SPECIALI PEI LAGUNARI.

Esami teorici.

Generalità sulle barche da trasporto lagunari — Parti principali delle barche — Barche per trasporto di uomini — Barche per trasporto di quadrupedi — Barche per trasporto di materiali — Generalità sulla scuola del barcaiuolo e di ancoraggio

— Condurre e governare le barche vogando senza timone — Scuola del vogare alla valleggiana — Condurre e governare le barche col timone — Condurre e governare le barche puntando — Generalità sulla scuola di vela — Generalità sulla scuola di rimorchio — Formazione e composizione di convogli di barche semplici — Formazione e scomposizione di convogli di barche accoppiate — Avvertenze per il rimorchio di galleggianti diversi dai battelloni — Norme per l'imbarco e sbarco delle truppe e trasporto di materiali — Norme per l'imbarco e sbarco di quadrupedi — Norme di contegno nel trasporto ufficiali — Norme di contegno nel trasporto di truppa — Norme di contegno nel trasporto di materiali — Norme di contegno in servizio isolato — Nomenclatura e nozioni varie sui diversi materiali lagunari — Insegnamento del nuoto.

Esami pratici.

1. Mansioni del caporale quale capo-squadra sui vari galleggianti nei servizi di barcaiuolo e nei servizi di convoglio.
2. Preparativi per la costruzione e funzionamento dei ponti.

PROGRAMMI SPECIALI PEI FERROVIERI.

Istruzioni comuni alle compagnie di lavoro ed a quelle di esercizio.

ISTRUZIONE SULLE MANOPERE DI FORZA E SUI RIPIEGHI ATTORNO AI CARRI.

Comandare la squadra per l'esecuzione delle principali manopere di forza attorno ai carri e fare eseguire le varie riparazioni ed i ripieghi ai carri da parco dei ferrovieri.

ISTRUZIONE SULL'IMPIEGO DELLE MACCHINE DI CIRCOSTANZA.

Trasporto di travi — Carrucole — Paranco — Modo di piantare e di svellere i paletti.

ISTRUZIONE SUI PARCHI FERROVIERI.

Descrizione dei carri da parco ferrovieri e loro caricamento sommario — Definizione sommaria dei materiali del parco di compagnia.

ISTRUZIONE SULL'ARMAMENTO NORMALE DELLE FERROVIE.

Costruzione del piano stradale — Materiali d'armamento — Tipi di armamento — Posa dei binari — Passaggi a livello — Deviatori — Comunicazioni — Intersezioni — Trasporto e distribuzione del materiale sulle località del lavoro — Costruzione del binario — Squadre — Loro cómpiti.

Cantiere per la costruzione e lavorazione dei traversi — Disarmo e riattamento dei binari.

ISTRUZIONE SUI CONGEGNI FISSI DI STAZIONE.

Piattaforme girevoli — Segnali fissi a distanza — Riforniti di acqua — Grue d'alimentazione — Tipi vari — Grue da pesi.

Istruzioni speciali per le compagnie di lavoro.

Tipi di ponti provvisori di legno sopra stilate e cavalletti — Istruzione sui ponti e gallerie ferroviarie — Ponti metallici scomponibili sistema Eiffel per ferrovie — Materiali del ponte e dell'avambecco — Materiali di manovra — Nomenclatura e modo di trasportarli e di caricarli sui carri ferroviari.

L'aspirante caporale deve sapere disimpegnare le funzioni di capo-squadra nella costruzione, varamento e ripiegamento dei ponti sistema Eiffel per ferrovie.

ISTRUZIONE SUI LAVORI D'ACCAMPAMENTO.

Cucine da campo — Latrine — Abbeveratoi — Pozzi tubolari.

ISTRUZIONE SULLA FORTIFICAZIONE CAMPALE.

Materiali di rivestimento — Loro costruzione ed impiego.

DISTRUZIONI PARZIALI DELLE FERROVIE.

Nozioni elementari sugli esplosivi — Precauzioni da aversi nel maneggio degli esplosivi — Guasti effettuabili nelle ferrovie.

Istruzioni speciali per le compagnie di esercizio.

ISTRUZIONE SUL MATERIALE MOBILE FERROVIARIO.

Descrizione sommaria dei carri in uso sulle ferrovie.
Cenno sulle manopere per la formazione dei treni — Istruzione sommaria sulla composizione normale dei treni merci.

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DI LINEA E DI STAZIONE.

Istruzione sui segnali — Circolazione dei convogli — Servizio dei frenatori — Istruzione sommaria pel maneggio dei vari sistemi centrali di manovra e dei sistemi di blocco.

PROGRAMMI SPECIALI PER IL TRENO DEL GENIO.

Esami teorico-pratici.

ISTRUZIONE SUL CAVALLO.

Nomenclatura delle parti esterne del cavallo — Pratica del cavallo — Modo di togliere la cavezza, di mettere il filetto e viceversa — Modo di tenere e condurre il cavallo a mano col filetto — Governo del cavallo — Modo di annodare la coda del cavallo — Modo di sollevare i piedi del cavallo — Modo di osservare la bocca al cavallo — Modo di tenere il cavallo a chi deve montare e smontare essendo a piedi od a cavallo chi lo conduce.

ISTRUZIONE SULLE BARDATURE.

Nomenclatura delle varie bardature e loro conservazione — Bardare e sbardare le pariglie — Movimento delle pariglie non attaccate.

SCUOLA DEL CONDURRE.

Attaccare e distaccare — Movimento di un carro isolato — Ripieghi nel traino — Caricamento e condotta delle bestie da soma.

Esami pratici.

1. Modo di sellare e dissellare — Montare e smontare da cavallo, tanto in filetto che in briglia — Movimenti dei pugni — Aiuto delle gambe — Esercizi di snodamento a cavallo — Partire e fermare il cavallo al passo e al trotto.

2. Insegnare l'istruzione sulle manopere di forza attorno ai carri — Costruire cucine, latrine, abbeveratoi e quanto altro può occorrere per il servizio dell'acqua negli accampamenti.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali del genio.

Per gli esami di idoneità a CAPORALE TROMBETTIERE, CAPORALE DI CONTABILITÀ e CAPORALE DI SANITÀ valgono in massima i concetti generali esposti nella parte speciale per la fanteria.

PARTE SPECIALE PER LE COMPAGNIE DI SANITÀ

Programmi comuni a tutti gli aspiranti caporali.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO SANITARIO MILITARE.

CAPO VI.

Servizio interno di ospedale.

Definizione e divisione del servizio — Servizio degli ammalati — Servizio di compagnia — Dipendenza nel servizio di ospedale.

CAPO VII.

Attribuzioni degli addetti al servizio continuativo degli ammalati.

Caporale di riparto — Aiutante di sanità di riparto — Infermerie — Caporale e soldati di cucina per gli ammalati — Soldati di fatica all'ospedale.

Capo X.

Attribuzioni dei comandati in servizio di compagnia.

Caporale di settimana — Soldato ranciere — Quartiliere.

Programmi speciali per gli aspiranti caporali aiutanti di sanità e caporali infermieri.

Applicazione dei rimedi esterni.

Applicazioni di vescicanti, delle mignatte delle coppette. Maniera di eseguire le diverse irrigazioni a scopo curativo.

Nozioni generali sulle disinfezioni e sulle sostanze disinfettanti.

Disinfezione delle mani degl'infermieri ed aiutanti — Delle biancherie e dei letti — Delle sputacchiere e degli apparecchi usati dagli infermi — Delle deiezioni e dei vomiti — Del corpo dell'ammalato.

Medicazione delle ferite e delle piaghe.

Fasciature.

Applicazione delle diverse specie di fasciature — Maniera di preparazione dei medicinali più comuni e di facile amministrazione — Modi diversi di somministrare agli ammalati i medicinali.

Infermieri.

Entrata dei malati allo spedale.

Presentazione dei malati al medico di guardia — Modo di spogliare e rivestire gli entrati — Apprestamento del letto ai malati.

Pulizia generale dello spedale.

Modo di rinnovare l'aria nelle sale e nei luoghi accessori — Mantenimento dell'ordine e della pulizia nelle sale e nei luoghi accessori — Ordine e pulizia dei letti — Pulizia delle latrine — Pulizia straordinaria delle sale.

Servizio presso i malati.

Assistenza alla visita medica dei malati — Osservazione dei malati — Sollevare i malati sul letto — Cambiare la camicia — Cambiare la biancheria del letto — Cambiare di letto i malati — Somministrazione degli alimenti — Somministrazione dei medicinali.

Applicazioni esterne.

Unzioni — Frizioni — Fomenta secche — Fumigazioni — Bagnoli e fomenta umide — Cataplasmi o impiastri — Senapismi, carte senapate o cataplasmi senapati — Applicazioni del ghiaccio — Irrigazioni — Massaggio — Bagni.

Soccorsi che gli infermieri devono porgere ai malati in casi speciali — Assistenza alle medicature chirurgiche — Assistenza ai moribondi — Trattamento dei defunti — Nomenclatura del materiale sanitario nelle sezioni di sanità — Nomenclatura del materiale sanitario degli ospedali da 200, da 100 e da 50 letti — Nomenclatura del materiale sanitario dei corpi di truppa.

Programmi speciali per gli aspiranti caporali portaferiti.

Ufficio dei portaferiti in tempo di guerra.

Ufficio dei portaferiti — Materiale sanitario — Struttura del corpo umano — Delle lesioni violente che più frequentemente si incontrano sul campo di battaglia — Ferite che richiedono il pronto soccorso sul campo di battaglia — Medicatura delle ferite — Emorragia arteriosa e venosa — Dei modi di arrestare le emorragie — Fratture.

Altri accidenti che richiedono pronto soccorso.

Svenimento, sincope, commozione, colpo di sole — Congelamento, assiderazione — Asfissia.

PARTE SPECIALE PER LE COMPAGNIE DI SUSSISTENZA

Aspiranti caporali panattieri.

SERVIZIO PANE.

Lievito.

Preparazione — Fermentazione — Fondamento del lievito — Lievito capo — Rinfreschi — Lievito di tutto punto — Caratteri di un buon lievito — Conservazione del lievito negli stabilimenti in cui la produzione del pane è continua si di giorno che di notte — Preparazione del lievito negli stabilimenti a produzione interrotta — Espediente per rimediare alla mancanza del lievito.

Impastamento.

In che consiste l'impastamento — Proporzione delle farine da impiegarsi per ogni 100 razioni da grammi 750 ciascuna — Qualità delle acque da adoperarsi nell'impastamento — Sistema da adottarsi dovendo adoperare acque non potabili — Temperatura dell'acqua — Proporzione dell'acqua occorrente per ogni quintale di farina — Criteri per regolare detta proporzione — Influenza della temperatura per determinare la proporzione dell'acqua — Provvista del sale — Requisiti del sale — Modo per poter utilizzare il sale frammisto a sostanze eterogenee — Proporzione del sale da impiegarsi nella panificazione militare — Modo di esecuzione dell'impastamento — Tempo occorrente per l'impastamento — Impastatrici meccaniche — Vantaggi di esse — Preparazione dei pani in pasta — Peso di essi — Formazione — Cruschello per lo spolverizzamento dei pani — Proporzione del cruschello occorrente per ogni 100 razioni — Caratteri indicanti il momento in cui i pani in pasta debbono essere infornati — Inconvenienti dovuti ad un infornamento ritardato.

Cottura del pane.

Temperatura del forno — Modo di infornamento — Tempo occorrente per la cottura del pane — Modo per riconoscere il grado di cottura — Operazioni e modo di infornamento in relazione al grado di cottura del pane — Trasporto e collocamento dei pani appena sfornati — A chi sono affidate le operazioni di sfornamento di trasporto e collocamento dei pani — Modo e luogo di collocamento dei pani — Impronte speciali dei pani a seconda delle posizioni che occupavano nel forno.

Caratteri del pane.

Forma — Altezza — Peso immediatamente avvenuto lo sfornamento — Peso a raffreddamento compiuto — Modo per riconoscere in via generale la esattezza del peso regolamentare — Spessore della crosta — Indizi per riconoscere se il pane è ben riuscito — Indizi per riconoscere se la lievitazione fu deficiente o troppo abbondante od il lievito adoperato era troppo vecchio, se la pasta non fu sufficientemente lavorata, se il forno era o troppo o poco riscaldato, se la crivellazione e le operazioni di macinazione non furono eseguite a dovere.

Pane biscottato e semibiscottato.

Come si ottiene la biscottatura del pane — Modo di preparare la pasta pel pane biscottato — Modo di regolare il lievito — Come si ottiene il pane semibiscottato — Caratteri di ambedue le dette specialità di pane.

Conservazione del pane.

Cautele da adoperarsi per la buona conservazione del pane — Indizi di avarie — Durata del pane ben conservato.

Lavoro delle squadre.
Produzione e distribuzione del pane.

Composizione delle squadre — Assegnazione di esse ai forni — Attribuzioni e doveri dei capi squadra — Attribuzioni degli impastatori — Produzione dei forni ordinari nelle 24 ore — Limite minimo e massimo dallo sfornamento alle distribuzioni — Modo di regolare la fabbricazione in conseguenza di tali limiti — In quali ore si effettuano generalmente le distribuzioni del pane — In che modo e con quali prescrizioni si effettuano le distribuzioni stesse.

Combustibile pei forni. — Riscaldamento e ritempramento.

Genere di combustibile in uso per la panificazione — Requisiti del combustibile — Dotazione di combustibile pei bisogni di uno stabilimento delle sussistenze militari — Differenti casi di riscaldamento e ritempramento dei forni — Quantità di combustibile necessario nei differenti casi — Regole per iniziare e regolare i riscaldamenti dei forni.

Prodotti accessori
della panificazione e spedizioni di pane, grano e farine.

Quali sono i prodotti accessori della panificazione — Ricavo percentuale di ciascun prodotto — Cenno sulla vendita dei prodotti — Disposizioni che regolano le spedizioni di grano e farine — Disposizioni speciali che regolano la spedizione del pane.

Materiali.

Descrizione, assegnazione e numero dei materiali (attrezzi, utensili e macchine) in uso presso gli stabilimenti delle sussistenze militari pel servizio della panificazione.

Servizio galletta.

Locali.

Condizioni a cui debbono rispondere i locali per la fabbricazione della galletta e quantità dei locali occorrenti.

Farina, lievito, acqua e sale occorrenti per la fabbricazione della galletta.

Qualità delle farine da impiegarsi — Tasso di abburattamento — Preparazione del lievito — Condizioni speciali pei rinfreschi — Proporzioni dell'acqua da adoperarsi a seconda della diversa qualità delle farine — Motivi per cui non si usa il sale nella fabbricazione della galletta.

Combustibile, riscaldamento dei forni e squadre per la lavorazione.

Genere di combustibile — Consumo in ragione della produzione — Temperatura del forno — Composizione delle squadre di panattieri — Attribuzioni dei componenti le squadre.

Fabbricazione della galletta.

Vari sistemi di fabbricazione della galletta — Modo speciale di fare l'impastamento — Temperatura dell'acqua da adoperarsi per l'impastamento — Carattere che deve avere il primo impastamento — Scopo del secondo impastamento per mezzo della gramola — Doveri dei gramolatori — Caratteri dei pastoni dopo il secondo impastamento — Tempo occorrente per gli impastamenti — Operazione successiva allo impastamento — Uso dei ritagli di pasta.

Lievitazione della galletta.

Disposizione delle gallette in pasta per farle lievitare — Cautele da usarsi per una buona lievitazione — Proporzione della galletta in pasta da tener pronta per l'infornamento — Tempo occorrente per la lievitazione in ragione del succedersi delle varie infornate — Influenza della temperatura dell'ambiente sulla buona riuscita delle gallette — Indizi da cui rilevasi il giusto punto della lievitazione delle gallette in pasta — Necessità di far coincidere il giusto punto della lievitazione con la giusta temperatura del forno.

Infornamento, cottura e sfornamento.

Come si procede all'infornamento della galletta, tempo occorrente per la cottura — Segni esterni indicanti il giusto punto di cottura — Operazioni di sfornamento — Da chi eseguite.

Essiccazione, caratteri, difetti, avarie, incassamento e conservazione della galletta.

Trasporto della galletta nella camera di essiccazione — Tempo che deve trascorrere dallo sfornamento al trasporto — Riconoscimento del peso — Da chi effettuato — Prodotto di galletta per ogni quintale di farina impiegata — Collocamento delle gallette per la essiccazione — Ordine da seguirsi nel collocamento — Tempo occorrente in media per una completa essiccazione — Operazione successiva alla essicazione — Forma e dimensioni delle gallette — Peso delle gallette in pasta — Peso dopo l'essiccazione — Indizi per riconoscere se la galletta è ben riuscita — Cause che possono produrre una difettosa riuscita della galletta — Indizi che rivelano la esistenza dei difetti — Cause che producono avaria nella galletta e segni che la manifestano — Operazioni necessarie per l'incassamento — Cautele da osservarsi per la buona conservazione — Modo di disporre le casse piene — Durata della galletta ben confezionata e ben conservata — Quali sono i prodotti accessori della fabbricazione della galletta — Loro proporzione di ricavo.

Materiali.

Nomenclatura e descrizione delle macchine speciali che si usano negli stabilimenti delle sussistenze militari per la fabbricazione della galletta — Modo di servirsi di ciascuna di esse — Attrezzi ed utensili in uso presso i detti stabilimenti per la fabbricazione in parola.

SERVIZIO DELLA PANIFICAZIONE IN CAMPAGNA.

Forni mod. Rossi.

Nozioni generali sul forno e loro assegnazione alle sezioni panattieri — Parti del forno, accessori — Descrizione delle parti e modo di usarle — Tracciamento, montatura e smontatura, pavimento del forno — Buca del capo squadra — Montatura e smontatura della tenda — Scaldamento del forno e cottura del

pane — Norme generali da seguirsi nella panificazione coi forni Rossi.

Imballaggio del forno — Allogamento delle parti del forno prime e di scorta nello scheletro cassone — Allogamento degli accessori nella madia — Allogamento di accessori nel mastelletto — Allogamento di parti ed accessori di forno nei due mastelli di lamiera — Caricamento sui carri della madia e del mastelletto, dei mastelletti di lamiera e della cassa da lievito — Allogamento nello scheletro cassone delle parti e degli accessori di forno della dotazione di riserva per mezza sezione panattieri — Modo di caricamento sui carri — Formazione in colli pel trasporto in ferrovia delle parti ed accessori del forno — Formazioni in colli pel trasporto in ferrovia della dotazione di riserva per mezza sezione panattieri.

Forno carreggiato mod. 1897.

Descrizione del forno, della madia, degli attrezzi ed accessori — Montatura e smontatura — Scaldamento — Panificazione — produttività — Peso dei materiali componenti il forno — Tenda — Montatura e smontatura della tenda — Trasporto del forno e della tenda con carretta da battaglione e con carri del commercio.

Forno someggiato mod. 1897.

Descrizione del forno, della madia, attrezzi ed accessori — Parti di riserva e tenda — Montatura e smontatura del forno — Scaldamento e ritempramento — Panificazione — Produttività — Someggio del forno, cioè bardature, specie dei carichi e norme generali per la disposizione dei carichi sui quadrupedi — Salmeria per un forno — Trasporto del forno o con carrette per alpini o con carrette da battaglione — Riparazioni — Ripieghi e norme per la conservazione del materiale.

Sezione panattieri in campagna.

Formazione — Assegnazione e compito delle sezioni e mezze sezioni panattieri in campagna.

Aspiranti caporali macellai.

Carne.

Qualità della carne che si distribuisce alle truppe — Quale periodo di tempo deve trascorrere fra la macellazione e la distribuzione — Che cosa intendesi per bue distribuibile — Che

cosa intendesi per giunta — In che proporzione deve stare la giunta con la carne distribuibile — Che cosa si fa della parte del bue non distribuibile — Norme per la conservazione delle carni macellate.

Macellazione.

Come si effettua la macellazione — Cautele da usarsi perchè la macellazione assicuri una buona carne — Operazioni varie della macellazione e da chi eseguita ciascuna di esse.

Squadre per la macellazione e per la distribuzione della carne.

Come si formano le squadre per la macellazione — Attribuzioni dei soldati componenti la squadra — Attribuzioni e doveri speciali del capo squadra alla macellazione — Come si formano le squadre per la distribuzione della carne — Attribuzioni dei soldati assegnati alla squadra — Attribuzioni e doveri speciali del capo squadra alla distribuzione della carne.

Materiali.

Denominazione e descrizione dei materiali (utensili ed attrezzi) in uso presso gli stabilimenti delle sussistenze militari, tanto in pace che in guerra per le operazioni di macellazione e distribuzione della carne.

Sezioni sussistenze.

Formazione delle sezioni sussistenze — Loro compito in campagna — Loro assegnazione ai riparti dell'esercito mobilitato.

Aspiranti caporali mugnai.

Operazioni relative alla macinazione dei grani.

Caratteri dei grani duri, semiduri, e teneri — Loro peso specifico — Differenti prodotti della crusca — Semi innocui e semi nocivi del grano — Criteri da seguire per la conservazione del grano nei magazzini — Norme per riconoscere e riparare alle avarie che si manifestano nei grani immagazzinati — Casi nei quali si può adottare la lavatura del grano — Come e quando si effettua la crivellazione — Consumo di crivellazione — Con quali mezzi si provvede alla macinazione del grano occorrente per la panificazione militare — Che cosa si intende per macina-

zione ad economia e macinazione ad impresa — Sistemi di macinazione — Come si effettua l'alta macinazione — Come si effettua la macinazione a fondo — Qualità e durata delle macine — Dimensioni di esse — Operazioni da eseguire su di esse per renderle atte ad una buona macinazione e conservarle in tale stato — Come debbono essere eseguite tali operazioni — Influenza della macinazione sulla bontà e buon prodotto delle farine — Condizioni necessarie per ottenere l'una e l'altro — Sistema per ottenere farine fine — Calo approssimativo del grano trasformato in farina — Cause che producono una macinazione irregolare e difettosa — Motivi che determinano il riposo delle farine — Che cosa si intende o come si effettua l'alta macinazione — Frodi che possono essere commesse nelle operazioni di macinazione — Caratteri che deve presentare una buona farina.

Abburattamento delle farine.

Che cosa intendesi per abburattamento delle farine — Tasso di abburattamento stabilito per la panificazione militare in base al doppio sistema di macinazione — Buratti che si usano presso gli stabilimenti delle sussistenze — Descrizione — In che modo si ottengono le farine abburattate e differenti proporzioni di abburattamento — Modo di riparare ad un abburattamento incompleto — Calo ammesso per l'abburattamento delle farine.

Conservazione delle farine.

Come si debbono disporre le farine nei magazzini — Cautele da adoperare per la buona conservazione delle farine — Indizi per riconoscere le avarie od alterazioni delle farine — Modi per prevenirle o porvi riparo.

Squadre di lavoro e doveri dei capi squadra.

Come si formano le squadre pei lavori di crivellazione e macinazione del grano e per l'abburattamento delle farine — Doveri dei capi squadra preposti a ciascuna squadra.

Materiali.

Denominazione e descrizione dei materiali (macchine, attrezzi ed utensili) che si adoperano negli stabilimenti delle sussistenze militari per le operazioni di crivellazione, macinazione ed abburattamento.

Aspiranti caporali ai servizi generali e di distribuzione.

Servizi generali.

Che cosa si intende per servizio generale negli stabilimenti delle sussistenze militari — Modo di effettuare i trasporti interni di derrate e materiali — Operazioni di carico e scarico — Paleggiamento di grani e farine — Modo di disporre ed immagazzinare derrate e materiali — Spedizioni di pane — Modo di effettuarle — Servizi vari che si compiono negli stabilimenti delle sussistenze militari — Doveri dei capi squadra addetti ai servizi generali — Formazione delle squadre per detti servizi.

Servizi di distribuzione.

Campioni di alcuni generi di distribuzione — Modalità relative alle distribuzioni pane, viveri e foraggio tanto in tempo di pace che in tempo di guerra — Come sono formate le squadre per dette distribuzioni — Attribuzioni dei soldati addetti alle squadre — Attribuzioni dei capi squadra — Operazioni di pesamento — Modo di riparare alla mancanza di stadere a bilico, bilancie o simili per effettuare il pesamento.

Materiali per i detti servizi.

Descrizione e nomenclatura degli attrezzi ed utensili in uso presso gli stabilimenti delle sussistenze militari per i servizi di sopra accennati — Conservazione dei detti materiali.

Aspiranti caporali meccanici.

Materiali per il servizio pane, viveri e foraggi.

Denominazione e descrizione dei materiali pei quali può abbisognare l'opera dell'operaio meccanico — Modo di conservazione dei detti materiali — Indicazioni circa l'uso che se ne deve fare per assicurare la lunga conservazione — Necessità delle riparazioni per prolungarne la durata e criteri a cui le medesime debbono essere informate.

Programmi d'esame per l'idoneità a caporale maggiore

PARTE COMUNE A TUTTE LE ARMI

Esami teorici.

I programmi per gli esami teorici per l'idoneità a caporale servono anche per gli esami a caporale maggiore, richiedendosi peraltro nei candidati a quest'ultimo grado una più compiuta conoscenza delle nozioni richieste dai programmi medesimi e l'attitudine a fare le veci di sergente nelle mansioni a questo affidate dai regolamenti di disciplina, da quello pel servizio territoriale e da quello di servizio in guerra.

PARTE SPECIALE PER LA FANTERIA

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Il programma dell'esame per l'idoneità a caporale serve anche per l'esame a caporale maggiore, richiedendosi peraltro nei candidati a quest'ultimo grado una più completa conoscenza delle nozioni richieste dal programma stesso e l'attitudine a fare le veci di sergente nel servizio interno di quartiere.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO.

Il programma dell'esame per l'idoneità a caporale serve anche per l'esame a caporale maggiore, richiedendosi peraltro nei candidati a quest'ultimo grado una più completa conoscenza delle nozioni richieste dal programma stesso e l'attitudine a fare le veci di sergente.

Esami pratici.

Il candidato sarà sottoposto agli esperimenti prescritti per idoneità a caporale e dovrà dimostrare più spiccate le qualità d'istruttore e l'attitudine al comando della squadra e del plotone.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali maggiori di fanteria (1).

Per gli esami di idoneità agli impieghi speciali, valgono pei caporali maggiori i concetti espressi pei caporali, intesi però in un senso più ampio rispetto all'attitudine dei candidati ai singoli impieghi.

PARTE SPECIALE PER LA CAVALLERIA

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Il programma dell'esame per l'idoneità a caporale serve anche per l'esame a caporale maggiore, richiedendosi peraltro nei candidati a quest'ultimo grado una più completa conoscenza delle nozioni richieste dal programma stesso e l'attitudine a fare le veci di sergente nel servizio interno di quartiere.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO.

Il programma dell'esame per l'idoneità a caporale serve anche per l'esame a caporale maggiore, richiedendosi peraltro nei candidati a quest'ultimo grado, una più completa conoscenza delle nozioni richieste dal programma stesso e l'attitudine a fare le veci di sergente.

---

(1) Per l'idoneità a caporale maggiore zappatore occorre, oltre gli altri esami, che il candidato abbia frequentato con buon successo il corso speciale presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

COMPENDIO D'IPPOLOGIA.

Vale il programma dei caporali, richiedendosi però una più ampia conoscenza teorico-pratica della materia.

Esami pratici.

Il candidato sarà sottoposto agli esperimenti prescritti per l'idoneità a caporale e dovrà dimostrare più spiccate le qualità di istruttore e l'attitudine al comando della squadra e del plotone.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali maggiori di cavalleria (1).

Per gli esami di idoneità agli impieghi speciali, valgono pei caporali maggiori i concetti espressi pei caporali, intesi però in un senso più ampio rispetto all'attitudine dei candidati ai singoli impieghi.

PARTE SPECIALE PER L'ARTIGLIERIA.

Esami teorici.

PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Il programma dell'esame per l'idoneità a caporale serve anche per l'esame a caporale maggiore, richiedendosi peraltro nei candidati a quest'ultimo grado una più completa conoscenza delle nozioni richieste dal programma stesso e l'attitudine a fare le veci di sergente nel servizio interno di quartiere.

---

(1) Per l'idoneità a caporale maggiore zappatore occorre, oltre gli altri esami, che il candidato abbia frequentato con buon successo il corso speciale presso la scuola di cavalleria.

PROGRAMMI COMUNI ALL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA, A CAVALLO E DA MONTAGNA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul servizio dei cannoni.

Istruzione sul cavallo (1) — *Istruzione sul condurre — Compendio d'ippologia.*

Istruzione sul tiro — Istruzione tattica — Caricamenti — Istruzione sulle munizioni.

PROGRAMMI SPECIALI PER IL TRENO D'ARTIGLIERIA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul cavallo — Istruzione sul condurre — Caricamenti — Compendio d'ippologia.

PROGRAMMI SPECIALI PER LE COMPAGNIE OPERAI D'ARTIGLIERIA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul servizio delle artiglierie (2) — *Manopere di forza* (2) — *Istruzione sulle munizioni* (3).

PROGRAMMI SPECIALI ALL'ARTIGLIERIA DA COSTA E DA FORTEZZA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio — Manopere di forza per le artiglierie di assedio —

---

(1) Solo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.
(2) Solo per le compagnie maestranza ed artificieri.
(3) Solo per le compagnie artificieri.

(a) Servono gli stessi programmi stabiliti per gli esami d'idoneità a caporale, richiedendosi peraltro nei candidati al grado di caporale maggiore una più completa conoscenza delle nozioni richieste dai programmi anzidetti.

Per l'idoneità a caporale maggiore i candidati dovranno dimostrare di conoscere, nell'artiglieria da campagna ed a cavallo e nel treno d'artiglieria l'addestramento dei cavalli di rimonta e le norme sulla condotta di una colonna di vetture attaccate, nell'artiglieria da montagna le norme per la condotta di una colonna di muli.

Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio — Istruzione sulle munizioni — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa (1) — *Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa* (1) — *Manopere di forza per le artiglierie da costa* (1).

Nomenclatura della pistola a rotazione mod. 89 colle munizioni ed accessori — Scomposizione e ricomposizione, pulitura e conservazione della medesima.

Nozioni sull'impiego delle tavole di tiro e sulle correzioni del tiro.

Nozioni sulle manopere di forza in luoghi chiusi e sul modo di collocare in batteria e di togliere i sottaffusti e gli affusti da difesa ed i mortai disposti pel traino.

Esami pratici.

Il candidato mediante esperimenti, analoghi a quelli prescritti per l'idoneità a caporale, dovrà dimostrare di possedere più spiccate le qualità d'istruttore e l'attitudine al comando.

Dovrà inoltre dar prova di sapere:

NELL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA ED A CAVALLO.

1. Comandare una sezione a piedi o attaccata nelle evoluzioni, sia isolata che inquadrata nella batteria.
2. Comandare un reparto cassoni sia durante le evoluzioni che nelle esercitazioni tattiche.
3. Comandare gli avantreni.

NEL TRENO E NELLE COMPAGNIE OPERAI D'ARTIGLIERIA.

Comandare una sezione a piedi sia isolata che inquadrata nella compagnia.

NELL'ARTIGLIERIA DA MONTAGNA.

1. Comandare una sezione a piedi, o someggiata nelle evoluzioni, sia isolata che inquadrata nelle batterie.
2. Comandare un reparto cassoni, sia durante le evoluzioni che nelle esercitazioni tattiche.

---

(1) Solo per le specialità da costa.

NELL'ARTIGLIERIA DA COSTA E DA FORTEZZA.

1. Comandare una sezione a piedi, sia isolata che inquadrata nella compagnia.
2. Far da capo-sezione nel servizio delle artiglierie.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali maggiori d'artiglieria.

Valgono per i caporali maggiori i concetti espressi pei caporali intesi però in un senso più ampio rispetto all'attitudine dei candidati ai singoli impieghi.

PARTE SPECIALE PER IL GENIO.

PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

Esami teorici e teorico-pratici.

I programmi sono quelli stessi stabiliti pei caporali. Si richiederà peraltro nei candidati al grado di caporale maggiore una più completa conoscenza delle nozioni richieste dai programmi medesimi e l'attitudine a fare le veci di sergente nelle mansioni a questi affidate dai regolamenti di disciplina, di servizio interno, pel servizio territoriale e di servizio in guerra.

Esami pratici.

Il candidato sarà sottoposto agli esperimenti prescritti per l'idoneità a caporale e dovrà dimostrare più spiccate le qualità di istruttore e l'attitudine al comando della squadra e della sezione.

PROGRAMMI SPECIALI PER GLI ZAPPATORI.

Esami teorico-pratici.

Il programma d'esame per l'idoneità a caporale serve anche per l'esame a caporale maggiore, richiedendosi peraltro nei candidati a quest'ultimo grado una più completa conoscenza

delle nozioni richieste dal programma stesso e l'attitudine a fare le veci di sergente nelle istruzioni pratiche. A tal uopo il candidato al grado di caporale maggiore verrà dalla commissione esaminatrice sottoposto a domande sommarie sui programmi per l'idoneità a sergente per le istruzioni pratiche speciali degli zappatori.

PROGRAMMI SPECIALI PEI MINATORI.

Servono gli stessi programmi della specialità zappatori, meno l'istruzione sui parchi di compagnia zappatori e meno quanto si riferisce all'istruzione sulle sezioni da ponte.

Si dovrà aggiungere l'istruzione sui parchi di compagnia minatori e le nozioni sulla sistemazione delle mine predisposte per le interruzioni stradali.

PROGRAMMI SPECIALI PEI TELEGRAFISTI.

Esami teorico-pratici.

I programmi di esame per l'idoneità a caporale dell'*Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri*, dell'*Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua* e della *Istruzione sui lavori di accampamento* servono anche per lo esame a caporale maggiore, richiedendosi però per questi ultimi una più completa conoscenza delle nozioni richieste dai programmi stessi.

ISTRUZIONE SULLA TELEGRAFIA (ELETTRICA, OTTICA) E TELEFONIA.

L'aspirante al grado di caporale maggiore deve avere superato l'esame di *telegrafista effettivo* giusta il seguente programma:

Telegrafia elettrica.

Parco telegrafico. — Come pel caporale.

Linee telegrafiche. — Come pel caporale, aggiungendo: Norme pel tracciamento e la costruzione delle linee telegrafiche — Loro conservazione e distruzione — Linee permanenti.

Telegrafia elettrica. — Generalità sulla telegrafia — Pile più in uso pel servizio telegrafico e telefonico — Nomenclatura ed impiego degli apparati telegrafici da campo — Scomposizione della cassettina telegrafica, ricerca e riparazione dei guasti — Esercitazioni di ricevimento colla zona e a udito — Vari tipi

di apparati Morse usati negli uffici telegrafici dello Stato — Circuiti — Soccorritori — Traslatori — Cenni sui sistemi di telegrafia rapida in uso negli uffici telegrafici dello Stato — Servizio interno delle stazioni telegrafiche — Interruzioni ed irregolarità nella corrispondenza — Ricerca e riparazione dei guasti nei circuiti telegrafici.

Telegrafia ottica.

Nozioni elementari di ottica — Generalità sugli apparati ottici — Apparati ottici da campo e per stazioni permanenti — Loro impiego — Collimatori — Ricerca delle stazioni — Ricevimento e trasmissione ottica — Norme per la conservazione del materiale ottico.

Telefonia.

Generalità sui telefoni magnetici e sui microfoni — Rocchetto d'induzione — Sonerie elettriche — Descrizione particolareggiata degli apparati telefonici mod. 1891 e 1888 modificato per impianti militari permanenti — Impianto degli apparati e loro conservazione — Norme pel servizio di corrispondenza — Ripetizione di quanto è prescritto per l'esame a caporale per gli apparati telefonici da campo.

PROGRAMMI SPECIALI PER GLI SPECIALISTI.

Esami teorico-pratici.

ISTRUZIONE SULLE MANOPERE DI FORZA E SUI RIPIEGHI ATTORNO AI CARRI — ISTRUZIONE SUI LAVORI D'ACCAMPAMENTO.

Gli aspiranti al grado di caporale maggiore debbono dimostrare di possedere per queste istruzioni una conoscenza completa delle varie operazioni che ad esse si riferiscono.

AREOSTATICA.

Oltre al programma prescritto per i caporali, debbono altresì possedere le cognizioni seguenti:

Principio di Archimede applicato agli areostati — Generalità sugli areostati — Nozioni sulle stoffe impiegate — Vernici, reti, valvole, loro struttura e funzionamento — Metodi di produzione dell'idrogeno — Nozione elementare dei gas idrogeno ed illuminante e loro impiego negli areostati — Trasporto del

gas in campagna e nozioni principali sui cilindri per idrogeno compresso — Manovre occorrenti per il passaggio dei vari ostacoli — Nomenclatura sommaria del carro manovra e suo funzionamento.

SERVIZIO FOTO-ELETTRICO

Le nozioni riferentesi a questo servizio saranno richieste solamente ai caporali di professione elettricisti, macchinisti e fuochisti — Oltre alle cognizioni richieste per i caporali debbono possedere altresì: Nozioni sulle caldaie in genere e sul modo di condurle — Manutenzione esterna ed interna delle caldaie — Combustibili — Governo della caldaia accesa — Modo di agire del vapore nelle macchine a vapore — Parti componenti la macchina a vapore — Descrizione particolareggiata del *motore Abram*, sua condotta e manutenzione — Nozioni elementari di elettricità — Unità di misura elettriche industriali — Strumenti di misura industriali — Generatori di correnti continue — Nomenclatura della dinamo a corrente continua, sua condotta e manutenzione — Nozioni generali sulle lampade ad arco — Descrizione della *lampada Piette-Krizik* — Suo funzionamento, sua regolazione e manutenzione — Nozioni generali d'ottica — Proiettori *Schukert Piette Krizik*.

PROGRAMMI SPECIALI PER I PONTIERI.

Esami teorici.

Al programma per l'idoneità a caporale che l'aspirante a caporale maggiore dovrà svolgere con maggiori nozioni, si dovrà aggiungere:

Nozioni sul trasporto dell'equipaggio da ponte per via ordinaria, per ferrovia, e per acqua — Portiere e modo di condurle o governarle — Ancoraggio col barchetto — Ancoraggio col barcone — Ancoraggio della portiera — Impiego della barca e barchetto per gettare ancore a monte ed a valle di altri galleggiamenti — Modi di salpare ancore, che presentano difficoltà ad essere sradicate — Scuola di flottiglia — Nozioni generali sulla navigazione ascendente e discendente.

Esami pratici.

L'aspirante a caporale maggiore dovrà dimostrare di ben conoscere oltre le mansioni di caporale:

Le mansioni di caporale maggiore nelle varie operazioni per

gettare e levare il ponte di barche semplici — Ponte di portiere — Ponte di barconi — L'impiego di cavalletti — Sapere pescare un'ancora rimasta in fondo al fiume.

PROGRAMMI SPECIALI PEI LAGUNARI.

Tanto per l'esame teorico quanto per quello pratico serve il programma per l'idoneità a caporale, senonchè l'aspirante al grado di caporale maggiore dovrà dimostrare una completa conoscenza delle nozioni volute dal suddetto programma.

PROGRAMMI SPECIALI PEI FERROVIERI.

Vale lo stesso programma stabilito per l'idoneità a caporale, richiedendo dai candidati più ampie e precise cognizioni nelle varie istruzioni, aggiungendo quanto segue:

Istruzioni comuni alle compagnie di lavoro ed a quelle di esercizio.

ISTRUZIONE
SULL'IMPIEGO DELLE MACCHINE DI CIRCOSTANZA.

Costruzione ed impiego delle macchine di circostanza.

ISTRUZIONI SUI CONGEGNI FISSI DI STAZIONE.

Nozioni generali.

Istruzioni speciali per le compagnie di lavoro.

Nozioni generali.

PROGRAMMI SPECIALI PER IL TRENO DEL GENIO.

Esami teorici.

Il programma per l'idoneità a caporale serve anche per l'esame a caporale maggiore, richiedendosi peraltro una più completa conoscenza delle nozioni richieste dal suddetto programma.

Esami pratici.

L'aspirante a caporale maggiore deve dimostrare di sapere, in grado più elevato, quanto è richiesto pel caporale, avere l'attitudine ad istruire il soldato nelle varie istruzioni speciali e dimostrare di possedere una completa conoscenza dell'istruzione d'equitazione in maneggio ed in campagna.

Esami per l'idoneità agli impieghi speciali coperti da caporali maggiori del genio.

Valgono in massima i concetti esposti nella parte speciale per la fanteria.

PARTE SPECIALE PER LE COMPAGNIE DI SANITÀ

Servono di base gli stessi programmi stabiliti per i caporali delle compagnie di sanità richiedendosi però dai candidati una più ampia e completa conoscenza delle varie materie.

PARTE SPECIALE PER LE COMPAGNIE DI SUSSISTENZA

I caporali delle sussistenze, per essere promossi caporali maggiori, debbono dar prova di avere completa ed esatta conoscenza teorica e pratica di quanto è richiesto nella rispettiva specialità ai caporali e debbono provare di avere acquistato anche le cognizioni richieste sul servizio delle sussistenze per il grado di sergente, affine di potere in ogni circostanza far le veci di questi ed anche conseguirne il grado.

Programmi d'esame per l'idoneità al grado di sergente

PARTE COMUNE A TUTTE LE ARMI

Esami teorici.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Gli esami si svolgeranno sul programma stabilito per l'idoneità a caporale, richiedendo però nel candidato una conoscenza più ampia e ragionata della materia ed aggiungendo: Doveri disciplinari generali dei sottufficiali — Doveri disciplinari del sergente di compagnia — Veci di furiere — Veci di sergente — Del caporale maggiore di compagnia — Attribuzioni e do-

veri del sergente e del caporale maggiore a riguardo delle punizioni – Punizioni dei sottufficiali e dei caporali maggiori — Delle ricompense militari ai sottufficiali ed ai caporali maggiori.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Gli esami si faranno in base ai programmi stabiliti per l'idoneità a caporale, richiedendo però dal candidato una più ampia conoscenza della materia aggiungendo tutto ciò che riguarda i sottufficiali.

CODICE PENALE PER L'ESERCITO.

Negli esami si prenderà come base il programma stabilito per l'idoneità a caporale, richiedendo però dal candidato una più ampia e ragionata conoscenza generale della materia, e aggiungendo tutto ciò che si riferisce ai sottufficiali.

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO TERRITORIALE.

Gli esami si daranno in base al programma stabilito per l'idoneità a caporale, richiedendo però nel candidato più ampia conoscenza della materia ed aggiungendo quanto riguarda le attribuzioni ed i doveri dei sottufficiali, in ispecie del sergente.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO IN GUERRA.

Gli esami si daranno in base al programma stabilito per la idoneità a caporale: si richiederà però che il candidato dimostri una conoscenza molto più estesa della materia dando così affidamento di poter in caso di bisogno sostituire l'ufficiale comandante di plotone sulle svariate mansioni che possono essergli affidate in guerra.

ASSEGNI.

Circa gli assegni l'aspirante sergente deve conoscere quanto è prescritto nel programma per l'idoneità a caporale ed inoltre tutto ciò che si riferisce agli assegni dei sottufficiali.

Esami di coltura letteraria (1).

Lingua italiana.

Il candidato dovrà saper leggere correntemente e dare spiegazione di ciò che legge. Dovrà inoltre comporre su tema dato

(1) Gli aspiranti al grado di sergente nell'arma del genio dovranno anche essere esaminati sul programma di geometria di cui a pag. 338.

un rapporto, racconto o breve lettera, dimostrando in questo componimento di saper esprimere con facilità e chiarezza il proprio concetto.

Aritmetica.

Esercizi pratici sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Sistema metrico decimale.

Risoluzione di qualche problema semplice con numeri concreti.

Regola del tre semplice.

Disegno e nomenclatura delle principali figure geometriche.

Nozioni di geografia.

Della terra — Sua forma — Moto di rotazione e di rivoluzione.

Configurazione generale della superficie del globo — Oceano generale — Oceani minori — Mari — Golfi — Canali — Stretti — Continenti — Isole — Penisole — Istmi — Monti — Valli — Pianure — Fiumi — Laghi.

Continente antico — Continente nuovo — Continente australe.

Europa — Confini — Catene e fiumi principali — Principali stati europei.

Italia — Suoi confini — Sua configurazione — Monti — Fiumi e laghi — Isole — Popolazione — Divisioni poliche — Ripartizione amministrativa e militare del regno d'Italia.

Lettura delle carte.

Utilità delle carte in generale — Differenze fra carta geografica e carta topografica — Segni convenzionali principali usati nelle carte geografiche e nelle carte topografiche — Orientamento di una carta — Idea elementare delle scale — Misure delle distanze sulla carta — Modo di percorrere il terreno servendosi di una carta.

PARTE SPECIALE PER LA FANTERIA

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO

Vale lo stesso programma prescritto per l'idoneità a caporale svolto però con maggiore ampiezza ed aggiungendovi ciò che riguarda i doveri del sergente e del caporale maggiore nel servizio di quartiere.

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO.

Vale lo stesso programma prescritto per l'idoneità a caporale, richiedendosi però nel candidato una più sicura e completa conoscenza della materia aggiungendo ciò che si riferisce ai sottufficiali.

Esami pratici.

Nell'esame pratico l'aspirante al grado di sergente dovrà dimostrare di possedere, in grado più spiccato di quanto sia richiesto pel caporale, l'attitudine ad istruire ed a comandare il soldato ed inoltre dovrà dar prova di saper comandare il plotone in ordine chiuso e sparso sia inquadrato nella compagnia sia isolato.

PARTE SPECIALE PER LA CAVALLERIA

Esami teorici.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Serve di base il programma stabilito per l'idoneità a caporale, richiedendosi però nel candidato una più ampia conoscenza della materia ed aggiungendo la parte che si riferisce al sergente sia nel servizio reggimentale sia in quello di squadrone.

ISTRUZIONE SULLE ARMI DA FUOCO E SUL TIRO PER LA CAVALLERIA.

Vale lo stesso programma prescritto per l'idoneità a caporale, richiedendosi però nel candidato una più sicura e completa conoscenza della materia.

COMPENDIO D'IPPOLOGIA.

Sezione 1ª.

Conformazione esterna del cavallo.

Enumerazione e descrizione delle regioni — Loro buone e cattive qualità — Degli appiombi — Dei mantelli — Dell'età — Breve cenno sulle principali razze equine — Qualità da marcarsi nel cavallo da sella — Esame del cavallo di rimonta.

SEZIONE 2ª.

Igiene.

Alimenti e bevande — Delle scuderie, loro disinfezioni — Del governo della mano e dei bagni — Dell'esercizio e del riposo — Norme generali per la cura dei cavalli in viaggio — Cure da prestarsi ai cavalli di nuova rimonta, di pronto servizio e ai puledri appena giunti al corpo — Ferratura.

SEZIONE 3ª.

Malattie e loro cura.

Malattie interne — Malattie esterne.

Esami pratici.

Negli esami pratici l'aspirante al grado di sergente deve dimostrare di possedere in grado più elevato le qualità d'istruttore richieste pel caporale, ed inoltre dar prova di esser addestrato in modo speciale nell'equitazione di scuola e di campagna, nella scherma di sciabola a piedi ed a cavallo e di sapere comandare il plotone a piedi ed a cavallo, sia isolato sia inquadrato nello squadrone, in piazza d'armi od in terreno vario, sia in ordine chiuso sia in ordine aperto.

PARTE SPECIALE PER L'ARTIGLIERIA

Esami teorici.

PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Valgono gli stessi programmi prescritti per l'idoneità a caporale maggiore, richiedendosi però nel candidato una più profonda e sicura conoscenza della materia.

PROGRAMMI COMUNI ALL' ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA, A CAVALLO E DA MONTAGNA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul cavallo (1) *— Istruzione sul condurre — Istruzione sul servizio dei cannoni — Istruzione tattica — Caricamenti — Istruzione sulle munizioni — Compendio d'ippologia.*

ISTRUZIONE SUL TIRO.

Oltre quanto è prescritto per i candidati al grado di caporale maggiore, gli aspiranti al grado di sergente devono altresì conoscere le definizioni e nozioni preliminari relative al tiro, le norme pel tiro di una batteria e quelle per l'esecuzione pratica del fuoco, sia contro bersagli fermi, sia contro bersagli in moto ed in circostanze speciali.

PROGRAMMI SPECIALI PER IL TRENO D' ARTIGLIERIA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul cavallo — Istruzione sul condurre — Caricamenti — Compendio d'ippologia.

PROGRAMMI COMUNI ALL'ARTIGLIERIA DA COSTA E DA FORTEZZA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio — Istruzione sul tiro delle artiglierie di assedio — Manopere di forza per le artiglierie d'assedio — Istruzione sulla costruzione delle batterie di assedio — Istruzione sulle munizioni — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa (2) *— Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa — Manopere di forza per le artiglierie da costa* (2).

(a) Valgono gli stessi programmi prescritti per l'idoneità a caporale maggiore, richiedendosi però nel candidato una più profonda e sicura conoscenza delle materie.

(1) Solo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.
(2) Solo per la specialità da costa.

PROGRAMMI SPECIALI PER LE COMPAGNIE OPERAI D'ARTIGLIERIA (a).

Istruzione sulle armi portatili — Istruzione sul servizio delle artiglierie (1) — *Manopere di forza* (1) — *Istruzione sulle munizioni* (2).

Esami pratici.

Il candidato dovrà dimostrare in tutte le specialità dell'arma di possedere in grado più spiccato di quanto si richiede pel caporale maggiore l'attitudine ad istruire ed a comandare il soldato.

Dovrà inoltre dar prova di sapere:

NELL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA, A CAVALLO E DA MONTAGNA.

1. Comandare una sezione durante il tiro, sia isolata, sia inquadrata nella batteria.
2. Impiegare il telemetro nella misura delle distanze.
3. Montare a cavallo con abilità ed arditezza.
4. Essere iniziato nella scherma di sciabola.

NEL TRENO D'ARTIGLIERIA.

1. Montare a cavallo con abilità ed arditezza.
2. Essere iniziato nella scherma di sciabola.

NELL'ARTIGLIERIA DA COSTA E DA FORTEZZA.

1. Comandare una sezione durante il tiro.
2. Essere iniziato nella scherma di sciabola.

(a) Valgono gli stessi programmi prescritti per l'idoneità a caporale maggiore, richiedendosi però nel candidato una più profonda e sicura conoscenza delle materie.

(1) Solo per le compagnie maestranza e artificieri.
(2) Solo per le compagnie artificieri.

NELLE COMPAGNIE OPERAI D'ARTIGLIERIA.

Se il candidato appartiene alla specialità *armaiuoli* dovrà inoltre dar prova di possedere le cognizioni speciali all'arte sua, cioè:

1. Conoscere bene la livellatura delle canne al punto di saperle raddrizzare.

2 Sapere mettere tutti i tasselli regolamentari alle casse di fucili e moschetti in uso presso il R. esercito.

3. Applicare le grandi e le piccole innestature alle casse di fucili e moschetti.

4. Conoscere il procedimento per l'abbrunatura e la coloritura a fuoco delle parti d'armi coi mezzi in uso presso le direzioni e con quelli somministrati ai capi armaiuoli dell'esercito.

5. Sapere eseguire tutte le riparazioni necessarie per mettere in buono stato di servizio le pistole a rotazione mod. 1874 e mod. 1889, compresi i pezzi di riporto regolamentari del cane, del grilletto, del ponticello e del mirino.

6. Conoscere e saper eseguire le diverse puliture e le necessarie riparazioni occorrenti per mettere in buono stato di servizio i fucili ed i moschetti in uso presso il R. esercito.

(L'aspirante dovrà riparare un gruppo di 5 armi prese a caso fra quelle versate dai corpi per essere riparate).

7. Eseguire alcune saldature a cappe e puntali di foderi di cuoio.

8. Saper raddrizzare e alzare le ammaccature a qualunque fodero metallico di sciabole, risaldarlo in qualche sua parte, mettere i pezzi di riporto regolamentari al fodero, alla cresta ed alla fascetta.

9. Riparare il codolo di una lama di sciabola da cavalleria o d'artiglieria, riportandolo per fucinazione o per saldatura a seconda delle prescrizioni regolamentari.

10. Essere molto versato nella propria specialità di mestiere in modo da eseguire con molta maestria un capolavoro da stabilirsi dalla commissione.

11. Avere le necessarie attitudini per disimpegnare bene le mansioni di capo operaio militare.

12. Possedere qualche nozione sulle principali disposizioni contenute nell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi e relative:

all'allogamento nei magazzini delle armi, parti d'armi, assortimenti ed accessori;

alla pulitura e spalmatura delle armi conservate nei magazzini;

alle norme generali e prescrizioni relative alle armi da riparare;

all'impiego ed uso di alcuni congegni e strumenti verificatori.

PARTE SPECIALE PER IL GENIO

PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

Esami teorici e teorico-pratici.

Coltura letteraria.

Geometria.

Principali figure geometriche piane — Loro proprietà — Area e costruzione grafica — Principali figure geometriche solide — Loro proprietà — Aree e volumi — Tracciamento pratico delle principali figure geometriche piane — Curve circolari ed ellittiche — Loro costruzione grafica e tracciamento pratico — Uso dello squadro — Problemi semplici con lo squadro.

REGOLAMENTO DI ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO.

Vale lo stesso programma prescritto per l'idoneità a caporale, però con maggiore ampiezza, aggiungendovi ciò che riguarda i doveri del caporale maggiore e del sergente nel servizio di caserma.

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO.

Vale lo stesso programma prescritto per l'idoneità a caporale, aggiungendo alla più completa conoscenza della materia quanto segue:

Sciabola da sottufficiale di fanteria — Norme per il tiro individuale — Modo di riparare ad inconvenienti che possono accadere nella carica e nello sparo.

ISTRUZIONE SULLE SCALE DA INASTO

Il programma è lo stesso di quello prescritto per l'idoneità a caporale, aggiungendo quanto segue: *Scala a briglia ed in taglia.*

ISTRUZIONE SULLA TELEGRAFIA A SEGNALI.

Da aggiungere al programma prescritto pei caporali quanto segue:

Scelta delle stazioni — Compilazione e traduzione dei telegrammi — Tabella delle parole di uso speciale del genio.

ISTRUZIONE SULL'IMPIEGO DELLE FUNI.

Il programma comprende quello prescritto per l'idoneità a caporale, pel quale si dovrà richiedere maggiore sicurezza e competenza nella istruzione. Vi si dovrà aggiungere: *Impiego delle funi — Loro resistenza.*

Esami pratici.

Negli esami pratici l'aspirante al grado di sergente dovrà dimostrare di possedere in grado più spiccato, di quanto sia richiesto ad un caporale, l'attitudine ad istruire ed a comandare il soldato, ed inoltre dovrà dare prova di sapere comandare la sezione in ordine chiuso e sparso, sia inquadrata nella compagnia, sia isolata.

PROGRAMMI SPECIALI PER GLI ZAPPATORI.

I programmi speciali per le varie istruzioni comprendono quelli per l'idoneità a caporale, richiedendosi però dal candidato a sergente una maggiore conoscenza e competenza pratica delle istruzioni ed un completamento di cognizioni specificate per ogni singola istruzione.

ISTRUZIONE SUI PARCHI DI COMPAGNIA. FORNIMENTI PORTATILI.

Al programma per l'idoneità a caporale si aggiunga:

Composizione di un parco di compagnia — Fornimenti portatili da sergenti.

ISTRUZIONE SULLE MANOPERE DI FORZA E SUI RIPIEGHI ATTORNO AI CARRI.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere tecnicamente e praticamente le manopere di forza ed i ripieghi più comuni attorno ai carri.

ISTRUZIONE SULLA FORTIFICAZIONE CAMPALE.

Profilo — Tracciato — Nomenclatura del profilo — Profili e tracciati vari — Trincee di battaglia — Ripari per pezzi — Spalleggiamenti — Ricoveri — Opere — Loro ordinamento interno — Materiali di rivestimento — Loro confezione — Costruzione di rivestimenti vari — Difese accessorie, passive, attive — Cenno dei lavori che possono eseguire le truppe del genio in unione a quelle di fanteria per attaccare una posizione fortificata.

Costruzione dei trinceramenti — Disposizione degli uomini al lavoro — Sistemazione a difesa di ostacoli naturali e accidentali del terreno in relazione ai compiti che possono essere affidati ad un sottufficiale.

Il sottufficiale deve dimostrare una conoscenza tale sul modo di tracciare le opere e di disporre gli uomini al lavoro da potere coadiuvare l'ufficiale incaricato.

ISTRUZIONE SUI LAVORI DI MINA E SUGLI ESPLOSIVI.

Varie specie di lavori di mina — Esecuzione dei principali lavori di mina sotterranei — Caricamento ed accensione delle mine — Nozioni sui composti esplosivi in uso per le mine — Precauzioni da aversi nel maneggio, nella conservazione e nel trasporto della gelatina esplosiva — Impiego degli esplosivi nella demolizione di ostacoli vari — Rottura delle rocce con petardi — Accensione elettrica delle mine — Cenno sui circuiti — Uso dell'esploditore.

ISTRUZIONE SULLE STRADE ORDINARIE E SUI LAVORI DI ACCAMPAMENTO.

Strade ordinarie — Loro tracciamento, costruzione e manutenzione — Riattamenti e distruzioni — Baracche varie — Cucine e latrine — Pozzi ordinari.

CENNO SULL'ARMAMENTO DELLE FERROVIE.

Nozioni elementari sulla struttura delle ferrovie — Norme di lavoro per la posa dei binari rettilinei ed in curva modello Vignole — Disarmo di un binario — Passaggi a livello — Diramazioni.

ISTRUZIONI SUI PASSAGGI DEI PICCOLI CORSI D'ACQUA.

Formazione della sezione da ponte — Comandi da darsi e spiegazione succinta dei movimenti nel condurre o governare la barca ed il barchetto, nell'ancoraggio e nel salpare — Personale e materiale occorrenti per le varie squadre che si impiegano pel gittamento e ripiegamento di un ponte — Compiti delle squadre — Ponti di cavalletti — Ponti di barche — Portiere — Composizione delle travate del ponte Eiffel — Varamento — Ponti con materiali di circostanza — Ponticelli vari — Impiego delle berte per l'infissione di pali — Passaggi a guado, a nuoto, sul ghiaccio.

ISTRUZIONE SULL'IMPIEGO DELLE MACCHINE DI CIRCOSTANZA.

Costruzione ed impiego delle macchine di circostanza — Il candidato a sergente deve sapere comandare la manovra per il drizzamento e l'abbattimento delle varie macchine di circostanza — Costruzione di scale di circostanza.

PROGRAMMI SPECIALI PEI MINATORI.

Servono gli stessi programmi della specialità zappatori, meno l'istruzione sui parchi di compagnia zappatori e meno quanto si riferisce all'istruzione sulle sezioni da ponte.

Si dovrà aggiungere l'istruzione sui parchi di compagnia minatori e le nozioni sulla sistemazione delle mine predisposte per le interruzioni stradali.

PROGRAMMI SPECIALI PEI TELEGRAFISTI.

Valgono gli stessi programmi stabiliti per l'idoneità a caporale maggiore.

PROGRAMMI SPECIALI PER GLI SPECIALISTI.

Esami teorici e pratici.

I programmi degli esami per l'idoneità a caporale maggiore servono anche per l'idoneità al grado di sergente. Però i candidati dovranno dimostrare di avere criteri esatti e cognizioni teoriche e pratiche più estese.

PROGRAMMI SPECIALI PER I PONTIERI.

Esami teorici.

Il programma per l'idoneità a caporale maggiore serve anche per l'idoneità al grado di sergente, richiedendosi però pel candidato a questo ultimo grado che dimostri una più completa conoscenza della materia.

Esami pratici.

Negli esami pratici l'aspirante al grado di sergente dovrà dimostrare di possedere in grado più elevato quanto si richiede dal programma per l'idoneità a caporale maggiore; avere l'attitudine ad istruire il soldato nelle varie istruzioni speciali dei pontieri.

PROGRAMMI SPECIALI PER I LAGUNARI.

Valgono gli stessi programmi richiesti per l'idoneità a caporale, svolti però con maggior ampiezza, dimostrando di possedere una più sicura e completa conoscenza delle istruzioni speciali di quella richiesta pel caporale maggiore.

PROGRAMMI SPECIALI PER I FERROVIERI.

Vale lo stesso programma stabilito per l'idoneità a caporale, richiedendo dai candidati più ampie e precise cognizioni nelle varie istruzioni, e aggiungendo quanto segue:

Istruzioni comuni alle compagnie di lavoro ed a quelle di esercizio.

ISTRUZIONE
SULL'IMPIEGO DELLE MACCHINE DI CIRCOSTANZA.

Costruzione ed impiego delle macchine di circostanza.

Il candidato a sergente deve sapere comandare la manovra per il drizzamento e l'abbattimento delle varie macchine di circostanza.

ISTRUZIONI SUI CONGEGNI FISSI DI STAZIONE.

Il candidato a sergente deve sapere comandare la manovra per la composizione e scomposizione dei congegni fissi di stazione e deve conoscere il modo di riparare i piccoli inconvenienti degli apparati centrali di manovra.

Istruzioni speciali per le compagnie di lavoro.

Il candidato a sergente deve sapere impiegare la berta per l'infissione dei pali nella costruzione delle stilate — Deve conoscere la costruzione dei ponti provvisori di legno per ferrovie.

Deve sapere coadiuvare l'ufficiale nella costruzione, varamento, ripiegamento e caricamento dei ponti metallici sistema Eiffel per ferrovie.

ISTRUZIONE SUI LAVORI DI FORTIFICAZIONE CAMPALE.

Nozioni generali di fortificazione campale.

ISTRUZIONE SUGLI ESPLOSIVI.

Accensione elettrica delle mine — Cenno sui circuiti — Uso dell'esploditore.

PARTE SPECIALE
PER LE COMPAGNIE DI SANITÀ (1)

REGOLAMENTO DI SERVIZIO SANITARIO MILITARE.

Capo VIII.

Attribuzioni dei comandati in servizio settimanale per gli ammalati.

Sergente d'ispezione.

Capo X.

Attribuzioni dei comandati in servizio di compagnia.

Sergente di settimana.

Capo XI.

Attribuzioni del portalettere e di un portinaio.

Portalettere — Sottufficiale portinaio.

Capo XII.

Personale non militare eventualmente in servizio degli ammalati.

Religiose infermiere — Inservienti ed operai borghesi.

Capo XIV.

Operazioni ordinarie d'ospedale.

Movimento nei puniti e nei detenuti ammalati — Rivista all'arredo — Truppa di sanità ai bagni — Chiamata di presenza — Ritirata e chiamata della sera — Rapporti ordinari e straor-

(1) I sottufficiali trasferti nelle compagnie di sanità dai corpi di truppa devono sostenere un esame preventivo sul programma tecnico prescritto pei caporali maggiori delle compagnie stesse.

dinari diretti alla maggiorità — Rancio della truppa di sanità — Adunata e chiamata della compagnia di sanità — Ammalati della truppa di sanità e visita sanitaria — Entrata degli ammalati — Bucato — Modo di ricevere gli ufficiali nelle camerate e nelle sale degli ammalati — Ingresso di persone estranee nell'ospedale.

Capo XV.

Operazioni e servizi speciali.

Mensa dei sottufficiali.

Capo XVIII.

Modo di regolare il servizio negli ospedali militari.

Registri di servizio e norme per comandare il servizio settimanale e giornaliero.

Compilazione dei documenti amministrativi e contabili per il servizio dell'ospedale, delle infermerie e dei depositi di convalescenza.

Compilazione dei documenti amministrativi e contabili degli ospedali da campo e della sezione di sanità.

Competenze degli ufficiali e dei militari di truppa, in tempo di pace, in accantonamento ed in tempo di guerra.

Capo XX.

Infermerie di presidio ed altri luoghi di cura.

Infermerie di presidio — Infermerie speciali — Deposito di convalescenti.

PARTE SPECIALE PER LE COMPAGNIE DI SUSSISTENZA

Aspiranti sergenti (sottufficiali sorveglianti).

Il caporale maggiore e caporale delle sussistenze per essere promossi sergenti, oltre ai doveri comuni ai sottufficiali di ogni corpo per quanto concerne la conoscenza dei regolamenti, della contabilità e delle varie istruzioni sulla disciplina, l'igiene, ecc. ecc.,

devono possedere in modo completo tutte le cognizioni richieste per i caporali e caporali maggiori e saperle insegnare ai propri inferiori, perchè da questi possano poi esigere la piena e razionale osservanza dei loro doveri

Il sergente, essendo particolarmente preposto ai servizi di vigilanza, dovrà conoscere teoricamente e praticamente tutte le operazioni che si compiono negli stabilimenti delle sussistenze militari e specialmente il lavoro delle squadre e la loro composizione, la pesatura e la distribuzione delle varie derrate, la nomenclatura e l'uso dei vari attrezzi e materiali di mobilitazione, per essere in grado d'impartire tutti quei suggerimenti e quelle istruzioni che saranno del caso al personale dipendente.

Programmi d'esame per l'idoneità a vice-brigadiere dei carabinieri reali [1]

Programma N. 1.

Lingua italiana.

Un componimento di genere narrativo od epistolare, estraneo a fatti di servizio, su tema dato dal presidente della commissione.

Nello svolgimento del tema il candidato dovrà dare saggio di saper esprimere le proprie idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e sufficientemente corretto.

I lavori dovranno inoltre essere scritti con carattere chiaro e leggibile con facilità.

Programma N. 2.

Regolamento d'esercizi.

Il candidato dovrà dare prova di saper spiegare e comandare l'istruzione individuale e di essere in grado d'impartirla, oltrechè di saper comandare e dirigere la squadra negli esercizi per il combattimento.

---

(1) Identici a quelli già pubblicati sul Bollettino ufficiale dei Carabinieri Reali. — Puntata 7ª — Parte I — Anno 1898.

PROGRAMMA N. 3.

Equitazione.

Equitazione individuale tanto in maneggio quanto in campagna, dimostrando di saper ben dirigere il cavallo e di essere abile cavaliere.

Comandare e spiegare l'istruzione individuale a cavallo dando prova di saper al caso impartirla.

PROGRAMMA N. 4.

Regolamento di disciplina.

Il candidato dovrà rispondere ad uno dei numeri seguenti:

1. Scopo pel quale è istituito il R. esercito — Del giuramento — Della subordinazione — Graduazione della subordinazione — Mancanze contro la subordinazione.

2. Dello spirito di corpo — Avvertenze intorno al culto della persona — Delle assenze e delle licenze in generale.

3. Doveri propri degli inferiori Obbligo del saluto — Modo di salutare per parte di militari isolati; altri segni di rispetto.

4. Doveri tra eguali — Doveri generali dei sottufficiali — Attribuzioni e doveri dei sottufficiali riguardo alle punizioni.

5. Punizioni dei sottufficiali e carabinieri — Delle ricompense militari.

PROGRAMMA N. 5.

Regolamento organico per l'arma.

1. Istituzione e prerogative — Ordinamento — Forza e reclutamento — Attribuzioni dei sottufficiali.

2. Dipendenza dalle autorità militari e civili e relazioni colle medesime.

PROGRAMMA N. 6.

Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma.

1. Avvertenze sul modo di impartire le istruzioni — Quinterni di scritturazione — Ordinamento del servizio.

2. Doveri e attribuzioni dei sottufficiali comandanti — Contegno e doveri generali nell'esecuzione del servizio.

3. Pattuglie diurne e notturne nell' interno della residenza — Girate e perlustrazioni.

4. Investigazione sui reati commessi e scoperta dei rei — Ricerca ed arresto dei malfattori — Esecuzione dei mandati di cattura.

5. Arresto dei disertori, dei renitenti e dei mancanti alla chiamata - Vigilanza sui militari in congedo illimitato, in licenza ed in marcia.

6. Vigilanza sul porto delle armi, sui mendicanti, sugli oziosi, sui vagabondi e sui pregiudicati.

7. Assistenza alle fiere, ai mercati, alle feste ed alle riunioni pubbliche.

8. Vigilanza sugli esercizi pubblici, negli scali marittimi e nelle stazioni ferroviarie.

9. Corrispondenze sulle vie ordinarie.

10. Traduzioni.

11. Scorta dei corpi di reato e di somme o valori.

12. Assistenza ai dibattimenti — Assistenza alle autorità, agli esattori, agli uscieri, agli altri agenti della forza pubblica, ai militari isolati ed in corpo ed a qualunque persona che la richiegga regolarmente — Manoforte per l'arresto e traduzione dei maniaci.

13. Servizio di ordinanza espressa.

14. Scorte d'onore e di sicurezza.

15. Servizio d'informazioni e servizio con travestimento.

16 Divieto di alloggiare persone estranee nelle caserme — Divieto di apportare varianti alla disposizione dei locali nelle caserme — Orti e giardini annessi alle caserme — Ordine e pulizia — Armi e munizioni — Affissioni — Lavori occorrenti alle caserme.

17. Persone borghesi impiegate nel servizio di caserma — Attribuzioni del comandante di stazione nel servizio di caserma — Sveglia e cura di pulizia — Governo dei cavalli — Cavalli degli uomini assenti o malati — Abbeverata — Fienate e profende — Uomini malati — Morte di militari — Cavalli malati.

18. Militari comandati di servizio — Vitto — Massa vitto — Militari esenti per servizio o malattia.

19. Ritirata e chiamata della sera — Uscite, licenze serali, silenzio e visita.

20. Incumbenti da praticarsi nei cambi di residenza.

21. Compilazione del foglio decadale di servizio — Compilazione dei verbali ed indicazioni che questi devono contenere.

Programma N. 7.

Codice penale.

1. Della punibilità — Distinzione dei reati — Specie delle punibilità pei delitti e per le contravvenzioni.

2. Della ignoranza della legge — Della volontarietà nel commettere reati — Della responsabilità dei terzi nelle contravvenzioni — Della differenza che passa fra il delitto consumato, tentato e mancato.

3. Della correità — Della complicità — Del reato continuato — Della recidiva — Della prescrizione.

4. Dei delitti contro la libertà individuale — Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

5. Della violenza e resistenza all'autorità — Definizione dei pubblici ufficiali.

6 Dell'evasione — Dell'omicidio.

7. Del furto — Del rifiuto d'obbedienza all'autorità — Della mendicità.

8. Norme che regolano il porto delle armi — Quali per gli effetti della legge penale si considerano armi insidiose.

Programma N. 8.

Codice penale militare.

1. Della giurisdizione militare — Quali persone vi sono soggette — Che s'intende per reato militare — Delle pene colle quali sono repressi i reati militari.

2. Dell'abbandono del posto in faccia al nemico, ed in tempo di pace — Della ubbriachezza in servizio.

3. Del rifiuto d'obbedienza — Della rivolta — Dell'ammutinamento — Della insubordinazione.

4. Della diserzione in pace, avanti il nemico ed all'estero — Della vendita, pegno ed alienazione qualunque di armi e di effetti militari.

5. Dei furti commessi dai militari — Delle truffe e delle appropriazioni indebite.

6. Dei doveri degli ufficiali e dei sottufficiali dell'arma quando, in difetto di altri, devono procedere all'istruzione preparatoria in caso di reati militari.

PROGRAMMA N. 9.

Codice di procedura penale.

1. Dell'azione penale nascente da reati — Facoltà del procuratore del Re verso gli agenti della forza pubblica — Definizione della flagranza — Della polizia giudiziaria e degli ufficiali che la esercitano.

2. Delle guardie campestri e degli agenti di pubblica sicurezza — Degli ufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri reali, dei sindaci e di quelli che ne fanno le veci — Concorrenza dell'autorità giudiziaria cogli altri ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Delle denuncie dei rapporti e delle dichiarazioni — Delle querele e contro querele.

4. Delle visite domiciliari e delle perquisizioni — Dei mandati di comparizione e di cattura.

PROGRAMMA N. 10.

Legge di pubblica sicurezza.

1. Dello scopo del servizio di pubblica sicurezza — In che consista — Chi lo diriga.

2. Degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza — Chi abbia tali qualità.

3. Dei doveri dell'arma in caso di riunioni pubbliche di assembramenti in luoghi pubblici, di disordini e schiamazzi.

4. Dei pubblici esercenti — Chi sieno — Quali obblighi loro vengono imposti dalla legge di pubblica sicurezza.

5. Quali mezzi offra la legge di pubblica sicurezza a riguardo dei mendicanti, dei viandanti e degli stranieri da espellere dal regno.

6. Dell'ammonizione — A chi spetti provocarla, suoi effetti, quando e come cessano.

7. Della vigilanza speciale della pubblica sicurezza ed obblighi che impone — Del domicilio coatto.

PROGRAMMA N. 11.

Regolamento di servizio in guerra.

1. Generalità sul servizio di sicurezza — Pattuglie — Vedette — Incontro con truppe, con individui isolati e con viandanti.

2. Servizio di sicurezza in marcia — Avanguardia — Fiancheggiatori — Retroguardia.

3. Avamposti — Cenno sulla loro forza, composizione e disposizione — Piccoli posti — Gran guardie — Posti d'avviso — Pattuglie di scoperta — Ronde.

4. Riconoscimento agli avamposti — Parlamentari, disertori — Onori e segnali — Cambio degli avamposti — Contegno degli avamposti contro l'avanzarsi del nemico.

5. Servizio e riparto dei carabinieri presso i quartieri generali dei comandi e delle intendenze in tempo di guerra — Generalità — Distinzione dei servizi.

6 Polizia generale — Norme generali — Servizio di polizia generale — Pattuglie — Sorveglianza delle persone non militari al seguito dell'esercito.

7. Spie — Cavalli ed oggetti smarriti — Predoni — Arresti — Multe — Luoghi di detenzione — Disertori nemici — Mantenimento della disciplina ai convogli — Militari di truppa sbandati od isolati.

8. Salvaguardie o salvacondotti — Effetti delle salvaguardie e loro distinzione — Concessioni delle salvaguardie — Salvaguardie con scorta — Salvaguardie per iscritto — Salvacondotto.

9. Servizi di guida — Ordini scritti — Ordini verbali — Trasmissione degli ordini — Prescrizioni per chi è incaricato di portare un ordine (*questa parte del n. 9 solo pei militari dell'arma a cavallo*) — Servizio di scorta.

10. Corrieri postali — Incombenze o missioni speciali di fiducia.

Programma N. 12.

Istruzioni sulle armi e sul tiro (1).

1. Generalità — Nozioni per gli istruttori — Premessa — Inizio delle istruzioni — Caricare e scattare da pronti in piedi — Caricare con meno di 6 cartucce — Scaricare l'arme — Arme carica e scarica — Posizione dell'otturatore.

2. Buon uso dell'arme — Punt in piedi — Ginnastica del puntare — Scattare da punt in piedi — Uso delle giberne — Fuoco ordinario ed accelerato.

(1) Le legioni che non hanno ancora in caricamento il moschetto mod. 1891, faranno impartire le istruzioni relative al fucile mod. 1891 non che le istruzioni relative al moschetto da carabinieri mod. 1870, e rispettivi accessori e munizioni.

3. Esercizi da posizioni varie — Alzo e baionetta — Esercizi contro segno scomparente — Regole di puntamento — Munizioni.

4. Moschetto da cavalleria mod 1891 e sue parti — Baionetta — Meccanismo di caricamento e sparo — Cassa — Fornimenti — Bacchetta.

5. Munizioni — Cartuccia a pallottola per armi mod. 1891 — Caricatore — Modo di collocare le cartucce nel caricatore e di toglierle — Impacchettamento — Dotazione individuale di cartucce a pallottola — Cartuccia a metraglia per armi mod. 1891 — Cartucce da salve per armi mod. 1891 — Distribuzione di cartucce per servizi speciali e per istruzioni — Cartucce da esercitazione per armi mod. 1891.

6. Accessori e parti di ricambio — Bufetterie.

7. Modo di funzionare del moschetto — Posizione ordinaria — Aprire l'otturatore — Caricare l'arma — Chiudere l'otturatore — Posizione di sparo — Scattare l'arma — Riaprire l'otturatore — Richiudere l'otturatore — Passare dalla posizione di sparo a quella ordinaria — Scaricare l'arma — Inastare e ripiegare la baionetta.

8. Maneggio dell'alzo e regole di puntamento.

9. Avvertenza pel buon uso del moschetto — Canna otturata — Scatto a vuoto — Bossolo o cartuccia che sfugge all'azione dell'estrattore — Inceppamento delle cartucce.

10. Pulitura del moschetto mod. 1891 — Pulitura ordinaria del moschetto — Togliere l'otturatore — Scomporre l'otturatore — Pulitura delle parti d'arma — Ricomporre l'otturatore — Rimettere l'otturatore.

11. Pulitura straordinaria del moschetto — Disgiungere la canna dalla cassa — Togliere il congegno di scatto e di espulsione — Scomporre il serbatoio — Pulitura delle parti dell'arma — Ricomporre il congegno di scatto e di espulsione — Ricomporre l'arme — Pulitura straordinaria per congedamento.

12. Sciabole — Sciabola da cavalleria mod. 1871 — Sciabola da carabiniere a piedi — Pulitura delle sciabole — Pulitura delle bufetterie — Materie occorrenti per le puliture.

13. Parti d'arma che non si devono mai togliere e operazioni che non si devono mai fare.

14. Posizione del tiratore di moschetto — Pronti in piedi — Pronti in ginocchio — Pronti da seduto — Pronti a terra — Punt in piedi — Punt in ginocchio — Punt da seduto — Punt a terra — Punt all'appoggio.

15. Pistola a rotazione mod. 1889 e sue parti — Canna —

Cilindro e suo albero — Bacchetta e sua ghiera — Meccanismo di rotazione e di scatto — Castello.

16. Cartucce a pallottola mod. 1890 per pistola — Impacchettamento — Dotazione — Cartucce da salve mod. 1890 per pistola — Cartucce da esercitazione — Bufetterie per pistola.

17. Modo di funzionare della pistola — Posizione ordinaria Caricare — Scaricare — Scattare — Tiro a movimento intermittente — Tiro a movimento continuo — Canna otturata — Scatto a vuoto — Inceppamento del cilindro.

18. Scomposizione della pistola — Pulitura — Ricomposizione — Parti che non si devono mai togliere — Posizione dei tiratori di pistola — Regole di puntamento per pistola.

19. Stima delle distanze — Nozioni preliminari.

Programma N. 13. (1).

Nozioni elementari d'ippologia.

1. Cenni sugli alimenti e bevande pel cavallo.

2. Delle scuderie — Della lettiera — Disinfezioni delle scuderie e degli oggetti di bardatura.

3. Del governo — Dell'esercizio e del riposo.

4. Cenni sulla cura dei cavalli in viaggio.

5. Segni della sanità e della malattia.

Programma N. 14.

Istruzioni per la custodia, completamento e diramazione dei manifesti di chiamata e nozioni elementari sui compiti affidati ai carabinieri reali in genere ed ai comandanti di stazione in ispecie dall'istruzione per la requisizione dei quadrupedi.

1. Custodia dei manifesti di chiamata — Loro completamento e diramazione.

2. Registro dei cavalli e muli — Obblighi imposti ai carabinieri reali circa le dichiarazioni di possesso dei quadrupedi per

(1) Per i militari dell'arma a piedi si richiederà soltanto che essi sappiano precisare con sufficiente esattezza, i dati segnaletici che contraddistinguono i quadrupedi (sesso, età, altezza, mantello e segni particolari), e ciò per porre detti militari in grado di ben compilare le registrazioni del genere sugli specchi, registri, documenti, ecc. attinenti alla requisizione dei quadrupedi.

parte dei proprietari e quelle dei mutamenti nei quadrupedi stessi — Contravvenzioni relative — Registro dei veicoli — modelli n. *6* e n. *6 bis*, loro tenuta, registrazioni e variazioni per parte dell'arma — Precettazione dei quadrupedi — Compito dei carabinieri reali nella precettazione e nelle variazioni dei quadrupedi precettati: loro vigilanza sui quadrupedi precettati.

Programma N. 15.

Elementi di aritmetica e geometria.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le prime quattro operazioni aritmetiche sui numeri interi e decimali e di conoscere il disegno e la nomenclatura delle principali figure geometriche.

Programma N. 16.

Contabilità di stazione.

1. Tenuta del registro della ripartizione della spesa, della distribuzione del vino e del quaderno del vitto.
2. Tenuta del registro dei foraggi.
3. Tenuta dei libretti personali.

Programma N. 17.

Lettura delle carte.

I candidati dovranno dar prova di conoscere i segni convenzionali, di sapere orientarsi sul terreno e di conoscere la nomenclatura dei vari accidenti del suolo.

I militari dell'arma a cavallo saranno istruiti in tali esercizi con maggior frequenza di quelli dell'arma a piedi.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 aprile.

MARZO 5. — R. Decreto n. 98 per sostituzione di due membri della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 355.
APRILE 27. — Assegnazione di cavalli di carica ai capitani di stato maggiore, *pag.* 356.
» 27. — Appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio: Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale, *pag.* 358.
Decisioni di massima, *pag.* 358.

Atto N. 75. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 98 per sostituzione di due membri della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 5 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49 approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pani comm. ing. Ferdinando, consigliere della Corte dei conti, e Corso cav. Luigi, colonnello commissario a disposizione, sono nominati membri della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione: il primo del comm. Baccelli avv. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti, il secondo del cav. Ainis Nicola, maggiore generale stato collocato in posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.
Vacchelli.
G. Palumbo.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 72, pag. 273:
riga 1ª, *invece di:* 3ª serie. *leggasi:* 2ª serie;
riga 13ª, *invece di:* (4ª serie), *leggasi:* (5ª serie).

N. **76**. — CAVALLI. — **Assegnazione di cavalli di carica ai capitani di stato maggiore**. — 27 aprile.

1. In analogia a quanto è stabilito per i capitani di cavalleria nell'*Atto* 111 del 21 maggio 1898, viene assegnato un cavallo di carica facoltativo anche ai capitani di stato maggiore.

2. I cavalli di carica per i capitani di stato maggiore saranno prelevati dai cavalli di carica dei reggimenti di cavalleria stanziati nel territorio del corpo d'armata in cui risiedono i capitani stessi, a seconda delle designazioni del comandante del corpo d'armata.

A tal uopo i capitani che risiedono nel VII corpo d'armata sono considerati come facenti gruppo con quelli del VI corpo; i capitani che risiedono nell'XI e nel XII corpo d'armata o che sono addetti al comando del corpo di stato maggiore sono considerati come facenti gruppo con quelli del X corpo d'armata.

3. I cavalli di carica assegnati ai capitani di stato maggiore saranno dai reggimenti di cavalleria portati in aumento al nucleo stabilito dall' *Atto* 111 soprariordato, osservando per essi le norme indicate nei secondi comma dei n. 1 e 2 dell'*Atto* stesso.

4. Il cavallo di carica è ricoverato nella scuderia dell'ufficiale cui è assegnato.

5. Il cavallo di carica segue l'ufficiale utente nei cambi di residenza, continuando a rimanere effettivo al reggimento dal quale fu prelevato.

6. I cavalli di carica saranno considerati per l'amministrazione come cavalli di truppa distaccati, e perciò:

a) i reggimenti di cavalleria continueranno a prelevare per detti cavalli l'assegno a carico del bilancio;

b) le razioni foraggio saranno prelevate dall'ufficiale utente per conto del reggimento cui il cavallo è effettivo, e cioè con buono intestato al reggimento;

c) alla paglia, alla ferratura ed al governo del cavallo provvederà l'ufficiale, ed a rimborso della spesa esso riceverà dal reggimento sulla massa cavalli lire 0,25 per giornata.

Le spese di trasporto pei trasferimenti del cavallo saranno conteggiate sul rendiconto delle spese di viaggio del comando del corpo di stato maggiore.

7. Il comandante di corpo d'armata, quando lo ravvisi opportuno nell'interesse del servizio od in seguito a domanda degli interessati, può autorizzare i capitani che risiedono nel territorio da esso dipendente, a scambiarsi tra loro il cavallo di ca-

rica che hanno in consegna, od a sostituirlo con altro cavallo presso i reggimenti di cavalleria, da designarsi giusta le norme indicate nel precedente n. 2.

8. Il cavallo di carica sarà, in massima, tolto dopo 6 anni dal ruolo dei cavalli di carica, rimanendo soltanto inscritto in quello dei cavalli di truppa, per essere poi di preferenza scelto come cavallo di agevolezza per la 2ª e 3ª categoria.

Esso sarà restituito a quel reggimento di cavalleria, stanziato nel corpo d'armata in cui risiede l'ufficiale utente, cui il cavallo è effettivo, o che sarà designato dal comandante del corpo d'armata.

9. Il passaggio d'un cavallo di carica al ruolo dei cavalli di truppa potrà dal comandante del corpo d'armata essere ritardato od anticipato, a seconda dell'attitudine del cavallo al servizio da sella per ufficiale di stato maggiore.

In entrambi i casi se ne dovrà rendere informato il Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria).

10. Se la menomata attitudine del cavallo di carica provenisse da soverchio deterioramento prodotto da provata incuria del capitano a cui fu concesso, si addebiterà sul di lui conto rimonta la somma rappresentante il deprezzamento subito dal cavallo, stabilita dal consiglio d'amministrazione del corpo cui il cavallo sarà restituito.

11. Per i capitani addetti al comando del corpo di stato maggiore le attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata stabilite ai precedenti nn. 7 e 9 sono devolute al capo di stato maggiore dell'esercito.

12. I capitani delle varie armi che saranno trasferiti nel corpo di stato maggiore dopo la pubblicazione del presente *Atto*, hanno la facoltà di richiedere il cavallo di carica all'atto del trasferimento.

Ai capitani che già si trovano nel corpo, e che hanno anzianità posteriore al 1890, il cavallo di carica potrà, in via eccezionale, essere concesso su proposte che il capo di stato maggiore dell'esercito od i comandanti di corpo d'armata inoltreranno al Ministero (Segretariato generale).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 77. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio: Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale.** — 27 aprile.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche d'artiglieria avente per titolo: *Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale*. Esso costituisce un'appendice all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio*, parte I, II e III pubblicata con *Atto* 62 del corrente anno.

I comandi, corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume, quante loro occorrono in relazione alle copie già acquistate dell'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio sopra citata.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di cent. 50.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Soprassoldi fissi pei militari ammessi in luoghi di cura. — Ad evitare men rette interpretazioni delle disposizioni regolamentari, per ciò che riguarda il conteggio dei soprassoldi fissi stabiliti dalla Tabella IX della legge, il Ministero avverte che, siccome pei militari ammessi in luoghi di cura i corpi non hanno diritto ad assegno (§ 116 del regolamento d'amministrazione) e per essi gli stabilimenti che li tengono ricoverati percepiscono la retta d'ospedale a carico dello Stato (§ 143 e 2692 *ivi*), i detti soprassoldi, i quali sono dovuti e regolati come l'assegno giornaliero (§ 114 del regolamento sugli assegni), non debbono, durante il ricovero, essere richiesti. (*Div. assegni*).

4.

Pagamento dei dazi di consumo da parte dei corpi. — Essendo stato sollevato il dubbio se, per l'applicazione del § 651 del regolamento d'amministrazione, i dazi di consumo debbono essere pagati negli uffici del dazio o non piuttosto nell'ufficio del corpo interessato, il Ministero dichiara che tali pagamenti devono sempre essere eseguiti negli appositi uffici daziari e nelle mani della persona all'uopo designata. (*Div. sussistenze*).

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 maggio.

MAGGIO 3. — Provvedimenti relativi agli organici dei sottufficiali, *pag.* 359.
» 3. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 361.
» 4. — Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari, *pag.* 362.
» 4. — Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Taranto, *pag.* 362.
» 4. — Cofano e cofanetto per dotazioni cartografiche, *pag.* 362.
» 5. — Viaggi dei sottufficiali in congedo assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato, *pag.* 364.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **78**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti relativi agli organici dei sottufficiali**. — 3 maggio.

Nell'intento di provvedere alla sistemazione dei quadri organici dei sottufficiali, segnatamente per i depositi dei reggimenti di fanteria di linea ai quali con l'*Atto* 272 del 1897 sono stati trasferiti i sottufficiali provenienti dai distretti militari, il Ministero determina:

1. I sottufficiali trasferiti dai distretti ai reggimenti di fanteria di linea dovranno essere possibilmente impiegati a coprire i posti del quadro organico del rispettivo corpo, anche se tali posti competano al grado immediatamente inferiore a quello dei sottufficiali stessi.

A tal uopo si avverte che i sottufficiali, di cui trattasi, possono essere ammessi a coprire i posti di furiere o di sergente di compagnia, o di sottufficiali di maggiorità soltanto nel caso che non siano ammogliati e posseggano la voluta idoneità fisica per disimpegnare in ogni contingenza le attribuzioni inerenti a tali posti.

ERRATA-CORRIGE

all'*Atto* 47 del corrente anno.

Nell'allegato n. 7, a pag. 230, al n. 32, *sostituire* il n. 36.

Nell'allegato n. 10, a pag. 233, ai numeri 47 e 49, *sostituire* i numeri 54 e 56; ed a pag. 234, ai numeri 55 e 59, *sostituire* i numeri 63 e 68.

Nell'allegato n. 11, a pag. 235, ai numeri 47 e 51, *sostituire* i numeri 54 e 58; ed a pag. 236, ai numeri 55 e 57, *sostituire* i numeri 63 e 66.

Uguali correzioni dovranno apportarsi all'estratto dell'*Atto* medesimo, stato distribuito alle autorità militari giusta la Circolare n. 39 del corrente anno.

9 MAG 99

Se ammogliati o non posseggano la voluta idoneità fisica saranno considerati in soprannumero e assegnati al deposito del corpo, affinchè le relative vacanze in organico possano essere ripianate con promozioni, come è detto al n. 3.

2. Occorrendo di adibire dei sottufficiali ad impieghi o destinazioni speciali fuori del corpo non comprese tra quelle espressamente stabilite dalle vigenti disposizioni, dovranno all'uopo essere possibilmente prescelti coloro che si trovano in soprannumero presso i depositi dei corpi, esclusi beninteso quelli che debbono essere considerati tali a senso del n. 4 del presente *Atto*.

Quando non possano scegliersi tra quelli in soprannumero potranno concorrervi anche i sottufficiali in organico; ed in tal caso, ove trattisi di assenza di lunga durata, le relative vacanze potranno essere ripianate, qualora ciò sia ritenuto indispensabile pel buon andamento del servizio.

I sottufficiali di cui trattasi al loro ritorno al corpo saranno tenuti in soprannumero sino a che per vacanze che si verifichino non possano rientrare in organico.

3. Ogni volta che venga a verificarsi presso un corpo una vacanza in uno di gradi od impieghi di sottufficiali, la quale non possa essere ricoperta con qualcuno dei sottufficiali in soprannumero non compresi parimente tra questi coloro che sono considerati tali a senso del n. 4 del presente *Atto*) sia per mancaza di speciale attitudine, sia di idoneità fisica, sia perchè il posto non può essere occupato da un sottufficiale ammogliato a senso del n. 1, la vacanza verificatasi potrà essere ripianata colle necessarie promozioni, indipendentemente dai predetti sottufficiali in soprannumero.

4. Come già si è accennato coll' *Atto* n. 53 del corrente anno i sottufficiali di qualsiasi arma o corpo in forza ai reggimenti di fanteria con impieghi speciali, come scrivani militari presso i comandi di corpo d'armata e di divisione ovvero addetti ai distretti nonchè ai comandi militari di stazione ferroviaria debbono essere considerati in soprannumero all'organico dei reggimenti che li hanno in forza.

Per l'avanzamento di questi sottufficiali sarà applicato per analogia il disposto dal § 33, comma 2, del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 79. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 3 maggio.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
II	4	Armature per tende someggiabili da ufficiali	N.	3 30	Variante
»	31	Casse di legno cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario . .	»	33 00	Id.
»	32	Casse di legno dello spessore di mm. 18 cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario	»	32 00	Abolito
»	33	Casse di legno dello spessore di mm. 26 cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario	»	36 00	Id.
»	45	Catenelle per punizione in campagna	»	3 30	Variante
»	48	Cofani per cancelleria da comando di reggimento o di battaglione .	»	15 00	Id.
»	49	Cofani per cancelleria da compagnia	»	12 00	Id.
»	81	Cofani per viveri ordinari degli ufficiali alpini	»	10 00	Abolito per cambio di numero d' ordine categorico. (*)
»	82	Corbe di giunchi per viveri ordinari da truppa	»	38 00	
»	121	Gabbie di legno cerchiate in ferro, diverse, da parco vestiario . .	»	26 00	Variante
»	174	Sacchi custodia per tende someggiabili da ufficiali	»	1 25	Id.
»	187	Tende someggiabili, con armatura e sacco custodia da ufficiali . .	»	29 85	Id.
»	237	Barilotti someggiabili da ufficiali .	»	3 60	Id.
»	273	Cucine da tre complete da ufficiali	»	55 00	Id.
»	275	Cofani per viveri ordinari degli ufficiali alpini	»	10 00	(*) Aggiunta
»	276	Corbe di giunchi per viveri ordinari da truppa	»	38 00	(*) Id.
»	337	Reti per carne	»	8 00	Variante

N.B. — I distretti che hanno casse di legno per parco vestiario inscritte ai numeri d'ordine categorici 31, 32 e 33 le diminuiranno dal registro 237 B. riassumendole tutte nel carico al n. 31 col prezzo unitario di L. 33,00 ed osservando in proposito le norme dei §§ 482 e 483 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **80**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari**. — 4 maggio.

È stato compilato un *Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari* in vigore, e di carattere non riservato, pubblicati dal Ministero in volumi o fascicoli a parte, epperciò non riprodotti integralmente sul *Giornale militare*.

Detto *Elenco* verrà prossimamente pubblicato, ed i vari comandi, corpi, uffici ecc., dovranno acquistarne una copia, almeno, per ciascuno.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, dovranno essere fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dell'*Elenco* è di centesimi 25.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **81**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Taranto**. — 4 maggio.

Si determina che la grande torre corazzata, il cui impianto sta per compiersi nell'isola di San Paolo a Taranto, assuma il nome glorioso di:

Torre corazzata VITTORIO EMANUELE II.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **82**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cofano e cofanetto per dotazioni cartografiche** (con tavole di disegni) (1). — 4 maggio.

Sono adottati un cofano ed un cofanetto per il trasporto delle dotazioni cartografiche al seguito delle truppe mobilitate.

1° *Cofano per dotazioni cartografiche*. — Si compone di un fianco posteriore, due teste, un fondo, un fianco anteriore che funziona da sportello e di un coperchio.

Il fianco posteriore e le due teste, di legno abete o pioppo, sono riuniti verticalmente nel battente praticato sulle teste, le quali hanno il lembo superiore di noce.

Il fondo, di abete o pioppo, è calettato alle teste con denti a coda di rondine.

---

(1) Le tavole di disegni verranno annesse alla prossima dispensa.

Il fianco anteriore, che funziona da sportello, è di legno abete o pioppo, con le estremità rinforzate da due testate di noce. Due catenelle di sospensione valgono a mantenerlo aperto.

Il coperchio è composto di un'anima di abete o pioppo, e di un telaio formato da 4 liste di noce; ed è munito di una copertura di tela olona di cotone cogli spigoli anteriori cuciti e quelli posteriori aperti. La copertura è verniciata con tinta rosso arancio.

L'interno del cofano è diviso a scompartimenti costituiti da cinque tramezzi di noce, di cui due paralleli al fondo ed amovibili e tre verticali fra il fondo stesso ed il tramezzo inferiore.

Come rinforzo del cofano a ciascuno dei due spigoli verticali posteriori è applicata una cantonata di ferro scelto in lamiera. Due cerniere a bandella, di ferro scelto in verghe, costituite ciascuna da tre bandelle di cui due a maschio ed una con le due estremità a femina, servono a fasciare il cofano.

Esternamente al fondo si trovano fissate due traverse di sostegno, di noce.

A tergo del lato posteriore ed applicate alle bandelle vi sono due catenelle che servono per appendere il cofano al basto.

Fissato poi al fianco anteriore trovasi un nottolino a piastra in posizione da poter essere investito, a cofano chiuso, da una linguetta con maschio incassato al coperchio. Il nottolino porta un foro che serve a dar passaggio ad un lucchetto a scatto con chiave.

Il cofano è fornito di due maniglie di corda alle due teste ed è colorito esternamente con tinta grigio azzurro.

Sul fianco anteriore è stampata la seguente iscrizione: *Cofano per dotazioni cartografiche.*

Le dimensioni del cofano sono le seguenti:

Lunghezza interna.	mm.	700
Larghezza interna.	»	250
Altezza interna.	»	365

Il peso medio del cofano è di kg. 14,300.

2° *Cofanetto per dotazioni cartografiche.* – Differisce essenzialmente dal cofano nell'altezza e per non avere tramezzi interni e le due catenelle destinate ad appendere il cofano al basto. Sul fianco anteriore è stampata la seguente iscrizione: *Cofanetto per dotazioni cartografiche.*

Le dimensioni del cofanetto sono le seguenti:

Lunghezza interna	mm.	700
Larghezza interna	»	250
Altezza interna	»	225

Il peso medio del cofanetto e di kg. 10,000.

Il Ministero provvederà per la graduale somministrazione dei cofani e cofanetti in parola ai comandi e corpi interessati.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è recata la seguente aggiunta:

(II-83) Cofano per dotazioni cartografiche . . L 25,00
(II 84) Cofanetto per dotazioni cartografiche. . » 20,00

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. 83. — TRASPORTI. — **Viaggi dei sottufficiali in congedo assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato.** - 5 maggio.

È stato convenuto con le amministrazioni ferroviarie che le concessioni speciali *D* ed *E*, relative ai viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, siano applicabili anche ai sottufficiali in congedo pel viaggio che debbono compiere quando sono assunti in servizio o chiamati ad esperimento per impiego presso le amministrazioni civili dello Stato, e così pure alle famiglie dei sottufficiali stessi.

Le dichiarazioni di viaggio per i sottufficiali chiamati ad un impiego o ad esperimento presso le amministrazioni provinciali dello Stato saranno rilasciate dai comandanti dei distretti.

Invece pei sottufficiali chiamati ad un impiego o in esperimento presso le amministrazioni centrali dello Stato, i comandanti stessi, avuto lo stato di famiglia dei detti sottufficiali, chiederanno la dichiarazione di viaggio a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), trasmettendo il detto stato. Il Ministero manderà poi direttamente all'interessato la dichiarazione di viaggio.

Nell'uno e nell'altro caso le dichiarazioni saranno rilasciate per viaggi *di corsa semplice*, in applicazione all'art. 5°, lettera *b*) delle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato (edizione giugno 1892).

Su tali dichiarazioni sarà poi apposta, tanto nella parte centrale, quanto nel primo scontrino, in luogo della *qualifica* la seguente annotazione: *sottufficiale in congedo* $\frac{\textit{chiamato in esperimento}}{\textit{assunto in servizio}}$ *con la qualifica di . . . . . presso . . . . . (Ministero od ufficio).*

Sugli altri scontrini basterà l'annotazione: *sottufficiale in congedo* $\frac{\textit{chiamato in esperimento.}}{\textit{assunto in servizio.}}$

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 maggio.

MAGGIO 10. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo, *pag.* 367.
» 10. — Modificazioni allo specchio *A* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 367.
» 10. — Modificazioni ai pantaloni di panno da cavalleria modello Ardito, *pag.* 373.
» 11. — Modificazione ai cuscini sottobanda per bardature, *pag.* 380.
» 11. — Istruzioni relative alle truppe coloniali, *pag.* 381.
» 12. — Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Parte 1ª, *pag.* 383.
» 13. — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni di avanzamento ai gradi di truppa, *pag.* 384.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

Atto N. **84.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo.** — 10 maggio.

Accade talvolta che ufficiali effettivi ad un dato corpo, i quali risiedono nel territorio di un distretto diverso da quello ove ha sede il corpo, cambiano di residenza trasferendosi nel territorio di un altro distretto.

Occorre che in tal caso il cambio di domicilio sia notificato, non solo al comando del distretto di nuova residenza, il quale deve prendere a ruolo l'ufficiale, ma anche al comando del corpo che lo ha effettivo.

Per conseguenza, nell'*Atto* 106 del 1898 dovrà essere fatta la seguente aggiunta:

N. 8 secondo comma: *dopo le parole*: che li deve prendere a ruolo, *aggiungere*: e, se del caso, al corpo al quale sono effettivi. *Il Ministro* — A. Di San Marzano.

N. **85.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni allo specchio *A* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889).** — 10 maggio.

Essendo state modificate alcune qualifiche di funzionari ed agenti delle società ferroviarie, le indicazioni dello specchio *A* ad essi relative più non corrispondono esattamente allo stato di fatto attuale. Inoltre si è riconosciuta la convenienza di raggruppare i militari in congedo appartenenti alle ferrovie in categorie a seconda delle loro speciali attribuzioni.

In relazione a quanto precede, la parte dello specchio *A* riportato nell'*Atto* 126 del 1897 (modificata dall'*Atto* 144 del 1897) che si riferisce alle società delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali, dovrà essere sostituita dallo specchio seguente.

17 MAG. 99

SPECCHIO A

SPECCHIO *indicante gli impieghi ferroviari ai cui titolari (stabili, provvisori ed avventizi a matricola) sono da applicarsi le norme speciali della istruzione 16 maggio 1889, per le dispense dalle chiamate alle armi.*

IMPIEGHI	Corrispondenti categorie da indicarsi sui modelli 5
Società italiana per le Strade Ferrate (Rete Mediterranea)	
Direttore generale	Funzionari
Vice direttore generale	
Ingegnere direttore del movimento e delle costruzioni	
Ingegnere direttore del materiale	
Direttori dell'esercizio	
Ragioniere centrale	
Consulente legale	
Ingegneri capi servizio	
Capi servizio	
Ingegneri capi servizio aggiunti	
Aggiunti al ragioniere centrale	
Capi servizio aggiunti	
Ingegneri ispettori principali capi divisione	
Ingegneri capi divisione	
Capi divisione	
Capi divisione aggiunti	
Capi controllo	
Ingegneri ispettori principali	
Ingegneri capi sezione principali	
Ispettori principali	
Sotto capo controllo	
Ispettori principali aggiunti	
Ispettori	
Ingegneri capi sezione	
Cassieri principali	
Ingegneri capi sezione aggiunti	
Controllori del materiale	
Capi ufficio principali	
Capi ufficio	
Sotto ispettori	
Cassieri	
Controllori di cassa	
Ingegneri capi riparto	
Ingegneri applicati	

Sotto cassieri	Impiegati alle casse.
Vice controllori di cassa	
Contabili (1)	
Applicati (1)	
Commessi (1)	
Capi stazione	Impiegati ed agenti alle stazioni.
Sotto capi stazione	
Gestori	
Impiegati	
Applicati	
Commessi	
Capi fermata	
Assistenti	
Capi deviatori	
Deviatori	
Illuminatori lampisti	
Capi manovra	
Sotto capi manovra	
Capi squadra	
Guardafili	
Untori	
Pulitori	
Manovali (2)	
Agenti ripartitori centrali	Impiegati ed agenti ai treni.
Agenti ripartitori	
Revisore dei veicoli	
Capi conduttori principali centrali	
Capi conduttori principali	
Sotto capi conduttori principali	
Controllori viaggianti speciali	
Controllori viaggianti	
Capi conduttori	
Conduttori	
Guardafreni	
Capi frenatori	
Frenatori	
Capi verificatori	
Verificatori	
Capi deposito	Impiegati ed agenti ai depositi.
Sotto capi deposito	
Commessi	
Gerenti	

(1) Quelli esclusivamente addetti agli uffici di cassa per le *funzioni di pagatore.*

(2) Soltanto quelli:

1° ascritti alle compagnie d'esercizio;

2° che disimpegnano le mansioni di *manovratore*, *deviatore*, *agganciatore*, *frenatore*, *pulitore*, *untore*, *lumaio ai treni*, purchè in servizio da tre mesi.

Guardia deposito	Impiegati ed agenti ai depositi.
Manovali (1)	
Macchinisti	Agenti di macchina.
Fuochisti	
Economi	Impiegati ed agenti ai magazzini.
Magazzinieri	
Sotto economi	
Sotto magazzinieri	
Commessi (2)	
Sorveglianti (2)	
Assistenti tecnici	Impiegati ed agenti alla manutenzione.
Sorveglianti	
Brigadieri	
Guardiani	
Cantonieri	
Deviatori	
Capi officina	Impiegati alle officine.
Sotto capi officina	
Assistenti commessi	Operai.
Capi operai	
Capi squadra	
Operai (1)	
Aiutanti operai (3)	

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali
(Esercizio della Rete Adriatica).

Direttore generale	Funzionari.
Vice direttore generale	
Direttore dei trasporti	
Direttore dei lavori	
Capo del segretariato generale	
Ingegneri capi servizio	
Capo servizio del contenzioso	
Capi servizio amministrativi	
Ingegneri sotto capi servizio	
Capo dell'ispettorato sanitario	
Capi divisione	
Ispettori centrali	
Capi di movimento centrali e principali	
Ingegneri capi sezione centrali e principali	
Capi di movimento	

(1) Soltanto quelli ascritti alle compagnie d'esercizio, o addetti alle mansioni di *untore* e *pulitore*, purchè in servizio da 3 mesi.

(2) Ai depositi combustibili.

(3) Anche se avventizi non inscritti a matricola purchè in servizio da tre mesi.

Ingegneri capi sezione	Funzionari.
Capi ufficio centrali	
Segretario della direzione dei trasporti	
Capi ufficio	
Ispettori principali	
Ingegneri	
Ingegneri ispettori	
Ispettori	
Cassieri	
Segretari centrali e principali	
Ragionieri centrali e principali	
Aiutanti ingegneri principali	
Capi sezione amministrativi principali	
Aiutanti ingegneri	
Controllori di cassa	
Ingegneri allievi	
Allievi ispettori	
Aiutante controllore di cassa	Impiegati alle casse.
Applicati (1)	
Commessi (1)	
Capi stazione	Impiegati ed agenti alle stazioni.
Controllori telegrafici	
Capi gestione	
Capi telegrafisti	
Applicati	
Commessi	
Capi fermata	
Aiutanti commessi	
Sorveglianti telegrafici	
Capi manovratori	
Manovratori	
Lumai	
Guardie eccentriche	
Deviatori	
Manuali (2) purchè in servizio da 3 mesi)	
Capi conduttori principali	Impiegati ed agenti ai treni.
Controllori viaggianti	
Capi conduttori	
Conduttori	
Guardie ai freni	
Frenatori	
Manuali (3) (purchè in servizio da 3 mesi)	
Capi deposito	Impiegati ed agenti ai depositi.
Applicati	

(1) Quelli esclusivamente addetti alle *funzioni di pagatore*.
(2) Ascritti alle compagnie di esercizio, o che disimpegnano le mansioni di *manovratore*, *deviatore*, *lumaio* e *agganciatore*.
(3) Che disimpegnano le mansioni di *frenatori*.

Commessi	Impiegati ed agenti ai depositi.
Visitatori	
Accenditori	
Deviatori	
Pulitori	
Manuali (1) (purchè in servizio da 3 mesi)	
Macchinisti	Agenti di macchina.
Fuochisti	
Magazzinieri	Impiegati ed agenti di magazzino.
Capi gestione	
Applicati (2)	
Commessi (2)	
Aiutanti commessi (2)	
Applicati tecnici	Impiegati ed agenti della manutenzione.
Assistenti ai lavori	
Sorveglianti	
Aiutanti assistenti e aiutanti sorveglianti	
Capi squadra	
Aiutanti capi squadra	
Deviatori	
Guardiani	
Cantonieri	
Capi d'arte	Impiegati ed agenti delle officine.
Capi officina	
Sotto capi officina	
Capi squadra	
Sotto capi squadra	
Operai (3)	Operai.
Artieri (3)	
Aiutanti operai (3)	
Aiutanti artieri (3)	

(1) Che disimpegnano le mansioni di *pulitori* e *accenditori*.
(2) Soltanto quelli addetti ai depositi combustibili.
(3) Anche se avventizi non inscritti a matricola, purché in servizio da tre mesi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **86**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni ai pantaloni di panno da cavalleria modello Ardito**. (Con 2 tavole di disegni). — 10 maggio.

Questo Ministero ha riconosciuto opportuno di variare alcune misure del pantalone di panno (modello Ardito) in uso per la cavalleria, in guisa da renderlo più comodo all'anca ed alla coscia, e più stretto dal ginocchio in giù affinchè possa entrare agevolmente nel gambale.

In conseguenza di ciò l'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è modificata come appresso:

Pantaloni di panno da cavalleria (mod. Ardito).

I pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti e della scuola di cavalleria sono allestiti con panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30 e si compongono delle seguenti parti:

Due gambali, due tasche, una cintura e le forniture.

Ogni gambale è composto di una parte anteriore e di una posteriore.

La parte posteriore di ogni gambale è completata con due strisce di panno, le quali rialzano superiormente la parte stessa.

Due tagli lunghi ciascuno mm. 90, e praticati superiormente a mm. 60 dal fianco, servono per meglio adattare il pantalone all'anca del soldato.

Le due parti del gambale sono unite fra di loro mediante due cuciture, una comune nella parte interna fino a mm. 130 dal fondo, e l'altra a sopraggitto su tutta la lunghezza esterna.

Ciascun gambale ha inferiormente, dalla parte interna, uno sparato lungo mm. 130, un occhiello e due bottoni piccoli d'osso annerito.

La cintura ha esternamente, verso l'estremità anteriore della parte destra, un bottone mezzano d'osso annerito ed una maglietta di ferro, e nella corrispondente parte sinistra un occhiello ed un gangherino posto nella parte interna.

Nella parte sinistra, dove la cintura si unisce al pantalone, è posto internamente sulla cintura stessa un altro bottone mezzano d'osso annerito.

Lo sparato della parte anteriore è fornito di due liste di panno, quella di destra ha tre bottoni piccoli d'osso annerito ed

un occhiello obliquo alla sua punta, e quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo sparato della parte posteriore è lungo mm. 120 circa.

Le tasche di tela di cotone, basino, colorata in bigio, sono tagliate sulla parte anteriore dei due gambali, e con direzione leggermente obliqua, per un tratto di cm. 14 a 15, terminante con altro tratto verticale lungo da mm. 35 a mm. 40: l'apertura è rinforzata internamente con due pezzi di panno identico a quello dei pantaloni.

Ciascun gambale è guarnito da due bande di panno turchino, larghe ognuna mm. 29, equidistanti fra di loro di mm. 5. Esse sono cucite lateralmente lungo la parte esterna dall'alto al basso; quella anteriore, a cominciare e sovrapposta all'apertura posteriore della tasca, quella posteriore dall' attaccatura della cintura.

Due mezze coregge di cuoio naturale di buona qualità, dello spessore di 2 a 3 mm., cucite sotto alla cintura, nella parte posteriore verso i fianchi, servono a stringere il pantalone alla vita. La mezza coreggia di sinistra è fornita di fibbia con tubicino girevole e passante fisso, e quella di destra di parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia.

La mezza coreggia di sinistra, munita di fibbia, è sostenuta orizzontalmente mercè un passante di panno lungo mm. 50, che è attaccato immediatamente sotto alla cintura.

La cintura, gli sparati anteriori e posteriori, l'incavalcatura i tagli, l'attaccatura del gangherino e della maglietta ed il fondo ai gambali, sono rinforzati internamente con strisce di tela di cotone, basino, colorata in bigio delle dimensioni eguali a quelle del campione.

I pantaloni si suddividono in sei taglie, ed ogni taglia in due grossezze.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da cavalleria (mod. Avdito).*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Mela grossezza				Altezza della cintura		
		esterna del gambale	interna della inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	sul davanti	sul fianco	sulla parte posteriore
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	980	750	430	370	215	160	80	70	60
	2ª	980	750	420	365	210	157	80	70	60
2ª	1ª	960	735	420	365	210	160	80	70	60
	2ª	960	735	410	360	205	155	80	70	60
3ª	1ª	940	720	410	360	205	155	80	70	60
	2ª	940	720	400	355	200	155	80	70	60
4ª	1ª	920	700	400	355	200	155	80	70	60
	2ª	920	700	390	350	195	155	80	70	60
5ª	1ª	900	680	390	350	195	155	80	70	60
	2ª	900	680	380	345	195	155	80	70	60
6ª	1ª	880	660	390	350	195	155	80	70	60
	2ª	880	660	380	345	195	155	80	70	60

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno da cavalleria (mod. Ardito).*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
1ª	1ª	4	1	06	4	24	I reggimenti terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio corrente anno n. 3.
	2ª	4	1	06	4	24	
2ª	1ª	6	1	04	6	24	
	2ª	6	0	97	5	82	
3ª	1ª	16	0	95	15	20	
	2ª	15	0	95	14	25	
4ª	1ª	15	0	93	13	95	
	2ª	15	0	93	13	95	
5ª	1ª	8	0	91	7	28	
	2ª	7	0	91	6	37	
6ª	1ª	2	0	89	1	78	
	2ª	2	0	89	1	78	
	Totali	100			95	10	
				Media	0	95	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito)*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da truppa, alto metri 1,30	M	0 950	6 70	6 365
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	»	0 120	9 00	1 080
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	0 800	0 40	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2 000
Prezzo di costo . . . L.				9 765
Prezzo di conteggio . . . L.				9 80

(1) Nella fornitura sono compresi n. 2 bottoni mezzani e 7 piccoli d'osso annerito, un gangherino in ferro con maglietta, e due mezze coregge di cuoio con fibbia e riscontro.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno da sottufficiali di cavalleria (modello Ardito).*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia		Annotazioni
1ª	1ª	4	1	10	4	40	
	2ª	4	1	10	4	40	
2ª	1ª	6	1	09	6	54	
	2ª	6	1	08	6	48	
3ª	1ª	16	1	07	17	12	
	2ª	15	1	04	15	60	
4ª	1ª	15	1	02	15	30	
	2ª	15	1	01	15	15	
5ª	1ª	8	0	99	7	92	
	2ª	7	0	98	6	86	
6ª	1ª	2	0	97	1	94	
	2ª	2	0	96	1	92	
Totali		100			103	63	
				Media	1	04	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali di cavalleria* (*mod. Ardito*).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto metri 1,30.	M.	1 040	8 00	8 320
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.	»	0 120	9 70	1 164
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	0 800	0 40	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				3 100
Prezzo di costo . . . L.				12 904
Prezzo di conteggio . . . L.				13 00

(1) Nella fornitura sono compresi n. 2 bottoni mezzani e 7 piccoli d'osso annerito, un gangherino in ferro con maglietta e due mezze coregge di cuoio con fibbia e riscontro.

In dipendenza di quanto sopra al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	614	Pantaloni di panno da cavalleria (mod. Ardito) . . .	N.	9 80	Variante
»	622	Pantaloni di panno da sottufficiali di cavalleria (modello Ardito).	»	13 00	Variante

I comandi dei reggimenti e della scuola di cavalleria riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino i campioni tipo, i *patrons* e le tavole grafiche da sostituire agli attuali.

Nessuna modificazione sarà recata ai pantaloni di panno in distribuzione ed a quelli in magazzino.

Con la pubblicazione del presente *Atto* sono revocate tutte indistintamente le concessioni per l'uso di speciali *patrons* fin qui ammesso a titolo di prova dovendo d'ora innanzi le costruzioni essere esclusivamente eseguite con la scorta dei *patrons* e dei campioni di cui sopra.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **87**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione ai cuscini sottobanda per bardature**. — 11 maggio.

In alcuni cuscini sottobanda per bardature di cavalleria si è verificato, che, nella parte superiore trapuntata del rivestimento, il cuoio si rompe facilmente, perchè il passo del punto, essendo troppo corto, non offre la voluta resistenza.

Per ovviare a tale inconveniente il Ministero ha determinato, che d'ora innanzi, ai cuscini da allestirsi a nuovo, sia allungato

il passo del punto della trapuntatura di 5 mm., portandolo così a 17 mm. circa.

Eguale modificazione sarà apportata ai cuscini sottobanda di selle per batteria da campagna e per batteria a cavallo, ed a quelli per bardature a sella per muletti d'Africa, per bardature a basto mod. 1898, e per bardatura per muletti d'Africa per trasporti a salma.

L'arsenale di costruzione di Torino distribuirà ai corpi nuovi campioni-tipo dei cuscini sottobanda, in sostituzione degli attuali, che saranno messi in uso ed adoperati fino a consumazione.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **88**. — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni relative alle truppe coloniali.** — 10 maggio.

Allo scopo di poter provvedere in modo sollecito e regolare alla destinazione d'autorità nelle Regie truppe coloniali di militari di truppa in applicazione del § 23 dell'*Atto* 67 del 1895, questo Ministero determina:

All'*Atto* succitato è aggiunto il seguente:

« § 32bis. I corpi trasmetteranno altresì nei primi giorni d'ogni trimestre al comando del X corpo d'armata uno specchio numerico conforme al modello annesso al presente *Atto* (Allegato n. 2bis) in cui dovranno essere compresi tutti quei militari che per l'idoneità fisica e per la condotta possono essere destinati d'autorità alle truppe coloniali nel caso specificato dal precedente § 23. »

All'ultimo comma del § 34 è sostituito il seguente:

« Qualora invece il comandante del deposito della colonia, per ripianare le deficienze nelle truppe coloniali, non abbia disponibili nè militari provenienti dal congedo, nè militari sotto le armi i quali abbiano fatta volontaria domanda, ne riferirà al comandante del X corpo d'armata, il quale a senso del § 23, provvederà per la destinazione d'autorità dei militari della specialità e del grado richiesti, valendosi dei dati forniti dai vari corpi cogli specchi di cui al § 32bis »

Dopo l'allegato n. 2 è aggiunto il seguente:

ALLEGATO N. 2*bis* *li . . . . . 1 . . .*

(1) . . . . . .

SPECCHIO *numerico trimestrale degli uomini appartenenti alle varie specialità esistenti al 1º . . . . . presso il . . . . . suddetto.*

(Da servire per gli arruolamenti di *autorità* per le truppe della colonia Eritrea)

Grado	SPECIALITÀ	Numero degli individui	Servizio che devono ancora prestare alla data del presente (anni e mesi)	*Annotazioni*
	Armaiuoli			
	Allievi armaiuoli			
	Aggiustatori meccanici . . .			
	Artificieri			
	Aiutanti di sanità			
	Aiutanti di sanità (patentati in farmacia)			
	Bottai			
	Barbieri			
	Capi operai			
	Cuochi			
	Calzolai			
	Cerradori			
	Compositori tipografi			
	Cantonieri			
	Calderai			
	Coloritori			
	Calafati			
	Capi squadra panettieri . . .			
	Capi cantinieri			
	Cantinieri o vinai			
	Disegnatori			
	Enotecnici			
	Falegnami			
	Fabbri			
	Fucinatori			
	Fuochisti			
	Fornaciai			
	Fonditori			
	Infermieri			

(1) Corpo.

Aiutanti infermieri			
Incisori			
Lattai			
Litografi			
Limatori			
Legnaiuoli			
Mugnai			
Macellai			
Meccanici			
Meccanici elettricisti			
Muratori			
Maniscalchi			
Allievi maniscalchi			
Minatori			
Macchinisti			
Manovali ferroviari			
Materassai			
Orologiai per macchine telegrafiche			
Pirotecnici			
Polveristi			
Panettieri			
Pizzicagnoli			
Portaferiti			
Sorveglianti			
Sarti			
Sellai			
Allievi sellai			
Scalpellini			
Stagnini			
Staderai			
Segantini			
Scritturali			
Tipografi			
Torcolieri			
Tornitori in legno			
Tornitori in metalli			
Telegrafisti			
Verniciatori			

N.B. — Nella colonna *specialità* dovranno essere inscritte quelle sole per le quali si hanno individui da potere arruolare.

Gli individui stessi dovranno una volta tanto essere sottoposti a visita sanitaria per constatarne l'idoneità fisica pei presidi d'Africa.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **89**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Parte 1ª**. — 12 maggio.

È stata testè effettuata la stampa di un nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria, avente per titolo: *Istruzione*

sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Parte 1ª. — Nomenclatura del materiale.

I comandi, i corpi ed i reparti interessati, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno del nuovo volume il numero di copie loro occorrenti.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di L. 1,00.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **90**. — AVANZAMENTO. — **Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa.** — 13 maggio.

Al n. 5 dell'*Atto* 238 del 1898 è sostituito il seguente:

« 5. Ove si tratti di esprimere pareri su questioni riguardanti militari appartenenti ad un reparto di truppa distaccato, i comandanti di corpo, prima di sottoporle alla commissione di avanzamento, promuoveranno in proposito una deliberazione di apposita commissione composta del comandante del distaccamento e dei due ufficiali presenti alla sede del distaccamento, che susseguono come più elevati in grado o più anziani.

Quando non sia possibile formare una commissione così composta, sarà sufficiente il parere del comandante del distaccamento. »

Il Ministro — A. Di San Marzano

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 maggio.

DICEMBRE 22. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. *pag.* 385.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **91**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 22 dicembre 1898.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi n. 5475 del 24 giugno 1888, n. 47 del 18 febbraio 1892, e n. 225 del 23 giugno 1897;

Visti i Nostri decreti numeri 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 del 22 luglio 1897, n. 519 del 2 dicembre 1897, e n. 548 del 30 dicembre 1897, emanati in forza della legge n. 225 predetta;

Vista la legge n. 486 del 18 dicembre 1898, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tabelle graduali e numeriche annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, deter-

22 MAR. 99

minano la formazione che il R. esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra debbono assumere, in conformità delle leggi e dei decreti succitati.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

INDICE DELLE TABELLE

Tabelle graduali e numeriche di formazione.

N. 1. Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi . . *Pag.* 389
» 2. Comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 390
» 3. Comandi di corpo d'armata . . . . . » 391
» 4. Comandi di divisione militare . . . . . » 392
» 5. Comando generale dell'arma dei carabinieri reali . . » 393
» 6. Legioni territoriali di carabinieri reali . . . . . » 394
» 7. Legione allievi carabinieri reali . . . . . » 395
» 8. Ispettorato degli alpini . . . . . » 396
» 9. Comandi di brigata di fanteria. . . . . » 397
» 10. Reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 398
» 11. Reggimenti bersaglieri . . . . . » 400
» 12. Reggimenti alpini . . . . . » 402
» 13. Distretti militari . . . . . » 404
» 14. Comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . » 405
» 15. Ispettorato di cavalleria . . . . . » 406
» 16. Comandi di brigata di cavalleria . . . . . » 407
» 17. Reggimenti di cavalleria . . . . . » 408
» 18. Depositi di allevamento cavalli. . . . . » 410
» 19. Ispettorati d'artiglieria . . . . . » 411
» 20. Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria . . . » 412
» 21. Comandi d'artiglieria . . . . . » 413
» 22. Direzioni d'artiglieria . . . . . » 414
» 23. Reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . . » 415
» 24. Reggimento d'artiglieria a cavallo . . . . . » 417
» 25. Reggimento d'artiglieria da montagna. . . . . » 419
» 26. Uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria » 421
» 27. Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 422
» 28. Compagnie operai d'artiglieria. . . . . » 424
» 29. Ispettorati del genio. . . . . » 425
» 30. Comandi del genio . . . . . » 426
» 31. Direzioni del genio . . . . . » 427
» 32. 1° e 2° reggimento del genio (zappatori) . . . . . » 428
» 33. 3° reggimento del genio (telegrafisti) . . . . . » 430
» 34. 4° reggimento del genio (pontieri). . . . . » 432
» 35. 5° reggimento del genio (minatori) . . . . . » 434
» 36. Brigata ferrovieri del genio. . . . . » 436
» 37. Corpo invalidi e veterani. . . . . » 437
» 38. Ispettorato di sanità militare . . . . . » 438
» 39. Direzioni di sanità militare . . . . . » 439

N. 40. Direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità . . . . . *Pag.* 440
» 41. Direzioni e stabilimenti di commissariato, e compagnie di sussistenza . . . . . » 441
» 42. Scuola di guerra . . . . . » 443
» 43. Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare . . . . . » 444
» 44. Scuola di applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 445
» 45. Accademia militare . . . . . » 446
» 46. Scuola militare . . . . . » 447
» 47. Scuola di applicazione di sanità militare . . . . . » 448
» 48. Collegi militari . . . . . » 449
» 49. Scuola centrale di tiro di fanteria . . . . . » 450
» 50. Scuola di cavalleria . . . . . » 451
» 51. Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 452
» 52. Scuola magistrale militare di scherma . . . . . » 453
» 53. Ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . » 454
» 54. Stabilimenti militari . . . . . » 455
» 55. Tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 456
» 56. Tribunali militari . . . . . » 457
» 57. Istituto geografico militare . . . . . » 458

Tabelle graduali e numeriche riepilogative.

N. 58. Ufficiali dello stato maggiore generale . . . . . *Pag.* 459
» 59. Ufficiali del corpo di stato maggiore . . . . . » 460
» 60. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 461
» 61. Ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . » 462
» 62. Ufficiali dei distretti militari . . . . . » 463
» 63. Ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . » 464
» 64. Ufficiali dell'arma di artiglieria . . . . . » 465
» 65. Ufficiali dell'arma del genio . . . . . » 466
» 66. Ufficiali delle fortezze . . . . . » 467
» 67. Ufficiali del corpo invalidi e veterani . . . . . » 468
» 68. Ufficiali del corpo sanitario militare . . . . . » 469
» 69. Ufficiali del corpo di commissariato militare . . . . » 470
» 70. Ufficiali del corpo contabile militare . . . . . » 471
» 71. Ufficiali del corpo veterinario militare . . . . . » 472
» 72. Ufficiali fuori quadro . . . . . » 473
» 73. Personale della giustizia militare . . . . . » 474
» 74. Ingegneri geografi e topografi . . . . . » 475
» 75. Professori e maestri civili . . . . . » 476
» 76. Farmacisti militari . . . . . » 477
» 77. Ragionieri d'artiglieria . . . . . » 478
» 78. Ragionieri geometri del genio . . . . . » 479
» 79. Capi tecnici d'artiglieria e del genio . . . . . » 480
» 80. Disegnatori . . . . . » 481
» 81. Ufficiali di scrittura, assistenti locali, assistenti locali del genio . . . . . » 482

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.**

	Casa militare di S. M. il Re.	
1	Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito, o tenente generale).	
4	Aiutanti di campo generali	(3 tenenti generali e maggiori generali. (1 *vice ammiraglio* o *contr'ammiraglio*.
10	Aiutanti di campo	(8 ufficiali superiori del R. esercito (*) (2 *ufficiali superiori della R. marina*.
15	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario.	
1	Primo aiutante di campo (tenente generale o maggiore generale).	
2	Aiutanti di campo (ufficiali superiori del R. esercito) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (capitani) (*).	
5	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.	
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito) (*).	
4	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.	
1	Primo aiutante di campo (colonnello (*) o *capitano di vascello*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore (*), o *capitano di fregata*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*), o *della R. marina*).	
4	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino.	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).	
1	Ufficiale d'ordinanza (ufficiale inferiore del R. esercito) (*).	
2	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*), o *della R. marina*).	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione del **comando del corpo di stato maggiore**

1	Capo di stato maggiore dell'esercito (generale d'esercito o tenente generale) comandante.
1	Tenente generale (comandante in 2°).
1	Tenente generale o maggiore generale (addetto).
3	Colonnelli di stato maggiore.
3	Colonnelli e tenenti colonnelli di stato maggiore.
8	Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore.
25	Capitani di stato maggiore (1).
31	Capitani applicati di stato maggiore (*) (1).
1	Tenente o sottotenente di fanteria o di cavalleria (ufficiale di ordinanza) (2).
1	Maggiore medico.
1	Tenente colonnello o maggiore commissario.
2	Capitani commissari.
1	Tenente colonnello o maggiore contabile.
2	Capitani contabili.
3	Tenenti contabili.
84	Totale ufficiali.
7	Disegnatori.
40	Scrivani (sottufficiali) (3).

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria o di cavalleria.
(3) Compresi nel quadro del distretto di Roma.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di corpo d'armata**.

	Un comando	12 comandi
Comandanti (tenenti generali)	1	12
Colonnelli di stato maggiore (capi di stato maggiore)	1	12
Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore	1	12
Capitani di stato maggiore	1	(1) 14
Capitani applicati di stato maggiore (*) . . .	2	(2) 25
Tenenti e sottotenenti di fanteria e di cavalleria (ufficiali d'ordinanza) (3)	1	12
Tenenti colonnelli veterinari	1	2
Maggiori veterinari		10
Totale ufficiali . . .	8	99
Scrivani — Ufficiali di scrittura	—	34
Scrivani — Sottufficiali (4)	—	24

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Due comandi di corpo d'armata hanno 2 capitani di stato maggiore.
(2) Un comando di corpo d'armata ha 3 capitani applicati di stato maggiore.
(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.
(4) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea, o del distretto di Roma.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di divisione militare**.

	Un comando	25 comandi
Comandanti (tenenti generali)	1	25
Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore (capi di stato maggiore)	1	25
Capitani di stato maggiore	1	(1) 35
Capitani applicati di stato maggiore (*). .	2	(2) 54
Tenenti e sottotenenti di fanteria e di cavalleria (ufficiali di ordinanza) (3). . . .	1	25
Totale ufficiali . . .	6	164
Scrivani — Ufficiali di scrittura.	—	70
Scrivani — Sottufficiali (4).	—	50

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Dieci comandi di divisione militare hanno 2 capitani di stato maggiore.
(2) Quattro comandi di divisione militare hanno 3 capitani applicati di stato maggiore.
(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.
(4) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea, o del distretto di Roma.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione
del **comando generale dell'arma dei carabinieri reali**

1	Comandante generale (tenente generale).
1	Maggiore generale (addetto).
1	Ufficiale superiore dei carabinieri reali (segretario).
2	Capitani dei carabinieri reali.
2	Tenenti e sottotenenti dei carabinieri reali.
7	Totale ufficiali.
1	Maresciallo d'alloggio ordinario (1).
7	Brigadieri (1).
6	Carabinieri (1).
14	Totale truppa.

(1) Compresi nei quadri delle legioni territoriali di carabinieri reali.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **legioni territoriali di carabinieri reali.**

	Arma		11 legioni territoriali
	a piedi	a cavallo	
Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli)	»	»	11
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di divisione)	»	»	41
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	»	»	122
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, comandanti di tenenza e di sezione)	»	»	342
Maggiori contabili	»	»	11
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	(1) 33
Tenente o sottotenente veterinario	»	»	1
Totale ufficiali	»	»	561
Ufficiali di scrittura	»	»	60
Marescialli d'alloggio maggiori	19	8	27
Marescialli d'alloggio capi	11	1	12
Marescialli d'alloggio ordinari	(1) 737	164	901
Brigadieri e vicebrigadieri trombettieri	11	1	12
Brigadieri	(1) 2420	352	2772
Vicebrigadieri	988	320	1308
Appuntati	906	133	1039
Carabinieri trombettieri	126	10	136
Carabinieri	(1)13399	2330	15729
Totale truppa	18617	3319	21936
Cavalli dei carabinieri reali		3319	

(1) Sono compresi quelli assegnati al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Nota. — *Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi, e quelli che sono portati nel quadro organico delle truppe d'Africa.*

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica di formazione della **legione allievi carabinieri reali**.

(La legione allievi comprende 1 stato maggiore, 2 battaglioni (6 compagnie), 1 squadrone e 2 depositi).

	Stato maggiore	6 compagnie	1 squadrone	Deposito di Cagliari	Deposito di Palermo	Totale generale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione)	2	»	»	»	»	2
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e di squadrone)	1	6	1	»	»	8
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e di squadrone)	1	18	4	2	2	27
Capitano medico	1	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	1
Maggiore contabile	1	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contabili	3	»	»	»	»	3
Capitano veterinario	1	»	»	»	»	1
Capo musica	1	»	»	»	»	1
Totale ufficiali	13	24	5	2	2	46

	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	Totale generale
Maresciallo d'alloggio maggiore	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Marescialli d'alloggio capi	1	»	6	1	1	»	1	»	9	1	10
Marescialli d'alloggio ordinari	»	»	6	1	»	1	1	»	7	2	9
Brigadiere musicante	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Sottufficiale istruttore di scherma	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Brigadiere trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Brigadieri	9	»	48	14	3	3	3	1	63	18	81
Vicebrigadieri musicanti	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2
Vicebrigadieri	10	»	36	13	»	»	4	1	50	13	63
Appuntati	1	»	»	1	»	»	»	»	1	1	2
Carabinieri musicanti	23	»	»	»	»	»	»	»	23	»	23
Carabinieri trombettieri	»	»	12	4	»	»	»	»	12	4	16
Carabinieri	6	»	(1) 18	12	2	2	8	2	64	16	80
Allievi	»	»	1400	200	50	50	200	50	1650	300	1950
Totale truppa	55	1	1556	265	56	56	217	54	1884	356	2240
Cavalli dei carabinieri reali	»	»	»	45	»	6	»	4	»	»	55
Cavalli di truppa	»	»	»	155	»	30	»	20	»	»	205
Totale cavalli	200				60				260		

(1) Sono compresi 18 allievi musicanti e 6 allievi trombettieri (carabinieri).

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 8.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***Ispettorato degli alpini**.

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).	
1	Capitano di fanteria.	
2	Totale ufficiali.	
1	Scrivani	Ufficiale di scrittura
1		Sottufficiale (1)

(1) Compreso nel quadro del distretto di Roma.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di brigata di fanteria.**

(Ciascuna brigata di fanteria è composta di 2 reggimenti).

	Un comando	48 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	48
Capitani di fanteria (aiutanti di campo) . . .	1	48
Totale ufficiali. . . .	2	96
Scrivani (caporali maggiori e caporali) (1) . .	1	48

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti di fanteria di linea**

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito).

	UN REGGIMENTO				96 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori)	»	»	1	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	96
Maggiori	2	»	»	2	192
Maggiori (a disposizione)	1	»	»	1	(1) 144
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione)	4	12	1	17	1632
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia) (2)	3	30	»	33	3168
Capitani medici	1	»	»	1	96
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	96
Capitani contabili	»	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	(3) 210
Capi musica	1	»	»	1	96
Totale ufficiali	15	42	5	62	6018
Ufficiali di scrittura	»	»	1	1	96
Assistenti locali	»	»	1	1	96
Furieri maggiori	1	»	»	1	384
Furieri	»	12	1	13	1248
Sottufficiali portalettere	1	»	»	1	96
Sottufficiali guardamagazzino	»	»	1	1	96
Sottufficiali con impieghi speciali	»	»	»	»	(4) 200
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	1	96
Sottufficiali di contabilità	»	»	3	3	288
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	96
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	96
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	96
Capi armaiuoli	1	»	»	1	96
Sergenti	»	24	1	25	2400
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	4	36	»	40	3840
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	96
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	6	18	1728
Caporali maggiori musicanti	1	»	»	1	96
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	1	96
Caporali maggiori zappatori	1	»	»	1	96
Caporali musicanti	8	»	»	8	768
Caporali trombettieri	2	»	»	2	192
Caporali zappatori	2	»	»	2	192
Caporali conducenti	1	»	»	1	96
Caporali	»	72	2	74	7104
Appuntati musicanti	5	»	»	5	480
Trombettieri	»	24	1	25	2400
Zappatori	»	8	»	8	768
Soldati	(5) 18	1092	16	1126	108096
Totale truppa	54	1320	31	1405	135080
Quadrupedi	3	»	»	3	288

(1) 48 reggimenti hanno 2 maggiori a disposizione invece di 1.
(2) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative.

Segue TABELLA N. 10.

(3) 18 reggimenti aventi il deposito staccato hanno 3 ufficiali subalterni contabili invece di 2.

(4) Questi sottufficiali, in forza ai reggimenti di fanteria di linea, possono essere di qualsiasi arma o corpo. In questo numero sono compresi gli scrivani militari presso i comandi di corpo d'armata e di divisione, i sottufficiali presso i distretti ed i sottufficiali guarda stazioni, esclusi quelli di Roma.

(5) Dei 18 soldati assegnati allo stato maggiore, 13 sono allievi musicanti, 2 allievi armaiuoli e 3 conducenti.

Note. — *a)* Nei reggimenti che hanno il deposito staccato:

In seguito ad autorizzazione del Ministero può essere assegnato temporariamente al deposito un ufficiale in più, tratto dai maggiori a disposizione, se questi sono due, e altrimenti dai capitani a disposizione.

Un ufficiale subalterno contabile, il sottufficiale guarda magazzino, ed uno dei 6 caporali maggiori e caporali di contabilità del deposito, sono assegnati allo stato maggiore.

Per disposizione ministeriale può essere assegnato al reggimento un secondo capo armaiuolo, destinato al deposito; altrimenti, viene assegnato al deposito un allievo armaiuolo.

Indipendentemente dell'impiego del personale occorrente per momentanee esigenze del servizio, cui provvede il comandante del corpo, la forza di truppa del deposito può, su richiesta del comandante della divisione nel cui territorio risiede il deposito, essere alquanto aumentata con uomini tratti dal complesso del reggimento, in relazione alle esigenze del servizio.

b) Nei cambi di guarnigione, in via di massima, il personale del deposito si trasporta nella nuova sede, ad eccezione dell'ufficiale di scrittura, dell'assistente locale, dei sottufficiali di cui alla precedente nota (4) e di taluni altri sottufficiali designati dal Ministero, ed inoltre dell'ufficiale di magazzino dei depositi staccati, i quali fanno passaggio al deposito subentrante.

c) I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

d) I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

e) Per disposizione ministeriale sono assegnati a taluni reggimenti N. 5 muli in più dell'organico, come nucleo per la costituzione delle salmerie; così pure a taluni reggimenti può essere assegnato un quadrupede in più per provvedere alle esigenze del servizio presso il deposito staccato, o eccezionalmente presso qualche distretto.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti bersaglieri**.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito).

	UN REGGIMENTO				12 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	-	-	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori)	-	-	1	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	-	-	1	12
Maggiori	2	-	-	2	24
Maggiori in disposizione	1	-	-	1	12
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione)	5	12	1	17	204
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ed ufficiali di compagnia) (1)	3	30	-	33	396
Capitani medici	1	-	-	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	-	-	1	12
Capitani contabili	-	-	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	-	-	2	2	(2) 25
Totale ufficiali	14	42	5	61	734
Ufficiali di scrittura	-	-	1	1	12
Assistenti locali	-	-	1	1	12
Furieri maggiori	1	-	-	1	12
Furieri	-	12	1	13	156
Sottufficiali portalettere	1	-	-	1	12
Sottufficiali guarda magazzino	-	-	1	1	(3) 13
Sottufficiali istruttori di scherma	1	-	-	1	12
Sottufficiali di contabilità	-	-	3	3	36
Sottufficiali trombettieri	1	-	-	1	12
Sottufficiali zappatori	1	-	-	1	12
Capi armaiuoli	1	-	-	1	12
Sergenti	-	24	1	25	300
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	4	36	-	40	480
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	-	-	1	12
Caporali maggiori e caporali di contabilità	-	12	6	18	216
Caporali maggiori trombettieri	1	-	-	1	12
Caporali maggiori zappatori	1	-	-	1	12
Caporali trombettieri	2	-	-	2	24
Caporali zappatori	2	-	-	2	24
Caporali conducenti	1	-	-	1	12
Caporali	-	72	2	74	888
Trombettieri	-	36	1	37	444
Zappatori	-	48	-	48	576
Soldati	(4) 5	1080	16	1101	13212
Totale truppa	26	1320	31	1377	16525
Quadrupedi	3	-	-	3	36

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative.

(2) 2 reggimenti aventi il deposito staccato hanno 3 ufficiali subalterni invece di 2.

(3) Il reggimento che fornisce il distaccamento in Sardegna ha 2 sottufficiali guarda magazzino.

(4) Dei 5 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli e 3 conducenti.

Segue TABELLA N. 11.

Note. — *a*) Nei reggimenti che hanno il deposito staccato:

In seguito ad autorizzazione del Ministero può essere assegnato temporaneamente al deposito un ufficiale in più, tratto dai capitani a disposizione.

Un ufficiale subalterno contabile, il sottufficiale guarda magazzino ed uno dei 6 caporali maggiori e caporali di contabilità del deposito, sono assegnati allo stato maggiore.

Per disposizione ministeriale può essere assegnato al reggimento un secondo capo armaiuolo, destinato al deposito; altrimenti viene assegnato al deposito un allievo armaiuolo.

Indipendentemente dall'impiego del personale occorrente per momentanee esigenze del servizio, cui provvede il comandante del corpo, la forza di truppa del deposito può, su richiesta del comandante della divisione nel cui territorio risiede il deposito, essere alquanto aumentata con uomini tratti dal complesso del reggimento, in relazione alle esigenze del servizio.

b) Nel cambio di guarnigione, in via di massima, il personale del deposito si trasporta nella nuova sede, ad eccezione dell'ufficiale di scrittura, dell'assistente locale, di taluni sottufficiali designati dal Ministero, ed inoltre dell'ufficiale di magazzino dei depositi staccati, i quali fanno passaggio al deposito subentrante.

c) I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore, od avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

d) I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

e) Per disposizione ministeriale sono assegnati a taluni reggimenti N. 5 muli in più dell'organico, come nucleo per la costituzione delle salmerie; così pure a taluni reggimenti può essere assegnato un quadrupede in più per provvedere alle esigenze del servizio presso il deposito staccato, o eccezionalmente presso qualche distretto.

f) Nei reggimenti incaricati di costituire in caso di mobilitazione una compagnia ciclisti, viene impartita la relativa istruzione ciclistica ad un determinato numero di ufficiali, graduati e soldati delle varie compagnie, secondo speciali disposizioni date dal Ministero.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti alpini.**

(7 reggimenti, 22 battaglioni, 75 compagnie, 7 depositi).

	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito	7 reggimenti 22 battaglioni 75 compagnie 7 depositi
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	»	7
Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori)	»	»	»	1	7
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione e a disposizione) / Maggiori	1	1	»	»	7 / 22
Capitani (aiut. magg. in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione)	1	»	1	1	110
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia) (1)	»	1	3	»	247
Capitani medici	1	»	»	»	7
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	22
Capitani contabili	»	»	»	1	7
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	21
Totale ufficiali	7	3	4	6	457
Ufficiali di scrittura	»	»	»	3	21
Furieri maggiori	1	1	»	»	29
Furieri	»	»	1	1	82
Sottufficiali portalettere	1	»	»	»	7
Sottufficiali guarda magazzino	»	1	»	1	(2) 29
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	»	7
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	3	21
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	7
Sottufficiali zappatori	»	1	»	»	22
Capi armaiuoli	1	»	»	»	7
Sergenti	»	»	2	1	157
Caporali maggiori di maggiorità e di comp.	1	1	4	»	329
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	»	1	»	75
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	»	1	6	117
Caporali trombettieri	»	1	»	»	(3) 22
Caporali zappatori	»	»	1	»	(3) 75
Caporali conducenti	1	»	1	»	82
Caporali maniscalchi	1	»	»	»	7
Caporali	»	»	8	2	614
Trombettieri	»	»	3	1	232
Zappatori	»	»	10	»	750
Soldati	(4) 1	(4) 5	108	16	8329
Totale truppa	9	10	140	31	11000
Quadrupedi	1	1	8	»	629

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative.

(2) Il numero dei sottufficiali guarda magazzino può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(3) Dei caporali trombettieri, uno per ciascun reggimento può essere caporale maggiore; dei caporali zappatori, può essere caporale maggiore uno per ciascun battaglione.

(4) Il soldato assegnato allo stato maggiore di reggimento è conducente; dei 5 soldati assegnati allo stato maggiore di battaglione, 2 sono allievi maniscalchi, 1 è allievo sellaio, 1 conducente ed 1 allievo armaiuolo.

Segue TABELLA N. 12.

Note. — Ad ogni magazzino di mobilitazione di battaglione è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d' un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **distretti militari.**

(88 distretti militari)

44	Comandanti	(colonnelli) (1).
44		(tenenti colonnelli) (1).
44	Maggiori addetti (1).	
176	Capitani addetti (1).	
88	Tenenti e sottotenenti addetti (1).	
25	Capitani contabili.	
133	Tenenti contabili.	
554	Totale ufficiali.	
330	Ufficiali di scrittura.	
90	Assistenti locali.	
120	Sottufficiali (2).	
275	Sottufficiali con impieghi speciali (3).	

(1) Sono in massima ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

(2) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea; i medesimi possono essere di qualsiasi arma o corpo, e sono in massima assegnati in ragione di 2 ai distretti di 1ª classe, e di 1 agli altri distretti.

(3) Questi sottufficiali possono essere di qualsiasi arma o corpo, e sono tutti in forza al distretto di Roma. In questo numero, che può essere variato per disposizione ministeriale sono compresi: 1° gli scrivani militari presso i ministeri; 2° quelli addetti al comando del corpo di stato maggiore, al comando del IX corpo d'armata, al comando della divisione militare di Roma, agli ispettorati ed al comando militare di stazione di Roma; 3° i sottufficiali istruttori ed allievi della scuola magistrale militare di scherma; 4° i sottufficiali destinati ad impieghi in Roma non specificatamente indicati nelle presenti tabelle.

Nota. — I distretti capiluogo di divisione (di 1ª classe) amministrano anche gli altri compresi nella circoscrizione della divisione (di 2ª classe). Nei distretti di 1ª classe il maggiore addetto esercita le funzioni di relatore. In tutti i distretti uno dei capitani addetti od il subalterno addetto, a scelta del comandante del distretto, esercita le funzioni di ufficiale di matricola.

La forza di truppa che oltre ai sottufficiali potrà occorrere presso i singoli distretti, variabile secondo le esigenze del servizio, dovrà essere somministrata dai reggimenti di fanteria, bersaglieri, ed alpini, del presidio o dei presidi vicinori, od essere comandata temporaneamente presso i distretti stessi; della forza, quando sia somministrata da più corpi, sarà aggregata al corpo più vicino al distretto. L'entità di tale forza e l'assegnazione ai vari corpi verrà stabilita dai comandi di divisione.

Per disposizione ministeriale, a qualche distretto potrà essere, in via transitoria, aggregato un capo armaiuolo, il quale sarà assegnato in soprannumero ad uno dei corpi destinati a fornire la forza di truppa al distretto stesso.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica di formazione
del **comando e personale di governo**
delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 8 compagnie di disciplina, 2 comp. carcerati, 2 comp. reclusi e 2 reclusori).

	Comando	Compagnie di disciplina: 5 di punizione	Compagnie di disciplina: 3 speciali	2 compagnie carcerati	2 compagnie reclusi	2 reclusori	Totale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (comandante in 2°)	1	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di reclusorio)	»	»	»	»	»	2	2
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e per i reclusori)	4	5	3	2	2	6	19
Tenenti (aiutante maggiore in 2°, a disposizione, ufficiali di compagnia e per i reclusori)	2	15	9	6	6	13	51
Capitani medici	»	»	»	»	»	2	2
Maggiore contabile (relatore)	1	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	1	»	»	»	»	2	3
Tenenti contabili	5	»	»	»	»	(1) 3	7
Totale ufficiali	14	20	12	8	8	28	87
Farmacista capo o farmacista	»	»	»	»	»	1	1
Ufficiali di scrittura	18	»	»	»	»	7	25
Assistenti locali	»	»	»	»	»	2	2
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	2	3
Furieri	»	5	3	2	2	4	16
Sottufficiali portalettere	1	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali guarda magazzino	»	»	»	»	»	2	2
Sergenti	4	30	12	8	8	16	(2) 92
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	1	10	6	4	4	10	35
Caporali maggiori e caporali di contabilità	2	5	3	2	2	4	18
Caporali	1	60	30	20	20	40	(2) 199
Appuntati	5	»	»	20	20	56	(2) 203
Totale truppa	15	110	54	56	56	134	(1) 569

(1) Uno dei tenenti contabili è addetto alla tipografia.
(2) 14 sergenti, 18 caporali e 102 appuntati sono destinati come personale di governo alle carceri militari preventive.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **ispettorato di cavalleria**.

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).	
1	Tenente colonnello o maggiore di cavalleria (*)	
2	Capitani di cavalleria (*).	
4	Totale ufficiali.	
1	Scrivani	Ufficiale di scrittura.
1		Sottufficiale (1).

(*) Il tenente colonnello o maggiore ed uno dei capitani sono ufficiali fuori quadro.

(1) Compreso nel quadro del distretto di Roma.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di brigata di cavalleria.**

(Ciascuna brigata di cavalleria è composta di 2, 3 o 4 reggimenti di cavalleria).

	Un comando	9 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	9
Capitani di cavalleria (aiutanti di campo) . .	1	9
Totale ufficiali. . . .	2	18
Scrivani (caporali maggiori e caporali) (1). .	1	9

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di cavalleria.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti di cavalleria.**

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 mezzi reggimenti (6 squadroni) e 1 deposito).

	UN REGGIMENTO				24 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti { colonnelli	1	»	»	1	19
Comandanti { tenenti colonnelli					5
Tenenti colonnelli Maggiori { (comand. di mezzo regg.)	1	»	»	1	24
	1	»	»	1	24
Maggiori (comandanti di deposito e relatori)	»	»	» 1	1	25
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di squadrone, al deposito e a disposizione)	1	6	1	8	(1) 204
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, e ufficiali di squadrone e deposito) (2)	2	18	4	24	576
Capitani medici	1	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	24
Capitani contabili	»	»	1	1	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	48
Capitani veterinari	1	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	48
Totale ufficiali	11	24	9	44	1068
Furieri maggiori	3	»	»	3	72
Furieri	»	6	1	7	168
Sottufficiali portalettere	1	»	»	1	24
Sottufficiali guarda magazzino	»	»	1	1	(3) 25
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	1	24
Sottufficiali di contabilità	»	»	3	3	72
Sottufficiali musicanti capi fanfara	1	»	»	1	24
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	24
Capi armaiuoli	1	»	»	1	24
Sergenti	»	18	2	20	480
Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone	3	18	»	21	504
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	24
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	6	6	12	288
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	1	24
Caporali trombettieri	1	»	»	1	24
Caporali zappatori	»	6	»	6	(4) 144
Caporali conducenti	1	»	»	1	24
Caporali maniscalchi	»	6	»	6	144
Caporali	»	48	4	52	1248
Appuntati	»	48	»	48	1152
Trombettieri	»	24	2	26	624
Zappatori	»	54	»	54	1296
Sellai	»	6	»	6	144
Soldati	(5) 3	690	42	735	17640
Totale truppa	18	930	61	1009	24217
Cavalli di truppa	18	852	»	870	20880

(1) 12 reggimenti hanno 1 capitano a disposizione.

(2) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento, scelto preferibilmente fra quelli del deposito, può essere incaricato di funzioni amministrative.

(3) Il reggimento che fornisce il distaccamento di Palermo ha 2 sottufficiali guarda magazzino.

(4) In ogni mezzo reggimento uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

(5) Dei 3 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli ed 1 conducente.

Segue TABELLA N. 17.

Note. — Gli ufficiali subalterni d'ordinanza, quelli comandati alla scuola di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito del reggimento.

Al magazzino di mobilitazione di Palermo è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **depositi di allevamento cavalli.**

(4 depositi e 2 sezioni staccate)

	Un deposito	4 depositi
Direttori { tenenti colonnelli di cavalleria	1	2
Direttori { maggiori di cavalleria		2
Capitani di cavalleria	1	(1) 6
Tenenti contabili	1	(1) 6
Capitani veterinari	1	4
Tenenti e sottotenenti veterinari.	1	(1) 6
Totale ufficiali. . . .	5	26
Ufficiali di scrittura.	»	11
Agenti	»	6
Sotto agenti.	»	2
Butteri e assistenti	»	185

(1) Due depositi hanno 2 capitani di cavalleria, 2 tenenti contabili e 2 subalterni veterinari, invece di uno, per provvedere al servizio della rispettiva sezione staccata.

Nota. — Quando presso taluno dei depositi il numero degli ufficiali veterinari assegnati in organico risulti insufficiente, il ministero provvederà comandando ufficiali subalterni veterinari appartenenti ai reggimenti d'artiglieria.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 19

Tabella graduale e numerica di formazione
degl' **ispettorati d'artiglieria**.

(Un ispettorato d'artiglieria da campagna, un ispettorato d'artiglieria da costa e fortezza, un ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, un ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi).

4	Ispettori (tenenti generali e maggiori generali) (1).
1	Colonnello o tenente colonnello d'artiglieria.
5	Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria.
6	Capitani d'artiglieria.
1	Tenente d'artiglieria.
17	Totale ufficiali.
10	Ragionieri d'artiglieria.
4	Disegnatori.
21	Ufficiali di scrittura.

(1) L'ispettore più elevato in grado o più anziano ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale d'artiglieria.

Nota. — Presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria trovasi l'ufficio di revisione delle contabilità pel materiale d'artiglieria.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione della **direzione superiore delle esperienze d'artiglieria**

1	Direttore superiore (tenente generale o maggiore generale).
1	Tenente colonnello o maggiore d'artiglieria.
4	Capitani d'artiglieria.
3	Tenenti d'artiglieria.
9	Totale ufficiali.
3	Ragionieri d'artiglieria.
1	Capo tecnico d'artiglieria e del genio
2	Disegnatori.
4	Ufficiali di scrittura.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.e d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi d'artiglieria.**

	Un comando	8 comandi
Comandanti (maggiori generali).	1	8
Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria . .	1	8
Capitani d'artiglieria	1	8
Totale ufficiali. . . .	3	24
Ufficiali di scrittura.	1	8
Caporali maggiori e caporali (scrivani) . . .	1	(1) 10

(1) I caporali maggiori e caporali sono compresi nei quadri dei reggimenti e delle brigate d'artiglieria delle varie specialità; presso due comandi i detti graduati sono in numero di due.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni d'artiglieria.**

(14 direzioni d'artiglieria).

14	Direttori (colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria).
16	Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria.
53	Capitani d'artiglieria. (1)
7	Tenenti e sottotenenti d'artiglieria.
3	Colonnelli (ufficiali delle fortezze).
5	Tenenti colonnelli (ufficiali delle fortezze).
10	Maggiori (ufficiali delle fortezze).
23	Capitani (ufficiali delle fortezze).
22	Tenenti e sottotenenti (ufficiali delle fortezze).
153	Totale ufficiali.
69	Ragionieri d'artiglieria. (1)
29	Capitecnici d'artiglieria e del genio.
19	Disegnatori.
42	Ufficiali di scrittura.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Note. — Pei sottufficiali guarda batteria nei forti e pei guardaforti, nonchè pei quadrupedi destinati a prestare servizio nei forti di sbarramento, vedasi la tabella n. 27 delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti d'artiglieria da campagna**.

(I primi 12 reggimenti — di corpo d'armata — sono composti di 1 stato maggiore, 2 brigate di batterie, una da 7 ed una da 9, 3 compagnie treno e 1 deposito; i rimanenti 12 — divisionali — di 1 stato maggiore, 2 brigate di batterie da 9, 1 compagnia treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	Una batteria	Una compagnia treno	Un deposito	24 reggimenti 186 batterie 36 comp. treno 24 depositi
Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli)	1	»	»	»	24
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di deposito e relatori)	»	»	»	1	24
Maggiori (comandanti di brigata)	12	»	»	»	48
Maggiori (pel materiale) (1)	1	»	»	»	12
Capitani		»	»	»	12
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di batteria e compagnia treno, al deposito)	1	1	1	1	270
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito) (2)	2	2	2	1	516
Capitani medici	1	»	»	»	24
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	24
Capitani contabili	»	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	48
Capitani veterinari	1	»	»	»	24
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	»	48
Totale ufficiali	13	3	3	3	1098
Ragionieri d'artiglieria	1	»	»	»	24
Ufficiali di scrittura	»	»	»	2	48
Assistenti locali	»	»	»	1	24
Furieri maggiori	3	»	»	»	72
Furieri	»	1	1	1	246
Sottufficiali portalettere	1	»	»	»	24
Sottufficiale guarda magazzino	1	»	»	»	24
Sottufficiali gua da selleria	1	»	»	»	24
Sottufficiali guarda batteria	1	»	»	»	24
Sottufficiali capi operai del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	24
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	»	24
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	3	72
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	24
Sergenti	»	3	3	2	744
Caporali maggiori di maggiorità, di batteria e di compagnia	3	3	3	»	738
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	1	1	6	366
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	24
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	»	24
Caporali trombettieri	1	»	»	»	24
Caporali maniscalchi	5	»	»	»	120
Caporali	»	6	6	4	1428
Appuntati	»	6	6	4	1428
Trombettieri	»	2	2	2	492
Sellai	»	1	1	»	222
Soldati	»	67	67	20	15354
Totale truppa	21	90	90	42	21492
Cavalli di truppa: per le batterie da 9	8	45	40	10	(3)10560
Cavalli di truppa: per le batterie da 7		42			

(1) Nei reggimenti di corpo d'armata vi è un maggiore, in quelli divisionali vi è un capitano.

(2) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative.

(3) Sono compresi 144 cavalli in più, da assegnarsi per disposizione ministeriale a taluni reggimenti, in relazione alle esigenze del servizio, e 444 cavalli di carica per ufficiali subalterni d'artiglieria escluso il treno.

Segue TABELLA N. 23.

Note. — Presso qualche reggimento taluna delle batterie può essere impiegata in servizio da montagna; l'organico di dette batterie è uguale a quello stabilito per le batterie da montagna.

Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento sono in massima assegnati un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario ed un sottufficiale guarda magazzino.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Per disposizione ministeriale è assegnato ad alcuni reggimenti un capo armaiuolo; in tale caso essi potranno anche avere un allievo armaiuolo.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione del **reggimento d'artiglieria a cavallo.**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie — 6 batterie — 1 brigata treno — 4 compagnie — e 1 deposito).

	Stato maggiore	6 batterie	4 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	1
Tenente colonnello o maggiore (comandante di deposito e relatore)	»	»	»	1	1
Maggiori (comandanti di brigata e pel materiale)	5	»	»	»	5
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di batteria, compagnia treno, al deposito e a disposizione)	2	6	4	1	13
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito) (1)	4	18	8	4	34
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	3
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	3	»	»	»	3
Totale ufficiali	18	25	12	7	61
Ragioniere d'artiglieria	1	»	»	»	1
Ufficiali di scrittura	»	»	»	2	2
Assistenti locali	»	»	»	2	2
Furieri maggiori	5	»	»	»	5
Furieri	»	6	4	1	11
Sottufficiale portalettere	1	»	»	»	1
Sottufficiale guarda magazzino	1	»	»	»	1
Sottufficiale guarda selleria	1	»	»	»	1
Sottufficiale guarda batteria	1	»	»	»	1
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	1
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	1
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	4	4
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Sergenti	»	18	12	2	32
Caporali maggiori di maggiorità, di batteria e di compagnia	3	18	12	»	33
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	6	4	6	16
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	2	»	»	»	2
Caporali maniscalchi	2	6	»	»	8
Caporali	»	36	24	4	64
Appuntati	»	36	24	4	64
Trombettieri	»	12	8	2	22
Sellai	»	6	3	1	11
Soldati	121 (2)	576	268	36	882
Totale truppa	26	720	380	60	1165
Cavalli di truppa	14	480	160	»	674 (3)

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative.
(2) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.
(3) Sono compresi 23 cavalli di carica per ufficiali subalterni d'artiglieria, escluso il treno.

Segue TABELLA N. 24.

Note. — Al magazzino di mobilitazione di Verona è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione del **reggimento d'artiglieria da montagna.**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 5 brigate di batterie (15 batterie) e 1 deposito).

	Stato maggiore	15 batterie	Deposito	Totali del reggimento
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	*	*	1
Tenente colonnello o maggiore (comandante di deposito e relatore)	*	*	1	1
Maggiori (comandanti di brigata e a disposizione)	6	*	*	6
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria, al deposito e a disposizione)	4	15	1	20
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di deposito) (1)	5	45	1	51
Capitano medico	1	*	*	1
Tenenti e sottotenenti medici	3	*	*	3
Capitano contabile	*	*	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	*	*	3	3
Capitano veterinario	1	*	*	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	3	*	*	3
Totale ufficiali	24	60	7	91
Ragioniere di artiglieria	1	*	*	1
Ufficiali di scrittura	*	*	3	3
Assistente locale	*	*	1	1
Furieri maggiori	6	*	*	6
Furieri	*	15	1	16
Sottufficiale portalettere	1	*	*	1
Sottufficiali guarda magazzino	2	*	*	2
Sottufficiali guarda selleria	1	*	*	1
Sottufficiali guarda batteria	2	*	*	2
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	*	*	1
Sottufficiale istruttore di scherma	1	*	*	1
Sottufficiali di contabilità	*	*	3	3
Sottufficiale trombettiere	1	*	*	1
Capo armaiuolo	1	*	*	1
Sergenti	*	45	2	47
Caporali maggiori di maggiorità e di batteria	6	60	*	66
Caporali maggiori e caporali di contabilità	*	15	6	21
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	*	15	*	15
Caporale maggiore trombettiere	1	*	*	1
Caporali trombettieri	4	*	*	4
Caporali zappatori	*	15	*	15
Caporali maniscalchi	*	15	*	15
Caporali	*	120	4	124
Appuntati	*	120	4	124
Trombettieri	*	45	2	47
Zappatori	*	120	*	120
Sellai	*	15	1	16
Soldati	(2) 2	1515	47	1564
Totale truppa	29	2115	70	2214
Quadrupedi	*	930	26	956

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative.
(2) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Segue TABELLA N. 25.

Note. — Al magazzino di mobilitazione di Conegliano è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

In ciascuna brigata, uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione degli **uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria**

	Un ufficio	2 uffici
Direttori (colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria)	1	2
Tenenti d'artiglieria	1	2
Tenenti colonnelli e maggiori contabili (relatori)	1	2
Capitani contabili	3	6
Tenenti contabili.	3	6
Totale ufficiali . . .	9	18
Ufficiali di scrittura	12	24

Nota. — Uno dei due uffici d'amministrazione provvede alle brigate da costa, l'altro alle brigate da fortezza ed alle compagnie operai d'artiglieria.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.**

(Ciascuna brigata si compone di uno stato maggiore e di 2 a 5 compagnie da costa o da fortezza).

	22 stati maggiori di brigata	40 compagnie da costa	38 compagnie da fortezza	Totali
Comandanti (tenenti colonnelli e maggiori)	22	»	»	22
Capitani (comandanti di compagnia e a disposizione)	22	40	38	100
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia) (1)	22	109	103	234
Tenenti e sottotenenti medici	22	»	»	22
Totale ufficiali	88	149	141	378
Assistenti locali	22	»	»	22
Furieri maggiori	22	»	»	22
Furieri	»	40	38	78
Sottufficiali guarda batteria nei forti (2)	»	»	»	150
Sottufficiali guarda forti (2)	»	»	»	70
Sottufficiali istruttori di scherma (3)	»	»	»	5
Sottufficiali di contabilità	22	»	»	22
Sergenti	»	120	114	234
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	22	160	152	334
Caporali maggiori e caporali di contabilità	22	40	38	100
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	22	»	»	22
Caporali maggiori e caporali trombettieri	22	»	»	22
Caporali	»	240	228	468
Trombettieri	»	80	76	156
Soldati	(4) 22	3720	3534	7276
Totale truppa	154	4400	4180	8959
Quadrupedi	22	»	»	(5) 38

(1) Una compagnia per ogni brigata ha due ufficiali subalterni soli; un ufficiale subalterno per ogni brigata può essere incaricato di funzioni amministrative.

(2) I sottufficiali guarda batteria nei forti ed i sottufficiali guarda forti prestano servizio alla dipendenza delle direzioni d'artiglieria; il loro numero può essere variato per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(3) Il numero dei sottufficiali istruttori di scherma può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(4) Il soldato assegnato allo stato maggiore è conducente.

(5) Vi sono compresi 5 quadrupedi pel servizio speciale dei reparti distaccati in Sardegna ed 11 pel servizio dei forti di sbarramento. A questi ultimi è aggiunto un limitato numero di asini, da assegnarsi per disposizione ministeriale, ed ai quali si provvede, sia per l'acquisto, sia pel mantenimento con sovvenzione alla massa generale delle brigate da fortezza.

I quadrupedi pel servizio dei forti di sbarramento sono a disposizione delle direzioni d'artiglieria.

Segue TABELLA N. 27.

Note. — Ad ogni brigata è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario, pel servizio di magazzino.

Le brigate che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **compagnie operai d'artiglieria**.

(3 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli).

	Una compagnia	5 compagnie
Comandanti (capitani)	1	5
Tenenti e sottotenenti	2	10
Totale ufficiali	3	15
Furieri	1	5
Sergenti	6	30
Caporali maggiori	4	20
Caporali maggiori e caporali di contabilità	1	5
Caporali	12	60
Trombettieri	2	10
Soldati	74	370
Veterani d'ogni grado	indeterminato	
Totale truppa	100	500

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica di formazione
degl' **ispettorati del genio**.

(Un ispettorato delle truppe del genio, un ispettorato delle costruzioni del genio).

2	Ispettori (tenenti generali e maggiori generali). (1)
1	Colonnello o tenente colonnello del genio.
2	Tenenti colonnelli e maggiori del genio.
5	Maggiori e capitani del genio.
2	Tenenti e sottotenenti del genio.
12	Totale ufficiali.
13	Ragionieri geometri del genio.
1	Capotecnico d'artiglieria e del genio.
2	Disegnatori.
14	Ufficiali di scrittura.

(1) L'ispettore più elevato in grado o più anziano ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale del genio.

Nota. — Presso l'ispettorato delle costruzioni del genio trovasi l'ufficio di revisione delle contabilità pel materiale del genio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi del genio**.

	Un comando	6 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	6
Maggiori e capitani del genio	1	6
Totale ufficiali. . .	2	12
Ragionieri geometri del genio	1	6
Ufficiali di scrittura	2	(1) 14

(1) Due comandi del genio hanno 3 ufficiali di scrittura.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni del genio**.

(15 direzioni del genio).

15	Direttori (colonnelli e tenenti colonnelli del genio)
20	Tenenti colonnelli e maggiori del genio.
11	Maggiori e capitani del genio.
73	Capitani del genio. (1)
50	Tenenti e sottotenenti del genio.
169	Totale ufficiali.
177	Ragionieri geometri del genio. (1)
49	Disegnatori.
176	Ufficiali di scrittura.
225	Assistenti locali del genio.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica di formazione del **1° e 2° reggimento del genio (zappatori).**

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di zappatori — 12 compagnie — 2 compagnie treno e 1 deposito).

	UN REGGIMENTO					2 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie zappatori	2 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli)	1	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di deposito e relatori, comandanti di brigata)	4	»	»	1	5	10
Maggiori e capitani (pel materiale)	1	»	»	»	1	2
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e al deposito)	1	12	2	1	16	32
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	4	24	4	2	34	68
Capitani medici	1	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	1	1	2
Tenenti o sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	4
Totale ufficiali	13	36	8	7	62	124
Ragionieri geometri del genio	1	»	»	»	1	2
Ufficiali di scrittura	»	»	»	2	2	4
Assistenti locali	»	»	»	2	2	4
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	10
Furieri	»	12	2	1	15	30
Sottufficiali portalettere	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali guarda magazzino (2)	3	»	»	»	3	6
Sottufficiali guarda parco reggimentale	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali capi operai del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	3	3	6
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	2
Sergenti	»	36	6	2	44	88
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	5	36	6	»	47	94
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	1	2
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	2	6	20	40
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	»	1	2
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3	6
Caporali maniscalchi	1	»	»	»	1	2
Caporali	»	72	12	2	86	172
Appuntati	»	»	12	»	12	24
Trombettieri	»	24	4	1	29	58
Sellai	»	»	2	»	2	4
Soldati (3)	3	1128	174	27	1332	2664
Veterani d'ogni grado	indeterminato					
Totale truppa	28	1320	220	42	1610	3220
Quadrupedi	»	»	104	»	104	208

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative.

(2) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(3) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Segue TABELLA N. 32.

Note. — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede dei reggimenti è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando i reggimenti hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Alle brigate ed alle compagnie distaccate viene assegnato dal reggimento un distaccamento del treno, di forza adeguata alle esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 33.

Tabella graduale e numerica di formazione del **3° reggimento del genio (telegrafisti).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 1 brigate telegrafisti — 12 compagnie — 1 brigata specialisti — 2 compagnie — 2 compagnie treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	12 compagnie telegrafisti	2 compagnie specialisti	2 compagnie treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata)	3	»	»	»	1	6
Maggiore o capitano (pel materiale)	1	»	»	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1ª, addetto alla sezione fotografica, comandanti di compagnia e al deposito)	2	12	2	2	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	6	24	6	4	2	42
Capitano medico	1	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	3	3
Totale ufficiali	17	36	8	6	8	75
Ragioniere geometra del genio	1	»	»	»	»	1
Ufficiali di scrittura	»	»	»	»	2	2
Assistenti locali	»	»	»	»	2	2
Furieri maggiori	6	»	»	»	»	6
Furieri	»	12	2	2	1	17
Sottufficiale portalettere	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali guarda magazzino (2)	4	»	»	»	»	4
Sottufficiali guarda colombai (3)	25	»	»	»	»	25
Sottufficiale guarda parco reggimentale	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	»	4	4
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	1
Sergenti	»	36	6	6	4	52
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	6	36	6	6	»	54
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	2	2	2	23
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	4	»	»	»	»	4
Caporali trombettieri	5	»	»	»	»	5
Caporali maniscalchi	2	»	»	»	»	2
Caporali	»	72	12	12	4	100
Appuntati	»	»	»	12	»	12
Trombettieri	»	24	6	4	2	34
Sellai	»	»	»	2	»	2
Soldati (4)	3	1248	208	174	53	1686
Totale truppa	58	1440	260	220	75	2053
Quadrupedi	»	»	»	108	»	108

(1) L'ufficiale subalterno pel materiale è addetto alla brigata specialisti; un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative.

(2) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(3) Il numero dei sottufficiali guarda colombai può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(4) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Segue TABELLA N. 33.

Note. — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Il personale occorrente alla sezione fotografica da campo, all'infuori del capitano, è tratto dal complesso del reggimento.

Al quadro organico delle compagnie specialisti possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio. Nelle delle compagnie i 2 furieri possono essere promossi furieri maggiori, e 2 dei 6 sergenti possono essere promossi furieri, pur continuando ad esercitare rispettivamente le funzioni di furiere e di sergente; inoltre in ogni compagnia il quadro organico dei caporali maggiori e caporali può essere aumentato di due.

Il quadro dei caporali maggiori e caporali delle compagnie telegrafisti potrà essere superato, per comprendere fra detti gradi uali i telegrafisti che, al termine del corso sul servizio telegrafico, risulteranno classificati buoni.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Alle brigate ed alle compagnie distaccate viene assegnato dal reggimento un distaccamento del treno di forza adeguata alle esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica di formazione del 4° **reggimento del genio (pontieri).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate pontieri — 8 compagnie — 1 brigata lagunari — 2 compagnie —, 3 compagnie treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	3 compagnie treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata)	4	»	»	»	1	5
Maggiore o capitano (pel materiale)	1	»	»	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandante di compagnia e al deposito)	1	8	2	3	1	15
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	5	24	6	6	2	43
Capitano medico	1	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2
Tenente o sottotenente veterinario	1	»	»	»	»	1
Totale ufficiali	15	32	8	9	7	71
Ragioniere geometra del genio	1	»	»	»	»	1
Ufficiali di scrittura	»	»	»	»	2	2
Assistenti locali	»	»	»	»	2	2
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	1
Furieri	»	8	2	3	1	14
Sottufficiale portalettere	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali guarda magazzino (2)	3	»	»	»	»	3
Sottufficiale guarda selleria reggimentale	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale guarda parco reggimentale	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	»	3	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	1
Sergenti	»	16	6	9	2	33
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	1	24	6	9	»	40
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	8	2	3	6	19
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	»	»	3
Caporali maniscalchi	2	»	»	»	»	2
Caporali	»	48	14	18	2	82
Appuntati	»	»	»	18	»	18
Trombettieri	»	16	4	6	1	27
Sellai	»	»	»	3	»	3
Soldati (3)	3	752	206	231	27	1219
Totale truppa	30	880	240	300	43	1492
Quadrupedi	»	»	»	120	»	120

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative.

(2) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(3) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Segue TABELLA N. 34.

Note. — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Il tenente o sottotenente pel materiale è addetto alla brigata lagunari.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito, ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, o allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione del **5° reggimento del genio (minatori).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di minatori, — 12 compagnie — 1 compagnia treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	12 compagnie minatori	Una compagnia treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»		1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata)	4	»	»	1	5
Maggiore o capitano (pel materiale)	1	»	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e al deposito)	1	12	1	1	15
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	4	24	2	2	32
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	3
Totale ufficiali	13	36	3	8	60
Ragioniere geometra del genio	1	»	»	»	1
Ufficiali di scrittura	»	»	»	2	2
Assistenti locali	»	»	»	3	3
Furieri maggiori	5	»	»	»	5
Furieri	»	12	1	1	14
Sottufficiale portalettere	1	»	»	»	1
Sottufficiali guarda magazzino (2)	3	»	»	»	3
Sottufficiali guarda mine (3)	»	»	»	»	30
Sottufficiale guarda parco reggimentale	1	»	»	»	1
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	1
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	1
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	3	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Sergenti	»	36	3	2	41
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	5	36	3	»	44
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	1	6	19
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3
Caporali conducenti	»	12	»	»	12
Caporale maniscalco	1	»	»	»	1
Caporali	»	72	6	2	80
Appuntati	»	»	6	»	6
Trombettieri	»	24	2	1	27
Sellaio	»	»	1	»	1
Soldati (4)	3	1116	77	27	1223
Veterani d'ogni grado	Indeterminato				
Totale truppa	28	1320	100	42	1520
Quadrupedi	»	72	40	»	112

(1) Un ufficiale subalterno nel reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative.

(2) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(3) Il numero dei sottufficiali guarda mine può essere variato, per disposizione ministeriale, in relazione alle esigenze del servizio.

(4) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Segue TABELLA N. 35.

Note. — Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terra questo in forza al deposito, ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica di formazione della **brigata ferrovieri del genio**.

(La brigata è composta di 1 stato maggiore, 2 compagnie d'esercizio e 4 compagnie di lavoro).

	Stato maggiore	2 compagnie di esercizio	4 compagnie di lavoro	Totale
Comandante (tenente colonnello)	1	*	*	1
Maggiore (ispettore della linea ferroviaria esercitata dalla brigata)	1	*	*	1
Capitani (comandanti di compagnia e al materiale)	1	2	4	7
Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia ed a disposizione) (1)	3	8	12	23
Tenente o sottotenente medico	1	*	*	1
Capitano contabile	1	*	*	1
Tenente o sottotenente contabile	1	*	*	1
Totale ufficiali	9	10	16	35
Ragioniere geometra del genio	1	*	*	1
Capotecnico d'artiglieria e del genio	1	*	*	1
Ufficiali di scrittura	1	*	*	1
Furieri maggiori	1	6	*	7
Furieri	*	6	4	10
Sottufficiale guarda magazzino	1	*	*	1
Sottufficiale istruttore di scherma	1	*	*	1
Sottufficiali di contabilità	3	*	*	3
Sottufficiale trombettiere	1	*	*	1
Sergenti	*	20	12	32
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	1	23	12	36
Caporali maggiori e caporali di contabilità	3	2	4	9
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	*	*	1
Caporale maggiore o caporale trombettiere	1	*	*	1
Caporale conducente	1	*	*	1
Caporali	*	29	32	61
Trombettieri	*	4	8	12
Soldati	*	190	408	598
Totale truppa	14	280	480	774
Quadrupedi	*	4	8	12

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative.

Note. — Al quadro organico della brigata ferrovieri possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze del servizio.

Quando la brigata ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza allo stato maggiore ed avrà un sergente in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, o allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Del personale assegnato alle compagnie di esercizio, 6 furieri maggiori, 4 furieri, 12 sergenti, 23 caporali maggiori e 23 caporali servono per la linea ferroviaria esercitata dalla brigata.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica di formazione del **corpo invalidi e veterani.**

(Il corpo invalidi e veterani si compone di uno stato maggiore e 2 compagnie).

	Stato maggiore	2 compagnie	Totale
Comandante (tenente colonnello o maggiore). . .	1	»	1
Capitani	»	2	2
Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2° ed ufficiali di compagnia).	1	6	7
Tenente o sottotenente medico.	1	»	1
Capitano contabile	1	»	1
Tenente contabile	1	»	1
Totale ufficiali . . .	5	8	13
Furieri maggiori, furieri, sergenti, caporali maggiori, caporali e soldati	indeterminato		

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO

TABELLA N. 38.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***ispettorato di sanità militare.**

1	Ispettore capo di sanità militare (maggiore generale medico).
2	Maggiori generali medici (ispettori di sanità militare).
1	Colonnello medico (ispettore di sanità militare).
1	Colonnello medico (segretario)
1	Maggiore medico.
3	Capitani medici.
9	Totale ufficiali.
1	Chimico farmacista ispettore.
1	Farmacista capo o farmacista.
6	Ufficiali di scrittura.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni di sanità militare.**

(12 direzioni di sanità militare).

12	Direttori di sanità militare (colonnelli medici).
12	Capitani medici.
24	Totale ufficiali.
12	Ufficiali di scrittura

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità**

(26 direzioni di ospedali militari principali e 42 compagnie di sanità)

26	Direttori (tenenti colonnelli medici).
1	Tenente colonnello medico.
66	Maggiori medici.
82	Capitani medici.
70	Tenenti e sottotenenti medici.
12	Maggiori contabili.
26	Capitani contabili.
55	Tenenti contabili.
338	Totale ufficiali.
83	Farmacisti capi e farmacisti
74	Ufficiali di scrittura.
12	Assistenti locali.
169	Sottufficiali.
12	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
31	Caporali maggiori aiutanti di sanità.
12	Caporali maggiori portaferiti.
110	Caporali aiutanti di sanità.
116	Caporali infermieri.
77	Caporali portaferiti.
229	Soldati aiutanti di sanità.
805	Soldati infermieri.
1094	Soldati portaferiti.
2655	Totale truppa.

Note. — I graduati di truppa volontari di un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze di servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 41.

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **direzioni** *e degli* **stabilimenti di commissariato**,
e delle **compagnie di sussistenza**.

(12 direzioni e numero vario di stabilimenti di commissariato,
12 compagnie di sussistenza)

12	Direttori (colonnelli commissari).
37	Tenenti colonnelli e maggiori commissari.
101	Capitani commissari.
17	Tenenti colonnelli e maggiori contabili.
50	Capitani contabili.
91	Tenenti contabili.
308	Totale ufficiali. (1)
206	Ufficiali di scrittura.
196	Sottufficiali.
12	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
68	Caporali maggiori.
81	Caporali maggiori, caporali e soldati meccanici.
269	Caporali.
1508	Soldati.
2134	Totale truppa.
12	Quadrupedi.

(1) Compresi gli ufficiali commissari a disposizione e quelli comandati al Ministero della guerra.

Segue TABELLA N. 41.

Note. — Presso la direzione di commissariato di Roma trovasi il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.

Per il servizio di casermaggio potranno essere anche impiegati alcuni ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti delle compagnie di sussistenza, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

I 12 quadrupedi, ed un corrispondente numero di soldati per il servizio di conducenti saranno ridotti di numero, sempre quando le esigenze dei panifici lo permetteranno.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di guerra**

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
10	Tenenti colonnelli e maggiori (professori titolari militari) (*)
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente o sottotenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Tenente colonnello o maggiore di cavalleria (istruttore di equitazione).
1	Maggiore medico.
1	Tenente colonnello o maggiore commissario (professore titolare militare).
1	Capitano contabile.
1	Tenente contabile.
19	Totale ufficiali.
4	Professori, titolari ed aggiunti, di lettere e scienze.
3	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
5	Ufficiali di scrittura.
2	Assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione
del **comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare.**

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Capitano addetto (*).
2	Totale ufficiali.
1	Ufficiale di scrittura.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N 44.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di applicazione d'artiglieria e genio.**

1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
3	Tenenti colonnelli e maggiori (professori titolari militari) (*).
12	Capitani (aiutante maggiore in 1°, professori titolari militari ed istruttori) (*).
7	Tenenti (professori militari titolari ed aggiunti, istruttori) (*).
1	Capitano di cavalleria (istruttore di equitazione).
1	Tenente di cavalleria (istruttore di equitazione).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile.
1	Tenente contabile.
28	Totale.
110	Sottotenenti allievi.
138	Totale generale ufficiali.
2	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
5	Ufficiali di scrittura.
1	Sottufficiale guarda batteria
1	Sottufficiale istruttore di scherma
1	Sottufficiale di governo.
4	Caporali e caporali guarda batteria.
7	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — La forza degli uomini di truppa può essere variata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 45.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***accademia militare**.

1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
1	Tenente colonnello o maggiore (direttore delle istruzioni militari e relatore) (*).
3	Capitani (comandanti di compagnia e professori titolari militari) (*)
9	Tenenti (aiutante maggiore in 2°, ufficiali di compagnia e professori titolari militari ed aggiunti) (*).
1	Capitano di cavalleria (istruttore d'equitazione).
1	Tenente o sottotenente di cavalleria (istruttore d'equitazione)
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile.
2	Tenenti contabili.
20	Totale ufficiali.
14	Professori, titolari ed aggiunti, di lettere e scienze.
1	Professore, titolare od aggiunto, di disegno.
5	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
8	Ufficiali di scrittura.
2	Assistenti locali.
1	Furiere maggiore.
2	Sottufficiali istruttori di scherma.
10	Sottufficiali di governo.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
17	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola militare**.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
2	Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione) (*).
15	Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia, e professori titolari militari) (*).
34	Tenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e professori militari titolari ed aggiunti) (*)
1	Capitano di cavalleria (direttore delle istruzioni di cavalleria e della scuola d'equitazione).
2	Tenenti e sottotenenti di cavalleria (istruttori di equitazione).
1	Capitano medico.
1	Capitano commissario.
1	Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore).
1	Capitano contabile.
3	Tenenti contabili.
1	Capitano veterinario.
64	Totale ufficiali.
14	Professori, titolari ed aggiunti, di lettere e scienze.
3	Professori, titolari ed aggiunti, di disegno.
14	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
20	Ufficiali di scrittura.
7	Assistenti locali.
3	Furieri maggiori.
1	Sottufficiale di contabilità.
24	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità.
1	Caporale trombettiere.
12	Trombettieri.
43	Totale truppa.
200	Sottufficiali allievi.
2	Quadrupedi.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 47.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di applicazione di sanità militare.**

1	Direttore (colonnello medico).	
1	Tenente colonnello medico (vicedirettore).	
2	Maggiori medici	professori titolari militari ed aggiunti.
3	Capitani medici.	
3	Tenenti medici.	
1	Capitano contabile	
1	Tenente contabile	
12	Totale ufficiali.	
1	Maestro o maestro aggiunto di scherma e ginnastica.	
4	Ufficiali di scrittura.	
1	Furiere maggiore.	
1	Sottufficiale portalettere.	
1	Sottufficiale istruttore di scherma.	
1	Sottufficiale di governo.	
2	Caporali.	
8	Soldati.	
14	Totale truppa.	
200	Caporali e soldati allievi.	

Note. — La forza degli allievi è variabile in dipendenza del risultato del reclutamento.

Il tenente colonnello medico vicedirettore può anche essere incaricato dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 48.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **collegi militari**

(2 collegi militari)

2	Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli) (*).
6	Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia) (*).
8	Tenenti e sottotenenti (ufficiali di compagnia) (*).
2	Capitani medici.
2	Capitani contabili.
2	Tenenti contabili.
22	Totale ufficiali.
20	Professori, titolari ed aggiunti, di lettere e scienze.
4	Professori, titolari ed aggiunti, di disegno.
8	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
4	Ufficiali di scrittura.
2	Assistenti locali.
28	Sottufficiali di governo e di contabilità.
4	Caporali maggiori e caporali (di fanteria).
6	Trombettieri (di fanteria).
38	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori e maestri civili possono inoltre essere incaricati dello insegnamento.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali di ciascun grado e dei professori e maestri civili addetti ai collegi stessi.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 49.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola centrale di tiro di fanteria.**

1	Comandante (maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
1	Tenente colonnello o maggiore (*).
8	Capitani } (aiutanti maggiori, professori militari titolari ed ag-
8	Tenenti } giunti, istruttori) (*).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile.
1	Tenente contabile.
22	Totale ufficiali.
2	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
1	Capo tecnico d'artiglieria e del genio.
3	Ufficiali di scrittura.
1	Furiere maggiore.
3	Furieri.
1	Sottufficiale portalettere.
1	Sottufficiale guarda magazzino.
1	Sottufficiale istruttore di scherma.
1	Sottufficiale per l'istruzione ginnastica.
4	Sottufficiali di contabilità.
3	Sottufficiali zappatori.
4	Sottufficiali di compagnia.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale maggiore di maggiorità.
2	Caporali maggiori zappatori.
1	Caporale maggiore o caporale artificiere (1).
3	Caporali maggiori e caporali di contabilità.
4	Caporali zappatori.
1	Caporale trombettiere.
8	Caporali di compagnia.
2	Caporali e soldati (allievi armaiuoli).
10	Zappatori.
4	Trombettieri.
64	Soldati.
120	Totale truppa.
2	Quadrupedi.

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Il caporale maggiore o caporale artificiere è compreso nei quadri delle compagnie operai d'artiglieria.

Nota. — La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 50.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di cavalleria.**

(Stato maggiore e 3 squadroni palafrenieri).

	Stato maggiore	1° squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	3° squadrone palafrenieri	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandante in 2° e relatore)	2	»	»	»	2
Capitani (aiutanti maggiori, professori militari titolari ed	3	1	1	1	6
Tenenti (aggiunti, istruttori), ufficiali di squadrone)	8	3	3	4	18
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	1	»	»	»	1
Tenenti contabili	2	»	»	»	2
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	»	2
Totale ufficiali	24	4	4	5	37
Maestro e maestro aggiunto di scherma e ginnastica	2	»	»	»	2
Ufficiali di scrittura	3	»	»	»	3
Furiere maggiore	1	»	»	»	1
Furieri	»	1	1	1	3
Sottufficiale portalettere	1	»	»	»	1
Sottufficiale custode dell'infermeria quadrupedi	1	»	»	»	1
Sottufficiali istruttori di scherma	2	»	»	»	2
Sottufficiali di contabilità	4	»	»	»	4
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
Sergenti	»	3	3	5	11
Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone	2	3	3	4	12
Caporali maggiori e caporali di contabilità	3	1	1	1	6
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	1
Caporale maggiore o caporale trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali zappatori (1)	2	»	»	»	2
Caporali conducenti	2	»	»	»	2
Caporali maniscalchi	»	1	1	2	4
Caporali	»	6	6	17	29
Appuntati	»	8	8	12	28
Trombettieri	»	2	2	3	7
Sellai	»	»	»	2	2
Soldati (2)	2	150	150	247	529
Totale truppa	24	175	175	274	648
Cavalli di truppa	»	»	»	»	711

(1) Uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.
(2) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Note. — La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Dei sottufficiali degli squadroni, 2 furieri e 4 sergenti possono essere promossi al grado superiore, pur continuando ad esercitare le stesse funzioni.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola centrale di tiro d'artiglieria**

1	Comandante (colonnello o tenente colonnello d'artiglieria).
1	Ufficiale superiore addetto (tenente colonnello o maggiore d'artiglieria)
1	Capitano d'artiglieria.
1	Tenente d'artiglieria.
4	Totale ufficiali.
1	Ragioniere d'artiglieria.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 52.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola magistrale militare di scherma**.

1	Direttore tecnico (maestro direttore di scherma).
2	Maestri di scherma e ginnastica (vice direttori tecnici).
3	Maestri di scherma e ginnastica (coadiutori).
6	Totale.
4	Sottufficiali istruttori di scherma (coadiutori).
60	Sottufficiali allievi.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **ufficio d'amministrazione di personali militari vari.**

1	Direttore (colonnello contabile).
1	Tenente colonnello contabile (vicedirettore).
3	Maggiori contabili.
10	Capitani contabili (1).
17	Tenenti contabili (1).
32	Totale ufficiali.
100	Ufficiali di scrittura. (2)
4	Assistenti locali. (2)

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra, di cui 3 ufficiali di scrittura per la biblioteca centrale.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica di formazione degli **stabilimenti militari**.

Stabilimenti d'artiglieria e del genio.

15	Colonnelli e tenenti colonnelli (14 d'artiglieria, 1 del genio) (direttori).
13	Tenenti colonnelli e maggiori (12 d'artiglieria, 1 del genio).
39	Capitani (36 d'artiglieria, 3 del genio).
67	Totale ufficiali.
59	Ragionieri d'artiglieria.
4	Ragionieri geometri del genio.
93	Capitecnici d'artiglieria e del genio (1).
42	Disegnatori (1).
42	Ufficiali di scrittura.

Stabilimenti di commissariato.

L'organico di questi stabilimenti è compreso nella tabella n. 51.

3 magazzini centrali militari.

1	Colonnello o tenente colonnello (direttore) (*).
2	Tenenti colonnelli e maggiori contabili (direttori).
4	Tenenti colonnelli e maggiori contabili.
13	Capitani commissari (2).
4	Capitani contabili.
10	Tenenti contabili.
34	Totale ufficiali.
1	Capotecnico d'artiglieria e del genio.
37	Ufficiali di scrittura.

Farmacia centrale militare.

1	Chimico farmacista direttore.
10	Farmacisti capi e farmacisti.
11	Totale farmacisti.
1	Capitano contabile.
1	Tenente contabile.
2	Totale ufficiali.
3	Ufficiali di scrittura.

(*) Ufficiale fuori quadro.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

(2) Compresi quelli della commissione centrale militare per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica di formazione del **tribunale supremo di guerra e marina.**

1	Presidente (tenente generale).	
8	Giudici	3 Ufficiali generali (1). 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.
5	Giudici supplenti. .	2 Ufficiali generali (1). 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.	
2	Sostituti avvocati generali militari.	
2	Segretari principali e segretari.	
1	Sostituto segretario.	
6	Ufficiali di scrittura.	

(1) Sono ufficiali generali rivestiti di altro comando od incarico, e perciò compresi in altre tabelle, od anche ufficiali generali richiamati dal congedo.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **tribunali militari**.

(44 tribunali militari).

14	Avvocati fiscali militari.
21	Sostituti avvocati fiscali militari.
14	Segretari principali e segretari.
30	Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.
79	Totale.
16	Capitani, tenenti e sottotenenti (ufficiali istruttori e sostituti istruttori) (*).
26	Ufficiali di scrittura.

(*) Ufficiali fuori quadro

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **Istituto geografico militare**.

1	Direttore (tenente generale o maggiore generale).	
1	Colonnello (direttore in 2°) (*).	
2	Tenenti colonnelli e maggiori (*).	
13	Capitani (*).	
1	Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore).	
1	Capitano contabile.	
2	Tenenti contabili.	
21	Totale ufficiali.	
1	Ingegneri geografi principali	di 1ª classe
1		di 2ª id.
2		di 3ª id.
2	Ingegneri geografi.	di 1ª classe
2		di 2ª id.
1	Aiutanti ingegneri geografi	di 1ª classe
1		di 2ª id.
10	Totale ingegneri geografi.	
1	Topografi capi.	di 1ª classe.
1		di 2ª id.
5	Topografi principali	di 1ª classe
7		di 2ª id.
18	Topografi.	di 1ª classe
18		di 2ª id.
30	Aiutanti topografi.	di 1ª classe
30		di 2ª id.
110	Totale topografi.	
10	Ufficiali di scrittura.	
2	Assistenti locali.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N 58.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dello stato maggiore generale.**

	Generali d'esercito	Tenenti generali	Maggiori generali	Totale
Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi		1	4	5
Comando del corpo di stato maggiore	1	1	1	3
Comandi di corpo d'armata	»	12	»	12
Comandi di divisione militare	»	25	»	25
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	1	1	2
Ispettorato degli alpini	»	»	1	1
Comandi di brigata di fanteria	»	»	48	48
Ispettorato di cavalleria	»	»	1	1
Comandi di brigata di cavalleria	»	»	9	9
Ispettorati d'artiglieria	»	»	4	4
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	»	1	1
Comandi d'artiglieria	»	»	8	8
Ispettorati del genio	»	»	2	2
Comandi del genio	»	»	6	6
Scuola di guerra	»	»	1	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare	»	»	1	1
Scuola militare	»	»	1	1
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	1	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	1	»	1
Istituto geografico militare	»	»	1	1
A disposizione	»	5	»	5
Totali	5	45	88	138
Ispettorato di sanità militare (maggiori generali medici)	»	»	3	3
Totali generali	5	45	91	141

Nota. — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 59.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo di stato maggiore.**

	Colonnelli	Colonnelli e tenenti colonnelli	Tenenti colonnelli e maggiori	Capitani	Totale
Comando del corpo di stato maggiore .	3	3	8	(1) 25	39
Comandi di corpo d'armata	12	»	12	14	38
Comandi di divisione militare	»	»	25	35	60
Totali . . .	15	3	45	74	137

(1) Compresi i capitani comandati al ministero della guerra.

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 60.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.		1		2	2	5
Legioni territoriali di carabinieri reali	11		41	122	342	516
Legione allievi carabinieri reali . .	1		2	8	(1)28	39
Totali . . .	12	13	31	132	372	560

(1) È compreso il capo musica.

Note. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che sono addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con le leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 61.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma di fanteria**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato degli alpini. . . .	»	»	»	1	»	1
Comandi di brigata di fanteria .	»	»	»	48	»	48
Reggimenti di fanteria di linea .	96	192	336	1632	(1)3264	5520
Reggimenti bersaglieri. . . .	12	24	36	204	396	672
Reggimenti alpini	7	14	22	110	247	400
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena. .	1	1	2	19	51	74
Totali . .	116	231	396	2014	3958	6715

(1) Sono compresi i 96 capimusica.

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa* e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 62.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dei distretti militari**.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Distretti militari	44	44	44	176	88	396

Nota. — Questi ufficiali sono in massima richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 63.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma di cavalleria.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato di cavalleria . .	»	»	»	1	»	1
Comandi di brigata di cavall. .	»	»	»	9	»	9
Reggimenti di cavalleria . .	48		48	204	576	876
Depositi d'allevamento cavalli.	»	2	2	6	»	10
Scuola di guerra.	»		1	»	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	»	»	»	1	1	2
Accademia militare	»	»	»	1	1	2
Scuola militare	»	»	»	1	2	3
Scuola di cavalleria. . . .	1		2	8	18	29
Totali	20	32	52	231	598	933

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 64.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma d'artiglieria**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorati d'artiglieria.	1	5		6	1	13
Direzione super. delle esperienze d'artigl.	»	1		4	3	8
Comandi d'artiglieria	»	8		8	»	16
Direzioni d'artiglieria	14	16		053	7	90
Reggimenti d'artiglieria da campagna . .	24	24	60	282	516	906
Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .	1	1	5	13	31	51
Reggimento d'artiglieria da montagna.	1	1	6	20	51	79
Uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria . . .	2			»	2	4
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.	»	22		100	234	356
Compagnie operai d'artiglieria.	»	»	»	5	10	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi)	»	»	»	»	80	80
Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	1	1		1	1	4
Stabilimenti d'artiglieria	14	12		36	»	62
Totali . . .	42	62	116	528	936	1684

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali d'artiglieria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M
Il Ministro de la guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 65.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma del genio**.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorati del genio	1	2	5	»	2	10
Comandi del genio.	»	»	6	»	»	6
Direzioni del genio	15	20	11	73 (1)	50	169
1° e 2° reggimento del genio (zappatori)	2	10	2	32	68	114
3° reggimento del genio (telegrafisti) .	1	6	1	19	42	69
4° reggimento del genio (pontieri) .	1	5	1	15	43	65
5° reggimento del genio (minatori) .	1	5	1	15	32	54
Brigata ferrovieri del genio . . .	»	1	1	7	23	32
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi) . . .	»	»	»	»	30	30
Stabilimenti del genio	1	1		3	»	5
Totali . . .	18	24	45	177	290	554

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del genio effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 66.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali delle fortezze.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Direzioni d'artiglieria	3	5	10	23	22	63

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 67.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo invalidi e veterani.**

	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore	1		»	1	2
2 compagnie	»	»	2	6	8
Totali . .	1		2	7	10

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 68.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo sanitario militare.**

	Colonnelli medici	Ten. colonnelli medici	Maggiori medici	Capitani medici	Tenenti e sottotenenti medici	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	1	»	»	1
Legione allievi carabinieri reali	»	»	»	1	1	2
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	96	192
Reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	12	24
Reggimenti alpini	»	»	»	7	22	29
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	2	»	2
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	24	48
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	24	48
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	1	2
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	1	3	4
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	»	»	»	»	22	22
Reggimenti del genio	»	»	»	5	5	10
Brigata ferrovieri del genio	»	»	»	»	1	1
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	»	1	1
Ispettorato di sanità militare	2	»	1	3	»	6
Direzioni di sanità militare	12	»	»	12	»	24
Direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità	»	27	66	82	70	245
Scuola di guerra	»	»	1	»	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	»	1
Accademia militare	»	»	»	1	»	1
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola d'applicazione di sanità militare	1	1	2	3	3	10
Collegi militari	»	»	»	2	»	2
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	1	2
Totali	15	28	71	280	286	680

Note. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero dei capitani medici addetti ai collegi stessi.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 69.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo di commissariato militare**.

	Colonnelli commissari	Tenenti colonnelli commissari	Maggiori commissari	Capitani commissari	Totale
Comando del corpo di stato maggiore . .	»	1		2	3
Direzioni e stabilimenti di commissariato (1).	12	37		101	150
Scuola di guerra.	»	1		»	1
Scuola militare	»	»	»	1	1
Magazzini centrali militari (2)	»	»	»	13	13
Totale . . .	12	12	97	117	168

(1) Compresi gli ufficiali commissari a disposizione e quelli comandati al Ministero della guerra.

(2) Compresi i capitani commissari presso la Commissione centrale militare per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO

TABELLA N. 70.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo contabile militare**

	Colonnelli contabili	Ten. colonnelli contabili	Maggiori contabili	Capitani contabili	Tenenti contabili	Tenenti e sottotenenti contabili	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	*	1	*	2	3	*	6
Legioni territoriali di carabinieri reali	*	*	11	*	*	33	44
Legione allievi carabinieri reali	*	*	1	*	*	3	4
Reggimenti di fanteria di linea	*	*	*	90	*	210	300
Reggimenti bersaglieri	*	*	*	12	*	26	38
Reggimenti alpini	*	*	*	7	*	21	28
Distretti militari	*	*	*	25	133	*	158
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	*	*	1	3	7	*	11
Reggimenti di cavalleria	*	*	*	24	*	48	72
Depositi d'allevamento cavalli	*	*	*	*	6	*	6
Reggimenti d'artiglieria da campagna	*	*	*	24	*	48	72
Reggimento d'artiglieria a cavallo	*	*	*	1	*	3	4
Reggimento d'artiglieria da montagna	*	*	*	1	*	3	4
Uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, e delle compagnie operai d'artiglieria	*	2	*	6	6	*	16
Reggimenti del genio	*	*	*	5	*	12	17
Brigata ferrovieri del genio	*	*	*	1	*	1	2
Corpo invalidi e veterani	*	*	*	1	1	*	2
Direzioni di ospedali militari principali	*	*	12	26	55	*	93
Direzioni e stabilimenti di commissariato, e compagnie di sussistenza	*	17	*	50	91	*	158
Scuola di guerra	*	*	*	1	1	*	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	*	*	*	1	1	*	2
Accademia militare	*	1	*	1	2	*	3
Scuola militare	*	1	*	1	3	*	5
Scuola d'applicazione di sanità militare	*	*	*	1	1	*	2
Collegi militari	*	*	*	2	2	*	4
Scuola centrale di tiro di fanteria	*	*	*	1	1	*	2
Scuola di cavalleria	*	*	*	1	2	*	3
Ufficio d'amministraz. di personali militari vari (1)	1	1	3	10	17	*	32
Magazzini centrali militari	*	6	*	4	10	*	20
Farmacia centrale militare	*	*	*	1	1	*	2
Istituto geografico militare	*	1		1	2	*	4
A disposizione del Ministero	*	3		26	16	*	45
Totali	1	12	48	335	769		1165

(1) Compresi gli ufficiali contabili comandati al Ministero della guerra.

Note. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali inferiori contabili addetti ai collegi stessi.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 71.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo veterinario militare**

	Colonnelli veterinari	Tenenti colonnelli veterinari	Maggiori veterinari	Capitani veterinari	Tenenti e sottotenenti veterinari	Totale
Comandi di corpo d'armata	»	2	10	»	»	12
Legioni territoriali di carabinieri reali	»	»	»	»	1	1
Legione allievi carabinieri reali	»	»	»	1	»	1
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	48	72
Depositi di allevamento cavalli	»	»	»	4	6	10
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	48	72
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	3	4
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	1	3	4
4° Reggimento del genio (pontieri)	»	»	»	»	1	1
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	2	3
A disposizione del Ministero pel servizio d'ispezione	1	»	»	1	»	2
Totali	1	2	10	58	112	183

Note — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Quando presso taluno dei depositi di allevamento cavalli, il numero degli ufficiali veterinari assegnati in organico risulti insufficiente, il Ministero provvederà comandando ufficiali subalterni veterinari appartenenti ai reggimenti d'artiglieria.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 72.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali fuori quadro**

(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Casa militare di S. M. il Re		8		»	»	8
Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario		2		2	»	4
Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta		2			2	4
Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova		2			2	4
Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino	»		1		1	2
Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abbruzzi	»	»	»		2	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	»	31	»	31
Comandi di corpo d'armata	»	»	»	25	»	25
Comandi di divisione militare	»	»	»	54	»	54
Ispettorato di cavalleria	»	1		1	»	2
Scuola di guerra	1	10		1	1	13
Comando della scuola d'applicaz. d'art. e genio, e dell'accademia militare	»	»		1	»	1
Scuola d'applicazione d'artigl. e genio	1	3		12	7	23
Accademia militare	1	1		3	9	14
Scuola militare	1	2		15	34	52
Collegi militari	2	»		6	8	16
Scuola centrale di tiro di fanteria	1	1		8	8	18
Stabilimenti militari	1		»	»	»	1
Tribunali militari	»	»	»		16	16
Istituto geografico militare	1	2		13	»	16
A disposizione del Ministero	11		9	12	4	36
Totali	18	23	23	202	76	342

Note. — Non sono compresi gli ufficiali del corpo ed armi sopraindicati, effettivi al Ministero della guerra, i quali, a senso della legge di ordinamento del regio esercito, non sono contemplati nelle tabelle ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali addetti.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 73.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del **personale della giustizia militare**.

	Avvocato generale militare	Sostituti avvocati generali militari	Avvocati fiscali militari	Sostituti avvocati fiscali militari	Segretari principali e segretari	Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti	Totale
Tribunale supremo di guerra e marina	1	2	»	»	2	1	6
Tribunali militari.	»	»	14	21	14	30	79
Totali . .	1	2	14	21	16	31	85

Nota. — Non è compreso nella presente tabella il personale che è portato nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 74.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ingegneri geografi e topografi.**

	Ingegneri geografi principali	Ingegneri geografi ed aiutanti ingegneri geografi	Topografi capi	Topografi principali e topografi	Aiutanti topografi	Totale
Istituto geografico militare. . . .	4	6	2	48	60	120

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 75.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **professori e maestri civili.**

	Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze	Professori titolari ed aggiunti di disegno	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica	Totale
Scuola di guerra	4	»	3	7
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	2	2
Accademia militare.	14	1	5	20
Scuola militare	14	3	14	31
Scuola d'applicazione di sanità militare.	»	»	1	1
Collegi militari	20	4	8	32
Scuola centrale di tiro di fanteria.	»	»	2	2
Scuola di cavalleria	»	»	2	2
Scuola magistrale militare di scherma.	»	»	(1) 6	6
Totali	52	8	(2) 43	105

(1) Dei quali uno è il maestro direttore tecnico di scherma.

(2) La riduzione di 3 rispetto al numero stabilito dalla legge di ordinamento, è fatta in relazione alle diminuite esigenze dei collegi militari.

Nota. — Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero dei professori e maestri civili.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 76.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **farmacisti militari.**

	Chimico farmacista ispettore	Chimico farmacista direttore	Farmacisti capi	Farmacisti	Totale
Stabilimenti militari di pena	»	»	1		1
Ispettorato di sanità militare	1	»	1		2
Direzioni di ospedali militari principali .	»	»	83		83
Farmacia centrale militare.	»	1	10		11
Totali . . .	1	1	23	72	97

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella i farmacisti che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 77.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **ragionieri d'artiglieria.**

	Ragionieri capi	Ragionieri principali	Ragionieri	Aiutanti ragionieri	Totale
Ispettorati d'artiglieria			10		
Direzione superiore delle esperienze di artiglieria			3		
Direzioni d'artiglieria			(1) 69		
Reggimenti di artiglieria da campagna .			24		
Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .			1		
Reggimento d'artiglieria da montagna .			1		
Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .			1		
Stabilimenti d'artiglieria			50		
Totali . . .	6	66	63	33	168

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri d'artiglieria che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 78.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **ragionieri geometri del genio.**

	Ragionieri geometri capi	Ragionieri geometri principali	Ragionieri geometri	Aiutanti ragionieri geometri	Totale
Ispettorati del genio			13		
Comandi del genio			6		
Direzioni del genio			(1) 177		
Reggimenti del genio			5		
Brigata ferrovieri del genio			1		
Stabilimenti del genio			4		
Totali	10	82	74	40	206

(1) Compresi i ragionieri geometri comandati al Ministero della guerra.

Nota — Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 79.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **capitecnici d'artiglieria e del genio.**

	Capitecnici principali	Capitecnici	Totale
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria .		1	
Direzioni d'artiglieria		29	
Ispettorati del genio.		1	
Brigata ferrovieri del genio		1	
Scuola centrale di tiro di fanteria		1	
Stabilimenti d'artiglieria e del genio		(1) 93	
Magazzini centrali militari		1	
Totali. . . .	51	76	127

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Note. — Non sono compresi nella presente tabella i capitecnici d'artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 80.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **disegnatori**.

	Disegnatori capi	Disegnatori	Totale
Comando del corpo di stato maggiore . . .		7	
Ispettorati d'artiglieria.		4	
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria		2	
Direzioni d'artiglieria		19	
Ispettorati del genio		2	
Direzioni del genio		49	
Stabilimenti d'artiglieria e del genio. . . .		(1) 42	
Totale . . .	10	115	125

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella i disegnatori che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

TABELLA N. 81.

Tabella numerica riepilogativa

degli **ufficiali di scrittura**, *degli* **assistenti locali** *e degli* **assistenti locali del genio**.

	Ufficiali di scrittura	Assistenti locali	Assistenti locali del genio
Comandi di corpo d'armata	34	»	»
Comandi di divisione militare	70	»	»
Legioni territoriali di carabinieri reali	60	»	»
Ispettorato degli alpini	1	»	»
Reggimenti di fanteria di linea	96	96	»
Reggimenti bersaglieri	12	12	»
Reggimenti alpini	21	»	»
Distretti militari	330	90	»
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	25	2	»
Ispettorato di cavalleria	1	»	»
Depositi d'allevamento cavalli	11	»	»
Ispettorati d'artiglieria	21	»	»
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	4	»	»
Comandi d'artiglieria	8	»	»
Direzioni d'artiglieria	42	»	»
Reggimenti d'artiglieria da campagna	48	24	»
Reggimento d'artiglieria a cavallo	2	2	»
Reggimento d'artiglieria da montagna	3	1	»
Uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, e delle compagnie operai d'artiglieria	24	»	»
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	»	22	»
Ispettorati del genio	14	»	»
Comandi del genio	14	»	»
Direzioni del genio	176	»	225
Reggimenti del genio	10	10	»
Brigata ferrovieri del genio	1	»	»
Ispettorato di sanità militare	6	»	»
Direzioni di sanità militare	12	»	»
A riportarsi	1046	259	225

Segue TABELLA N. 81.

	Ufficiali di scrittura	Assistenti locali	Assistenti locali del genio
Riporto . . .	1046	259	225
Direzioni di ospedali militari principali	74	12	»
Direzioni e stabilimenti di commissariato, e compagnie di sussistenza	206	»	»
Scuola di guerra	5	2	»
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.	1	»	»
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio . . .	5	»	»
Accademia militare	8	2	»
Scuola militare	20	7	»
Scuola d'applicazione di sanità militare	4	»	»
Collegi militari	4	2	»
Scuola centrale di tiro di fanteria	3	»	»
Scuola di cavalleria.	3	»	»
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.	(1)100	(1) 4	»
Stabilimenti d'artiglieria e del genio	42	»	»
Magazzini centrali militari.	27	»	»
Farmacia centrale militare.	3	»	»
Tribunale supremo di guerra e marina	6	»	»
Tribunali militari	26	»	»
Istituto geografico militare	10	2	»
Totale . . .	1593	290	225

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra, di cui 3 ufficiali di scrittura per la biblioteca centrale.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali di scrittura che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 22 dicembre 1898.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 maggio.

APRILE 27. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Tauriano in comune di Spilimbergo, *pag.* 485.
MAGGIO 13. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872) *pag.* 486.
» 13. — Cambio di denominazione di caserme ad Aquila, *pag.* 487.
» 23. — Norme relative al concorso degli ufficiali in congedo alle varie gare reggimentali e di presidio, *pag.* 487.
» 23. — Somministrazione di medicinali ai caporali e soldati ammogliati, con ferma permanente, *pag.* 488.
» 23. — Nomina al grado di sottotenente di complemento, nel corpo sanitario dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, congedati, che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno 6 mesi, *pag.* 488.
» 23. — Tavole di tiro per artiglierie da costa, *pag.* 489.
» 23. — Aggiunta al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo 3°), *pag.* 489.
» 24. — Aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 490.
» 25. — R. Decreto col quale sono approvate modificazioni alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito, *pag.* 490.
» 25. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 491.

Atto N. **93**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Tauriano in comune di Spilimbergo**. — 27 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alla proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Tauriano in comune di Spilimbergo vengono determinati entro

31 MAG. 99

i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **93**. — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872)**. — 13 maggio.

Con R. Decreto 24 aprile 1899 sono state approvate talune *Aggiunte e varianti* al regolamento di disciplina militare (1° dicembre 1872), che saranno prossimamente pubblicate in fascicolo a parte nel modo già praticato per quelle di cui nell'*Atto* 49 del corrente anno.

Per effetto del detto R. Decreto restano abrogati: l'art. 59 del libro primo del regolamento pel servizio territoriale (8 luglio 1883); gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del libro quarto e gli articoli 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del libro quinto dello stesso regolamento, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o non conformi alle sopracitate *Aggiunte e varianti*.

S'intende quindi abrogato anche l'*Atto* 29 del 1891 e la nota (1) al n. 129 della « Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali » (*Atto* 672 della *Raccolta*); come pure s'intenderanno modificati, nel senso del Capo III della nuova *Appendice* al libro I del regolamento di disciplina militare, le disposizioni relative al giuramento da prestarsi dagli ufficiali in congedo, contenute nel n. 2 dell'*Atto* 3 del 1898, nel n. 11 dell'*Atto* 2 del 1899 e nel n. 2 dell'*Atto* 3 pure del 1899.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo di cui trattasi, quanti sono gli esemplari del regolamento di disciplina militare che devono avere in carico.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene, dovranno essere fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 25.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **94**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme ad Aquila**. — 13 maggio.

Ad onorare la memoria del maggiore Luigi De Amicis, che lasciò valorosamente la vita nell'infausta giornata di Adua, il Ministero determina che la caserma di fanteria S. Bernardino in Aquila sia d'ora innanzi chiamata: *Caserma* Luigi De Amicis.

Il Ministro — A. Di San Marzano

N. **95**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Norme relative al concorso degli ufficiali in congedo alle varie gare reggimentali e di presidio**. — 23 maggio.

In relazione ed a complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* 106 del 1898, il Ministero determina che:

Alle gare annuali di scherma, marcia, tiro e velocipedismo, possano essere ammessi anche gli ufficiali in congedo con le seguenti norme:

a) Alle gare reggimentali. — Gli ufficiali inferiori assegnati al reggimento per la mobilitazione.

b) Alle gare di presidio:

di tiro alla pistola. — Tutti gli ufficiali residenti nel presidio;

di tiro col fucile. — Gli ufficiali inferiori assegnati per la mobilitazione, ad uno dei reggimenti di fanteria stanziati nel presidio.

Per ogni gara reggimentale o di presidio, sono assegnate in più del disposto dall'*Atto* 81 del 1897 e dal n. 56 dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (volume secondo):

a) Una medaglia di bronzo con diploma. — Quando v'intervengano da 1 a 3 ufficiali in congedo.

b) Una medaglia d'argento con diploma. — Quando v'intervengano da 4 ad 8 ufficiali in congedo.

c) Due medaglie d'argento con diploma. — Quando v'intervengano 9 o più ufficiali in congedo.

Il conferimento dei premi dev'essere fatto complessivamente tra gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli in congedo che concorrono alle gare.

Gli ufficiali in congedo, per partecipare a qualche gara, debbono farne domanda al comandante del corpo cui sono assegnati per la mobilitazione, ovvero al comandante del presidio, a seconda dei casi, obbligandosi in pari tempo di presentarsi nel

giorno e nel luogo che saranno loro indicati, nella uniforme prescritta pei concorrenti.

In nessun caso gli ufficiali in congedo che concorrono a gare, possono percepire assegni.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **96**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione di medicinali ai caporali e soldati ammogliati, con ferma permanente**. — 23 maggio.

La facoltà di acquistare medicinali ed oggetti di medicatura a pagamento dalle farmacie militari, concessa dall'*Atto* 194 del 1898, è estesa anche ai caporali e soldati ammogliati con ferma permanente, sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'*Atto* medesimo.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **97**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina al grado di sottotenente di complemento nel corpo sanitario dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, congedati, che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno 6 mesi**. — 23 maggio.

In applicazione del § 181 comma *d* del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero ha determinato che per i militari in congedo di cui iv è parola, aspiranti al grado di sottotenente medico di complemento, il periodo di esperimento da compiersi anteriormente alla nomina stessa sia della durata di giorni 15.

L'ammissione a tale esperimento sarà concessa dal Ministero, in qualunque epoca dell'anno, su domanda dell'interessato, previo accertamento che egli possieda tutti gli altri requisiti necessari ad ottenere la nomina cui aspira.

Il direttore dell'ospedale militare presso il quale l'esperimento sarà stato compiuto, trasmetterà al Ministero un certificato dal quale risulti se l'aspirante abbia o no l'idoneità necessaria a rivestire il grado di sottotenente medico di complemento.

Sono abrogati i §§ 241, 242 e 243 dell'*Atto* 183 del 1894.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **98**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per artiglierie da costa.** — 23 maggio.

Sono state pubblicate in appositi fascicoletti le seguenti tavole di tiro per artiglierie da costa destinate a sostituire quelle riprodotte in autografia dal laboratorio foto-litografico del Ministero:

Tavole di tiro dell'obice da 28 G R C ret. in batteria all'altitudine di m. 104;

Tavole di tiro dell'obice da 28 G R C ret. in batteria altitudine di m. 114;

Tavole di tiro dell'obice da 280 K in batteria all'altitudine di m. 100;

Tavole di tiro dell'obice da 280 K in batteria all'altitudine di m. 131;

Tavole di tiro dell'obice da 280 A in batteria all'altitudine di m. 113.

Gli esemplari delle tavole di tiro predette occorrenti agli ispettorati, uffici vari e direzioni d'artiglieria che hanno nelle piazze dipendenti batterie da costa per le quali le ripetute tavole sono necessarie, saranno richiesti direttamente al Ministero il quale li distribuirà gratuitamente.

Colla circostanza il Ministero notifica che le tavole di tiro per artiglierie da costa pubblicate con *Atto* 63 del corrente anno e quelle pubblicate col presente sono impiegabili per tutte le batterie la cui quota si mantenga nei limiti di 10 metri in più od in meno delle quote per le quali le tavole stesse furono rispettivamente calcolate.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **99**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo 3°).** — 23 maggio.

Allo scopo di stabilire il modo col quale debbono essere portati gli anelli d'accampamento, questo Ministero ha determinato che sia fatta la seguente aggiunta al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo 3°).

Al n. 24, comma *g*), nell'intestazione, dopo la parola: *bidoni*, aggiungere: *e anelli d'accampamento*.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **100**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.** — 24 maggio.

Ad evitare interpretazioni diverse e non esatte nell'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento per le corse militari e concorsi ippici in data 25 gennaio 1899, il Ministero ha determinato di apportarvi le seguenti aggiunte:

Al n. 29 (§ 8), *dopo la parola:* uniforme, *aggiungere:* a meno che vi fosse prescritto l'abito da caccia nel qual caso essi potranno prendervi parte in divisa.

Al n. 53 (§ 17). *dopo le parole:* categorie militari, *aggiungere:* nonchè ben inteso ai concorsi ippici non militari che eventualmente fossero indetti nelle città dove le categorie stesse sono concesse.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **101**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto col quale sono approvate modificazioni alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito.** — 25 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 25 agosto 1893, con cui fu approvata l'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito;

Visto il Nostro Decreto in data 19 agosto 1896, con cui si apportarono modificazioni alla precedente istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni alla *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito.*

1° al n. 30 è sostituito il seguente:

« 30. Non sono ammesse domande per cambiamento di corpo « o di residenza fondate unicamente sopra ragioni di privato « interesse; è però fatta facoltà agli ufficiali già inscritti sul « quadro d'avanzamento di esprimere, mediante regolare do-

« manda, i loro desideri circa la destinazione che preferirebbero all'atto della promozione. »

2° n. 31, soppresso;

3° n. 33, al primo periodo sostituire il seguente:

« Le autorità militari potranno far pervenire, per via gerarchica, al Ministero, anche all'infuori del tempo stabilito dal n. 24, quelle domande di ufficiali tendenti esclusivamente ad ottenere cambi di servizio o destinazione a carica od impiego speciale. »

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **102**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio**. — 25 maggio.

In relazione al R. Decreto del 2 marzo 1899 (*Atto* 60) ed a modificazione dell'*Atto* 209 del 1897, la circoscrizione territoriale pel servizio del genio rimane stabilita, a datare dal 1° luglio 1899, quale risulta dalla seguente tabella:

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE *pel servizio del genio*

COMANDI del genio	DIREZIONI del genio	SOTTODIREZIONI	SEZIONI	UFFICI LOCALI	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Torino	Torino	—	1ª Torino 2ª Torino 3ª Torino 4ª Moncenisio 5ª Bardonecchia 6ª Cesana	Pinerolo. — Campi di S. Maurizio e Lombardore. Susa. Exilles. Fenestrelle.	Torino (1ª).
	—	Novara*	7ª Novara 8ª Ivrea	Vercelli. Bard.	Novara (2ª).
	Alessandria	—	1ª Alessandria 2ª Alessandria 3ª Pavia	Acqui – Asti – Casale. Novi Ligure – Tortona – Voghera – Vigevano. —	Alessandria (3ª).
	—	Cuneo*	1ª Cuneo 2ª Cuneo 3ª Vinadio 4ª Colle di Tenda	Mendovi. Fossano – Savigliano. — —	Cuneo (4ª).
Venezia	Milano	—	1ª Milano 2ª Milano	Como. —	Milano (5ª).
		Brescia	3ª Brescia 4ª Brescia	Bergamo – Anfo. —	Brescia (6ª).
	Verona	—	1ª Verona 2ª Verona 3ª Verona 4ª Mantova	Peschiera. Ceraino. Vicenza. Legnago.	Verona (9ª).

	Venezia	—	1ª Venezia	Chioggia.	Padova (10ª).
			2ª Venezia	Mestre.	
			3ª Udine	Treviso.	
		Padova	4ª Padova.	—	
			5ª Belluno	Tai di Cadore - Arsiè.	
Genova	Piacenza	—	1ª Piacenza.	Cremona.	Piacenza (7ª).
			2ª Piacenza. . .	—	
			3ª Parma	Reggio Emilia.	
	Genova	—	1ª Genova.	—	Genova (8ª).
			2ª Genova.	—	
			3ª Genova.	—	
			4ª Savona	Molini di Triora - Nava.	
Spezia	Bologna	—	1ª Bologna	Ferrara.	Bologna (11ª).
			2ª Bologna	—	
			3ª Bologna	—	
			4ª Modena	—	
		Ravenna	5ª Ravenna	Faenza - Forlì - Rimini.	Ravenna (12ª).
	Firenze	—	1ª Firenze	Pistoia.	Firenze (15ª).
			2ª Firenze	Arezzo.	
	Spezia	—	1ª Spezia	—	Livorno (16ª).
			2ª Spezia	Pisa - Lucca.	
		Livorno	3ª Livorno	Cecina - Portoferraio.	
			4ª Livorno	Siena - Orbetello.	

Roma	Ancona	—	1ª Ancona 2ª Ancona	Pesaro —	Ancona (13ª).
		Chieti	3ª Chieti 4ª Foggia 5ª Aquila	Ascoli Piceno. — Solmona.	Chieti (14ª).
	Roma	—	1ª Roma 2ª Roma 3ª Roma 4ª Roma	Civitavecchia. Netluno. — Fontana Liri.	Roma (17ª).
		Perugia	5ª Perugia 6ª Terni	Foligno - Spoleto. Viterbo.	Perugia (18ª).
	—	Cagliari *	1ª Cagliari 2ª Ozieri	— Sassari.	Cagliari (25ª).
	Napoli	—	1ª Napoli 2ª Napoli 3ª Napoli 4ª Capua 5ª Caserta 6ª Gaeta	— — — — Aversa. —	Napoli (19ª).
		Salerno	— —	Avellino.	Salerno (20ª).

Napoli	Bari	—	1ª Bari 2ª Bari	Barletta - Potenza. Lecce.	Bari (21ª).
		Catanzaro	3ª Catanzaro 4ª Catanzaro	Cosenza. Monteleone - Reggio C.	Catanzaro (22ª).
	—	Taranto*	1ª Taranto 2ª Taranto	— —	Bari (21ª). (solo per Taranto)
	Palermo	—	1ª Palermo. 2ª Palermo.	Girgenti - Caltanissetta. Trapani.	Palermo (23ª). (più la provincia di Caltanissetta)
	—	Messina*	1ª Messina 2ª Messina 3ª Catania.	— Villa S. Giovanni. Siracusa.	Messina (24ª). (meno la provincia di Caltanissetta)

ATTO 402.

Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia (alla dipendenza dell'ispettore delle truppe del genio).

Direzioni ed uffici del genio alla diretta dipendenza del Ministero della marina.

- Spezia, Taranto — Direzioni autonome.
- Venezia, Maddalena — Uffici autonomi.

Il servizio del genio nell'arcipelago di Maddalena è disimpegnato dall'ufficio autonomo del genio per la marina in Maddalena.

(*) Sottodirezione autonoma.

Il Ministro — G. Mirri.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 25ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 giugno.

MARZO 26. — R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155 che dispone il pagamento diretto per parte delle truppe delle somministrazioni loro fatte dai comuni, *pag.* 497.
MAGGIO 28. — Somministrazione dei comuni alle truppe, *pag.* 499.

Atto N. **103**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto 26 marzo 1899 n. 155 che dispone il pagamento diretto per parte delle truppe delle somministrazioni loro fatte dai comuni.** — (Pubblicato nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno anno 1899 e nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1899, n. 104). — 26 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le R. patenti 9 agosto 1836 n. 153 e 154 ed i regolamenti che vi sono annessi, nonchè il R. Decreto 24 dicembre 1860 n. 4526, relativi alle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe;

Vista la legge 4 agosto 1861 n. 142 che modificò ed estese alle provincie che allora formavano parte del regno le suddette disposizioni;

Vista la legge 27 luglio 1862 n. 723 ed il R. Decreto 25 dicembre dello stesso anno n. 1050, che prorogarono l'applicazione di quelle disposizioni;

Viste le speciali disposizioni vigenti nelle provincie del territorio veneto e mantovano e nella provincia di Roma;

Visto il R. Decreto 28 gennaio 1872 n. 673 (serie 2ª) riguardante il pagamento delle somministrazioni dei comuni alle truppe;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari interni e della guerra approvata in Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1899 le somministrazioni, che i comuni devono fare in talune circostanze alle truppe, saranno pagate loro direttamente dai comandanti le truppe stesse, e possibilmente anche dai militari isolati.

10 GIU. 99

Le somministrazioni sono le seguenti:

a) i mezzi di trasporto;

b) il pane, i viveri ed i foraggi;

c) la legna se non faccia parte degli accessori dell'alloggio secondo l'ordinanza austriaca 15 maggio 1851 ed il regolamento pontificio 20 gennaio 1867;

d) la paglia se non sia a carico dei comuni secondo le Regie patenti 9 agosto 1836, o non faccia parte degli accessori dell'alloggio giusta l'ordinanza austriaca ed il regolamento pontificio sopra citati;

e) gli alloggi qualora per le disposizioni predette non siano a carico dei comuni.

Il pagamento dei mezzi di trasporto si farà appena il servizio, per il quale furono richiesti, risulti compiuto ed a prezzi non maggiori di quelli delle tariffe vigenti.

Il pagamento della paglia, della legna, del pane, dei viveri e dei foraggi avrà sempre luogo il più presto, in base ai prezzi correnti nel comune e ad ogni modo prima della partenza delle truppe.

Il pagamento degli alloggi sarà fatto alle amministrazioni comunali alla fine di ogni mese od anche prima se avvenga la partenza delle truppe dal comune ed in base alle tariffe annesse alle disposizioni suddette in vigore nelle varie parti del regno.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra stabilirà le norme per la esecuzione di questo Decreto in conformità delle disposizioni vigenti.

È abrogato il Nostro Decreto 28 gennaio 1872 n. 673 (serie 2ª) sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.
Pelloux.

N. **104.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — 28 maggio.

ISTRUZIONE per l'esecuzione del Regio Decreto 26 marzo 1899.

Dal 1° luglio 1899 in poi i mezzi di trasporto, gli alloggi, la paglia, le legna, il pane, i viveri ed i foraggi occorrenti alle truppe in marcia, agli alloggiamenti ed in distaccamento, somministrati dai comuni o dai privati in conformità delle leggi e disposizioni in vigore citate dal R. Decreto 26 marzo 1899, verranno in massima pagati loro direttamente dai comandanti delle truppe e dai militari isolati, che richiedono le somministrazioni, o le prestazioni.

Le somministrazioni o le prestazioni predette richieste e ricevute da ufficiali o da altri militari, che eccezionalmente non abbiano potuto pagarle per mancanza di tempo o perchè sprovvisti di fondi, saranno pagate dai corpi ai comuni nel più breve tempo possibile ed al più tardi entro un mese dalle somministrazioni ricevute, ritirando i documenti rilasciati a prova di esse.

Nelle richieste e nei pagamenti si osserveranno le seguenti norme:

MEZZI DI TRASPORTO.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni di tutte le provincie del Regno, riguardo ai mezzi di trasporto, e pagamento relativo (Legge 4 agosto 1861 e disposizioni in vigore nelle provincie Venete e di Mantova ed in quella di Roma).

§ 1. Nei movimenti delle truppe per le vie ordinarie i veicoli e le bestie da soma che possono abbisognare per il trasporto degli ammalati e del bagaglio al seguito di esse, quando i trasporti non possano o non debbano venire eseguiti dalle Società Ferroviarie in base al contratto 20 agosto 1898 (in vigore fino al 30 giugno 1905 — Atto 232 del 1898) o non esistano altre speciali convenzioni, saranno provveduti a cura del Comandante della truppa dai privati ed a prezzi non eccedenti quelli della tariffa *A* allegata alla presente istruzione.

§ 2. Il trasporto del bagaglio non al seguito delle truppe continuerà ad essere fatto con le norme del precitato contratto e della relativa istruzione (*Atto* 47 del 1899).

§ 3. Se il comandante della truppa non riesce a trovare i mezzi di trasporto necessari ai prezzi stabiliti dalla tariffa suddetta, si rivolgerà al comune, il quale ha l'obbligo di rilasciare i precetti di requisizione.

§ 4. Il comune dovrà indicare sul precetto il numero dei chilometri che il mezzo di trasporto requisito dovrà percorrere.

La distanza dal punto di partenza a quello di arrivo, che non dovrà di regola, se in pianura, eccedere i 40 km. al giorno, ed in montagna le 10 ore di marcia effettiva, sarà determinata secondo l'*itinerario generale militare* del regno, quando non la si possa desumere dalla carta itineraria o dal prontuario delle distanze dei comuni dalle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.

Nel computo dei chilometri da retribuirsi non sarà tenuto conto del cammino di ritorno e delle frazioni di chilometro.

§ 5. Eseguito il trasporto, il comandante della truppa ne paga il prezzo convenuto o quello della tariffa se il trasporto fu requisito. In quest'ultimo caso egli dovrà scrivere sul precetto di requisizione: *Pagata la somma di L.* . . . . . e firmare tale dichiarazione.

§ 6. Pei mezzi di trasporto, che fossero tenuti a disposizione delle truppe nei luoghi di tappa od altrove, oltre il giorno dell'arrivo a destinazione sarà pagata, per ogni giorno di sosta, secondo i casi, la retribuzione convenuta o quella stabilita dalla tariffa in base ad un percorso di km. 25.

Nei trasporti in montagna si terrà conto che ogni ora di marcia effettiva corrisponde a chilometri 3.500.

L'aumento del 20 % sui prezzi della tariffa, dovuto nei trasporti in salita quando sono necessarie bestie di rinforzo, sarà limitato al tratto di strada pel quale occorrono i rinforzi.

§ 7. I comuni hanno altresì l'obbligo di somministrare ai militari isolati in marcia, che cadono ammalati o che escono dagli stabilimenti di cura i mezzi di trasporto per raggiungere l'ospedale militare o civile più vicino o la loro destinazione valendosi delle ferrovie, tramvie, diligenze ecc., secondo risulta più economico.

Se però i militari, che cadono ammalati in marcia, non siano in stato da essere trasferiti altrove o se l'ospedale militare e civile cui dovrebbero essere diretti sia molto lontano, i comuni hanno l'obbligo di provvedere al loro ricovero e soccorso per conto del Corpo cui appartengono, al quale trasmetteranno, se occorra, le note delle spese di cura e mantenimento pel conseguente rimborso.

§ 8. Quando si tratti di convalescenti in viaggio, i quali non si trovino in grado di percorrere a piedi la tappa sulle vie ordinarie, i comuni provvedono pure al trasporto indicato al § 7 purchè di questa necessità risulti da apposita annotazione fatta dalle autorità militari sul documento di viaggio (foglio di viaggio, foglio di licenza ecc.).

§ 9. Pei militari usciti dagli ospedali civili, che abbisognano di essere provveduti di mezzi di trasporto per raggiungere la loro destinazione, i comuni si serviranno, sempre che possibile, della ferrovia, osservato il disposto dai N. 19, 21, 28 e 29 della istruzione annessa al R. Decreto 25 settembre 1898 N. 422, che determina le attribuzioni dei sindaci per l'invio ai distretti e ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati.

§ 10. Il rimborso delle spese incontrate dai comuni dovrà essere domandato al corpo dal quale i militari provengono, possibilmente entro un mese dal trasporto eseguito.

ALLOGGI.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nelle diverse province del Regno, eccettuate le venete, quella di Mantova e quella di Roma (R. patenti 9 agosto 1836 e successive leggi e decreti).

Assegno di camere, locali, mobili, paglia, lume, ecc. inerente all'alloggio militare.

§ 11. L'alloggio militare comprende i locali per la pernottazione della truppa, quelli per gli uffici, i magazzini, le infermerie per gli uomini e per i cavalli, le prigioni, le scuderie, i corpi di guardia, ecc.

§ 12. L'alloggio che spetta a ciascun ufficiale in relazione al suo grado è personale ed è indicato nell'allegato *B* alla presente istruzione.

Esso è somministrato, ad invito scritto dei sindaci, dai cittadini obbligati secondo il turno di ruolo che, giusta il disposto dagli articoli 64 e seguenti del regolamento approvato con le regie patenti 9 agosto 1836 n. 154, i comuni sono obbligati a tenere al corrente.

§ 13. Le camere per l'alloggio degli ufficiali saranno arredate nel modo seguente:

Le camere da dormire avranno un letto completo, alcune sedie, un armadio o cassettone, un portamantello, un tavolino, un candeliere, una catinella con brocca, due asciugamani, un

vaso da notte; le altre camere, tavole, sedie, candelieri ed altri mobili, secondo i mezzi di chi le fornisce.

Gli ufficiali, ai quali sia dato l'alloggio militare, hanno pure diritto al lume.

§ 14. Gli ufficiali non possono pretendere forniture maggiori o diverse da quelle sovraindicate.

§ 15. Quando per comprovate difficoltà i comuni non possono provvedere completamente gli alloggi militari, gli ufficiali dovranno facilitarne il compito, accomodandosi alla meglio.

§ 16. L'alloggio per gli uomini di truppa, se è dato in edifizi di proprietà del comune o dei privati, deve essere fornito del lume occorrente e di paglia a terra in ragione di kg. 10 per ogni individuo; se l'alloggio invece è dato presso gli abitanti deve essere provvisto del letto, nonchè di lume e fuoco o separatamente o in comune, secondo i mezzi di chi lo provvede.

§ 17. Le scuderie per i cavalli degli ufficiali e della truppa devono essere provvedute di paglia in ragione di kg. 3,200 al giorno per ogni quadrupede, e degli utensili da scuderia necessari.

§ 18. Oltre ai locali necessari per i corpi di guardia, i comuni sono in obbligo di provvedere la paglia per la giacitura degli uomini componenti le guardie e quanto occorre per il riscaldamento e l'illuminazione dei locali in ragione del numero degli ambienti.

Gratuità dell'alloggio, suoi limiti.

§ 19. Tutti i comuni delle su indicate provincie hanno l'obbligo di somministrare l'alloggio militare gratuitamente per i primi tre giorni ai corpi, riparti, drappelli e militari isolati ed agli ufficiali comandati per lavori geodetici e topografici ed in ricognizione topografico-amministrativa, durante i quali essi sono considerati in marcia; spirato tale termine, i comuni hanno diritto ai compensi stabilite dalle regie patenti 9 agosto 1836 colle modificazioni consentite dalla legge 4 agosto 1861 indicati nell'allegato *D* alla presente istruzione.

§ 20. Quando truppe di uno stesso corpo si scambiano senza interruzione la somministrazione dell'alloggio a carico del comune si limita ai primi tre giorni del primo riparto di forza non minore della compagnia giunto nel comune per qualsiasi servizio.

§ 21. In occasione di riunione di truppe per grandi manovre, manovre di campagna od esercitazioni per tiri a segno,

la somministrazione gratuita dell'alloggio da parte dei comuni avrà luogo soltanto per il primo corpo che giunge della forza non minore del battaglione, sempre che non vi sia interruzione fra la truppa che parte e quella che arriva. Si intenderà esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggi quando, fra la partenza della truppa prima arrivata in un comune e l'arrivo della nuova truppa, sia corso un intervallo di oltre 24 ore.

§ 22. La città di Torino è affrancata dagli alloggi militari.

Corpi, riparti di corpo, drappelli e militari isolati in marcia.

§ 23. Qualunque corpo, riparto di corpo o drappello di truppa, che si trovi in marcia, ha diritto di essere alloggiato a carico dei comuni nei quali gli occorra di pernottare o soggiornare secondo l'itinerario indicato nel foglio di viaggio. Lo stesso diritto hanno gli uomini di truppa isolati in marcia per qualsiasi motivo.

§ 24. Gli ufficiali che, per ragioni di servizio, precedono o seguono di 24 ore il corpo od un suo riparto, si considerano in marcia colla truppa a cui appartengono.

§ 25. Gli ufficiali isolati non hanno diritto all'alloggio militare, tranne il caso che siano comandati per lavori geodetici o topografici o per ricognizioni topografico-amministrative. Questo diritto dovrà risultare dal documento di viaggio.

§ 26. Gli ufficiali che viaggiano con drappelli di inscritti di leva o di militari inviati in congedo o richiamati sotto le armi, sono considerati in servizio isolato, e perciò non hanno diritto all'alloggio militare.

§ 27. In tempo di guerra, come pure in occasione di grandi manovre, di manovre di campagna e di concentramenti di truppe, gli ufficiali, benchè isolati, hanno diritto all'alloggio militare.

§ 28. Nelle stesse occasioni hanno pure diritto all'alloggio militare competente agli ufficiali dell'esercito cui sono pareggiati pel grado secondo l'allegato *C* di questa istruzione, ed i regolamenti in vigore, gli impiegati delle amministrazioni dello Stato addetti ai servizi governativi al seguito delle truppe.

§ 29. Gli ufficiali e gli uomini di truppa alle manovre coi quadri, dall'arrivo al luogo fissato per la riunione e sino al giorno in cui avviene lo scioglimento delle manovre, sono considerati come indrappellati ed in servizio collettivo.

§ 30. Le truppe durante le escursioni di montagna sono considerate in marcia pei primi tre giorni dall'arrivo in un comune e quindi in accantonamento.

Corpi, riparti di corpo e drappelli in accantonamento (agli alloggiamenti).

§ 31. Gli ufficiali appartenenti ai corpi, riparti di corpo o drappelli in accontonamento hanno diritto all'alloggio militare da somministrarsi dai comuni.

§ 32. Gli uomini di truppa invece sono generalmente alloggiati nelle caserme e negli edifizi propri dello Stato, con paglia o paglericci a terra secondo le disposizioni date di volta in volta dalle autorità militari; quando questi edifizi manchino o non bastino, i comuni sono sempre obbligati a provvedervi con locali propri, forniti di paglia a terra nella misura stabilita dal § 16, e del lume, oppure a far somministrare l'alloggio con letto, lume e fuoco dagli abitanti.

§ 33. Decorsi tre giorni dall'arrivo della truppa il comune quando non sia intervenuta speciale convenzione, ha diritto al pagamento dei compensi indicati al § 19.

§ 34. Quando gli ufficiali debbano giacere colla truppa accantonata la quantità della paglia loro spettante viene stabilita di volta in volta dal comandante delle truppe ed è fornita gratuitamente dall'amministrazione militare, o pagata ai comuni a carico dello Stato.

Corpi e riparti di corpo ai campi d'istruzione.

§ 35. Le truppe ai campi d'istruzione sono in massima attendate con paglia somministrata per cura della amministrazione militare; ma possono anche essere alloggiate presso gli abitanti, ed in tal caso dovranno osservarsi le norme per le truppe accantonate.

§ 36. Per ragioni igieniche può l'autorità militare ordinare, sentito il parere medico, il cambio di tutta o di parte della paglia distribuita alle truppe accampate od accantonate.

§ 37. La paglia che ha servito ad un corpo o riparto di esso, non può servire per le truppe di altri corpi, e dev'essere cambiata per intiero.

§ 38. I cavalli degli ufficiali accampati possono essere ricoverati in scuderie presso gli abitanti. In questo caso è pagato a carico dello Stato il compenso indicato al § 19 per la scuderia con paglia, lume ed utensili.

Corpi e riparti di corpo alle grandi manovre. e manovre di campagna.

§ 39. Gli ufficiali e le truppe durante il periodo delle grandi manovre e delle manovre di campagna giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata dall'amministrazione militare od acquistata dai corpi; ma possono anche essere alloggiati in edifizi comunali ovvero presso gli abitanti, secondo gli ordini del comandante di corpo d'armata o di divisione.

In questo caso valgono le disposizioni stabilite per le truppe accantonate.

§ 40. Le truppe in viaggio per recarsi al luogo di radunata, o per tornare alle loro sedi, sono considerate in marcia.

Truppe in distaccamento non superiore a tre mesi o comandate in un comune nello interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.

§ 41. Gli ufficiali e gli individui di truppa comandati in distaccamento per un servizio militare di durata non maggiore di tre mesi o distaccati in un comune, per tempo indeterminato, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la tutela della sanità continentale o marittima, sono alloggiati dal comune, nel quale prestano servizio, per tutta la durata della loro permanenza.

In tutti questi casi la gratuita somministrazione dell'alloggio per parte del comune si limita ai soli primi tre giorni, trascorsi i quali, spettano ad esso i compensi indicati al § 19.

§ 42. Se la durata di un distaccamento, preveduta maggiore di tre mesi, è poi ridotta a questo termine, gli ufficiali acquistano diritto all'alloggio militare, e, non avendolo ricevuto dai comuni, n'è loro pagato l'equivalente, in base al compenso che si pagherebbe ai comuni stessi, diffalcati i primi tre giorni.

§ 43. Agli ufficiali in distaccamento, con diritto all'alloggio, in un comune che sia affrancato dal fornire gli alloggi militari, sarà pagato il compenso stesso che sarebbe dovuto al comune, compresi i primi tre giorni.

§ 44. Nei cambi di guarnigione o di distaccamento maggiore di tre mesi e quando le truppe rientrano alle proprie sedi re-

duci dai campi, manovre, escursioni ecc., gli ufficiali che viaggiano con la truppa o la precedono o la susseguono entro le 24 ore, al giungere nel luogo dove devono rimanere di presidio, hanno diritto all'alloggio militare gratuito per tre giorni computati da quello di arrivo; trascorsi i tre giorni, devono provvedersene a proprie spese.

§ 45. Quando la truppa giunge in un comune per rimanervi in guarnigione o in distaccamento e non possa essere alloggiata in caserme od in altri locali proprii dello Stato, dev'essere alloggiata gratuitamente dai comuni per i primi tre giorni, e mediante il relativo compenso (di solo coperto), dopo tale termine.

Obbligo delle amministrazioni comunali di facilitare la ricerca degli alloggi quando sono a carico degli ufficiali (R. Decreto 24 dicembre 1860, n. 4526).

§ 46. Quando gli ufficiali incontrano difficoltà a trovare per proprio conto gli alloggi mobiliati, i comuni sono obbligati a procurarli loro, a richiesta del comandante del corpo o del reparto di corpo, mediante un'equa pigione da pagarsi da cadaun ufficiale. Il corrispettivo viene stabilito a mediazione di chi sia delegato dal comune, col concorso del comandante del corpo o del riparto.

§ 47. Qualora i proprietari delle case non diano volontariamente in locazione gli alloggi necessari agli ufficiali, il corpo o il distaccamento può venir dichiarato dal comando del corpo d'armata o di divisione, di concerto col prefetto della provincia, in accantonamento, ed allora gli alloggi devono essere somministrati colle norme stabilite per tale posizione, cioè secondo il turno di ruolo dei cittadini obbligati alla somministrazione degli alloggi militari, indicato al § 12.

Diritti e obblighi delle truppe e dei comuni nelle provincie venete ed in quella di Mantova. (Ordinanza 15 maggio 1851).

Truppe in marcia od in distaccamento non eccedente i tre mesi (di passaggio).

§ 48. I comuni del territorio veneto e mantovano sono obbligati a fornire l'alloggio completo ai militari di passaggio, nonchè le scuderie, coi relativi utensili, paglia e lume, tanto

pei cavalli degli ufficiali quanto pei quadrupedi di truppa, non solamente per i primi tre giorni, ma anche per tutto il tempo ulteriore di loro soggiorno.

§ 49. I comuni stessi non hanno obbligo di fare alle truppe alcuna somministrazione gratuita, ma hanno diritto ai compensi stabiliti dall'ordinanza 15 maggio 1851 per gli alloggi somministrati, anche se trattisi di un sol giorno.

§ 50. L'alloggio è considerato come dato a truppe di passaggio sempre quando non sia stato preventivamente richiesto dalle autorità militari, almeno per un trimestre.

Quando si tratti di alloggio per tre mesi o più esso prende il carattere di permanente, per cui dovranno prendersi in affitto i locali occorrenti.

Le autorità militari però, trattisi di alloggi permanenti oppure di passaggio, dovranno ricorrere ai comuni nel solo caso di assoluto difetto di fabbricati demaniali adatti ad alloggiare le truppe.

Truppe ai campi d'istruzione, alle manovre di campagna, alle grandi manovre, alle escursioni ed alle manovre coi quadri.

§ 51. Le truppe ai campi d'istruzione stabiliti nel territorio veneto e mantovano, quando non siano attendate, devono considerarsi come di passaggio. Se sono attendate, viene loro somministrata la paglia per cura dell'amministrazione militare.

§ 52. Le truppe alle grandi manovre o alle manovre di campagna giacciono attendate con paglia a terra fornita a cura dell'amministrazione militare, e possono anche essere considerate come di passaggio, secondo gli ordini dei comandanti di corpo d'armata o di divisione. Per recarsi al luogo di radunata, e per ritornare alle loro sedi, cessate le manovre, si considerano sempre come *di passaggio*.

§ 53. Sono pure considerati di passaggio gli ufficiali e la truppa alle manovre coi quadri, non che le compagnie e gli ufficiali degli stati maggiori alpini e le batterie da montagna durante le escursioni.

Alloggio spettante agli ufficiali ed alla truppa.

§ 54. Agli ufficiali generali e superiori spettano due camere, ed agli ufficiali inferiori una camera con letto completo, tavole, sedie, catinella con brocca, asciugamani, bottiglie, bicchieri e vasi da notte.

§ 55. Quando il comune non possa dare ai militari di truppa l'alloggio con letto, lume e fuoco deve somministrare loro paglia fresca nella quantità fissata dal § 16 ed un mobile per riporre la divisa e le armi. I comuni per siffatte forniture hanno diritto al pagamento dei compensi stabiliti, distintamente per il solo locale, la paglia, il lume, la legna e gli accessori d'alloggio secondo le somministrazioni fatte.

§ 56. I quadrupedi devono essere ricoverati in scuderie colla lettiera di chilogrammi 1,680 al giorno di paglia, oppure con foglie o strame, quando la prima difetti in modo assoluto. Il letame resta di proprietà di chi provvede la lettiera.

§ 57. I militari di passaggio, che ricevono l'alloggio dai comuni, devono limitare le richieste per il lume e per il combustibile pel riscaldamento allo stretto bisogno. La legna per la cottura del rancio deve essere sempre provvista dai corpi o pagata direttamente ai comuni.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nella provincia di Roma. (Regolamento 20 gennaio 1867).

Alloggio degli ufficiali e della truppa.

§ 58. Tutti gli ufficiali in marcia, nei primi tre giorni dal loro arrivo in un comune della provincia di Roma, hanno diritto all'alloggio con mobili, lume e fuoco a cura del comune secondo il loro grado. Per dette somministrazioni i comuni non ricevono compenso di sorta; ma, spirato tale termine, gli ufficiali devono provvedersi l'alloggio a proprie spese.

§ 59. Gli ufficiali e la truppa in istato di azione (tempo di guerra, di mobilitazione, grandi manovre, manovre di campagna, campi e poligoni di tiro) ed in distaccamento per un servizio nell'interesse dell'ordine pubblico continuano ad aver diritto all'alloggio da somministrarsi dai comuni anche dopo i primi tre giorni dall'arrivo; ma i comuni ricevono il pagamento dei compensi stabiliti dal regolamento 20 gennaio 1867.

§ 60. La truppa in marcia ha diritto all'alloggio con paglia, lume e fuoco.

§ 61. La quantità di paglia e di legna dovuta dai comuni è fissata nella misura seguente:

Paglia.

Per ogni individuo isolato	kg.	5,300
Per drappelli inferiori a 10 uomini (ogni individuo)	»	4,500
Per corpi, riparti di corpo e drappelli di forza maggiore (ogni individuo)	»	4,000

Legna.

Per ogni individuo isolato e fino a tre	kg.	6,666
Per drappelli da quattro a dieci uomini .	»	16,666
Per drappelli da undici a venti uomini .	»	23,333
Per riparti da ventuno a qualunque numero di uomini; per ogni uomo	»	1,165

§ 62. La paglia viene cambiata ad ogni passaggio di truppe ovvero dopo il 5° giorno dalla data dell'arrivo se la truppa prolunga la sua permanenze.

§ 63. Per i cavalli degli ufficiali ed i quadrupedi di truppa i comuni non hanno altro obbligo tranne quello di fornire i locali adatti per le scuderie con lume ed acqua, dovendo la paglia per lettiera essere sempre acquistata dai corpi e dagli ufficiali o pagata ai comuni se, richiesti, la forniscono. Però i corpi procureranno di richiedere i soli locali e provvedere essi stessi alla illuminazione delle scuderie.

Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, alle manovre di campagna, ed alle manovre coi quadri.

§ 64. Gli ufficiali ed i militari di truppa ai campi d'istruzione, quando non siano attendati, come pure quelli alle manovre coi quadri devono considerarsi in marcia. Alla truppa attendata viene somministrata la paglia per cura dell'amministrazione militare.

§ 65. Durante le grandi manovre o manovre di campagna, gli ufficiali e le truppe giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata a cura dell'amministrazione militare, e possono anche essere alloggiati in fabbricati dei comuni o presso gli abitanti, secondo gli ordini dei comandanti di corpo d'armata o di divisione. Per recarsi al luogo di radunata e per ritornare alle loro sedi, cessate le manovre, si considerano in marcia.

Disposizioni comuni a tutte le provincie

Truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie.

§ 66. Le truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie devono essere alloggiate gratuitamente dai comuni per tutta la durata del servizio.

§ 67. I corpi, riparti di corpo o militari isolati comandati per tale servizio, non devono al comune alcun pagamento per le somministrazioni dell'alloggio, della paglia, del lume e della legna ricevute.

Carabinieri reali.

§ 68. Gli ufficiali e la truppa dei carabinieri reali in marcia agli alloggiamenti, ai campi d'istruzione, grandi manovre e manovre di campagna hanno diritto all'alloggio militare al pari degli ufficiali e della truppa delle altre armi.

Hanno parimenti diritto all'alloggio militare per parte dei comuni i carabinieri reali di bassa forza in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica sicurezza nei comuni dove non esiste stazione dell'arma.

Ufficiali in congedo.

§ 69. Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, in posizione ausiliaria e di riserva, ogni qualvolta vengano chiamati in servizio in una località diversa da quella del loro abituale domicilio, hanno diritto di avere dai comuni l'alloggio al pari degli ufficiali dell'esercito permanente, purchè si trovino in una delle posizioni in cui l'alloggio spetta a questi ultimi.

Alloggi dovuti agli ufficiali e non somministrati dai comuni.

§ 70. Gli ufficiali comandati in distaccamento per un periodo non maggiore di tre mesi o nell'interesse dell'ordine pubblico in qualunque comune del regno, hanno diritto all'alloggio militare. Se quindi per circostanze speciali non lo abbiano avuto, riceveranno l'indennità che sarebbe spettata al comune se avesse fornito gli alloggi.

Ufficiali alloggiati in caserma con mobili del comune.

§ 71. Se alcuno degli ufficiali di un distaccamento, con diritto all'alloggio militare, viene destinato a pernottare in caserma, giusta il prescritto dai regolamenti di servizio interno, e le camere siano arredate con mobili forniti dal comune, i corpi pagheranno a questo il nolo del mobilio domandandone rimborso al Ministero, secondo è prescritto dai §§ 1834 e 1835 del regolamento di amministrazione.

Norme speciali ed avvertenze.

§ 72. Riguardo all'occupazione dei locali somministrati dai comuni si debbono osservare, per quanto le circostanze lo permettono, le norme indicate nel regolamento sui lavori di piccola manutenzione degli immobili militari concernenti la consegna e la resa dei fabbricati.

Pagamento degli alloggi.

§ 73. I comandanti dei corpi, dei riparti di corpo, dei distaccamenti ed i militari isolati pagano ai comuni, alla fine di ogni mese od anche prima, qualora avvenga la partenza delle truppe dal comune, gli alloggi ricevuti, in quanto non siano a carico di quegli enti secondo, le norme seguenti:

Provincie ove sono in vigore le R. patenti 9 agosto 1836.

§ 74. In tutte le provincie del Regno, ove sono in vigore le R. patenti 9 agosto 1836, compresi i comuni dei mandamenti di Castiglione, Asola e Volta che prima del 1866 facevano parte della provincia di Brescia ed ora appartengono a quella di Mantova, il pagamento degli alloggi è fatto (esclusi i primi tre giorni quando siano a carico dei comuni) secondo è stabilito dal § 19 di questa istruzione.

§ 75. Nel calcolo delle giornate d'alloggio da pagarsi ai comuni i corpi e riparti di corpo applicheranno le norme seguenti:

a) pagheranno al comune le giornate d'alloggio degli ufficiali generali nella misura stabilita dalla tariffa per il comando di cui sono investiti;

b) per tutti gli ufficiali addetti ai quartieri generali, qualunque sia il corpo od arma cui appartengono, pagheranno al comune il compenso fissato per gli ufficiali del corpo di stato maggiore;

c) i comuni hanno obbligo di alloggiare gli ufficiali subalterni a due per camera e perciò, anche quando per speciali circostanze o per atto di cortesia li abbiano alloggiati in una camera per ciascuno, hanno diritto soltanto al compenso stabilito dalla tariffa delle R. patenti 9 agosto 1836 per gli ufficiali a due per camera, cioè centesimi 40 al giorno per la fanteria e centesimi 50 per la cavalleria, ogni due ufficiali subalterni contemporaneamente presenti.

Nello stabilire il conteggio del dovuto al comune per gli alloggi dei detti ufficiali i corpi avvertiranno che i compensi sopra detti riflettono gli ufficiali presenti in numero pari. Per gli ufficiali soli o che risultino in numero dispari saranno pagati i compensi dovuti pel capitano. Esempio:

Grado	CASATO E NOME	Giornate di presenza	Posti da pagarsi al comune	
			a 2 per camera	a solo
Tenente	N. N.	10	10	—
Id.	N. N.	10		
Sottotenente	N. N.	10	8	2
Id.	N. N.	8		
Id.	N. N.	7	—	7
	Totali. . .		18	9

sono quindi posti 18 a due per camera e 9 a solo da pagarsi in ragione di centesimi 40 i primi se trattasi di ufficiali di fanteria e cent. 50 se di cavalleria e rispettivamente di centesimi 30 e 40 i secondi.

d) per gli ufficiali medici e contabili, che fanno parte di un corpo, si pagheranno le giornate di alloggio col compenso stabilito dalla tariffa per gli ufficiali del corpo stesso; quando invece essi fanno parte di sezioni di sanità o sussistenze si pagheranno i compensi stabiliti per il rispettivo corpo;

e) per gli alloggi degli ufficiali aiutanti di campo e d'ordinanza nulla sarà pagato al comune, perchè il compenso re-

lativo è compreso in quello che si paga per l'ufficiale generale al quale sono addetti;

f) le giornate di presenza dei sottufficiali alloggiati presso gli abitanti saranno conteggiate separatamente da quelle della truppa. Se però sono alloggiati con paglia a terra, avendo essi diritto a due posti ciascuno, sarà raddoppiato il numero dei posti;

g) non dovranno pagarsi le giornate di ricovero in scuderie o stalle dei cavalli degli ufficiali generali, superiori, e degli ufficiali delle armi a cavallo, nonchè degli aiutanti maggiori in prima delle altre armi, perchè il corrispettivo per la scuderia con la paglia, il lume e gli utensili è compreso in quello che pagasi ai comuni per l'alloggio degli ufficiali stessi;

h) spetta ai comuni, per l'uso dei locali di loro proprietà o dei privati, un compenso, di *solo coperto*, ragguagliato per la parte di essi che serve per l'alloggio della truppa a centesimi 2 ogni giornata di presenza degli uomini e dei quadrupedi, e per la parte destinata agli uffici, magazzini, infermerie, sale di punizione, ecc. a centesimi due per ogni due metri quadrati di superficie.

Questo compenso non è però dovuto ai comuni per i locali demaniali od anche per quelli di loro proprietà pei quali abbiano rinunziato alla relativa indennità o lo Stato paghi loro il fitto.

I corpi, istituti ed uffici riceveranno a questo riguardo dai comandanti delle divisioni militari territoriali speciali istruzioni.

Nel conteggiare il compenso dovuto ai comuni per i locali adibiti ad uso vario i corpi si atterranno al seguente esempio pratico.

Superficie dei locali	m. q.	380
Giornate d'occupazione	N.	64
Moltiplicati questi due fattori si ha. . . .	m. q.	24,320

Dividendo questa cifra per 2 si ottengono posti N. 12,160. E poichè questi sono da calcolarsi a centesimi 2 caduno dovranno pagarsi al comune L. 243,20.

Provincie del territorio veneto e mantovano.

§ 76. Nelle provincie del territorio veneto e mantovano, eccettuati i comuni dei mandamenti di Castiglione, Asola e Volta, nei quali vigono le R. patenti 9 agosto 1836 perchè prima del 1866 facevano già parte della provincia di Brescia (legge 23 ottobre 1859, n. 3702), i corpi, riparti di corpo e militari iso-

lati per gli alloggi ricevuti anche per una sola giornata devono pagare i compensi stabiliti dall'ordinanza 15 maggio 1851 riportati nell'allegato *E* alla presente istruzione.

§ 77. Il pagamento degli alloggi e degli accessori relativi sarà fatto in base alle giornate effettive di presenza degli ufficiali, della truppa e dei quadrupedi e delle somministrazioni ricevute, senza alcuna deduzione.

I comuni del veneto e del mantovano sono dalle norme vigenti divisi in classi secondo il catasto di pigione (allegato *G*).

Ai comuni indicati nella tabella allegato *G*, appartenenti alla classe 1ª (5ª e 6ª dell'ordinanza 15 maggio 1851), spettano i compensi per essi stabiliti; a tutti gli altri quelli fissati per la classe 2ª (7ª ed 8ª della citata ordinanza).

§ 78. Il pagamento del compenso di *solo coperto* per l'uso dei locali forniti dai comuni per l'alloggio della truppa, il ricovero dei quadrupedi e per usi vari, sarà fatto nella misura indicata dalla tariffa della citata ordinanza tenuto conto delle avvertenze alla lettera *h* del § 75 di questa istruzione.

Provincia di Roma.

§ 79. Nella provincia di Roma gli alloggi per gli ufficiali in marcia e nei primi tre giorni dal loro arrivo in un comune, sono a carico di questo, per cui nulla gli è dovuto.

Per gli alloggi degli ufficiali distaccati nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica ed agli alloggiamenti, alle grandi manovre, alle manovre di campagna ed al tiro al bersaglio (in azione) i comandanti le truppe pagano ai comuni, eccettuato che pei primi tre giorni, i compensi stabiliti dal regolamento 20 gennaio 1867, riportati nell'allegato *F* alla presente istruzione.

Per l'alloggio della truppa ed il ricovero dei quadrupedi saranno pagate le indennità stabilite dal suddetto regolamento nche se dati per una sola giornata.

§ 80. Riguardo al pagamento del compenso pei semplici locali dati dai comuni per l'alloggio della truppa, per il ricovero dei quadrupedi e per usi vari, si osserveranno le avvertenze della lettera *h*) del § 75 di questa istruzione.

Norme per i conti.

§ 81. Per la liquidazione dei crediti dei comuni per gli alloggi militari, i corpi, riparti di corpo e militari isolati faranno uso di stampati conformi ai modelli allegati *D*, *E* ed *F*

nei quali sono riprodotte le tariffe vigenti nelle varie parti del regno secondo la legislazione che ancora vi è in vigore.

§ 82. Ogni comandante di truppa o militare isolato in movimento sarà provvisto di un fascicolo di tali stampati, che restituirà, quando più non gli occorra, all'amministrazione del corpo.

§ 83. In detti stampati saranno dimostrate, mese per mese, od anche prima, in caso di partenza dal comune, le giornate di presenza degli ufficiali, della truppa, dei quadrupedi, ed i posti di solo locale per gli ambienti occupati per usi vari, e ne sarà indicato l'ammontare, come pure sarà indicata la denominazione dei fabbricati occupati dalla truppa (caserma N. N., ex convento N. N., collegio N. N., casa N. N.). Nel computo delle giornate di presenza da dimostrarsi in detti stampati sarà tenuto conto del giorno di arrivo escludendo quello di partenza.

§ 84. Il totale degli importi parziali (aumentato, per gli alloggi degli ufficiali, del terzo consentito dalla legge 4 agosto 1861 e di un altro terzo per i capoluoghi di divisione pei comuni delle provincie ove sono in vigore le R. patenti 9 agosto 1836) rappresenta il credito da pagarsi al comune.

§ 85. Il comandante della truppa o il militare isolato, nel pagare al comune la somma dovuta, fa quietanzare dal cassiere del comune e vistare dal sindaco la terza parte dello stampato che deve servirgli a prova del pagamento eseguito, e rilascia al comune la seconda parte del modulo stesso, nella quale firmerà una dichiarazione indicando la persona cui ha fatto il pagamento.

§ 86. I corpi, istituti ed uffici, alla fine di ogni trimestre, pagati prima i crediti dei comuni che fossero rimasti sospesi perchè i militari in movimento non hanno potuto effettuarne il pagamento, compilano un rendiconto conforme al modulo allegato *H* comprendendovi tutti i pagamenti fatti ai comuni nel trimestre scaduto, corredandoli della parte terza degli stampati mod. *D*, *E* ed *F*.

§ 87. I corpi prima della chiusura del detto rendiconto corrisponderanno ai comuni ciò che eventualmente sia stato loro pagato in meno e ne ritireranno ricevuta da unirsi al rendiconto stesso.

§ 88. Per le somme pagate agli ufficiali a titolo di indennità per l'alloggio non ricevuto dai comuni (§ 42, 43 e 70 di questa istruzione) i corpi compileranno un rendiconto trimestrale conforme all'allegato *I* e vi uniranno gli stati quietanzati dai singoli ufficiali, osservata la legge sul bollo. In questi

stati sarà dimostrata la ritenuta fatta loro per l'imposta di ricchezza mobile.

§ 89. I rendiconti modelli 346 e 347 del catalogo sono trasmessi, in doppio esemplare, al Ministero della guerra (Direzione generale revisione dei conti) che li riepiloga in un elenco trimestrale e provvede per la emissione di un mandato a favore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il quale farà versamento della somma nel conto corrente istituito col R. Decreto del Ministero delle Finanze 23 giugno 1875 e del Ministero del Tesoro 19 gennaio 1892 per l'accredito ai corpi ed istituti interessati

Il Ministero dedurrà dai rendiconti le somme eventualmente pagate in più ai comuni. In questo caso i corpi dovranno ricuperare quelle somme dai comuni stessi o da chi eseguì il pagamento.

§ 90. I rendiconti suddetti dovranno pervenire al Ministero non più tardi dell'ultimo giorno del mese successivo al trimestre al quale si riferiscono.

Norme per le somministrazioni di paglia, legna, foraggi, pane e viveri.

§ 91. Ogni qualvolta la paglia per la giacitura della truppa e dei quadrupedi non debba essere somministrata gratuitamente dai comuni, secondo le regie patenti 9 agosto 1836 o non sia compresa negli accessori di alloggio giusta l'ordinanza austriaca 15 maggio 1851 ed il regolamento pontificio 20 gennaio 1867 o non sia infine somministrata dalle imprese, il comandante della truppa l'acquisterà, a pagamento immediato, al minor prezzo che potrà pattuire e se ne farà rilasciare ricevuta inscrivendo la spesa sul proprio rendiconto di cassa. A giustificazione della partita di uscita si unirà la ricevuta medesima

§ 92. Quando la truppa si trovi a giacere su paglia somministrata dal comune pei primi tre giorni e venga per questo a cessare l'obbligo di somministrarla gratuitamente, il comandante di essa, invece di comprarne della nuova, deve cercare di avere a prezzo ridotto quella data dal comune e gliene pagherà il prezzo pattuito regolandosi come al § 91.

§ 93. Se sul mercato del luogo non si trova la paglia per la giacitura o se ne pretenda un prezzo creduto esagerato, il comandante della truppa si rivolgerà al sindaco, il quale è obbligato a farla provvedere al prezzo da lui stesso stabilito.

Il comandante della truppa dovrà pagare immediatamente il provveditore e sulla ricevuta sarà indicato che il prezzo venne determinato dal sindaco.

§ 94. Le disposizioni dei §§ 91 e 93 valgono anche per le provviste di pane, viveri, foraggi e legna.

§ 95. Al momento della partenza delle truppe il comandante vedrà di vendere i residui della paglia e della legna direttamente acquistate, e ne porterà il ricavato in introito sul proprio rendiconto di cassa.

§ 96. Sono abrogati gli *Atti* n. 90 e 91 della raccolta del *Giornale militare ufficiale*.

Il Ministro. — G. Mirri.

ALLEGATO A.

TARIFFA *del massimo dei corrispettivi da pagarsi pei mezzi di trasporto forniti dai privati o dai Comuni alle truppe.*

TRASPORTI SOMMINISTRATI	Per tutto il Regno meno le provincie del territorio veneto e mantovano e la provincia di Roma — Ogni chilom.		Per le provincie del territorio veneto e mantovano — Ogni chilom.		Per la provincia di Roma — Ogni chilom.	
Per ogni carro tratto da un cavallo . . . . . L.	»	275	»	220	»	490
Per ogni carro tratto da due cavalli . . . . . »	»	475	»	380	»	970
Per ogni carro tratto da tre cavalli . . . . . »	»	650	»	520	1	370
Per ogni carro tratto da quattro cavalli . . . . . »	»	850	»	680	1	720
Per ogni carro tratto da due buoi . . . . . »	»	475	»	380	I comuni della provincia di Roma non sono tenuti alla costituzione sommistrazione.	
Per ogni carro tratto da quattro buoi . . . . . »	»	850	»	680		
Per ogni baroccio tratto da due buoi . . . . . »	»	275	»	220		
Per ogni cavallo o mulo da tiro (senza carro) . . . . . »						
Per ogni cavallo o mulo da sella . . . . . »	»	225	»	180	»	350
Per ogni cavallo o mulo da soma . . . . . »						250
Vetture per ogni cavallo e miglio (chil. 1,489) . . L.					»	600

AVVERTENZE

relative a tutti i Comuni eccettuati quelli della provincia di Roma.

Nel passaggio di monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel tiro dei carri od altri veicoli, spetta ai Comuni che le avranno provviste l'aumento del 20 per cento sui prezzi stabiliti dalla tabella suddetta.

Pei trasporti in vetture pubbliche o private, l'importo sarà pagato secondo le consuetudini locali.

ALLEGATO **B**.

TAVOLA DEGLI ALLOGGI *che rispettivamente competono agli ufficiali dell'Esercito ed agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina ad essi parificati, secondo il grado, l'arma e la qualità di ciascuno giusta le R. Patenti 9 agosto 1836.*

GRADI E QUALITA'		ALLOGGIO COMPETENTE
Generale comandante di corpo d'armata		Alloggio conveniente al loro grado colle camere necessarie per la loro persona, pei loro aiutanti di campo, e domestici e pei loro uffici colle occorrenti scuderie pei loro cavalli.
Tenente generale comandante di divisione		
Maggiore generale		
Corpo di stato magg., artigl., stato magg. del genio, carabinieri reali, istit. geogr. (1)	Colonnello	Quattro camere, una cucina ed una camera pei domestici . . . . .
	Tenente colonnello (2)	Tre camere ed un'altra pei domestici . . . . .
	Maggiore	Tre camere ed un'altra pei domestici . . . . .
	Capitani compresi i medici.	Due camere ed un'altra pei domestici . . . . .
	Tenente e sottotenente compresi gli aiutanti maggiori in 2° ed i medici.	Una camera ed un'altra pei domestici . . . . .
Reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini e genio	Colonnello	Tre camere, una cucina ed una camera pei domestici.
	Tenente colonnello (2)	Due camere ed un'altra pei domestici . . . . .
	Maggiore	Due camere ed un'altra pei domestici . . . . .
	Capitano aiutante maggiore in 1°	Una camera ed un'altra pei domestico . . . . .
	Capitani, compresi i medici.	Una camera ed un'altra pel domestico (3).
	Tenenti e sottotenenti compresi gli aiutanti maggiori in 2°, i medici ed i capi musica.	Alloggeranno due per camera, epperciò avranno per ogni due, una camera con due letti con un'altra pei domestici.
	Ufficiale pagatore (4).	Due camere ed un'altra pel domestico.

colle occorrenti scuderie per i loro cavalli di servizio.

(1) Nella competenza d'alloggio per gli ufficiali è compreso l'occorrente pei loro uffici e per le camere di lavoro.

(2) Ove il tenente colonnello comandi il corpo ha diritto all'alloggio stabilito pel colonnello.

(3) Per le scuderie dei cavalli dei capitani di fanteria, dei bersaglieri, degli alpini e del genio, nonchè degli aiutanti maggiori in 2° provvisti di cavallo, sarà calcolato il solo locale separatamente secondo le giornate di presenza dei cavalli.

(4) Nell'alloggio fissato per l'ufficiale pagatore è compreso il locale occorrente per l'ufficio.

Segue: ALLEGATO **B**.

	GRADI E QUALITA'	ALLOGGIO COMPETENTE
Corpi di cavalleria, treno e veterinari	Colonnello	Avranno, secondo il rispettivo grado, lo stesso numero di camere assegnato agli ufficiali dei corpi di fanteria, ed inoltre avranno ancora le scuderie occorrenti pei loro cavalli di servizio.
	Tenente colonnello (1).	
	Maggiore	
	Capitano aiutante maggiore in 1°	
	Capitani, compresi i medici.	
	Tenenti e sottotenenti compresi i medici ed aiutanti maggiore in 2°.	
	Ufficiale pagatore (2) .	
Corpo sanitario, commissariato e contabile.	Colonnello o tenente colonnello capo servizio	Due camere per la sua persona, due per gli uffici ed una pei domestici.
	Tenente colonnello non capo di servizio e maggiore.	Due camere per ciascuno ed una pei domestici.
	Capitano, tenente e sottotenente.	Una camera per ciascuno ed una pel domestico.

1) Ove il tenente colonnello comandi il corpo ha diritto all'alloggio stabilito pel colonnello.
2) Nell'alloggio fissato per l'ufficiale pagatore è compreso il locale occorrente per l'ufficio.

ALLEGATO **C**

—

ELENCO *degl' impiegati appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina colla parificazione ai gradi degli ufficiali del regio esercito.*

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Avvocato generale militare	Tenente generale
Direttore generale dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato generale militare di 1ª e 2ª classe.	Maggiore generale
Direttore capo di divisione dei Ministeri della guerra e della marina Avvocato fiscale militare di 1ª classe. Capitano di porto ispettore. Capitano di porto di 1ª classe.	Colonnello
Capo sezione di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 2ª e 3ª classe Ingegnere geografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 1ª classe. Chimico farmacista militare ispettore. Ragioniere capo d'artiglieria di 1ª classe. Ragioniere geometra capo di 1ª classe del genio Maestro direttore di scherma. Capitano di porto di 2ª classe.	Tenente colonnello
Capo sezione di 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª e 2ª classe. Segretario principale dei tribunali militari. Ingegnere geografo principale di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 2ª classe e topografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare.	Maggiore

Segue: ALLEGATO **C**.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Professore titolare di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Chimico farmacista militare direttore. Farmacista militare capo di 1ª classe. Ragioniere capo di 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra capo di 2ª classe del genio Capo tecnico principale di 1ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Capitano di porto di 3ª classe. Farmacista capo di 1ª classe della marina.	Maggiore
Segretario di 1ª, 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Capo degli uffici d'ordine dei Ministeri della guerra e della marina. Archivista di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe. Segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe. Topografo principale di 2ª classe. Topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore titolare di lettere e scienze di 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore titolare di disegno e maestro di 1ª classe negli istituti militari e marittimi. Maestro di scherma di 1ª classe Farmacista capo militare di 2ª classe. Farmacista militare di 1ª classe. Ragioniere principale di 1ª, 2ª e 3ª classe di artiglieria. Ragioniere geometra principale di 1ª, 2ª e 3ª classe del genio. Capo tecnico di 2ª e 3ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Ufficiali di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe. Medico direttore di lazzaretto e medico primario locale di porto. Farmacista capo di 2ª classe della marina. Farmacista di 1ª classe della marina. Contabile di magazzino della marina.	Capitano
Vice segretario di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina.	Tenente

Segue: ALLEGATO **C**.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Archivista di 3ª classe e dei Ministeri della guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Aiutante ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Aiutante topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore aggiunto di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore di disegno e maestro di 2ª e 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Maestro di scherma di 2ª e 3ª classe. Farmacista militare di 2ª classe. Ragioniere di 1ª e 2ª classe d'artiglieria Ragioniere geometra di 1ª e 2ª classe del genio Capo tecnico di 1ª e 2ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Disegnatore capo, disegnatore di 1ª classe nell'amministrazione della guerra. Agente di 1ª e 2ª classe dei depositi d'allevamento cavalli. Applicato di porto di 1ª classe. Medico supplente di lazzaretto. Medico locale di porto. Farmacista di 2ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio da lire 2500 e lire 3000.	Tenente
Vice segretario di 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario aggiunto dei tribunali militari. Professore aggiunto di disegno e maestro aggiunto negli istituti militari. Aiutante topografo di 2ª classe ed aspirante aiutante topografo dell'istituto geografico militare. Farmacista militare di 3ª classe.	Sottotenente

Segue: ALLEGATO **C**.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Aiutante ragioniere d'artiglieria. Aiutante ragioniere geometra del genio. Disegnatore d'artiglieria e genio. Capo tecnico di 3ª classe d'artiglieria e genio. Disegnatore di 2ª e 3ª classe nell'amministrazione della guerra. Assistente locale del genio. Ufficiale di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina. Sotto-agente dei depositi di allevamento cavalli. Applicato di porto di 2ª classe. Farmacista di 3ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio di lire 2000. Segnalatore semaforico. Commessi e disegnatori delle direzioni dei lavori. Assistenti locali.	Sottotenente.

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

Modello Allegato B
Istruzione per l'esecuzione
del R. decreto 26 marzo 1865
detto N. 1264 del 1865

Per tutte le provincie accettuate quelle del Veneto, la provincia di Mantova e di Rome

CONTO del dovuto al comune di ... per alloggi dati dal ... al ...

CORPI E GRADI	Numero degli alloggi	Prezzo di ciascun alloggio	Importo
Ufficiali generali	Comandante di corpo d'armata		
	Id. di divisione		
	Id. di brigata		
Stato maggiore, artiglieria, stabilimenti militari di costruzione, carabinieri reali e istituto geografico	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
	Capitano		
	Tenente e sottotenente		
	Tenente colonnello e maggiore		
	Capitano aiutante maggiore in 1ª		
Fanteria, bersaglieri, alpini e genio	Capitano		
	Tenente e sottotenente a due per camera		
	Tenente e sottotenente ad uno per camera		
	Ufficiale pagatore		
	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
	Tenente colonnello e maggiore		
Fanteria, bersaglieri, artiglieria e genio	Capitano aiutante maggiore in 1ª		
	Capitano		
	Tenente e sottotenente a due per camera		
	Tenente e sottotenente ad uno per camera		
	Ufficiale pagatore		
	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio	Tenente colonnello e maggiore		
	Capitano, tenente e sottotenente		

Totale

Aumento del terzo consentito dalla legge 4 agosto 1861

Totale

Aumento di altro terzo per i comuni capoluogo di divisione

Giornate di presenza di sottufficiali presso gli abitanti
Id. di cap. e sold. presso gli abitanti
Giornate di presenza di truppa col solo locale
Id. di quadrupedi con paglia e lume
Id. col solo locale
Posti di solo locale ragguagliati a m q due di superficie per posto.

Totale dovuto al comune L.

Si dichiara che l'importare del presente conto venne pagato al comune in conto da esso ricevuta sulla parte terza di cinquin stampata

(1) Grado e qualità di chi firma il certo
(2) In lettere
(3) Dal numero delle notate di presenza sarebbero detratti i primi tre giorni a carico del

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

Parte II
S. 345 A. 6ª Cat.

CONTO del dovuto al comune di ... per alloggi dati

CORPI E GRADI	Numero degli alloggi	Prezzo di ciascun alloggio	Importo
Ufficiali generali	Comandante di corpo d'armata		
	Id. di divisione		
	Id. di brigata		
Stato maggiore, artiglieria, stabilimenti militari di costruzione, carabinieri reali e istituto geografico	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
	Capitano		
	Tenente e sottotenente		
	Tenente colonnello e maggiore		
	Capitano aiutante maggiore in 1ª		
Fanteria, bersaglieri, alpini e genio	Capitano		
	Tenente e sottotenente a due per camera		
	Tenente e sottotenente ad uno per camera		
	Ufficiale pagatore		
	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
	Tenente colonnello e maggiore		
Fanteria, bersaglieri, artiglieria e genio	Capitano aiutante maggiore in 1ª		
	Capitano		
	Tenente e sottotenente a due per camera		
	Tenente e sottotenente ad uno per camera		
	Ufficiale pagatore		
	Colonnello e tenente colonnello capo		
Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio	Tenente colonnello e maggiore		
	Capitano, tenente e sottotenente		

Totale

Aumento del terzo consentito dalla legge 4 agosto 1861

Totale

Aumento di altro terzo per i comuni capoluogo di divisione

Giornate di presenza di truppa col solo locale

Posti di solo locale ragguagliati a m q due di superficie per posto.

Totale dovuto al comune L.

Si rilascia al Comune di ... con dichiarazione di avere pagato l'importare del presente conto, come da quietanza firmata dal Sig. ... sulla parte terza del presente stampato, sulla somma di

Parte II
S. 345 A. 6ª Cat.

Per tutte le provincie accettuate quelle del Veneto, la provincia di Mantova e di Rome

CONTO del dovuto al comune di ... per alloggi dati dal ... al ...

CORPI E GRADI	Numero degli alloggi	Prezzo di ciascun alloggio	Importo
Ufficiali generali	Comandante di corpo d'armata		
	Id. di divisione		
	Id. di brigata		
Stato maggiore, artiglieria, stabilimenti militari di costruzione, carabinieri reali e istituto geografico	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
	Capitano		
	Tenente e sottotenente		
	Tenente colonnello e maggiore		
	Capitano aiutante maggiore in 1ª		
Fanteria, bersaglieri, alpini e genio	Capitano		
	Tenente e sottotenente a due per camera		
	Tenente e sottotenente ad uno per camera		
	Ufficiale pagatore		
	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
	Tenente colonnello e maggiore		
Fanteria, bersaglieri, artiglieria e genio	Capitano aiutante maggiore in 1ª		
	Capitano		
	Tenente e sottotenente a due per camera		
	Tenente e sottotenente ad uno per camera		
	Ufficiale pagatore		
	Colonnello e tenente colonnello capo di corpo		
Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio	Tenente colonnello e maggiore		
	Capitano, tenente e sottotenente		

Totale

Aumento del terzo consentito dalla legge 4 agosto 1861

Totale

Aumento di altro terzo per i comuni capoluogo di divisione

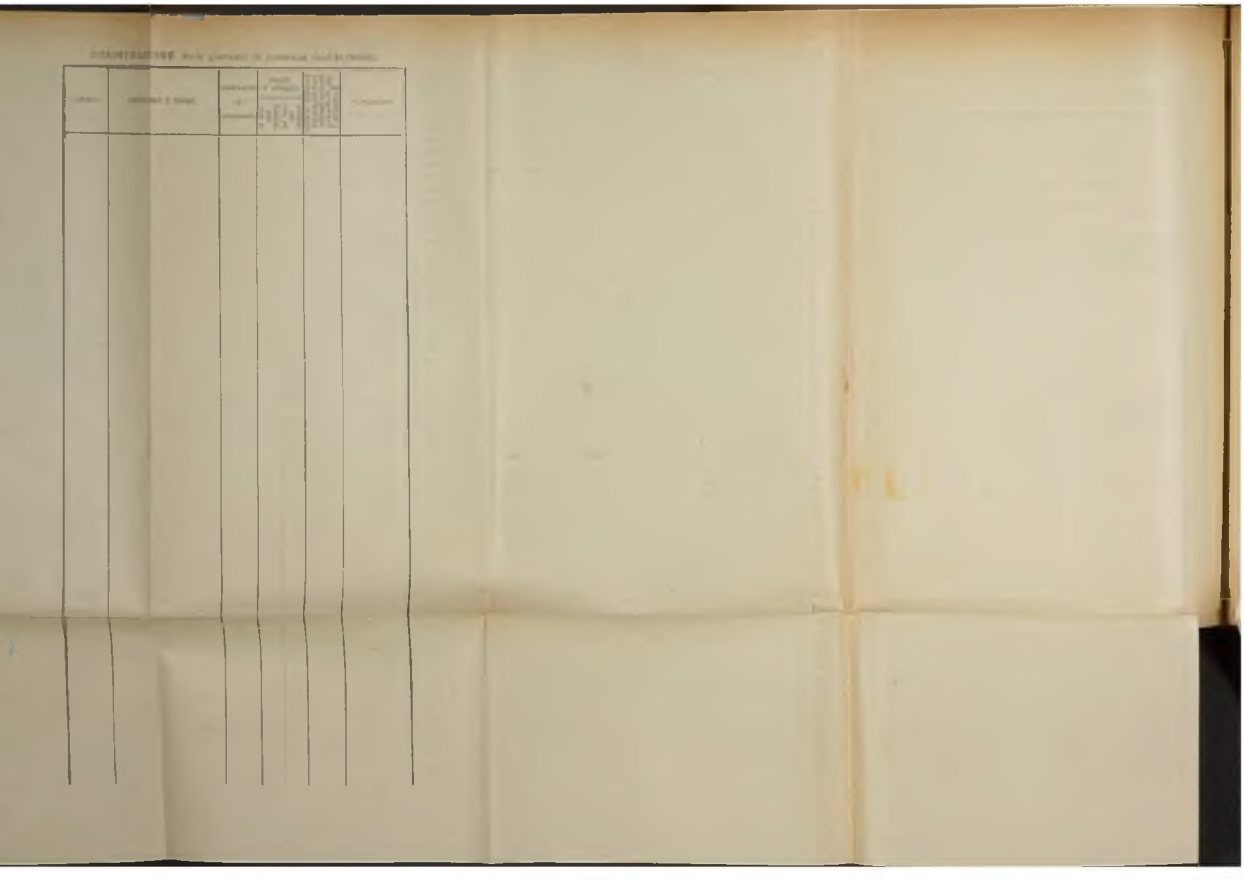
Giornate di presenza di sottufficiali presso gli abitanti
Id. di cap. e sold. presso gli abitanti
Giornate di presenza di truppa col solo locale
Id. di quadrupedi con paglia e lume
Id. col solo locale
Posti di solo locali ragguagliati a m q due di superficie per posto.

Totale dovuto al comune L.

... in pagamento degli alloggi somministrati dal suddetto comune al (1)

Va il SINDACO

Bollo
(Comune)



DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

Modello allegato B.
Istruzione per l'esecuzione
del R. decreto 26 marzo 1899
(Ser. 3ª, Parte Suppl.)
(Ediz. N. 664 del 1899)

Per le provincie del territorio Veneto e Mantovano

CONTO del dovuto al comune di . . . . . per alloggi dati dal . . . . . al . . . . . .

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI		
Ufficiali		
Posti alloggio da ufficiale superiore — comuni di 1ª classe		1.283,950
Posti alloggio da ufficiale inferiore — comuni di 1ª classe		0.641,975
Posti alloggio da ufficiale superiore — comuni di 2ª classe		0.691,358
Posti alloggio da ufficiale inferiore — comuni di 2ª classe		0.345,679
Truppa		
Posti alloggio al completo presso gli abitanti		0.061,727
id. con paglia e lume in locali del comune		0.044,444
id. id. id. del demanio		0.027,160
id. con paglia in locali del comune		0.037,037
id. id. id. del demanio		0.019,753
id. con lume in locali del comune		0.024,691
id. id. id. del demanio		0.007,407
id. col solo locale senza accessori		0.012,345
id. con accessori		0.017,283
Scuderia		
Posti ricovero al completo in scuderie del comune		0.061,727
id. con paglia e lume in locali del comune		0.051,852
id. id. id. del demanio		0.032,097
id. con paglia in locali del comune		0.044,444
id. id. id. del demanio		0.024,691
id. con lume in locali del comune		0.027,160
id. id. id. del demanio		0.007,407
id. col solo locale		0.019,753
Locali vari		
Posti alloggio per camere ad uso ufficio con mobilio	comuni di 1ª classe	0.641,975
	comuni di 2ª classe	0.345,679
Locali vari ad uso uffici, magazzini ecc. Posti N.		0.012,345
Totale dovuto al comune L.		

Si dichiara che l'importare del presente conto venne pagato dal comune . . . . . come da sua ricevuta sulla parte terza di questo stampato.

. . . . . addì . . . . . .

(1) Corpo ed istituto militare a disteccamento.
(2) In lettere.

Modello allegato B.
Istruzione per l'esecuzione
del R. decreto 26 marzo 1899
(Ediz. N. 664 del 1899)

Per le provincie del territorio Veneto e Mantovano

CONTO del dovuto al comune di . . . . . per alloggi dati dal . . . . . al . . . . . .

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI		
Ufficiali		
Posti alloggio da ufficiale superiore — comuni di 1ª classe		1.283,950
Posti alloggio da ufficiale inferiore — comuni di 1ª classe		0.641,975
Posti alloggio da ufficiale superiore — comuni di 2ª classe		0.691,358
Posti alloggio da ufficiale inferiore — comuni di 2ª classe		0.345,679
Truppa		
Posti alloggio al completo presso gli abitanti		0.061,727
id. con paglia e lume in locali del comune		0.044,444
id. id. id. del demanio		0.027,160
id. con paglia in locali del comune		0.037,037
id. id. id. del demanio		0.019,753
id. con lume in locali del comune		0.024,691
id. id. id. del demanio		0.007,407
id. col solo locale senza accessori		0.012,345
id. con accessori		0.017,283
Scuderia		
Posti ricovero al completo in scuderie del comune		0.061,727
id. con paglia e lume in locali del comune		0.051,852
id. id. id. del demanio		0.032,097
id. con paglia in locali del comune		0.044,444
id. id. id. del demanio		0.024,691
id. con lume in locali del comune		0.027,160
id. id. id. del demanio		0.007,407
id. col solo locale		0.019,753
Locali vari		
Posti alloggio per camere ad uso ufficio con mobilio	comuni di 1ª classe	0.641,975
	comuni di 2ª classe	0.345,679
Locali vari ad uso uffici, magazzini ecc. Posti N.		0.012,345
Totale dovuto al comune L.		

Si rilascia al comune di . . . . . con dichiarazione di avere pagato l'importare del presente conto, come da quietanza firmata dal Sig. . . . . sulla parte terza del presente stampato, nella somma di lire (3) . . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

Modello allegato B.
Istruzione per l'esecuzione
del R. decreto 26 marzo 1899
(Ediz. N. 664 del 1899)

Per le provincie del territorio Veneto e Mantovano

CONTO del dovuto al comune di . . . . . per alloggi dati dal . . . . . al . . . . . .

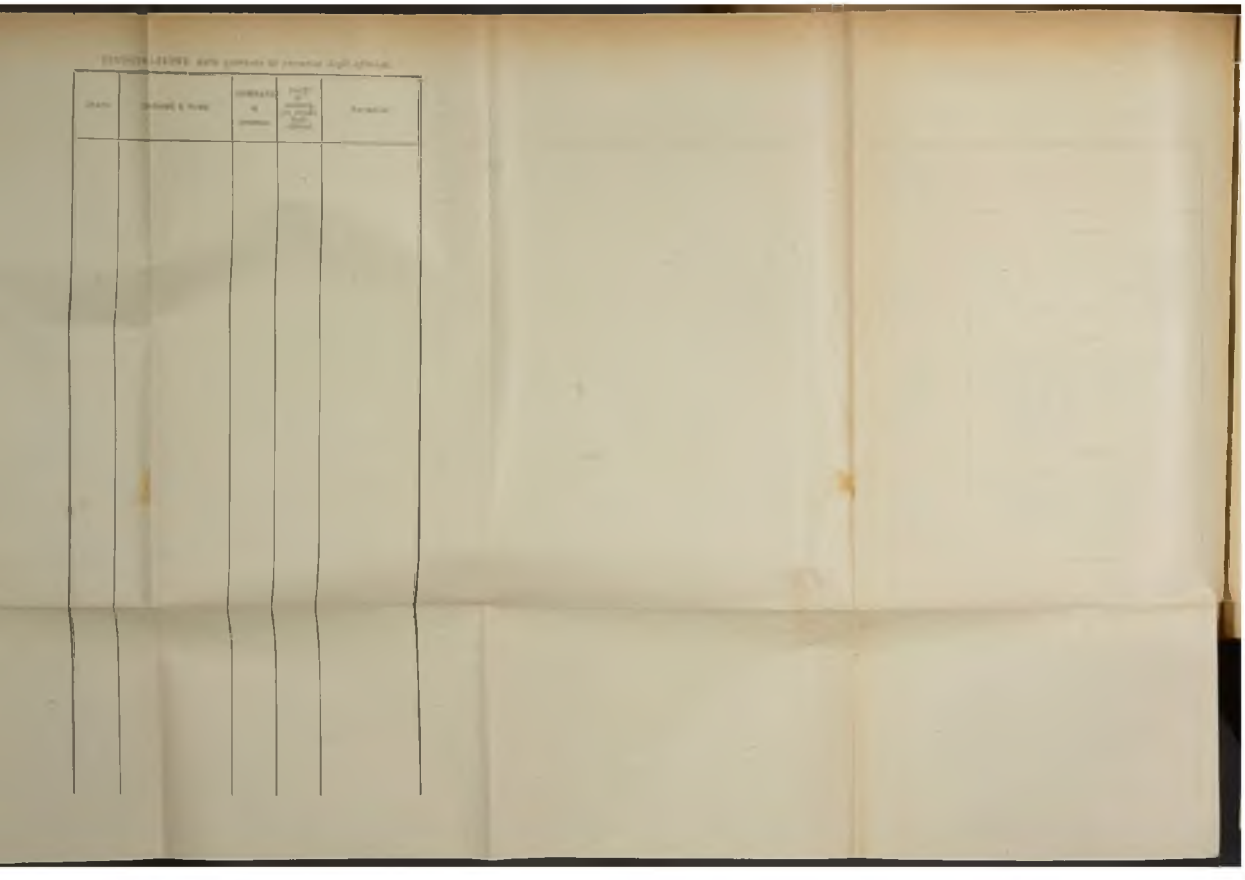
INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI		
Ufficiali		
Posti alloggio da ufficiale superiore — comuni di 1ª classe		1.283,950
Posti alloggio da ufficiale inferiore — comuni di 1ª classe		0.641,975
Posti alloggio da ufficiale superiore — comuni di 2ª classe		0.691,358
Posti alloggio da ufficiale inferiore — comuni di 2ª classe		0.345,679
Truppa		
Posti alloggio al completo presso gli abitanti		0.061,727
id. con paglia e lume in locali del comune		0.044,444
id. id. id. del demanio		0.027,160
id. con paglia in locali del comune		0.037,037
id. id. id. del demanio		0.019,753
id. con lume in locali del comune		0.024,691
id. id. id. del demanio		0.007,407
id. col solo locale senza accessori		0.012,345
id. con accessori		0.017,283
Scuderia		
Posti ricovero al completo in scuderie del comune		0.061,727
id. con paglia e lume in locali del comune		0.051,852
id. id. id. del demanio		0.032,097
id. con paglia in locali del comune		0.044,444
id. id. id. del demanio		0.024,691
id. con lume in locali del comune		0.027,160
id. id. id. del demanio		0.007,407
id. col solo locale		0.019,753
Locali vari		
Posti alloggio per camere ad uso ufficio con mobilio	comuni di 1ª classe	0.641,975
	comuni di 2ª classe	0.345,679
Locali vari ad uso uffici, magazzini ecc. Posti N.		0.012,345
Totale dovuto al comune L.		

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto dal Sig. . . . . la somma di lire (3) . . . . . in pagamento degli alloggi somministrati dal suddetto comune al (1) . . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

Vº: IL SINDACO — IL CASIERE

(Bollo del Comune)



DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

Modello Allegato F
Istruzione per l'esecuzione
del R. decreto 26 Marzo 1899
Alle N. 105 del 1899

Parte I
N. 245 C del Cat.

Per la provincia di Roma

Il . . . . . .

CONTO *del dovuto al comune di* . . . . . *per alloggi dati*
dal . . . . . *al* . . . . . .

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Numero delle razioni	Prezzo di ciascuna razione	Importare
		L. c.	L. c.
Posti alloggio da generali			
Id. da colonnelli di ogni arma . . .			
Id. da tenenti colonnelli di ogni arma . .			
Id. da maggiori di ogni arma			
Id. da capitani di stato maggiore . . .			
Id. da capitani delle altre armi . . .			
Id. da tenenti dell'Istituto geografico . .			
Id. da tenenti e sottotenenti di ogni arma.			
Posti di solo locale per uso vario			
Id. per truppa con letto o paglia e lume			
Id. Id. col solo locale			
Id. scuderia con lume ed acqua			
Id. Id. col solo locale			
Totale dovuto al comune . . .			

Si dichiara che l'importare del presente conto venne pagato al comune
di . . . . . come da sua ricevuta sulla parte 3ª di questo stampato.

A . . . . . B . . . . . .

(1) Corpo od Istituto militare o distaccamento.
(2) Grado e qualità di chi firma il conto.
(3) In tutte lettere.
(4) Dalle giunte di provvista degli ufficiali saranno sempre dedotti i primi tre giorni a carico del Comune.

Modello Allegato F
Istruzione per l'esecuzione
del R. decreto 26 marzo 1899
Alle N. 105 del 1899

Parte II
N. 245 C del Cat.

Per la provincia di Roma

Il . . . . . .

CONTO *del dovuto al comune di* . . . . . *per alloggi dati*
dal . . . . . *al* . . . . . .

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Numero delle razioni	Prezzo di ciascuna razione	Importare
		L. c.	L. c.
Posti alloggio da generali			
Id. da colonnelli di ogni arma . . .			
Id. da tenenti colonnelli di ogni arma . .			
Id. da maggiori di ogni arma			
Id. da capitani di stato maggiore . . .			
Id. da capitani delle altre armi . . .			
Id. da tenenti dell'istituto geografico. .			
Id. da tenenti e sottotenenti di ogni arma			
Posti di solo locale per uso vario			
Id. per truppa con letto o paglia e lume			
Id. Id. col solo locale.			
Id. scuderia con lume ed acqua			
Id. Id. col solo locale.			
Totale dovuto al comune L.			

Si rilascia al comune di . . . . . con dichiarazione di avere
pagato l'importare del presente conto, come da quietanza firmata dal Sig.
. . . . . sulla parte terza del presente stampato, nella
somma di lire (3) . . . . . .

A . . . . . B . . . . . .

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

Modello Allegato F
Istruzione per l'esecuzione
del R. decreto 26 marzo 1899
Alle N. 105 del 1899

Parte III

Per la provincia di Roma

Il . . . . . .

CONTO *del dovuto al comune di* . . . . . *per alloggi dati*
dal . . . . . *al* . . . . . .

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Numero delle razioni	Prezzo di ciascuna razione	Importare
		L. c.	L. c.
Posti alloggio da generali			
Id. da colonnelli di ogni arma . . .			
Id. da tenenti colonnelli di ogni arma . .			
Id. da maggiori di ogni arma	1	2	65
Id. da capitani di stato maggiore . . .			
Id. da capitani delle altre armi. . . .			
Id. da tenenti dell'istituto geografico .			
Id. da tenenti e sottotenenti di ogni arma			
Posti di solo locale per uso vario			
Id. per truppa con letto o paglia e lume			
Id. Id. col solo locale			
Id. scuderia con lume ed acqua			
Id. Id. col solo locale.			
Totale dovuto al comune L.			

A . . . . . B . . . . . .

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto dal Sig.
. . . . . in pagamento degli alloggi
somministrati dal comune al (1) . . . . . .

A . . . . . B . . . . . .

Ve: Il Sindaco

(Sigillo del Comune)

DIMOSTRAZIONE delle giornate di presenza degli ufficiali.

Grado	Cognome e Nome	Numero delle giornate di comando	Numero delle giornate di presenza per ragioni diverse dal comando	Osservazioni

ALLEGATO G

ELENCO *indicante i comuni del territorio veneto e mantovano con il catasto di pigione di L. 8 e più ascritti alle classi 5ª e 6ª del riparto (1ª classe dell'allegato E).*

COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
Adria	Rovigo	Isola della Scala	Verona
Artegna	Udine		
Arzignano	Vicenza		
Aviano	Udine	Latisana	Udine
Asolo	Treviso	Lonigo	Vicenza
		Legnago	Verona
		Lendinara	Rovigo
Badia Polesine	Rovigo		
Bassano	Vicenza		
Battaglia	Padova	Majano	Udine
Belluno	Belluno	Mantova	Mantova
Bertiolo	Udine	Massa Superiore	Rovigo
		Mestre	Venezia
		Murano	Venezia
Cassola	Vicenza	Mogliano Veneto	Treviso
Castelfranco Veneto	Treviso	Montagnana	Padova
		Montebelluna	Treviso
Casarza della Delizia	Udine	Monselice	Padova
		Murano	Venezia
Cesio Maggiore	Belluno	Mussolente	Vicenza
Chioggia	Venezia		
Cittadella	Padova		
Cividale	Udine	Oderzo	Treviso
Codroipo	Udine		
Cologna Veneta	Verona		
Conegliano	Treviso	Padova	Padova
Cordenons	Udine	Paese	Treviso
Conselve	Padova	Palmanova	Udine
		Piove di Sacco	Padova
		Polesella	Rovigo
Dolo	Venezia	Pordenone	Udine
		Portogruaro	Venezia
Este	Padova	Romano d'Ezzelino	Vicenza
		Rossano Veneto	Vicenza
Feltre	Belluno	Rovigo	Rovigo
Gemona	Udine	S. Bonifacio	Verona
Gonzaga	Mantova	Sacile	Udine

Segue: ALLEGATO **G**

COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
San Quirino . . .	Udine	Udine	Udine
Schio	Vicenza		
Sequals	Udine		
S. Daniele del Friuli	Udine	Valdagno	Vicenza
S. Donà di Piave	Venezia	Valeggio sul Mincio	Verona
Spilimbergo . . .	Udine	Valli dei Signori	Vicenza
S. Vito di Leguzzano	Vicenza	Vicenza	Vicenza
S. Vito al Tagliamento	Vicenza	Venezia	Venezia
		Verona	Verona
		Vigasio	Verona
		Villa del Conte .	Padova
		Villafranca di Verona	Verona
Thiene	Vicenza		
Trecenta	Rovigo	Vittorio (già Ceneda)	Treviso
Treviso	Treviso		

MODELLO ALLEGATO H.
(Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 marzo 1899) N. 346 del Cat.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

RENDICONTO *delle spese incontrate dal suddetto* (1) . . . . . *per il pagamento degli alloggi forniti alle truppe dai sottoindicati comuni durante il* (2) . . . . . .

N. d'ordine dei titoli giustificativi	COMUNI che somministrarono gli alloggi (3)	PERIODO al quale si riferisce ciascun titolo giustificativo	SOMMA parziale pagata coi singoli conti	SOMMA totale pagata per ciascun comune	*Annotazioni*
	TOTALI . . . L.				

Sono quindi Lire (4) . . . . . pagate pel titolo sopraindicato, delle quali si domanda rimborso al Ministero della Guerra con mandato pagabile sulla Tesoreria centrale di Roma delegando l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a riscuoterne l'importo.

A . . . . . *li* . . . . . .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Segretario **Il** . . . . . **Il** . . . . . **Il Relatore** **Il Presidente**

. . . . . .

(1) Corpo od istituto.
(2) Trimestre a cui si riferiscono i pagamenti.
(3) I comuni saranno trascritti per ordine alfabetico, indicando anche la provincia.
(4) In tutte lettere.

MODELLO ALLEGATO I.
(Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 marzo 1899) N. 347 del Cat.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

RENDICONTO *delle spese incontrate dal suddetto* (1) . . . . . *per il pagamento dell'indennità d'alloggio dovuta agli ufficiali giusta il disposto dai §§ 42, 43 e 70 dell'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 marzo 1899 durante il* (2) . . . . . .

Numero d'ordine dei titoli	COMUNI nei quali gli ufficiali non poterono fruire dell'alloggio (3)	PERIODO al quale si riferiscono i pagamenti	Somma dovuta in base alle tariffe	Deducesi l'ammontare per imposta di ricchezza mobile	Resta il pagato agli ufficiali	Annotazioni
	TOTALI . . . L.					

Sono quindi Lire (4) . . . . . pagate pel titolo sopraindicato, delle quali si domanda rimborso al Ministero della guerra con mandato pagabile sulla Tesoreria centrale di Roma delegando l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a riscuoterne l'importo.

A . . . . . li . . . . . .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Segretario **Il . . . . .** **Il . . . . .** **Il Relatore** **Il Presidente**

. . . . . .

(1) Corpo od istituto.
(2) Trimestre a cui si riferiscono i pagamenti.
(3) Indicare anche la provincia.
(4) In tutte lettere.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 giugno.

APRILE 27. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari i tratti di terreno adiacenti ai tre ex magazzini da polvere « Le Grazie, S. Leonardo e Lai » in Ozieri, *pag.* 535.

MAGGIO 4. — R. Decreto n. 183 portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito (6 luglio 1898), *pag.* 536.

GIUGNO 7. — Variante all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito, *pag.* 537.

» 7. — Disposizioni circa il consumo delle bronzine del n. 7, e parti relative, dei carri cui sono applicate, *pag.* 538.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA FONDO ENAM

Atto N. **105**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari i tratti di terreno adiacenti ai tre ex-magazzini da polvere « Le Grazie, San Leonardo e Lai » in Ozieri**. — 27 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 17 aprile 1890, n. 6845 (serie 3ª), che stabiliva le servitù militari attorno ai magazzini da polveri in Ozieri;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 26, pagine 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. — Nelle note che fanno seguito ai conti di guarnizione delle giubbe di panno comuni da cavalleria, *dopo le parole*: dei controspallini, *aggiungasi*: nonchè cm. 12 di tela (basino) colorata in bigio per la fodera dei controspallini e delle manopole.

Atto 104, pag. 529. — Nella terza colonna delle tre parti del modello allegato *F* e in corrispondenza della dicitura: Posti di solo locale per uso vario, *alla cifra*: « L. 0,01 », *sostituire*: « L. 0,02 ».

15 GIU. 99

Considerato che i predetti magazzini hanno cessato dall'uso cui erano destinati;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti ai tre ex-magazzini da polvere « Le Grazie, San Leonardo e Lai » in Ozieri sono esonerate dalle servitù militari imposte col predetto Regio Decreto 17 aprile 1890, n. 6845 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1899

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **106**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. Decreto n. 183, portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito (6 luglio 1898).** — 4 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1898, n. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con Nostro Decreto del 29 agosto 1889 e successivamente modificato coi Nostri Decreti del 9 ottobre 1892, del 26 febbraio 1893, del 6 agosto 1897 e del 23 dicembre 1897;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

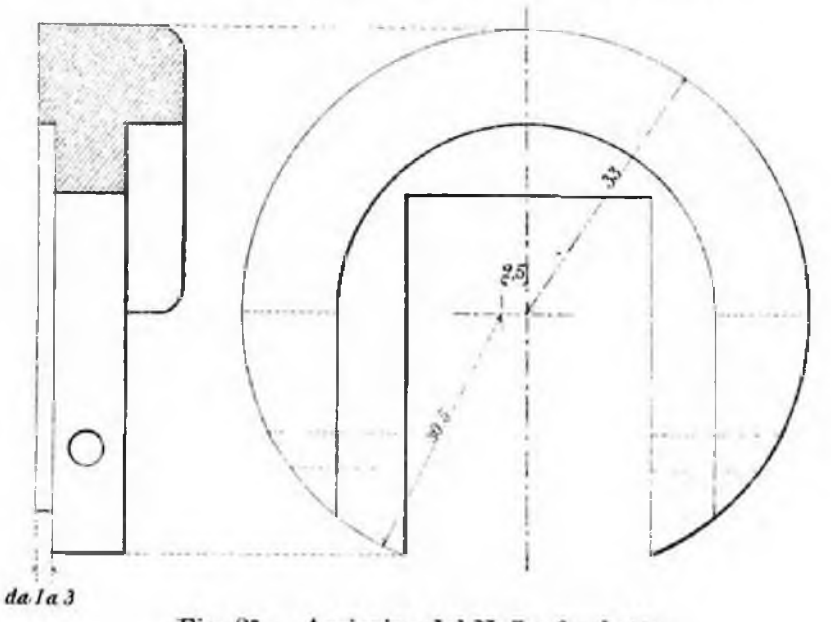
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

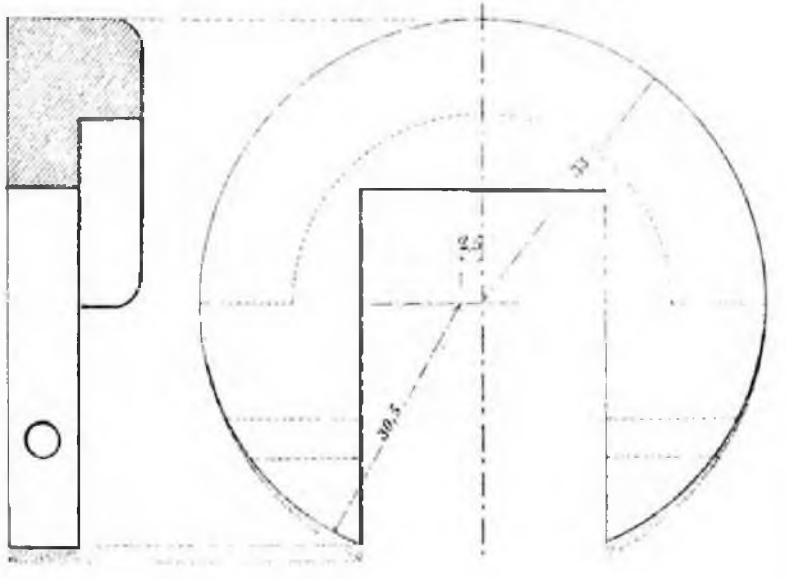
È approvata la seguente aggiunta all'articolo 4 del regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.

Fig. 1ª — Acciarino del N. 7 a forchetta, speciale.



da 1 a 3

Fig. 2ª — Acciarino del N. 7 a forchetta.



Parti da asportarsi

Scala di 1 : 1

Laboratorio litografico del Ministero della Guerra

Al primo alinea dell'articolo 4, *sostituire:*

« Perchè gli uffici comunali possano tenere al corrente il « registro di cui all'articolo precedente, i proprietari dovranno, « entro 20 giorni da quello in cui avvengono, dichiarare i « mutamenti che si verificano nei cavalli e cavalle, muli e « mule posseduti, per nascite, morti, vendite, acquisti, per- « mute e cambiamento stabile di residenza dei quadrupedi, « anche quando questo cambiamento avviene nell'interno del « comune.

« Il cambiamento di residenza del quadrupede deve inten- « dersi stabile quando la permanenza del quadrupede stesso « nella nuova località da esso occupata abbia una durata uguale « o superiore a tre mesi. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **107**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Variante all' istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito.** — 7 luglio.

In conseguenza del R. Decreto, di cui nel precedente *Atto* 106 sono apportate le seguenti varianti all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (6 luglio 1898).

A pag. 57 in fine al n. 6, *dopo la parola:* « quadrupedi » mettere una virgola, invece del punto, *ed aggiungere: anche quando questo cambiamento avviene nell' interno del comune.*

Il cambiamento di residenza del quadrupede deve intendersi stabile quando la permanenza del quadrupede stesso nella nuova località da esso occupata abbia una durata uguale o superiore a tre mesi.

A pag. 164, al 6° alinea, *sostituire:*

Si avvertono inoltre i proprietari che essi sono in obbligo di notificare all'ufficio comunale, entro 20 giorni da quello in cui avvengono, tutti i mutamenti nei cavalli, cavalle, muli e mule posseduti, per nascite, morti, vendite, acquisti, permute e

cambiamento stabile di residenza dei quadrupedi, *anche quando questo cambiamento avviene nell' interno del comune.*

Il cambiamento di residenza del quadrupede deve intendersi stabile quando la permanenza del quadrupede stesso nella nuova località da esso occupata abbia una durata uguale o superiore a tre mesi.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **108**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Disposizioni circa il consumo delle bronzine del n. 7, e parti relative, dei carri cui sono applicate** (con una tavola di disegni). — 7 giugno.

Il Ministero ha determinato di estendere ai *carri da trasporto mod. 1876* (Cat. II, 84, 85 e 86), *carri per casse forti mod. 1876* (Cat. II, 94) e *carri per feriti* (Cat. II, 95) in distribuzione a tutti i corpi del R. esercito, l'impiego degli acciarini del n. 7 a forchetta modificati, nonchè degli acciarini del n. 7 a forchetta speciali, (Cat. II, 2090), già adottati per i materiali d'artiglieria da campagna.

Questi ultimi acciarini (fig. 1ª), aventi il loro risalto più basso di altezza variabile da 1 a 3 mm., saranno applicati alle sale, tosto che fra il mozzo della ruota ed il battitoio si verifichi un giuoco superiore a 2 mm., impiegando dapprima quelli col risalto di 1 mm. e successivamente quelli con risalto maggiore.

I corpi o reparti, che non se ne sono ancora provveduti, richiederanno fin d'ora gli acciarini speciali — in ragione di n. 2 per ciascuno dei carri summenzionati, che hanno in consegna — all'arsenale di costruzione di Torino. Quest'ultimo curerà, che il totale degli acciarini speciali, distribuiti a ciascun corpo, sia composto come segue:

¹/₄ con risalto di mm. 1;
¹/₂ con risalto di mm. 2;
¹/₄ con risalto di mm. 3.

Gli acciarini del n. 7 (Cat. II, 309), attualmente in distribuzione, saranno per cura dei corpi modificati, asportando colla lima i due tratti punteggiati nella figura 2 della tavola annessa al presente *Atto*, e già pubblicata nel *Giornale d'artiglieria e genio* dell'anno 1896.

L'importo di tale modificazione è di cent. 10.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 27ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 giugno.

MAGGIO 18. — R. Decreto n. 193, che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte I — Servizio delle truppe, *pag.* 539.
» 25. — R. Decreto n. 204 col quale si apporta una modificazione all'altro R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 541.
GIUGNO 11. — **Relazione** a S. M. e R. Decreto 11 giugno 1899, n. 206. — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso, *pag.* 542.
» 14. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898 n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 549.
» 14. — Distintivi da cavalieri scelti, *pag.* 549.
» 14. — Modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare, *pag.* 550.
» 14. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 552.
» 14. — Pubblicazione degli specchi di caricamento dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna e degli ospedaletti da campo mod. 1893, *pag.* 553.
» 15. — Chiusura ed apertura di panifici militari, *pag.* 555.
» 15. — Istruzione sui pannoli in muratura, *pag.* 555.
——— Decisioni di massima, *pag.* 555.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **109**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto n. 193 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe.** — 18 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 16 settembre 1896, n. 460, che approva il regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al *Regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe.*

Numero 91, al 6° capoverso (4° capoverso della pagina 79), *sostituire:*

« Per il passaggio sopra un ponte militare i comandanti de« vono attenersi alle istruzioni che, in dipendenza della resi-

19 GIU 99

« stenza del ponte, ha ricevuto l'ufficiale incaricato di regolare « il transito.

« In massima valgono le norme seguenti:

« Ciascun reparto di truppa (battaglione, squadrone, batteria) « deve assumere l'opportuna formazione almeno 100 passi prima « dell'ingresso al ponte e non potrà mai cambiarla prima che la « coda del reparto abbia oltrepassato di 100 passi l'uscita del « ponte.

« La fanteria passa ordinata per quattro (per due se la ve- « locità della corrente supera m. 2. 50) mantenendo la distanza « regolamentare di m. 1. 30 tra quadriglia e quadriglia ed av- « vertendo di rompere il passo e camminare liberamente senza « cadenza. L'andatura non cadenzata dovrà essere conservata « sulla riva opposta finchè la coda di ogni battaglione non abbia « oltrepassato il ponte. Gli ufficiali entrano nelle file; quelli a « cavallo smontano ed i cavalli sono accodati all'unità che pre- « cede e condotti nel modo indicato per la cavalleria. In difetto « di un'unità che preceda a breve distanza, i cavalli sono tenuti « alla testa del rispettivo riparto, ma abbastanza innanzi alla « truppa da non incagliare la marcia. I battaglioni si devono « seguire ad una distanza di 30 a 50 passi.

« La cavalleria passa per due appiedata (per uno se la velo- « cità della corrente supera m. 2, 50); i soldati stando all'infuori « conducono i loro cavalli riuniti nel mezzo del ponte mante- « nendo le distanze regolamentari. Gli squadroni si seguono a « 10 passi di distanza, i reggimenti tengono da 30 a 50 passi « l'uno dall'altro. Passato il ponte, gli uomini continuano a mar- « ciare a piedi fino a che sarà loro possibile di rimontarea ca- « vallo senza recare incaglio alle truppe che seguono. Anche « dopo montati a cavallo, dovranno mantenere un passo lento « per non rendere inquieti i quadrupedi che sono ancora sul « ponte.

« L'artiglieria passa per pezzo. I conducenti rimangono a ca- « vallo: quelli di timone devono procurare di tenere la vettura « nel mezzo del ponte ad eguale distanza dalle travicelle di « ghindamento. I serventi marciano accanto alle pariglie per « tutta la lunghezza del ponte guidando a mano, all'occorrenza, « i cavalli *sottomano*. I pontieri si tengono pronti ad aiutare i « serventi, qualora ne siano richiesti, per guidare i cavalli sul « ponte. I serventi delle batterie a cavallo fanno piede a terra « e marciano come la cavalleria, disponendosi a 5 passi di di- « stanza dal pezzo. Le batterie si seguono a 20 passi l'una dal- « l'altra.

« Tutti gli altri carri eseguono il passaggio nello stesso modo « indicato per l'artiglieria, facendo fiancheggiare le pariglie « dagli uomini che fossero in accompagnamento dei carri, dagli « uomini di guardia al ponte, ecc.

« Nel caso si debba improvvisamente fermare la colonna che « passa sul ponte, il segnale dev'essere dato in modo che sia « inteso da tutta la truppa sul ponte, la quale si arresta senza « serrarsi. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **110**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 201, col quale si apporta una modificazione all'altro R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.** — 25 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al predetto Nostro Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, è apportata la seguente modificazione:

Art. 4, § 17, *aggiungere in fine*: « , ovvero per un periodo di 15 giorni, in seguito a loro domanda. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **111**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione a S. M. e R. Decreto 11 giugno 1899, n. 266. — Amnistia a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.** — 11 giugno.

Sire,

Con Decreto del 3 marzo 1898, n. 42, la Maestà Vostra si degnò concedere amnistia ai renitenti ed agli omessi delle leve di terra e di mare, ai militari dell'esercito e dell'armata stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma o per eventualità, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, i quali, appartenendo a classi di leva tuttora obbligate al servizio militare, avessero già regolato la loro posizione di fronte agli obblighi coscrizionali o di servizio, o si fossero posti in regola entro il 1898, con modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti decreti di amnistia.

Però, forse per la brevità del termine entro il quale poteva utilmente invocarsi il benefizio della amnistia concessa con quel decreto, non tutti coloro che avrebbero potuto fruirne, principalmente se residenti all'estero, ebbero modo di invocare in proprio favore l'applicazione del decreto medesimo e di compiere in tempo le pratiche a tale scopo prescritte.

Egli è per ciò che abbiamo l'onore di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra un nuovo schema di decreto con cui è prorogato a tutto il corrente anno il termine entro il quale può essere applicato il benificio della amnistia, che, per ragione di equità, proponiamo altresì che venga esteso ai renitenti alla leva sulla classe 1878 ed ai militari i quali non abbiano risposto alle chiamate alle armi state ordinate posteriormente alla promulgazione del predetto decreto di amnistia.

Il vivo interessamento che in ogni occasione la Maestà Vostra ha dimostrato per l'esercito e per l'armata, ci fanno sperare che, accogliendo favorevolmente la nostra proposta, si degnerà di apporre l'augusta sua firma all'unito schema di decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti e agli omessi di leva che per ragione di età o di inscrizione nelle liste appartengono alla classe 1859;

b) ai renitenti e agli omessi di leva che per ragione di età o di inscrizione nelle liste appartengano alla classi 1860 e seguenti, fino alla classe 1878 inclusa se della leva di terra, e fino alla classe 1877 inclusa se della leva di mare, e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, o si costituiscano entro il 31 dicembre 1899 alla autorità nel regno, o regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'articolo 2.

Art. 2.

Quelli fra i renitenti e gli omessi indicati nell'articolo precedente i quali risiedano all'estero, sono ammessi al godimento dell'amnistia senza obbligo di rientrare nel regno nei casi seguenti:

a) se entro il 31 dicembre 1899 provino, mediante visita sanitaria avanti le regie autorità diplomatiche o consolari, di essere affetti da taluna delle imperfezioni o infermità che motivano la riforma degli iscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro decreto del 24 marzo 1892 n. 103 e modificato con gli altri Nostri decreti del 30 aprile 1896 n. 104 e del 20 febbraio 1898 n. 71, ove trattisi di renitenti o di omessi delle leve di terra, o giusta l'elenco approvato col Nostro Decreto del 10 dicembre 1896 n. 553, qualora trattisi di renitenti delle leve di mare;

b) se chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1899, alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura, quando pel numero avuto in sorte nella estrazione debbano essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla terza categoria;

c) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria chiedano, entro il 31 dicembre 1899, alle autorità di leva nel regno ed ottengano di essere ammessi a farsi surrogare negli obblighi di servizio militare da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti;

d) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed avendo i prescritti requisiti, chiedano, non

più tardi del 31 dicembre 1899, alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno anche con la facoltà di ritardare il servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

e) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 120 della legge sulla leva di terra e dall'articolo 43 della legge sulla leva di mare, chiedano non più tardi del 31 dicembre 1899 per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura in prima categoria e di venire poscia ammessi al ritardo del servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

f) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed appartenendo alla classe 1860, chiedano nel termine e nei modi indicati alla precedente lettera *b*) di essere arruolati per procura.

Art. 3.

È pure concessa amnistia:

a) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti o si costituiscano entro il 31 dicembre 1899 alla autorità nel regno, ovvero, senza obbligo di rientrare nel regno se residenti all'estero, provino entro il detto termine e nei modi stabiliti alla lettera *a*) del precedente articolo 2 di essere inabili al servizio militare;

b) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sulla leva di terra e dell'articolo 90 della legge sulla leva di mare, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne; i quali, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti o si costituiscano alla autorità nel regno entro il 31 dicembre 1899; ovvero, trovandosi all'estero, ottengano entro il detto termine il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Art. 4.

I militari i quali, per avere già scontata la pena che fosse loro stata inflitta per taluno dei reati indicati nei precedenti articoli, non potrebbero ora essere ammessi a godere del beneficio dell'amnistia, potranno essere surrogati da un fratello negli obblighi di servizio ed anche, ove ne abbiano acquistato

il titolo, essere trasferiti alla terza categoria, purchè, bene inteso, abbiano regolato la propria posizione di fronte agli obblighi coscrizionali e di servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1899.

UMBERTO.

A. BONASI.
G. MIRRI.
G. BETTOLO.

ISTRUZIONE

per l'applicazione del precedente decreto.

1. I renitenti e gli omessi nati nel 1859 non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, perchè la classe alla quale appartengono fu congedata in modo assoluto il 31 dicembre 1898. Saranno pertanto, a cura dei prefetti e sottoprefetti, cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (mod. 58 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria; se fossero stati deferiti all'autorità medesima, si osserveranno le norme indicate nel seguente n. 5.

2. Per l'applicazione del decreto di amnistia ai renitenti, omessi ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi, i quali possano utilmente invocare il beneficio della amnistia medesima, dovranno in tutto osservarsi le norme contenute nella istruzione per l'applicazione del Regio Decreto del 3 marzo 1898 n. 42, colle avvertenze esposte nella presente istruzione.

Le norme stesse dovranno osservarsi anche riguardo ai renitenti e omessi che per fatto di età o d'inscrizione sulle liste di leva appartengano alla classe 1878; ai militari della classe medesima che siano stati dichiarati disertori perchè non hanno risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, ed ai militari appartenenti a classi state richiamate alle armi posteriormente al 3 marzo 1898 e che siano stati denunziati disertori perchè non risposero alla chiamata della rispettiva classe.

3. Il disposto nel n. 27 della citata istruzione è applicabile ai renitenti appartenenti alla classe 1860 residenti all'estero, i quali aspirino all'ammissione all'amnistia senza obbligo di rimpatriare, nella considerazione che la detta classe sarà congedata in modo assoluto il 31 dicembre 1899.

4. I prefetti e i sottoprefetti riprenderanno in esame tutte le domande di ammissione all'amnistia che finora vennero loro inviate, alle quali non siasi potuto dar corso perchè le pratiche relative non erano state iniziate entro il 31 dicembre 1898, termine a tale scopo prescritto nel Regio Decreto del 3 marzo 1898, n. 42, e disporranno perchè abbiano ora il loro effetto, dovendo essere ritenute valide per l'applicazione del decreto dell'11 giugno 1899, n. 206.

5. I renitenti i quali, non avendo potuto invocare il disposto del Regio Decreto del 3 marzo 1898, n. 42, perchè appartenenti alla classe 1878, oppure, se di classi precedenti, perchè costituitisi posteriormente al 31 dicembre 1898, e che, essendo stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, non abbiano ancora riportato condanna, saranno dai prefetti e sottoprefetti dati in nota all'autorità medesima che, ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento, deve pronunziarsi riguardo a loro, perchè possa essere emessa la declaratoria circa la loro ammissione alla amnistia.

Qualora siano stati condannati, dovranno invece esser dati in nota al procuratore generale del Re presso la competente corte d'appello, cui spetta in tal caso promuovere la declaratoria di ammissione alla amnistia.

6. I prefetti e i sottoprefetti far anno presso i procuratori generali e i procuratori del Re le pratiche necessarie per essere sollecitamente informati volta per volta delle deliberazioni che siano state prese riguardo ai renitenti stati proposti per l'ammissione alla amnistia.

Non appena siano loro pervenute siffatte informazioni, faranno prender nota delle deliberazioni suddette sulle liste di estrazione e sul registro mod. n. 62; ne daranno notizia per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari agli interessati che risiedano all'estero; ne informeranno i sindaci per le relative annotazioni sul registro mod. n. 60 e sulle liste di leva, e, per i renitenti arruolati, anche i comandanti di distretto, in analogia al disposto del § 651 del regolamento sul reclutamento (Regio Decreto del 16 agosto 1891, n. 503).

7. I comandanti di distretto militare disporranno perchè sulla matricola dei militari che fossero stati denunziati per il

reato di renitenza alla leva, sia inscritta la variazione relativa alla loro ammissione al beneficio dell'amnistia con la formula seguente: *Ammesso alla amnistia stata concessa col Regio Decreto dell'11 giugno 1899, n. 206, con declaratoria del . . . . . .* (indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) *in data. . . . . .*

Ne informeranno inoltre, se del caso, il comando del corpo al quale i predetti militari fossero stati assegnati, per la inscrizione della predetta variazione sulle relative copie dei fogli matricolari.

8. I prefetti e sottoprefetti nel dare, per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari, notizia della ammissione alla amnistia ai renitenti residenti all'estero i quali siano stati arruolati per procura in seconda o in terza categoria, faranno loro recapitare, per mezzo delle medesime autorità, il relativo foglio di congedo illimitato mod. n. 13, rosso o verde.

9. Le domande dei renitenti residenti all'estero i quali invochino la ammissione alla amnistia mediante surrogazione con un fratello che concorra alla leva sulla classe 1879, e le domande di surrogazione per scambio di categoria inoltrate agli effetti del decreto di amnistia, saranno inviate, unitamente ai relativi documenti, al Ministero della guerra, il quale darà in proposito le necessarie istruzioni.

10. I prefetti e i sottoprefetti prenderanno opportuni accordi con l'autorità di pubblica sicurezza perchè gli agenti della forza pubblica si astengano fino al 31 dicembre 1899 dall'arrestare i renitenti e i militari ai quali è applicabile il decreto di amnistia, dappoichè potendo utilmente invocare siffatto beneficio, essi non hanno ragione di sottrarsi alle ricerche della pubblica forza.

Ciò stante, non dovrà essere corrisposto il premio stabilito nel § 620 del regolamento sul reclutamento agli agenti che da ora fino al 31 dicembre 1899 procedessero all'arresto di renitenti alla leva sulle classi 1878 e precedenti.

Per ciò i prefetti e i sottoprefetti si asterranno, se del caso, dal restituire agli agenti suddetti la copia dell'atto di arresto di cui è parola nel § 626 del citato regolamento.

11. Si interessano le autorità diplomatiche e consolari a richiamare sul nuovo decreto di amnistia la attenzione dei renitenti ed omessi di leva e dei militari stati dichiarati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi; e in particolar modo di quelli tra essi che non poterono fruire del beneficio della amnistia concessa con precedenti de-

creti per aver fatto con ritardo le pratiche a tale scopo necessarie.

Sarà altresì opportuno che le stesse autorità diplomatiche e consolari diano sollecitamente in nota alle autorità di leva nel regno i predetti individui perchè, se del caso, possa esser provveduto riguardo a loro ai termini del nuovo decreto di amnistia.

12. Le autorità diplomatiche e consolari, sono altresì avvertite, a scanso di ogni equivoco, che non occorre autorizzazione di sorta per parte dei prefetti e sottoprefetti perchè possa farsi luogo alla visita medica cui debbono essere sottoposti i renitenti e i militari i quali, ai termini degli articoli 2 (comma *a*) e 3 (comma *a*) del decreto di amnistia, chiedono di essere riformati senza obbligo di rientrare nel regno, ritenendosi inabili al servizio militare.

13. Le autorità diplomatiche e consolari porranno ogni cura perchè siano redatti con chiarezza ed esattezza i certificati relativi alle visite mediche alle quali vengono sottoposti i renitenti e i militari indicati nel precedente numero, e perchè le imperfezioni o le infermità da cui risultino affetti vi siano descritte minutamente e con la massima precisione, essendo necessario che le autorità le quali debbono pronunziarsi in base a tali certificati possano rendersi esatto conto delle condizioni fisiche in cui si trovano gli interessati.

14. Le autorità diplomatiche e consolari sono avvertite che tutti i documenti, i certificati e le vidimazioni che esse debbono fare e rilasciare perchè possano essere ammessi all'amnistia i renitenti e i militari che si trovano nelle condizioni previste per potere invocare utilmente siffatto beneficio, debbono farsi e rilasciarsi gratuitamente.

Non è necessario che ai documenti suddetti vada unito il certificato di regolare residenza all'estero.

I signori prefetti e sottoprefetti, i regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente istruzione.

Il Ministro — G. Mirri.

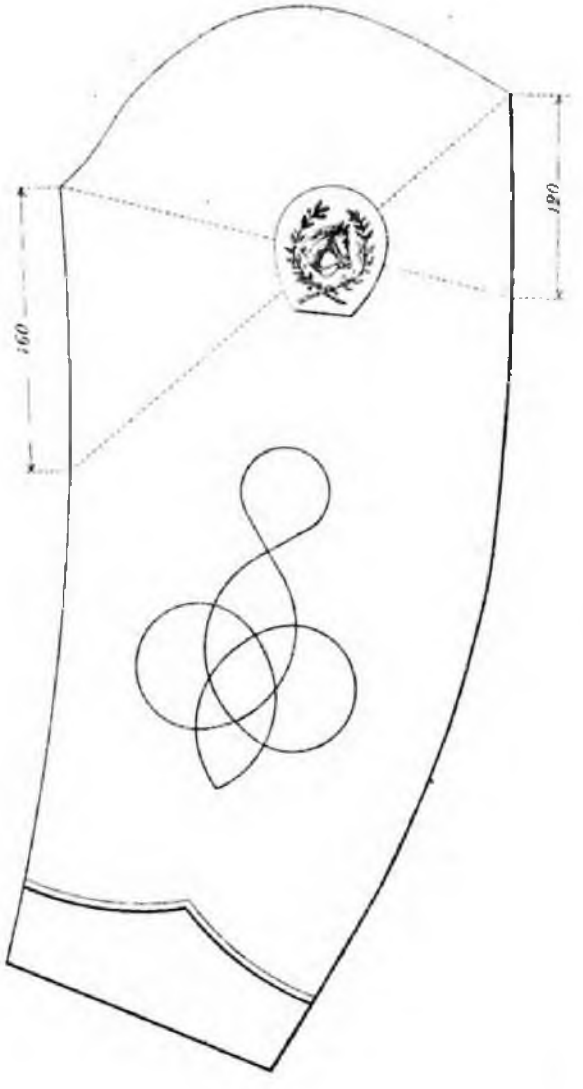
Distintivo da cavalieri scelti.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della guerra

Modo di portare sulla manica sinistra il distintivo per cavalieri scelti.



Scala di 1:5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **112**. — AVANZAMENTO. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.** — 14 giugno.

In relazione al disposto del R. Decreto 25 maggio 1899, n. 201 (*Atto* 110), sono apportate le seguenti modificazioni all'*Atto* 2 del corrente anno:

Dopo il n. 11, *inserire*:

« 12. La domanda di cui al § 17 del R. Decreto 4 dicembre 1898, « è presentata al competente comando di distretto, e ad essa « sono applicabili le disposizioni contemplate dai precedenti « numeri 3, 4 e dal primo capoverso del n. 5.

« 13. Il servizio di 15 giorni, che i militari di cui al § 17 del « R. Decreto ora citato, domandano di prestare, è compiuto « presso un riparto dell'arma o specialità, cui rispettivamente « appartengono i militari stessi, o di altra arma, o specialità « affine, giusta le disposizioni da darsi dal comando di corpo « d'armata competente.

« 14. Durante il servizio di cui al numero precedente, i mi- « litari di milizia territoriale ivi accennati sono, su loro do- « manda, dispensati dal convivere al rancio, od alla mensa e « dal pernottare in caserma. »

Sopprimere la numerazione al capoverso già distinto col n. 12.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **113**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da cavalieri scelti** (con due tavole di disegni). — 14 giugno.

In conformità di quanto è stabilito dal n. 10 dell'*Atto* 75 dello scorso anno, il distintivo da cavalieri scelti è costituito da una testa di cavallo contornata da due rami d'alloro a ghirlanda (tav. 1ª), in ricamo d'argento su panno nero per i sottufficiali e di lana rossa ritorta su panno turchino da vestiario per i caporali e soldati.

Il distintivo deve essere portato cucito sulla manica sinistra della giubba di panno, alla distanza dall'attaccatura della manica al corpo della giubba e nel modo indicato nella tav. 2ª.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I^a	229	Distintivi in argento da istruttori d'equitazione	N.	2 00	Abolito
»	281	Distintivi in oro da istruttori d'equitazione	»	2 40	Id.
»	233	Distintivi in argento da sottufficiali cavalieri scelti	»	2 00	Variante
»	234	Distintivi in lana rossa per caporali e soldati cavalieri scelti . .	»	» 60	Id.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **114**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni allo elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare** — 14 giugno.

Con R. Decreto 11 giugno corrente, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 detto mese n. 137 e qui appresso riportato, sono state fatte alcune modificazioni agli articoli 18, 19 e 22 dell' elenco delle infermità che motivano la riforma, ed alle avvertenze n. 26 e 30 che fanno seguito all' elenco stesso.

Tali modificazioni hanno per scopo di completare le disposizioni del predetto elenco relative all'accertamento delle malattie nevropatiche, e di renderne più sicura e sollecita l' applicazione onde evitare che individui affetti delle mentovate malattie siano arruolati o rimangano nell'esercito se già incorporativi.

Avendo il decreto suaccennato esecuzione dalla data della sua pubblicazione, le relative disposizioni debbono essere subito applicate sia agli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1879 ora in corso, sia ai militari che si trovano alle armi.

Il Ministro — G. MIRRI.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con Nostro Decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto l'elenco delle imperfezioni fisiche ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporanea al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari, approvato con Nostro Decreto del 24 marzo 1892, n. 103;

Visti i Nostri Decreti 30 aprile 1896, n. 104, e 20 febbraio 1898, n. 71, coi quali furono sostituiti alcuni articoli dell'elenco suindicato;

Riconosciuta l'opportunità di modificare altri articoli del predetto elenco ed alcune delle avvertenze che fanno seguito all'elenco stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 18, 19 e 22 dell'elenco delle imperfezioni fisiche ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare ed alle avvertenze n. 26 e 30 che fanno seguito al citato elenco sono rispettivamente sostituiti gli articoli e le avvertenze seguenti:

Art. 18. Il *cretinismo* e l'*idiotismo* evidenti e legalmente comprovati.

La *ottusità della mente* (*imbecillità*, *stupidità*, *ecc.*) tale da rendere improprio ad un utile servizio militare, e la insufficienza delle funzioni psichiche, quando facciano temere che l'inscritto o il militare possa essere non sempre pienamente cosciente dei propri atti, accertate in un ospedale militare od al corpo.

Art. 19. Le *alienazioni mentali* debitamente accertate, anche se apparentemente guarite, quando l'inscritto od il militare sieno stati per essi ricoverati e curati in un manicomio (Vedi avvertenza n. 26).

Art. 22. L'*epilessia nelle sue varie forme*, rigorosamente accertata, e, per gli inscritti che la allegano avanti il Consiglio di leva, dopo osservazione in un ospedale militare (Vedi avvertenza n. 26.).

La *corea* e tutte le varie altre specie di *nevrosi*, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Avvertenza n. 26. — Nella alienazione mentale e nella epilessia (in tutte le sue varie forme) da cui risultino affetti i militari sotto le armi, non è necessario l'invio in osservazione pel loro accertamento, perchè esse forme morbose spesso non si mostrano che a lunghi intervalli, e la loro manifestazione è

forse meglio favorita dalle condizioni in cui il militare si trova nel rispettivo corpo, anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale.

Possono pertanto tali militari venire proposti direttamente a rassegna speciale o di rimando, e potranno le autorità militari ritenere sufficienti e valide le dichiarazioni degli ufficiali medici ai corpi, quando basate su fatti ineccepibili, personalmente da essi medici testimoniati.

(Vedi anche il disposto del § 320 del *Regolamento sul reclutamento*).

Avvertenza n. 30. — Ai direttori d'ospedale può tornare utile ricorrere ad informazioni, ad autorevoli testimonianze, ai certificati di notorietà ecc., per riconoscere infermità di difficile constatazione, o anche la predisposizione a tali malattie; dovranno però valutarli come elementi di indagine, mezzi di indizio, e non per farne base assoluta di giudizî che vogliono essere scientifici e personali. Del possibile valore da accordare a simili dati, il giudizio spetta ad ogni modo non ai periti tecnici, ma all'autorità militare.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno esecuzione dalla data della pubblicazione del medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1899.

UMBERTO

G. Mirri.

N. **115**. — TRASPORTI. — **Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie.** — 14 giugno.

D'accordo con le amministrazioni ferroviarie è modificato come segue il regolamento 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie:

Al terzo e quarto capoverso del § 41, *sostituire il seguente*:

« Gli stampati per tutti gli altri documenti di viaggio ven« gono provvisti nel modo indicato dalle istruzioni in vigore e « rilasciati dalle autorità enumerate nel § 119. »

Al primo e secondo capoverso del § 119, *sostituire i seguenti:*

« I documenti da presentarsi per fruire delle tariffe militari o « delle tariffe ridotte, devono essere rilasciati e firmati dai co« mandanti di corpo o di distaccamento (purchè ufficiali), dai « capi d'ufficio o di stabilimenti militari e marittimi, dai co« mandanti delle regie navi, ed in assenza od impedimento dei « medesimi, da chi immediatamente loro succede.

« Sono eccettuati gli scontrini mod. *F* ed *F*^{bis}, i quali sono « emessi e firmati dagli aiutanti maggiori e dai comandanti mi« litari permanenti di stazione, nonchè dai comandanti di sta« zione, o di unità superiori, dell'arma dei carabinieri reali. Lo « scontrino mod. *F*^{bis} è rilasciato anche dai sindaci per i viaggi « dei militari in congedo provvisorio od illimitato che sono chia« mati alle armi. »

Il Ministro — G. Mirri.

N. **116.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione degli specchi di caricamento dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna e degli ospedaletti da campo mod. 1893.** — 14 giugno

Con la data dicembre 1898 sono stati stampati gli specchi indicanti il caricamento regolamentare delle seguenti unità sanitarie:

Specchio n. 13. — Cofanetti per medicinali per batterie da montagna.

Specchio n. 14. — Ospedaletto da campo da 50 letti mod. 1893.

Serie di tabelle per un ospedaletto da campo mod 1893.

Tali specchi saranno distribuiti gratuitamente a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari nel numero qui sotto indicato:

Degli specchi n. 13 e 14:

Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione	copie	1
Ad ogni direzione di sanità	»	2
Ad ogni ospedale principale alla sede del corpo di armata (per gli uffici di maggiorità e d'amministrazione e per la farmacia)	»	6
Ad ogni altro ospedale principale e succursale ed alla farmacia centrale militare	»	3
Alla scuola di applicazione di sanità militare . .	»	20

Del solo specchio n. 13:

Al comando del reggimento d'artiglieria da montagna (per uso degli uffici e per i cofanetti dei medicinali che hanno in carico).	»	70

I direttori d'ospedale militare, che hanno in carico od in consegna ospedaletti mod. 1893, richiederanno inoltre al predetto ufficio, e per ciascuno di tali ospedaletti, 3 copie dello specchio 14 e 3 serie di tabelle indicanti il caricamento interno di ciascuna cassa, sacco o collo. Disporranno pure che le vecchie tabelle incollate sulle pareti delle casse e sulle targhette dei sacchi o colli siano distaccate e sostituite colle nuove. Le due serie di tabelle esuberanti saranno conservate nel collo 19 per eventuali sostituzioni.

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le future richieste.

Quando però le richieste siano fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per incuria o smarrite, i richiedenti dovranno corrispondere l'importo del prezzo degli specchi in ragione di:

L. 0. 10 per ogni copia dello specchio n. 13.
L. 0. 30 » » n. 14.

A ciascuno degli specchi n. 14 è aggiunto un elenco degli oggetti da aggiungere e di quelli da togliere.

Oggetti da aggiungere. — Questi saranno ceduti senza pagamento, e le amministrazioni interessate li toglieranno dal carico verso lo Stato per passarli a far parte della dotazione completa dell'ospedaletto mod. 1893. Tali oggetti saranno distribuiti alle amministrazioni interessate dalla farmacia centrale militare e dall'ospedale militare di Torino, i quali riceveranno in proposito disposizioni dal Ministero (Direzione generale servizi amministrativi).

Materiali da togliere. — Questi saranno tolti senza far variazioni sui registri dello Stato, e verranno utilizzati, per quanto possibile, per gli ordinari bisogni del servizio territoriale.

Della spesa che si incontrerà per modificare l'iscrizione secondo la nuova numerazione dei colli degli ospedaletti, sarà dalle direzioni degli ospedali militari principali che li hanno in carico, chiesto rimborso con rendiconto mod. 400.

I direttori di sanità nell'occasione delle ispezioni annuali, si accerteranno che da tutto il personale dipendente siasi provveduto all'esecuzione di quanto è prescritto nel presente *Atto*.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **117**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Chiusura e riapertura di panifici militari**. — 15 giugno.

Il 1° ottobre prossimo sarà chiuso il panificio militare di Udine e riaperto quello di Treviso il quale, agli effetti dell'*Atto* 107 del 1896, sarà considerato di 3ª categoria.

Il Ministro – G. Mirri.

N. **118**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui paiuoli in muratura**. — 15 giugno.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche per l'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sui paiuoli in muratura*. Resta pertanto definitivamente abolita l'istruzione sui paiuoli (volume VIII, titolo III, edizione 1897) mantenuta temporaneamente in vigore con *Atto* 222 del decorso anno.

I comandi, corpi e reparti, gli uffici, le scuole, ecc. acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute della citata istruzione ora abolita.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per uso degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di centesimi 45.

Il Ministro – G. Mirri.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Pagamenti per conto di altri corpi. — A chiarimento del § 1048 (3° comma) del regolamento d'amministrazione, il Ministero avverte che i corpi, i quali commettono pagamenti a senso del paragrafo medesimo, debbono fornire al corpo incaricato, se ne siano richiesti, anche il danaro necessario mediante vaglia del tesoro o vaglia bancario od anche con vaglia postale.

In quest'ultimo caso, la spesa pel rilascio del vaglia postale deve andare a carico del fornitore a norma del successivo § 1050, ancorchè il vaglia sia intestato al corpo incaricato di eseguire il pagamento. (*Div. Assegni*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 giugno.

MAGGIO 28. — Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, *pag.* 557.
GIUGNO 11. — R. Decreto che apporta una modificazione all'altro R. Decreto 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali, *pag.* 560.
» 15. — R. Decreto che approva il regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le Regie truppe, *pag.* 564.
» 22. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria, *pag.* 565.
» 21. — Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace, *pag.* 566.
» 23. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* 566.
» 23. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei disegnatori, *pag.* 569.

Atto N. **110**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito.** — 28 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli assegni pel Regio esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898;

Visto il R. Decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito;

Visto l'articolo 18 della legge 2 luglio 1896 n. 254 riguardante l'avanzamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al citato regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 102, pag. 492. — Nella direzione del genio di Alessandria, *cancellare* dalla 2ª sezione (Alessandria) l'ufficio locale di Vigevano, *e porlo* in corrispondenza della 3ª sezione (Pavia), dalla quale esso dipende.

Atto 585 della *Raccolta*, pag. 1979 (volume secondo). — Nella nota (1) al § 69, *in luogo di:* « ... nelle distanze che possono essere percorse in ferrovia, *porre:* « ... nelle distanze che non possono essere percorse in ferrovia. »

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1899.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

MODIFICAZIONI *al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi approvato con R. Decreto 10 dicembre 1882.*

1.

Al § 67, già modificato col R. Decreto 20 marzo 1892, è sostituito il seguente:

« § 67. L'indennità annua spetta ai sottotenenti e tenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio sotto le armi, qualunque sia l'arma da cui provengono, ed è dovuta dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina a sottotenente.

L'indennità è pagata ad annate scadute e intere.

Per gli ufficiali di complemento però, che cessano dallo appartenere, per età o per morte, ai ruoli di questa categoria, la indennità dell'ultimo anno sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno i mesi compiuti dell'anno stesso.

Gli ufficiali di complemento, che per ragioni di impiego civile vengano ad avere diritto alla dispensa dalle chiamate temporanee in servizio, e sempre quando non ottengano dai capi delle rispettive amministrazioni dai quali dipendono il nulla osta per la rinuncia alla dispensa medesima, cesseranno dallo avere ragione alla indennità annua per l'anno finanziario in corso e per tutto il tempo in cui restano dispensati dal rispondere alla chiamata.

Gli ufficiali di cui sopra, i quali successivamente cessino dallo impiego civile che conferisce loro la dispensa dalle chiamate, oppure che ottengano il nulla osta, di cui nel precedente comma, avranno diritto a ricevere nuovamente l'indennità annua incominciando dal 1° luglio successivo alla data con cui cessarono dallo impiego od a quella apposta sulla dichiarazione di nulla osta. »

2.

Il § 75 è soppresso.

3.

Al § 76 è sostituito il seguente:

« § 76. Durante il ricovero in stabilimenti sanitari, l'indennità continua soltanto per i primi quindici giorni; se però si tratta di malattia incontrata per cause di servizio, continua sino all'uscita dall'ospedale.

« Nei casi di malattia non incontrata in servizio, dopo trascorsi i quindici giorni, l'indennità viene ridotta alla sola quota spettante all'ospedale militare a titolo di retta per la cura e pel mantenimento.

« La stessa quota, sotto forma di retta, è pure dovuta all'ospedale nel caso di ricovero di un ufficiale che si ammali mentre è in servizio senza assegno.

« Per l'ufficiale ammalato in casa, e mantenuto in servizio, l'indennità continua per i primi quindici giorni; se però si tratta di infermità provenienti da cause di servizio, continua (anche se, per rispetto agli obblighi di servizio, sia stato inviato in congedo) fino al termine della malattia, ma non oltre, in ogni caso, a tre mesi (novanta giorni).

« Per l'ufficiale di complemento, che cada ammalato nel corso del servizio di prima nomina e venga perciò lasciato in libertà, l'indennità è sospesa; se ricoverato in un ospedale militare, spetta a questo la retta di ricovero. »

4.

Il primo comma del § 77 è soppresso e surrogato dal seguente:

« Nelle piccole licenze e nelle licenze ordinarie l'indennità di servizio è mantenuta; in ogni altra specie di licenza è sospesa. »

5.

Il secondo comma del § 80 è formulato come segue:

« Le razioni foraggio sono però sospese quando è sospesa la indennità giornaliera, ed in niun caso possono esser date oltre al giorno in cui l'ufficiale cessa dal prestar servizio, od oltre ai quindici giorni di permanenza del medesimo in un ospedale militare o di cura nella propria abitazione quando per la gravità del male non possa essere trasportato all'ospedale militare ».

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra

G. Mirri.

N. **120**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che apporta una modificazione all'altro R. Decreto 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali.** — 11 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il Nostro Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Visto il Nostro Decreto 22 dicembre 1898, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al predetto Nostro Decreto 10 febbraio 1895 è apportata la seguente modificazione:

Art. 4. Al secondo capoverso sostituire:

« In caso di deficenza di ufficiali provveduti di *diploma d'idoneità* della scuola di guerra, gli aiutanti di campo sono scelti « tra i capitani che siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a coprire la detta carica, dando la preferenza:

« a coloro che conseguirono l'avanzamento a scelta al grado « di capitano, previo gli esami speciali cotemplati dall'art. 36 « della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull' avanzamento nel R. « esercito;

« a coloro che hanno compiuto due anni di corso di detta « scuola, od anche uno;

« a coloro che fossero nominativamente proposti dai co« mandanti delle brigate alle quali sono da assegnarsi gli aiu« tanti di campo. »

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

N. **121**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. Decreto che approva il regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe.** — 15 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e il regolamento generale per la sua esecuzio e approvato con R. Decreto 4 maggio 1855, n. 3074;

Viste le leggi 14 luglio 1887, n. 4713; 11 luglio 1889, n. 6216, 4 giugno 1893, n. 260, colle quali venne modificato il detto testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e del tesoro, per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le Regie truppe.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.
BOSELLI.

Regolamento per l'acquisto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe.

Art. 1.

Nei presidi posti fuori delle reti ferroviarie, oppure così limitati di forza o così lontani dai panifici militari da rendere non conveniente la somministrazione del pane dai panifici stessi, oppure quando sia determinato dal Ministero della guerra per la istruzione delle truppe o per altre speciali ragioni di servizio, i corpi provvederanno, a conto proprio, all'acquisto del pane direttamente dal commercio.

Art. 2.

Per tali acquisti i consigli d'amministrazione permanenti o di reggimento ed i comandanti dei riparti disgiunti dal reggimento o dal deposito stipulano convenzioni a licitazione o a trattativa privata, secondo l'importanza della fornitura e secondochè sarà ravvisato più conveniente all'interesse dell'erario.

I contratti saranno approvati e resi esecutivi dai consigli di amministrazione permanenti.

Art. 3.

Nei contratti si avrà cura, per quanto è possibile, di non oltrepassare, nel prezzo della razione, la quota compresa nell'assegno per il pane.

Art. 4.

Il pane acquistato sarà pagato dai corpi direttamente al termine di ogni quindicina o di ogni mese, secondo che sarà stato convenuto nel contratto.

Art. 5.

Per provvedere alle spese degli acquisti i corpi domanderanno al Ministero della guerra congrue anticipazioni di fondi regolate secondo il bisogno, giusta il comma *C* dell'articolo 318 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Al termine di ciascun trimestre i corpi trasmetteranno al Ministero della guerra apposito rendiconto delle spese fatte.

Art. 7.

Quando il servizio si protrae per più trimestri, il rendiconto sarà chiuso e liquidato al termine del trimestre in cui il servizio sarà cessato o, in ogni caso, alla fine di ciascun esercizio.

Nei rendiconti di ogni trimestre si riporteranno a debito o a credito, le rimanenze risultanti dal rendiconto del trimestre precedente fino alla liquidazione da farsi nei termini anzi indicati.

Art. 8.

Quando si debba acquistare pane per truppe in viaggio o comandate in servizio di breve durata, si provvederà con ac-

quisto nei luoghi secondo il bisogno e senza contratto, procurando però sempre di non oltrepassare, nella spesa, il corrispondente assegno.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'acquisto dei foraggi dove la somministrazione non è fatta ad impresa, ed il loro acquisto diretto è necessario per altre ragioni di servizio.

Visto d'ordine di Sua Maestà.

Il Ministro della guerra — G. MIRRI.

Il Ministro del tesoro — BOSELLI.

Istruzione per l'eseguimento del precedente regolamento.

1. Per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento approvato col R. Decreto del 15 giugno 1899 i corpi che debbano acquistare il pane dal commercio in modo continuativo, si atterranno alle prescrizioni dell'articolo 174 del regolamento d'amministrazione.

I contratti relativi a tali acquisti avranno la durata di un anno; epperò nei medesimi sarà inserita la condizione che, nel caso di cambio di guarnigione, il corpo o distaccamento che surroga quello partente abbia il diritto di subentrare nella continuazione del contratto, ove lo giudichi di sua convenienza. Perciò nel contratto sarà fatto obbligo all'assuntore della fornitura di somministrare il pane al prezzo contrattato anche alle truppe che venissero a succedere nel presidio a quelle partite per altra destinazione.

Se per istituzione di un nuovo distaccamento un contratto dovesse stipularsi ad anno solare cominciato, la sua durata sarà stabilita fino al termine dell'anno solare medesimo.

2. Nei detti contratti si avrà cura di non oltrepassare nel prezzo della razione, eccetto quando ciò sia assolutamente impossibile, la quota compresa nell'assegno per il pane (centesimi venti).

3. Nelle richieste d'anticipazione mod. 217 per l'acquisto del pane dal commercio l'importo delle anticipazioni sarà calcolato in base al prezzo unitario convenuto o presunto delle razioni da acquistare detraendone l'importo del decimo ed aggiungendo poi il credito o diminuendo il debito portato dal rendiconto del trimestre precedente ed eliminando infine le frazioni di decina di lira.

4. Le richieste saranno compilate al principio di ogni trimestre in base alla forza del trimestre precedente, ma tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni previste pel trimestre cui si riferiscono, e saranno trasmesse in duplice esemplare al Ministero della guerra (Divisione sussistenze), in modo che vi pervengano entro la 1ª quindicina del trimestre stesso.

5. Verificandosi nel trimestre nuovi bisogni potranno essere inviate richieste suppletive calcolate in base a quanto occorrerà pel resto del trimestre. Anche queste richieste saranno compilate nel modo indicato al numero precedente e nelle medesime sarà apposta in grossi caratteri l'indicazione: *Suppletiva.*

6. Per ottenere maggiore semplicità e speditezza nella liquidazione delle contabilità per l'acquisto del pane dal commercio si raccomanda di tenere le richieste di anticipazioni per il 4° trimestre in limiti tali che il rendiconto mod. 402 *B* si chiuda con un credito, però assai limitato, del corpo verso lo Stato.

A raggiungere tal fine gioverà tener conto nelle richieste di anticipazione del 2°, 3° e 4° trimestre, della rimanenza a credito o a debito risultante dal rendiconto del trimestre precedente e quindi aumentare o diminuire adeguatamente la somma da ricevere; ed anche non richiedere fondi per il trimestre successivo o richiederli limitatissimi quando sia necessario ridurre il debito risultante da qualcuno dei rendiconti dei suddetti trimestri.

Qualora tuttavia per impreviste circostanze avvenisse che alla fine del 4° trimestre avanzasse una parte dei fondi di anticipazioni, non se ne farà il versamento in tesoreria per saldare il relativo rendiconto, ma si chiuderà questo in debito e così vi sarà dato corso.

Le anticipazioni delle quali si tratta essendo riscosse per tutti i corpi dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, sarà da questo provveduto all'estinzione del debito mediante operazione di conto corrente; e, quanto ai conti verso lo Stato, il Ministero nel corrispondere a detto ufficio i mandati di saldo collettivi per i corpi rimasti in credito, vi opererà la detrazione corrispondente ai debiti risultanti per gli altri corpi interessati.

7. Le stesse disposizioni succitate saranno osservate dai reggimenti alpini e da quello di artiglieria da montagna per il tempo delle loro escursioni e dai riparti di armi a cavallo che nelle manovre di avanscoperta siano autorizzati a provvedersi direttamente dal commercio del foraggio per i cavalli.

8. Allorquando le truppe si trovano in viaggio ed occorra loro di provvedersi di pane ne faranno acquisto direttamente nei luoghi di fermata a seconda del bisogno e senza contratto.

Lo stesso faranno le truppe comandate in servizi di breve durata quando non vi sia modo di fare contratti.

Anche in questi casi si procurerà sempre di non oltrepassare nella spesa l'assegno stabilito, e per le spese fatte i corpi che abbiano inviato al Ministero richieste di anticipazione le porteranno a credito sul rendiconto 402-*B*, in caso contrario compileranno poi apposito rendiconto dandosi credito della somma spesa, che il Ministero rimborserà con mandato di saldo.

9. Per l'acquisto del foraggio dal commercio quando non sia somministrato dalle imprese territoriali i corpi si atterranno alle disposizioni dell'articolo 194 del regolamento d'amministrazione ed alle prescrizioni date in questa istruzione per l'acquisto del pane. Essi pertanto invieranno al principio del trimestre le richieste modello 217 per ottenere la anticipazione dei fondi necessari e al termine di esso il rendiconto modello 402-*C*.

10. Restano abolite le disposizioni contenute negli *Atti* 110 del 1897, 8 del 1898 e 31 del 1899.

A decorrere dal 1° luglio prossimo i corpi per le richieste d'anticipazione faranno esclusivamente uso del nuovo modello 217 (ristampa 1899) che dovranno sollecitamente richiedere al reclusorio militare di Savona.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **123** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria.** — 22 giugno.

Sono state pubblicate le seguenti aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria:

a) Prima serie di aggiunte e varianti all'*istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B mod. 80-98.* (Edizione 1899).

b) Prima serie di aggiunte e varianti all'*istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna.* — Parte 1ª. (Edizione 1899).

I comandi i corpi e gli uffici interessati ne acquisteranno il numero di copie che loro occorrono.

Le richieste di tali pubblicazioni saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183del 1896.

Il prezzo di ciascuna delle accennate aggiunte e varianti è di cent. 5.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **123**. — TRASPORTI. — **Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace.** — 22 giugno.

È apportata la seguente modificazione all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace (*Atto* 58 del 1896, modificato dall'*Atto* 253 del 1898):

§ 4; comma 7°; togliere *Piacenza* dai comandi di stazioni dipendenti dalla commissione militare di linea di Torino, ed aggiungerlo a quelli dipendenti dalla commissione di Bologna.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **124**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.** — 23 giugno.

Alle truppe di sede o comandate nelle zone dell'alta montagna alpina è dovuto il trattamento stabilito nel presente *Atto*. I luoghi e le zone delle Alpi da considerarsi, a questo effetto, di alta montagna, sono tassativamente stabiliti dal Ministero, con disposizioni comunicate ai rispettivi comandanti di corpo d'armata.

1. Agli ufficiali e uomini di di truppa di stanza nei ricoveri, nei forti e nei presidi dell'alta montagna è dovuta l'indennità di accantonamento.

Nei forti o ricoveri, che il Ministero avrà dichiarati da considerarsi in condizioni eccezionalissime per clima, viabilità e lontananza dai centri abitati, sarà dato agli ufficiali, in luogo della indennità di accantonamento, uno speciale soprassoldo di lire 1,60 pei subalterni, lire 1,80 pei capitani e lire 2,20 pei maggiori e tenenti colonnelli.

2. Ai riparti in escursione nell'alta montagna è dovuta, tanto per gli ufficiali quanto per gli uomini di truppa, l'indennità di marcia per tutto il tempo che rimangono assenti dalle loro sedi.

Gli ufficiali degli stati maggiori di reggimento, battaglione o brigata, quando si distaccano dalle truppe per ragioni di servizio, sono però considerati in servizio isolato e ricevono, in luogo dell'indennità di marcia, l'indennità di trasferta di 2ª categoria quando non pernottano fuori, e di 1ª categoria continuativa se pernottano fuori, esclusa, in ogni caso, la indennità chilometrica e qualunque altro compenso.

Ai graduati e soldati, che viaggino isolatamente al seguito

dei comandi di reggimento, di battaglione e di brigata, e agli attendenti degli ufficiali, che durante le escursioni debbono allontanarsi dal resto della truppa per rimanere a custodia dei quadrupedi, in luogo dell'indennità di marcia, sarà corrisposto un soprassoldo di cent. 50.

3. Nei ricoveri alpini sarà somministrato, sia agli uomini di truppa, sia agli ufficiali, il pagliericcio a terra colle lenzuola.

Nei presidi delle località abitate di alta montagna, agli ufficiali in distaccamento eventuale, quando l'alloggio non venga fornito dai comuni o dall'amministrazione militare, sarà pagato in contanti secondo le norme in vigore.

4. Agli ufficiali che si trovano già in località di alta montagna, e sono temporaneamente comandati fuori della residenza del rispettivo riparto od ufficio per eseguire ricognizioni, lavori topografici, consegne di materiali, studi sul terreno o per organizzare il tiro, e a quelli che si allontanano per compiere incarichi speciali, in luogo delle indennità di accantonamento o di marcia sarà dovuta l'indennità di trasferta di 1ª o 2ª categoria secondo le norme del n. 2 (secondo comma).

Nel caso che le truppe vengano in appresso a trovarsi alla stessa sede ove l'ufficiale si trova pel suo speciale servizio, l'indennità di trasferta, per questo, cesserà dal giorno successivo a quello dell'arrivo della truppa.

5 Quelli invece che venissero comandati per la sorveglianza dei lavori di adattamento o di costruzione di strade al confine, batterie, forti, fabbricati ed altri lavori consimili in alta montagna, anche se eseguiti solo a scopo d'istruzione, conservano il trattamento relativo alla rispettiva residenza (indennità di marcia, di accantonamento o soprassoldo speciale, come ai n. 1 e 2) e ricevono in più uno speciale soprassoldo di lire 2,50 per ogni giorno di effettiva presenza sui lavori, escluso qualunque altro compenso.

Lo stesso trattamento è pure dovuto agli ufficiali che siano comandati per l'armamento di forti o batterie, non però quando l'armamento sia eseguito a solo scopo d'istruzione.

6. Agli ufficiali di vettovagliamento ed a quelli comandati in accompagnamento delle salmerie e del carreggio è dovuta, in luogo delle indennità indicate nei numeri precedenti, l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata del servizio, esclusa l'indennità chilometrica e qualunque altro compenso.

7. Agli ufficiali, che si recano presso i riparti o presidi solo per eseguire ispezioni o presenziare esercitazioni, è dovuto lo

stesso trattamento di cui godono le truppe presso le quali dovranno temporaneamente rimanere, oltre l'indennità di trasferta di 1ª categoria per le giornate di viaggio di andata e ritorno.

Pei giorni in cui gli ufficiali anzidetti si recano dall'uno all'altro riparto sarà dovuta l'indennità di trasferta secondo le norme stabilite nel secondo comma del precedente n. 2.

8. Agli uomini di truppa dei drappelli impiegati nella costruzione di batterie occasionali e nel trasporto di materiali destinati all'armamento di tali batterie, sempre quando queste siano costruite non a solo scopo d'istruzione, ma per completare e rafforzare il valore difensivo degli sbarramenti, è dovuta la mercede fissata dal n. 27 dello specchio III annesso al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.

9. Agli uomini di truppa comandati presso ufficiali in servizio isolato nelle regioni di alta montagna pei lavori topografici o per guide alpine è dovuto, oltre l'indennità di trasferta di 2ª categoria, il soprassoldo di lire 1,50 stabilito dai n. 12 *a*) e 13 *f*) del citato specchio III.

A quelli comandati presso ufficiali isolati per altri servizi, e che non possano prender parte al rancio in comune, sarà dato, oltre l'indennità di trasferta di 2ª categoria, un soprassoldo di centesimi 50.

10. Tanto nelle escursioni, quanto durante la permanenza nei ricoveri, forti e presidi d'alta montagna accennati nei precedenti n. 1 e 2, le indennità di marcia e di accantonamento per gli uomini di truppa, saranno aumentate, a senso dell'articolo 1° del R. Decreto 23 agosto 1897 (*Atto* 178), di centesimi 10, portandole rispettivamente a centesimi 30 e 20 pei sottufficiali e centesimi 20 e 15 pei caporali e soldati. Tale aumento, di centesimi 10, dovrà andare a favore delle masse rancio e mensa, per le maggiori spese del vitto a senso dei § 2196 e 2204 del regolamento d'amministrazione, e perciò in nessun caso potrà venir corrisposto alla mano.

Gli uomini di truppa avranno inoltre diritto all'aumento di un terzo della razione pane, come è stabilito al § 164 del citato regolamento.

Pei sottufficiali, pei quali è dovuto l'aumento sull'indennità di marcia o d'accantonamento, e che convivono alla mensa, lo scotto per questa potrà essere elevato fino a lire 1.20.

11. Sotto la denominazione di ufficiali s'intendono compresi anche gli impiegati dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra; osservando, per l'equiparazione del grado, le norme del § 7 del regolamento sulle indennità eventuali.

12. Le disposizioni del presente *Atto* andranno in vigore dal 1° luglio 1899, dalla quale data le disposizioni contenute nell'*Atto* 196 del 1897, ed ogni altra emanata per l'eseguimento dell'*Atto* medesimo, s'intendono abrogate.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **125**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei disegnatori**. — 23 giugno.

1. Le note caratteristiche dei disegnatori si redigono su di appositi specchi e specchietti conformi agli uniti modelli.

2. Gli specchi si compilano ogni triennio: gli specchietti negli altri anni.

Pel tempo della compilazione degli specchi e specchietti, come per quanto riugarda la loro trasmissione per via gerarchica, valgono le norme stabilite per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri e capitecnici.

3. Gli specchi e specchietti sono redatti in duplice copia: una è tenuta dalla direzione, comando od ufficio cui il disegnatore appartiene, l'altra è trasmessa al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio),

4. In ciascuna direzione, comando od ufficio la commissione per la compilazione delle note caratteristiche pei disegnatori, è, in massima costituita:

dal capo servizio, presidente,

da due o tre membri, ufficiali od impiegati.

Gl'impiegati che possono entrare a far parte di tale commissione sono esclusivamente capitecnici e ragionieri geometri del genio.

5. La commissione è nominata dal capo-servizio, il quale, nel designarne i membri, avrà cura di prescegliere quelli che, per più frequenti relazioni di servizio con i disegnatori possano esser meglio in grado di esprimere sul conto dei medesimi un esatto e ponderato giudizio.

6. Negli uffici staccati il capo-servizio costituirà la commissione in parola in modo analogo al prescritto dal precedente articolo; quindi trasmetterà specchi, o specchietti, al capo-servizio per le sue annotazioni e per la successiva trasmissione al Ministero.

7. Negli uffici retti da ufficiali generali, la presidenza della commissione, come la nomina dei singoli membri, è deferita

all'ufficiale superiore più elevato in grado, o più anziano, addetto all'ufficio.

8° Per quanto si riferisce al modo come debbono esser redatte le note caratteristiche dei disegnatori e per la classificazione da darsi ai detti impiegati nel giudizio complessivo, le commissioni si atterranno alle norme contenute nell' *Atto* 18 della *Raccolta*.

Il Ministro — G. Miani.

MODELLO . . . . . N. . . . del Catalogo (R. . . . .)

18 .

PERSONALE DEI DISEGNATORI

(*a*) . . . . . .

SPECCHIO CARATTERISTICO *del* (*b*) . . . . . .

NOMI del padre	NOMI della madre	Luogo di nascita	Data di nascita	Se celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole
Anni di servizio.	Nel personale dei disegnatori, . . . anni Anteriormente all'ammissione nel detto personale (*c*)			

CAMPAGNE.

FERITE.

ONORIFICENZE NAZIONALI.

(*a*) Ufficio al quale è addetto il disegnatore.
(*b*) Grado, Casato e Nome.
(*c*) Se operaio straordinario od avventizio, a ruolo od a matricola.

CARRIERA (*a*)	DATA

DESTINAZIONI (*b*)	DATA

(*a*) Passaggi di classe, gradi e sessenni.
(*b*) Servizi e variazioni relative.

NOTE CARATTERISTICHE	
Qualità fisiche. (Vista - Complessione - Stato di salute - Statura).	
Qualità morali. (Indole e carattere).	
Qualità intellettuali e coltura generale. (Intelligenza - Criterio - Memoria).	
Condotta in servizio e fuori (Impegno - Esattezza ed assiduità in servizio, e modo di comportarsi coi superiori, uguali ed inferiori - Condotta e costumi nella vita privata).	
Qualità professionali. (Abilità nelle varie specie di disegni - Quale ramo specialmente predilige e dove è più abile e versato - Calligrafia).	

NOTE CARATTERISTICHE

Giudizio complessivo.

(Se dal complesso delle sue qualità e per la sua condotta, sia: Ottimo - buono - mediocre - o cattivo impiegato - Se merita avanzamento a scelta o per anzianità).

. . . . . *addì* . . . . . *18* . .

LA COMMISSIONE

OSSERVAZIONI DEL CAPO SERVIZIO

OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE (*a*)

(a) D'artiglieria o del genio.

(1) . . . . . .

ANNO 18...

VARIAZIONI ALLE NOTE CARATTERISTICHE *del* (2).....

Signor (3).....

..... *addì* .....

LA COMMISSIONE

NOTAZIONI DELLE AUTORITÀ SUPERIORI.

(1) Corpo, comando, ecc. — (2) Grado. — (3) Cognome e nome.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

184.

M. 151

DISPENSA 29ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

MAGGIO 25. — R. Decreto n. 234 che modifica gli assegni degli ufficiali nella posizione ausiliaria, *pag.* 577.

GIUGNO 28. — Nomina al grado di sottotenente di complemento nel corpo veterinario dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria congedati che non abbiano compiuto sotto le armi in servizio di almeno sei mesi, *pag.* 579.

» 28. — Adozione della barella modello 1897, *pag.* 579.

» 30. — Modificazioni dell'*Atto* 188 del 1898 (Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo), *pag.* 582.

» 30. — Obbligo del saluto fra taluni impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e i militari del R. esercito, *pag.* 582.

——————— Decisioni di massima, *pag.* 583.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **126**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto n. 234 che modifica gli assegni degli ufficiali nella posizione ausiliaria**. — 25 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dell'esercito permanente;

Visto il R. Decreto 17 ottobre 1881, n. 439, che determina le norme colle quali sono da applicarsi agli ufficiali della posizione ausiliaria le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali dell'esercito permanente;

Visto il R. Decreto 21 ottobre 1881, n. 454, che determina gli assegni degli ufficiali nella posizione ausiliaria;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 113, pag. 550. — Nella colonna indicante il numero categorico dei distintivi in oro da istruttori di equitazione, *invece di:* 281, *porre:* 231.

5 1899

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e sul parere conforme del Consiglio dei ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio prestato dagli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria si collega col servizio precedente al collocamento in questa posizione agli effetti del computo per la concessione degli aumenti sessennali e del supplemento alla indennità annua, e a questo scopo per intero, qualunque ne sia la durata.

La presente disposizione si applica anche agli ufficiali che si trovano presentemente nella posizione ausiliaria.

Art. 2.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria, stati promossi durante tale loro posizione, è dovuta la indennità annua stabilita pel nuovo grado, e, nei casi di richiamo in servizio in tempo di pace, il supplemento alla indennità annua commisurato sullo stipendio attribuito al nuovo grado.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 21 ottobre 1881, n. 454, s'intendono completate e modificate nel senso del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

N. **127**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina al grado di sottotenente di complemento nel corpo veterinario dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria congedati che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno sei mesi.** — 28 giugno.

In applicazione del § 182, comma *d*), del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero ha determinato che per i militari in congedo di cui ivi è parola, aspiranti al grado di sottotenente veterinario di complemento, il periodo di esperimento, da compiersi anteriormente alla nomina stessa, sia della durata di giorni 15.

L'ammissione a tale esperimento sarà concessa dal Ministero in qualunque epoca dell'anno su domanda dell'interessato previo accertamento che egli possieda tutti gli altri requisiti necessari ad ottenere la nomina cui aspira.

Il comandante del reggimento di cavalleria, o del reggimento d'artiglieria da campagna, presso il quale l'esperimento sarà stato compiuto, trasmetterà al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) un certificato dal quale risulti se l'aspirante abbia o no l'idoneità necessaria a rivestire il grado di sottotenente veterinario di complemento.

Sono abrogati i §§ 254, 255 e 256 dell'*Atto* 183 del 1894.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **128**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione della barella mod. 1897** (con tavole di disegni) (1) — 28 giugno.

1. È adottata una nuova barella, denominata barella per trasporto di feriti in campagna, mod. 1897, per uso dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, dell'esercito permanente e della milizia mobile, in sostituzione di quella pieghevole ora in dotazione ai corpi stessi e per le sezioni di sanità in aggiunta a quelle ora esistenti.

Al seguito del presente *Atto* ne è data la descrizione.

2. La direzione d'artiglieria di Piacenza, presso la quale sono state allestite le barelle mod. 1897, provvederà alla distribuzione di esse secondo le indicazioni che saranno date dal Ministero alle amministrazioni interessate.

3. I reggimenti di fanteria e bersaglieri, appena ricevute e prese in carico le nuove barelle mod. 1897, verseranno le

---

(1) Le tavole di disegni verranno unite ad una prossima dispensa.

barelle pieghevoli ora in dotazione e le relative cinghie di cuoio all'ospedale militare principale del capoluogo del proprio corpo d'armata, il quale le prenderà in carico e ne disporrà secondo gli ordini che saranno impartiti dal Ministero.

4. Le barelle mod. 1897 destinate alle sezioni di sanità, saranno, dai suaccennati ospedali militari e dai reggimenti di artiglieria, prese in carico e poscia messe in discarico, passandole rispettivamente a far parte delle dotazioni delle carrette da battaglione e dei carri per feriti delle sezioni stesse.

In egual modo si regoleranno le direzioni d'artiglieria per i carri delle suaccennate specie che avessero ancora in carico.

5. In seguito all'adozione della barella 1897 il Ministero ha determinato che le carrette da battaglione delle sezioni di sanità da fanteria, invece di 24 barelle mod. 1897, portino solo 8 barelle del detto modello e 16 barelle pieghevoli mod. Guida (IV-721) con relative cinghie di cuoio.

Nello specchio n. 11 (Indice degli oggetti componenti il caricamento regolamentare delle tre carrette da battaglione della sezione di sanità da fanteria), approvato con *Atto* 120 del 1897, dovrà quindi modificarsi, a pagina 5, il numero delle barelle mod. 1897 (8 invece di 24 da caricarsi sulla carretta n. 1), e saranno aggiunte 16 barelle pieghevoli mod. Guida e 32 cinghie di cuoio per barelle (8 barelle e 16 cinghie su ciascuna delle carrette n. 2 e 3).

Il Ministro — G. Mirri.

Descrizione sommaria della barella per trasporto di feriti in campagna mod. 1897.

Consta di *2 stanghe* con *4 piedi*, *2 traverse articolate* ciascuna delle quali serve a riunire i piedi due a due, *1 telo* e *2 fasce per trasporto*.

Le *stanghe di frassino* a fibra diritta hanno sezione trapezoidale nella parte mediana e sono tornite alle estremità.

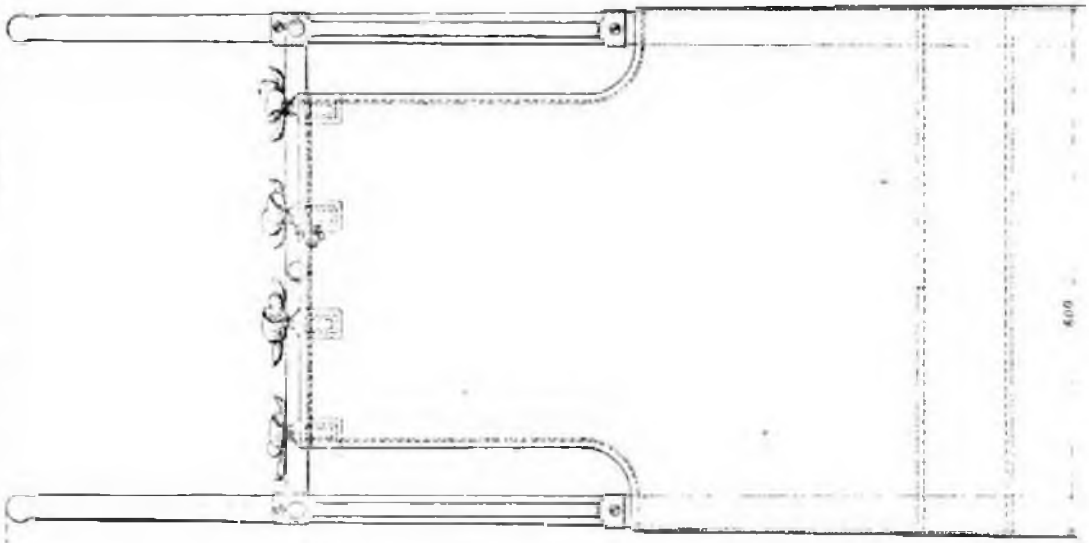
I *piedi* di *acciaio dolce*, a forma di V, sono *2 anteriori* e *2 posteriori* e rispettivamente *uno di destra* ed *uno di sinistra*; hanno le estremità terminate a ghiera e si fissano alle stanghe con *4 viti del n. 4* da legnami a testa accecata 22/20.

Le *traverse articolate* di *acciaio dolce*, sono *una anteriore* e *l'altra posteriore* e si compongono ciascuna di *2 bracci* riuniti fra di loro a snodo a mezzo di *1 perno* di *acciaio dolce*, con testa a fungo ribadito nella accecatura del foro di *1 rosetta*

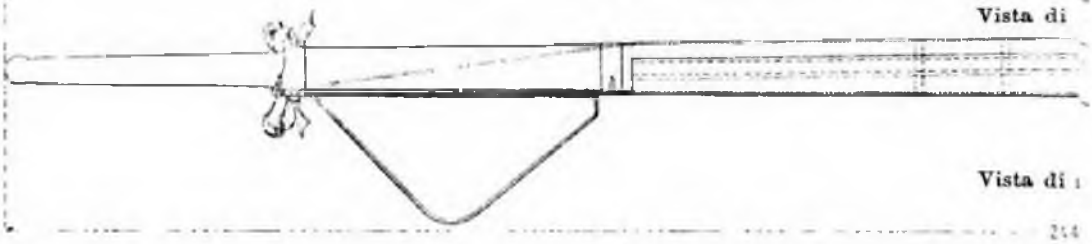
Barella per trasporto di f

Barella

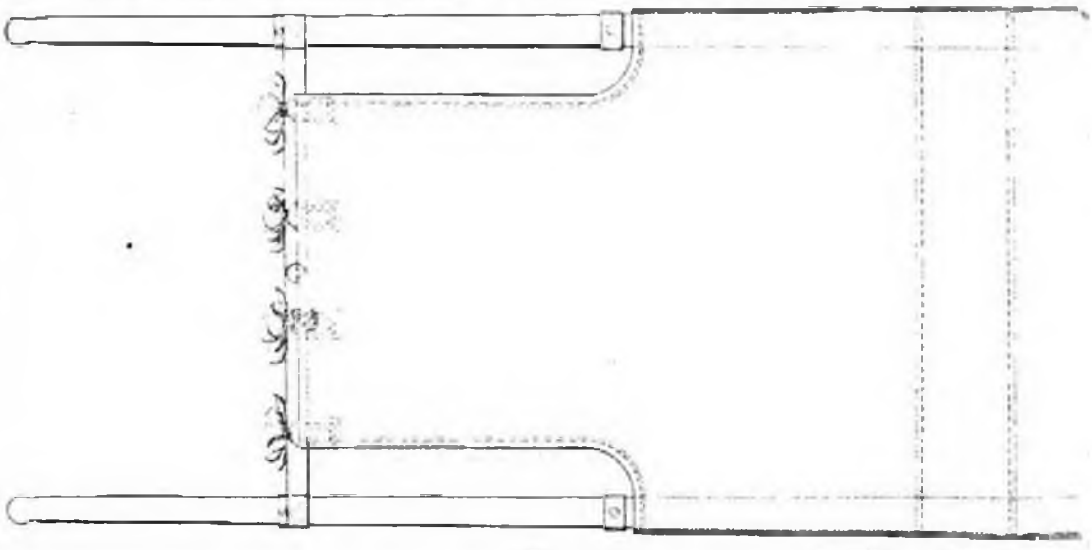
Vista



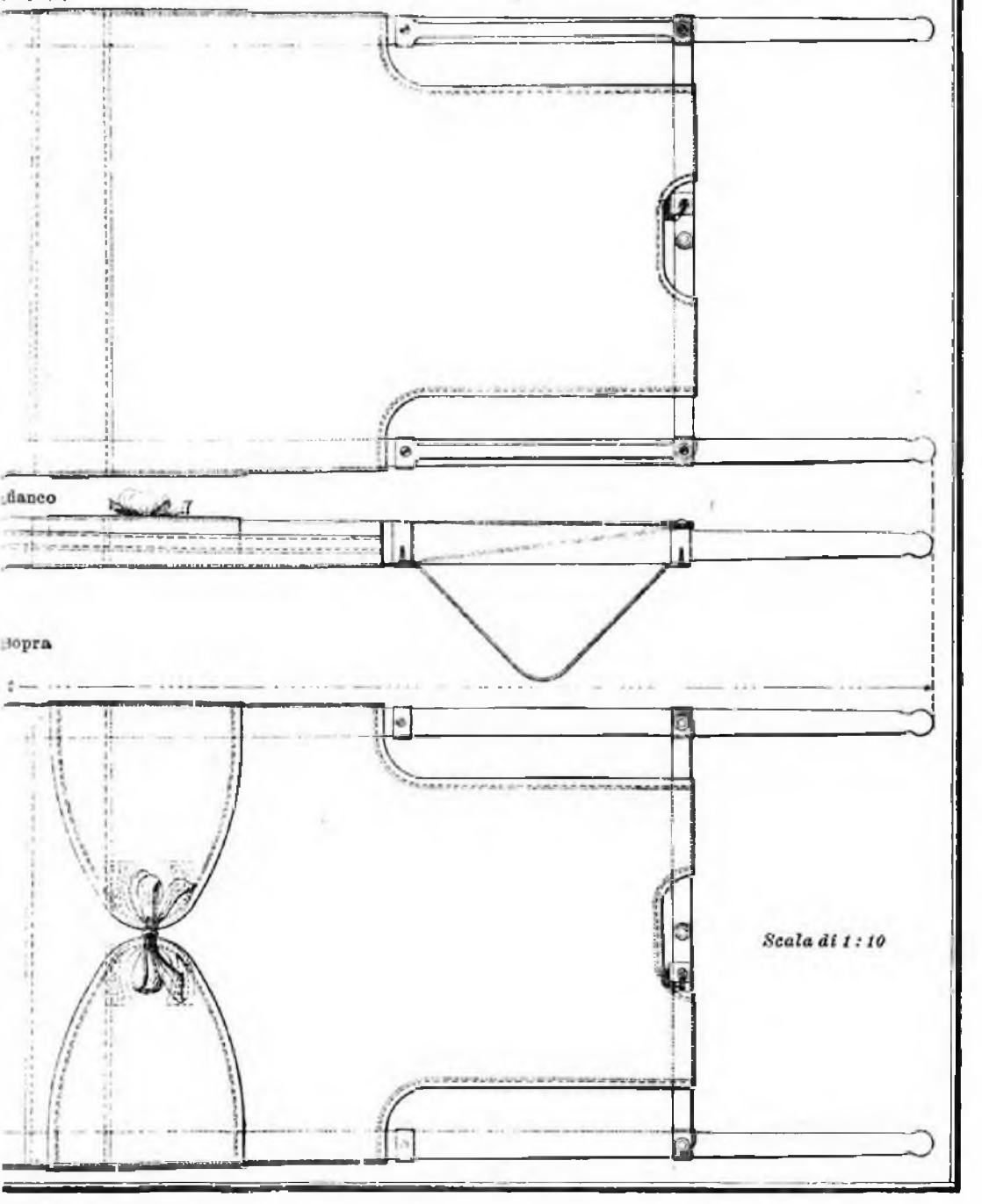
Vista di



Vista di



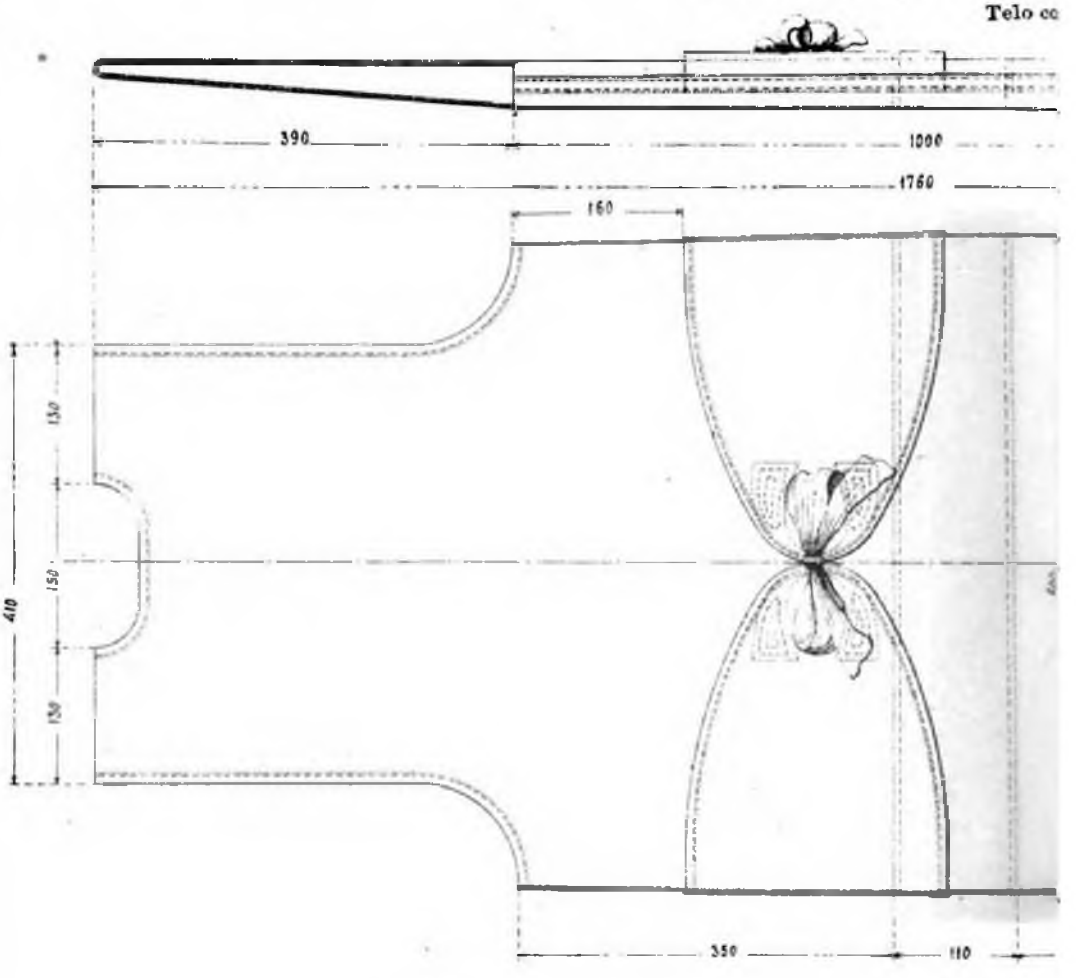
eriti in campagna M. 1897.
composta
li sotto



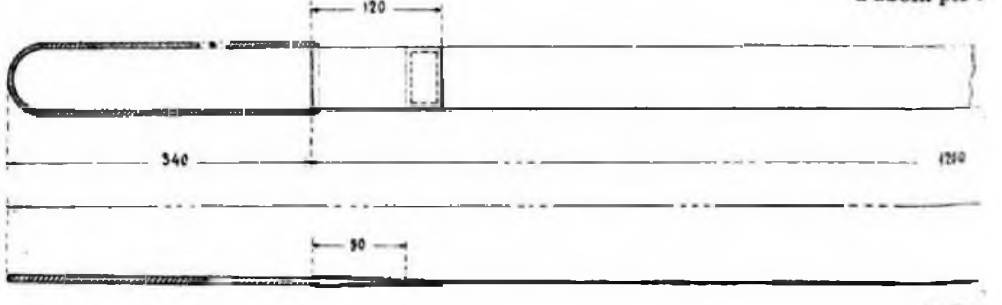
del Ministero della Guerra

Parti di barella per trasporto

Telo co



Fascia per t

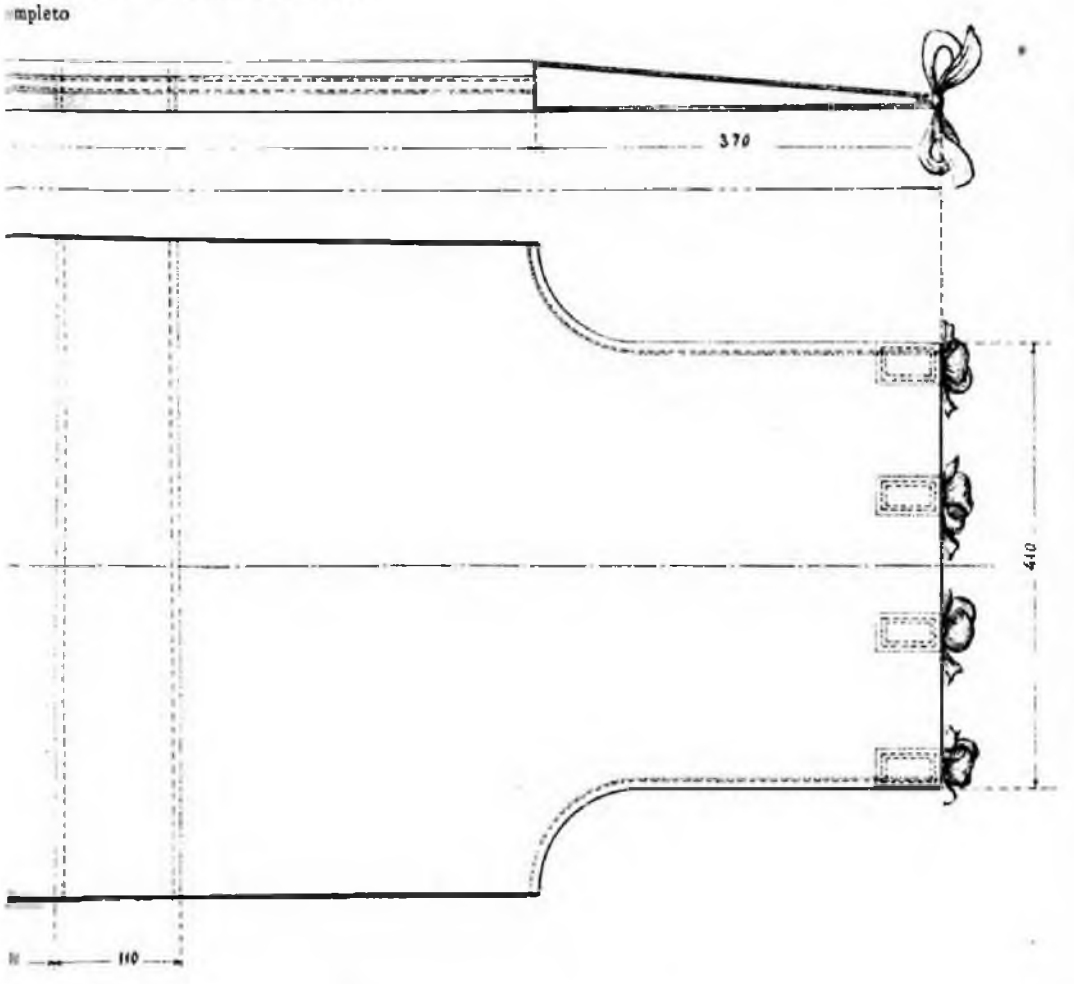


Scala

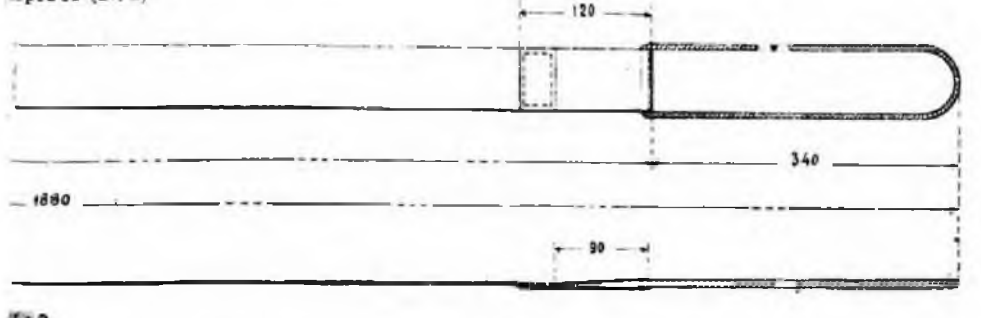
Laboratorio foto-litografi

di feriti in campagna M. 1897.

mpleto



sporto (N. 2)



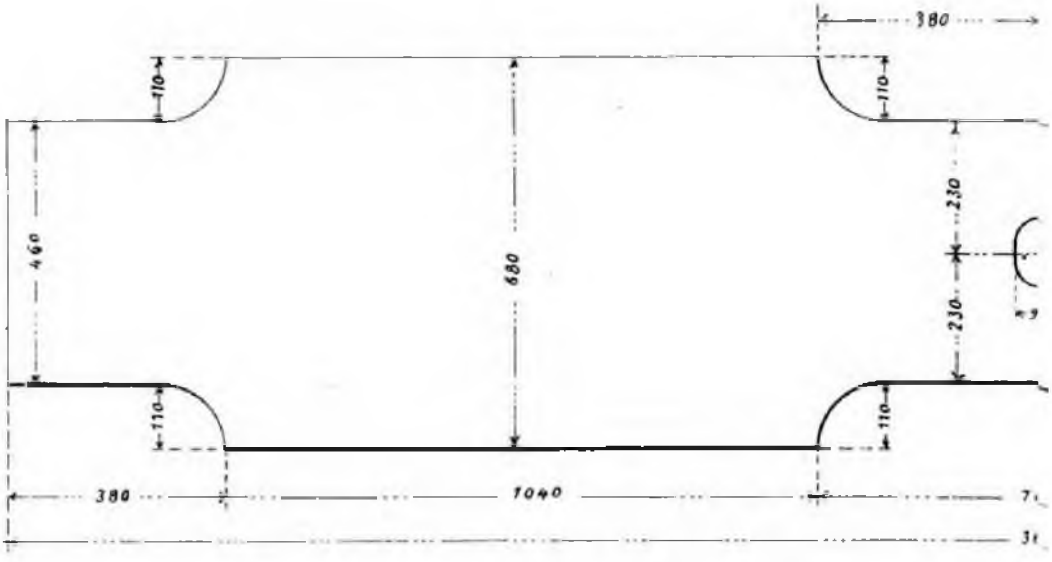
1:8

Ministero della Guerra

Parti di barella per trasporto

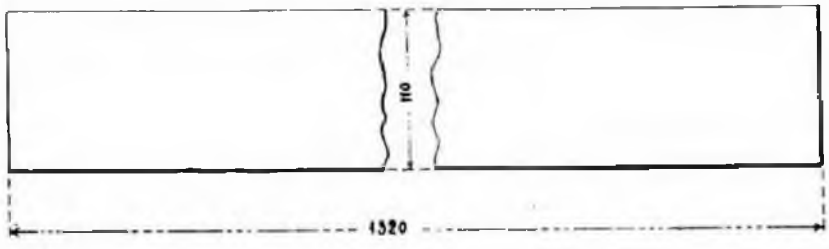
Sviluppo del

Scala



Fascia di rinforzo (N. 2)

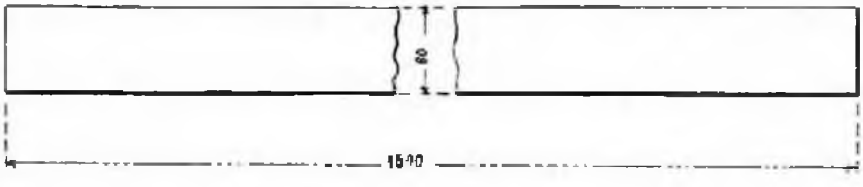
Scala di 1 : 6





Cinghia della fascia per trasporto (N. 2)

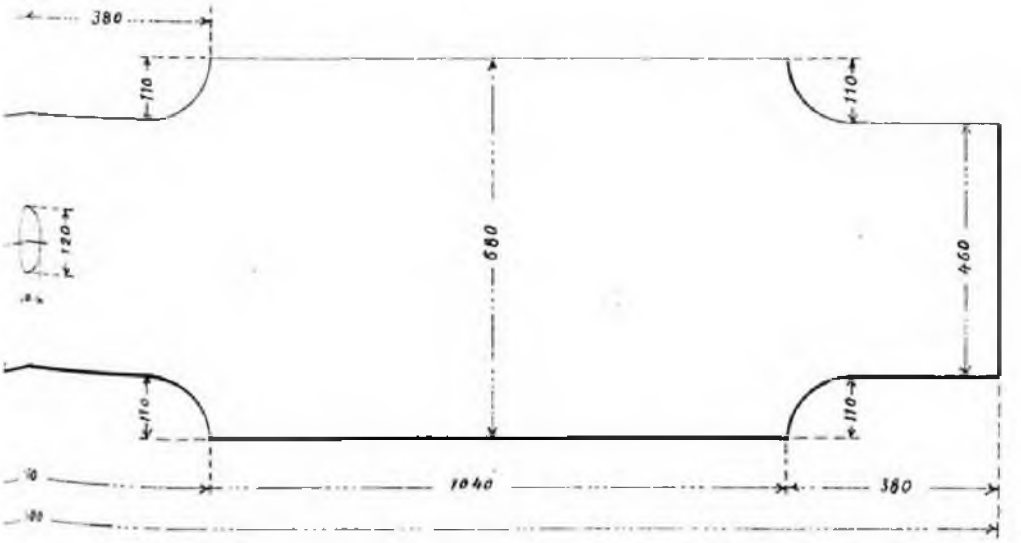
Scala di 1 : 6



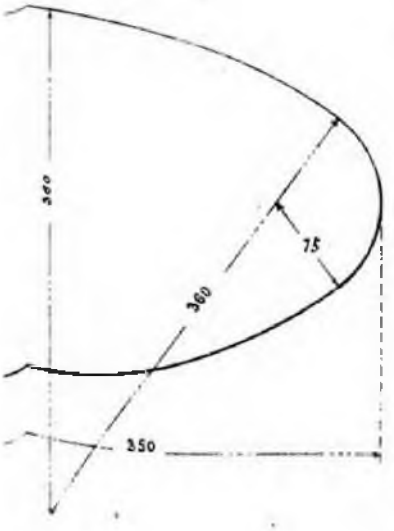
...di feriti in campagna M. 1897.

...corpo del telo

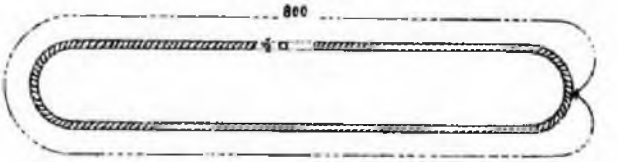
...ala 1:12



Ala (N. 2)
Scala di 1:6



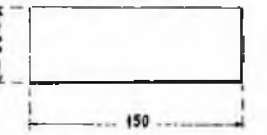
Corona di spago della fascia per trasporti (N. 2)
Scala di 1:6



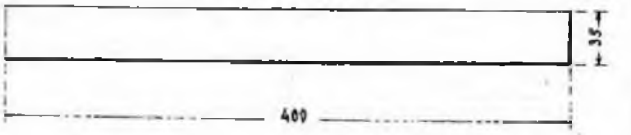
Nastro di filo delle ali (N. 2)
Scala di 1:6



Nastro di filo per occhielli delle ali (N. 2)
Scala di 1:6

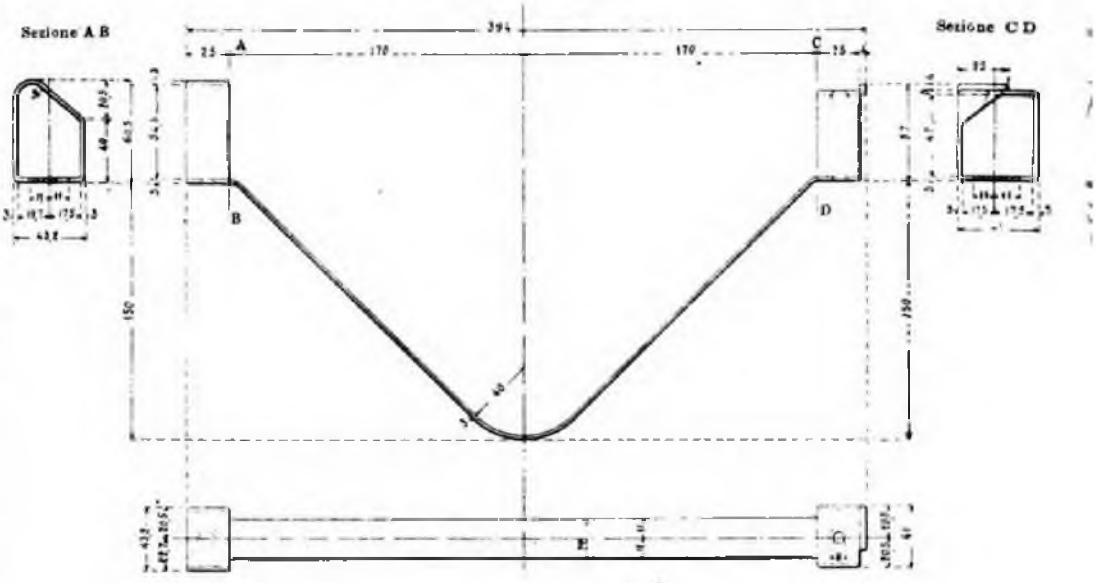


Nastro di filo del telo (N. 8)
Scala di 1:6

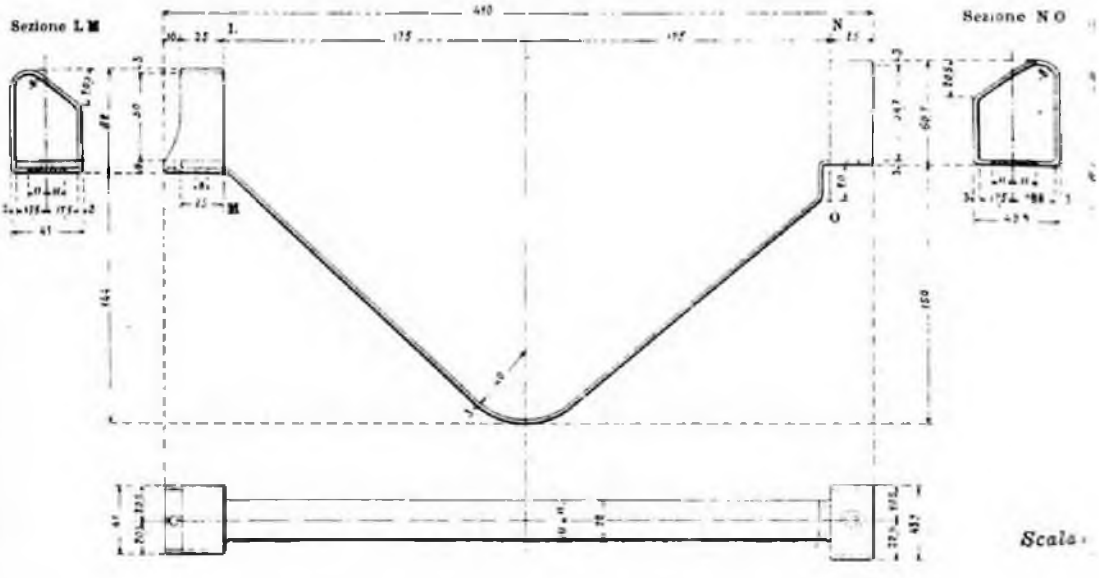


Parti di barella per trasporto

Piede posteriore sinistro



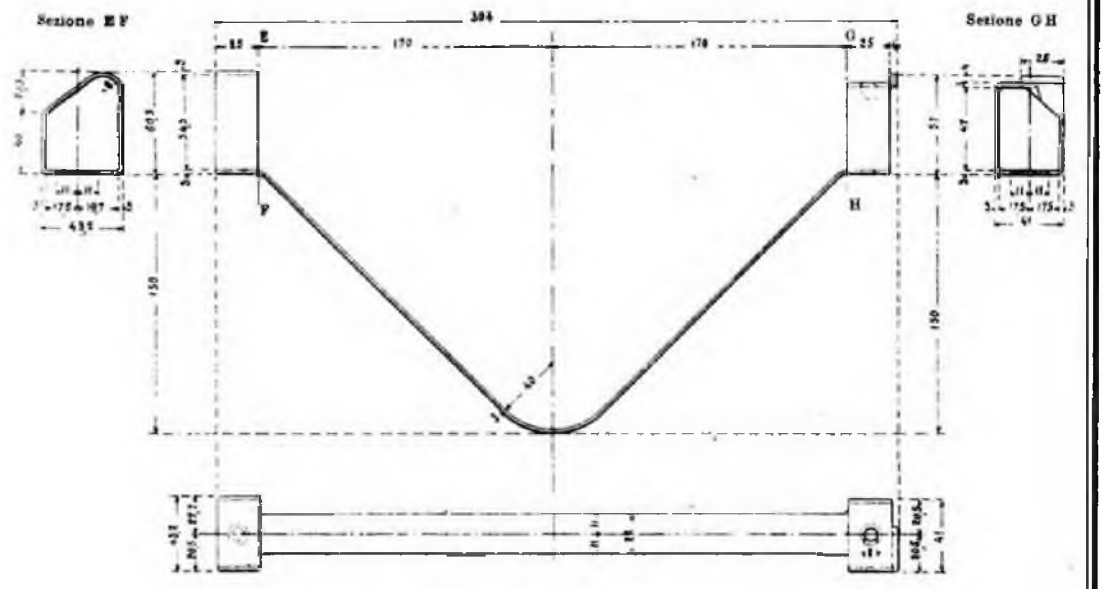
Piede anteriore sinistro



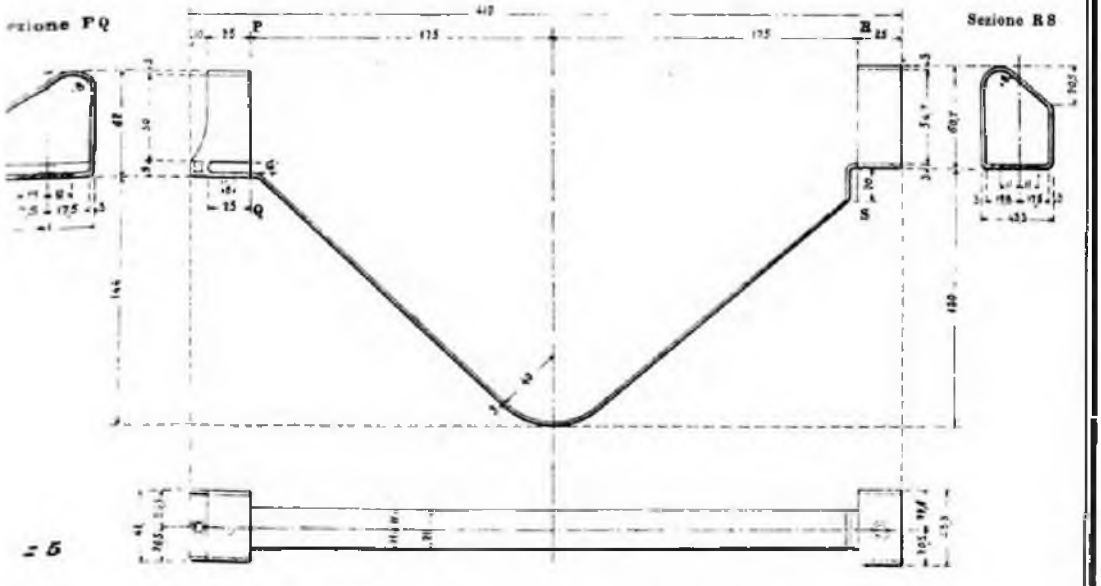
Scala

di feriti in campagna M. 1897.

Piede posteriore destro



Piede anteriore destro



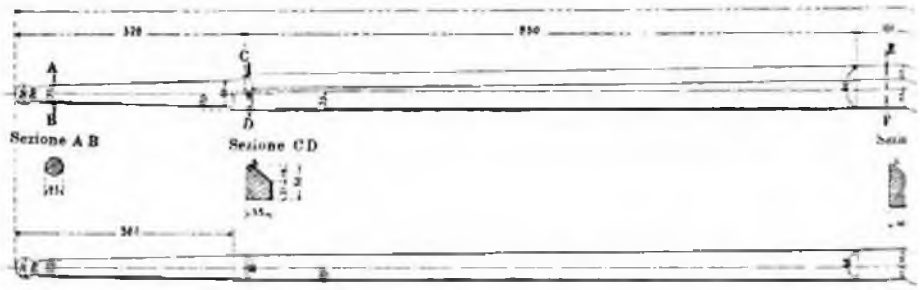
= 5

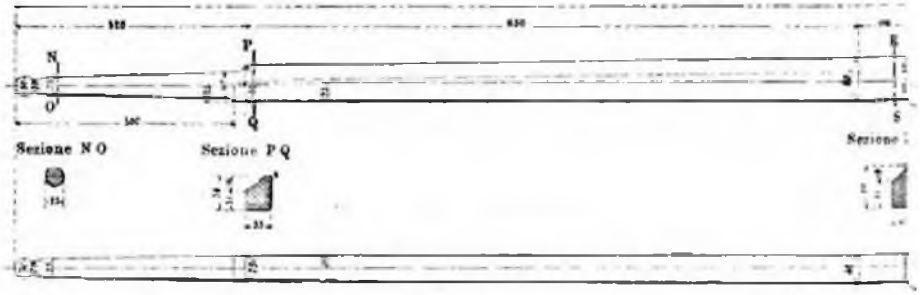
Ministero della Guerra

Parti di barella per trasporto

Stanga

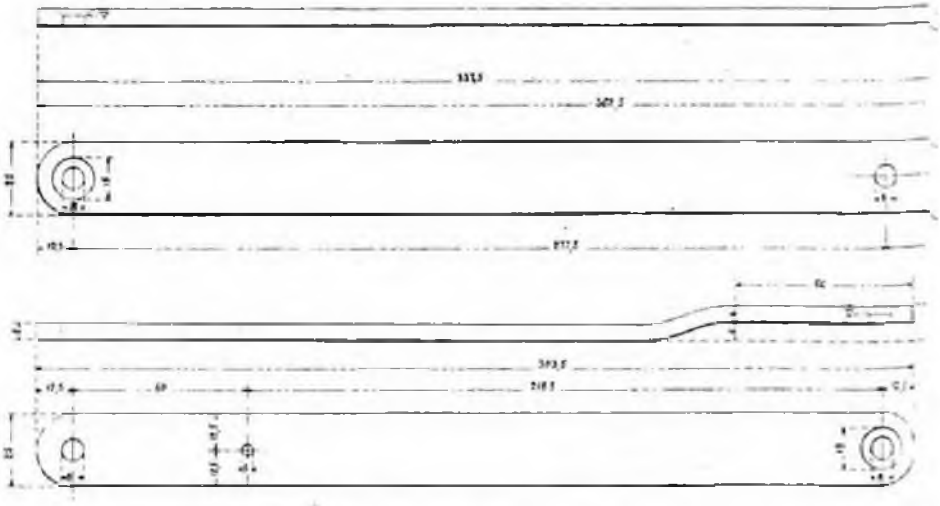
Scala





Bracci della traversa articolata anteriore

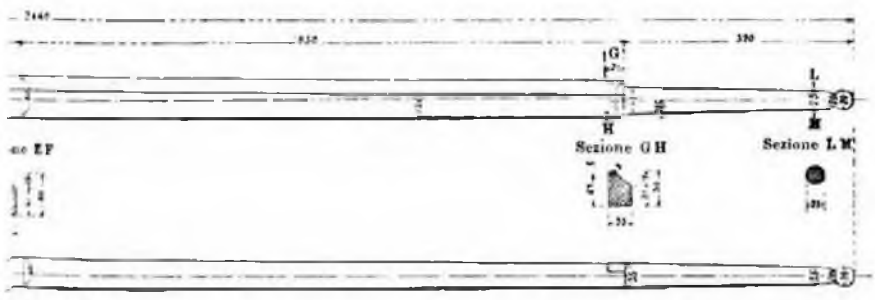
Scala di 1:3



li feriti in campagna M. 1897.

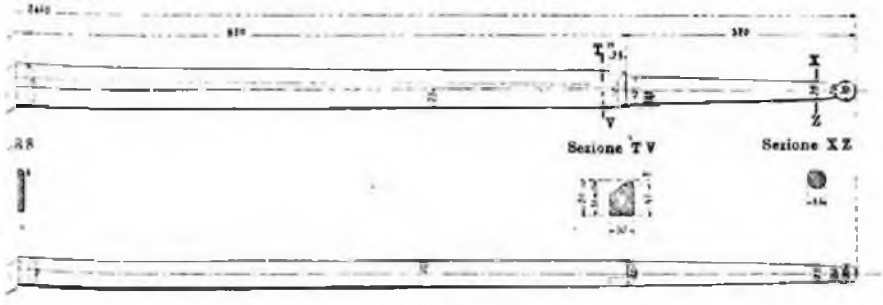
destra

li 1:12



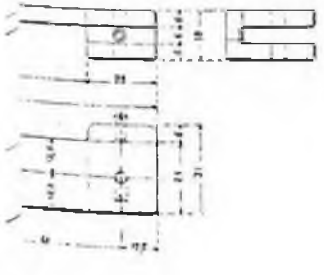
ga sinistra

la di 1:12



Perno del piede (N. 4)

Scala di 1:3



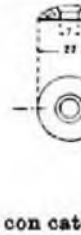
Rosetta (N. 6)

Scala di 1:3



Perno delle traverse (N. 2)

Scala di 1:3



Chiavistello con catenella (N. 2)

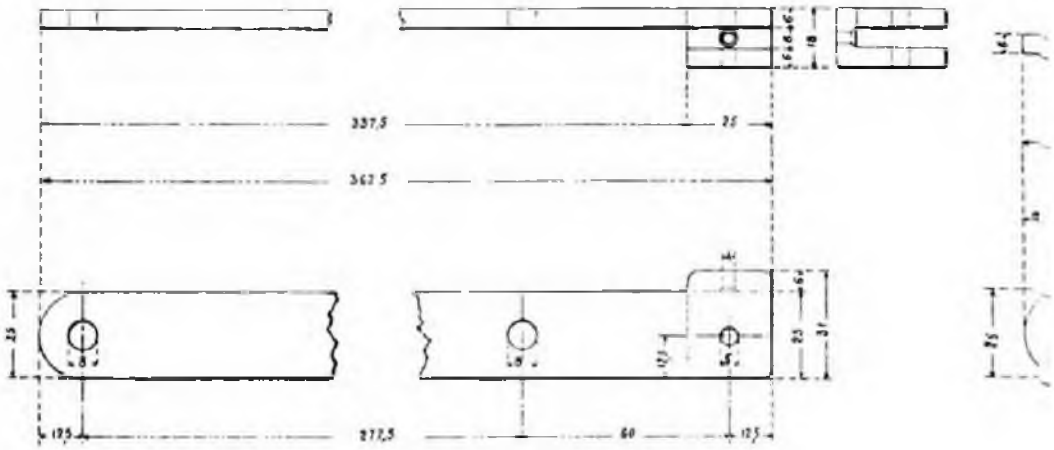
Scala di 1:3



Parti di barella per trasporto c

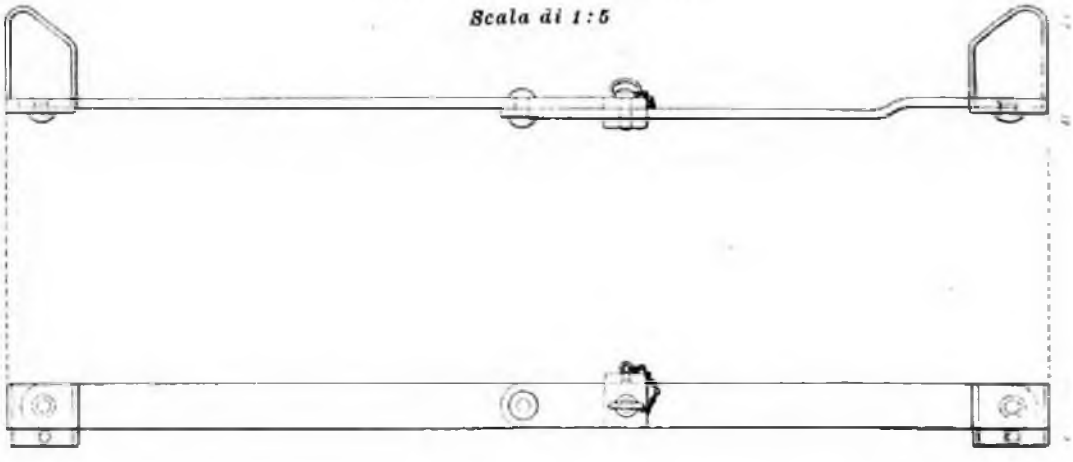
Bracci della traversa a

Scala



Traversa articolata anteriore

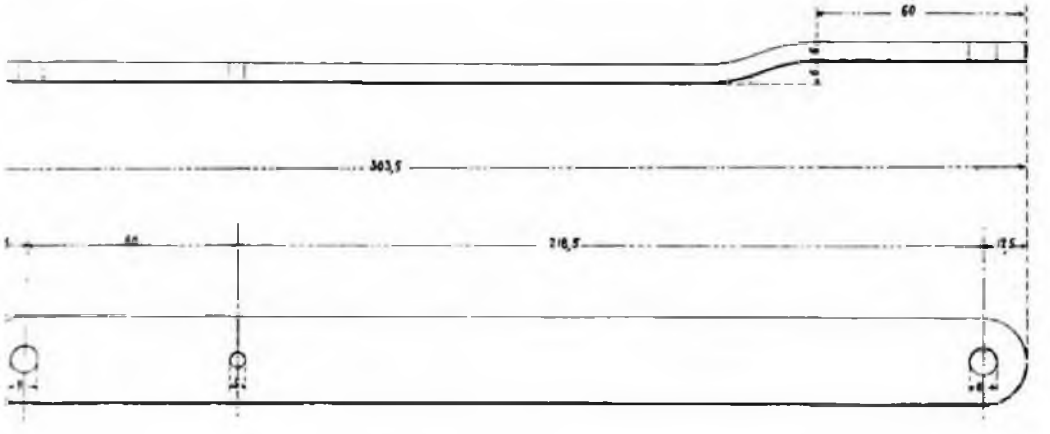
Scala di 1:5



di feriti in campagna M. 1897.

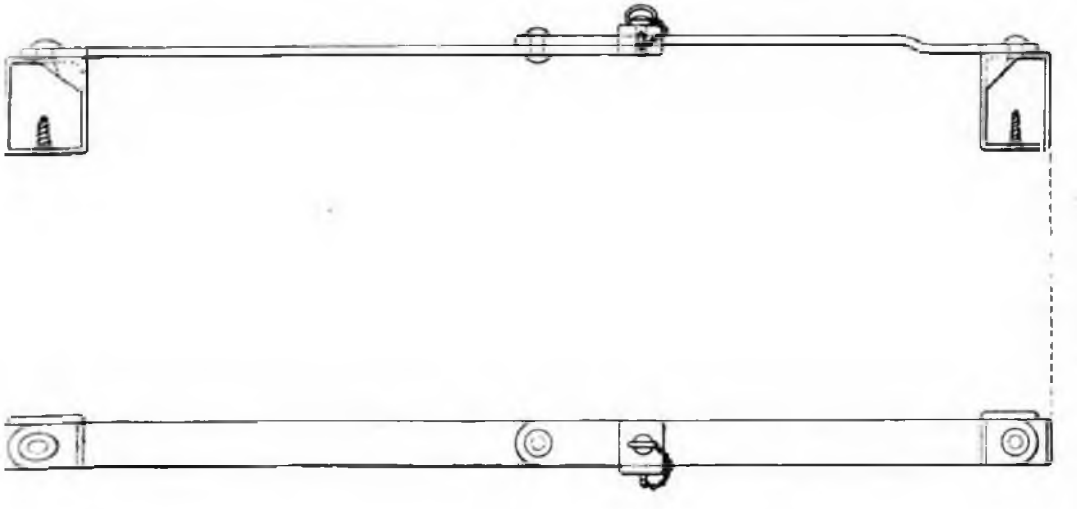
articolata posteriore

di 2 : 5



Traversa articolata posteriore

Scala di 1 : 5



a fungo. Uno dei bracci termina a tallone che serve di contrasto per mantenere la traversa rigida a barella distesa, al quale scopo concorre anche *1 chiavistello* di *ferro* munito di *1 campanella mezzo tonda*, di *7 maglie oblunghe di catenella ritorta* (diametro del ferro mm. 2, dimensioni interne mm. 11 × 3), di *1 maglia tonda* (diametro del ferro mm. 3, interno mm. 9) e di *1 occhiello* a fusto di *ferro*, ribadito sul tallone.

Ciascuna *traversa* è unita a snodo a due piedi della barella mediante *2 perni* di *acciaio dolce* con testa accecata *saldati alle ghiere con saldatura forte* e ribaditi nelle accecature di altrettante *rosette* a fungo, avendo l'avvertenza di non confondere rispettivamente l'unione delle parti di ferramenta anteriori della barella, con quella delle parti posteriori.

Il *telo* di *canapa forte* avente doppio filo nel senso dell'ordito e preventivamente bagnata, è formato di un solo pezzo ripiegato su sè stesso a metà della sua lunghezza, coi lembi longitudinali uniti con doppia cucitura in modo da formare una camicia, che alle due estremità si restringe essendo orlata ripiegando internamente i lembi. È rinforzata nel mezzo con *2 fasce trasversali* di nastro di filo fissato con doppia cucitura. Nella parte centrale dello sviluppo del telo è praticato un grande foro per facilitare l'articolazione della traversa posteriore quando si vogliono avvicinare le stanghe della barella e per mettere a sito il chiavistello che rende rigida detta traversa; anche i lembi di detto foro sono orlati come è precedentemente indicato.

Su ciascuno dei lembi anteriori del telo sono fissati con cuciture *4 lacci* di *nastro* di *filo*, i quali servono, due a due, per fermarlo alla traversa anteriore.

Al telo, verso la parte posteriore, sono inoltre assicurate *2 ali* della stessa tela, orlate come è sopra indicato, prese fra i lembi longitudinali della tela e fissate colle stesse cuciture.

Alle estremità delle ali sono fissati con cucitura *2 lacci* di *nastro* di *filo* che, colle ali stesse, permettono di assicurare il ferito sulla barella.

Le *fasce per trasporto* sono formate di una *cinghia di spago* risultante della grossezza di mm. 3, colle estremità ripiegate e cucite a doppia cucitura con spago incerato, in modo da formare *2 cappi della lunghezza di mm. 90* nei quali scorrono *2 corone di spago straforzinato* di mm. 5 coi capi riuniti ad impiombatura lunga.

Le parti in legno della barella sono spalmate con una mano

di *vernice copale* per conservare il colore naturale del legno; quelle in ferro sono spalmate con una mano di *vernice nera giapponese a pennello.*

Dati principali.

Lunghezza totale della barella distesa .	mm.	2440
Larghezza » » » » . .	»	600
Lunghezza del telo finito.	»	1760
» della fascia per trasporto, completa	»	1880
Larghezza della fascia per trasporto, completa	»	60
Peso medio della barella completa . .	kg.	11

N. **129**. — CAVALLI. — **Modificazioni all'*Atto* 188 del 1898. (Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo)**. — 30 giugno.

Nel 2° alinea del n. 1, *invece di:* ufficiali subalterni, *scrivere:* ufficiali inferiori.

Il n. 3 è sostituito dal seguente:

3. Il cavallo di carica è facoltativo per i capitani nuovi promossi e destinati ai reggimenti d'artiglieria da campagna, ed a cavallo e per quelli trasferiti nei reggimenti stessi dopo la pubblicazione del presente *Atto*, ed è obbligatorio per gli ufficiali subalterni. Però i comandanti di corpo, sotto la loro responsabilità, potranno autorizzare gli ufficiali subalterni, che ne facciano domanda, a rinunziare al cavallo di carica ed a sostituirlo con altro di loro privata proprietà.

Ai capitani che già si trovano nei detti reggimenti il cavallo di carica potrà, in via eccezionale, essere concesso su proposte che i comandanti dei reggimenti stessi inoltreranno al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **130**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Obbligo del saluto fra taluni impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e i militari del R. esercito**. — 30 giugno.

Questo Ministero ha determinato che, in relazione col disposto dal § 141 del regolamento di disciplina militare, sia

apposta, a piè della pagina che contiene tale paragrafo, la nota seguente:

« Gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della « guerra, che sono assimilati di rango a grado militare, « quando indossano la rispettiva divisa, hanno, riguardo al « saluto, gli stessi diritti e doveri che gli ufficiali ai quali « sono assimilati di rango. »

Il Ministro — G. Mirri.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Ruolini di posizione mod. 250 dei depositi di fanteria nel caso di congedamento parziale di classi. — Riferendosi al § 681 del regolamento d'amministrazione ed al n. 213 del tomo III dell'istruzione per la mobilitazione, il Ministero avverte che quando una classe viene congedata in più riprese, la seconda copia dei ruolini di posizione mod. 250 deve essere trasmessa da ciascun deposito di fanteria al deposito dell'altro reggimento della brigata subito dopo avvenuto l'invio in congedo della prima parte della classe.

Quando poi successivamente avviene il congedamento di altra parte della classe, aggiunti i nuovi congedati sulla prima copia del ruolino di posizione, si compilerà e invierà all'altro deposito, per l'aggiunta fatta, un ruolino suppletivo da conservarsi insieme col precedente agli effetti del § 682 del prementovato regolamento. (*Div. Stato maggiore e Div. Assegni*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 30ª **1899** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio.

LUGLIO 6. — Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente anno, *pag.* 585.

Atto N. **131** — MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente anno.** — 6 luglio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

IL MINISTRO.

Visto il R. Decreto del 23 marzo 1899 n. 115 relativo alle chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1899 di classi e categorie in congedo illimitato;

Tenuto conto che nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1899-1900 sono stanziate apposite somme pel pagamento di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

Vista la legge n. 217 del 18 giugno 1899 che approva l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-1900;

Decreta:

Articolo unico.

Il soccorso alle famiglie bisognose (moglie e figli) dei militari richiamati alle armi per istruzione, per effetto del succitato R. Decreto, verrà corrisposto nella misura e colle norme stabilite nella unita istruzione.

Roma, addì 6 luglio 1899.

Il Ministro — G. Mirri.

10 LUG. 99

ISTRUZIONE PER LA CONCESSIONE DEI SOCCORSI

Del diritto ai soccorsi.

1. Hanno diritto al soccorso la moglie legittima del militare richiamato alle armi ed i figli legittimi o legittimati che nel giorno stabilito pel richiamo del loro padre non avevano ancora compiuto 15 anni di età.

Possono tuttavia aver diritto al soccorso anche i figli che in quel giorno avessero già compiuto l'età di 15 anni, purchè sia comprovato con certificato medico, vidimato dal sindaco, che siano inabili a qualunque proficuo lavoro.

Questi certificati sono compilati su carta semplice e sono esenti dalla tassa di bollo.

2. I soccorsi sono giornalieri e sono stabiliti come in appresso:

	Nei comuni capoluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie	L. 0,50	L. 0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . .	» 0,25	» 0,20

3. La concessione del soccorso è subordinata alla condizione che la moglie ed i figli per effetto del richiamo alle armi dei militari vengano a trovarsi in vero stato di assoluto bisogno, cioè che la famiglia, per effetto dell'allontanamento dal lavoro del suo capo resti privata di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza,

4. Il soccorso verrà corrisposto dal giorno in cui il militare siasi presentato al rispettivo centro di presentazione e continuerà sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il militare sarà ritornato al comune di sua residenza per termine della chiamata, salvo le seguenti eccezioni:

a) Nel caso di morte del militare richiamato avvenuta in servizio per causa indipendente dal servizio, il soccorso alla famiglia continuerà sino a tutto il novantesimo giorno da quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

b) Se al termine della chiamata il militare trovasi ricoverato all'ospedale, il soccorso alla famiglia sarà continuato fino al-

l'ottavo giorno dalla uscita dall'ospedale, se il militare ne uscirà con dichiarazione di abilità al lavoro, e per novanta giorni dall'uscita dall'ospedale, se il militare uscirà e sarà rimandato a casa con dichiarazione di inabilità al lavoro.

c) Se il militare richiamato, durante il servizio, diventa inabile per infermità o ferite incontrate in servizio, e quindi acquista diritto alla pensione a norma di legge, il soccorso alla famiglia sarà continuato fino al giorno precedente a quello della decorrenza della pensione, ma ad ogni modo non potrà continuare oltre il novantesimo giorno da quello in cui fu riconosciuta la inabilità che produsse il diritto a pensione.

d) Ove il militare, durante il richiamo muoia per cause di servizio, e la vedova, o gli orfani acquistino diritto a pensione a norma di legge, il sussidio sarà continuato per novanta giorni dalla data della morte del militare, ma cesserà colla data della liquidazione della pensione se tale liquidazione avverrà entro i novanta giorni.

e) Il soccorso cessa quando il militare richiamato sia dichiarato disertore o condannato al carcere od a pene maggiori.

f) Se al termine della chiamata il militare si trovasse per punizione in una compagnia di disciplina, il soccorso alla famiglia cesserà quando per termine della chiamata il militare avrebbe potuto essere mandato a casa.

g) Se durante il richiamo il militare ottiene una breve licenza per qualsiasi motivo, il soccorso alla famiglia non sarà interrotto.

Se è mandato a casa in licenza straordinaria di convalescenza, il soccorso sarà continuato fino alla data del licenziamento della classe, a meno che sia inabile al lavoro, nel quale caso il soccorso sarà continuato per novanta giorni dalla data dell'uscita dall'ospedale, come è detto alla lettera *b*).

Se invece poi è mandato a casa in licenza straordinaria di giorni sessanta per ragioni di famiglia, il soccorso cessa dal giorno successivo a quello del ritorno a casa.

h) Se per una ragione qualsiasi un militare richiamato sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso alle famiglie cesserà dal giorno successivo a quello del ritorno a casa del militare.

5. Nei casi accennati al precedente n. 4, il comandante del corpo cui appartenga il militare richiamato, dovrà informarne subito per lettera il sindaco del comune interessato, perchè disponga per la continuazione o la cessazione del pagamento del soccorso.

Le lettere di partecipazione che i sindaci ricevono all'uopo dai corpi, saranno dai sindaci stessi unite al rendiconto di cui al n. 22.

6. I comandanti dei corpi devono inoltre comunicare subito ai sindaci per loro norma, la data del congedamento dei richiamati.

7. Il soccorso già accordato cesserà, quando per effetto di nuove informazioni venisse in qualsiasi modo a risultare che la famiglia, alla quale fu concesso, non sia strettamente bisognosa.

Della concessione dei soccorsi.

8. I corpi all'atto della presentazione faranno subito interrogare i richiamati se abbiano moglie e figli legittimi, ed in caso affermativo se chiedano che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso a carico dello Stato, avvertendoli della entità del soccorso e che il soccorso spetta però soltanto alle mogli ed ai figli il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente, o per la massima parte, dal prodotto del lavoro del militare richiamato.

9. I corpi compileranno quindi per Comune elenchi nominativi *in duplice copia*, secondo l'unito mod. *A*, dei militari che abbiano chiesto il soccorso e li trasmetteranno subito ai sindaci dei comuni in cui risiedono le famiglie dei militari richiamati.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

10. I sindaci, con la scorta degli elenchi ricevuti dai corpi, *elenchi dai quali risulta anche la data della presentazione sotto le armi dei richiamati*, accerteranno al più presto possibile la legalità del matrimonio, il numero dei figli e l'allegato bisogno della famiglia del militare che ha chiesto il soccorso, valendosi del concorso dell'arma dei carabinieri reali e delle autorità di pubblica sicurezza e faranno consegnare subito alla moglie una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il mod. *B* qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare munita della detta carta di riconoscimento nel prossimo lunedì e così ogni lunedì successivo nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

In caso che la moglie fosse morta, la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato. In questo caso al primogenito dei figli deve

essere corrisposto anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto alla madre.

In pari tempo, i sindaci faranno conoscere le loro decisioni ai militari interessati per mezzo dei corpi dai quali ricevettero l'elenco, restituendo una copia degli elenchi mod. *A* dalla quale dovranno essere cancellati i nomi di coloro alle cui famiglie non sia stato concesso il soccorso.

11. Se la famiglia del richiamato dimora all'estero, il sindaco del comune di origine, fatte le opportune indagini per mezzo del console del luogo di dimora per accertare se la famiglia si trova effettivamente in condizioni di bisogno, corrisponderà il soccorso settimanalmente per mezzo della posta.

12. Le famiglie, alle quali il sindaco rifiutasse il soccorso, debbono essere avvertite che possono, volendo, ricorrere entro dieci giorni al prefetto o sottoprefetto contro la decisione del sindaco.

13. Il ricorso in carta semplice dovrà essere presentato al sindaco, che nello stesso giorno della presentazione dovrà trasmetterlo al prefetto o sottoprefetto, indicando le ragioni per le quali ha creduto di rifiutare il soccorso.

I prefetti o sottoprefetti, assunte nel più breve tempo possibile le informazioni che riterranno opportune, decideranno inappellabilmente sul ricorso e ne daranno sollecita comunicazione al sindaco che dovrà dar subito comunicazione della decisione al ricorrente.

14. Nel caso che la decisione del prefetto o sottoprefetto sia favorevole al ricorrente gli si dovranno corrispondere tutti gli arretrati.

Pagamento dei soccorsi.

15. L'importo dei soccorsi pagati alle famiglie dei richiamati è a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Le spese di ufficio che potessero occorrere per effettuare il pagamento dei soccorsi saranno a carico dei comuni.

16. I comuni anticipano le somme per il pagamento dei soccorsi e ne ricevono poi pronto rimborso dal distretto militare nel cui territorio è situato il comune, nei modi stabiliti dalle presenti norme.

17. Ai piccoli comuni i quali dichiarassero che per difetto di fondi non possono pagare il soccorso, i distretti potranno, dietro richiesta, anticipare volta per volta le somme loro necessarie per una quindicina.

18. Per eseguire il pagamento e per la conseguente liquidazione delle spese sono stabiliti appositi registri, secondo il modello *B.* annesso alle presenti norme che saranno distribuiti ai sindaci dai distretti a seconda del bisogno.

In massima non si deve porre mano ad un registro senza che sia esaurito il registro precedente.

Ogni carta di riconoscimento è suddivisa in *otto* scontrini numerati che servono di ricevuta ad ogni singolo pagamento.

Se una carta di riconoscimento sia esaurita, se ne deve dare un'altra con espresso riferimento alla precedente.

Qualora alcuno dei fogli del registro mod. *B* si renda inservibile per errore di scrittura o per altra causa, non si dovrà strappare, ma lasciandolo attaccato alla matrice si dovrà annullare, scrivendovi sopra in modo visibile la parola «annullato».

All'atto del pagamento l'incaricato staccherà lo scontrino apposito e lo attaccherà nella corrispondente casella della parte fissa del registro.

Le ricevute sono esenti da ogni e qualsiasi tassa di bollo.

All'atto di eseguire l'ultimo pagamento, l'incaricato ritirerà tutte le carte di riconoscimento, e le unirà al registro corrispondente.

19. I distretti richiederanno al reclusorio di Savona i registri necessari, secondo le norme consuete per la richiesta degli stampati e dopo di averli numerati progressivamente li intesteranno ai vari comuni e li distribuiranno ai sindaci, a seconda del bisogno, ritirandone ricevuta, nella quale deve essere indicato il numero dei registri avuti, nonchè i numeri che contrassegnano i registri stessi.

I distretti dovranno tenere nota dei registri consegnati ai sindaci, indicando il numero progressivo dei registri, la data di consegna, e la data della ricevuta fattane dai rispettivi sindaci.

L'importo degli stampati deve essere pagato al reclusorio dai distretti che ne chiederanno poi rimborso col mod. 400 di cui al n. 25.

20. Il pagamento dei soccorsi sarà fatto sempre in contanti al lunedì di ogni settimana.

Il primo lunedì sarà pagato il soccorso per i giorni già decorsi compresa la domenica. Nei lunedì successivi sarà pagato per la settimana precedente o sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il richiamato si sia restituito al comune.

21. I soccorsi sono personali e perciò in nessun caso e per nessun titolo potranno essere corrisposti a società di assicurazione od associazioni in genere.

Non potranno essere ceduti nè sequestrati.

In nessun caso e per nessun titolo potranno i sindaci reclamare la restituzione del soccorso già pagato.

Rendiconto e rimborso delle spese.

22. Entro 10 giorni dal termine della chiamata, i sindaci invieranno al distretto militare il rendiconto della spesa, portandosi a credito le somme sborsate ed a debito, ove ne sia il caso, le anticipazioni ricevute a senso del n. 17.

Al rendiconto saranno uniti i registri e tutti gli altri documenti che servano a giustificazione della spesa.

Per i militari per i quali nei casi previsti continuasse eccezionalmente il soccorso, i comuni daranno conto ai distretti non appena cessi il pagamento del soccorso, unendo a giustificazione le lettere di comunicazione ricevute dai corpi, a mente del numero 5.

23. I distretti, fatti i dovuti riscontri, si assicureranno che i pagamenti siano stati debitamente eseguiti ed entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto provvederanno al rimborso della spesa al comune interessato, ritirandone relativa quietanza ed apponendo in calce al rendiconto dei sindaci apposita dichiarazione firmata dal comandante del distretto dalla quale risulti che furono eseguiti i riscontri sulle matrici.

Le spese di posta per inviare ai sindaci il rimborso delle somme da essi anticipate sono conteggiate dai distretti nei rendiconti mod. 400, di cui al n. 25, a carico del bilancio della guerra.

Le ricevute dei sindaci sono esenti dalla tassa di bollo.

Nascendo contestazioni che non possano risolversi fra distretto e comune, se ne riferirà al Ministero della guerra (Segretariato generale).

24. I registri inviati dai sindaci ai distretti a giustificazione della spesa rimarranno presso i distretti.

In occasione di altre chiamate alle armi, per le quali sia stabilita la concessione dei soccorsi, i registri non esauriti saranno rinviati ai sindaci rispettivi e sul frontespizio dei medesimi dovrà essere apposta una dichiarazione firmata dal comandante del distretto, nei seguenti termini:

« Il presente registro, per la chiamata dei militari della « classe . . . . . incomincia a valere dal foglio n. . . . . »

25. Eseguiti i rimborsi ai comuni, i distretti di 2ª classe compileranno apposito rendiconto, servendosi del modello 400

del catalogo, unendovi i rendiconti e le quietanze dei sindaci e lo invieranno al rispettivo distretto di 1ª classe. In questo rendiconto saranno comprese anche le spese occorse per l'invio dei rimborsi ai sindaci e le spese degli stampati dai distretti chiesti e pagati al reclusorio militare.

I distretti di 1ª classe (1) riepilogheranno i rendiconti dei distretti di 2ª classe, compreso il proprio rendiconto ed invieranno il rendiconto riepilogativo, insieme con i rendiconti e le quietanze dei sindaci al Ministero della guerra (Segretariato generale).

26. Per i soccorsi pagati oltre il termine della chiamata di cui al 3° comma del n. 22, saranno compilati rendiconti suppletivi.

27. Dopo eseguiti i rimborsi, tutti i distretti sia di 1ª che di 2ª classe invieranno al Ministero (Segretariato generale) una relazione particolareggiata delle operazioni eseguite, degli inconvenienti occorsi, unendo uno specchio statistico secondo l'unito modello *C*.

---

(1) Cioè quelli dei capoluoghi di divisione militare.

MODELLO A

Si trasmette
al signor Sindaco
di . . . . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

. . . . . (1)

ELENCO *dei richiamati che hanno chiesto il soccorso a favore della moglie e dei figli.*

---

(1) Indicare il corpo.

MODELLO **A**

N. d'ordine Classe	COGNOME e NOME	COMUNE di residenza della famiglia	COGNOME E NOME della moglie e data del matrimonio civile		NUMERO dei figli e loro età		INDIRIZZO PRECISO della moglie e dei figli	DATA di presentazione al rispettivo centro di presentazione	SE SI RITENGA sulle interrogazioni fatte che la famiglia abbia bisogno di soccorso (Basta apporre un *si* o un *no*)
			Cognome e nome	Data del matrimonio civile	N.	Età			

MODELLO B

Distretto militare di . . . . . *N. . . del registro*

COMUNE di . . . . . .

REGISTRO

dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi

1 . . . d'ordine.

(1) . . . . . .

della classe 18 . . richiamato alle armi col R. Decreto . . . 189 . Moglie (2) . . . con n. . . figli soccorso complessivo concesso per il primo lunedì . . . L. . . . . Per ogni lunedì successivo . . L. . . . . .

Importo	
Lire	Cent

SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI RICHIAMATI

8 lunedì	
7 lunedì	
6 lunedì	
5 lunedì	
4 lunedì	
3 lunedì	
2 lunedì	
1 lunedì	

NB. Il buono pagato e firmato sarà unito alla matrice nella casella corrispondente.

(1) Cognome e nome del richiamato.

(2) Cognome e nome della moglie.

N. . . . d'ordine.

Comune di . . . . . .

Il Sindaco del suddetto comune attesta che la famiglia del militare . . . . . e composta della moglie (2) . . . . . e di n. . . figli ed ha diritto pel primo lunedì al soccorso complessivo di L. . . e per ogni lunedì successivo di L. . . .

Il Sindaco

8 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
7 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
6 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
5 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
4 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
3 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
2 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
1 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*

MODELLO **C**

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

DIMOSTRAZIONE *numerica dei militari ai quali fu pagato il soccorso in occasione della chiamata alle armi avvenuta dal . . . . . al . . . . . 18 . .*

COMUNE dal quale fu pagato il soccorso	NUMERO DEI		NUMERO delle mogli e dei figli ai quali fu pagato il soccorso		IMPORTO TOTALE del soccorso pagato	*ANNOTAZIONI*
	richiamati	richiamati alle cui famiglie fu concesso il soccorso	mogli	figli		

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera

187 III. 151

DISPENSA 31ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 luglio.

APRILE 27. — R. Decreto n. 224 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea, in data 26 febbraio 1899, e le annesse tabelle che stabiliscono gli organici dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea, *pag.* 599.

LUGLIO 6. — Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 615.

» 6. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899, *pag.* 615.

———— Decisioni di massima, *pag.* 616.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **133**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 224 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea, in data 26 febbraio 1899, e le annesse tabelle che stabiliscono gli organici dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea**. — 27 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia;

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003 per l'applicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per le facoltà date al Governo del Re di provvedere all'amministrazione della colonia;

Visto il Nostro Decreto 18 febbraio 1894, n. 68, circa l'ordinamento dei servizi civili e militari nella colonia;

Visto il Nostro Decreto 30 novembre 1897, col quale si nomina un commissario civile straordinario per l'Eritrea;

Visti i Nostri Decreti 9 gennaio e 18 dicembre 1898, n. 8 e 513 relativi alle facoltà a lui concesse;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Decreto del commissario civile straordinario per l'Eritrea in data 26 febbraio 1899 e le annesse tabelle, che stabiliscono gli organici dei comandi, degli uffici e dei re-

12 LUG 99

parti militari della colonia in sostituzione degli organici stabiliti dalle tabelle annesse al R. Decreto 18 febbraio 1894, n. 68.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1899.

UMBERTO.

N. CANEVARO.
A. DI SAN MARZANO.

GOVERNO DELL'ERITREA.

Noi, commendatore Ferdinando Martini, regio commissario civile per la colonia Eritrea.

Visti i Regi Decreti 9 gennaio 1898, n. 8 e 18 dicembre 1898, n. 513;

Decretiamo:

Art. 1.

Gli organici dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea sono stabiliti dalle tabelle graduali numeriche allegate al presente Decreto.

Art. 2.

Le riduzioni ed i mutamenti portati da tali tabelle verranno gradualmente tradotti in atto a partire dal 1° marzo per modo che il 1° luglio prossimo esse abbiano pieno ed intero vigore.

Art. 3.

A datare dal 1° luglio resteranno pure abrogate tutte le disposizioni che non siano in armonia con i nuovi organici.

Dato ad Asmara, li 26 febbraio 1899.

Il regio commissario civile straordinario
MARTINI.

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici e reparti costituenti il corpo delle truppe coloniali.*

	UOMINI						QUADRUPEDI				
	italiani			indigeni				di truppa			
								da sella		da basto	
	ufficiali	impiegati civili	truppa	ufficiali	truppa	non militari	di ufficiali	cavalli	muletti	muli	muletti
1. Comando delle regie truppe	13	»	20	»	»	5	9	»	»	»	»
2. Compagnia carabinieri reali	4	»	65	1	157	»	8	»	100	»	»
3. Compagnia cacciatori	11	»	500	»	»	»	3	»	»	»	»
4. Battaglioni indigeni	96	»	54	48	3660	»	102	»	54	»	180
5 Squadrone indigeni	3	»	3	4	122	»	7	120	»	»	6
6. Comando locale d'artiglieria e sezione operai	4	4	96	»	»	2	5	»	»	»	»
7. Compagnia cannonieri	8	»	31	»	298	»	8	»	»	8	»
8. Batterie indigene	8	»	16	»	358	»	16	»	22	52	236
9. Servizio del treno	3	»	31	»	275	»	3	»	»	180	207
10. Compagnia genio	7	1	159	»	138	»	7	»	3	»	26
11. Direzione dei servizi di sanità e sezione sanità	10	2	60	»	»	26	2	»	»	»	»
12. Direzione dei servizi di veterinaria	3	»	3	»	»	3	3	»	»	»	»
13. Servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento	6	»	60	»	»	»	»	»	»	»	»
14. Compagnia costiera	4	»	2	3	350	»	4	»	2	»	6
15. Tribunale militare	1	2	3	»	»	1	»	»	»	»	»
16. Deposito di Napoli	5	»	30	»	»	»	»	»	»	1	»
Totali	186	9	1133	56	5358	37	177	129	181	221	667
	195		1133	5414		37	1366				
	Ufficiali ed impiegati		Truppa italiana	Indigeni		Indigeni non militari	Quadrupedi				

TABELLA N. 1. — *Comando delle regie truppe.*

	UOMINI			
	italiani			
	ufficiali	truppa	indigeni non militari	Quadrupedi di ufficiali
Comando.				
Colonnello comandante (1)	1	»	»	3
Maggiore, capo di stato maggiore (2) (3)	1	»	»	2
Capitano di stato maggiore (3)	1	»	»	2
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3) (4)	3	»	»	2
Scrivani militari (7)	»	20	»	»
Ufficio di commissariato.				
Capitani commissari (5) (6)	2	»	»	»
Tenente o sottotenente contabile (6)	1	»	»	»
Ufficio d'amministrazione.				
Capitano contabile (capo ufficio) (6)	1	»	»	»
Subalterni contabili (6)	3	»	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	5	»
Totali	13	20	5	9

(1) Ha diritto a due attendenti che scegle fra i soldati ed ascari effettivi a reparti di truppa.

(2) Esercita le funzioni di comandante di corpo per i seguenti reparti: comando regie truppe, compagnia carabinieri reali, compagnie cacciatori, compagnia costiera, squadrone indigeni, compagnia genio, servizio treno, direzione dei servizi di sanità, direzione dei servizi di veterinaria, servizi vettovagliamento ed equipaggiamento e tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai soldati od ascari effettivi ai reparti di truppa, ovvero percepiscono l'assegno mensile fissato dal regolamento pel domestico.

(4) Un ufficiale subalterno è addetto permanentemente al comando di presidio di Massaua.

(5) Il più anziano è capo ufficio.

(6) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno fissato dal regolamento pel domestico.

(7) Di cui 5 al comando, 3 all'ufficio di commissariato, 12 all'ufficio d'amministrazione.

TABELLA 2. — *Compagnia carabinieri reali.*

	UOMINI				QUADRUPEDI	
	italiani		indigeni			
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella
Capitano (comandante)	1	»	»	»	2	»
Tenenti	3	»	»	»	6	»
Marescialli d'alloggio	»	3	»	»	»	»
Brigadieri	»	8	»	»	»	»
Vicebrigadieri	»	9	»	»	»	»
Carabinieri	»	45	»	»	»	»
Jus-basci	»	»	1	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	6	»	»
Muntaz	»	»	»	18	»	»
Zapliè	»	»	»	133	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	100
Totali	4	65	1	157	8	100

TABELLA N. 3. — *Compagnie cacciatori.*

(Due di 200 uomini ciascuna e una di 100)

	UOMINI italiani		Quadrupedi di ufficiali
	ufficiali	truppa	
Capitani	3	»	3
Ufficiali subalterni	8	»	»
Sottufficiali	»	16	»
Caporali maggiori	»	10	»
Caporali	»	20	»
Trombettieri	»	10	»
Attendenti	»	11	»
Soldati	»	433	»
Totali	11	500	3

TABELLA N. 4. — *Battaglioni indigeni.*

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Stato maggiore di battaglione.							
Maggiore (comandante)	1	»	»	»	2	»	»
Tenente aiutante maggiore in 2°	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno a disposizione	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno medico	1	»	»	»	1	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	»	2	»
Caporali maggiori o caporali trombettieri	»	1	»	»	»	1	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	»	1	»	»	»	1	»
Armaiuolo	»	1	»	»	»	1	»
Attendenti	»	»	»	4	»	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	»	7
Totale dello stato maggiore di battaglione	4	5	»	10	5	5	7
Una compagnia.							
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»	»
Tenenti	2	»	»	»	2	»	»
Jus basci (1)	»	»	2	»	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	1	»
Buluc-basci	»	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	»	6	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	4	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	»	125	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	»	6
Totale di una compagnia	3	1	2	150	3	1	6
Tre compagnie	9	3	6	450	9	3	18
Stato maggiore di battaglione	4	5	»	10	5	5	7
Totale di un battaglione	16	9	8	610	17	9	31
Totale di sei battaglioni	96	54	48	3660	102	54	186

(1) Gli jus-basci sono montati su muletti di loro proprietà.

TABELLA N. 5. — *Squadrone indigeni.*

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	cavalli	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	»	3	»	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	»	4	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	1	»
Jus-basci	»	»	4	»	»	4	»
Buluc-basci	»	»	»	4	»	4	»
Muntaz	»	»	»	8	»	8	»
Trombettieri	»	»	»	3	»	3	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	»	96	»	96	»
Allievo maniscalco	»	»	»	1	»	1	»
Allievo sellaio	»	»	»	1	»	1	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	»	6
Totali	3	3	4	122	7	120	6

Tabella N. 6. — *Comando locale d'artiglieria e sezione operai.*

	UOMINI				Quadrupedi di ufficiali
	italiani			indigeni non militari	
	ufficiali	impiegati civili	truppa		
Comando locale.					
Maggiore (1) (2)	1	»	»	»	2
Ufficiali subalterni (2)	3	»	»	»	3
Ragionieri	»	2	»	»	»
Capitecnici d'artiglieria	»	2	»	»	»
Scrivani militari	»	»	4	»	»
Sottufficiali consegnatari	»	»	6	»	»
Sottufficiali di contabilità	»	»	1	»	1
Sezione operai.					
Sottufficiali	»	»	6	»	»
Caporali maggiori Caporali Trombettieri	»	»	79	»	»
Soldati	»	»	»	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	2	»
Totali	4	4	96	2	6

(1) Esercita le funzioni di comandante di corpo per tutti i reparti e servizi d'artiglieria.

(2) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento pel domestico.

TABELLA N. 7. — *Compagnia cannonieri.*

	Uomini			Quadrupedi	
	italiani		truppa indigena		
	ufficiali	truppa		di ufficiali	muli da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	7	»	»	7	»
Sottufficiali di contabilità	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	15	»	»	»
Caporali maggiori	»	8	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»
Soldati	»	7	»	»	»
Buluc-basci	»	»	7	»	»
Muntaz	»	»	28	»	»
Attendenti	»	»	8	»	»
Ascari	»	»	252	»	»
Quadrupedi da basto (1)	»	»	»	»	8
Totali	8	31	298	8	8

(1) Coi quadrupedi da basto i distaccamenti provvedono ai rifornimenti d'acqua, legna, ecc., occorrenti nei forti.

TABELLA N. 8. — *Batterie indigene.*

	Uomini			Quadrupedi			
	italiani		truppa indigena	di ufficiali	di truppa		
	ufficiali	truppa			muletti da sella	da basto: muli	da basto: muletti
Capitano o tenente (comandante)	1	»	»	2	»	»	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	6	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»	4	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»	»
Operaio di batteria (soldato)	»	1	»	»	1	»	»
Sellaio (soldato)	»	1	»	»	1	»	»
Buluc-basci	»	»	7	»	1	»	»
Muntaz	»	»	13	»	1	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	1	»	»
Allievi maniscalchi (ascari)	»	»	3	»	»	»	»
Allievi sellai (ascari)	»	»	3	»	»	»	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»	»
Ascari	»	»	145	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	26	118
Totali di una batteria	4	8	179	8	11	26	118
Totali di due batterie	8	16	358	16	22	52	236

TABELLA N. 9. — *Servizio treno.*

	Uomini			Quadrupedi		
	Italiani				da basto	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muli	muletti
Ufficiali subalterni (1)	3	»	»	3	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	»	»
Sottufficiali	»	5	»	»	»	»
Caporali maggiori o caporali	»	9	»	»	»	»
Caporali maniscalchi	»	1	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	5	»	»	»	»
Sellai	»	1	»	»	»	»
Allievi sellai	»	6	»	»	»	»
Carradori	»	1	»	»	»	»
Fabbri	»	1	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	3	»	»	»
Muntaz	»	»	16	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	250	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	160	207
Totali	3	31	275	3	160	207

NB. — La tappa di Asmara ha facoltà di arruolare in più dell'organico 10 ascari per ogni 100 quadrupedi al pascolo. I graduati per il distaccamento coi muli al pascolo sono tratti da quelli considerati nella presente tabella.

Sono pure compresi nella tabella:

a) i conducenti ed i quadrupedi che il treno dovrà fornire ai varî presidî per il servizio di presidio nelle proporzioni che verranno stabilite da apposito ordine del comando delle regie truppe;

b) un sottufficiale, un muntaz ed otto ascari conducenti sono addetti esclusivamente alla carovana del governatore.

(1) Il più anziano comanda la tappa di Asmara e funziona da capo servizio. — Uno degli altri due ufficiali è comandante del distaccamento coi muli al pascolo.

TABELLA N. 10. — *Compagnia del genio.*

	Uomini				Quadrupedi		
	Italiani			truppa indigena		di truppa	
	ufficiali	impiegati civili	truppa		di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Comando della compagnia							
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	»	2	»	»
Ragionieri geometri	»	1	»	»	»	»	»
Sottufficiali contabili	»	»	1	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	»	2	»	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Soldati	»	»	6	»	»	»	»
Ascari	»	»	»	2	»	»	»
Una sezione telegrafisti							
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	»	»
Sottufficiali	»	»	3	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	»	3	»	»	3	»
Caporali	»	»	12	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	1	»	»	»
Muntaz	»	»	»	2	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	1	»	»	»
Attendenti	»	»	»	1	»	»	»
Soldati	»	»	23	»	»	»	»
Ascari	»	»	»	29	»	»	»
Quadrupedi da basto o da tiro	»	»	»	»	»	»	8
Tre sezioni zappatori							
Ufficiali subalterni	3	»	»	»	3	»	»
Sottufficiali contabili	»	»	3	»	»	»	»
Sottufficiali	»	»	9	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	»	6	»	»	»	»
Caporali	»	»	9	»	»	»	»
Buluc basci	»	»	»	3	»	»	»
Muntaz	»	»	»	9	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Soldati	»	»	81	»	»	»	»
Ascari	»	»	»	81	»	»	»
Quadrupedi da basto o da tiro	»	»	»	»	»	»	18
Totali	7	1	159	138	7	3	26

TABELLA N. 11. — *Direzione dei servizi di sanità e sezione di sanità.*

	Uomini				Quadrupedi di ufficiali
	italiani			indigeni non militari	
	ufficiali	impiegati civili	truppa		
Capitani medici (1) (3)	2	»	»	»	2
Ufficiali subalterni medici (2) (3)	7	»	»	»	»
Ufficiali subalterni contabili (3)	1	»	»	»	»
Farmacisti	»	2	»	»	»
Sottufficiali di contabilità o di compagnia	»	»	5	»	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (4)	»	»	8	»	»
Caporali infermieri	»	»	3	»	»
Aiutanti farmacisti laureati	»	»	5	»	»
Soldati aiutanti di sanità	»	»	9	»	»
Soldati infermieri	»	»	30	»	»
Infermieri od ordinanze	»	»	»	26	»
Totali	10	2	60	26	2

(1) Il capitano medico più anziano disimpegna le attribuzioni tecniche di direttore di sanità.
(2) Di cui almeno quattro tenenti medici effettivi.
(3) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensile fissato dal regolamento pel domestico.
(4) Di cui quattro debbono essere farmacisti con diploma.

TABELLA N. 12. — *Direzione dei servizi di veterinaria.*

	Uomini			Quadrupedi di ufficiali
	italiani			
	ufficiali	truppa	indigeni non militari	
Capitano o tenente veterinario direttore (1)	1	»	»	1
Ufficiali subalterni veterinari (1)	2	»	»	2
Scrivani militari	»	1	»	»
Allievi maniscalchi	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	3	»
Totali	3	3	3	3

(1) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensile fissato dal regolamento pel domestico.

TABELLA N. 13 — *Servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento.*

	Ufficiali italiani	Truppa italiana
Capitano contabile (1) . . . . . , consegnatari .	1	»
Tenenti o sottotenenti contabili (1) . \ di magazzino .	5	»
Sottufficiali	»	10
Caporali maggiori o caporali	»	8
Soldati	»	42
Totali	6	60

NB. — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio temporaneo, quando se ne presenti il bisogno, manovali indigeni nella quantità strettamente indispensabile.

(1) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensile fissato dal regolamento pel domestico.

TABELLA N. 14. — *Compagnia costiera.*

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni (1)	3	»	»	»	3	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	»	2	»
Jus-basci	»	»	3	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	14	»	»	»
Muntaz	»	»	»	14	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	»	316	»	»	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	»	6
Totali	4	2	3	350	4	2	6

NB. — Come la compagnia reali carabinieri, la compagnia costiera, per quello che riguarda amministrazione e disciplina dipende dal comando delle truppe, mentre per ciò che si riferisce alla sua dislocazione ed al suo impiego, rileva dal governatore della colonia.

(1) Degli ufficiali subalterni due sono preposti al comando delle due mezze compagnie ed uno è in soprannumero a disposizione del comandante la compagnia.

TABELLA N. 15. — *Tribunale militare.*

	Ufficiali italiani	Impiegati civili italiani	Truppa italiana	Indigeni non militari
Sostituto avvocato fiscale militare	»	1	»	»
Ufficiale istruttore (1)	1	»	»	»
Sostituto segretario	»	1	»	»
Scrivani militari	»	»	2	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	1	1
Totali	1	2	3	1

(1) Non ha diritto all'attendente e percepisce l'assegno mensile fissato dal regolamento pel domestico.

TABELLA N. 16. — *Deposito delle truppe della Colonia Eritrea in Napoli.*

	Uomini italiani		Muli da basto
	ufficiali	truppa	
Tenente colonnello o maggiore (comandante)	1	»	»
Ufficiale subalterno di fanteria	1	»	»
Capitano contabile	1	»	»
Ufficiali subalterni contabili	2	»	»
Sottufficiali	»	3	»
Scrivani (graduati e soldati)	»	2	»
Caporali	»	4	»
Trombettieri	»	1	»
Soldati (compresi gli attendenti)	»	20	»
Quadrupedi da soma	»	»	1
Totali . . .	5	30	1

Visto: *D'ordine di Sua Maestà*

N. CANEVARO.
A. DI SAN MARZANO.

N. **133**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria.** — 6 luglio.

Il Ministero ha riconosciuto opportuno di disporre che la pulitura delle sciabole da cavalleria in distribuzione alla truppa sia fatta d'ora in poi con calce viva, o cenere, o mattone triturato fino, misti ad olio. Sono perciò apportate le seguenti varianti al volume primo della istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (20 marzo 1899):

Al fine del n. 79 aggiungere:

« Sono pure distribuite dal magazzino del corpo la calce viva, « o la cenere, o il mattone triturato fino, per la pulitura delle « parti metalliche della sciabola »

Al n. 137 sostituire:

« 137. Le parti metalliche della lancia si puliscono e si con- « servano colle stesse norme prescritte per le parti metalliche « delle armi da fuoco.

« Le parti metalliche della sciabola si puliscono con calce « viva, o cenere, o mattone triturato fino, misti ad olio.

« Le parti in legno delle armi bianche si puliscono strofi- « nandole con stracci asciutti. »

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **134**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1899.** — 6 luglio.

È stata pubblicata la 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* (anno 1899).

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di cent. 20.

Il Ministro — G. MIRRI.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Mezzi di viaggio ai militari in licenza. — Per l'esatta ed uniforme applicazione del § 1888 del regolamento d'amministrazione, il Ministero avverte che ai militari in licenza ordinaria e straordinaria debbono dai corpi essere a tempo fornite, oltre gli scontrini di viaggio mod. 198, anche le indennità di trasferta e di trasporto loro dovute pel ritorno.

Tanto gli scontrini quanto il vaglia per il pagamento degli assegni saranno trasmessi ai destinatari, quando non risiedano in città sedi di distretto militare, per mezzo del comando locale o della più vicina stazione di carabinieri. (*Div. Assegni*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 32ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 luglio.

MAGGIO 25. — R. Decreto n. 274 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 617.
GIUGNO 1. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno nella piazza di Gaeta, *pag.* 618.
LUGLIO 13. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 619.
» 13. — Aggiunta all'*Atto* 338 della *Raccolta*, *pag.* 620.
» 13. — Cavalli affetti da malattie croniche od incurabili, *pag.* 620.
» 14. — Grandi esercitazioni estive delle truppe del genio, *pag.* 620.

Atto N. **125**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 274 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — 25 maggio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 50, che modifica la precedente;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il Nostro Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 102, pag. 492. — Le sezioni della sottodirezione autonoma del genio di Novara, *anzichè*: 7ª e 8ª, *devono essere chiamate*: 1ª e 2ª.

ERRATA-CORRIGE

all'istruzione provvisoria sulla telegrafia a segnali pubblicata il 30 maggio 1899.

Taccuino — Parte 1ª, pag. 3, *invece di:* 231 / 3 *leggasi:* 213 / 3
» » 1ª, » 3, *invece di:* 232 / 6 *leggasi:* 223 / 6
» » 2ª, » 11, *invece di:* 32222 / soldat. *leggasi:* 32232 / soldat.

24 LUG 99

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

1. Al § 85 *aggiungere*, come primo capoverso:

« Nell'applicazione del disposto dal § 83 agli ufficiali inscritti « nei quadri d'avanzamento ai gradi di generale, si tiene conto « di quanto prescrive il § 90bis. »

2. Al § 86, *in luogo di:* « §§ 83 ed 84 » *sostituire:* « §§ 83, 84 e 85. »

3. Tra il § 90 ed il 91, *inserire:*

« **Stato maggiore generale.**

« § 90bis. La promozione ai gradi di ufficiale generale è su- « bordinata alla condizione che vi sia vacante il posto di tito- « lare di una carica attribuita al grado immediatamente superiore, « per la quale il candidato sia giudicato idoneo, giusta il di- « sposto dal primo capoverso del § 163. »

4. Nel secondo capoverso del § 130, *dopo le parole:* « de- « vesi aver riguardo, » *inserire le seguenti:* « per i maggiori « generali e per i colonnelli alla condizione cui è subordinata « la loro promozione, giusta il disposto del § 90bis. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **136**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno nella piazza di Gaeta.** — 1° giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 22 settembre 1890, n. 7164 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione e magazzini da polvere della piazza di Gaeta.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari, dipendenti dalla piazza di Gaeta il tratto di terreno tinteggiato in giallo nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

N. **137**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto** — 13 luglio.

Si sono pubblicati:

Il 10° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894;

Un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di cent. 45 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte (parte 1ª e 2ª) è di cent. 50.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **138**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aggiunta all'*Atto* 388 della *Raccolta***. — 13 luglio.

All'*Atto* 388 della *Raccolta* è apportata la seguente aggiunta:

« I militari di truppa, comandati come scritturali presso co-
« mandi ed uffici, cesseranno da tale carica e rientreranno ai
« rispettivi reggimenti allorchè questi cambiano di guarnigione
« e per tale fatto si trasferiscono nel territorio di altro corpo
« d'armata. »

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **139**. — CAVALLI. — **Cavalli affetti da malattie croniche od incurabili**. — 13 luglio.

In relazione alle disposizioni contenute nell'*Atto* 565 della *Raccolta* il Ministero determina che a tutti i cavalli che vengono passati definitivamente alle scuole di veterinaria perchè ritenuti affetti da malattie croniche od incurabili, come a quelli che vengono ceduti tanto gratuitamente che a pagamento ad istituti scientifici per studi od esperimenti, venga sempre apposto il marchio della riforma.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **140**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Grandi esercitazioni estive delle truppe del genio**. — 14 luglio.

Il Ministero, mentre si riserva di impartire, volta per volta, le disposizioni relative all'intervento di riparti di truppe del genio alle grandi manovre, alle manovre di campagna ed a speciali esercitazioni in unione alle altre armi combattenti,

per tutte le altre grandi esercitazioni ed esercitazioni speciali estive delle truppe suddette prescrive quanto segue:

Ogni anno, nella prima decade di marzo, i comandanti di reggimento trasmetteranno all'ispettore delle truppe del genio i programmi delle grandi esercitazioni estive da eseguirsi dai dipendenti riparti di truppa, indicando il tempo nel quale tali programmi dovrebbero essere svolti; e, nel concretare siffatti programmi, prenderanno norma delle analoghe esercitazioni effettuatesi nell'anno o negli anni precedenti, tenendo conto altresì delle osservazioni che fossero state fatte dalle autorità superiori sulle esercitazioni oradette. L'invio dei programmi all'ispettore dovrà essere fatto per mezzo dei comandanti del genio nel territorio dei quali dovrebbero aver luogo le esercitazioni che si propongono.

Esaminati detti programmi, l'ispettore delle truppe del genio li restituirà ai singoli comandanti dell'arma, i quali li trasmetteranno poi ai comandanti di corpo d'armata interessati per il conseguente invio al Ministero, che se ne riserva l'approvazione definitiva.

Sarà fatta eccezione per i programmi relativi alle esercitazioni delle compagnie minatori nel servizio delle interruzioni stradali, l'approvazione definitiva dei quali, a tenore del n. 44 dell'*istruzione sul servizio delle mine*, spetta ai comandanti di corpo d'armata. Copia di questi ultimi programmi, però, una volta approvati, sarà trasmessa al Ministero, il quale deciderà circa il tempo pel loro svolgimento.

I programmi sovra menzionati dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 aprile.

I comandanti di reggimento e quelli di brigata, qualora non abbiano essi stessi il diretto comando dei rispettivi riparti che intervengono alle esercitazioni, sono autorizzati ad assentarsi dalla loro sede ordinaria per visitare i suddetti riparti, qualunque sia il corpo d'armata nel quale hanno luogo le esercitazioni.

Al termine di queste, i comandanti dei singoli reggimenti colla scorta dei rapporti all'uopo loro presentati dai comandanti dei singoli riparti (brigate, compagnie, sezioni, drappelli) che avranno preso parte alle esercitazioni, compileranno altrettante relazioni quanti saranno i corpi d'armata nel cui territorio le esercitazioni avranno avuto luogo.

Tali relazioni, le quali conterranno soltanto le cose più importanti che si stimerà opportuno di rappresentare alle autorità superiori, saranno a forma di specchio, con tre colonne

in bianco, di cui le prime due per le osservazioni rispettivamente del comandante del genio e di quello di corpo d'armata e la terza per le decisioni del Ministero sulle proposte che vi fossero contenute, e dovranno pervenire al Ministero stesso nella seconda quindicina di settembre.

L'*Atto* 122 del 1898 è abrogato, mentre l'*Atto* 169 dello stesso anno rimane sempre in vigore per le grandi esercitazioni estive della brigata ferrovieri del genio.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª **1899**

GIORNALE MILITARE UFF

Pubblicata il 29 luglio.

GIUGNO 22. — R. Decreto n. 294 per sostituzione di un membro della R. esecutiva delle leggi sui veterani del 1849-49, *pag.* 623.
LUGLIO 8. — R. Decreto n. 302 per condono o riduzione di punizione a militari incorporati nelle compagnie di disciplina, *pag.* 624.
» 26. — Cassette per reagenti, *pag.* 625.
» 26 — Versamento di bossoli e caricatori di cartucce sparate di armi in parte di amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra, società di tiro a segno nazionale, *pag.* 626.
———— Decisioni di massima, *pag.* 626.

Atto N. 141. — PENSIONI. — R. Decreto n. 294 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 — 22 giugno.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Cavalli dottor Luigi, deputato al Parlamento nazionale, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione di S. E. Chinaglia dottor Luigi, Presidente della Camera dei deputati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.
P. Boselli.
Bettòlo.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 140, pag. 622, riga 5ª. — *Invece di*: settembre, *leggasi*: ottobre.

ECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 302 riduzione di punizione a militari e porati nelle compagnie di disciplina. —

MBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

golamento per le compagnie di disciplina e per nti militari di pena, approvato con Nostro Decreto iugno 1886;

roposta del Nostro Ministro segretario di Stato per della guerra;

mo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e che, alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

La incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali alla data del presente decreto si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali alla stessa data era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. marina e per le guardie di finanza le quali alla data del presente decreto si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali alla stessa data era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 luglio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

In seguito al precitato R. Decreto saranno inviati in congedo illimitato:

a) i militari del R. esercito che avrebbero avuto diritto al congedo, i quali alla data del precitato decreto, si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora ascritti alla 2ª classe di punizione;

b) i militari provenienti dalla R. marina ed incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione che, alla data del precitato decreto, abbiano compiuto 30 mesi di effettivo servizio, computando quello da essi prestato prima di raggiungere il 18° anno di età.

N. **143**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cassette per reagenti**. — 26 luglio.

Alcuni ospedali ed infermerie di presidio hanno in carico cassette a reagenti (n. 1126, cat. V del modello per gli inventari), il cui materiale di dotazione è indicato negli stati *A* e *B*, annessi all'elenco dei medicinali pubblicato nel supplemento n. 10 del *Giornale militare* del 1870.

Taluni dei reagenti contenuti nelle dette cassette non essendo più compresi nell'elenco e tariffa dei medicinali oggi in vigore, e altri essendo usati di rado e in quantità insignificante, il Ministero determina che le cassette stesse non siano d'ora innanzi normalmente provviste dei reagenti, ma che questi si acquistino dagli interessati a misura del bisogno, assumendoli in carico sul registro 779. Resta perciò abolito l'elenco *A* sopracitato per quanto riguarda i reagenti.

In conseguenza di quanto sopra, ai numeri 1126 e 1127, cat. V, del modello per gli inventari si sostituisce la seguente dicitura:

1126. Cassette per analisi complete senza reagenti L. 200.
1127. Cassette per analisi vuote . . . . . » 40.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **144**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di bossoli e caricatori di cartucce sparate di armi mod. 91 per parte di amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra e delle società di tiro a segno nazionale.** — 26 luglio.

Le amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra, e le società di tiro a segno nazionale sono autorizzate a versare alla viciniora direzione d'artiglieria i bossoli ed i caricatori di cartucce sparate di armi mod. 91.

Le direzioni pagheranno tali materiali al prezzo di L. 0,60 al kg. se sono di ottone, e li considereranno come rottame di ottone diverso.

Ai caricatori di acciaio sarà attribuito il prezzo di L. 0,04 al kg.; essi saranno considerati come ritagli in lamiere di acciaio.

Il Ministro — G. Mirri.

DECISIONI DI MASSIMA

8.

Anzianità di grado di sottufficiale dei sergenti provenienti dagli ufficiali di complemento in congedo dimissionari, riammessi in servizio. — A soluzione di quesiti proposti e per togliere ogni possibile dubbio per l'avvenire, il Ministero ritiene opportuno di far conoscere che nell'anzianità di grado di sottufficiale dei sergenti provenienti dagli ufficiali di complemento in congedo che ottengono le dimissioni dal grado e sono riammessi in servizio nell'anzidetta qualità di sergenti, va computato soltanto il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale, e quello passato come sergente in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento.

Non potrà per conseguenza essere computato in verun caso il periodo di tempo passato in congedo; nemmeno quello trascorso fra la presentazione della domanda di dimissione dal grado e la effettiva riammissione in servizio. (*Dir. truppa*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 34ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 agosto.

GIUGNO 18 — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno al polverificio di Fontana Liri, *pag.* 627.
LUGLIO 30 — Trasporto in ferrovia delle biciclette di servizio in consegna ai militari di truppa, *pag.* 628.
AGOSTO 3 — Modificazioni alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro, *pag.* 628.
» 3 — Nuovo regolamento pel servizio territoriale, *pag* 629
——— Decisioni di massima, *pag* 630.

Atto N. **145** — SERVIZIO DEL GENIO — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno al polverificio di Fontana Liri** — 18 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 19 novembre 1891, n. 720, che determina le zone di servitù militare attorno al polverificio di Fontana Liri.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite attorno al polverificio di Fontana Liri col predetto R. Decreto 19 novembre 1891, n. 720, sono modificate, nei limiti stabiliti dalla legge succitata,

ERRATA-CORRIGE.

Atto 126, pag. 57 ei 5ª riga dell'art. 1, *dopo la parola:* « scopo » *inserire* la « conta ».

$ ACQ.99

giusta quanto è indicato nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **146**. — TRASPORTI. — **Trasporto in ferrovia delle biciclette di servizio in consegna ai militari di truppa**. — 30 luglio.

In seguito ad accordi fra l'amministrazione della guerra e quelle delle ferrovie (reti Mediterranea, Adriatica e Sicula), a datare dal 16 del corrente mese la tariffa ridotta chilometrica di L. 0,00678, di cui nell'allegato I al regolamento pei trasporti militari, viene estesa alle biciclette sciolte *di servizio* in consegna ai militari di truppa (sottufficiali, caporali e soldati), ferma la tassa minima di L. 0,50 per spedizione stabilita dall'allegato predetto.

In conseguenza di ciò, nel regolamento suaccennato debbono essere introdotte le aggiunte di cui in appresso:

All'articolo 4, § 12, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

« I sottufficiali, caporali e soldati (velocipedisti) quando viaggiano per servizio possono far trasportare come bagaglio la bicicletta sciolta che hanno in consegna dal corpo, al prezzo speciale stabilito dalla tariffa allegato I mediante presentazione della dichiarazione mod. D, la quale dovrà contenere la seguente annotazione: *Bicicletta di servizio*, controfirmata da chi ha emesso il documento. Qualora i sottufficiali trasportino, oltre alla bicicletta di servizio, il proprio bagaglio (§ 15), dovranno per questo presentare un'altra dichiarazione mod. D. »

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **147**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazioni alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati piriei provenienti da sequestro**. — 3 agosto.

Le richieste pel versamento delle armi, munizioni, polveri e preparati piriei provenienti da sequestro dovranno, d'ora in-

nanzi, essere rivolte alle direzioni di artiglieria viciniori anzichè ai comandi di artiglieria.

L'*Atto* 108 *Raccolta* s'intenderà in tal senso modificato; lo specchio che gli fa seguito è soppresso e l'*Atto* 273 del 1897 è abrogato.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **148**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Nuovo regolamento pel servizio territoriale**. — 3 agosto.

Con R. Decreto in data 4 giugno 1899 è stato approvato un nuovo *Regolamento pel servizio territoriale*, che dovrà essere posto in vigore a datare dal 1° novembre p. v. e che sarà prossimamente pubblicato con la data 4 giugno 1899.

Per effetto del sovraccennato R. Decreto, rimane abrogato il regolamento pel servizio territoriale approvato con R. Decreto 8 luglio 1883, ad eccezione dell'*Appendice* all'oradetto regolamento, approvata con R. Decreto 5 gennaio 1899, la quale continua a rimanere in vigore, come pure rimangono in vigore, ma solo provvisoriamente, le parti seguenti del medesimo regolamento 8 luglio 1883:

a) l'intero capo V del libro primo;

b) l'intero libro terzo.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie o non conformi al nuovo regolamento di cui sopra.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi di due copie della nuova pubblicazione, fatta eccezione per quelli descritti qui di seguito, i quali ne acquisteranno una copia sola per ciascuno:

comandi di brigata di fanteria e di cavalleria;

comandi delle legioni, divisioni, compagnie, tenenze e sezioni dei carabinieri reali;

comandi delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio;

sezioni staccate d'artiglieria;

compagnie operai d'artiglieria;

stabilimenti d'artiglieria e genio;

sezioni ed uffici locali del genio,

comandi militari di stazione ferroviaria;

depositi allevamento cavalli;

compagnie di sanità;

ospedali militari succursali;

depositi di convalescenza;

farmacia centrale militare;
compagnie di sussistenza;
sezioni staccate ed uffici locali di commissariato militare;
panifici militari;
magazzini centrali militari.

I reggimenti ne dovranno provvedere una copia per il comando, una per ciascuno dei dipendenti comandi di deposito e di battaglione (mezzo reggimento o brigata) e due copie per ogni compagnia (squadrone o batteria).

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene, dovranno essere fatte colle norme prescritte dallo *Atto* 183 del 1896 ed essere tosto inviate all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 70.

Il Ministro — G. Mirri.

DECISIONI DI MASSIMA

9.

Forza in congedo (uomini di 2ª categoria e della milizia territoriale). — A togliere dubbi che potrebbero sorgere, il Ministero dichiara che il § 697 del regolamento d'amministrazione non è applicabile per gli uomini di 2ª categoria già istruiti e inquadrati sin dal tempo di pace, a senso del n. 213, secondo comma, del tomo III delle istruzioni sulla mobilitazione, in determinate compagnie dell'esercito permanente e della milizia mobile, ma riguarda solo quelli da tenersi in forza come truppe di complemento, cioè da destinarsi ai riparti solo in caso di chiamata e man mano che vi si facciano vuoti. I primi dovranno pertanto essere inscritti, oltre che sui ruolini di posizione mod. 250, anche sui ruolini tascabili mod. 214 allestiti per le compagnie a cui sono assegnati.

Riferendosi poi al § 674 dello stesso regolamento, il Ministero avverte altresì che i distretti militari di Cagliari e Sassari debbono tenere in forza, come del resto risulta dal n. 155 del prementovato tomo III, anche gli uomini della milizia territoriale appartenenti al genio. (*Ufficio affari generali leve e truppa*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 35ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 agosto.

AGOSTO 8. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi, *pag.* 634.
» 10 — Infermerie di presidio, *pag.* 631.
Decisioni di massima, *pag.* 631.

Atto N. **149**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio da prestarsi dai sottotenenti veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi.** — 8 agosto.

I sottotenenti di complemento del corpo veterinario provenienti da altre armi o corpi, in applicazione del disposto dall'articolo 2 della legge d'avanzamento 2° comma, dovranno, entro un anno dalla data del trasferimento in detto corpo, prestare un mese di servizio presso un reggimento d'arma a cavallo.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **150**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Infermerie di presidio.** — 10 agosto.

A datare dal 1° agosto si sono istituite due infermerie presidiarie di 4ª classe, una in Vinadio e l'altra in Colle di Tenda. Esse dipenderanno dall'ospedale militare principale di Savigliano.

Il Ministro — G. Mirri.

DECISIONI DI MASSIMA

10.

Indennità di tramutamento ai sottufficiali nominati ad impiego nei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Per norma delle amministrazioni dei corpi, il Ministero avverte avere la Corte dei conti deciso che ai sottufficiali in attività di servizio inviati fuori della loro

sede in esperimento per la nomina ad impieghi civili od in attesa della nomina di assistenti locali non compete l'indennità di tramutamento in applicazione dell'*Atto* 163 del 1898, spettando ad essi, per raggiungere la nuova residenza, gli assegni di viaggio come militari.

Il diritto alla indennità di che trattasi è però conservato alle rispettive famiglie, semprechè esse raggiungano il loro capo dopo la sua nomina ad impiego civile. (*Div. Assegni*)

D. SPENSA 36° 1899 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 agosto.

GIUGNO 22. — R. Decreto n. 328 che ripartisce, a seconda delle materie d'insegnamento, i professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze assegnati ai due collegi militari di Roma e Napoli, *pag.* 633.

LUGLIO 49. — R. Decreto n. 331 che istituisce una Commissione suprema per la difesa dello Stato, *pag.* 635.

AGOSTO 10. — Aggiunte, varianti e correzioni ad istruzioni per l'arma del genio, *pag.* 637.

» 17. — Pubblicazione dello specchio di caricamento dell'ospedaletto da campo da 50 letti mod. 1897, *pag.* 638.

» 17. — Modificazione all'*Atto* 109 della Raccolta delle disposizioni in vigore relativo all'assegnazione di lance ed accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti, *pag.* 639.

» 18. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria, *pag.* 639.

» 18. — Cavalli di carica, *pag.* 639.

» 18. — Aggiunte alla istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito, *pag.* 650.

» 24. — Destinazione di ufficiali negli istituti militari, *pag.* 642.

Atto N. **151**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto n. 328 che ripartisce, a seconda delle materie d'insegnamento, i professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze assegnati ai due collegi militari di Roma e Napoli**. — 22 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898);

Vista la legge relativa alla posizione in disponibilità ed aspettativa degl'impiegati civili (11 ottobre 1863 n. 1500), ed il regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Visto il R. Decreto 13 agosto 1897, relativo al pareggiamento degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici;

Visto il R. Decreto 26 agosto 1897, che stabilisce il numero dei collegi militari;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze e di disegno, assegnati dalla tabella n. XVIII, annessa alla citata legge sull'ordinamento dell'esercito, ai due collegi militari di Roma e Napoli, sono ripartiti, a seconda delle materie d'insegnamento, nel modo seguente:

	Numero dei professori nel collegio di		Totale
	Roma	Napoli	
Lettere italiane	2	2	4
Matematica	2	2	4
Lingua francese	1	1	2
Lingua tedesca	1	1	2
Storia	1	1	2
Geografia	1	1	2
Fisica	1	1	2
Chimica e storia naturale	1	1	2
Disegno ornamentale	1	1	2
Disegno architettonico	1	1	2
	12	12	24

Ove speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'insegnamento della chimica e della storia naturale potrà, presso ciascun collegio, essere disgiunto ed affidato a due distinti professori, uno dei quali sarà però soltanto *incaricato* e quindi non compreso nella preaccennata tabella organica n. XVIII.

Art. 2.

I professori effettivi (titolari od aggiunti) ora in servizio nei collegi militari che, all'attuazione del riparto, di cui al precedente articolo, venissero a risultare in eccedenza al numero di docenti stabilito per ciascuna materia, e che, per i loro titoli didattici, non potessero essere incaricati dell'insegnamento di altre materie oppure trasferiti in altri istituti militari, saranno collocati in disponibilità, a mente delle disposizioni della legge vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **152**. — LEGGI E DECRETI. — **Relazione delle LL. EE. i Ministri della guerra e della marina a S. M. il Re, e R. Decreto n. 331 che istituisce una Commissione suprema mista per la difesa dello Stato.** — 19 luglio.

SIRE!

In conformità a quanto fu già praticato in passato, e allo scopo di dare alla difesa dello Stato unità d'indirizzo e carattere di stabilità, promuovendo e mantenendo tra le più elevate autorità dell'esercito e della marina il voluto affiatamento nella trattazione delle più importanti questioni che si riferiscono alla difesa stessa, il Ministero della guerra di comune accordo con quello della marina, ha riconosciuta la necessità di nominare una Commissione suprema di difesa dello Stato, composta delle maggiori autorità del R. esercito e della R. marina, alla quale possano essere deferite tutte le questioni sopraccennate. Per conferire a tale Commissione carattere permanente, e in vista dell'altissimo cómpito che le verrebbe affidato, si è ritenuto opportuno che la Commissione medesima sia istituita con R. Decreto, ed ora si ha l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra il qui unito schema di decreto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Considerato che l'interesse supremo della difesa nazionale esige unità e stabilità di concetti e d'indirizzo nella risoluzione delle complesse quistioni che si riferiscono all'assetto difensivo del territorio;

Riconosciuta la conseguente opportunità di creare un consesso di alte personalità dell'esercito e dell'armata, al quale deferire lo studio di tutte le quistioni interessanti la preparazione, in tempo di pace, della difesa terrestre e marittima;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione suprema per la difesa dello Stato, cui spetta risolvere, in tempo di pace, le più importanti quistioni concernenti la preparazione della difesa nazionale.

Art. 2.

La compongono:

S. A. R. il Principe ereditario, presidente;
S. A. R. il Duca di Genova, vice-presidente;
Ufficiali generali ed ammiragli, membri effettivi;
Ufficiali generali ed ammiragli, membri consultivi;
Un ufficio di segreteria.

Art. 3.

Sono membri effettivi, ed intervengono a tutte le riunioni della Commissione:

Per l'esercito:

gli ufficiali generali, comandanti designati delle armate;
l'ufficiale generale, capo di stato maggiore dell'esercito.

Per l'armata:

l'ufficiale ammiraglio, presidente del consiglio superiore di marina;

l'ufficiale ammiraglio, designato al comando di una forza navale in caso di mobilitazione;

l'ufficiale ammiraglio, capo dell'ufficio di stato maggiore della R. marina.

Art. 4.

Sono membri consultivi, ed intervengono alle riunioni della Commissione, se invitati dal presidente:

Per l'esercito:

gli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata;

gli ufficiali generali, ispettori generali di artiglieria e del genio.

Per l'armata:

gli ufficiali ammiragli, comandanti in capo di dipartimento e comandanti militari marittimi;

il direttore generale di artiglieria ed armamenti presso il Ministero della marina.

Art. 5.

Costituiscono l'ufficio di segreteria:

l'ufficiale superiore, capo dell'ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito;

l'ufficiale superiore, capo del I riparto dell'ufficio di stato maggiore della marina;

un ufficiale inferiore dell'ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 luglio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.
G. BETTÒLO.

N. **153**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte, varianti e correzioni ad istruzioni per l'arma del genio.** — 10 agosto.

È stato pubblicato un fascicoletto di *aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua* (volume 6° delle istruzioni pratiche del genio) in data 12 maggio 1897.

I comandi, i corpi e gli uffici interessati ne acquisteranno il numero di copie che loro occorrono.

La richiesta di queste copie sarà fatta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **154.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio di caricamento dell'ospedaletto da campo da 50 letti mod. 1897.** — 17 agosto.

Colla data dicembre 1898 è stato pubblicato lo specchio n. 15 indicante il caricamento regolamentare dei nuovi ospedaletti da campo da 50 letti mod. 1897.

Tale specchio sarà distribuito gratuitamente a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero qui sotto indicato:

Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione copie	1
Ad ogni direzione di sanità . . . . . »	2
Ad ogni ospedale principale alla sede del corpo d'armata (per gli uffici di maggiorità e di amministrazione e per la farmacia) . . . . . »	6
Ad ogni altro ospedale principale e succursale ed alla farmacia centrale militare . . . . . »	3
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . . »	20

Ai direttori degli ospedali militari di Torino e di Roma saranno spediti inoltre, dal predetto ufficio e per ciascuno di tali ospedaletti che hanno in carico, 3 copie dello specchio n. 15 e tre serie di tabelle indicanti il caricamento interno di ciascuna cassa, sacco o collo. Dette tabelle saranno fatte incollare, per cura degli attuali consegnatari, sulle pareti delle casse o sulle targhette-indice di legno. Le due serie di tabelle esuberanti saranno conservate nel collo 48 per eventuali sostituzioni. Le tre copie dello specchio n. 15 verranno poste entro i colli 45 e 48.

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le future richieste.

Quando però le richieste siano fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per incuria o smarrite, i richiedenti dovranno corrispondere l'importo del prezzo dello specchio in ragione di lire 0,30 per ogni copia.

Il Sottosegretario di Stato — Cesare Tarditi.

N. **155**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazione all'*Atto* 109 della Raccolta delle disposizioni in vigore relativo all'assegnazione di lance ed accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti**. — 17 agosto.

Al secondo alinea dell'*Atto* n. 109 della Raccolta sostituire il seguente:

« Perciò a ciascuno dei reggimenti cavalleggeri, aventi il « plotone allievi sergenti è fatta facoltà di prelevare dalle « competenti direzioni d'artiglieria il numero *di lance* ed *ac-* « *cessori per lance* proporzionato al bisogno, senza però ol- « trepassare i quantitativi qui appresso indicati. Qualora le « direzioni oradette non fossero in grado di distribuire gli « accessori, potranno farne richiesta all'Arsenale di costruzione « di Torino. »

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **156**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria**. — 18 agosto.

È soppressa a datare dal 1° settembre 1899 la sezione staccata d'artiglieria a Livorno (Direzione d'artiglieria di Spezia).

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **157**. — CAVALLI. — **Cavalli di carica**. — 18 agosto.

A schiarimento delle disposizioni contenute negli *Atti* 111 e 188 del 1898, il Ministero ritiene opportuno di significare che la concessione dei cavalli di carica deve essere limitata ai soli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria che prestano effettivamente servizio presso i reggimenti delle rispettive armi.

Ne debbono per conseguenza rimanere esclusi tutti gli ufficiali delle armi predette che trovansi in servizio fuori del corpo, quali ufficiali d'ordinanza e aiutanti di campo, o come addetti a comandi, istituti, scuole ecc.

Relativamente poi alla estensione fatta dalla concessione predetta ai capitani di stato maggiore con l'*Atto* 76 del corrente anno, si avverte che essa non è applicabile a quelli che trovansi in servizio presso il Comando delle R. truppe d'Africa.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **158.** — **SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunte alla Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito.** — 18 agosto.

Sono approvate le seguenti norme relative alla profilassi della tubercolosi, da aggiungere alla Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito, pubblicata l'8 marzo 1893.

Tali norme sono anche pubblicate a parte in apposito fascicoletto, affinchè i corpi, istituti e stabilimenti militari possano più facilmente aggiungerle in tutti gli esemplari dell'Istruzione che hanno in consegna.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Sottosegretario di Stato. — CESARE TARDITI.

---

§ 20. — *Tubercolosi polmonale.*

141. È noto che la tubercolosi polmonale si comunica da uomo a uomo per mezzo degli sputi che contengono i germi della malattia (Bacillo di Koch).

Disseccati gli sputi, questi germi vengono trasportati nell'aria col polviscolo atmosferico e con esso inspirati; per questo motivo l'abitudine di sputare per terra si può ritenere come una delle cause principali della diffusione della tubercolosi. Il pericolo è tanto maggiore nelle caserme ed in tutti i luoghi abitati o frequentati da molte persone, specialmente se saranno costrette a respirare l'aria carica di polviscolo.

142. Allo scopo pertanto di evitare che una tale malattia si diffonda maggiormente nell'esercito, i comandanti di corpo, direttori di istituti e stabilimenti militari cureranno che nelle caserme, istituti o stabilimenti loro affidati, sieno collocate delle sputacchiere nelle sale, anditi e camerate, dove i militari possano sputare. Tali sputacchiere sarà bene che siano confezionate con materiale impermeabile e facilmente disinfettabile, e anzichè contenere della segatura di legno che aiuta il processo di essiccazione dello sputo e ne favorisce il suo trasporto nell'atmosfera, dovranno contenere un liquido disinfettante capace di sterilizzare gli sputi.

Preferibili a tutte le altre sono le catinelle di terra cotta verniciata profonde 10 a 15 centimetri del diametro di 40 cen-

timetri circa, con base solida e difficilmente rovesciabili. Esse saranno collocate in sito sicuro e di facile accesso.

Fra i disinfettanti si potrà usare la calce spenta od altro mezzo di ben conosciuta efficacia. Sarà preferibile l'acqua Javelle (cloruro di calce grammi 100, carbonato di potassio 200, acqua comune grammi 4500) che al suo poco costo unisce la completa sicurezza di azione.

Di tale soluzione dovranno essere riempite per metà le catinelle, le quali saranno giornalmente lavate per cura dei quartiglieri ed il loro contenuto versato nella latrina, ove non possa essere altrimenti distrutto.

143. Nel praticare la pulizia delle camerate ed altri luoghi chiusi si cercherà di sollevare meno polvere che sia possibile, e questa operazione sarà fatta nel momento in cui la truppa è assente, tenendo le finestre aperte e bagnando per terra.

144. Essendo della massima importanza per la profilassi della tubercolosi che la diagnosi della malattia sia fatta sin dal suo periodo iniziale, senza attendere che essa passi allo stato di tubercolosi aperta, gli ufficiali medici dei corpi di truppa rivolgeranno particolare attenzione a quelli individui i quali, senza speciale ragione, mostrano di deperire. Ciò potranno essi fare sia nell'occasione delle visite sanitarie settimanali, sia anche assistendo una qualche volta ai bagni della truppa. Nel caso di fondato sospetto di tubercolosi anche incipiente, l'individuo sarà fatto ricoverare all'ospedale sia per l'accertamento e cura della malattia come per i provvedimenti medico-legali, i quali quanto più saranno pronti, altrettanto saranno efficaci per impedire la diffusione della malattia e altrettanto riusciranno profittevoli all'individuo.

145. Tutti i militari di truppa saranno istruiti del danno che può derivare dallo sputare per terra. Nelle istruzioni interne che si fanno alla truppa gli ufficiali faranno talvolta oggetto di conferenza la profilassi della tubercolosi, insistendo specialmente nel far conoscere la contagiosità di questa malattia e il mezzo pel quale il contagio avviene, non che il modo di evitarlo (e dagli ufficiali medici con conferenze fatte agli altri ufficiali).

146. Nelle infermerie di corpo, oltre alle sputacchiere comuni, saranno distribuite agli infermi delle sputtacchiere individuali facilmente disinfettabili. Vi saranno osservate, per la pulizia delle sale, le norme più sopra indicate per la pulizia delle camerate, e per quelle infermerie nelle quali sianvi pavimenti impermeabili, alla scopatura sarà sostituita la lavatura

con panno umido, nel modo stesso come si pratica nei corpi della R. marina e negli ospedali marittimi.

La disinfezione degli sputi verrà praticata nelle infermerie colla maggior cura possibile.

147. Avvenendo il caso che un qualche individuo venisse riconosciuto affetto da tubercolosi anche incipiente, esso verrà immediatamente inviato all'ospedale e verranno praticate le necessarie disinfezioni, tanto nel materiale letteréccio ed oggetti di corredo, quanto nel locale prima occupato dal tubercoloso.

148. Negli ospedali militari i tubercolosi dovranno essere tenuti isolati dai malati comuni. Altrettanto si cercherà di ottenere, nei limiti del possibile, dagli ospedali civili. Non riputando conveniente, sia per il limitato numero dei tubercolosi che si curano negli ospedali militari, che per altre ragioni, di stabilire dei riparti speciali di tubercolosi, questi saranno accolti e curati nei riparti comuni ma in sale speciali.

Si curerà che le condizioni igieniche di queste sale siano tali da rendere possibile una completa disinfezione.

Si sceglieranno sale ampiamente battute dal sole e bene aerate con pavimenti e pareti impermeabili almeno fino ad una certa altezza. Ogni malato sarà provvisto di sputacchiera portabile e vi saranno anche delle sputacchiere comuni in numero sufficiente.

La pulizia della camera verrà fatta esclusivamente con panni umidi. Sarà severamente vietato ai malati di sputare per terra e nei propri fazzoletti.

149. Tutti gli oggetti stati adoperati dai tubercolosi, specie i tovaglioli, le posate, i piatti, saranno scrupolosamente disinfettati con l'acqua bollente. Sarà pure disinfettata la biancheria prima di essere data al bucato.

Altrettanto si farà, e anche più severamente, in caso di morte di un tubercoloso.

N. **159**. — SCUOLE MILITARI. — **Destinazione di ufficiali negli istituti militari** — 24 agosto.

A regolare e facilitare la scelta degli ufficiali da destinarsi negli istituti militari, il Ministero ha ravvisato opportuno di stabilire le seguenti norme:

1° L'ufficiale che desidera esser destinato in un istituto militare dovrà nella domanda, da presentarsi nell'epoca prescritta dalla *Istruzione per la compilazione delle note caratte-*

ristiche, dichiarare quale insegnamento sarebbe disposto ad assumere.

La commissione compilatrice delle note caratteristiche dovrà pronunziarsi, in primo luogo sull'attitudine in genere dell'ufficiale pel servizio presso l'istituto militare cui aspira, ed in secondo luogo circa la effettiva capacità all' insegnamento da lui indicato.

Nella domanda per gli aspiranti alla destinazione nei collegi militari non sarà fatto cenno dell'attitudine ad insegnamento scientifico o letterario, dovendo gli ufficiali in questi istituti attendere, in massima, a funzioni di governo disciplinare e ad istruzioni militari.

2° Annualmente, dopo la compilazione delle note caratteristiche, il Ministero comunicherà ai comandanti degli istituti militari, in apposito elenco, i nomi degli ufficiali che hanno fatto domanda, e che essendo stati riconosciuti idonei, possono essere trasferti nei singoli istituti, con l'indicazione delle materie di insegnamento alle quali aspirano.

I comandanti dei cennati istituti segnaleranno al Ministero, a misura che se ne presenterà il bisogno, quali fra gli ufficiali indicati in tali elenchi, essi desiderano che vengano prescelti.

3° Quando tra gli ufficiali inscritti in detti elenchi i comandanti degli istituti militari non trovino l' ufficiale adatto secondo il fondato loro parere, cui affidare uno speciale insegnamento, essi potranno proporre direttamente al Ministero altro ufficiale che non abbia fatta apposita domanda di destinazione agli istituti militari, ma che essi giudichino atto all'incarico che dovrà essergli affidato. In tal caso però il Ministero chiederà alle varie autorità, da cui dipende l'ufficiale, il loro parere esplicito sia intorno alla di lui coltura e attitudine all' insegnamento, sia intorno alle sue qualità morali e militari: inoltre il comandante del corpo farà constare se l'ufficiale gradisca o no la proposta destinazione.

Il Sottosegretario di Stato — Cesare Tarditi.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.



DISPENSA 37ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 settembre

LUGLIO 2. — R. Decreto n. 293 che istituisce una commissione telegrafico-militare permanente per lo studio e la preparazione di disposizioni per assicurare il perfetto funzionamento del servizio telegrafico in campagna, *pag.* 645.

» 25. — R. Decreto n. 336 col quale si determinano le indennità di trasmutamento per gli ufficiali trasferiti di sede, *pag.* 648.

AGOSTO 29. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 656.

» 30. — Modificazioni agli specchi di caricamento dei riparti da montagna delle sezioni di sanità, *pag.* 656.

BIBLIOTECA MIL. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **160**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **R. Decreto n. 293 che istituisce una commissione telegrafico-militare permanente per lo studio e la preparazione di disposizioni per assicurare il perfetto funzionamento del servizio telegrafico in campagna.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto del 5 marzo 1899, n. 114, col quale è stato approvato un nuovo regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per lo studio e per la preparazione delle disposizioni e dei provvedimenti da attuarsi sia in tempo di pace, sia in caso di guerra, al fine di assicurare il perfetto funzionamento del servizio telegrafico in campagna giusta le norme contenute nel succitato regolamento, è istituita una commissione telegrafico-militare permanente, composta di due membri, rappresentanti l'uno il Ministero della guerra e l'altro l'Amministrazione dei telegrafi dello Stato.

Art. 2.

I membri della commissione sono gl'intermediari ordinari fra le due amministrazioni per quanto si riferisce all'organizzione del servizio telegrafico in guerra ed alla predisposizione di tutto ciò che si richiede fin dal tempo di pace per regolare il funzionamento del servizio medesimo.

Essi coadiuvano le autorità militari e civili ai cui ordini si trovano, e da cui rispettivamente seguitano a dipendere, in tutti gli studi e provvedimenti relativi al servizio telegrafico in campagna.

Art. 3.

La commissione avrà sede presso il comando del corpo di stato maggiore ed apposite norme esecutive verranno emanate per determinarne le attribuzioni e le modalità relative alla nomina dei suoi membri, alle sue riunioni, ecc. ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.
A. DI SAN GIULIANO.

NORME *esecutive circa le attribuzioni, la nomina dei membri, le riunioni ecc. della commissione telegrafico-militare permanente, istituita col R. Decreto N. 293 in data 2 luglio 1899.*

1. Gli studi della commissione si riferiscono più specialmente a quanto concerne:

a) le leggi ed i regolamenti sui telegrafi dello Stato e delle Società ferroviarie e l'ordinamento dei servizi relativi, tanto in tempo di pace che in tempo di guerra;

b) la raccolta dei dati tecnici e statistici, sulle linee, sugli uffici, sulla composizione dei circuiti e sul materiale dei telegrafi dello Stato e delle Società ferroviarie;

c) i miglioramenti da apportarsi alla rete permanente durante il tempo di pace ed al servizio telegrafico in guerra, sotto il punto di vista militare;

d) la raccolta dei dati tecnici e statistici sull'organizzazione del servizio telegrafico presso i principali Stati esteri.

2. Le incombenze della commissione sono normalmente le seguenti:

a) preparazione dei progetti intesi a far servire all'atto della mobilitazione la rete telegrafica permanente dello Stato e delle ferrovie pei bisogni della guerra;

b) tenuta dei ruoli del personale civile da adibirsi al servizio straordinario che in caso di guerra si richiede nella zona telegrafica militare della rete permanente;

c) controllo sulla sorveglianza dei materiali telegrafici che l'amministrazione dei telegrafi dello Stato ha preparato fin dal tempo di pace pei lavori di riparazione, di manutenzione e di modificazione che si possono richiedere alle linee ed agli uffici della zona militare della rete permanente, durante una campagna di guerra e dei materiali telegrafici che allo stesso scopo ha provveduto fin dal tempo di pace l'amministrazione militare;

d) sorveglianza sulle linee e telegrafiche telefoniche che interessano la difesa nazionale (§ 165 del regolamento sull'ordinamento del servizio telegrafico);

e) compito di assicurare in qualunque momento il perfetto funzionamento delle comunicazioni telegrafiche lungo le strade ferrate.

3. A rappresentare il Ministero della guerra nella commissione sarà delegato l'ufficiale superiore del genio addetto all'ufficio intendenza del comando del corpo di stato maggiore Egli quale commissario telegrafico militare avrà libero accesso negli uffici dello Stato.

4. Quale rappresentante del Ministero delle poste e telegrafi nella commissione sarà nominato uno dei funzionari dell'amministrazione dei telegrafi già designati ad assumere la carica di commissario telegrafico presso l'esercito mobilitato. Egli durante il tempo di pace avrà per delegazione la firma del commissario generale telegrafico in tutti quei documenti che a tenore del regolamento sul servizio telegrafico in guerra e delle altre disposizioni in vigore, occorre avere completamente allestiti fin dal tempo di pace.

5. I membri della commissione avranno libero accesso negli uffici telegrafici delle ferrovie.

6. La nomina dei due membri della commissione avrà luogo per Decreto Ministeriale e verrà pubblicata nel bollettino dei due Ministeri interessati.

7. La commissione avrà sede presso l'ufficio d'intendenza del comando del corpo di stato maggiore e si riunirà normalmente quattro volte all'anno, al principio d'ogni trimetre, e straordinariamente ogni qualvolta uno dei suoi membri lo creda necessario o quando così gli sia ordinato.

Al termine di ogni riunione della commissione si dovrà compilare un apposito processo verbale, in duplice copia, che, debitamente firmato, sarà poi trasmesso all'approvazione dei due dicasteri rappresentati nella commissione.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI.

P. il Ministro
delle poste e dei telegrafi
M. DE AMICIS.

N. **161.** — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **R.** **Decreto n. 336 col quale si determinano le indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede.** — 25 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Visto il R. Decreto 13 ottobre 1897, col quale si sono estese alle famiglie degli ufficiali le indennità di tramutamento stabilite per gli impiegati e loro famiglie dal R. Decreto 1° novembre 1876 n. 3450;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Riconosciuta la necessità di altrimenti regolare la concessione fatta col premesso Decreto per renderne l'applicazione più facile e più conforme alle svariate e speciali esigenze del servizio militare, secondo i risultati della fatta esperienza;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente, trasferiti di sede, hanno diritto ad un compenso per la moglie e ciascuno dei figli che siano effettivamente a loro carico e che li seguano nella nuova residenza;

a) di lire 0,075 per ogni chilometro di percorso in ferrovia;

b) di lire 0,75 per ogni lega di tragitto per mare;

c) di lire 0,30 per ogni chilometro di percorso sulle vie ordinarie.

Sarà inoltre dovuta, per ciascun membro della famiglia, una quota fissa di lire 4,00.

Art. 2.

Le indennità non sono dovute se non a viaggio effettivamente compiuto.

Il computo di esse sarà fatto sempre in base all'itinerario che reca una minore spesa per lo Stato, indipendentemente dalla via seguita dalla famiglia o dal suo capo per condursi alla nuova residenza.

Art. 3.

Danno diritto all'indennità di tramutamento i trasferimenti degli ufficiali causati da destinazione definitiva ad altro corpo od ufficio, o da cambio di guarnigione del corpo.

È altresì dovuta l'indennità agli ufficiali inviati in distaccamento ordinario o comandati in servizio temporaneo fuori della loro sede, quando la durata del distaccamento o del servizio sia preventivamente stabilita per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche se, per ragioni dapprima non previste, la durata della permanenza fuori della primitiva sede venga poi nel fatto ad essere inferiore ai sei mesi.

Nessuna indennità compete nel caso in cui l'ufficiale sia comandato per un servizio fuori della propria sede per un tempo indeterminato, anche se il servizio venga poi, nel fatto, ad essere superiore ai sei mesi.

Art. 4.

L'indennità di tramutamento è anche dovuta per le famiglie degli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio, se, durante il servizio, vengano trasferiti di sede: ma solo nei trasferimenti che avvengano dopo almeno sei mesi dalla data del richiamo, e semprechè il matrimonio sia anteriore alla data del Decreto con cui gli ufficiali furono collocati nella posizione ausiliaria.

Art. 5.

È pure dovuta l'indennità nei richiami in servizio dalla disponibilità o dalla aspettativa pel viaggio dal domicilio eletto, e nel quale percepivano gli assegni, alla sede a cui gli ufficiali devono recarsi, fatta eccezione:

a) per gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, ai quali spetta l'indennità solo nel caso che siano destinati ad una sede diversa da quella che avevano prima del collocamento in tale posizione;

b) per gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia, pei quali l'indennità non è in niun caso dovuta.

Art. 6.

Gli ufficiali trasferti di sede hanno facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia anche dopo, purchè ciò avvenga in un periodo di tempo non maggiore di sei mesi dalla data del *Bollettino* in cui è inserito il relativo provvedimento, oppure dopo sei mesi dall'avvenuto cambio di guarnigione.

Possono parimente, dopo avvenuta la partecipazione o il preavviso del trasferimento, farsi precedere dalla famiglia alla nuova sede; ma a tutto loro rischio, pel caso che, per qualunque ragione, il trasferimento non dovesse più aver luogo, dappoichè la indennità non potrà essere pagata se non dopo avvenuto il trasferimento dell'ufficiale.

Art. 7.

Alle famiglie degli ufficiali morti in attività di servizio è conservato il diritto alla indennità di tramutamento per recarsi al nuovo domicilio eletto, purchè il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla morte del loro capo.

Art. 8.

Per gli ufficiali trasferiti di sede mentre sono temporaneamente in servizio altrove per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, le indennità di tramutamento si computano dalla sede permanente dell'ufficiale o dalla sua residenza temporanea, secondo che la famiglia abbia dimora fissa nell'una o nell'altra.

Similmente per quelli che, all'atto del trasferimento o nei sei mesi successivi, debbano recarsi temporaneamente a prestare servizio fuori della nuova sede, ma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, la indennità è computata sino

a quella delle due residenze in cui la famiglia intenderà fissare la sua dimora.

Se all'atto del trasferimento la famiglia si trovi, per qualsiasi motivo, precariamente in luogo diverso dalla propria residenza e non vi abbia fatto ritorno, sarà dovuta l'indennità pel percorso da quel luogo alla nuova residenza, a condizione però che l'indennità non sia maggiore di quella che sarebbe spettata per recarsi dall'antica alla nuova residenza.

Art. 9.

Agli ufficiali comandati in missione all'estero, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, la indennità pel trasporto della famiglia compete fino alla frontiera od al porto d'imbarco.

Art. 10.

Non è dovuta l'indennità di tramutamento:

a) agli ufficiali di nuova nomina per raggiungere la prima destinazione ricevuta, tranne che provengano dai sottufficiali in attività di servizio;

b) per destinazione presso le truppe mobilitate, presso le truppe d'Africa od altrimenti presso truppe fuori dei confini dello Stato;

c) nei casi di passaggio in disponibilità od in aspettativa, o di cessazione dal servizio (collocamento a riposo, in posizione ausiliaria ecc.) ed in tutti gli altri casi in cui non sia espressamente accordata nel presente Decreto.

Agli ufficiali destinati presso le truppe mobilitate, presso le truppe d'Africa, o presso le truppe fuori dei confini dello Stato, di cui al comma *b*), è però conservato il diritto all'indennità dalla sede precedente alla sede in cui, al ritorno da quelle truppe, vengano transitati.

Art. 11.

Non è dovuta l'indennità per le persone le quali, alla data della pubblicazione del *Bollettino* che reca il trasferimento di sede, o alla data in cui ha luogo il cambio di guarnigione, non facciano parte della famiglia dell'ufficiale; come neppure per le persone della famiglia le quali, alla data medesima, abbiano altrove la loro stabile dimora (in collegio, in impiego, ecc.) ancorchè raggiungano poi l'ufficiale alla nuova residenza.

Art. 12.

Non è parimente dovuta indennità di tramutamento alle seguenti persone di famiglia dell'ufficiale, anche se conviventi con esso ed a suo carico:

a) ai figli d'età inferiore ai tre anni, o di età superiore, se maschi, ai venticinque;

b) alle figlie maritate (tranne se vedove);

c) ai figliastri.

Art. 13.

Riguardo al loro trattamento personale, gli ufficiali continuano ad avere diritto, in tutti i trasferimenti, agli assegni fissati dal R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1899, e s'intendono sostituite a quelle del R. Decreto 13 ottobre 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

Norme esecutive.

§ 1. Per ottenere il pagamento delle indennità di tramutamento, di cui al precedente decreto, gli ufficiali saranno provveduti dal corpo perdente di apposita *Tabella* mod. 385 conforme al modulo allegato al presente *Atto*, sulla quale verrà dimostrato il compenso loro dovuto dopo raggiunta la nuova destinazione.

§ 2. La indennità di tramutamento è pagata per cura del corpo od ufficio, presso il quale l'ufficiale viene trasferito, in relazione al numero delle persone che hanno effettivamente fatto il viaggio, ed è conteggiata sul rendiconto delle spese

di viaggio, unendovi a corredo la corrispondente tabella verificata e vidimata dal relatore o dal capo dell'ufficio d'amministrazione.

§ 3. Occorrendo all'ufficiale anticipazioni sull'indennità di tramutamento, queste potranno essere concesse fino ai due terzi della somma dovuta, dal corpo od ufficio perdente per conto di quello al quale fa passaggio, e dovranno poi essere integralmente ritenute all'atto del pagamento delle indennità.

Le anticipazioni saranno anche annotate sulle *Tabelle* modello 385 per cura del corpo perdente.

§ 4. Per le famiglie degli ufficiali morti in attività di servizio, la dimostrazione sulla tabella delle indennità dovute sarà fatta e firmata dal relatore del corpo cui il defunto apparteneva.

In questo caso l'indennità verrà pagata alla famiglia all'atto della partenza dal corpo, con quietanza della vedova o del tutore dei figli, o, in mancanza di questo, da chi ne fa le veci.

§ 5. Nei viaggi di tramutamento le famiglie degli ufficiali avranno diritto di valersi delle riduzioni di tariffa stabilite dalle vigenti convenzioni ferroviarie e marittime, ed il corpo perdente fornirà all'ufficiale le relative *Dichiarazioni* mod. *E*, tanto pei tratti sulle ferrovie quanto per quelli sul mare.

§ 6. Nel calcolo delle indennità le frazioni di chilometro inferiori ai cinquecento metri e le frazioni di lega inferiori a cinque decimi (1) verranno trascurate; quelle superiori invece saranno computate per intero.

Parimente le frazioni inferiori ai cinque millesimi di lira saranno abbandonate e quelle superiori verranno calcolate per un centesimo di lira.

§ 7. Il computo delle distanze dovrà essere fatto tenendo per base:

a) pei viaggi sulle ferrovie, sui laghi e sul mare, i dati dell'*Orario ufficiale delle strade ferrate, delle tramvie e della navigazione*, compilato per cura del R. Ispettorato delle strade ferrate;

b) pei viaggi sulle vie ordinarie, la *Carta itineraria del Regno d'Italia* pubblicata dall'Istituto geografico militare.

§ 8. L'*Atto* 232 del 1897 rimane abrogato.

---

(1) La lega marittima è ragguagliata a chilometri 5,556.

Il Ministro — G. Mirri.

(1) 1° REGGIMENTO BERSAGLIERI

DISTACCAMENTO DI MENFI

TABELLA dimostrativa delle indennità di tramutamento dovute alle famiglie degli ufficiali pei viaggi dipendenti da cambi di sede.

Si dichiara che la famiglia del sig. (2) *capitano Paoli Pasquale* ha compiuto il viaggio entroindicato perchè il suo capo (3) *è stato trasferto al 40° reggimento fanteria* . . . . . in seguito a (4) *determinazione contenuta nel* BOLLETTINO DELLE NOMINE, *dispensa N. 40.*

A Menfi, li 20 luglio 1899.

(5) IL MAGGIORE COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

Anticipazioni accordate	Dichiarazione d'arrivo alla nuova destinazione
Ha ricevuto per le spese di viaggio un'anticipazione di lire *Cento.*	Arrivato il *3 agosto* 1899
IL RELATORE	(6) IL COLONNELLO

(1) Indicazione del corpo od ufficio a cui apparteneva l'ufficiale prima del trasferimento. — (2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale. — (3) Motivo del cambiamento di sede dell'ufficiale. — (4) Disposizione in seguito alla quale deve aver luogo il cambiamento di sede e pei trasferimenti dipendenti da disposizione ministeriale indicare la dispensa del *Bollettino* che contiene la determinazione. — (5) Comandante del corpo o capo d'ufficio dal quale l'ufficiale parte. — (6) *Id.* al quale l'ufficiale è stato destinato.

COMPUTO *delle indennità secondo il R. Decreto 25 luglio 1899.*

PERSONE per le quali sono dovute le indennità			INDENNITA' DOVUTE											
			Quota fissa di L. 4. 00 per ogni membro della famiglia		Compenso chilometrico sulle ferrovie				sui piroscafi		sulle vie ordinarie		TOTALE	
Cognome e Nome	Parentela	Età della prole			*da Castelvetrano a Palermo* km. *120* a L. 0. 075		*da Napoli a Padova* km *762* a L. 0. 075		*da Palermo a Napoli* leghe *56. 3* a L. 0. 75		*da Menfi a Castelvetrano* km *22* a L. 0. 30			
Paoli Giulia	*Moglie*	»	*4*	»	*9*	»	*57*	*15*	*42*	*23*	*6*	*60*	*118*	*98*
» *Laura*	*Figlia*	*12*	*4*	»	*9*	»	*57*	*15*	*42*	*23*	*6*	*60*	*118*	*98*
» *Giovanni*	*Figlio*	*8*	*4*	»	*9*	»	*57*	*15*	*42*	*23*	*6*	*60*	*118*	*98*
TOTALE . . .			*12*	»	*27*	»	*171*	*45*	*126*	*69*	*19*	*80*	*356*	*94*

(1) Sono L. *Trecentocinquantasei* e centesimi *Novantaquattro* dovute al sottoscritto per le indennità suindicate.
A *Padova, 3 agosto* 1899.

(2) *Il capitano*
PAOLI.

(3) Visto e riconosciuto esatto.
Il relatore
. . . . . .

(4) In tutte lettere. — (2) Firma del capo della famiglia. — (3) Relatore del corpo o capo d'ufficio d'amministrazione

N. **162**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 29 agosto.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	419	Fregi di stella per berretti da caporali e soldati della milizia comunale	N.	0 18	Abolito
»	797	Taschette per biada (1)	»	1 07	Variante
II	515	Tende coniche con cassetta armatura	»	84 90	Id.
»	516	Tende coniche senza cassetta armatura	»	68 90	Id.
VII	284	Tela in cotone greggia forte per tende da sussistenze alta m. 0,75	M.L.	» 70	Id.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **163**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni agli specchi di caricamento dei riparti da montagna delle sezioni di sanità.** — 30 agosto.

1. Ad ogni riparto da montagna per sezione di sanità sono assegnati 24 alpenstonck. Il numero delle coperte impermeabili del n. 5 assegnate a ciascuno dei detti riparti da 11 è portato a 13.

2. Nello specchio n. 10 (Indice degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di un riparto di sanità da montagna), approvato coll'*Atto* 120 del 1897, dovrà quindi congruamente modificarsi, a pagina 3, il numero e peso delle coperte impermeabili del n. 5 (e cioè n. 13 coperte invece di 11, peso kg. 57 invece di 48), e aggiungersi, in calce alla pagina 4, la seguente nota: « Ogni riparto è inoltre provveduto di 24 alpenstonck ».

3. I reggimenti d'artiglieria, che hanno in carico riparti da montagna per sezioni di sanità, chiederanno subito i mentovati oggetti, nella quantità prescritta, agli stabilimenti seguenti:

alla direzione dell'ospedale militare principale di Torino, gli alpenstonck;

alla direzione delle officine di costruzione d'artiglieria di Genova, le coperte impermeabili del n. 5;

i quali li distribuiranno, con cessione senza pagamento.

4. I reggimenti d'artiglieria, quando avranno ricevuto i detti materiali, se ne daranno scarico, passandoli a far parte delle dotazioni dei riparti da montagna per sezione di sanità.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 38ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 settembre.

LUGLIO 8. — R. Decreto n. 341 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 659.
AGOSTO 19. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900, *pag.* 662.
» 21. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900, *pag.* 664.
SETTEMBRE 7. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi, *pag.* 665.
» 7. — Introduzione in franchigia nei comuni chiusi di taluni materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 666.

Atto N. **164**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 341 che approva modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — 8 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 50, che modifica la precedente;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il Nostro Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il Nostro Decreto 25 maggio 1899, n. 274, che ha modificato il regolamento predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

§ 71. All'ultimo capoverso *sostituire:*

« I sottotenenti di fanteria e cavalleria di nuova nomina, « qualunque sia la loro provenienza, prima di essere destinati a

17 SET. 99

« prestare servizio nell'arma, devono rispettivamente frequen-
« tare apposito corso complementare d'istruzione. »

§ 80. *Sostituire:*

« § 80. Gli allievi delle scuole militari, i quali al termine dei
« corsi non possano conseguire la nomina a sottotenente per
« non aver compiuto il 19° anno di età, sono nominati sergenti
« e lasciati in licenza, ovvero destinati, a loro domanda, a pre-
« stare servizio in un corpo; oppure ammessi a frequentare
« un corso complementare d'istruzione in attesa di aver rag-
« giunto l'età prescritta. »

§ 81. *Sostituire:*

« § 81. Qualora il numero dei posti vacanti di ufficiale subal-
« terno sia inferiore a quello degli aspiranti che concorrono ad
« occuparli, si provvede temporaneamente nei modi seguenti, in
« attesa che si rendano vacanti altri posti, per coloro che non
« possono conseguire subito la nomina a sottotenente:

« *a*) i sottufficiali sono rinviati al corpo rispettivo, oppure,
« se di fanteria o di cavalleria, ammessi a frequentare un corso
« complementare d'istruzione;

« *b*) gli allievi delle scuole militari sono nominati sergenti
« e lasciati in licenza o destinati a prestare servizio in un corpo,
« oppure ammessi a frequentare un corso complementare d'istru-
« zione;

« *c*) gli ufficiali di complemento sono lasciati in congedo,
o trattenuti come tali in servizio. »

§ 115. *Sostituire:*

« § 115. L'anzianità relativa dei sottotenenti di nuova no-
« mina, aventi la stessa data di anzianità, è determinata:

« *a*) pei provenienti dai sottufficiali, che non frequentarono
« il corso speciale della scuola militare, dall'anzianità di sottuf-
« ficiale, tranne pei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali,
« la cui anzianità relativa è invece determinata dall'anzianità
« nel grado di maresciallo d'alloggio;

« *b*) pei provenienti dai sottufficiali, che compirono il solo
« corso speciale della scuola militare, dalla classificazione otte-
« nuta al termine del corso stesso; a stabilire la quale concor
« rono i risultati annuali, quelli di esame e l'anzianità di sottuf
« ficiali;

« *c*) pei provenienti dai sottufficiali, che compirono il corso
« speciale della scuola militare ed il corso complementare d'istru-
« zione, oltre che dalla classificazione di cui al comma prece-
« dente, anche dalla classificazione ottenuta al termine del corso
« complementare d'istruzione, dando la precedenza a quelli che

« superarono la prima sessione degli esami del corso complemen-
« tare d'istruzione e facendo seguire: prima coloro che successi-
« vamente riportarono l'idoneità in sessioni posteriori di esami,
« e poi quelli che nelle dette sessioni di esami non furono dichia-
« rati idonei o che ne furono esclusi in seguito a parere della
« competente commissione d'avanzamento. La loro anzianità re-
« lativa viene pertanto definitivamente stabilita al termine del
« corso complementare d'istruzione;

« *d*) pei provenienti dagli allievi delle scuole militari e
« dai sottotenenti di complemento, di cui al comma *b*) del para-
« grafo precedente, dal rispettivo punto di classificazione; a for-
« mare il quale concorrono, secondo le norme che saranno stabi-
« lite dal Ministero: per gli allievi, i risultati annuali e quelli
« dell'esame finale; pei sottotenenti di complemento, i risultati
« dell'esame di cui è parola nel n. 3 dell'articolo 5 della legge,
« e la durata del servizio effettivo che avessero prestato come
« ufficiali di complemento, in più dei prescritti sei mesi. »

§ 116. *Sostituire:*

« § 116. Pei sottotenenti di fanteria e cavalleria provenienti
« dagli allievi e dai sottotenenti di complemento oradetti, devesi
« inoltre tener conto del risultato del rispettivo corso comple-
« mentare d'istruzione di cui è parola nell'ultimo capoverso del
« § 71, colle stesse modalità stabilite nel comma *c*) del precedente
« paragrafo. »

§ 118. Al primo capoverso *aggiungere:*

« , tenendo presente però che la loro anzianità relativa viene
« definitivamente stabilita con le norme di cui al § 116. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 luglio 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

N. **165**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900**. — 19 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 18 giugno 1899, n. 217, che approva l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900 per le direzioni di artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, li 19 agosto 1899.

Il Ministro — G. MIRRI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni d'artiglieria e degli stabilimenti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzione di artiglieria di	Alessandria	1150 00
	Ancona	700 00
	Genova	1400 00
	Maddalena	700 00
	Mantova	1200 00
	Messina	1000 00
	Napoli	1200 00
	Piacenza	1500 00
	Roma	1000 00
	Spezia	1300 00
	Taranto	620 00
	Torino	2800 00
	Venezia	1200 00
	Verona	1200 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	1000 00
	Torino	1200 00
Officina di costruzione di	Genova	900 00
	Napoli	900 00
	Torino	1300 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	1050 00
	Terni	1150 00
	Torino	900 00
	Torre Annunziata	850 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	1100 00
	Capua	900 00
Laboratorio di precisione di Roma		1780 00
Polverificio di	Fontana Liri	800 00
	Fossano	700 00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno		500 00
	Totale . . L.	32000 00

N. **166.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900.** — 21 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898 e 5 gennaio 1899 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 18 giugno 1899, n. 217, che approva l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione 1899-900;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900, per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio, sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tale spesa si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, li 21 agosto 1899.

Per il Ministro — CAMERANI

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il I° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	1100 00
	Ancona	2350 00
	Bari	1700 00
	Bologna	1900 00
	Firenze	900 00
	Genova	1500 00
	Milano	1600 00
	Napoli	2250 00
	Palermo	1100 00
	Piacenza	1600 00
	Roma	4300 00
	Spezia	1650 00
	Torino	1900 00
	Venezia	1750 00
	Verona	2550 00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	1000 00
	Cuneo	1000 00
	Messina	1500 00
	Novara	850 00
	Taranto	800 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio in Pavia		900 00
	Totale	33600 00

N. **167**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi.** — 7 settembre.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario provenienti da altre armi o corpi, in applicazione del disposto dal capoverso dell'articolo 12 della legge d'avanzamento, dovranno, entro un anno dalla data del trasferimento in detto corpo, prestare un mese di servizio presso un ospedale militare.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **168.** — TRASPORTI. — **Introduzione in franchigia nei comuni chiusi di taluni materiali dell'amministrazione militare.** — 7 settembre.

Con l'art. 15 della legge 14 luglio 1898, n. 302, riflettente la riforma dei dazi comunali di consumo, è stata estesa a taluni materiali dell'amministrazione militare la franchigia già accordata, per alcuni generi, dall'art. 19 del testo unico della legge daziaria 15 aprile 1897, n. 161.

Per ciò, al termine del n. 16 dell'Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47 del 1899), deve farsi la seguente aggiunta:

« Uguali norme valgono per le armi, parti d'armi, gli og-
« getti di casermaggio e le munizioni da guerra, che debbono
« del pari introdursi in franchigia nei comuni chiusi, giusta
« l'art. 15 della legge 14 luglio 1898, n. 302, riflettente la ri-
« forma dei dazi comunali di consumo ».

Il Sottosegretario di Stato - CESARE TARDITI.

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 settembre.

LUGLIO 23. — R. Decreto n. 343 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea in data 8 giugno 1899 e l'annessa tabella della compagnia costiera, in sostituzione di quella portante il n. 14 annessa al R. Decreto 27 aprile 1899, n. 224, *pag.* 667.

AGOSTO 1°. — R. Decreto n. 344 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del regno, *pag.* 669.

» 18. — R. Decreto n. 345 concernente gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, *pag.* 670.

SETTEMBRE 12. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria, *pag.* 671.

» 12. — Modificazioni al filetto abbeveratoio mod. 89, *pag.* 671.

— Decisioni di massima, *pag.* 672

Atto N. **169**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 343 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea in data 8 giugno 1899 e l'annessa tabella della compagnia costiera, in sostituzione di quella portante il n. 14 annessa al R. Decreto 27 aprile 1899, n. 224**. — 23 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;
Visto il Nostro Decreto 18 febbraio 1894, n. 68;
Visto il Nostro Decreto 30 novembre 1897, con cui si nominava un commissario civile per l'Eritrea;
Visti i Nostri Decreti 9 gennaio e 18 dicembre 1898, n. 8 e 513;
Visto il Nostro Decreto 27 aprile 1899, n. 224;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il decreto del commissario civile straordinario per l'Eritrea in data 8 giugno 1899 e la annessa tabella della

19 SET 99

compagnia costiera, in sostituzione di quella portante il n. 14, annessa al R. Decreto 27 aprile 1899, n. 224.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 luglio 1899.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.
G. MIRRI.

GOVERNO DELL'ERITREA.

Noi commendatore Ferdinando Martini, deputato al Parlamento, regio commissario civile per l'Eritrea;

Visti i Regi Decreti 9 gennaio 1898, n. 30, e 18 dicembre 1898, n. 513;

A modificazione del Nostro decreto 26 febbraio 1899;

Decretiamo:

Articolo unico. — La forza e la composizione della compagnia costiera saranno stabilite, a partire dal 1° luglio p. v., secondo la tabella allegata al presente decreto.

Dato ad Adiquala, li 8 giugno 1899.

Il regio commissario civile straordinario
MARTINI.

	Uomini				Quadrupedi		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	»	4	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	»	2	»
Jus-basci	»	»	4	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	16	»	»	»
Muntaz	»	»	»	16	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	»	362	»	»	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	»	8
Totali	5	2	4	400	5	2	8

NB. — Come la compagnia reali carabinieri, la compagnia costiera, per quello che riguarda amministrazione e disciplina, dipende dal comando delle truppe, mentre per ciò che si riferisce alla sua dislocazione ed al suo impiego, rileva solamente dal governatore della colonia.

Il regio commissario civile straordinario
MARTINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
VISCONTI VENOSTA.
G. MIRRI.

N. **170**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto n. 344 che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del regno**, — 1° agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, n. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno, emanato in forza dell'art. 3 della legge 28 giugno 1887, n. 225;

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella n. 2 annessa al R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella colonna 1ª (comandi d'artiglieria) *in luogo di:* Piacenza, *porre:* Genova.

Art. 2.

Le predette modificazioni alla circoscrizione territoriale andranno in vigore il 1° novembre 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 1° agosto 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

N. **171**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 345 concernente gli ispettori generali d'artiglieria e del genio.** — 18 agosto.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la parte III del regolamento pel servizio territoriale approvato con R. Decreto 4 giugno 1899;

Visto l'articolo 9 della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visti i RR. Decreti 22 luglio 1897, numeri 356 e 357 per l'ordinamento delle armi di artiglieria e genio;

Visti i RR. Decreti 7 luglio 1887, n. 4766 (serie 3ª) e 23 luglio 1893, n. 437;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

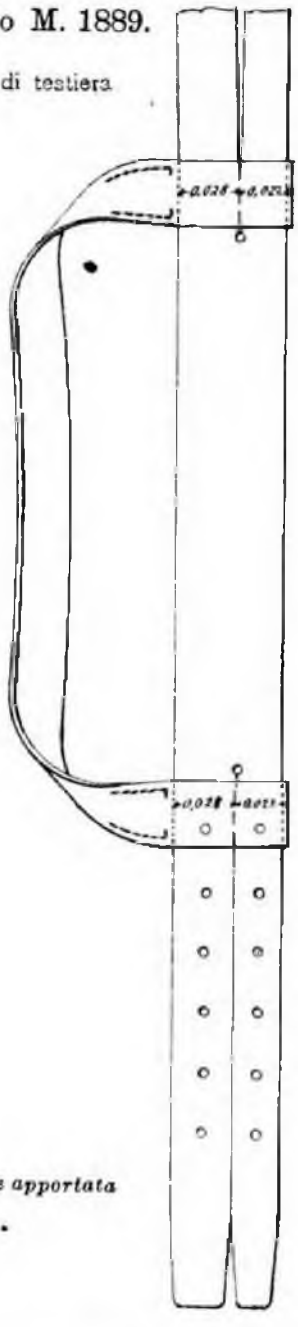
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ispettori di artiglieria e del genio che per effetto della loro anzianità assumono il titolo ed esercitano le funzioni di

Filetto abbeveratoio M. 1889.

Sopracapo e frontale di testiera



Modificazione apportata

Scala di 1 : 4

Laboratorio della litografica del Ministero della Guerra

ispettori generali, prendono rango coi comandanti di corpo di armata appena siano stati nominati comandanti di corpo d'armata gli ufficiali generali che li seguono immediatamente sul ruolo dello stato maggiore generale, ed in tal caso le dette cariche dovranno considerarsi corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 18 agosto 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **172.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria.** — 12 settembre.

In relazione al R. Decreto 1° agosto 1899, n. 344, riportato nel precedente *Atto* 170 viene apportata la seguente variante alla tabella annessa all'*Atto* 205 del 1897 che stabiliva la circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria:

Nella colonna 1, intestata « Comandi d'artiglieria », *porre*: Genova, *invece di:* Piacenza.

La presente variante avrà effetto a partire dal 1° novembre p. v.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **173** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni al filetto abbeveratoio mod. 89** (8ª-722). — 12 settembre.

Allo scopo di limitare il consumo a cui vanno soggetti i filetti abbeveratoi mod. 89 (8ª-722) in causa delle squarciature che si producono nella testiera al punto ove si biforcano le strisce costituenti i montanti ed i sottogola, il Ministero ha determinato che ad essi sia arrecata una modificazione consistente in tre punti di cucitura verso la metà dei due occhielli del frontale, in modo da impedire che il frontale stesso scorra sulla parte non biforcata del sopraccapo.

I corpi che hanno in carico filetti abbeveratoi della detta specie faranno ad essi eseguire l'accennata modificazione, attenendosi alla istruzione che fa seguito al presente *Atto*.

Della spesa incontrata per tale lavoro i corpi chiederanno rimborso al Ministero con rendiconto speciale mod. 400 a carico del capitolo *Materiali e stabilimenti d'artiglieria* del bilancio.

Istruzione sul modo di eseguire le modificazioni al filetto abbeveratoio (vedi tavola di disegno annessa).

Praticare tre punti di cucitura con spago impegolato in ognuno degli occhielli dell'estremità del frontale in modo da dividerli ciascuno in due distinti occhielli, dei quali uno di 22 millimetri di larghezza ed in cui possa scorrere la coreggia formante il sottogola, l'altro di millimetri 28 di larghezza ed in cui possa scorrere la coreggia formante la sguancia del filetto.

Il costo della detta modificazione per ogni filetto abbeveratoio è di lire 0,05.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Indennità fissa spese di viaggio pei richiamati dal congedo. — A rimuovere dubbi circa il conteggio delle indennità fisse spese di viaggio pei richiamati alle armi, il Ministero dichiara, che l'indennità fissa di L. 10, oltre che per gli uomini che avevano la loro residenza fuori del territorio della divisione militare cui appartiene il centro di mobilitazione al quale si presentano (§ 271 del regolamento d'amministrazione) spetta anche, in analogia alla *Annotazione* b) allo specchio II annesso al R. Decreto sulle indennità eventuali per quelli che dai centri di mobilitazione vengono avviati per l'istruzione a riparti o corpi che trovansi nel territorio di altra divisione.

La stessa indennità è pure dovuta, naturalmente, per il rinvio in congedo degli uomini medesimi.

In questi casi nelle variazioni, tanto numeriche, quanto nominative, da farsi sul *Foglio dimostrativo* mod 231 sarà indicata la divisione militare nella cui circoscrizione gli uomini vengono avviati o hanno ricevuta l'istruzione. (*Div. assegni*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 40ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 settembre.

SETTEMBRE 19. — Modificazione allo specchio *C* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889), *pag.* 673.

» 21. — Trasporto a tariffa ridotta dei cani guerra, *pag.* 673.

» 21. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione e per le esercitazioni varie, *pag.* 674.

Atto N. **174.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazione allo specchio *C* annesso all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889)** — 19 settembre.

In seguito a concerti presi col Ministero delle poste e dei telegrafi, ed allo scopo di porre le disposizioni della suindicata istruzione in armonia colle varianti introdotte nel personale dipendente da quel Ministero, dovrà essere fatta nello specchio *C* annesso alla citata istruzione la seguente modificazione:

Dopo:

Scrivani postali,

Aggiungere:

Aiutanti postali.

Il Ministro — G. M[illegible].

N. **175.** — TRASPORTI. — **Trasporto a tariffa ridotta dei cani da guerra.** — 21 settembre.

Le Società ferroviarie hanno consentito di ammettere al trasporto a tariffa ridotta i cani da guerra di proprietà dell'amministrazione militare.

In conseguenza, al regolamento 15 luglio 1896 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda debbono farsi le aggiunte e modificazioni seguenti:

Art. 4°, § 12. — Dopo l'ultimo capoverso, *aggiungere il seguente:*

« I cani da guerra *di proprietà dell'amministrazione militare* accompagnati da qualche militare e spediti come bagaglio, colla presentazione del secondo scontrino della richiesta mod. *C*

6 OTT. 99

sono *normalmente* trasportati nella stessa carrozza o compartimento di 3ª classe in cui viaggiano i militari di truppa; oppure nel vagone a bagagli (veggasi § 29 *bis*). »

Art. 5° — *Al titolo*: Cavalli e muli *sostituire*: Cavalli, muli e cani da guerra.

§ 22 — *Alle parole*: I cavalli e muli di proprietà ecc. *sostituire*: I cavalli, i muli, ed i cani da guerra di proprietà ecc.

Dopo il § 29 *aggiungere il seguente*:

« § 29 *bis* — I cani da guerra di proprietà dell'amministrazione militare si spediscono: o come bagaglio, colle modalità stabilite dal § 12, tredicesimo capoverso; - oppure come merce a grande velocità, coll'osservanza delle modalità relative a questo modo di trasporto, fra cui quella dell'inoltro coi soli treni omnibus e misti, esclusi i diretti e gli accelerati, e verso presentazione del terzo scontrino della richiesta mod. *C*. »

§ 30. *Alle parole:* Qualsiasi altro animale, all'infuori dei cavalli e muli ecc...., *sostituire*: Qualsiasi altro animale, all'infuori dei cavalli, muli e cani da guerra ecc.

Allegato I. *Alla voce:* bagagli, *aggiungere dopo le attuali indicazioni*:

« Per ogni cane da guerra spedito come bagaglio e per chilometro L. 0,0113. »

Alla voce: cavalli e muli, *sostituire:* cavalli, muli e cani da guerra.

E più sotto *aggiungere*:

« Per ogni cane da guerra spedito come merce a G. V. e per chilometro L. 0,0113. »

Non essendo la concessione di cui sopra in alcun modo applicabile ai cani di privata proprietà degli ufficiali o dei militari di truppa, dai documenti di trasporto dovrà sempre risultare trattarsi di cani di effettiva proprietà dell'amministrazione della guerra.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **176**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione e per le esercitazioni varie.** — 21 settembre.

All'*Atto* 111 della *Raccolta* sono apportate le seguenti aggiunte e varianti, che andranno in vigore col 1° gennaio 1900.

Allo specchio inserto a pagina 359, *sostituire:*

ASSEGNO ORDINARIO ANNUO	Colpi a salve Numero	Castagnole a filite	*Annotazioni*
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna (per batteria) . .	360	100	
Batterie e deposito dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna (per ogni recluta) .	1	»	
Compagnie da fortezza (per compagnia).	150	»	
Compagnie da costa (per compagnia).	100	»	Da sparasi colle artiglierie d'assedio.
Assegni straordinari.			
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna che eseguiscono la scuola di tiro ai poligoni, od in montagna (per batteria) . . .	(1)	»	(1) Il quantitativo sarà fissato annualmente dal Ministero.
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna che intervengono alle grandi manovre od alle manovre di campagna	(1)	»	
Compagnie da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento (per ogni compagnia)	150	»	
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti (per ogni riparto) . .	100	»	
Batterie, compagnie e depositi (per ogni individuo chiamato o richiamato alle armi per istruzione)	1	»	

Pagina 360, linea 2ª, *aggiungere:* annuo.

» 360, linea 4ª dello specchio, *invece di:* kg. 50, *pongasi:* kg. 20.

» 360, linea 6ª dello specchio, *invece di:* kg. 20, *pongasi:* kg. 60.

» 360, linee 22ª e 23ª, *cancellarle.*

» 360, linee 30ª, 31ª e 32ª; *sostituire:* Quelle delle suddette munizioni, per le quali il Ministero non abbia emanato speciali disposizioni, saranno richieste dai corpi ai comandi d'artiglieria dai quali dipendono.

Il Ministro — G. Mirri.

Roma, 1899. — Tip. Enrico Voghera.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 settembre.

SETTEMBRE 28. — Medaglie per gare di tiro, di stima delle distanze e di sport, *pag.* 677.
» 28. — Aggiunte all'*Atto* 672 della *Raccolta* riflettente le disposizioni sulla divisa degli ufficiali, *pag.* 680.

Atto N. **177**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Medaglie per gare di tiro, di stima delle distanze e di sport** — 28 settembre.

Per regolare con norme uniformi la distribuzione delle medaglie e dei diplomi assegnati come premi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport (gare di marcia, ciclistiche e di scherma) il Ministero determina quanto segue:

1. La concessione delle medaglie d'oro e d'argento è sempre accompagnata da corrispondente diploma, che attesti il conferimento del premio; le medaglie di bronzo sono distribuite senza diploma.

2. Tutte le medaglie assegnate alle gare ed i relativi diplomi devono essere acquistati presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Le medaglie per le gare di stima delle distanze e di sport sono distribuite racchiuse in astucci; quelle per le gare di tiro, senza astuccio. Non si potranno richiedere diplomi senza medaglie.

L'ufficio d'amministrazione predetto è però autorizzato a sostituire i diplomi smarriti o resisi inservibili.

3. Le richieste di medaglie e di diplomi devono essere fatte nel gennaio di ciascun anno, comprendendovi le medaglie ed i diplomi abbisognevoli per l'anno stesso.

4. La quantità di medaglie che i corpi potranno annualmente prelevare è la seguente:

Gare di tiro. — Ogni reggimento di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri e alpini) potrà prelevare al massimo: per gli ufficiali una medaglia d'oro, sei d'argento, nove di bronzo; per i sottufficiali, una medaglia d'oro, più tante volte una medaglia d'argento e due di bronzo quanti sono i battaglioni i quali abbiano: se alla sede, almeno tre compagnie; se distaccati, tutte quattro le compagnie riunite nel medesimo luogo; per

gli allievi ufficiali o allievi sergenti, una medaglia d'argento e tre di bronzo per ciasciun riparto d'istruzione.

Ogni reggimento di cavalleria potrà prelevare al massimo: per gli ufficiali, una medaglia d'oro, tre d'argento, cinque di bronzo; per i sottufficiali, una medaglia d'oro, due d'argento, quattro di bronzo; per gli allievi ufficiali o allievi sergenti, due medaglie d'argento e due di bronzo per ciascun riparto.

Gare di stima delle distanze. — Ogni reggimento di fanteria potrà prelevare al massimo: per le gare degli ufficiali, una medaglia d'oro, sei d'argento e nove di bronzo. Ogni reggimento di cavalleria potrà prelevare: per le gare degli ufficiali, una medaglia d'oro, due d'argento e quattro di bronzo.

Gare di marcia di resistenza. — I reggimenti di fanteria e del genio ed il reggimento artiglieria da montagna potranno prelevare: per gli ufficiali, una medaglia d'oro ed una d'argento; per i sottufficiali, una medaglia d'oro ed una d'argento. I reggimenti alpini, che invece delle corse ciclistiche fanno una seconda gara di marcia di resistenza, potranno prelevare un numero doppio di tali medaglie.

Corse ciclistiche. — I reggimenti di fanteria e del genio potranno prelevare: per gli ufficiali una medaglia d'oro ed una d'argento; per i sottufficiali una medaglia d'oro ed una d'argento.

Gare di scherma. — Ogni reggimento di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio ed ogni brigata d'artiglieria da costa e da fortezza potrà prelevare: per gli ufficiali, una medaglia d'oro ed una d'argento; per i sottufficiali, una medaglia d'oro ed una d'argento.

5. Se, per effetto della dislocazione dei riparti, le gare di marcia, ciclistiche e di scherma dovessero eseguirsi per battaglione, mezzo reggimento o brigata, ad ognuno di tali riparti saranno assegnate due medaglie d'argento (una per gli ufficiali ed una per i sottufficiali). Le medaglie d'oro però saranno sempre ed esclusivamente riservate per le gare che si terranno alla sede del comando del reggimento.

6. Quando un corpo non eseguisca la gara alla quale le medaglie si riferiscono, oppure quando le medaglie, per una ragione qualsiasi, non vengano distribuite, le medaglie sopravanzate saranno conservate per le gare dell'anno venturo, sul quale saranno prelevate tante medaglie in meno, quante ne sono avanzate nell'anno precedente.

7. Oltre le medaglie per le gare reggimentali sopra menzionate, potranno prelevarsi medaglie per gare di tiro di pre-

sidio nella proporzione stabilita dal § 56 della *Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria* (vol. II).

8. Quando alle gare annuali di tiro, di marcia, di ciclismo e di scherma sono pure ammessi gli ufficiali in congedo, a senso dell'*Atto* 95 del 1899, potranno pure essere prelevate, in più di quelle sovraindicate e in qualunque tempo, le medaglie nell'*Atto* stesso assegnate.

9. L'importo delle medaglie e dei diplomi per le gare reggimentali, come pure le spese di spedizione saranno dai corpi imputate alla rispettiva massa generale.

Le spese delle medaglie per gare di tiro di presidio saranno dai comandanti di presidio ripartite fra i corpi che prendono parte alle gare stesse.

10. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari si rimborserà dell'importo delle medaglie e dei diplomi e delle spese di spedizione, mediante operazione di conto corrente ai seguenti prezzi:

Per le gare di tiro:

Medaglia d'oro e diploma	L.	24,20
» d'argento e diploma	»	2,70
» di bronzo.	»	0,40

Per le gare di stima delle distanze e di sport:

Medaglia d'oro con astuccio e diploma. .	L.	18,00
» d'argento » » . .	»	3,20
» di bronzo »	»	0,70
Pei diplomi eventualmente distribuiti senza medaglia.	»	0,30

11. Senza speciale autorizzazione del Ministero non si potranno prelevare medaglie o diplomi in più di quelli sovraindicati. Così pure non si potranno assegnare medaglie e diplomi a gare diverse da quelle accennate nel presente *Atto*.

I corpi però possono, a senso dell'eccezione fatta al n. 2, richiedere direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante rimborso a parte, i diplomi che occorrono a sostituzione di altri smarriti o resisi inservibili, addebitandone l'importo agli autori del danno.

12° Gli *Atti* 62 del 1893 (*Atto* 342 della *Raccolta*), 135 del 1894 e 95 del 1898 sono abrogati.

13° Al n. 1 dell'*Atto* 81 del 1897, comma *b*), *invece di*: una corsa velocipedistica, *mettere*: una corsa ciclistica.

Aggiungere in fine dello stesso n. il seguente comma:

I reggimenti alpini, presso i quali non possa aver luogo la corsa ciclistica, sono autorizzati a fare, in luogo di questa, una seconda marcia di resistenza.

14. Nella linea 3ª dell'*Atto* 95 del 1899, *invece di*: velocipedismo, *mettere*: ciclismo. Nella linea 17, nello inciso: una medaglia di bronzo con diploma: *togliere le parole*: con diploma.

15. Le richieste per le medaglie non ancora prelevate e occorrenti per le gare già eseguite o da eseguirsi nel corrente anno, dovranno farsi entro il mese di ottobre p. v.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **178**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte all'*Atto* 672 della *Raccolta* riflettente le disposizioni sulla divisa degli ufficiali.** — 28 settembre.

Il Ministero ha determinato di autorizzare gli ufficiali di ogni arma e corpo, in servizio attivo permanente od in congedo, a far uso di sciabole del prescritto modello, col fodero e, tranne che per i bersaglieri, colla guarnitura delle impugnature nichelati.

In conseguenza sono apportate le seguenti aggiunte all'*Atto* 672 della *Raccolta*:

In fine al n. 158, *aggiungere:* Il fodero potrà essere nichelato.

In fine al n. 216, *aggiungere:* Potrà essere nichelata.

Al n. 217, *dopo le parole:* ripiegata e saldata, *aggiungere:* e potrà essere nichelato.

Al n. 414, *dopo le parole:* di ferro forbito e lucido, *aggiungere:* od anche nichelato,

Al n. 415, *dopo le parole:* di ferro forbito e lucido, o di acciaio, *aggiungere:* e potrà anche essere nichelato,

Nulla è innovato per riguardo alla sciabola usata dagli ufficiali dei presidi d'Africa.

Il Ministro — G. MIRRI.

---

(956) Roma, Tip. E. Voghera

164

DISPENSA 42ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 ottobre.

OTTOBRE 5. — Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 681.
» 5. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari dei materiali dei servizi amministrativi, *pag.* 719.

Atto N. **179.** — CAVALLI. — **Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza** (1). — 5 ottobre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Capo I.

Disposizioni generali.

1. Per facilitare agli ufficiali, aventi diritto a razioni foraggio, il mezzo di provvedersi di buoni cavalli di servizio in relazione al rispettivo loro grado ed all'arma o corpo cui appartengono, il Ministero dispone perchè, annualmente, sia distribuito un determinato numero di cavalli o siano concesse anticipazioni in danaro per l'acquisto dei medesimi, secondo le norme della presente istruzione.

Tali cavalli sono denominati *cavalli di agevolezza.*

2. I cavalli di agevolezza sono distinti nelle seguenti categorie:

Speciali.

Categoria A. Cavalli per ufficiali generali;

» *B.* Cavalli per ufficiali generali, per ufficiali del corpo di stato maggiore e delle armi di cavalleria ed artiglieria (esclusi quelli appartenenti al reggimento da montagna, alle brigate da costa e da fortezza, alle direzioni, agli stabilimenti, alle compagnie operai ed al treno).

Comuni.

Categoria 1ª. Cavalli per ufficiali del corpo di stato maggiore, delle armi di cavalleria ed artiglieria, per colonnelli e tenenti colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio delle armi

(1) La presente istruzione è stata stampata in fascicolo a parte, munito di copertina, che potrà acquistarsi colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, al prezzo di cent. 15.

10 OTT. 99

di fanteria e del genio, dei corpi sanitario, di commissariato e veterinario militare; nonchè per aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di fanteria.

Categoria 2ª e 3ª. Cavalli per ufficiali di qualsiasi grado delle armi di fanteria e del genio e dei corpi sanitario, di commissariato e veterinario militare.

3. Il debito massimo che gli ufficiali possono contrarre verso il rispettivo conto-rimonta, per prezzo di cavalli ceduti dallo Stato o per anticipazioni, può ascendere a:

L. 2000 per gli ufficiali generali e colonnelli con impiego di maggiore generale;

L. 1500 per gli ufficiali aventi diritto all'indennità cavalli di L. 400 o superiore;

L. 1200 per gli ufficiali aventi diritto all'indennità cavalli di L. 340;

L. 1000 per gli ufficiali aventi diritto all'indennità cavalli di L. 280.

4. Agli ufficiali ai quali viene aumentato il numero delle razioni foraggio o che perdono il diritto al cavallo di carica, a quelli che acquistano diritto per la prima volta a razioni foraggio, ovvero avendolo perduto lo riacquistino ed a quelli che vengono a trovarsi in altre specialissime circostanze, il Ministero potrà acconsentire che il debito del conto-rimonta, pel prelevamento di cavalli d'agevolezza o per anticipazioni concesse per l'acquisto dal commercio dei medesimi, ecceda i limiti massimi di cui al numero precedente.

In tal caso, gli ufficiali, oltre a rilasciare l'indennità cavalli loro dovuta, dovranno assoggettarsi a mensile e costante ritenuta sullo stipendio a favore del conto-rimonta, in ragione di L. 5 per ogni 250 lire o frazione, di eccedenza, fino a che il debito non sia rientrato nei limiti indicati al n. 3.

5. Gli ufficiali in debito verso il conto-rimonta, che non si trovassero in una delle condizioni accennate al numero precedente, per essere ammessi a prelevare un cavallo di agevolezza, devono obbligarsi a versare al conto stesso, trascorsi 10 giorni dalla data del prelevamento, la somma che dal cumulo del debito esistente col prezzo del nuovo cavallo venisse a superare il limite stabilito per essi.

È fatta però facoltà agli ufficiali, ammessi a prelevare un cavallo di categoria speciale, di superare il debito massimo del conto-rimonta sino a raggiungere le L. 2500, alla condizione che si obblighino di sottostare alla speciale ritenuta mensile di cui al 2° comma del n. 4.

6. I cavalli di agevolezza distribuiti dai corpi, a qualsiasi categoria appartengano, avranno il vincolo di agevolezza per anni 3.

Qualora il debito incontrato pel loro acquisto non fosse ancora estinto dopo il suddetto periodo di tempo, i cavalli continueranno a rimanere vincolati di agevolezza fino a totale pagamento del debito, che può anche essere fatto in una sola volta.

Ultimato tale vincolo e saldato il debito incontrato per l'acquisto, il cavallo passa di assoluta proprietà dell'ufficiale.

I cavalli invece acquistati dal commercio, mediante anticipazione, saranno vincolati di agevolezza finchè non sia estinto, a rate mensili od in una sol volta, il debito incontrato pel loro acquisto.

I cavalli di agevolezza non sono soggetti ad atto di sequestro per conto di terze persone fino a che rimangono sottoposti ai vincoli di cui sopra.

7. Passano pure di assoluta proprietà i cavalli di agevolezza, ancorchè non sia trascorso il tempo fissato per il vincolo, allorquando l'ufficiale viene a trovarsi in una posizione nella quale perde il diritto all'indennità cavalli o gli viene sospeso, purchè abbia saldato o saldi il debito verso il conto-rimonta.

8. Quando un cavallo d'agevolezza diventasse non più atto al servizio da sella, per difetti fisici, per infermità o per vizi che lo rendono non adatto allo speciale servizio dell'ufficiale, il consiglio d'amministrazione, permanente o di reggimento da cui l'ufficiale dipende, assistito da un ufficiale veterinario (ed in difetto da un veterinario borghese) riconosciutane l'inabilità, darà l'autorizzazione per la vendita ed il ricavato dovrà versarsi a favore del conto rimonta sino alla concorrenza del debito ancora da estinguere, riferentesi al cavallo venduto.

Per gli ufficiali lontani dalla sede del proprio consiglio e per quelli amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, non contemplati nel successivo comma, tale autorizzazione sarà data dal comandante del corpo o capo di servizio cui l'ufficiale appartiene in seguito al parere espresso da un consiglio d'amministrazione viciniore, preferibilmente d'arma a cavallo (ed in difetto, da quello di una legione carabinieri reali), che all'uopo verrà delegato dal comandante del corpo o capo di servizio.

Gli ufficiali generali, i comandanti di corpo e capi di servizio, pei propri cavalli, dovranno chiedere tale autorizzazione direttamente al Ministero (Direzione generale fanteria e caval-

leria) facendo conoscere le ragioni che inducono alla vendita del cavallo.

9. Durante il tempo in cui un cavallo è vincolato di agevolezza non può cambiare di categoria e neppure di nome.

L'ufficiale trasferito ad un corpo od ufficio, nel quale non avesse più diritto alla categoria cui è ascritto il cavallo d'agevolezza che possiede, potrà continuare a far uso del cavallo stesso, conservando però a questo sempre la categoria cui è ascritto.

Lo stesso dicasi per gli ufficiali che fanno passaggio nell'arma dei carabinieri reali.

Capo II.

Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza.

Cavalli delle categorie speciali.

10. I cavalli della categoria speciale *A* sono scelti fra quelli della scuola di cavalleria riconosciuti in buone condizioni fisiche, d'indole, di addestramento e dell'età dai 7 ai 12 anni, da una commissione composta: di *due ufficiali generali e di un ufficiale superiore veterinario* che verranno designati volta per volta dal Ministero.

La detta commissione ne fisserà anche il prezzo, a seconda del loro valore reale commerciale, che non potrà però eccedere la somma di L. 2500.

11. I cavalli della categoria speciale *B* o sono acquistati all'estero a prezzo non superiore alle L 2500 e dell'età non inferiore agli anni 4 $^1/_2$ nè superiore ai 7, o scelti fra quelli provenienti dai depositi di allevamento, che per le loro qualità siano dichiarati distinti e che abbiano un valore compreso fra le L. 1250 e le 1500, prezzo da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione del deposito in base al loro valore commerciale.

12. La distribuzione dei cavalli della categoria speciale *A* avrà luogo, normalmente, nel mese di *giugno* e le relative domande dovranno quindi pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) *non più tardi del 31 maggio.*

Quelli della categoria speciale *B*, provenienti dai depositi di allevamento cavalli, potranno essere messi in distribuzione, sin da quando giungono ai corpi con le rispettive rimonte,

agli ufficiali dei reggimenti stessi che ne facciano domanda al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria).

Per quelli infine della categoria speciale *B* acquistati all'estero, il Ministero ne parteciperà, volta per volta, sia l'acquisto sia la data della loro distribuzione, per norma di coloro che intendono farne domanda.

Cavalli delle categorie comuni.

13. I cavalli delle categorie comuni sono scelti nei reggimenti di cavalleria da una commissione nominata e presieduta dal comandante della brigata e composta, per ogni reggimento: di *un ufficiale superiore, di due ufficiali inferiori e di un ufficiale veterinario* con voto deliberativo.

La scelta di tali cavalli negli squadroni distaccati in Sicilia sarà fatta, ove occorra, da una commissione nominata dal comandante il XII corpo d'armata.

14. Le commissioni suindicate, in seguito ad ordine del Ministero, procederanno alla scelta dei cavalli fra tutti quelli del reggimento o del distaccamento di Sicilia, e specialmente fra quelli che già furono di carica, che avendo l'età e la statura sottoindicate ed essendo in buone condizioni fisiche, bene addestrati e di buona indole, siano atti ad un buon servizio da sella, escludendo i cavalli di carica e quelli assegnati ai sottufficiali da oltre un anno.

Ascriveranno poi:

alla *1ª categoria* quelli dell'età fra i 5 ed i 9 anni;

alla *2ª categoria* quelli aventi un'età compresa fra i 9 ed i 12 anni;

ed alla *3ª categoria* quelli con età dai 12 ai 14 anni.

Inoltre la *statura minima* dei cavalli non dovrà essere inferiore: per quelli di 1ª categoria a m. 1,52 e per quelli di 2ª e 3ª a m. 1,48.

Gli anni del cavallo si dobbono calcolare compiuti al *30 aprile* dell'anno in corso.

15. Allo scopo di poter stabilire il numero dei cavalli da scegliersi, i comandanti di corpo e capi di servizio trasmetteranno ogni anno, *non più tardi del 1° ottobre*, direttamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) un elenco, per ciascuna categoria, degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo di agevolezza e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando per ognuno:

a) la statura;
b) l'ammontare del debito verso il conto-rimonta;
c) il numero delle razioni foraggio cui ha diritto;
d) il numero dei cavalli di cui è provvisto;
e) il luogo di effettiva residenza.

Qualora taluno degli ufficiali predetti possedesse un numero di cavalli uguale a quello delle razioni foraggio spettantigli, si dovrà anche far conoscere, nell'elenco sopra indicato, se intenda disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi; questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio, che si pronunzierà in merito ai medesimi per la presa in considerazione o meno della domanda.

Sarà cura dei comandanti di corpo e capi di servizio di tenere informato il Ministero di tutti i cambiamenti di posizione e di residenza che possono avvenire posteriormente allo invio del suddetto elenco, degli ufficiali che hanno fatto domanda di un cavallo d'agevolezza.

16. In base alle domande così pervenute, il Ministero farà conoscere ai presidenti delle commissioni il numero dei cavalli che dovranno scegliere nei singoli reggimenti per ognuna delle categorie, avvertendo che il prezzo di ciascun cavallo sarà fissato dalla commissione in base al *valore reale commerciale* del cavallo stesso e che dovrà essere compreso nei seguenti limiti:

1ª categoria fra le L. 900 e le L. 1200;
2ª id. » » 500 » » 850;
3ª id. » » 300 » » 450.

Scelti poi tali cavalli, il comandante del reggimento disporrà affinchè nel periodo di tempo che precede la distribuzione generale siano addestrati al servizio isolato ed in sella inglese, designando al Ministero quei cavalli che in tale circostanza si dimostrassero non del tutto idonei allo speciale servizio pel quale sono destinati.

17. I cavalli di agevolezza scelti dalle commissioni saranno descritti, distinti per categoria, sul ruolo mod. 175 *A* del catalogo conforme l'esempio pratico che fa seguito alla presente istruzione e che i comandanti di brigata di cavalleria trasmetteranno direttamente al Ministero.

18. Ricevuti i ruoli 175 *A*, il Ministero annuncia, nel *Giornale militare*, il giorno in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli di agevolezza ed il nome degli ufficiali ammessi, indicando per ciascuno di essi il reggimento in cui possono prelevare il cavallo.

19 Il Ministero farà l'assegnazione in base alla statura degli ufficiali avvertendo che quelli aventi diritto pei propri cavalli alla razione foraggio di 2° grado dovranno sempre essere assegnati ad un reggimento di cavalleggeri, eccezione fatta per gli ufficiali di statura superiore a m. 1,75 che saranno assegnati ai reggimenti lancieri.

Per tale assegnazione il Ministero provvederà inoltre, nel limite del possibile, affinchè l'ufficiale abbia a prelevare il cavallo sul luogo stesso di residenza o per lo meno poco lontano, eseguendo, se occorre, il sorteggio fra quelli di una stessa sede.

20. La distribuzione dei cavalli d'agevolezza delle categorie comuni ha luogo ordinariamente nella 2ª *decade del mese di novembre* d'ogni anno.

Prescrizioni comuni a tutte le categorie.

21. L'ufficiale ammesso al prelevamento di un cavallo d'agevolezza può farsi rappresentare da altro ufficiale nella scelta del cavallo, purchè ne abbia data partecipazione per lettera o telegramma al comandante della scuola di cavalleria o del reggimento, od al direttore del deposito allevamento cavalli, presso il quale si eseguisce la distribuzione

Gli ufficiali del corpo, scuola o deposito di allevamento presso il quale avviene la distribuzione non potranno rappresentare gli ufficiali ammessi al prelevamento.

L'ufficiale che non si presenta, nè si faccia rappresentare, decade dal diritto al prelevamento, qualunque sia la causa dell'impedimento; gli è però concessa la scelta sui cavalli rimasti indistribuiti o restituiti.

22. Nel giorno che precede la distribuzione sarà permesso agli ufficiali di visitare i cavalli da distribuirsi e di prendere conoscenza degli stati signaletici.

Sarà inoltre provveduto per cura del comandante della scuola di cavalleria, del reggimento o del direttore del deposito, perchè i cavalli stessi siano loro presentati montati all'aperto o nelle cavallerizze, facendo conoscere agli ufficiali interessati l'ora in cui avrà luogo tale presentazione.

23. Sul luogo della distribuzione dovrà essere affissa apposita tabella nella quale sarà indicato il prezzo di ciascun cavallo, nonchè quei difetti che eventualmente gli fossero stati riconosciuti.

24. Le distribuzioni di cavalli d'agevolezza saranno presiedute dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra i presenti che concorrono alla scelta, compreso il comandante la scuola di cavalleria o del reggimento, od il direttore del deposito allevamento cavalli, presso il quale avranno luogo le distribuzioni.

25. La distribuzione di cavalli d'agevolezza avrà luogo a scelta mediante sorteggio. A tal uopo saranno imbussolati i nomi degli ufficiali ammessi alla distribuzione e la scelta avverrà secondo l'ordine con cui vengono sorteggiati.

All'atto della distribuzione l'ufficiale può rinunziare alla scelta.

26. Eseguita la distribuzione, e nel giorno stesso, gli ufficiali avranno facoltà di montare il cavallo scelto e non trovandolo di loro gradimento potranno non accettarlo senza addurne i motivi.

È anche concesso agli ufficiali di cambiare sul luogo fra loro il cavallo nel giorno della distribuzione; rimane però vietato di cambiarlo in seguito fino a che non siano trascorsi 40 giorni da quello del prelevamento.

27. L'ufficiale acquirente dovrà provvedere la cavezza, la coperta e quanto altro occorre pel trasporto del cavallo.

28. Le spese di trasporto pel prelevamento del cavallo saranno sempre a carico dell'ufficiale; questi avrà però diritto di condurre seco il proprio attendente che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio.

29. L'amministrazione militare non risponde delle malattie che si potessero manifestare nei cavalli di agevolezza dopo l'avvenuta distribuzione, sempre quando non si possa accertare, in modo non dubbio, che la malattia già preesisteva.

30. L'ufficiale che preleva un cavallo di agevolezza e che lo accetta definitivamente, dovrà versare lire 5 per la custodia ed il governo del cavallo da lui prelevato, le quali saranno date al soldato che lo aveva in consegna.

Capo III.

Restituzione di cavalli di agevolezza.

31. L'ufficiale che ha prelevato un cavallo di agevolezza, di qualsiasi categoria, può restituirlo nel termine di 40 giorni, decorrenti da quello della distribuzione, senza che sia obbligato a dichiararne il motivo, purchè il cavallo non dimostri di aver sofferto per incuria durante il tempo in cui l'ufficiale lo ebbe in consegna.

Per il cavallo di categoria speciale, ciò dovrà risultare da apposito processo verbale, da compilarsi dal consiglio d'amministrazione, che all'uopo verrà designato dal Ministero per visitarlo.

In caso di restituzione di cavalli di rimonte estere delle categorie speciali, nel periodo suddetto, verrà addebitato al conto-rimonta dell'ufficiale il ventesimo del prezzo del cavallo a compenso del discredito che ne deriva al medesimo per l'avvenuta restituzione, ammenochè siansi accertati nel cavallo vizi redibitori od una malattia preesistente all'atto della distribuzione. Tale somma dovrà poi essere difalcata dal valore di stima del cavallo.

32. L'ufficiale che perde o gli viene sospeso il diritto all'indennità cavalli deve restituire i cavalli di agevolezza che possiede, a meno che non abbia debito al conto-rimonta, ovvero lo saldi per intiero, nel qual caso i cavalli rimangono di sua assoluta proprietà ancorchè non sia cessato il vincolo di cui al n. 6.

All' ufficiale che perde il diritto all'indennità cavalli senza aver debito al conto-rimonta, è fatta facoltà di restituire i cavalli di agevolezza da lui posseduti.

Eguale facoltà è concessa agli ufficiali trasferti nelle R. truppe d'Africa.

33. Può ugualmente restituire i cavalli di agevolezza l'ufficiale al quale venga diminuito il numero delle razioni foraggio, qualora abbia un numero di cavalli superiore a quello delle razioni cui ha diritto nella nuova posizione.

34. Agli eredi di un ufficiale defunto sono applicabili le disposizioni del n. 32.

35. I cavalli di agevolezza *distribuiti dai corpi* che debbono o possono essere restituiti a norma dei n. 32, 33 e 34 non dovranno però eccedere l'età di anni 14; ed il prezzo cui possono valutarsi, a seconda del loro stato di conservazione, non potrà essere superiore a quello d'acquisto diminuito di tanti decimi quanti sono gli anni in cui trovasi vincolato di agevolezza. Nel computo dei decimi di cui sopra, non si terrà conto degli anni incominciati, se non quando siano trascorsi sei mesi ed un giorno.

Per quelli invece *acquistati dal commercio*, semprequando beninteso non superino l'età di anni 14, il prezzo verrà fissato come è detto al successivo n. 43.

36. La restituzione dei cavalli d'agevolezza, qualunque ne sia la categoria, potrà aver luogo soltanto in seguito ad auto-

rizzazione del Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) dietro diretta domanda, in carta da bollo, corredata dallo stato signaletico del cavallo, trasmessa dal comandante del corpo o capo di servizio cui l'ufficiale appartiene; eccezione fatta per i cavalli delle categorie comuni che gli ufficiali intendono restituire *nel periodo di guarentigia*, nel qual caso la domanda sarà fatta al proprio comandante di corpo o capo di servizio e da esso partecipata al reggimento che distribuì il cavallo, poichè questo dovrà ritornare sempre al corpo che ne fece la distribuzione.

Per le restituzioni che avvengono dopo trascorso il periodo di guarantigia i cavalli saranno invece fatti restituire alla scuola di cavalleria ovvero ad un reggimento di cavalleria o di artiglieria viciniore, che sarà designato dal Ministero, il quale nell'assegnazione ai reggimenti di cavalleria terrà presente la statura del cavallo.

37. Le spese di trasporto sono sempre a carico dell'ufficiale, a meno che (per la restituzione nel periodo di guarentigia) nel cavallo siansi accertati vizi redibitori od una malattia preesistente alla data della distribuzione. In tal caso gli verrà anche rimborsata la spesa già precedentemente sostenuta pel trasporto del cavallo.

38. I cavalli delle categorie speciali restituiti a mente dei numeri 32, 33 e 34 rimarranno ascritti alla categoria cui appartengono.

Quelli delle categorie comuni saranno invece assegnati alla categoria cui per ragione di età possono essere ascritti, in base ai requisiti stabiliti al n. 14.

39. I cavalli della categoria speciale *A* restituiti alla scuola di cavalleria saranno nuovamente adibiti agli speciali servizi della medesima e potranno, al caso, essere ancora concessi di agevolezza, sino ad una nuova distribuzione generale, agli ufficiali generali che ne facciano domanda.

40. I cavalli della categoria speciale *A* che fossero restituiti ad un reggimento di cavalleria e quelli della categoria speciale *B* restituiti ai reggimenti di cavalleria o di artiglieria, dovranno essere inscritti sul ruolo 175 *A* e rimanervi per un anno. I medesimi saranno fatti montare da sottufficiali e tenuti con speciali riguardi, per mantenerli in condizione di poter essere, al caso, nuovamente concessi d'agevolezza.

Trascorso tale periodo di tempo senza che siano stati distribuiti, saranno, senz'altro, fatti passare tra i cavalli di carica, quando ne abbiano ancora i requisiti.

41. I cavalli delle categorie comuni restituiti durante il periodo compreso fra la distribuzione generale ed il *30 giugno di ogni anno* verranno inscritti nel ruolo 175 *A* per essere ancora distribuiti a chi ne faccia domanda e ne abbia diritto.

Al 1° luglio tutti i cavalli delle categorie comuni disponibili non potranno essere più distribuiti; essi saranno perciò radiati dai ruoli 175 *A*; e quelli appartenenti alla 1ª categoria se hanno i voluti requisiti, potranno passare di carica in sostituzione di altri.

Capo IV.

Cessione allo Stato di cavalli di privata proprietà.

42. L'ufficiale a cui cessi o venga sospeso il diritto all'indennità cavalli o venga a diminuire il numero delle razioni foraggio, e quello trasferto alle R. truppe d'Africa, può ottenere dal Ministero, secondo le norme stesse del n. 36, l'autorizzazione di cedere ad un reggimento di cavalleria o di artiglieria viciniore, cavalli di privata proprietà, siano essi divenuti tali perchè non più vincolati di agevolezza oppure acquistati con mezzi propri, purchè non oltrepassino l'età di anni 14 e la statura di m. 1,66.

Eguale facoltà è fatta all'erede di un ufficiale di poter cedere allo Stato cavalli di privata proprietà dell'età e statura non superiore a quella sopra indicata, lasciati dal defunto.

43. Il prezzo verrà fissato in base al valore reale commerciale del cavallo, che però non potrà superare le L. 1500.

44. Per quanto riguarda l'inscrizione al ruolo 175 *A* del cavallo di proprietà privata ceduto, il consiglio d'amministrazione che deve riceverlo si atterrà alle norme indicate ai numeri 38 (2° comma) e 41 che regolano la restituzione dei cavalli d'agevolezza delle categorie comuni, ad una delle quali soltanto può essere ascritto.

45. Nei 40 giorni decorrenti da quello della cessione il corpo acquirente può restituire il cavallo all'ufficiale od all'erede del defunto, senza addurne i motivi, purchè (ben inteso) il cavallo non abbia sofferto per incuria. L'avviso di restituzione deve essere mandato all'interessato per lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

È sottinteso che le spese sia per la condotta del cavallo alla sede del reggimento che deve riceverlo, sia pel viaggio di ritorno, in caso di restituzione, vanno a carico dell'ufficiale o dell'erede.

Capo V.

Concessione di cavalli d'agevolezza rimasti indistribuiti, restituiti o ceduti.

46. I cavalli delle categorie speciali e quelli delle categorie comuni rimasti indistribuiti, nonchè i restituiti o ceduti a senso dei capi III e IV, possono essere concessi di agevolezza, nei periodi di tempo indicati ai numeri 39, 40 e 41, rispettivamente allo stesso prezzo che avevano o cui furono accettati.

47. Le domande per ottenere tali cavalli, a qualunque categoria appartengano, dovranno esser fatte al comandante del corpo o capo di servizio da cui l'ufficiale dipende, che trasmetterà al Ministero (Direz. generale fanteria e cavalleria), volta per volta, le domande corredate dell'elenco richiesto al n. 15.

Gli ufficiali generali, i comandanti di corpo e capi di servizio rivolgeranno le domande direttamente al Ministero.

48. È fatta facoltà agli ufficiali d'indicare nella domanda il reggimento presso il quale preferirebbero prelevare il cavallo, ed il Ministero procurerà, nel limite del possibile, di assecondare tali desideri.

Gli ufficiali potranno quindi, per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio, richiedere ai reggimenti viciniori l'elenco dei cavalli d'agevolezza che trovansi ancora disponibili presso i medesimi.

49. L'ufficiale ammesso isolatamente a prelevare un cavallo di agevolezza, dopo la distribuzione generale, può scegliere il cavallo che più gli talenta fra tutti quelli rimasti disponibili presso il corpo ed ascritti alla categoria per la quale fece domanda.

Qualora due o più ufficiali si presentino contemporaneamente a scegliere un cavallo nella stessa categoria, la distribuzione avrà luogo mediante il sorteggio.

Quando due o più ufficiali presentino contemporaneamente domanda di ottenere lo stesso cavallo, il Ministero deciderà dell'ordine di precedenza.

50. Per la restituzione di tali cavalli nel periodo di guarentigia valgono le norme date ai n. 31 e 36.

CAPO VI.

Anticipazioni in danaro agli ufficiali per l'acquisto di cavalli dal commercio.

51. Le anticipazioni in danaro per l'acquisto di cavalli dal commercio sono concesse dal Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) agli ufficiali indicati al n. 2 della presente istruzione, nella misura non eccedente quella prescritta al n. 3.

52. Nessun ufficiale però potrà ottenere anticipazioni in danaro, per l'acquisto di cavalli dal commercio, se non dopo trascorsi due anni dall'ultima anticipazione ricevuta; a meno che si tratti di constatata inabilità o morte di altro cavallo posseduto o quando all'ufficiale aumenti il numero delle razioni foraggio.

Nel biennio potrà peraltro essere concessa una seconda anticipazione quando l'importare delle due non venga a superare il limite massimo consentito al n. 3; ed in questo caso è sottinteso che il biennio pel diritto ad altra anticipazione, decorre sempre dalla data della prima anticipazione ricevuta.

53. Inoltre non potranno essere chieste anticipazioni per cavalli già dichiarati di servizio ed ammessi al godimento della razione foraggio *da oltre 40 giorni*, inquantochè le anticipazioni stesse vengono concesse esclusivamente per mettere in grado gli ufficiali a provvedersi di cavalli e non per risarcirli di spese già precedentemente fatte.

54. L'ufficiale che desidera ottenere l'anticipazione per lo acquisto di un cavallo dal commercio dovrà inoltrarne domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio e, se appartiene al corpo di stato maggiore, ad un corpo a cavallo od a scuole militari, dovrà presentare il cavallo al consiglio d'amministrazione dal quale dipende, pel giudizio circa le sue qualità ed attitudini al servizio militare, nonchè per constatarne l'età ed il suo valore reale.

55. Gli ufficiali non appartenenti al corpo di stato maggiore, ad armi a cavallo od a scuole militari e quelli che pur appartenendo a questo corpo, armi o scuole, si trovino lontani dalla sede del proprio consiglio di amministrazione, (permanente o di reggimento) presenteranno il cavallo al consiglio di un corpo a cavallo viciniore che verrà designato dal comandante del corpo o capo di servizio dal quale l'ufficiale dipende,

dandone partecipazione al consiglio delegato per mezzo di lettera.

In caso di grande distanza il cavallo potrà essere fatto presentare al consiglio di una legione di reali carabinieri, oppure al comandante il distaccamento di un corpo a cavallo ed infine al comandante il distaccamento di una brigata d'artiglieria da costa o da fortezza.

In mancanza di riparti vicini sopra menzionati, gli ufficiali non appartenenti al corpo di stato maggiore, ad armi a cavallo od a scuole militari presenteranno i cavalli al proprio consiglio d'amministrazione.

56. Gli ufficiali tutti appartenenti a riparti di truppa distaccati in località ove non si trovi riparto di truppa a cavallo, e siano molto distanti da sedi di consigli d'amministrazione, presenteranno il cavallo all'ufficiale comandante locale dell'arma dei carabinieri reali.

57. È fatta facoltà agli ufficiali appartenenti ai reggimenti del genio, presenti alla sede del corpo, di far visitare il cavallo che intendono acquistare dal commercio al consiglio d'amministrazione del proprio reggimento, il quale procederà alla visita coll'intervento di un capitano delle compagnie treno e di un veterinario entrambi con voto consultivo.

58 I consigli d'amministrazione, i comandanti di distaccamento o l'ufficiale comandante locale dell'arma dei carabinieri reali chiamati a visitare un cavallo pel quale viene domandata l'anticipazione, sotto la loro diretta responsabilità, dovranno procedere colla massima oculatezza perchè la stima dia il vero valore commerciale del cavallo, onde il cavallo stesso rappresenti una garanzia reale per l'intera somma domandata; affinchè nelle vicende successive dell'obbligazione, come nei casi di restituzione o d'insolvibilità, non vi sia per quanto è possibile perdita eventuale per parte dell'erario.

Verrà all'uopo compilato apposito processo verbale di visita conforme al modello 1, o 2, annesso alla presente istruzione, a seconda dei casi.

Nella visita di tali cavalli dovrà sempre assistere, con voto consultivo, un ufficiale veterinario ed in difetto un veterinario borghese.

59. I cavalli acquistati dal commercio mediante anticipazione verranno ascritti ad una delle categorie comuni cui l'ufficiale ha diritto e saranno assegnati alla:

1ª categoria, quelli dell'età dai 4 (se puro sangue anni 3 1/2) ai 9 anni e di valore non inferiore alle L. 900;

2ª *categoria*, quelli dai 5 ai 12 anni e di valore non inferiore alle L. 500;

3ª *categoria*, quelli dell'età dai 5 ai 14 anni e di valore non inferiore alle L. 300.

È sottinteso che per la valutazione dell'età gli anni s'intenderanno *compiuti al 30 aprile*.

La *statura minima* per ciascuna categoria è quella stabilita al n. 14 e la *massima* non dovrà superare m. 1,56 pei cavalli degli ufficiali aventi diritto alla razione foraggio di 2° grado, eccezione fatta per gli ufficiali aventi statura superiore a m. 1,75, pei quali sarà concesso di poter acquistare cavalli sino a m. 1,66 di altezza, come per gli ufficiali aventi diritto, pei loro cavalli, alla razione foraggio di 1° grado.

60. I cavalli che gli ufficiali generali acquistano dal commercio mediante anticipazioni, saranno ascritti ad una delle prime due categorie comuni a seconda dell'età, valore e statura minima prescritta per ciascuna di esse.

61. Il processo verbale di visita dovrà dal comandante del corpo o capo di servizio, cui l'ufficiale appartiene, essere trasmesso, in originale, al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) assieme alla domanda d'anticipazione fatta dall'ufficiale e nella quale, oltre alle indicazioni richieste alle lettere *b*, *c* e *d*, nonchè al 7° capoverso del n. 15, dovrà altresì essere dichiarato di non aver avuto altra anticipazione da due anni almeno, tranne le eccezioni di cui al n. 52.

62. Gli ufficiali generali, i comandanti di corpo e capi di servizio rivolgeranno la domanda d'anticipazione direttamente al Ministero, corredata del processo verbale di visita del cavallo che all'uopo faranno compilare da un consiglio d'amministrazione d'arma a cavallo, proprio o viciniore ed in mancanza di questo dal consiglio di una legione carabinieri reali o comandante di distaccamento d'arma a cavallo ed in difetto dal consiglio d'amministrazione di un corpo qualsiasi.

Per gli altri ufficiali amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, le pratiche tutte relative alle anticipazioni saranno fatte dai capi di servizio dai quali dipendono e le domande col processo verbale di visita che faranno compilare, dovranno da questo essere trasmesse direttamente al Ministero.

63. Le anticipazioni in danaro per l'acquisto di cavalli dal commercio sono normalmente pagate dalla cassa del corpo o del distaccamento cui gli ufficiali appartengono.

L'ufficiale che si trova lontano dalla sede del proprio con-

siglio d'amministrazione e che non potesse riscuotere l'anticipazione come sopra è detto, dovrà altresì indicare, nella domanda, presso quale corpo intende riscuotere l'anticipazione stessa, affinchè il Ministero possa farne la voluta delegazione.

Capo VII.

Cessione di cavalli d'agevolezza fra ufficiali.

64. La cessione di cavalli d'agevolezza, di qualsiasi categoria, potrà aver luogo, in seguito ad autorizzazione del Ministero, soltanto fra ufficiali aventi diritto alla stessa categoria e trascorsi 40 giorni dalla data del prelevamento se trattasi di cavalli distribuiti dallo Stato o dopo avvenuto il pagamento dell'anticipazione per quelli acquistati dal commercio.

65. L'ufficiale che desidera cedere un cavallo di agevolezza ad altro ufficiale dovrà farne domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio, il quale trasmetterà al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) la domanda stessa corredata da un elenco dal quale risulti:

a) la situazione del conto-rimonta dell'ufficiale cedente e quella dell'acquirente che sarà richiesta al corpo interessato;

b) il numero di cavalli posseduti dai due ufficiali;

c) il debito che l'ufficiale cedente ha al conto-rimonta per il cavallo che desidera cedere e che dovrà essere accollato all'acquirente.

66. All'ufficiale che acquisti per cessione un cavallo di agevolezza non sarà concessa anticipazione di sorta, quindi la differenza, fra il prezzo contrattato ed il debito ceduto, dovrà sempre essere regolata privatamente.

67. Non potranno essere autorizzate cessioni nelle quali l'ufficiale acquirente venisse a trovarsi in condizioni di avere un debito di rimonta eccedente il limite massimo consentito al n. 3, a meno che trattisi di rilevare un cavallo di categoria speciale o che l'ufficiale si trovi in una delle condizioni previste al n. 4, nel qual caso potrà superare il limite massimo del debito, assoggettandosi alle speciali condizioni fissate ai n. 4 e 5.

68. Nelle cessioni di cavalli d'agevolezza, pel cavallo ceduto continua sempre il vincolo primitivo e saranno inoltre osservate le disposizioni del 1° capoverso del n. 9.

CAPO VIII.

Norme amministrative e contabili.

Distribuzione dei cavalli di agevolezza e loro restituzione nel periodo di guarentigia.

69. Nel giorno stesso in cui ha luogo la consegna ad un ufficiale di un cavallo d'agevolezza, a qualsiasi categoria appartenga, il corpo che ha in forza il cavallo o quello che lo distribuisce per conto di altro, si farà rilasciare dall'acquirente apposita ricevuta.

70. Ultimata la distribuzione dei cavalli il comandante della scuola di cavalleria ovvero il direttore del deposito allevamento cavalli od il comandante del reggimento, trasmetterà sollecitamente al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) uno specchio indicante i cavalli distribuiti col relativo prezzo ed il casato e nome, grado e corpo degli ufficiali che li prelevarono.

Trasmetterà inoltre al corpo od ufficio che amministra l'ufficiale, lo stato signaletico del cavallo.

Il corpo che distribuisce cavalli d'agevolezza per conto di altro, dovrà trasmettere a quello che ha in forza il cavallo, e nel giorno stesso della distribuzione, la ricevuta di cui al n. 69.

71. Il corpo che ha in forza il cavallo dovrà eseguire sul ruolo mod. 172, senza depennare il cavallo stesso, la seguente variazione: *Assegnato di agevolezza al (grado, casato e nome) del (corpo) il (data).*

Sul prospetto poi mod. 215, al quadro *E*, nel periodo di 40 giorni dalla data della distribuzione, questa compresa, il cavallo sarà dimostrato nella forza senza assegni ed a corredo della variazione da eseguirsi al quadro *F* del prospetto stesso, conforme a quella sopra indicata, dovrà allegarsi la ricevuta di cui al n. 69.

72. Avvenendo la restituzione del cavallo nei 40 giorni di guarentigia, questo sarà riportato nella forza con assegni al quadro *E* del prospetto mod. 215 ed al quadro *F* del prospetto stesso sarà fatta la seguente variazione: *Già assegnato d'agevolezza al (grado, casato e nome) del (corpo) fin dal (data), oggi restituito;* e sul ruolo mod. 172 se ne prenderà nota colla seguente variazione: *Restituito il . . . . . .*

73. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse, il corpo cui appartiene l'ufficiale, in base alla relazione d'autopsia, redatta da un ufficiale veterinario od in difetto da un veterinario borghese, compilerà apposito processo verbale di morte, in duplice originale, l'una delle quali dovrà subito essere

trasmessa al corpo che ha in forza il cavallo, perchè possa diminuirlo dal prospetto mod. 215 (allegandovi detto processo) e dal ruolo mod. 172, l'altra al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) affinchè sulle risultanze del medesimo possa determinare se debba o no essere addebitato all'ufficiale il valore del cavallo stesso.

Qualora nel suddetto periodo di tempo il cavallo si rendesse inabile al servizio, il corpo cui appartiene l'ufficiale dovrà informarne il Ministero, trasmettendo all'uopo apposito processo verbale corredato da relazione veterinaria, rimanendo in attesa di ordini per quanto riguarda l'addebito da farsi o meno al conto rimonta dell'ufficiale e per la debita partecipazione che dovrà fare al corpo che ha in forza il cavallo.

74. Spirato il 40° giorno senza che il cavallo sia stato restituito, sarà tolto definitivamente dalla forza del prospetto mod. 215 colla seguente variazione: *Passato d'agevolezza al* (*grado, casato e nome*) *del* (*corpo*) *essendo stato distribuito il* (*data*).

Sul ruolo mod. 172 il cavallo verrà radiato colla seguente variazione: *Passato d'agevolezza il* . . . . . .

75. L'ufficiale che ha prelevato un cavallo di agevolezza di qualunque categoria, spirato il 40° giorno senza che l'abbia restituito, dovrà rilasciare al proprio comandante di corpo o capo di servizio una dichiarazione dalla quale risulti che accetta definitivamente il cavallo.

Gli ufficiali amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari rimetteranno a questi tale dichiarazione.

La dichiarazione di cui sopra sarà poi inviata, il più sollecitamente possibile, al corpo che ha in forza il cavallo, facendogli contemporaneamente conoscere il numero d'ordine acquistato dal cavallo stesso sul ruolo di quelli d'agevolezza (mod. 175 *B*).

76. Il corpo che ha in forza il cavallo non potrà diminuirlo dal prospetto mod. 215 e dal ruolo 172, come è detto al n. 74, senza aver ricevuto la dichiarazione sopra menzionata, la quale dovrà essere allegata al prospetto mod. 215 a giustificazione del movimento.

Eseguito il movimento, nel giorno stesso trasmetterà al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) ed all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari lo specchio mod. 3, allegato alla presente istruzione.

77. Il corpo cui appartiene l'ufficiale, ricevuta la dichiarazione d'accettazione definitiva, addebiterà al conto-rimonta del-

l'acquirente il prezzo del cavallo e nello stesso giorno, con nota d'operazione di conto-corrente mod. 317, ne proporrà l'accredito della somma all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Le somme state addebitate agli ufficiali a mente del disposto dal n. 31 (3° comma) saranno nello stesso modo accreditate all'ufficio predetto.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari verserà in tesoreria, al termine d'ogni trimestre e nell'ultimo trimestre di ogni esercizio finanziario mese per mese, le somme stategli così accreditate, a reintegrazione di fondi al capitolo rimonta del bilancio e ne ritirerà la quietanza da trasmettersi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) unitamente all'elenco descrittivo, in duplice copia, conforme al mod. 3.

Restituzione di cavalli vincolati d'agevolezza.

78. Avvenendo la restituzione di un cavallo vincolato d'agevolezza a mente dei numeri 32, 33 e 34, il consiglio d'amministrazione incaricato dal Ministero di riceverlo, riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ed accertatosi che non superi l'età di anni 14, ne determina il prezzo che viene pagato all'atto dell'accettazione o versato tutto od in parte al conto-rimonta, secondochè è richiesto per la estinzione del debito, compilandone l'atto di compra mod. 4, o 5 della presente istruzione.

79. Qualora l'ufficiale o l'erede non fosse soddisfatto del prezzo d'estimo, fissato dal consiglio d'amministrazione, avrà facoltà di ritirare il cavallo, dopo aver versato in cassa l'importo del debito risultante al conto-rimonta.

80. Se l'ufficiale o l'erede fosse in obbligo di versare al conto-rimonta tutto o parte del prezzo del cavallo, tale operazione sarà fatta dal corpo che compila l'atto di compra, e se l'ufficiale appartiene ad altro corpo, ne accrediterà a questo in conto-corrente l'importare ritenuto.

81. Se il consiglio d'amministrazione rifiutasse il cavallo che l'ufficiale o l'erede fosse in obbligo di restituire e questi non intendessero di saldare il debito di rimonta, si osserveranno le norme del n. 95.

82. L'ufficiale o l'erede che restituisce il cavallo dovrà firmare per quietanza l'atto di compra, apponendo, a proprie spese, sull'atto stesso, una marca da bollo da L. 1.

Qualora però il prezzo del cavallo restituito dall'erede fosse versato per intero in cassa a favore del conto-rimonta o di altri debiti verso lo Stato, l'atto di compra non dovrà portare la firma per quietanza dell'erede, ma solo quelle dei membri del

consiglio e la relativa marca da bollo, a carico del venditore, sarà annullata col bollo d'ufficio.

In modo identico si regolerà il consiglio se l'ufficiale fosse morto insolvibile o senza erede.

83. L'atto di compra dovrà subito essere trasmesso al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) pel rimborso della somma pagata

84. I cavalli così restituiti saranno presi in forza sul ruolo mod. 172 e sul prospetto mod 215 ed ammessi all'assegno ordinario dal giorno successivo a quello della restituzione.

A corredo poi della relativa variazione del prospetto modello 215 dovrà essere posta copia dell'autorizzazione ministeriale.

Cessione allo Stato di cavalli di privata proprietà.

85. Nel caso di cessione di un cavallo di privata proprietà, il corpo autorizzato a riceverlo si regolerà come è detto al n. 78 per quanto riguarda la identità, la idoneità e l'età del cavallo ed assicuratosi che non superi la statura massima prescritta, lo prenderà subito in forza a norma del disposto dal n. 84, salvo a diminuirlo qualora fosse restituito, giusta la facoltà fatta al consiglio dal n. 45.

S'intende che l'ufficiale perde il diritto alla razione foraggio dal giorno successivo a quello della cessione e potrà riacquistarlo pel residuo dei trenta giorni concessi dalla legge sugli assegni (tabella II) qualora ne avvenisse la restituzione entro tale limite di tempo.

Spirato il 40° giorno di cui al n. 45, se il cavallo venisse definitivamente accettato, il corpo eseguirà il pagamento del prezzo stato fissato compilando l'atto di compra conforme al mod. 6 della presente istruzione (munito della marca da bollo da L. 1 a carico del venditore e da questo firmato) ed osservando inoltre il disposto dal n. 83.

Fondi pel pagamento delle anticipazioni.

86. I corpi faranno fronte al pagamento delle anticipazioni di cui al n. 63 coi fondi esistenti in cassa ed in difetto richiedendoli al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) col prospetto mod. 303 a norma del § 1085 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

87. Qualora l'ufficiale non usufruisse della concessagli anticipazione, il corpo è tenuto d'informarne il Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria).

88. Il pagamento dell'anticipazione potrà effettuarsi soltanto dopo che sarà trascorsa la guarentigia convenuta tra l'ufficiale ed il venditore; ad ogni modo però non prima di 20 giorni dalla data del processo verbale di visita.

89. I corpi, comandi ed uffici che corrispondono anticipazioni per conto di altre amministrazioni, in seguito a delegazione del Ministero, appena eseguito il pagamento, sono tenuti a trasmettere copia del processo verbale di visita al corpo che deve prendere in forza il cavallo, per la regolare inscrizione del medesimo sul ruolo 175 *B*.

90. Avvenendo la morte del cavallo prima che sia stata pagata l'anticipazione, il corpo ne informerà il Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) trasmettendo la relazione d'autopsia di cui è cenno nel n. 73, ed il Ministero vedrà se sarà o non il caso di far eseguire il pagamento dell'anticipazione stata precedentemente concessa.

Conti di rimonta.

91. I corpi terranno in evidenza i conti di rimonta mod. 378 colle norme prescritte all'art. 148 del regolamento d'amministrazione e contabilità, avvertendo che le ritenute a sconto del debito dovranno aver principio dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene addebitato al conto-rimonta l'importo del cavallo prelevato o dell'anticipazione ricevuta.

92. L'importo dell'indennità cavalli, dei versamenti volontari e delle ritenute straordinarie sullo stipendio andranno sempre a sconto del primo debito incontrato e terminato questo a sconto del secondo e così di seguito.

L'importo invece di un dato cavallo ceduto ad altro ufficiale, restituito allo Stato, venduto per inabilità o perduto per causa diretta di servizio andrà a sconto del debito del cavallo di cui si tratta e se ne dovrà pertanto far cenno nella colonna annotazioni del mod. 378.

93. Il debito verso il conto rimonta dell'ufficiale che cessa dal servizio o passa in altra posizione con assegni ma in cui non sia annesso il diritto all'indennità cavalli, è considerato come debito verso lo Stato; epperciò, quando non venga direttamente estinto, dovrà essere soddisfatto, oltrechè col prezzo dei cavalli d'agevolezza che l'ufficiale fosse obbligato a restituire, colle corrispondenti ritenute: nel primo caso sulla pensione o sugli altri assegni che spettano al debitore; e nel secondo con ritenuta mensile costante sullo stipendio in ragione di L. 5 per ogni 250 lire (o frazione) di debito.

94. L'accreditamento del valore dei cavalli restituiti dall'ufficiale collocato in aspettativa per motivi di famiglia, che ha debito verso il conto-rimonta, sarà fatto dal corpo cui l'ufficiale apparteneva, il quale trasmetterà poscia il conto-rimonta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari che lo terrà in evidenza fino a che l'ufficiale rimarrà nella posizione di aspet-

tativa; per poi passarlo al corpo in cui verrà richiamato o per curarne la liquidazione in caso che l'ufficiale cessi dal servizio.

95. Il debito del conto-rimonta dell'ufficiale deceduto deve essere pagato dall'erede; eppertanto, appena avvenuto il decesso, deve essere interpellato l'erede se intende ritirare i cavalli di agevolezza lasciati dal defunto e contemporaneamente saldare il debito.

In caso di rifiuto, per cura del consiglio d'amministrazione o del capo di servizio cui l'ufficiale dipendeva, devono essere ritirati i cavalli stessi, qualunque sia la loro età e condizione, per procedere agl'incumbenti relativi alla restituzione di cavalli vincolati di agevolezza.

Se però il consiglio d'amministrazione delegato a ricevere i cavalli li rifiutasse, questi saranno venduti colle norme del § 1195 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

L'importo dei cavalli restituiti o venduti come sopra è detto sarà accreditato al conto-rimonta e qualora questo non venisse completamente estinto, per la liquidazione del restante debito, i corpi si atterranno al prescritto dall'art. 146 del suddetto regolamento.

96. Per gli ufficiali disertori e per quelli che cessano dal servizio senza diritto ad assegni, valgono le norme del n. 95.

Trasmissione al Ministero dei ruoli mod. 175 A del catalogo.

97. Tostochè inscriveranno sul ruolo 175 *A* i cavalli stati restituiti o caduti, di qualunque categoria essi siano, per essere, al caso, di nuovo distribuiti agli ufficiali aventine diritto che ne facciano domanda, i corpi sono tenuti a trasmettere al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), volta per volta, uno stralcio di detto ruolo e dovranno inoltre segnalare subito tutti i movimenti che successivamente avvengono, affinchè il Ministero possa sempre conoscere quali e quanti siano i cavalli da distribuirsi a mente del disposto dal capo V.

98. Qualora durante il tempo che i cavalli rimangono ascritti nel ruolo 175 *A*, qualcuno di essi venisse riconosciuto non più atto al servizio pel quale era stato prescelto, il corpo che lo ha in forza ne informerà il Ministero, per essere autorizzato a radiarlo dal suddetto ruolo.

Ruolo dei cavalli d'agevolezza M. 175 B del catalogo.

99. I corpi, comandi od uffici che hanno un proprio consiglio d'amministrazione permanente terranno in evidenza i cavalli d'agevolezza posseduti dagli ufficiali che amministrano, sul ruolo 175 *B*, che sarà tenuto in pari esclusivamente dal direttore dei conti o da chi ne fa le veci, colle modalità prescritte dall'esempio pratico che fa seguito alla presente istruzione.

Le legioni dei carabinieri reali terranno, quando occorra, il

ruolo mod. 175 *B*, pei cavalli di agevolezza di cui all'ultimo comma del n. 9.

100. L'iscrizione sul ruolo dei cavalli acquistati da un ufficiale dovrà farsi soltanto dopo che questi avrà rilasciata la dichiarazione di cui al n. 75 se trattasi di cavallo distribuito dai corpi o dopo avvenuto il pagamento dell'anticipazione per quelli acquistati dal commercio e la data della decorrenza del vincolo dovrà essere rispettivamente: *quella del giorno della distribuzione* o *del processo verbale di visita.*

Tutti gli altri aumenti e diminuzioni potranno poi farsi soltanto dopo che saranno accertati in modo che il movimento abbia effetto dal giorno successivo, ed il corpo perdente è tenuto a trasmettere a quello ricevente lo stralcio del ruolo conforme al modello 175 *B*, indicando sotto quale data dovrà parteciparsi al Ministero la relativa variazione.

101. Il ruolo 175 *B* dei cavalli d'agevolezza dovrà rinnovarsi ogni 10 anni a datare dal 1° gennaio 1900, riportando sul nuovo ruolo, con numerazione progressiva, soltanto i cavalli che rimarranno in forza al primo dell'anno in cui avviene la rinnovazione ed impiegando non più di un rigo per ciascuno senza lasciare spazio fra essi.

102. Al 1° gennaio d'ogni anno i corpi poi sono tenuti a trasmettere al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) lo stralcio del ruolo dei cavalli d'agevolezza in forza al giorno stesso, affinchè il Ministero possa accertarsi dell'esattezza del ruolo e disporre all'occorrenza per le volute rettificazioni.

Trasmissione al Ministero degli elenchi mod 175 C, del catalogo.

103. Tutti i movimenti che trimestralmente avvengono nei cavalli di agevolezza saranno partecipati al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) coll'apposito elenco 175 *C.*

In detto elenco dovranno segnarsi i movimenti: numericamente nella parte prima e nominativamente nella seconda, conforme l'esempio pratico che fa seguito alla presente istruzione.

104. Per le variazioni relative alla vendita di cavalli d'agevolezza posseduti dagli ufficiali generali, comandanti di corpo e capi di servizio e per quelle relative alla cessione di cavalli tanto fra ufficiali del corpo quanto fra quelli d'altri corpi, dovrà sempre indicarsi nella parte seconda, con apposita postilla, il dispaccio ministeriale che l'autorizza.

105. Per i cavalli che passano di assoluta proprietà degli ufficiali prima dello scadere del vincolo, a mente dei n. 7 e 32, dovrà sempre nella parte seconda indicarsi il motivo, con postilla apposita, a giustificazione del movimento anticipato.

106. L'elenco dimostrativo 175 *C* deve essere trasmesso al Ministero non più tardi del decimo giorno del trimestre successivo da tutti i corpi che a mente del n. 99 sono obbligati alla tenuta del ruolo 175 *B*, anche se non avessero in forza cavalli di agevolezza o nel trimestre non siano avvenuti movimenti di sorta.

L'intestazione del trimestre sull'elenco 175 *C* deve essere fatta per anno solare.

107. La presente istruzione avrà effetto dal 1° novembre del corrente anno.

Disposizioni transitorie.

108. I cavalli d'agevolezza *distribuiti dai corpi* anteriormente alla data del 1° novembre 1899 continueranno a conservare il vincolo che avevano all'atto della loro inscrizione sul ruolo; quelli invece *acquistati dal commercio* rimarranno vincolati di agevolezza fino a che non sia saldato il debito incontrato pel loro acquisto.

109. Sono aboliti gli *Atti* 153 e 154 del 1896 e 118 del 1897, ed ogni altra disposizione relativa alla concessione dei cavalli d'agevolezza.

Il Ministro — G. Mirri.

ISTRUZIONE PEI CAVALLI D'AGEVOLEZZA (*Atto* 179-1899, N. 58)

MODELLO N. 1

(1) . . . . . .

PROCESSO VERBALE

di visita passata al cavallo presentato dal . . . . . (grado, casato e nome) . . . . . *del* . . . . . (corpo che amministra l'ufficiale) . . . . . , *per constatarne l'idoneità al servizio militare.*

L'anno . . . . . ed alli . . . . del mese di . . . . . in . . . . . (località) . . . . . .

SIA NOTO che il consiglio d'amministrazione all'uopo convocato dal suo presidente per riconoscere se il cavallo presentato dal suddetto ufficiale, e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti richiesti dal capo VI dell'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza (*Atto* N. 179 del 1899), assistito dal . . . . . veterinario . . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici che sono i seguenti:

Nome . . . . . , *Sesso* . . . . . , *Età anni* . . . . . *e mesi* (3) . ., *Mantello* . . . . . , *Statura metri 1*, . . , *Razza* . . . . ., *Segni particolari* . . . . . .

Passando quindi ad attento esame delle qualità intrinseche del cavallo ha riconosciuto che questo è *in modo assoluto* atto al servizio militare, che riunisce tutti i requisiti voluti per essere ascritto alla . . . . categoria di quelli d'agevolezza e che è di un valore commerciale valutato di lire . . . . . (in lettere) . . . . sul quale viene chiesta l'anticipazione di lire . . . . . (in lettere) . . . . . .

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

IL (2) . . . . . .
(Firma)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO
(Firme)

(1) Corpo.
(2) (Grado) veterinario — o veterinario borghese.
(3) Valutati al 1° maggio.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

PROCESSO VERBALE

di visita passata al cavallo presentato dal . . . . . (grado, casato e nome) . . . . . *del* . . . . . (corpo che amministra l'ufficiale) . . . . . *per constatarne la idoneità al servizio militare.*

L'anno . . . . . ed alli . . . . del mese di . . . . . in . . . . . (località) . . . . . .

SIA NOTO che il sottoscritto comandante . . . . . (il suddetto distaccamento, ovvero: la suddetta divisione, compagnia o tenenza dei carabinieri reali), delegato dal . . . . . per riconoscere se il cavallo presentato dal suddetto ufficiale, e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti voluti dal capo VI dell'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza (*Atto* N. 179 del 1899, assistito dal . . . . . veterinario . . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici che sono i seguenti:

Nome . . . . . , *Sesso* . . . . . , *Età anni* . . . . . e *mesi* (3) . . , *Mantello* . . . . . , *Statura metri 1*, . . , *Razza* . . . . . , *Segni particolari* . . . . . .

Passando quindi ad attento esame delle qualità intrinseche del cavallo, ha riconosciuto che lo stesso è *in modo assoluto* atto al servizio militare, che riunisce tutti i requisiti voluti per essere ascritto alla . . . . categoria di quelli d'agevolezza e che è di un valore commerciale valutato di lire . . . . . (in lettere) . . . . . sul quale viene chiesta l'anticipazione di lire . . . . . (in lettere) . . . . . .

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

IL (4) . . . . . IL (5) . . . . . .
(Firma) (Firma)

V. IL (6) . . . . . .
(Firma)

(1) Corpo.
(2) Comando del distaccamento.
(3) Valutati al 1° maggio.
(4) (Grado) veterinario — o, veterinario borghese.
(5) Comandante il distaccamento — ovvero: la divisione, compagnia, o tenenza dei carabinieri reali.
(6) Comandante del corpo o capo di servizio cui appartiene l'ufficiale che presentò il cavallo.

ISTRUZIONE PEI CAVALLI D'AGEVOLEZZA (*Atto 179-1899, N. 76 e 77*) — MODELLO N. 3

(1) . . . . . .

ELENCO *dei cavalli di agevolezza passati definitivamente agli ufficiali sottodescritti.*

Numero del ruolo mod. 172	del cavallo: NOME	del cavallo: Categoria	del cavallo: Prezzo	DATA: della assegnazione provvisoria	DATA: del passaggio definitivo	dell'ufficiale: Grado	dell'ufficiale: CASATO e NOME	Corpo da cui l'ufficiale è amministrato	Numero del ruolo mod. 175 B al quale venne inscritto il cavallo di agevolezza (2)

A . . . . . *addì* . . . . . *18* . . .

IL (3) . . . . . .

(Firma)

(1) Corpo od istituto militare.

(2) Da comunicarsi dal corpo cui l'ufficiale è amministrato.

(3) Comandante del corpo che aveva in forza i cavalli — ovvero: Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

ISTRUZIONE PEI CAVALLI D'AGEVOLEZZA (*Atto* 179-1899, N. 78) — MODELLO N. 6

(1) . . . . . .

ATTO DI COMPRA

di un cavallo d'agevolezza del . . . . . (grado, casato e nome) . . . . . *del* . . . . . (corpo) . . . . . , *restituito* . . . . . (motivo della restituzione) . . . . . .

L'anno . . . . . ed alli . . . . del mese di . . . . . in . . . . . (località) . . . . . .

SIA NOTO che il consiglio d'amministrazione del . . . . . suddett . . . . . in seguito ad autorizzazione del Ministero ed a mente delle disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* N. 179 del 1899 si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza descritto nel seguente stato signaletico, distribuito dal . . . . . (corpo che distribuì il cavallo) il . . . . . (data) . . . . . per il prezzo di lire . . . . . (in lettere) . . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di lire . . . . . (in lettere) . . . . . giusta il prescritto dal N. 35 del succitato *Atto*.

Il prezzo è stato accreditato al conto-rimonta ad estinzione del debito (ovvero si dirà: Di tale prezzo lire . . . . . vennero versate al conto-rimonta ad estinzione del debito e le restanti lire . . . . . pagate all'interessato — oppure: Di tale prezzo lire . . . . . vennero versate al conto-rimonta ad estinzione del debito e le restanti lire . . . . . versate in cassa a sconto di altri debiti lasciati dal suddetto ufficiale)

Il cavallo venne preso in forza sotto la data d'oggi ed inscritto sul ruolo mod. 172 del . . . . . suddetto . . . . . al N. . . . . .

Numero del ruolo 175 *B*	NOME, SESSO E CONNOTATI DEL CAVALLO	Età (2) alla data d'oggi	RAZZA	*Annotazioni*

Quanto sopra si fa risultare col presente *atto* per gli effetti voluti dal N. 83 dell'istruzione pei cavalli d'agevolezza.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di lire . . . . . (in lettere) . . . . . .

(3) . . . . . Marca da bollo da L. 1 . . . . . .

I MEMBRI DEL CONSIGLIO
(firme)

(1) Corpo.
(2) Gli anni s'intendono compiuti al 30 aprile.
(3) Firma dell'ufficiale o dell'erede.

Questo modello serve per la restituzione di cavalli che furono distribuiti dai reggimenti, scuola di cavalleria o depositi d'allevamento.

ISTRUZIONE PEI CAVALLI D'AGEVOLEZZA
(*Atto* 179-1899, N. 78)

MODELLO N. 5

(1) . . . . . .

ATTO DI COMPRA

di un cavallo d'agevolezza del . . . . . (grado, casato e nome) . . . . . *del* . . . . . (corpo) . . . . . *restituito* . . . . . (motivo della restituzione). . . . . .

L'anno . . . . . ed alli . . . . del mese di . . . . . in . . . . . (località) . . . . . .

SIA NOTO che il consiglio d'amministrazione del . . . . . suddett . . . . . in seguito ad ordine del Ministero ed a mente delle disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* N. 179 del 1899, si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza del suddetto ufficiale, descritto nel seguente stato signaletico ed acquistato dal commercio il . . . . . (data). . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di lire . . . . . (in lettere) . . . . . in base al suo valore reale commerciale, a senso del N. 35 del succitato *Atto*.

Il prezzo è stato accreditato al conto-rimonta dell'ufficiale in estinzione del debito (ovvero si dirà: Di tale prezzo lire . . . . . vennero versate al conto-rimonta in estinzione del debito e le restanti lire . . . . pagate all'interessato — oppure: Di tale prezzo lire . . . . . vennero versate al conto-rimonta in estinzione del debito e le restanti lire . . . . versate in cassa in estinzione di altri debiti lasciati dal suddetto ufficiale).

Il cavallo venne preso in forza sotto la data d'oggi ed inscritto sul ruolo mod 172 del . . . . . suddett . . . . . al N. . . . . .

Numero del ruolo 175 *B*	NOME, SESSO E CONNOTATI DEL CAVALLO	Eta (2) alla data d'oggi	RAZZA	*Annotazioni*

Quanto sopra si fa risultare dal presente *atto* per gli effetti voluti dal N. 83 dell'istruzione pei cavalli d'agevolezza.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di lire . . . . (in lettere) . . . . . .

(3) . . . . . Marca da bollo da L. 1 . . . . . .

I MEMBRI DEL CONSIGLIO
(firme)

(1) Corpo.
(2) Gli anni s'intendono compiuti al 30 aprile.
(3) Firma dell'ufficiale o dell'erede.

Questo modello serve per la restituzione di cavalli che furono acquistati dal commercio.

ISTRUZIONE PEI CAVALLI D'AGEVOLEZZA. MODELLO N. 6
(*Atto* 179-1899, N. 85.

(1) . . . . . .

ATTO DI COMPRA

di un cavallo di privata proprietà del . . . . . (grado, casato e nome) . . . . . *del* . . . . . (corpo) . . . . . *ceduto per* . . . . . (indicare il motivo della cessione) . . . . . .

L'anno . . . . . ed alli . . . . del mese di . . . . . in . . . . . (località) . . . . . .

SIA NOTO che il consiglio d'amministrazione del . . . suddett . . . . . in seguito ad autorizzazione del Ministero ed a mente delle disposizioni contenute al capo VIII dell'*Atto* N. 179 del 1899, si è riunito per procedere alla visita del cavallo di proprietà del suddetto ufficiale, descritto nel seguente stato signaletico.

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di lire . . . . . (in lettere) . . . . . in base al suo valore reale commerciale a senso del N. 43 del succitato *Atto*.

Il prezzo venne pagato all' . . . . . (ufficiale — ovvero: erede dell'ufficiale) predetto.

Il cavallo venne preso in forza fin dal . . . . (data) ed inscritto sul ruolo mod. 172 del . . . suddett . . . . . al N. . . .

NOME, SESSO E CONNOTATI DEL CAVALLO	Età (2) alla data d'oggi	RAZZA	*Annotazioni*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 85 dell'Istruzione pei cavalli d'agevolezza.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di lire . . . . . (in lettere) . . . . . .

(3) . . . . . Marca da bollo da L. 1 . . . . . .

I MEMBRI DEL CONSIGLIO
(*Firme*)

(1) Corpo
(2) Gli anni s'intendono compiuti al 30 aprile.
(3) Firma dell'ufficiale o dell'erede.

Questo modello serve per la cessione di cavalli di privata proprietà.

(1) . . . . . .

RUOLO *dei cavalli d'agevolezza disponibili per essere distribuiti agli ufficiali.*

Numero d'ordine	Numero del ruolo mod. 172	Statura	Sesso	NOME E DATI SIGNALETICI del cavallo	Categoria	Prezzo di vendita	Età, anni alla data della rimonta (3)	Data della rimonta			Razza (2)	Annotazioni
1	5184	1,55	Maschio	*Astor*. Baio scuro, stella in fronte	1ª	1100	5,8	15	dicembre	1897	Napoletana (regione Adriat.)	
2	4871	1,49	Femmina	*Emma*. Morello . . .	2ª	700	5,9	18	gennaio	1895	Lazio	
3	3321	1,51	Id.	*Fata*. Baio marrone pochi peli bianchi in fronte, piccola balzana sinistra posteriore. .	3ª	350	6	11	maggio	1893	Ungherese	

A . . . . . *addì* . . . . . *189* . . .

(4) . . . . . .

(Firme)

(1) Corpo.
(2) Per la designazione delle varie razze tener presente le avvertenze del mod. 177 del catalogo.
(3) Gli anni s'intendono compiuti al 30 aprile.
(4) La commissione o il comandante

(1) REGGIMENTO LANCIERI DI NOVARA (5°)

RUOLO *dei cavalli di agevolezza.*

(1) Comando, corpo od ufficio.

Numero d'ordine	NOME del cavallo	Categoria	DATA della decorrenza del vincolo di agevolezza			Valore reale del cavallo	Acquistato dal rommercio	Distaccato dai corpi
1	*Bina*	1ª	25	novembre	1894	850	»	1
2	*Fulva*	S. B.	4	gennaio	1895	2000	0	»
3	*Brava*	1ª	1	novembre	1895	900	»	0
4	*Circo*	1ª	6	agosto	1897	1400	1	»
5	*Cassio*	2ª	4	luglio	1895	600	0	»
6	*Perrona*	1ª	11	ottobre	1895	1000	0	»
7	*Aravita*	1ª	26	luglio	1898	1000	0	»
8	*Calisto*	S. B.	16	gennaio	1897	2500	»	0
9	*Rosetta*	S. B.	16	luglio	1898	2000	»	0
10	*Flik*	1ª	8	marzo	1897	1000	»	0
11	*Finale*	1ª	8	luglio	1896	3500	0	»
12	*Irma*	1ª	6	maggio	1898	1000	1	»
13	*Arbito*	S. B.	15	luglio	1898	2000	»	0
14	*Ale-Wiff*	S. B	4	gennaio	1896	1800	»	0
15	*Fulmine*	1ª	8	ottobre	1897	1400	0	»
16	*Arron*	1ª	11	agosto	1898	2000	0	»
17	*Star*	S. B.	7	luglio	1898	1600	»	0
18	*Otello*	3ª	31	gennaio	1898	350	0	»
19	*Lena*	1ª	15	novembre	1897	1200	»	0
20	*Leal*	1ª	6	agosto	1898	1000	1	»
21	*Bold*	S. B.	4	gennaio	1896	2000	»	0
22	*Morello*	1ª	31	ottobre	1895	1000	»	0
23	*Sultano*	1ª	11	luglio	1898	1200	0	»
24	*Almaginues*	S. B.	16	luglio	1897	2000	»	0
25	*Suppie*	1ª	8	settembre	1895	950	0	»
26	*Dongo*	1ª	11	novembre	1896	3000	0	»
27	*Falstaff*	1ª	15	ottobre	1897	1500	0	»
28	*Manon*	1ª	7	luglio	1898	1000	0	»
29	*Malco*	S. B.	4	gennaio	1896	2000	»	0
30	*Rulo*	1ª	15	novembre	1897	1000	»	0
31	*Ardent*	1ª	6	marzo	1896	1300	0	»
32	*Cherful*	1ª	3	maggio	1898	2000	1	»
33	*Discolo*	1ª	21	settembre	1899	3000	1	»
34	*Lampo*	S. B.	1	settembre	1899	2000	»	1
35	*Air*	1ª	11	settembre	1899	950	»	1
36	*Bianca*	S. B.	4	gennaio	1897	2500	»	1
37	*Cerere*	1ª	10	ottobre	1899	1000	»	1
38	*Armida*	1ª	26	luglio	1898	1000	1	»
39	*Romeo*	3ª	12	novembre	1899	450	1	»
40	*Primo*	S. B.	4	novembre	1899	1600	»	1
41	*Nerone*	1ª	15	novembre	1897	900	»	1

N.B. — I nomi dei cavalli sottolineati devono essere cancellati, perciò sui prospetti manoscritti

GRADO	CASATO E NOME dell'ufficiale	SUNTO dell'ultima variazione relativa al cavallo
Tenente	Nicelli Pio	—
Capitano	Averoldi Carlo	Passato assoluta proprietà, 4 gennaio 1899.
Tenente	Antonelli Giovanni . . .	Passato assoluta proprietà, 4° novembe 1899.
Id.	Ricci Andrea	—
Cap. med.	Maggetta Carlo	Passato al regg. Roma (20), 15 ottobre 1897.
Tenente	Garelli Gustavo	Passato al regg. Savoia (3), 15 luglio 1898.
Id.	Castelli Luigi.	Ceduto al cap. Agnelli del regg., 21 nov. 1899.
Id.	Comotto Carlo.	Passato al regg. Padova (21), 15 giugno 1898.
Capitano	Figarolo di Gropello Vittorio.	Ceduto al tenente Cirio regg. Saluzzo (12), 10 novembre 1899.
Colonnello	Bellini cav. Paolo . . .	Venduto, non atto al servizio, 24 dicemb. 1899.
Tenente	Carabelli Luigi.	Passato assoluta proprietà, 31 ottobre 1898.
Maggiore	Rotella cav. Gustavo. .	—
Ten. colonn.	Gaspardis cav. Luigi . .	Morto, 15 ottobre 1898.
Tenente	Rosmini Leone.	Restituito al regg., 15 luglio 1898
Sottotenente	Lini Carmine.	Passato al regg. Caserta (17), 15 giugno 1898.
Id.	Carlucci Pio	Passato uffic. pers. mil. vari, 31 agosto 1898.
Ten. colonn.	Calore cav. Nicolò . . .	Morto, 21 gennaio 1899.
Cap. medico	Cognazzo cav. Domenico	Venduto, non atto al servizio, 6 ottobre 1899.
Sottotenente	Altieri Giorgio	Ceduto al tenente Colzi, 15 art. 7 ottobre 1898.
Maggiore	Giorgi cav. Carmine . .	—
Tenente	Nicodemo Pietro. . . .	Passato assoluta proprietà, 4 gennaio 1899.
Capitano	Berti Attilio	Ritirato dagli eredi, 21 agosto 1898.
Tenente	Parodi nob. Antonio . .	Passato al regg. Savoia (3) 15 ottobre 1899.
Id.	Patroni Michele	Ritirato dagli eredi, 26 dicembre 1899.
Capitano	Gastone Luigi	Passato assoluta proprietà, 8 settembre 1899.
Id.	Alessi Carlo	Passato regg. Piacenza (18) 15 luglio 1898.
Tenente	Scala Vittorio	Passato assoluta proprietà, 16 dicembre 1899.
Maggiore	Zilocco cav. Paolo . . .	Morto, 21 settembre 1899.
Ten. colonn.	Calore cav. Nicolò . . .	Passato assoluta proprietà, 4 gennaio 1899.
Tenente	Porro Francesco	Morto, 7 ottobre 1899.
Id.	Micco Salvatore	Passato uffic. pers. mil. vari, 25 luglio 1899.
Colonnello	Bellini cav. Paolo . . .	—
Capitano	Gualtiero Luigi	—
Colonnello	Bellini cav. Paolo . . .	—
Maggiore	Marini cav. Giuseppe .	—
Ten. colonn.	Andreani cav. Carlo . .	—
Tenente	Fioretti Andrea	—
Capitano	Agnelli Erminio	—
Cap. medico	Cognazzo cav. Domenico	—
Sottotenente	Barbieri Luigi	—
Capitano	Selby cav. Gualtiero . .	—

sono depennati con una riga nera attraverso il nome stesso.

ISTRUZIONE PEI CAVALLI D'AGEVOLEZZA
(*Atto* 179-1899, N. 103)

N. 175 C DEL CATALOGO

(1) REGGIMENTO LANCIERI DI NOVARA (5°)

N. 2135 di protocollo.
Si trasmette al Ministero della guerra.
(Direzione generale fanteria e cavalleria).
ROMA

Firenze, 10 gennaio 1900.
(2) IL . . . . . COMANDANTE
. . . . . .
(firma)

ELENCO DIMOSTRATIVO

dei movimenti avvenuti nei cavalli di agevolezza durante il 4 trimestre 1899.

(1) Corpo, comando od ufficio.
(2) Comandante o direttore.

PARTE 1ª.

DESIGNAZIONE DEI MOVIMENTI AVVENUTI NEL TRIMESTRE	Acquistati dal commercio	Distribuiti dai corpi	Totale
1	2	3	4
Era la forza al 1° ottobre 1899 . . .	8	7	15
Aumenti.			
a) Acquistati dal commercio	2	»	2
b) Distribuiti dai reggimenti	»	2	2
c) Distribuiti dalla scuola di cavalleria .	»	1	1
d) Distribuiti dai depositi di allevamento cavalli	»	1	1
e) Cessione fra ufficiali del corpo . . .	1	»	1
f) Avuti da altri corpi per cessione fra ufficiali	»	1	1
g) Avuti da altri corpi in seguito a trasferimento di ufficiali.	»	1	1
Totali con gli aumenti	11	13	24
Diminuzioni.			
h) Venduti perchè non atti al servizio .	1	1	2
i) Passati di assoluta proprietà degli ufficiali	1	1	2
l) Morti	»	1	1
m) Cessione fra ufficiali del corpo . .	1	»	1
n) Passati ad altri corpi per cessione fra ufficiali	»	1	1
o) Passati ad altri corpi in seguito a trasferimento di ufficiali.	1	»	1
p) Restituiti ai reggimenti o scuola di cavalleria	»	1	1
q) Ritirati dagli eredi di ufficiali defunti	»	1	1
Totali delle diminuzioni . . .	4	6	10
Rimane la forza al 1° gennaio 1900 . . .	7	7	14

Firenze, 10 gennaio 1900.

IL DIRETTORE DEI CONTI
(Firma)

IL RELATORE
(Firma)

Parte 2ª.

DIMOSTRAZIONE *nominativa dei movimenti indicati nella parte prima.*

Lettera corrispondente alla colonna 4 della parte 1ª	Numero d'ordine del ruolo 175 B	NOME del cavallo	Categoria	GRADO dell'ufficiale	CASATO E NOME dell'ufficiale	CORPO al quale fece passaggio il cavallo o dal quale proviene (lettere: f, g, n, o, p) — Annotazioni	DATA sotto la quale avvenne il movimento		
a	33	*Discolo* . . .	1ª	Capitano	Gualtiero Luigi . . .	—	21	sett.	1899
a	39	*Romeo*	3ª	Cap. medico	Cognazzo Domenico	—	12	nov.	»
b	35	*Air*	1ª	Maggiore	Marini Giuseppe. . .	—	11	sett.	»
b	37	*Cerere*	1ª	Tenente	Fioretti Andrea . . .	—	10	ottobre	»
c	34	*Lampo*	S. B.	Colonnello	Bellini Paolo.	—	1°	sett	»
d	40	*Primo*	S. B.	Sottoten.	Barbieri Luigi	—	4	nov.	»
e	38	*Armida* . . .	1ª	Capitano	Agnelli Erminio. . .	—	21	id.	»
f	36	*Bianca*	S. B.	Ten. colonn.	Andreani Carlo . . .	Lancieri d'Aosta (6°). Dispaccio 5 novembre 1899, N. 7.1	9	id.	»
g	41	*Nerone*	1ª	Capitano	Selby Gualtiero . . .	Cavalleggeri di Roma (29°).	16	dic.	»
h	10	*Flik*	1ª	Colonnello	Bellini Paolo	Dispaccio N. 1215 del 21 dicembre 1899	24	id.	»
h	18	*Otello*	3ª	Cap. medico	Cognazzo Domenico	—	6	ottobre	»
i	3	*Brava*	1ª	Tenente	Antonelli Giovanni .	—	1°	nov.	»
i	27	*Falstaff* . . .	1ª	Id.	Scala Vittorio	Collocato in posizione ausiliaria . .	16	dic.	»
l	30	*Bulo*	1ª	Id.	Porro Francesco . .	—	7	ottobre	»
m	7	*Armida* . . .	1ª	Id.	Castelli Luigi	Dispaccio N. 1052 del 16 novembre 1899	21	nov.	»
n	9	*Rosetta* . . .	S. B.	Capitano	Figarolo di Gropello Vittorio.	Cavalleria Saluzzo (12°). Dispacc. N. 964 del 6 novembre 1899	10	id.	»
o	23	*Sultano* . . .	1ª	Tenente	Parodi nob. Antonio	Reggimento Savoia cavalleria (3°) . .	15	ottobre	»
p	14	*Ale-Wiffe* . .	S. B.	Id.	Rosmini Leone . . .	Reggimento Lancieri di Novara (5°) .	7	id.	»
q	24	*Almingtines*	S. B.	Id.	Patroni Michele . . .	—	20	dic.	»

N. **180**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 5 ottobre.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		*Annotazioni*
III	23	Capezzale per letti da ufficiali . .	N.	3	70	Abolito
»	24	Capezzale per letti da truppa . .	»	3	00	Id.
»	42	Guanciali	»	3	80	Id.
»	51	Materassi per letti da truppa . .	»	34	00	Id.
»	52	Materassi per letti da ufficiali . .	»	44	00	Id.
»	23	Cestini per carbone e brace. . .	»	»	50	Aggiunta
»	24	Crine vegetale.	kg.	»	30	Id.
»	42	Lana	»	2	20	Id.
»	51	Recipienti per olio	N.	»	50	Id.
»	52	Vassoi	»	1	00	Id.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 ottobre.

OTTOBRE 12. — Pubblicazione dei volumi 15°, 16° e 17° delle istruzioni pratiche del genio (Manopere dei pontieri), *pag.* 721.

» 13. — Modificazioni all'istruzione per le riviste e parate (31 luglio 1892), al regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per i carabinieri reali (8 dicembre 1892), al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892), al regolamento di esercizi per la cavalleria (16 gennaio 1896), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (18 ottobre 1897), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza (30 giugno 1898), al regolamento di esercizi per il genio (12 dicembre 1898), *pag.* 722.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **181.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei volumi 15°, 16° e 17° delle istruzioni pratiche del genio (Manopere dei pontieri).** — 12 ottobre.

Sono pubblicate le sottoindicate istruzioni sulle manopere dei pontieri le quali costituiscono i volumi per ciascuno di esse indicati della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio.

Istruzione sui materiali ed equipaggi da ponte . . Vol. 15°
Istruzione sulla scuola del barcaiuolo, di navigazione e di nuoto. . . . . . » 16°
Istruzione sulla costruzione dei ponti e dei porti. . » 17°

Con tali istruzioni restano aboliti i volumi XI, titolo I, II e III (1892) — della vecchia collezione delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie delle istruzioni suddette per ciascuno controindicato.

Comando del corpo di stato maggiore . . . . . N. 3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio . » 3
Comandi di corpo d'armata, di divisione e comando delle Regie truppe d'Africa. . . . . » 1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio . . . . » 1
Comandi dei reggimenti del genio . . . . . » 3
Comandi di brigata del genio . . . . . » 1

19.011.99

Comandi di compagnia del genio delle specialità:

a) Zappatori, minatori, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, compagnia del genio d'Africa e treno . . . . . N. 1
b) Pontieri e lagunari . . . . . » 5
c) Deposito dei reggimenti del genio. . . . . » 2
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti del genio . . » 3
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 5

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare legato in tela è il seguente:

Per il volume 15° . . . . . L. 1,55
» 16° . . . . . » 1,10
» 17° . . . . . » 1,80

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **182.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'istruzione per le riviste e parate (31 luglio 1892), al regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali (8 dicembre 1892), al regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892), al regolamento di esercizi per la cavalleria (16 gennaio 1896), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (18 ottobre 1897), all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza (30 giugno 1898), al regolamento di esercizi per il genio (13 dicembre 1898).** — 13 ottobre.

Allo scopo di rendere spigliata, pur mantenendola regolare, l'andatura dei riparti durante lo sfilamento in parata, e degli uomini isolati che salutano marciando, i militari non dovranno più fermare il braccio sinistro al comando di *attenti a destra* (*sinistra*) nello sfilamento e nell'atto di rendere il saluto se isolati.

Sono perciò approvate le seguenti modificazioni ai regolamenti ed alle istruzioni qui sotto indicate.

Istruzione per le riviste e parate.

N. 65. *Sopprimere le parole:* tien fermo il braccio sinistro e, — *nonchè le seguenti:* si riprende il movimento del braccio sinistro.

N. 90. *Sopprimere il periodo:* Nella fanteria tutti tengono fermo il braccio sinistro.

Sopprimere le parole: e si muove nuovamente il braccio sinistro.

N. 91. *Sopprimere le parole:* e nella fanteria, tengono fermo il braccio sinistro.

Regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali.

N. 15. *Sopprimere le parole:* marciando tiene fermo il braccio sinistro come nella posizione di attenti.

N. 128. *Sopprimere le parole:* e tiene fermo il braccio sinistro come nella posizione di attenti. Marciando di corsa o di passo alla cadenza dei bersaglieri, non tiene fermo il braccio.

N. 130. *Sopprimere le parole:* in marcia tengono il braccio sinistro fermo come nella posizione di attenti, tranne quando marciano di corsa.

Regolamento di esercizi per la fanteria.

N. 15. *Sopprimere il periodo:* Marciando, tiene fermo il braccio sinistro come nella posizione di attenti.

N. 255. *Sopprimere le parole:* e tiene fermo il braccio sinistro come nella posizione di attenti. Marciando di corsa o di passo alla cadenza dei bersaglieri, non tiene fermo il braccio.

N. 257. *Sopprimere le parole:* in marcia tengono il braccio sinistro fermo come nella posizione di attenti, tranne quando marciano di corsa o di passo alla cadenza dei bersaglieri.

Regolamento di esercizi per la cavalleria.

N. 22. *Sopprimere le parole:* Marciando, tiene fermo il braccio sinistro, come nella posizione di attenti.

Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

N. 8. *Sopprimere le parole:* Marciando, tiene fermo il braccio sinistro come nella posizione di attenti.

N. 55. *Sopprimere le parole:* tenendo il braccio sinistro fermo come nella posizione di attenti, contro il fodero della sciabola.

N. 60. *Sopprimere le parole:* e tiene la mano sinistra distesa lungo la coscia.

Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.

N. 18. *Sopprimere le parole:* Marciando tiene fermo il braccio sinistro come nella posizione di attenti.

N. 169. *Sopprimere le parole:* e tenendo la mano sinistra distesa lungo la coscia, — *nonchè le seguenti:* tenendo la mano sinistra ferma alla gamba.

N. 251. *Sopprimere le parole:* tenendo il braccio sinistro fermo come nella posizione di attenti, contro il fodero della sciabola.

N. 255. *Sopprimere le parole:* e tiene la mano sinistra distesa lungo la coscia.

Regolamento di esercizi per il genio.

N. 21. *Sopprimere le parole:* Marciando, tiene fermo il braccio sinistro come nella posizione di attenti.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 44ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 ottobre.

SETTEMBRE 20. — R. Decreto n. 372 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879, *pag.* 725.
OTTOBRE 18. — Apertura all'esercizio dei tronchi *Borgo a Mozzano-Bagni di Lucca* e *Corace-Catanzaro Sala*. — Apertura all'esercizio e soppressione quali fermate omonime delle stazioni di *Baldichieri Tigliole*, *S. Alessio Elneo*, *Quaderna*, *Ozzano Taro*, *Fontana Liri*. — Cambiamento di nome delle stazioni di *Pescolanciano* e di *Porrena*. — Estensione del servizio nelle stazioni di *Taturano*, *Montepagano Rosburgo*, *Cagli*, *Acqualagna*, *Urbania*, *Fermignana*, *Urbino*, *Labico*, *Cervaro*, *Montegrotto*, *Firenze Campo di Marte* e nelle fermate di *Tuoro*, *S. Massimo*, *Pole Piobbico*, *Tassignano*. — Rettificazione delle distanze da e per *Gravellone transito*, *pag.* 727.
» 18. — Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, *pag.* 734.
» 18. — Viaggiatori in transito per Pescara, *pag.* 735.
» 19. — Iscrizione a matricola del servizio prestato nell'isola di Creta, *pagina* 735.
» 19. — Tavole di tiro dell'obice da 28 GRC rel., *pag.* 735.
» 19. — Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa, *pag.* 735.
Decisioni di massima, *pag.* 736.

Atto N. **183.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 372 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879** — 20 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto del 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 182, pag. 721. — *Invece di:* volumi XI, titolo I, II e III (1892), *leggasi*: volumi XI, titolo I e II (1892) e titolo III 1893).

Atto 182, pag. 723. — Dopo la 6ª riga, *aggiungere*: N. 92. *Sopprimerlo.*

Atto 182, pag. 724. — Dopo l'ultimo capoverso, *aggiungere*:

N. 277. *Sopprimere le parole*:

La mano sinistra tiene fermo il fodero, tranne il caso che si eseguisca il saluto di corsa.

N. 281. *Sopprimere le parole*: tengono la mano sinistra ferma tranne quando marciano di corsa.

31.OTT.99

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1879, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno arruolati tutti in 1ª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1877 e 1878 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria nella leva sulla classe 1879, assumeranno, quelli nati nel 1877 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1878 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1879 ed arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie di Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 settembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **184.** — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi *Borgo a Mozzano-Bagni di Lucca* e *Corace-Catanzaro Sala*. — Apertura all'esercizio e soppressione quali fermate omonime delle stazioni di *Baldichieri Tigliole*, *S. Alessio Etneo*, *Quaderna*, *Ozzano Taro*, *Fontana Liri*. — Cambiamento di nome delle stazioni di *Pescolanciano* e di *Porrena*. — Estensione del servizio nelle stazioni di *Tuturano*, *Montepagano Rosburgo*, *Cagli*, *Acqualagna*, *Urbania*, *Fermignano*, *Urbino*, *Labico*, *Cervaro*, *Montegrotto*, *Firenze Campo di Marte*, e nelle fermate di *Tuoro*, *S. Massimo*, *Pole Piobbico*, *Tassignano*. — Rettificazione delle distanze da e per *Gravellone transito*.** — 18 ottobre.

1. Il giorno 8 giugno u. s. è stato aperto all'esercizio il tronco *Borgo a Mozzano-Bagni di Lucca*, della linea Lucca-Aulla (rete Mediterranea), il quale comprende la sola stazione di *Bagni di Lucca* abilitata a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci grande e piccola velocità accelerata ed ordinaria, nonchè a quelli dei veicoli e bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze da detta stazione a quelle della intera linea sono le seguenti:

da Bagni di Lucca	a	Borgo a Mozzano	km.	4,
»	»	Decimo Pescaglia	»	7,
»	»	Ponte a Moriano	»	15,
»	»	S. Pietro a Vico	»	19,
»	»	Lucca	»	24.

2. Il 31 luglio è stato aperto all'esercizio il tronco *Corace-Catanzaro Sala*, della linea S. Eufemia-Catanzaro Marina (rete Mediterranea).

La stazione di *Corace* viene ridotta a semplice fermata, abilitata al solo servizio viaggiatori per le stazioni fra S. Eufemia biforcazione e Catanzaro Marina.

Le distanze chilometriche intercedenti fra le stazioni dell'intera linea risultano dalla seguente tavola polimetrica:

Catanzaro Marina.								
6	S. Maria di Catanzaro.							
9	4	Catanzaro Sala.						
14	8	5	Corace.					
17	12	9	4	Settingiano.				
22	17	13	9	5	Marcellinara.			
32	27	23	19	15	11	Feroleto Antico.		
38	32	29	24	21	16	6	Nicastro.	
41	35	32	28	24	19	9	4	Sambiase.
47	41	38	34	30	25	15	10	6 **S Eufemia.**

3. È stata aperta all'esercizio la stazione di *Baldichieri Tigliole*, della linea Torino-Alessandria (rete Mediterranea), restando soppressa detta località come fermata. Essa è abilitata al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei cani, nonchè a quello delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano.

4. La fermata di *S. Alessio Etneo*, della linea Messina-Siracusa (rete Sicula), è stata ammessa, in servizio cumulativo italiano, a tutti i trasporti, eccezione fatta pei veicoli e bestiame.

In conseguenza di che la detta fermata viene classificata fra le stazioni.

5 È stata aperta all'esercizio la nuova stazione di *Quaderna*, della linea Bologna-Ancona (rete Adriatica), in luogo della fermata omonima. Essa è abilitata a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

6. È stata aperta all'esercizio la nuova stazione di *Ozzano Taro*, della linea Parma-Spezia (rete Mediterranea), in sostituzione di quella omonima già esistente, la quale è stata spostata ed ampliata.

La nuova stazione è stata abilitata, in servizio interno e cumulativo italiano, al trasporto dei viaggiatori bagagli e cani,

nonchè a quello delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg. ciascuna.

Per effetto di tale spostamento restando modificate le distanze della detta stazione per alcune della linea Parma-Spezia, si comunica la nuova tabella polimetrica della linea stessa:

Parma.																		
12	Collecchio.																	
20	8	Ozzano Taro.																
23	12	4	Fornovo.															
32	21	13	9	Citerna Taro.														
35	23	16	12	3	Lesignano di Palmia.													
37	26	18	14	6	3	Solignano.												
42	31	23	20	11	8	6	Valmozzola.											
46	34	26	23	14	11	9	4	Berceto.										
54	42	35	31	22	20	17	12	9	Ostia.									
61	49	42	38	29	27	24	19	16	8	Borgotaro.								
70	58	51	47	38	35	33	28	25	16	9	Grondola Guinali.							
79	67	60	56	47	45	42	37	34	26	18	10	Pontremoli.						
86	74	67	63	54	51	49	44	41	32	25	16	7	Filattiera.					
90	78	71	67	58	56	53	48	45	37	29	21	12	5	Villafranca Bagnone.				
97	86	78	74	66	63	60	55	52	44	37	28	19	12	8	Licciana Terrarossa.			
100	88	81	77	68	66	63	58	55	47	40	31	22	15	11	3	Aulla.		
106	94	87	83	74	72	69	64	61	53	45	37	27	21	16	9	6	Caprigliola Albiano.	
108	96	89	85	76	74	71	66	63	54	47	39	29	23	18	11	8	2	**S.Stefano di Magra.**
112	101	93	89	80	78	75	70	67	59	52	43	34	27	23	15	13	7	5	Vezzano.
120	108	101	97	88	85	83	78	75	66	59	51	41	35	30	23	20	14	12	8	**Spezia.**

7. La fermata di *Fontana Liri* della linea Roccasecca-Avezzano (rete Mediterranea) già abilitata al solo trasporto dei viaggiatori e bagagli, è stata ammessa, in servizio interno e cu-

mulativo italiano, al trasporto delle merci a grande velocità, limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg., e purchè inoltre composte di colli non superanti ciascuno i 50 kg.

In conseguenza di ciò la detta fermata è stata classificata fra le stazioni.

8. La stazione di *Pescolanciano*, della linea Solmona-Isernia (rete Adriatica), ha assunta la nuova denominazione di *Pescolanciano Chiauci*.

9. La stazione di *Tuturano*, della linea Brindisi-Gallipoli (rete Adriatica), è stata ammessa ai trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di merci a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, nonchè a quelli dei veicoli e del bestiame.

10. La stazione di *Porrena*, della linea Arezzo-Pratovecchio Stia, ha assunta la denominazione di *Porrena-Strada*, la quale è stata anche abilitata ai trasporti di veicoli e bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

11. La stazione di *Montepagano Rosburgo*, della linea Castellammare Adriatico-Ancona (rete Adriatica), è stata ammessa ad accettare spedizioni a piccola velocità del peso massimo di 100 kg., che sinora erano limitate a 50 kg.

12. Le stazioni di *Cagli*, *Acqualagna*, *Urbania*, *Fermignano* ed *Urbino*, appartenenti al tronco Pergola-Urbino (rete Adriatica), si dovranno intendere abilitate anche ai trasporti di veicoli e bestiame in servizio interno e cumulativo italiano. (V. *Atto* 40 del corrente anno).

13. Il servizio merci a grande velocità nella stazione di *Lubico*, della linea Roma-Palestrina-Segni (rete Mediterranea), attualmente limitato alle spedizioni non eccedenti il peso di 50 kg., è stato esteso a quelle non superanti il peso di 100 kg. ciascuna.

14. La stazione di *Cervaro* della linea Foggia-Napoli (rete Adriatica), è stata ammessa ad effettuare e ricevere merci a piccola velocità ordinaria a vagone completo ed a spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg. ciascuna, sia in servizio interno che cumulativo italiano.

15. La stazione di *Montegrotto*, della linea Bologna-Padova (rete Adriatica), è stata ammessa ai trasporti sia in partenza che in arrivo di merci a piccola velocità ordinaria a vagone completo.

16. Il servizio merci a piccola velocità ordinaria nella stazione di *Firenze Campo di Marte*, fin qui limitato ai trasporti

in provenienza ed in destinazione della linea Aretina ed ai vagoni completi di determinate merci, è stato esteso a tutti indistintamente i trasporti a vagone completo delle ultime tre classi in servizio cumulativo italiano, nonchè alle merci delle prime cinque classi, pure a vagone completo, che per giungere a destino devono percorrere la linea Faentina.

17. La fermata di *Tuoro*, della linea Terontola-Foligno (rete Adriatica), già ammessa al solo servizio dei viaggiatori e bagagli, è stata abilitata anche ai trasporti a grande velocità limitatamente però ai colli di peso non eccedenti i 100 kg., tanto in servizio interno che cumulativo italiano.

18. Il servizio delle merci a grande velocità nella fermata di *S. Massimo*, della linea Campobasso-Isernia (rete Adriatica), già limitato alle spedizioni di peso non superiore ai 50 kg., è stato esteso alle spedizioni di peso non eccedente i 100 kg. Così pure detta fermata venne abilitata ai trasporti di merci a piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano, sempre però limitatamente alle spedizioni di peso non eccedente i 100 kg.

19. La fermata di *Pole Piobbico* del tronco Fabriano-Urbino (rete Adriatica), è stata abilitata, in via di esperimento, al servizio interno e cumulativo italiano delle merci a piccola velocità, limitatamente però alle spedizioni a vagone completo.

20. La fermata di *Tassignano* della linea Pistoia-Livorno (rete Adriatica), già ammessa soltanto al servizio dei viaggiatori e bagagli ed a quello dei trasporti a piccola velocità a vagone completo con determinata limitazione, è stata abilitata a tutti indistintamente i trasporti di merci a grande velocità in servizio interno e cumulativo italiano.

21. Essendosi resa necessaria una rettifica nelle distanze dalle stazioni del tratto *Vercelli Cava Carbonara* a *Gravellone transito*, si pubblicano nell'allegato *A* le varianti da introdursi nella tabella polimetrica della linea Vercelli-Pavia-Stradella-Piacenza.

Nella tabella (allegato *B*) vengono indicate le altre variazioni nelle distanze, conseguenti da detta rettifica, per le corrispondenze in servizio interno da e per le stazioni del tratto *Palestro-Cava Carbonara*.

Il Ministro — G. MIRRI.

ALLEGATO **A** all'*Atto* 184.

Distanze da *Gravellone transito* alle sottonominate stazioni.

	Chilometri
Vercelli	65
Vinzaglio Torrione	58
Palestro	54
Robbio	49
Nicorvo	42
Mortara	37
Gambolò Remondò	30
Tromello	24
Garlasco	19
Gropello Cairoli	13
Villanova d'Ardenghi	9
Cava Carbonara	6

N.B. — Le suindicate distanze annullano e sostituiscono quelle esposte nella tabella polimetrica della linea Vercelli-Pavia-Stradella-Piacenza.

ALLEGATO **B** all'*Atto* 184.

Linea	DALLE CONTROINDICATE STAZIONI alle seguenti o viceversa	CHILOMETRI								
		Vinzaglio Torrione	Palestro	Robbio	Nigorvo	Gambolò Remondò	Tromello	Garlasco	Gropello Cairoli	Villanova d'Ardenghi
Milano-Pavia	Certosa	68	64	59	52	40	34	29	23	19
	Villamaggiore	76	72	67	60	48	42	37	31	27
	Locate Triulz	81	77	72	65	53	47	42	36	32
Torino-Milano	Vittuone	—	—	—	—	—	—	—	73	69
	Rho	—	—	—	—	—	—	71	65	61
	Musocco	—	—	—	—	—	68	63	57	53
	Milano Cent. e P. Garibaldi	—	—	—	—	—	62	57	51	47
	Milano transito (La Librera)	—	—	—	—	—	64	59	53	49
Rho-Arona	Vanzago	—	—	—	—	—	—	76	70	66
	Parabiago	—	—	—	—	—	—	81	75	71
	Legnano	—	—	—	—	—	—	86	80	76
	Busto Arsizio	—	—	—	—	—	—	91	85	81
	Gallarate	—	—	—	—	—	—	—	92	88
Gallarate-Varese	Albizzate	—	—	—	—	—	—	—	100	96
	Gazzada	—	—	—	—	—	—	—	107	103
	Varese e stazioni della linea Varese-Porto Ceresio (1)	—	—	—	—	—	—	—	111	107
Gallarate-Laveno	Besnate	—	—	—	—	—	—	—	98	94
	Crugnola Cimbro	—	—	—	—	—	—	—	102	98
	Ternate Varano	—	—	—	—	—	—	—	108	104
	Besozzo	—	—	—	—	—	—	—	—	112
Vigevano-Milano	Corsico	—	—	—	—	—	—	—	—	60
	Milano P. Ticinese	—	—	—	—	—	—	—	59	55
	Milano P. Sempione	—	—	—	—	—	62	57	51	47
Milano-Chiasso	Sesto S. Giovanni	—	—	—	—	—	69	64	58	54
	Monza	—	—	—	—	—	75	70	64	60
	Lissone Muggiò	—	—	—	—	—	80	75	69	65
	Desio	—	—	—	—	—	82	77	71	67
	Seregno	—	—	—	—	—	85	80	74	70
	Camnago	—	—	—	—	—	91	86	80	76
	Carimate	—	—	—	—	—	95	90	84	80
	Cantù Asnago	—	—	—	—	—	97	92	86	82
	Cucciago	—	—	—	—	—	101	96	90	86
	Albate Camerlata	—	—	—	—	—	105	100	94	90
	Como S. Giovanni	—	—	—	—	—	110	105	99	95
	Como Lago	—	—	—	—	—	112	107	101	97
	Chiasso	—	—	—	—	—	114	109	103	99

(1) Tanto le stazioni della Varese-Porto Ceresio quanto quelle di Gropello Cairoli e di Villanova d'Ardenghi, dovranno — ben s'intende — rettificare soltanto la distanza relativa al percorso mediterraneo, di conformità a quella esposta nel presente prospetto per la stazione di Varese, mantenendo inalterata quella riflettente il percorso sulla ferrovia secondaria.

N. **185**. — TRASPORTI. — **Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882**. — 18 ottobre.

È stata concessa a tutte le categorie di viaggiatori, e quindi anche ai militari, la facoltà di percorrere, senza alcun aumento di prezzo, la via di Napoli, anzichè quella più breve di Nola, nei viaggi di stazioni al nord di Cancello a stazioni a sud di Nocera e viceversa. Per ciò in calce all'allegato IV^to^ al regolamento per l'applicazione della convenzione (stato ristampato con *Atto* 46 del 1898) dovrà farsi la seguente annotazione, ponendo la chiamata (2) alla stazione di Napoli (2ª riga, colonna 3ª dello specchio):

« (2) I viaggiatori provenienti da stazioni al nord di Can-
« cello e diretti a quelle a sud di Nocera e viceversa possono
« liberamente seguire la via più lunga di Napoli, anzichè
« quella di Nola, senza alcun aumento di prezzo ».

Il Ministro — G. Mirri.

N. **186** — TRASPORTI. — **Viaggiatori in transito per Pescara**. — 18 ottobre.

Per norma dei corpi si rende noto che ai viaggiatori provenienti dalla linea di Castellamare Adriatico-Foggia e da oltre e diretti verso Solmona ed oltre, e viceversa, è concesso di compiere il trasbordo a Castellamare Adriatico anzichè alla stazione di Pescara, senza il pagamento del doppio percorso Pescara-Castellamare Adriatico.

Il Ministro — G. Mirri

N. **187**. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola del servizio prestato nell'isola di Creta**. — 19 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che il servizio prestato nell'isola di Creta, sia dagli ufficiali, che dagli uomini di truppa, venga inscritto a matricola.

A tal uopo prescrive che, per quanto riguarda la partenza per l'isola, sia annotata a matricola la data del giorno dell'imbarco nei porti del Regno, e pel ritorno, venga segnato il giorno dello sbarco nei porti medesimi.

Le formule da adottarsi a tale oggetto, tanto per gli ufficiali, quanto per gli uomini di truppa dovranno essere le seguenti:

« Partito per l'isola di Creta (*indicare con qual riparto*)
« ed imbarcatosi a . . . . . li . . . . . »

« Rientrato in Italia (*indicare il motivo del rimpatrio*) e « sbarcato a . . . . . li . . . »

I corpi provvederanno quindi perchè sugli stati di servizio (modello 53) degli ufficiali e sui fogli matricolari (modello 59) degli uomini di truppa, già rimpatriati, e ad essi effettivi, siano riportate senz'altro le annotazioni relative al predetto servizio.

Per coloro poi che trovansi tuttora nell'isola, sarà intanto inscritta a matricola la prima delle suaccennate formule.

Le annotazioni poste sugli stati di servizio modello 53 degli ufficiali dovranno essere comunicate a questo Ministero mediante l'invio di apposito elenco modello 54.

Pei militari di truppa i corpi provvederanno invece perchè le variazioni siano riportate sul ruolo matricolare del distretto (modello 57 *A*) nei modi stabiliti dalla vigente istruzione per le matricole del R. esercito.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **188**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 28 GRC Ret.** — 19 ottobre.

In relazione al § 173 dell'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa (volume III, titolo IV), questo Ministero, per opportuna norma delle direzioni d'artiglieria interessate, comunica che le tavole di tiro per obici da 28 GRC Ret. delle quali agli *Atti* 63 e 98 del corrente anno, sono compilate per 14 cariche e pertanto impiegabili per batterie a puntamento indiretto con parapetto superiore ai 4 metri.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **189**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa**. — 19 ottobre.

È stata pubblicata una nuova istruzione sul tiro delle artiglierie da costa la quale è destinata a sostituire le istruzioni sotto descritte che, conseguentemente, sono abolite:

a) l'istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa (volume VII, titolo VI) pubblicata con l'*Atto* 113 del 1883;

b) l'istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare pubblicata con l'*Atto* 196 del 1896;

I comandi, i corpi ed i reparti interessati acquisteranno del nuovo volume il numero di copie loro occorrenti.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene, a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di L. 1,15.

Il Ministro — G. Mirri.

DECISIONI DI MASSIMA

12.

Spedizione di scatolette di carne in conserva con casse di fabbricazione anteriore al dicembre 1897. — Avviene sovente che casse contenenti scatolette di carne in conserva, spedite da uno ad altro luogo, giungano a destinazione in perfette condizioni esterne, ma che il loro peso non corrisponda a quello indicato sulle richieste di spedizione.

Per evitare contestazioni con le società ferroviarie riguardo alla responsabilità delle mancanze di scatolette, le amministrazioni militari d'ora innanzi faranno accuratamente legare in croce con corda, possibilmente di un sol pezzo, munita di tondelli di piombo all'estremità, le casse di costruzione anteriore al dicembre 1897, delle quali si servano per le spedizioni (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 ottobre.

OTTOBRE 26 — Operazioni di rimborso colla colonia Eritrea, *pag.* 737.
» 26 — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 740.
» 26 — Modificazioni ai carri da trasporto mod. 1876, per foraggio, *pag.* 741.
» 26 — Speroni da artiglieria, treno e carabinieri reali, *pag.* 741.
» 27 — Trasporti di materiali attraverso lo stretto di Messina, *pag.* 742.

Atto N. **190**. — COLONIA ERITREA. — **Operazioni di rimborso colla colonia Eritrea.** — 26 ottobre.

Sono approvate, con effetto dal 1° luglio ultimo scorso, le seguenti nuove norme per i rimborsi tra i corpi dell'esercito e la colonia Eritrea:

§ 1. Le operazioni di rimborso tra i corpi e stabilimenti dell'esercito e la colonia Eritrea per la regolazione dei conti rispettivi (conti degli ufficiali trasferiti dai corpi negli organici coloniali e viceversa, pagamenti e riscossioni varie, aggregazioni, cessioni di materiali, ecc.) saranno fatte mediante il reciproco invio di vaglia del tesoro.

Pei corpi e stabilimenti, che risiedono in città ove non esista sezione di tesoreria provinciale, si farà uso di vaglia postali, sia da parte di essi corpi e stabilimenti pei rimborsi da dare alla colonia, sia da parte di questa pei rimborsi spettanti a quelli.

I vaglia del tesoro e i vaglia postali verranno rispettivamente intestati al consiglio d'amministrazione del corpo coloniale a Massaua o al consiglio d'amministrazione del corpo (consiglio permanente) o stabilimento in Italia cui sono diretti

Le spese dei vaglia postali sostenute dai corpi e stabilimenti dell'esercito sono accollate alla rispettiva massa generale (*massa di economia*, per le direzioni d'artiglieria e genio).

§ 2. Le somme dovute dalla colonia per gli ufficiali trasferti nel corpo coloniale (indennità d'equipaggiamento eventualmente anticipate, debiti verso la cassa, ecc.) saranno dai corpi chieste in rimborso al consiglio d'amministrazione delle truppe coloniali, inviando direttamente al comando di esse truppe, non appena avvenuto il trasferimento, i documenti all'uopo prescritti.

§ 3. Per gli ufficiali trasferiti negli organici coloniali che si trovano in debito verso l'*Unione Militare* i conti individuali

mod. 2, sistemati fino al giorno della partenza, saranno dai corpi inviati sollecitamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale, presa nota del residuo debito, li trasmetterà senza indugio al consiglio d'amministrazione delle truppe coloniali, per guisa che giungano a Massaua, possibilmente all'arrivo colà degli ufficiali.

Ricevuti i conti, il consiglio di amministrazione, riconosciutane la regolarità, provvederà tosto per il rimborso delle somme all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Nel caso eventuale di ufficiali che risultino in credito verso la società, si osserverà la stessa procedura sopra indicata, ed il consiglio richiederà la liquidazione del conto all'ufficio d'amministrazione di personali vari, il quale rimborserà all'amministrazione coloniale la somma dovuta.

§ 4. Per gli ufficiali ritrasferiti ai corpi in Italia, i quali all'atto della cessazione dal servizio nella colonia risultino ancora in debito verso l'*Unione Militare*, i conti individuali, sistemati a cura del consiglio d'amministrazione delle truppe coloniali, saranno trasmessi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale, rimborsato al consiglio medesimo l'importo dei risultanti debiti, li invierà ai corpi cui gli ufficiali vennero destinati.

§ 5. Anche i debiti verso la *Cassa ufficiali* dei trasferiti nelle truppe coloniali saranno assunti dalla colonia, salvo poi a ripassare ai corpi in Italia la parte del debito che, al cessare dal servizio in esse truppe, gli ufficiali non avessero ancora estinto.

Le conseguenti operazioni di rimborso saranno fatte direttamente tra i consigli d'amministrazione dei corpi interessati e promosse coll'invio, prima della partenza degli ufficiali, dei relativi conti.

§ 6. I conti individuali verso l'*Unione Militare* e verso la *Cassa ufficiali* dovranno normalmente essere firmati dagli ufficiali interessati, in segno di riconoscimento ed accettazione, prima che essi lascino il corpo a cui cessano di appartenere.

Quando ciò non sia possibile, si spediranno i conti senza firma, e questa verrà poi messa dall'ufficiale al suo arrivo alla nuova destinazione; dopo di che si effettuerà il rimborso della somma.

§ 7. Pei militari destinati al corpo coloniale sono a carico della colonia, pur rimanendo fermo il disposto dei § 11 (primo comma) e 55 dell'*Atto* 67 del 1895, anche le spese di viaggio dalla sede rispettiva sino a Napoli od altro porto d'imbarco.

Dovrà pertanto essere sempre chiesto rimborso al consiglio

d'amministrazione di esso corpo, degli assegni pagati per tale viaggio agli uomini di truppa, e, quando ne sia il caso, anche delle anticipazioni fatte per lo stesso motivo ad ufficiali (§ 1149 regolamento d'amministrazione).

§ 8. Gli uomini di truppa aggregati al deposito della colonia o ad altri riparti del corpo coloniale, sono tenuti in aggregazione per conto del corpo al quale sono effettivi.

Parimente gli uomini del corpo coloniale aggregati ad altri corpi in Italia, sono tenuti in aggregazione per conto di quello.

Per gli uni e per gli altri le amministrazioni interessate compilano e si trasmettono reciprocamente, per gli assegni da rimborsarsi (art. 159 regolamento d'amministrazione), i prescritti *Specchi* mod. 296.

§ 9. Gli uomini del corpo coloniale che vengono ammessi negli ospedali militari, vi sono ricoverati per conto della colonia, alla quale sarà perciò chiesto il rimborso della retta fissata (§ 2692 del regolamento succitato) e delle altre eventuali spese (§ 2720), mediante l'invio di apposito *Rendiconto* mod. 305 § 2707).

Il rendiconto sarà trasmesso all'amministrazione coloniale volta per volta, all'uscita degli uomini dai luoghi di cura, tranne, beninteso, quando la durata di questa abbracci la gestione di due trimestri, nel qual caso, il rimborso sarà chiesto anche al termine del primo trimestre.

§ 10. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede in Napoli spediscono nella colonia (§ 112 dell'*Atto* 67 del 1895), la nota mod. 235-*A* sarà dagli stabilimenti stessi compilata in semplice esemplare e spedita al consiglio d'amministrazione delle truppe coloniali in Massaua, in modo che la riceva contemporaneamente ai materiali, chiedendo il rimborso delle somministrazioni fatte.

Per i materiali spediti da stabilimenti aventi sede fuori di Napoli (§ 113), la nota mod. 235-*A*, sarà compilata in duplice esemplare colle norme ivi indicate; senonchè il secondo esemplare restituito allo stabilimento che ha eseguita la distribuzione, sarà da questo rinviato al consiglio d'amministrazione delle truppe coloniali per il relativo rimborso.

§ 11. Il valore dei materiali prelevati dal deposito della colonia per il proprio servizio presso corpi e stabilimenti militari in Napoli sarà dallo stesso deposito rimborsato in contanti, in base alle correlative note (§ 111 ivi), coi fondi delle ordinarie anticipazioni mensili.

Nello stesso modo il deposito provvederà altresì per il rimborso delle spese incontrate da corpi e stabilimenti in Napoli per l'allestimento e il trasporto al punto d'imbarco dei colli di materiali da spedire in Africa (§ 107), come pure per il pagamento delle spese occorse per riparazioni ad oggetti provenienti da corpi e stabilimenti di sede altrove guastatisi durante il viaggio (§ 108).

§ 12. Le somme avute in rimborso pei materiali ceduti alla colonia, a norma dei precedenti §§ 10 e 11, saranno dagli stabilimenti interessati o versate in tesoreria a reintegrazione di fondi ai relativi capitoli del bilancio (§ 1056 del regolamento d'amministrazione), o portate a debito sui propri rendiconti o accreditate alle proprie masse, secondo il genere dei materiali dei quali si tratta.

§ 13. Gli stampati provveduti dal reclusorio militare di Savona per il servizio delle truppe coloniali (§ 117 ivi) continueranno ad essere spediti per mezzo del deposito della colonia; ma ne sarà domandato il rimborso direttamente al consiglio d'amministrazione coloniale a Massaua, col rinvio del secondo esemplare delle correlative richieste mod. 311 (§ 1429 regolamento d'amministrazione).

§ 14. Avvenendo che i rimborsi chiesti alla colonia per qualsiasi titolo non sieno stati effettuari dopo due mesi dall'invio a Massaua dei relativi documenti, i corpi e stabilimenti militari ne riferiranno a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), indicandogli le partite rimaste in sospeso e l'importo di esse.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **191**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.** — 26 ottobre.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.

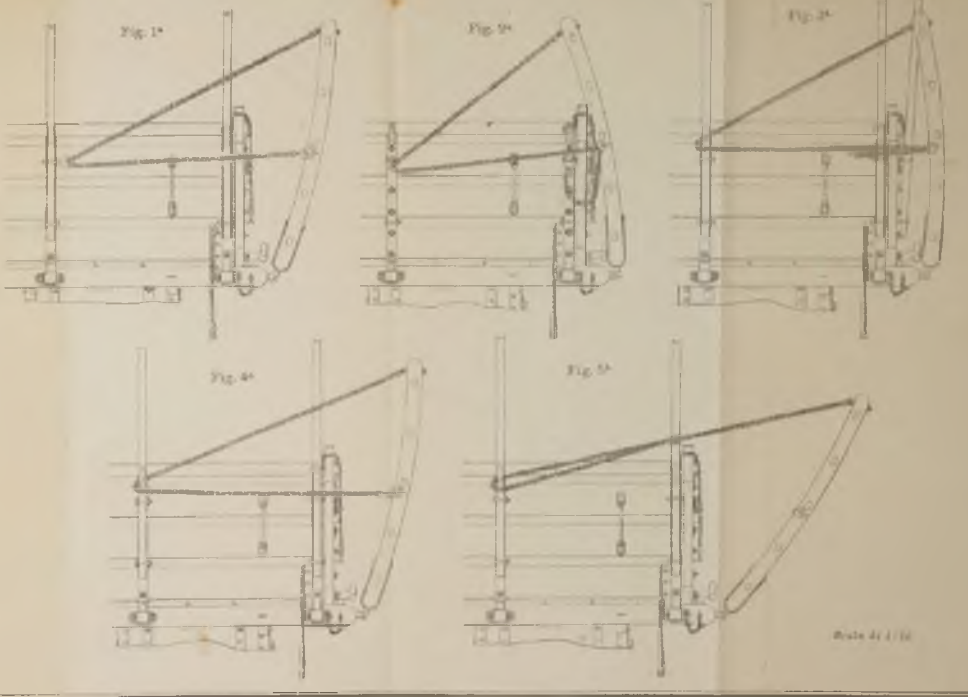
I comandi, corpi e reparti interessati acquisteranno il numero di copie delle aggiunte e varianti predette loro occorrenti.

Le richieste tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 25.

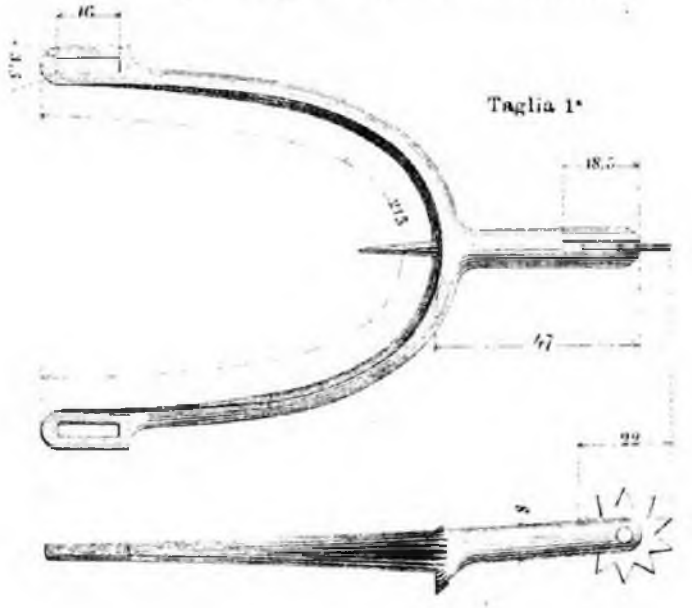
Il Ministro — G. MIRRI.

Modo di assicurare le catenelle della foraggiera nei carri da trasporto M. 1876.

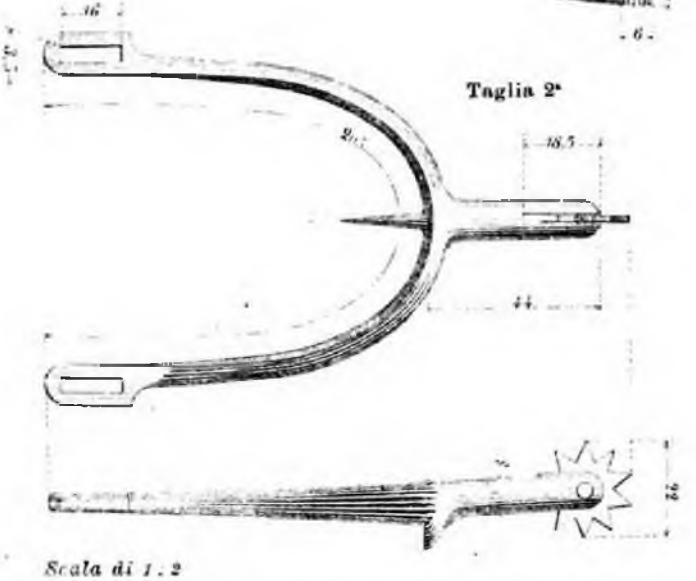


Litografia fotolitografica del Ministero della Guerra

Speroni per artiglieria, treno e carabinieri.







Scala di 1 . 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **192**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Modificazioni ai carri da trasporto mod. 1876, per foraggio.** (Con una tavola di disegni). — 26 ottobre.

Questo Ministero, nell'intento di evitare i guasti prodotti dalle catenelle della foraggiera ai mastaloni ed ai correnti del carro da trasporto mod. 1876 per foraggio, ha determinato che ai loro secondi mastaloni anteriori sia applicato un anello entro cui dovranno essere in ogni caso fatte passare le catenelle della foraggiera.

Tale modificazione deve essere attuata subito pei carri della suddetta specie in corso di allestimento e per quelli in distribuzione ai reggimenti d'artiglieria.

Nei carri in distribuzione agli altri corpi la modificazione dovrà essere eseguita soltanto a misura che occorrerà versarli agli stabilimenti od alle direzioni d'artiglieria per essere riparati.

Fino allora le catenelle della foraggiera dovranno essere assicurate, a seconda dei casi, in uno dei seguenti modi:

a) *Carro senza bastoni da foraggio.* — Come nei carri mod. 1876 ordinari e da batteria, e cioè colle catenelle introdotte nelle camere con campanella applicate alle parti superiori dei secondi mastaloni anteriori, e nelle campanelle fissate alla foraggiera.

b) *Carro con bastoni da foraggio.* — Colle catenelle introdotte fra gli anelli doppi a piastra reggi-archi dei secondi mastaloni anteriori ed i bastoni da foraggio corrispondenti, avvolgendole attorno a questi ultimi.

I ganci delle catenelle, saranno fissati, a seconda del carico della foraggiera, in uno dei modi rappresentati dalle figure 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, dell'annessa tavola.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **193**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Speroni da artiglieria, treno e carabinieri reali.** (Con una tavola di disegni). — 26 ottobre.

Gli attuali speroni per artiglieria, treno e carabinieri reali sono sostituiti da altri di forma identica a quella descritta al § 57 dell'istruzione sulla divisa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, modificato dall'*Atto* 153 del 1881, ma di dimensioni diverse.

Gli speroni ora adottati sono, come risulta dall'unita tavola di disegni, di due taglie, che differiscono fra loro solo nella

lunghezza dell'asta portarosetta, la quale viene stabilita in mm. 47 a 48 per la 1ª taglia, e da mm. 43 a 45 per la 2ª, e nello sviluppo delle branche, che, misurate all'interno, sono di mm. 210 a 220 per la 1ª taglia e di mm. 200 a 210 per la 2ª.

Il magazzino centrale militare di Torino, provvederà per la somministrazione dei relativi campioni ai corpi interessati.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **194**. — TRASPORTI. — **Trasporti di materiali attraverso lo stretto di Messina**. — 27 ottobre.

Col 1° novembre p. v. il trasporto dei materiali a carri completi fra Reggio Calabria e Messina verrà eseguito coi ferry-boats.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 novembre.

NOVEMBRE 1°. — Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del regio esercito e della regia marina pensionati, *pag.* 743.
» 2. — Modificazioni alla giubba di tela degli ufficiali dei presidi d'Africa, *pag.* 743.
» 2. — Cambio di denominazione di caserma in Napoli, *pag.* 744.
» 3. — Norme per l'applicazione dell'*Atto* 158 del corrente anno circa la igiene dei militari del R. esercito, *pag.* 744.
» 3. — Regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 745.
» — Decisione di massima, *pag.* 745.

Atto N. **195**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del regio esercito e della regia marina pensionati.** — 1° novembre.

Le disposizioni dell'*Atto* 65 del 1898 circa il ricovero negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del regio esercito e della regia marina provvisti di pensione vitalizia sono rese definitive.

La retta giornaliera da pagarsi, di cui al n. 3 dell'*Atto* stesso, dovrà però, per l'avvenire, essere quella fissata pel grado che gli ufficiali rivestivano al momento in cui cessarono dal servizio attivo, senza, cioè, tener conto delle promozioni che abbiano successivamente conseguite.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **196**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alla giubba di tela degli ufficiali dei presidi d'Africa.** — 2 novembre.

Al n. 46 dell'*Atto* 673 della *Raccolta* è sostituito il seguente:

« N. 46. Alle controspalline della giubba per gli ufficiali inferiori e superiori sono sovrapposti distintivi di grado i quali consistono:

a) in una, due o tre stellette di metallo argentato, avvitate alle controspalline per gli ufficiali inferiori;

b) in una, due o tre stellette di metallo dorato per gli ufficiali superiori, parimenti avvitate alle controspalline.

10 NOV 99

I distintivi di grado degli ufficiali generali sono attaccati superiormente alle manopole e consistono:

a) in un ordine di ricamo in argento grande (fig. 52ª) per il maggiore generale;

b) in un ordine di ricamo in argento grande ed uno piccolo (fig. 53ª) per il tenente generale ».

Le figure 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª e 51ª sono annullate.

Il Ministro. — G. MIRRI.

N. **197**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Napoli.** — 2 novembre.

Ad onorare la memoria del capitano d'artiglieria **Edoardo Bianchini**, caduto valorosamente nella infausta giornata di Adua, il Ministero determina che la caserma d'artiglieria detta della Maddalena in Napoli, sia d'ora innanzi chiamata caserma EDOARDO BIANCHINI.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **198**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'applicazione dell'*Atto* 158 del corrente anno circa la igiene dei militari del R. esercito.** — 3 novembre.

La maggior parte dei corpi, nel dare esecuzione a quanto prescrive l'*Atto* 158 del corrente anno, hanno prescelto, come disinfettante per le sputacchiere, l'acqua di Javelle invece della calce spenta. Tenuto conto della maggiore sicurezza di azione di quest'ultimo disinfettante, conviene, senza dubbio, adottarlo, a preferenza di altri, nelle sale degli ospedali, ove sono accolti malati di petto. Nelle caserme invece per le quali la adozione delle sputacchiere costituisce una semplice misura preventiva, per il caso, non certo frequente, che, fra i militari apparentemente sani, vi sia qualche tubercoloso in periodo iniziale, l'uso dell'acqua di Javelle non conviene, perchè più costosa.

A limitare quindi, quanto è possibile, la spesa richiesta da questa nuova misura di igiene per le truppe, il Ministero prescrive che, come disinfettante nelle sputacchiere delle caserme, si adotti esclusivamente la calce spenta o il latte di calce (calce spenta in sospensione nell'acqua).

Lascia inoltre in facoltà degli ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi di far ricambiare il disinfettante più o meno spesso, secondo il bisogno, od anche giornalmente, se occorre.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **199**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per la scuola di guerra** — 3 novembre.

È adottata e pubblicata una nuova edizione, in data 31 ottobre 1899, del regolamento per la scuola di guerra in sostituzione di quella dell'8 giugno 1894 che rimane abolita.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,40.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà provvedersi almeno di una copia del nuovo regolamento.

Le richieste degli esemplari, da parte delle autorità militari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto privato, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il regolamento è poi vendibile al pubblico presso l'editore del *Giornale militare* in Roma, e presso i principali librai delle provincie.

Il Ministro — G. MIRRI.

DECISIONI DI MASSIMA

13.

Amministrazione dei militari richiamati dal congedo. — Quando nelle chiamate di classi dal congedo venga, pei reggimenti di fanteria di linea, disposto che una parte dei richiamati ricevuti sia mandata per l'istruzione ad altro reggimento, sia della propria o di altra brigata, sono applicabili, per analogia, le norme stabilite dall'art. 271 del regolamento d'amministrazione.

Ne segue:

1° Che il reggimento, al cui deposito gli uomini si presentarono, deve tenerli in forza ed amministrarli come individui in sussistenza, anche se l'altro reggimento si trova alla medesima sede, dal giorno della presentazione a tutto il giorno del-

l'arrivo all'altro reggimento e richiedere allo Stato, oltre gli assegni ordinari per il detto tempo, l'assegno di primo corredo e la indennità fissa spese di viaggio per la venuta sotto le armi;

2° Che il reggimento, al quale i richiamati sono mandati per l'istruzione, deve tenerli in forza ed amministrarli dal giorno susseguente al loro arrivo in esso a tutto il giorno del loro ritorno ai depositi di provenienza e richiedere poi per i medesimi anche la indennità spese di viaggio per il rinvio in congedo;

3° Che il reggimento, il cui deposito ricevette e rinvia poi gli uomini in congedo, dovrà chiedere all'altro il rimborso della quota fissa di lire 4 stabilita per ogni individuo a compenso delle spese di viaggio nel congedamento e delle spese occorse pel riattamento del vestiario ed altri oggetti di equipaggiamento. (*Div. assegni*).

Roma, 1899. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 47ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato l'11 novembre.

NOVEMBRE 8. — Regolamento di servizio in guerra, parte II. — (Norme generali sul servizio delle intendenze — Servizio dei carabinieri reali — Servizio sanitario — Servizio veterinario), *pag.* 747.

» 8. — Viaggi di militari su treni diretti per ragioni di servizio, *pag.* 748.

» 9. — Modificazioni all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia, *pag.* 749.

Atto N. **200.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Regolamento di servizio in guerra, parte II. — (Norme generali sul servizio delle intendenze — Servizio dei carabinieri reali — Servizio sanitario — Servizio veterinario).** — 8 novembre

Con Regi Decreti in data 25 agosto 1899, n. 375, 376, 377 e 378, sono stati approvati i seguenti regolamenti i quali fanno parte del *Regolamento di servizio in guerra*, parte II, *servizio delle intendenze*, come ne fanno parte i regolamenti sul *servizio di cassa*, sul *servizio postale* e sul *servizio telegrafico* in tempo di guerra, la cui pubblicazione fu rispettivamente annunziata con gli *Atti* 119 e 219 del 1897 e 66 del 1899.

1. *Norme generali sul servizio delle intendenze*, che sostituisce i libri I e II del regolamento di servizio in guerra, parte II, servizio delle intendenze, approvato con R. Decreto 14 gennaio 1881, ed i capi I e II dell'appendice II annessa alla parte I del già abrogato regolamento di servizio in guerra, servizio delle truppe, approvato con R. Decreto 26 novembre 1882.

2. *Servizio dei carabinieri reali*, che sostituisce il libro XII della parte I del predetto già abrogato regolamento di servizio in guerra, servizio delle truppe, approvato con R. Decreto 26 novembre 1882,

3. *Servizio sanitario*, che sostituisce il libro III del regolamento di servizio in guerra, parte II, servizio delle intendenze, approvato con R. Decreto 14 gennaio 1881.

4. *Servizio veterinario* che sostituisce il libro IX del predetto regolamento di servizio in guerra, parte II, servizio delle intendenze, approvato con R. Decreto 14 gennaio 1881.

Ciascun comando, ispettorato, direzione od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una

copia dei detti regolamenti di cui ora si annuncia la pubblicazione; però i comandi di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due copie almeno.

I reggimenti provvederanno, a carico delle rispettive masse generali, una copia di ognuno dei quattro regolamenti per il comando del reggimento, e una copia dei regolamenti di cui ai numeri 1 e 3 (*Norme generali sul servizio delle intendenze e servizio sanitario*) per ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento o brigata).

Le legioni carabinieri reali provvederanno, nello stesso modo, una copia di ognuno dei regolamenti di cui ai numeri 1, 3 e 4 (*Norme generali sul servizio delle intendenze, servizio sanitario e servizio veterinario*). Del regolamento di cui al n. 2 (*Servizio dei carabinieri reali*) ne provvederanno quattro copie per il comando della legione e una copia per ognuno dei dipendenti comandi di divisione, compagnia, tenenza, sezione e stazione.

Le direzioni di ospedale principale e gli ospedali succursali provvederanno tre copie del regolamento di cui al n. 3 (*Servizio sanitario*); le infermerie presidiarie una sola copia.

Oltre le copie suindicate dovranno essere acquistate quelle occorrenti per le dotazioni di cancelleria prescritte dal III quaderno del tomo II della *Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*, considerando i regolamenti di cui trattasi come parte integrante del regolamento di servizio in guerra, parte II.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di:

L. 0.30 per le norme generali sul servizio delle intendenze;
L. 0,15 per il servizio dei carabinieri reali;
L. 0,25 per il servizio sanitario;
L. 0.10 per il servizio veterinario.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **201** — TRASPORTI. — **Viaggi di militari su treni diretti per ragioni di servizio.** 8 novembre.

Ogniqualvolta ufficiali od uomini di truppa abbiano da percorrere, per ragioni di servizio, tratti di ferrovia inferiori a 100 chilometri su treni diretti ed il prezzo del trasporto a tariffa militare risulti superiore — per effetto del disposto dal § 68 del regolamento per l'applicazione della convenzione

28 settembre 1882, approvata con R. Decreto del 31 maggio 1883 — a quello della tariffa ordinaria, essi dovranno viaggiare con biglietti ferroviari comuni.

In siffatti casi non verranno perciò rilasciati ai medesimi gli scontrini mod. *B* ed *F*; ma si dovrà invece far risultare sul loro certificato o foglio di viaggio, con apposita annotazione, che, stante la necessità di valersi del treno diretto e la brevità del percorso, il titolare viaggia con biglietto comune.

S'intende poi che i militari, che viaggiano in tali condizioni, devono essere rimborsati, in ogni caso, del solo ammontare del trasporto a tariffa ordinaria (treni diretti) per il tratto effettivamente percorso.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **202**. — TRASPORTI. — **Modificazioni all'Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia**. — 9 novembre.

Col 1° corrente è entrata in vigore, in via di esperimento fino al 31 ottobre del 1900, la nuova tariffa speciale comune n. 1, grande velocità, in servizio interno delle reti mediterranea e adriatica e cumulativo fra le reti stesse e quella sicula per le spedizioni di un solo collo ciascuna, di peso fino a 20 kg. e con affrancazione obbligatoria, cioè col pagamento della tassa di trasporto in partenza.

Essa è anche applicabile, con l'aggiunta dei prezzi supplementari rispettivamente stabiliti, ai trasporti in servizio cumulativo fra le grandi reti, le ferrovie secondarie, comprese le ferrovie sarde (Compagnia Reale) e la sicula occidentale, i laghi, le linee in esercizio speciale delle reti adriatica e mediterranea, la Navigazione generale italiana e l'isola d'Elba, nonchè a quelli in servizio di corrispondenza, limitatamente al percorso contemplato nella tariffa medesima.

Tale tariffa non è invece applicabile ai trasporti in servizio cumulativo con la linea Roma-Albano-Nettuno, i quali continueranno a tassarsi come in passato, ma soltanto in base alla preesistente tariffa n. 1 grande velocità, essendo stata soppressa anche su tale linea la tariffa relativa al trasporto dei pacchi ferroviari.

Coll'attuazione della detta nuova tariffa rimangono abrogate quella pel trasporto dei pacchi ferroviari e quella speciale n. 1

grande velocità, riprodotte negli allegati n. 1 e 2 dell'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47-1899).

In conseguenza a detta istruzione debbono apportarsi le modificazioni che seguono:

1. Al n. 1 lettera *A*) sostituire:

« Le spedizioni che si possono eseguire con pacchi postali « o in base alla tariffa speciale n. 1. grande velocità, stabilita « pel pubblico dalle tariffe e condizioni pei trasporti sulle « strade ferrate, sono soltanto quelle di peso non superiore « rispettivamente ai 5 od ai 20 kg. e per esse non deve farsi « uso della richiesta mod. H, bensì dei modelli stabiliti pel « pubblico. Le autorità militari si varranno di tali mezzi ogni « qualvolta sia conveniente e possibile per la natura e il peso « dei materiali da spedirsi. »

2. Nell'allegato n. 1, modificare come segue l'intestazione « Tariffa pel trasporto dei pacchi postali » e sopprimervi tutta la parte 2ª « Pacchi ferroviari » comprese le condizioni.

3. All'allegato n. 2 sostituire il seguente:

ALLEGATO N. 2

N. 1 lett. A dell'istruzione.

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 1. — **Grande velocità.**

ZONE di percorrenza	SERIE A Messaggerie e merci — Prezzo per ogni spedizione				SERIE B Derrate alimentari ed altri merci indicate nell'unito elenco — Prezzo per ogni spedizione			
	sino a 5 kg.	da oltre 5 sino a 10 kg.	da oltre 10 sino a 15 kg.	da oltre 15 sino a 20 kg.	sino a 5 kg.	da oltre 5 sino a 10 kg.	da oltre 10 sino a 15 kg	da oltre 15 sino a 20 kg.
Sino a 400 chilometri	0.60	0.90	1.20	1.50	0.50	0.60	0.80	1.—
Oltre 400 chilometri	1.20	1.80	2.40	3.—	0.80	1.20	1.60	2.—

Avvertenze. — In aggiunta ai prezzi di cui sopra, si riscuotono, per ogni spedizione:
Centesimi 5 di tassa di trasbordo per la traversata dello stretto di Messina;
» 6 per tassa di facchinaggio esterno per le spedizioni da o per Venezia Santa Lucia.

I prezzi della serie **B** sono applicabili unicamente alle merci designate nell'unito elenco. — A tutte le altre merci, compresi il bestiame minuto e gli animali piccoli in ceste o gabbie, di cui all'art. 82 delle tariffe, non nominati nel detto elenco, sono applicabili i prezzi della serie **A**. — Sono esclusi dalla presente tariffa i colli contenenti numerario, carte valori, oggetti preziosi, merci assicurate.

Ai colli contenenti merci delle due serie **A** e **B** sono da applicarsi i prezzi della serie **A**.

CONDIZIONI. — 1° Ogni spedizione non può essere costituita da più di un collo e non può effettuarsi che in porto affrancato.

2° I colli debbono essere condizionati in modo tale da poter essere caricati, trasportati e scaricati senza pericolo di danno, tanto per le merci che contengono, quanto per le altre con le quali si possono trovare in contatto.

3° Ogni collo deve essere munito di chiaro indirizzo, solidamente attaccato al collo stesso, dal quale deve risultare l'autorità destinataria e la sua residenza.

4° I prezzi di questa tariffa non sono applicabili ai colli ingombranti, quelli cioè di volume eccedenti i cm. 0,250, o che abbiano una delle dimensioni superiori a m. 2. Possono tuttavia essere accettati anche quelli eccedenti tali limiti purchè paghino il 50 per cento sui prezzi relativi. Sono esclusi dal fruire di questa tariffa i colli che, a giudizio del capo stazione, non possono trasportarsi coi treni viaggiatori.

5° Non sono ammesse le spese anticipate. Il mittente può gravare le spedizioni di assegno.

6° Per i trasporti da eseguirsi in base a questa tariffa occorre la presentazione di una speciale *richiesta di spedizione* conforme al modello stabilito, che trovasi in vendita, oltrechè presso le stazioni e le agenzie, anche presso gli uffici postali e le rivendite di sali e tabacchi, al prezzo di un centesimo per esemplare.

7° La consegna a domicilio è obbligatoria in tutte quelle località nelle quali, esistendo tale servizio, la relativa tassa non è superiore a cent. 15 per ogni spedizione. Però, se le merci sono dirette a località nelle quali la tassa di consegna è maggiore di 15 cent., è in facoltà del mittente di chiederne la consegna a domicilio, ovvero di dichiarare la spedizione *ferma in stazione*.

8° In caso di perdita, ammanco od avaria, l'interessato non può pretendere un indennizzo superiore a lire 5 per kg. pei trasporti tassati coi prezzi della serie **A** ed a lire 2 per kg. per quelli tassati coi prezzi della serie **B**, fermo il diritto dell'amministrazione ferroviaria di liquidare l'indennizzo predetto in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio al luogo di partenza, ove questo sia ad essa più vantaggioso.

9° Previa domanda del mittente, scritta sulla richiesta di spedizione, i colli non eccedenti i 10 kg. potranno essere trasportati coi treni diretti od accelerati, aumentando rispettivamente del 50 e del 25 per cento i prezzi sopraindicati. Quando le esigenze del servizio lo permettano, l'amministrazione, alle condizioni di cui sopra, potrà assumere l'inoltro coi treni diretti e accelerati anche dei colli di peso superiore ai 10 kg., purchè il mittente prenda preventivi accordi con l'amministrazione stessa.

10° Per i colli da consegnarsi in stazione e per quelli dei quali per fatto non imputabile all'amministrazione, non fosse stato possibile il recapito al destinatario, è dovuta una tassa di magazzinaggio di cent. 5 per collo e per giorno, decorrenda dal terzo giorno successivo all'arrivo.

Servizi cumulativi fra le grandi reti, le ferrovie secondarie, i laghi e le linee in esercizio speciale delle reti adriatica e mediterranea.

Per i detti servizi cumulativi si applicheranno i seguenti prezzi in aggiunta ai prezzi di cui sopra:

	Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 a kg. 20
Ferrovia Nord-Milano	L. 0.30	L. 0.50
» Santhià-Biella	» 0.30	» 0.35
» Poggibonsi-Colle Val d'Elsa	» 0.20	» 0.30
» Società Veneta (1) (2)	» 0.30	» 0.40
» » » linea Torre-Schio-Arsiero (1)	» 0.05	» 0.10
» Reggio Emilia (1)	» 0.30	» 0.40
» Ferrara-Suzzara	» 0.30	» 0.40
» Valle Seriana (1)	» 0.30	» 0.50
» Verona-Caprino-Garda	» 0.30	» 0.30
» Rezzato-Vobarno e Valle Sabbia	» 0.20	» 0.20
» Sicula Occidentale	» 0.30	» 0.40
Lago Maggiore	» 0.30	» 0.40
» di Como (Lariana)	» 0.30	» 0.40
» d'Iseo	» 0.30	» 0.40
Linea Cerignola stazione-Cerignola città	» 0.05	» 0.10
» Ofantino-Saline Margherita di Savoia	» 0.05	» 0.10
» Roma-Rocciglione-Viterbo	» 0.20	» 0.30
» Varese-Porto Ceresio	» 0.15	» 0.20

Servizio cumulativo ferroviario marittimo fra il continente e la Sicilia (via Napoli-Palermo), l'isola d'Elba (via Piombino), la Sardegna (via Civitavecchia) e fra la Sicilia e la Sardegna (via Palermo).

Prezzi da applicarsi separatamente pel percorso marittimo, delle ferrovie sarde (Compagnia Reale) e della rete sicula:

	Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 e sino a kg. 20
Percorsi marittimi fra il continente e la Sardegna (3), fra Napoli e Palermo, fra Palermo e Cagliari	L. 0,80	L. 1,00
Piombino-Isola d'Elba (4)	» 0,60	» 0,70
Ferrovie sarde (Compagnia Reale)	» 0,60	» 0,90

NB. *Le condizioni stabilite per le grandi reti valgono anche per le ferrovie secondarie, comprese le ferrovie sarde* (Compagnia Reale), *pei laghi, per le linee in esercizio speciale e per la Navigazione generale italiana*, fatta eccezione per la condizione 4ª (periodi primo e secondo) e per la condizione 10ª.

---

(1) Compresa la sopratassa di transito o di trasbordo.

(2) E' ammesso il cumulo delle percorrenze fra tutte le linee della Veneta esclusa la Torre-Schio-Arsiero.

(3) La via normale è Civitavecchia-Golfo Aranci. I transiti di Genova, Livorno, Napoli rispettivamente Porto Torres e Cagliari sono facoltativi per il pubblico per le spedizioni fra il continente e la Sardegna, però senza garanzia per i termini di resa, a sensi dell'articolo 20 della tariffa del servizio cumulativo ferroviario marittimo colla Sardegna.

(4) Compresa la sopratassa di 0,10 per la consegna dalla stazione al piroscafo e viceversa.

TARIFFA N. 1 INTERNA DELLA RETE SICULA.

ZONE DI PERCORRENZA		Sino a 5 kg.	Oltre 5 e sino a 10 kg.	Oltre 10 e sino a 15 kg.	Oltre 15 e sino a 20 kg.
Sino a 200 chilometri . .	Serie A	0.50	0.65	0.80	0.95
	» B	0.35	0.50	0.65	0.80
Oltre 200 chilometri . . .	Serie A	0.65	1.—	1.35	1.70
	» B	0.45	0.75	1.05	1.25

Servizio locale delle linee in esercizio speciale.

Le spedizioni in servizio locale delle linee sottoindicate si eseguiscono alle condizioni suesposte ed in base ai seguenti prezzi:

	Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 a kg. 20
Varese-Porto Ceresio	L. 0,30	L. 0,50
Roma-Ronciglione-Viterbo	» 0,50	» 0,70

Le merci che fruiscono dei prezzi della serie **B** *di questa tariffa sono le seguenti* (1)*:*

Aceto comune.
Acqua dolce, gazosa e minerale.
Aglio.
Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, limoni, bergamotti e simili.
Bestiame minuto vivo, in ceste od in gabbie (agnelli, capretti, porcellini).
Id. minuto macellato, con o senza pelle (agnelli, capretti porcellini e simili).
Biscotto di mare.
Burro fresco.
Id. salato.
Carni affumicate, insaccate (salami ecc.) salate od altrimenti preparate.
Id. fresche, macellate.
Cereali, compreso l'orzo comune e perlato.
Cipolle.
Conserve alimentari di legumi, di ortaglie, di verdura e di frutta, escluse le frutta candite.
Crusca.
Estratti di carne.
Farine di cereali ed ogni altro prodotto derivante dalla macinazione dei cereali.
Formaggi freschi.
Id. soli.
Frutte fresche.
Id. secche.
Ghiaccio.
Grasce naturali fresce, di bue, di vitello, di porco e simili.
Lardo e lardoni.
Latte fresco e sterilizzato.
Id. condensato.
Latticini.
Legumi freschi e secchi.

(1) Si sono riprodotte soltanto le merci che più comunemente vengono spedite dalle amministrazioni militari.

Lievito e glutine.
Margarina burrificata (burro artificiale).
Neve.
Olii mangerecci, compresi quelli di lino, di sesamo e di noci.
Ortaglie e verdure fresche.
Id. e verdure semplicemente essiccate
Pane comune compresi i grissini.
Paste da vermicellaio.
Patate.
Pesci vivi d'ogni specie, e pesci morti freschi.
Id. secchi ed in qualunque modo preparati.
Pinee o pigne e noci di cocco intere.
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni (anche viaggiatori), le tortore e simili animali domestici.
Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.
Id. (conserva o salsa di).
Recipienti vuoti nominati nella tariffa speciale, n. 5, G. V.
Riso e risone.
Siero di latte o di sangue.
Strutto o grasso cotto di porco.
Spugna fresca.
Tonno sott'olio.
Uova e chiaro d'uova.
Vermouth anche con china.
Vini comuni.

Per accordi intervenuti le amministrazioni militari potranno d'ora innanzi eseguire direttamente con personale e mezzi propri le spedizioni di materiale fotografico. Per ciò, al termine del n. 1 lettera *M*) dell'istruzione aggiungere:

« Per le spedizioni di materiale fotografico le autorità mi« litari devono valersi di personale e mezzi propri. Se ciò non « sia possibile, le spedizioni devono affidarsi esclusivamente « alle società ferroviarie. »

Del presente *Atto* verranno trasmessi gratuitamente a tutte le amministrazioni militari tanti esemplari, quanti i fascicoli da esse acquistati in base alla Circolare n. 39 del corrente anno, purchè ne facciano domanda all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 novembre.

OTTOBRE 6. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle ex polveriere di S. Chiara e S. Barbara in Siena, *pag.* 755.
NOVEMBRE 16. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria, *pag.* 756.
» 17. — Servizio viveri per la truppa, *pag.* 756.
» 17. — Servizio viveri per la truppa, *pag.* 760.
Decisioni di massima, *pag.* 761.

Atto N. **203**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle ex polveriere di S. Chiara e di S. Barbara in Siena**. — 6 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 11 dicembre 1898, n. 391 P. S. che stabilisce le servitù militari attorno alle polveriere di S. Chiara e S. Barbara in Siena, ed alla polveriera n. 1 in Portoferraio;

Considerato che le due polveriere di S. Chiara e S. Barbara in Siena hanno cessato dall'uso cui erano destinate;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti alle predette due polveriere di S. Chiara e S. Barbara in Siena sono esonerate dal vincolo delle servitù militari imposte col suddetto R. Decreto 11 dicembre 1898 (P. S. n. 391).

22 NOV. 99

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 ottobre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **204.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria.** — 16 novembre.

È soppressa, a datare dal 1° dicembre 1899, la sezione staccata d'artiglieria di Reggio Calabria (direzione d'artiglieria di Messina).

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **205.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio viveri per la truppa.** — 17 novembre.

§ 1. Il servizio viveri pei caporali e soldati del R. esercito per l'anno 1900 proseguirà ad essere fatto come negli anni scorsi e cioè:

a) per le truppe stanziate nei presidi capoluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata mediante tre imprese viveri, una per il I e III, una pel II e IV ed una pel V e VI;

b) in tutti gli altri presidi direttamente a cura dei corpi, giusta l'articolo 166 del regolamento d'amministrazione. Il servizio sarà fatto secondo le norme date dai capi 1 e 2 del titolo III del precitato regolamento, salvo le eccezioni ed avvertenze appresso indicate e le disposizioni inserte nei *capitolati* edizione 1899.

§ 2. Come è detto nei capitolati anzicitati e fermo quanto è stabilito nell'ultimo comma del § 1318 del regolamento di amministrazione, il contratto di ogni presidio comprenderà la somministrazione dei generi occorrenti al vitto giornaliero della truppa a tutti corpi o reparti di corpo stanziati in esso presidio o che durante l'anno venissero a stabilirvisi in modo definitivo o anche solo temporaneamente per riviste, per onoranze, per la tutela dell'ordine pubblico o per altre qualsiansi

contingenze di servizio, o vi fossero di passaggio, compresi gli inscritti di leva presso i distretti nei presidi ove questi esistono. Il contratto sarà valido per le truppe del presidio che vadano a campi d'istruzione o eseguano tiri collettivi senza uscire dal territorio del comune e semprechè a detti campi o tiri non intervengano truppe di altri presidi.

Nel contratto dovrà essere convenuto che per le truppe riunite per grandi manovre, manovre di campagna, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria sarà provveduto al servizio: nei primi sei corpi d'armata dalle imprese di cui al comma *a*) del § 1; nei rimanenti sei, mediante apposito contratto da stipularsi dalla direzione del commissariato.

§ 3. Nei contratti da stipularsi per i sei presidi di Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Palermo e Messina sarà stabilito che i fornitori debbano consegnare i generi nel locale magazzino di distribuzione viveri; che le bestie da macellaare siano presentate vive ad una commissione composta di un ufficiale delegato da un corpo di truppa, di un ufficiale commissario e di un ufficiale veterinario, e che alla stessa commissione siano poi presentate le bestie macellate; che la commissione ha sempre il diritto di rifiutare le bestie che non siano in buono stato di nutrizione o che dopo la macellazione, risultino affette da malattie di qualsiasi specie e quindi anche da tubercolosi al suo primo stadio ed interessante soltanto un organo o viscere, per cui le bestie stesse non possano dirsi *perfettamente sane:* che i quarti siano portati intatti al predetto magazzino; che il fornitore debba sottoporsi alle disposizioni governative e municipali per la visita e il bollo della carne prima e dopo la macellazione, ed a tutte le altre emanate durante il corso della fornitura; che il fornitore potrà ritenere per sè il filetto, prelevandolo però in presenza della anzidetta commissione.

Per il presidio di Firenze sarà peraltro convenuto che il fornitore presenti nel magazzino di distribuzione la carne in quarti, perchè alla macellazione delle bestie assiste, in rappresentanza della commissione suddetta, il solo ufficiale contabile, lasciato in facoltà del veterinario del macello di distruggere o sequestrare in tutto o in parte i visceri giudicati affetti da qualche lesione di carattere locale.

§ 4. Secondo che è stabilito al § 9 dei capitoli di condizioni (modello 373), per il deliberamento della provvista dei viveri può essere seguito il procedimento della licitazione o della semplice trattativa privata. Però, stante la maggiore importanza che assume il servizio, nei presidi sedi di più corpi

o distaccamenti di corpi diversi e nei presidi sede di un corpo solo sarà data la preferenza al procedimento della licitazione privata (§ 9 suddetto). Nei presidi invece di un solo distaccamento sarà in massima seguito il procedimento della trattativa privata (§ 10 dei capitoli di condizioni). Quando il distaccamento abbia un solo ufficiale o quando l'importo presunto del contratto non superi le lire quattromila, sarà stipulata una semplice scrittura privata, sottoscritta dal fornitore e dal comandante della truppa.

I contratti a licitazione o a trattativa privata saranno, in massima, conformi ai modelli che verranno forniti gratuitamente dal reclusorio militare di Savona nel numero di copie stabilito pei capitoli di condizioni, com'è determinato al § 7.

Ai contratti medesimi debbono sempre essere allegati, formandone parte integrante, i capitoli di condizioni.

§ 5. Tosto firmati ed approvati dalle competenti autorità i contratti, tanto gli uffici di commissariato stipulanti, quanto i comandanti di presidio non sedi di ufficio di commissariato, invieranno direttamente al Ministero (Divisione sussistenze) e senza elenco di trasmissione, uno specchietto dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione col caffè;

5° la data del contratto;

6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori.

Lo specchietto dovrà essere compilato conformemente al modello che fa seguito a questo *Atto*.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1900.

§ 6. Dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle regie truppe, per conto dei corpi, durante l'anno 1900, nei capiluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata, dovranno provvedersi i corpi e riparti stanziati nei presidi di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Milano, Brescia, Genova, Piacenza, Verona, Padova, Bologna e Ravenna in ragione di almeno tre esemplari; e di un esemplare i comandi di brigata stanziati in dette città. Le richieste saranno rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di lire 0,60 per ciascun esem-

plare. Dovranno pure acquistarne un esemplare quegli altri corpi che nel corso del venturo anno parteciperanno a grandi manovre, manovre di campagna, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria nel territorio dei suddetti sei corpi d'armata.

§ 7. I capitoli di condizioni modello 373, ristampa 1899 (per i contratti per il 1900), verranno forniti gratuitamente dal reclusorio militare di Savona, ai comandi di corpo d'armata di divisione e di brigata in ragione di due esemplari ciascuno; a tutti i corpi comprese le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, in ragione di cinque esemplari.

Gli esemplari che occorressero in più ai comandi e corpi anzidetti per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti, saranno richiesti al predetto reclusorio che li fornirà pure gratuitamente.

§ 8. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* debbono essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizione, le disposizioni del presente *Atto* ed il modello dello specchietto che vi fa seguito.

Il Ministro – G. Mirri.

N. .... DI PROTOCOLLO

Al Ministero della guerra
(Divisione sussistenze)
ROMA

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per il venturo anno 1900 e costo della razione stessa*

GENERI	Prezzo dei generi	Quantità	Costo della razione fondamentale: senza caffè o vino	Costo della razione fondamentale: con vino	Costo della razione fondamentale: con caffè	Data del contratto	Nome e cognome del fornitore o dei fornitori
Carne . . . . al Kg.							
Pasta o riso (2) »							
Lardo . . . . . »							
Caffè . . . . . »							
Zucchero . . . »							
Vino . . . . al litro							
TOTALE . . .							

A . . . . . addì . . . . . 1 . . .

IL . . . . . .

(1) Presidio, direzione, sezione o ufficio locale di commissariato di . . . . .
(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso non fossero eguali, nella colonna prezzo sarà indicato quello medio dei due generi.

N. **206**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Servizio viveri per la truppa**. — 17 novembre.

I buoni risultati ottenuti dalla gestione del vitto ad economia, introdotta col 1897 ed esercitata secondo le discipline sancite dal regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, offrono la possibilità di apportare alcuni miglioramenti nell'alimentazione della truppa.

Perciò per l'anno 1900, e di poi per i successivi sino ad ordine contrario, saranno osservate le seguenti disposizioni:

1. Le distribuzioni di caffè o vino alla truppa, di cui nel § 1300 del regolamento d'amministrazione, sono aumentate a 250 per anno solare. Ai caporali e soldati delle compa-

gnie pontieri, ai quali il § 1306 assegna 300 distribuzioni all'anno, si farà una distribuzione al giorno.

2. La quota che, secondo l'ultimo capoverso del detto § 1300, i comandanti di corpo hanno facoltà di spendere nell'anno per il miglioramento del rancio, sull'avanzo netto verificatosi nella gestione dell'anno solare precedente, è elevata alla metà dell'avanzo stesso; e nello stabilirla non si calcolerà tra le spese della massa rancio l'importo delle razioni pane supplementari concesse a senso del § 879 del regolamento d'amministrazione.

3. La quota assegnata per la parte completiva della razione viveri sarà di cinque centesimi.

Il Ministro — G. Mirri.

DECISIONI DI MASSIMA

14.

Instradamento dei militari isolati nei viaggi da e per la Sardegna e la Sicilia. — I militari isolati diretti in Sardegna o in Sicilia, o che ne provengono, saranno avviati a Napoli, anzichè a Livorno, non solo nei casi ordinari pei quali è stabilito tale itinerario, ma anche quando per il più sollecito invio degli uomini a destino venga così ad esservi maggiore convenienza per l'amministrazione; come pure quando ciò sia consigliato da speciali motivi d'urgenza, come, ad esempio, nelle licenze concesse per grave malattia dei genitori. (*Divisione casermaggio e trasporti*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

III. 151

DISPENSA 49ª 1899 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 novembre.

NOVEMBRE 23. — Compilazione dei quadri d'avanzamento dei militari di truppa, *pag.* 763.
» 23. — Viaggi dei sottufficiali in congedo assunti in servizio e chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato, *pag.* 763.
» 23. — Soppressione della fermata di Galatone ed apertura all'esercizio della stazione omonima. — Apertura delle stazioni marittime di Messina Porto e Reggio Porto-transito, e soppressioni delle attuali stazioni provvisorie omonime in conseguenza dell'attivazione del servizio traverso lo stretto di Messina, per la via di Reggio Calabria, coi *ferry-boats*. — Attivazione dei servizi viaggiatori e merci nella stazione di Roma Tuscolana. — Cambiamento di nome della stazione di Rocchetta S. Venera. — Servizio cumulativo con alcune ferrovie minori e conseguente soppressione e modificazione di *Atti* della *Raccolta*, *pag.* 764.
» 24. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 770.
» 24. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1899, *pag.* 770.
» 24. — Militari di truppa detenuti nelle carceri preventive, *pag.* 770.

Atto N. **207**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri d'avanzamento dei militari di truppa.** — 23 novembre.

Visto il § 48 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito (allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare), questo Ministero determina:

I quadri di avanzamento da servire per le promozioni nei gradi di truppa dovranno essere compilati nel mese di dicembre di ogni anno, per modo che alla data del 1° gennaio successivo essi siano definitivamente stabiliti e possano avere esecuzione.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **208**. — TRASPORTI. — **Viaggi dei sottufficiali in congedo, assunti in servizio e chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato.** — 23 novembre.

La concessione fatta dalle società ferroviarie ai sottufficiali in congedo assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato (*Atto* 83 del 1899) venne estesa ai viaggi che detti sottufficiali (e famiglia) debbono com-

4 DIC 99

piere, nel caso in cui l'esperimento non riesca favorevole, per ritornare alla loro sede, o per recarsi altrove quando fossero chiamati ad un altro impiego.

In tali casi le dichiarazioni di viaggio saranno rilasciate dall'amministrazione presso la quale il sottufficiale ha compiuto l'esperimento, e porteranno la seguente annotazione:

Sottufficiale in congedo chiamato in esperimento presso . . . . . (Ministero od Ufficio), *che ritorna alla propria residenza*, oppure: *che si reca ad altro impiego con la qualifica di* . . . . . *presso* . . . . . (Ministero od Ufficio).

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **209**. — TRASPORTI. — **Soppressione della fermata di Galatone ed apertura all'esercizio della stazione omonima. — Apertura delle stazioni marittime di Messina Porto e Reggio Porto-transito, e soppressioni delle attuali stazioni provvisorie omonime in conseguenza dell'attivazione del servizio traverso lo stretto di Messina, per la via di Reggio Calabria, coi *ferry-boats*. — Attivazione dei servizi viaggiatori e merci nella stazione di Roma Tuscolana. — Cambiamento di nome della stazione di Rocchetta S. Venere. — Servizio cumulativo con alcune ferrovie minori e conseguente soppressione e modificazione di *Atti* della *Raccolta***. — 23 novembre.

Per norma delle amministrazioni militari riguardo ai trasporti si rende noto quanto segue:

1° Venne soppressa la fermata di Galatone della linea Bologna-Gallipoli (Rete Adriatica) ed in suo luogo fu aperta all'esercizio la stazione omonima.

Questa è abilitata a tutti i trasporti di viaggiatori, di bagagli e di cani, delle merci a grande velocità e, limitatamente alle spedizioni a vagone completo, ai trasporti a piccola velocità accelerata e a piccola velocità ordinaria tanto in servizio interno che cumulativo italiano, esclusi i veicoli ed il bestiame.

2° In seguito all'attivazione del servizio dei trasporti coi *ferri-boats* tra Reggio Calabria e Messina, di cui nell'*Atto* 194 del corrente anno, vennero aperte all'esercizio le nuove stazioni marittime di Messina Porto e Reggio Porto-transito, e furono soppresse le corrispondenti stazioni provvisorie.

In seguito all'attivazione di un tale servizio si intende soppressa nell'allegato 1° al Regolamento per l'applicazione della

convenzione 28 settembre 1882, l'aggiunta fatta a pagina 64 con l'*Atto* 75 del 1895, relativamente ai vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote.

3° La stazione di Roma Tuscolana della linea Pisa-Roma (Rete Mediterranea) è stata ammessa, tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo italiano, al completo servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci sia a grande velocità che a piccola velocità ordinaria ed accelerata, nonchè a quello dei veicoli. Restano esclusi i soli trasporti di bestiame.

Le distanze dalla stazione di Roma Tuscolana alle sottonominate stazioni della linea Pisa-Roma e delle diramazioni per Livorno, Volterra e Fiumicino sono le seguenti:

Pisa Centrale e Pisa P. N.	km 329	Grosseto	km 185
Livorno S. Marco	» 330	Alberese	» 170
Livorno Torretta	» 330	Talamone	» 161
Livorno Marittima	» 331	Albegna	» 153
Colle Salvetti	» 314	Orbetello	» 147
Fauglia	» 309	Capalbio	» 135
Orciano	» 302	Chiarone	» 128
Rosignano Castellina	» 291	Montalto di Castro	» 113
Vada	» 284	Cornelo	» 98
Cecina	» 279	Civitavecchia	» 78
Riparbella	» 287	S. Marinella	» 68
Casino di Terra	» 295	S. Severa	» 59
Ponte Ginori	» 302	Furbara	» 54
Volterra	» 308	Palo	» 45
Ribbona Casale	» 273	Palidoro	» 38
Castagneto	» 262	Maccarese	» 31
S. Vincenzo	» 254	Ponte Galera	» 19
Campiglia Marittima	» 244	*Fiumicino*	» 30
Vignale Riotorto	» 235	Magliana	» 11
Follonica	» 226	Roma S. Paolo	» 6
Gavorrano	» 212	Roma Trastevere	» 8
Giuncarico	» 204	Roma Termini	» 4
Montepescali	» 197		

4° La stazione di Rocchetta S. Venere, della linea Foggia-Candela-Potenza (Rete Adriatica), ha assunto la denominazione di Rocchetta S. Antonio.

5° Il servizio cumulativo delle ferrovie appartenenti alla Nord-Milano colle grandi Reti Mediterranea ed Adriatica, per i trasporti dei viaggiatori a tariffa militare, finora limitato alle persone viaggianti isolatamente od in drappelli non superiori a dieci individui ed alle stazioni interne della Nord-Milano, viene esteso come segue:

A) a qualsiasi numero di militari viaggianti in drappelli od in corpi;

B) Fra tutte le stazioni interne della Nord-Milano, comprese quelle di Varese-Nord, Varese-Casbeno, Laveno-Nord, Busto-Nord, Novara-Nord, Milano-Nord, Camerlata, Como-Borghi, Como-Lago Nord, nonchè alle stazioni di Seregno, Camnago e Merone Pontenuovo comuni alle due grandi Reti ed alla Nord-Milano;

C) alle famiglie dei militari per le stesse corrispondenze vigenti per i trasporti di viaggiatori a tariffa ordinaria.

I trasporti suddetti si effettueranno per la via chilometricamente più breve da partenza a destinazione.

Resta ferma l'esclusione dal transito sulle linee della Nord-Milano di tutti i trasporti fra le stazioni della Rete Mediterranea ed oltre, o fra stazioni della Rete Mediterranea e quelle Adriatiche, od oltre, i quali continueranno ad essere effettuati rispettivamente in servizio interno delle grandi reti o cumulativo fra queste; e ciò quando non convenga o non si possa ripetere alle stazioni comuni la presentazione di altri scontrini ferroviari per utilizzare, in transito, le linee della Nord-Milano.

In conseguenza:

a) L'*Atto* 611 della *Raccolta*, al primo periodo del 5° comma dovrà essere così modificato:

« Inoltre, sia ai militari isolati che ai drappelli o corpi, « tutte le stazioni e fermate sociali, escluse però quelle non « ammesse ai trasporti militari, rilasceranno biglietti a tariffa « militare per tutte le stazioni delle Reti Mediterranea ed « Adriatica seguendo il transito che determina il percorso « complessivo chilometricamente più breve. »

b) L'allegato I delle « Istruzioni per l'invio ai distretti « ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo « richiamati alle armi e dei militari isolati » (*Atto* 207 del 1898) a pagina 28, in corrispondenza delle ferrovie Nord-Milano, dovrà essere così modificato nella colonna 4ª:

« Fra le stazioni delle contronotate linee (eccetto le fermate « di Affori, Cabiate, Caslino, Castellazza-Succursale, Castel- « lazzo, Civello, Cormanno, Portichetto e Ponte Ticino) e « quelle delle Reti Adriatica e Mediterranea. »

6° Le linee Milano-Saronno e Milano-Incino-Erba fanno entrambe parte delle ferrovie Nord-Milano, le quali eseguiscono i trasporti militari in base ai prezzi stabiliti dalla convenzione 28 settembre 1882 e regolamento relativo 15 luglio 1890. Perciò l'*Atto* 610 della *Raccolta*, che contiene una convenzione speciale per le suddette due linee, è abolito.

7° Esistendo ora il servizio cumulativo delle ferrovie delle Grandi Reti, con le ferrovie minori che accettarono la convenzione in data 28 settembre 1882 e il relativo regolamento in data 15 luglio 1890, l'ultimo comma dell'*Atto* 609 della *Raccolta* è modificato come segue:

« Nelle altre linee di cui alle lettere *a*) (per la sola linea « Santhia-Biella) *c*), *d*), *e*), *f*), superiormente indicate, non « esiste il servizio cumulativo nei trasporti in solo transito. « Perciò quando occorra attraversare per intero una di tali « linee (e cioè senza che vi abbia principio o fine il trasporto) « dovranno alle stazioni comuni colle Grandi Reti, rinnovarsi « gli scontrini ferroviari.

« Per i trasposti da eseguirsi sulle altre linee, non esistendo « affatto su di esse servizi cumulativi, dovranno sempre rila- « sciarsi documenti separati.

« La linea Palermo-Marsala-Trapani ha servizio cumulativo « colla sola Rete Sicula; basta perciò il rilascio di un solo scon- « trino per i viaggi fra le stazioni di questa linea e quelle delle « ferrovie Sicule ».

8° Stante l'avvenuto cambiamento di denominazione della stazione di « Buffaloria » che ha assunto quella di « Sibari », nell'*Atto* 615 della *Raccolta*, riguardante la località di pernottazione sulla linea Reggio Metaponto, devesi sostituire, alla denominazione « Buffaloria », la parola « Sibari ».

9° Alla tabella dell'*Atto* 630 della *Raccolta*, che regola la utilizzazione delle stazioni ferroviarie nelle località ove ne esiste più di una, è sostituita la seguente:

LOCALITÀ ove esistono più stazioni	STAZIONI utilizzabili per corpi, drappelli od individui isolati	STAZIONI utilizzabili per piccoli drappelli od individui isolati	STAZIONI non destinate al servizio viaggiatori
Torino	Torino { P. Nuova . . . . / Scalo M . . . . . / Torino P. Susa	Torino Succursale	Torino smistamento.
Savona	Savona Letimbro	—	Savona marittima
Genova	Genova P. P. . . . . / Genova P. B.	—	Scalo di S. Benigno / Scalo di S. Limbania. / Genova P. Caricamento.
Casale	Casale	Casale Popolo	—
Milano	Milano { Centrale . . . . . / P. Garibaldi . . . / Milano P. T.	—	Milano P. Sempione. / Milano P. Romana.
Como	Como S. Giovanni	—	Como Lago.
Novi	Novi stazione	—	Novi S. Bovo.
Pisa	Pisa Centrale	—	Pisa P. Nuova. / Pisa P. Fiorentina.
Livorno	Livorno S. Marco	—	Livorno marittima

Roma	Roma Termini . . . . . Roma Trastevere . . . . . Roma Portonaccio	Roma S. Pietro (1) . . . . Roma Tuscolana (2) . . . . Roma S. Paolo	Roma Porta Maggiore. Roma Prenestina.
Benevento	Benevento	Benevento P. Rufina. . . .	—
Torre Annunz.	Torre Annunziata Centrale	Torre Annunziata Città . .	—
Reggio Calabr	Reggio Calabria Centrale .	Reggio Cal. Porto Transito Reggio Calabria Succursale	—
Firenze	Firenze S. M. N. . . . . Firenze C. di Marte	—	Firenze P. Prato.
Venezia	Venezia S. Lucia	—	Venezia marittima.
Verona	Verona P. V.	Verona P. N.	—
Ancona	Ancona	—	Ancona Porto.
Brindisi	Brindisi	—	Brindisi Porto.
Napoli	Napoli	—	Napoli Porto.
Pescara	Castellammare Adriatico . .	Pescara	—
Palermo	Palermo Centrale . . . . . Palermo Lolli	—	Palermo Porto.
Messina	Messina Centrale	Messina Porto	—

(1) Utilizzabile per la sola linea Roma-Viterbo.
(2) Potrà essere utilizzata, previ accordi colla società ferroviaria, anche per grandi trasporti, compreso il bestiame.

ATTO 209

769

10° Si avverte infine che l'*Atto* 147 del 1893, relativo ai trasporti sulle linee della Società Veneta, sebbene non riportato sulla *Nuova Raccolta*, è sempre in vigore.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **210**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 24 novembre.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
VI	36	Grano crivellato	Q.	25 00	Variante
»	37	Grano da crivellare	»	24 00	Id.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **211**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* (anno 1899)**. — 24 novembre.

È stata pubblicata la 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* (anno 1899).

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 20.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **212**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive**. — 24 novembre.

In relazione all'ultimo capoverso dell'*Atto* 77 del 1898, si avverte che il carcere militare preventivo di Genova comincerà a funzionare col 1° gennaio p. v. nella caserma Carignano in detta città, colle norme date dall'*Atto* 100 del 1897.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 50ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 9 dicembre.

DICEMBRE 7 — Aggiunte al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 771.

» 7 — Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 771.

» 7 — Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia stipulato il 20 agosto 1898 con le società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, *pag.* 772.

Atto N. **213**. — TRASPORTI. — **Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda** — 7 dicembre.

All'allegato IV*ter* del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, sostituito con l'*Atto* 46 del 1898, nella parte relativa alla rete Mediterranea, deve essere fatta la seguente aggiunta:

« Viaggio da Santhià a Sampierdarena e viceversa, con la deviazione per Torino-Alessandria ed il maggior percorso di chilometri 73 ».

Il Ministro — G. Mirri.

N. **214**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio** — 7 dicembre.

Nell'intento di rendere più comoda la camicia di cotone, il Ministero ne ha fatto emendare il tipo in uso, variando la forma e le dimensioni di alcune sue parti come segue:

a) svasata alquanto l'incollatura sul davanti;

b) allargato il colletto di un cm., e ridotta l'altezza del medesimo da 3 a 2 cm. in tutto il suo sviluppo;

c) allargato il polsino di 2 cm.

ERRATA-CORRIGE

Atto 210, pag. 770. — Nella colonna « Categoria », *invece di:* VI, *pongasi:* VII.

In conseguenza di ciò, allo *specchio di misure* inserto nell'*Atto* 222 del 1883 è sostituito il seguente:

Specchio di misure per la costruzione delle camicie di cotone.

TAGLI	Lunghezza della parte anteriore	Lunghezza della parte posteriore	Lunghezza della manica compreso il polsino	Larghezza della manica superiormente	Larghezza dei polsini	Altezza dei polsini	Larghezza del colletto	Altezza del colletto	Spallaccio: Lunghezza sopra la spalla	Spallaccio: Lunghezza totale	Spallaccio: Larghezza all'attaccatura della manica	Sparato anteriore	Risvolto della parte anteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1000	1060	580	250	270	40	440	20	190	540	80	370	30
2ª	960	1020	560	250	260	40	440	20	185	530	80	360	30
3ª	920	980	540	250	260	40	430	20	180	520	80	350	30
4ª	880	940	530	250	260	40	420	20	175	510	80	340	30
5ª	840	900	520	250	250	40	420	20	175	510	80	330	30

Nessuna variante è arrecata al relativo conto di costruzione.

Il magazzino centrale militare di Torino è incaricato di somministrare il nuovo campione della camicia a tutti i corpi cui spetta.

Alle camicie che ora trovansi in distribuzione od in magazzino non sarà eseguita alcuna modificazione.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **215.** — TRASPORTI. — **Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.** — 7 dicembre.

All'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47 del 1899), dopo il quinto capoverso del n. 17, deve essere aggiunto il seguente:

« Il trasporto delle biciclette nuove od usate, potrà essere « eseguito a grande velocità quando i corpi, che devono sos« stenerne la spesa, lo ritengano necessario ».

Il Ministro — G. Mirri.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 51ª 1899 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 dicembre.

DICEMBRE 14. — Modificazioni del regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 773.

» 44. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa dei reggimenti granatieri, *pag.* 775.

» 45. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 775.

Atto N. **216**. — TRASPORTI. — **Modificazioni del regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda**. — 14 dicembre.

D'accordo colle amministrazioni ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula è modificato come segue il regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda:

1. All'ultimo capoverso del § 70 *sostituire il seguente*:

« Le famiglie dei militari di truppa (sottufficiali, caporali « e soldati) sono ammesse al trasporto, secondo i casi, a tariffa « militare o a tariffa ridotta soltanto nelle classi e nei treni in « cui possono prendere posto i rispettivi capi nei viaggi per « conto loro particolare; per altro pei viaggi con treni diretti « valgono le condizioni e restrizioni di cui nel successivo « § 78 *bis*. »

2. Al § 76 *sostituire il seguente*:

« I sottufficiali isolati, muniti di scontrino modello *F* od « *F bis* personale, sono ammessi nelle vetture di 2ª o 3ª classe « di tutti i treni, siano omnibus, misti, accelerati o diretti me- « diante il pagamento a partenza del relativo prezzo a tariffa « militare, fermo però il disposto del § 68. »

3. Al § 77 *sostituire il seguente*:

« I sottufficiali isolati, i quali intendono viaggiare in vet- « tura di 1ª classe, ed i caporali ed i soldati in viaggio di li- « cenza, i quali vogliono prender posto in vetture di 1ª e 2ª « classe di qualunque treno, non possono valersi dei documenti « di cui sono provvisti, e perciò sono tenuti al pagamento del « biglietto in base alla tariffa ordinaria, salvo, pei treni diretti, « i casi previsti dal § 78 »

22 DIC 99

4 Al § 78 *sostituire i seguenti:*

« I caporali ed i soldati, che viaggiano isolatamente muniti « di documento personale, possono, eccezionalmente, essere am- « messi nei treni diretti, esclusi i direttissimi, in 3ª classe, e, « quando questa non vi sia, anche in 2ª, mediante il pagamento « del biglietto a tariffa militare, ferma però l'osservanza del « § 68:

« *a*) nei casi d'urgenza, sia che il viaggio si compia per « servizio o per conto particolare;

« *b*) quando si trovano in accompagnamento di ufficiali « generali o superiori in viaggio per ragioni di servizio, e, se « loro attendenti, anche nel caso di viaggio particolare degli « stessi ufficiali generali e superiori;

« *c*) quando si trovano in accompagnamento di ufficiali « inferiori che, per motivi di salute, abbisognano d'essere assi- « stiti durante il viaggio;

« *d*) quando sono ammalati o convalescenti, nel qual caso « i medesimi ed i militari che li accompagnano potranno prender « posto in 2ª classe, quand'anche i treni stessi abbiano vetture « di 3ª classe, purchè si tratti di viaggi con percorso effettivo « di almeno 300 km.

« La facoltà di valersi di detta eccezionale concessione deve « sempre risultare dal foglio di viaggio e dallo scontrino mo- « dello *F* ed *F bis*, mediante apposita annotazione, autenticata « colla firma di chi rilascia tali documenti.

« Nei casi però di cui alle lettere *a*) e *d*), il militare dovrà, « inoltre, essere munito di una lettera del comandante del corpo, « del capo d'ufficio o dello stabilimento militare che autorizza « il trasporto, diretta al capo della stazione di partenza.

« Tale autorizzazione, in circostanze speciali di assoluta ne- « cessità, può essere anche data dai comandi militari di stazione, « i quali hanno però l'obbligo di informarne subito l'autorità da « cui dipende il viaggiatore interessato. »

« § 78 *bis*. Della concessione di cui al § 78 potranno fruire « anche le famiglie dei militari di truppa (sottufficiali, caporali « e soldati), ma solo quando viaggiano col loro capo di famiglia. « Però se si tratti di viaggio con percorso effettivo di almeno « 300 km., le dette famiglie potranno, indistintamente, prender « posto in vetture di 2ª o 3ª classe, mentre, se si tratti di per- « correnze inferiori, dovranno prender posto soltanto in vetture « di 2ª classe.

« Sulla dichiarazione mod. *E*, da rilasciarsi alle famiglie dei « sottufficiali pei viaggi per conto loro particolare (ribasso del

Fregi per i Reggimenti Granatieri.

Fig. 1ª — Berretto.

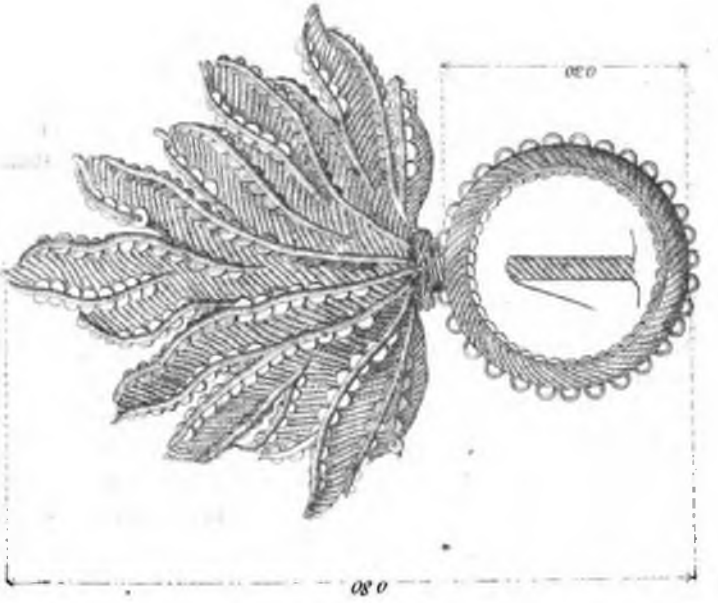
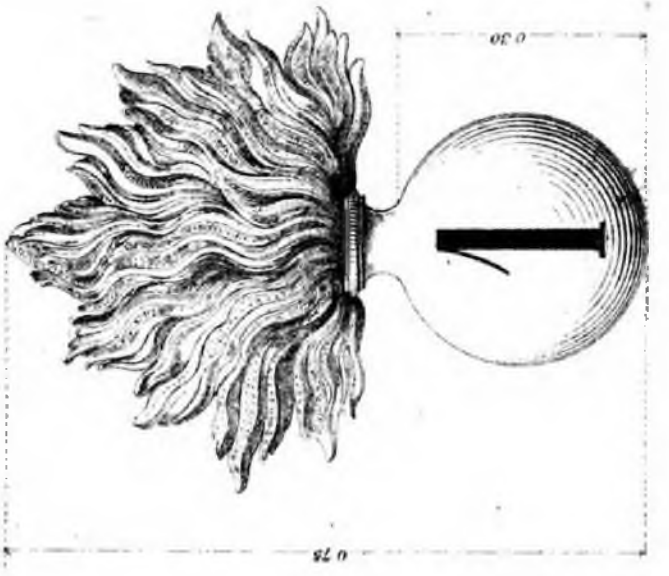


Fig. 2ª — Chepi.



Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra



« 50 % sulle tariffe ordinarie), non occorre alcuna annotazione « per quanto riguarda la facoltà di valersi dei treni diretti; « tale annotazione, invece, deve apporsi sullo scontrino mo- « dello *F bis*, allorchè s' intenda autorizzare le famiglie dei mi- « litari di truppa (sottufficiali, caporali e soldati) viaggianti a « tariffa militare, in applicazione del § 7 lettere *h*) e *i*), di va- « lersi in eccezionali circostanze, dei treni diretti. »

Il Ministro — G. MIARI.

N. **217**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa dei reggimenti granatieri.** (Con una tavola di disegni). — 14 dicembre.

Il Ministero ha determinato di ripristinare l'antico fregio da chepì e da berretto dei reggimenti granatieri, di cui al supplemento n. 3 al *Giornale militare* 1863, leggermente modificato.

In conseguenza sono apportate le seguenti modificazioni all'*Atto* 672 della *Raccolta*:

Al n. 90 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali dei granatieri portano sul berretto un fregio composto di una granata, ricamata in argento, col numero del reggimento in mezzo » (fig. 1ª).

Al 3° comma del n. 132 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali dei granatieri, in luogo della stella, portano al chepì una granata di metallo argentato » (fig. 2ª).

Al 2° comma del n. 136 aggiungere:

« Gli ufficiali dei granatieri portano invece sulla copertina di tela bianca, una granata ricamata in cotone nero della stessa forma di quella adottata per il berretto. »

Le precedenti disposizioni andranno in vigore a decorrere dal 1° marzo 1900. È però lasciata facoltà agli ufficiali di far uso del fregio da berretto anche prima di detta epoca.

Per quanto concerne le corrispondenti modificazioni relative alla divisa degli uomini di truppa dei detti reggimenti, il Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni.

Il Ministro — G. MIARI.

N. **218**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 15 dicembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sanitario e per l'aggiunzione di altre riconosciute necessarie, è

occorso ristampare l'*Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.*

Questo nuovo elenco, la cui pubblicazione si annunzia col presente *Atto*, comincierà ad essere in vigore il 1° gennaio p. v.

A datare da questo giorno saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e l'*Atto* relativo 239 del 1898, ferme però restando le disposizioni d'ordine generale riguardanti:

a) il consumo dei medicinali in addietro soppressi, che le farmacie avessero tuttora in carico e in buono stato;

b) l'obbligo di conteggiare nelle preparazioni officinali il prodotto effettivo delle medesime, indipendentemente da quello indicato come minimo nel vigente manuale dei medicamenti;

c) l'acquisto e la preparazione di medicinali non compresi in elenco;

d) il prelevamento facoltativo condizionato dalla farmacia centrale militare dell'alcool, dello zucchero, dell'olio di olive e generi consimili;

e) l'esenzione a favore dei corpi, dell'aumento del 25 % sul prezzo di tariffa, per gli oggetti da medicatura, per le sostanze accessorie e per quelle medicinali destinate alle disinfezioni (acido solforico commerciale, ipoclorito di calcio, fenolo liquido impuro, lisolo, creolina, solfato ferroso commerciale e solfo sublimato), pel grasso suino se richiesto a preparare il grasso lucido e per la vaselina gialla, naftalina risublimata ed essenza di trementina commerciale prelevate ad usi diversi da quello d'infermeria.

La farmacia centrale eseguirà a datare dal 1° gennaio 1900 i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro mod. 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco-tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale.

Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 35.

Il Ministro — G. Mirri.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 52ª . 1899 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 dicembre.

DICEMBRE 21. — Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata. *pag.* 777.

Atto N. **219**. — TRASPORTI. — **Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata.** — 21 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 22 aprile 1893, n. 195 (serie 3ª) che approva le convenzioni stipulate dal Ministero delle poste e dei telegrafi con la Società di navigazione generale italiana per la concessione a questa dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nello Oceano Indiano;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con Nostro Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal primo gennaio 1900 avrà piena ed intera esecuzione la convenzione stipulata in Roma il 6 dicembre 1899 tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società di navigazione generale italiana, in dipendenza delle convenzioni approvate con la precitata legge del 22 aprile 1893 ed in sostituzione della convenzione 22 luglio 1896, esistente tra i predetti Ministeri e la Società stessa, approvata con Nostro Decreto 30 ottobre 1896, per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri medesimi, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli,

29 DIC 99

dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe del R. esercito e della R. marina.

Alla convenzione predetta, annessa al presente Decreto, appongono, per ordine Nostro, il visto i Ministri della Guerra e della marina.

I prefati Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1899.

UMBERTO

G. MIRRI.
G. BETTÒLO.

CONVENZIONE

tra i Ministeri della Guerra e della Marina e la Società di Navigazione Generale Italiana per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri stessi, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata.

L'anno milleottocentonovantanove il sei del mese di Dicembre negli uffici del Ministero della Guerra, in Roma.

Avanti a me Ragioniere Arnaldo Stefanini, Segretario nel Ministero della Guerra appositamente delegato con Decreto ministeriale in data 28 Novembre 1899 ed in presenza dei testimoni signori Caroncini comm. avv. Gustavo del fu Giovanni, Direttore Capo di divisione nel Ministero predetto e Ciotorani cav. Ettore del fu Angelo Augusto, Capo sezione nel Ministero medesimo, ambedue domiciliati in Roma, sono comparsi:

per il Ministero della Guerra — il maggior generale Comm. PAOLO SPINGARDI fu Paolo, Direttore generale dei Servizi amministrativi,

per il Ministero della Marina — il Cav. PASQUALE ALBINI fu Luigi, Capo Sezione, giusta la delegazione avutane con lettera in data 25 luglio 1899 N. 7072 del Ministero stesso, Direzione Generale del Servizio militare,

per la Società di Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino) — Società anonima residente in Roma, capitale sociale 60 milioni di lire di cui 33 emesso e

versato — il Comm. ERASMO PIAGGIO, Senatore del Regno, amministratore delegato della Società stessa ed il Signor Commendatore Ing. CLEMENTE MARAINI consigliere di detta Società per delegazione avutane dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione in data 11 Novembre 1899 come risulta dall'estratto fatto dal regio Notaio Zerboglio avv. Giuseppe di Roma, i quali volendo regolare con nuovi patti e nuovi prezzi i trasporti sul mare e l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri suddetti, delle loro famiglie, dei bagagli dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata convengono e stipulano la seguente nuova convenzione, che sostituisce, a datare dal primo gennaio millenovecento, quella in data 22 luglio milleottocentonovantasei, registrata all'Ufficio del Registro di Roma il 10 novembre 1896 al n. 2922 del reg. 191 - atti pubblici.

CAPO I.

Diritti e obblighi dei contraenti.

Art. 1.

La Società di navigazione generale italiana (Società riunite Florio e Rubattino) si obbliga a trasportare, ai prezzi ed alle condizioni stabilite colla presente convenzione, fra i vari porti e scali nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della Società, anche su linee non sovvenzionate dallo Stato:

a) gli ufficiali di ogni grado dell'esercito e dell'armata e gli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, tanto in effettivo servizio quanto in disponibilità, in aspettativa ed in posizione di servizio ausiliario, nonchè i componenti delle rispettive famiglie, qualunque sia per tutti il motivo del viaggio, il luogo di partenza e quello di destinazione;

b) gli ufficiali di ogni grado dell'esercito e dell'armata e gli impiegati delle suddette amministrazioni, in pensione;

c) gli ufficiali e gli impiegati di prima nomina delle predette amministrazioni, e le rispettive famiglie pel viaggio dalla loro residenza al luogo in cui gli ufficiali e gli impiegati stessi debbono assumere il servizio;

d) gli uomini di truppa isolati in viaggio per ragioni di servizio, per licenza, per chiamata sotto le armi e per invio in congedo, anche se provenienti dall'estero od all'estero diretti; le famiglie dei sottufficiali in attività di servizio, qualunque sia il motivo del viaggio, il luogo di partenza e quello di destina-

zione; le famiglie degli altri militari di truppa quando viaggiano per trasloco, per morte o per cessazione dal servizio del rispettivo capo; nel primo caso pel viaggio dalla vecchia alla nuova sede e negli altri due per quello per recarsi al luogo eletto per domicilio nel regno;

e) gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti, già dichiarati ammissibili, pel viaggio per raggiungere il corpo dal quale saranno definitivamente arruolati;

f) i sottufficiali in congedo dell'esercito e dell'armata nominati ad impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato, oppure chiamati a prestar servizio presso amministrazioni militari con assegno giornaliero, per conseguire impiego civile, e le rispettive famiglie, pel viaggio dalla loro residenza al luogo in cui i detti sottufficiali in congedo debbono riassumere servizio;

g) gli ufficiali, i militari di truppa, gli impiegati delle predette amministrazioni e le relative famiglie, quando sono collocati a riposo od in riforma, o quando cessano in qualunque modo dal servizio, per raggiungere il domicilio eletto. Le famiglie godranno tale concessione soltanto se il domicilio venga eletto nel regno;

h) gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva dell'esercito e dell'armata in servizio temporaneo o che viaggiano comunque per servizio, nonchè gli ufficiali esteri in servizio temporaneo nell'esercito e nell'armata. Le famiglie di tali ufficiali hanno diritto a viaggiare ai prezzi della presente convenzione durante il tempo in cui essi rimangono in servizio, e qualunque sia il motivo del viaggio, il luogo di partenza e quello di destinazione;

i) gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare (1), dei collegi militari e della scuola macchinisti in Venezia sia in corpo, sia isolati;

k) le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito e dell'armata e gli ecclesiastici che prestano servizio nei collegi militari, negli stabilimenti militari e presso le sezioni di sanità, gli ospedali da campo e gli altri stabilimenti sanitari, che si costituiscono in caso di guerra;

l) il personale di bassa forza delle capitanerie di porto e le rispettive famiglie, qualunque sia il motivo del viaggio, il luogo di partenza e quello di destinazione;

(1) Accademia militare, Accademia navale, Scuola militare, Scuola d'applicazione di sanità militare.

m) i casermieri, gli uscieri e gli inservienti addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari (1) e le rispettive famiglie, qualunque sia il motivo del viaggio, il luogo di partenza e quello di destinazione;

n) gli operai borghesi a ruolo ed a matricola ed i guardiani di magazzino addetti ai corpi, magazzini, opifici e stabilimenti militari dell'esercito e dell'armata; il personale inferiore dei depositi allevamento cavalli, e gli altri personali inferiori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, in viaggio sia per motivi di servizio, sia per licenza, sia per raggiungere il domicilio eletto nel regno o nei possedimenti italiani all'estero in seguito a cessazione dal servizio. Le famiglie di tali personali hanno diritto a viaggiare ai prezzi della presente convenzione solo nei casi in cui vi hanno diritto i loro capi, nonchè per raggiungere il domicilio eletto in seguito alla morte dei capi stessi;

o) i cuochi ed i domestici dei comandanti e delle mense degli ufficiali delle regie navi armate ed in riserva, tanto al loro imbarco, quanto al loro sbarco;

p) i commessi ai viveri delle regie navi armate ed in riserva che viaggiano per motivi di servizio o che sbarcano di ordine delle autorità di bordo;

q) gl'inscritti di leva nei viaggi di andata e di ritorno che debbono compiere tra il luogo di residenza, le sedi dei consigli di leva e degli enti di reclutamento, in relazione ai propri obblighi di leva, nonchè gl'inscritti di leva residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere agli obblighi stessi o ritornano alla loro residenza dopo avervi soddisfatto, semprechè, a senso dell'art. 4, non abbiano diritto al passaggio gratuito;

r) i drappelli, i riparti e i corpi di truppa; gli animali, i bagagli, i veicoli, gli affusti, i materiali e le munizioni da guerra in dotazione ai drappelli, ai reparti ed ai corpi di truppa dell'esercito e dell'armata od al seguito di essi;

s) gli animali, i bagagli, i veicoli, gli affusti ed i materiali, che sono di proprietà dell'amministrazione militare e che vengono spediti separatamente dalle truppe;

t) i cavalli ed i muli degli ufficiali, nel numero corrispondente a quello delle razioni foraggio loro spettanti (alleg. n. 1) ed i cani di proprietà degli ufficiali e degli impiegati.

---

(1) L'aggettivo *militare* o *militari* si riferisce, nella presente convenzione, tanto all'amministrazione della guerra che a quella della marina.

Art. 2.

La Società si obbliga altresì:

a) di provvedere all'imbarco ed allo sbarco delle persone, degli animali, dei materiali, dei veicoli, degli affusti e delle robe di cui sopra ai prezzi ed alle condizioni stabilite agli articoli dal 41 al 56 compresi;

b) di eseguire, per i trasporti militari, corse apposite fra porti nazionali, con piroscafi straordinari, alle condizioni di cui agli articoli dal 60 al 64 compresi.

Art. 3.

Il personale, gli animali, i veicoli ed il materiale della Croce Rossa, della Croce di Malta, del treno borghese, e gli altri personali, animali, veicoli e materiali relativi destinati al seguito dell'esercito e dell'armata, saranno dalla Società trasportati ai prezzi della presente convenzione quando viaggino per conto del Ministero della guerra o di quello della marina.

Art. 4.

L'obbligo imposto alla Società dall'art. 56 del *Quaderno d'oneri A* annesso alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi, approvate con la legge 22 aprile 1893 N. 195 (1), di dar passaggio gratuito, escluso il vitto, per la venuta in Italia ai regnicoli indigenti residenti all'estero, chiamativi per apempiere ai loro obblighi di leva e di servizio militare e pel ritorno alla loro residenza all'estero, dopo che vi hanno adempiuto, è esteso, tanto per la venuta quanto pel ritorno, ai servizi di navigazione previsti dal *Quaderno d'oneri B* delle convenzioni stesse.

---

(1) Art. 56 del *Quaderno d'oneri A*. — I concessionari si obbligano di trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli agenti doganali che fossero incaricati della visita dei bagagli, lungo il viaggio, sulle linee di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1°.

I concessionari si obbligano inoltre di trasportare gratuitamente per ogni viaggio, escluso il vitto, dall'estero in Italia e viceversa, un missionario italiano ed una suora di carità, nonchè i *nazionali indigenti che sono chiamati in Italia pel servizio militare*. Alle stesse condizioni si obbligano di trasportare, a titolo di rimpatrio e per ciascun viaggio, due italiani poveri che, per ragioni di umanità, debbono essere inviati nel Regno per cura di una Società italiana di beneficenza.

Art. 5.

Indetta la mobilitazione parziale o totale dell'esercito o dell'armata i comandanti dei vapori della Società che si trovano in porti esteri dovranno, nel concedere gl'imbarchi, dare la preferenza sui passeggeri ordinari ai militari, sia in servizio sia in congedo, che si presentino per rimpatriare, fino alla concorrenza di tutti i posti disponibili di 2ª e 3ª classe, anche se detti militari s'imbarcano alle condizioni del precedente art. 4.

Art. 6.

Il Ministero della guerra si impegna, da parte sua, ad affidare alla Società, nelle circostanze ordinarie, tutti i trasporti di cui al comma *r*) dell'art. 1 della presente convenzione, semprechè l'impiego della via di mare in confronto della via di terra, offra un vantaggio economico per lo Stato, tenuto conto di tutti i coefficienti.

Nei casi in cui manchi il tempo per il preavviso di cui agli articoli 57, 58, 59 e 64, semprechè la detta Società, interpellata al riguardo, non si dimostri in grado di provvedere nella misura e nel tempo richiesti, e nei casi di circostanze straordinarie di cui all'art. 53 del *Quaderno d'oneri A* ed all'art. 54 del *Quaderno d'oneri B* annessi alle *Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi* si potrà provvedere dall'amministrazione militare ai trasporti come meglio converrà, secondo le circostanze, senza che la Società di Navigazione possa pretendere indennizzo di sorta (1).

Art. 7.

Il Ministero della guerra s'impegna egualmente di affidare alla Società, nelle circostanze ordinarie:

a) il trasporto di tutti i materiali effettivamente di sua proprietà e non al seguito di drappelli, reparti o corpi di truppa,

---

(1) Art. 53 del *Quaderno d'oneri A*, e 54 del *Quaderno d'oneri B*. — I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, di cui sarà giudice il consiglio dei ministri, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marina o di altri presi a nolo dai concessionari.

In mancanza di speciali convenzioni, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la metà del prezzo della tariffa sui massimi stabilite per gli altri passeggieri, escluso il vitto.

i quali debbano essere spediti da un porto al quale approdano i piroscafi della Società stessa, e siano destinati ad un altro porto ove tali approdi abbiano pure luogo;

b) pel tratto marittimo, i trasporti degli stessi materiali, che provengono da punti interni del continente o della Sicilia, o che a punti interni sono destinati.

I suddetti trasporti verranno però affidati alla Società soltanto quando il seguire in tutto o in parte la via di mare offra un vantaggio economico in confronto alla spesa che occorrerebbe per l'intero trasporto in ferrovia, in base ai prezzi ed alle condizioni della Convenzione 28 settembre 1882, del Regolamento relativo e del contratto 20 agosto 1898 stipulato in appendice alla Convenzione stessa, tenuto anche conto, a favore dell'amministrazione militare, della quota di partecipazione ello Stato sui prodotti lordi ferroviari.

Art. 8.

L'amministrazione militare si riserva però la facoltà:

a) di eseguire per ferrovia qualunque spedizione a grande velocità e di servirsi di pacchi postali e di pacchi ferroviari, tanto secondo le disposizioni attualmente in vigore, quanto secondo quelle che venissero emanate successivamente dalle amministrazioni postale e ferroviaria;

b) di valersi, per qualsiasi trasporto, di legni di sua proprietà, e di quelli della R. marina;

c) di valersi di legni a vela interamente ed anche parzialmente noleggiati pel trasporto dei materiali d'artiglieria e del genio, dei veicoli e degli affusti, fino a che la Società non avrà accettato, a norma dell'art. 78, il trasporto delle merci ascritte alle prime undici categorie dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate;

d) di valersi di legni a vela solo interamente noleggiati pel trasporto dei materiali d'artiglieria e del genio, dei veicoli e degli affusti, quando la Società avrà accettato ed eseguirà il trasporto delle merci di cui al comma *c*);

e) di far eseguire con qualunque mezzo il trasporto degli esplosivi compresi nelle categorie 12ª, 13ª e 14ª del predetto allegato 9;

f) di far eseguire con qualunque mezzo il trasporto del pane e del vitto per il consumo ordinario delle truppe;

g) di spedire con qualunque mezzo tutte le robe che vengono cedute ad altre amministrazioni non dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, anche non governative, od a privati, quando il trasporto è a carico del cessionario.

Art. 9.

Sono considerati, per gli effetti dell'art. 1 della presente convenzione, come facenti parte della famiglia degli ufficiali, degli impiegati, dei militari di truppa, degli operai e degli altri personali ed hanno quindi diritto a godere delle condizioni della presente convenzione:

a) la moglie, i figli maschi di età non maggiore di 25 anni compiuti e le figlie nubili, che sono a carico del capo di famiglia (1);

b) i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, purchè conviventi ed a carico del capo della famiglia, nonchè le figlie e le sorelle vedove tornate a convivere stabilmente con esso, quando risulti comprovato che restano a suo carico;

c) i figliastri di età non maggiore di 25 anni compiuti e le figliastre nubili, pei quali si faccia risultare all'amministrazione cui appartiene il capo della famiglia, che sono con lui conviventi ed a suo carico;

d) una o due nutrici in accompagnamento di bambini lattanti e le persone di servizio in numero di una per i sottufficiali, di due per gli ufficiali superiori ed inferiori e di tre per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori che coprono carica di ufficiale generale. I personali civili godranno degli stessi diritti degli ufficiali secondo il grado cui corrispondono (alleg. n. 2);

e) le persone aventi col capo di famiglia un grado di parentela o di affinità non compreso fra quelli che danno titolo alla riduzione, come cognati, suoceri, nipoti, ecc., le quali disimpegnano nella casa del capo stesso le funzioni di persone di servizio. Tale circostanza deve essere stata constatata dall'amministrazione che rilascia il documento di viaggio e risultare da questo. – Le dette persone entrano nel computo di quelle di servizio di cui nel comma *d*).

Art. 10.

Le persone di servizio, comprese quelle di cui al comma *e*) dell'art. 9, per poter fruire del trasporto ai prezzi ed alle condizioni consentite alle famiglie, debbono viaggiare con qualche persona della famiglia presso cui prestano servizio, senza distinzione di età, od in accompagnamento di cavalli o muli di proprietà del capo di famiglia.

---

(1) Con la denominazione di *figli* e *figlie* s'intendono tanto i *legittimi*, quanto i *naturali riconosciuti* e gli *adottivi*.

Le persone stesse possono, eccezionalmente e previ accordi con gli agenti della Società, viaggiare con un altro piroscafo diverso da quello con cui dovrà viaggiare o viaggiò la persona di famiglia.

Art. 11.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori aventi carica di ufficiale generale, gli impiegati civili di grado corrispondente (allegato n. 2) e le rispettive famiglie hanno diritto, senza alcun aumento sul prezzo di 1ª classe, a posti di cabina sul ponte dei piroscafi, semprechè ve ne abbia e siano disponibili; gli altri ufficiali e gli altri impiegati e le loro famiglie, gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare e dei collegi militari, le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito e dell'armata e gli ecclesiastici che prestano servizio nei collegi militari, negli stabilimenti militari o presso le sezioni di sanità, gli ospedali da campo e gli altri stabilimenti sanitari che si costituiscono in caso di guerra, hanno diritto alla classe per cui chiedono e pagano il passaggio.

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, tranne quando viaggiano in accompagnamento di detenuti, i sottufficiali della Regia marina aventi grado corrispondente a quello di maresciallo d'alloggio hanno diritto alla 2ª classe; tutti gli altri militari di truppa e tutte le altre persone alla 3ª classe.

Questi ultimi, quando viaggino isolatamente e ne facciano richiesta, possono far passaggio alla 2ª classe, purchè paghino, prima dell'imbarco o prima del passaggio se questo avvenga dopo l'imbarco, la differenza di prezzo fra il posto a tariffa ridotta di 2ª classe e quello a tariffa ridotta di terza classe.

La stessa facilitazione è accordata alle famiglie dei sottufficiali.

I militari di truppa ammalati o convalescenti in viaggio collettivo per servizio, che non siano in grado di sopportare i disagi di un lungo viaggio in 3ª classe, possono essere ammessi alla 2ª classe, mediante il pagamento del relativo prezzo a tariffa ridotta, semprechè ciò sia concesso dai comandanti di corpo, dai capi di ufficio e di stabilimento militare, e risulti dai documenti di viaggio, di cui debbono essere provvisti i militari stessi.

Pei militari isolati il passaggio predetto potrà essere effettuato solo in base a dichiarazione fatta sul documento di viaggio dal medico di bordo o dal comandante del piroscafo, quando a bordo non esista il medico.

Il trattamento speciale per le persone viaggianti in 3ª classe, tra i porti del Regno, che cadono ammalate a bordo, è a carico della Società, la quale non potrà pretendere per tale titolo alcun maggiore compenso, oltre l'importare del vitto in 3ª classe. Invece, nei viaggi da e per l'estero, tale trattamento speciale verrà pagato alla Società in ragione di cent. 80, oltre l'importo del vitto di terza classe.

Art. 12.

Ogni ufficiale, ogni impiegato ed ogni militare di truppa imbarcato ha diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio assegnatagli come competenza dall' allegato n. 3.

Gli zaini dei militari di truppa saranno pure trasportati gratuitamente e lasciati in ogni caso presso gl'individui cui appartengono.

Ognuno dei componenti della famiglia ha diritto al trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio quanta ne compete al rispettivo capo, ad eccezione dei fanciulli dai tre ai dieci anni, che hanno diritto soltanto al trasporto gratuito della metà del bagaglio assegnato al capo della famiglia, e di quelli di età minore di tre anni, che non hanno diritto a trasporto gratuito di bagaglio.

I corpi ed i reparti di corpo hanno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante, secondo l'allegato 3 succitato, sia esso imbarcato colla truppa o spedito prima o dopo con un altro piroscafo. Quando però il trasporto delle truppe viene fatto coi piroscafi straordinari di cui all'art. 60 e seguenti, il bagaglio dovrà esser caricato su di essi insieme alle truppe stesse; altrimenti dovrà pagarsene il trasporto ai prezzi della presente convenzione.

Pel bagaglio eccedente la competenza e pel bagaglio individuale, spedito separatamente dalla persona nei movimenti isolati, sono dovuti i prezzi stabiliti dagli art. 13, 26, 27 e 29.

I medesimi prezzi verranno applicati pei mobili, materiali e robe che sono trasportati direttamente per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, nonchè pel trasporto dei mobili e masserizie dei militari e degli impiegati.

I prezzi stabiliti dalla presente convenzione pel trasporto dei materiali non potranno in alcun caso essere aumentati per diritti o soprannoli portati dagli usi commerciali, dovendo siffatti aggravi essere a carico esclusivo della Società.

Art. 13.

Nei trasporti da e per l'America meridionale, pei bagagli sono applicabili le condizioni seguenti:

Un posto intero di 1ª e 2ª classe dà diritto a 200 kg. o $^{4}/_{10}$ di metro cubo.

Un posto intero di 3ª classe dà diritto a 100 kg. o $^{2}/_{10}$ di metro cubo.

Per l'eccedenza è dovuto il pagamento in ragione di lire 5 per 100 kg. o per ogni decimo di metro cubo.

Art. 14.

Nel bagaglio individuale sono compresi i soli effetti d'uso e la biancheria.

Ogni collo di bagaglio dovrà portare il nome e la destinazione dei passeggieri.

CAPO II.

Condizioni e prezzi dei trasporti.

Art. 15.

Il trasporto delle persone indicate nei precedenti articoli 1, e 3 con piroscafi postali od altri che disimpegnano i servizi periodici regolari, anche non sovvenzionati dallo Stato, viene eseguito, sia che il viaggio si compia per conto di esso o per conto particolare, ai prezzi stabiliti da apposito prontuario (allegato n. 4), compreso l'imbarco e lo sbarco ed escluso il vitto.

Fanno eccezione:

a) i trasporti in terza classe sottonotati pei quali, compreso l'imbarco e lo sbarco ed escluso il vitto, si pagano i seguenti prezzi speciali:

					3ª classe
Da	Genova	a	Napoli	o vicev. L.	5,90
»	»	»	Messina	» »	9,50
»	»	»	Reggio Cal.	» »	9,30
»	»	»	Palermo	» »	11,90
»	»	»	Catania	» »	10,35
»	Livorno	»	Napoli	» »	5,00
»	»	»	Messina	» »	7,95
»	»	»	Reggio Cal.	» »	7,75
»	»	»	Palermo	» »	10,35

			3ª classe
Da Napoli	a Messina	o viceversa L.	4,25
» »	» Reggio Cal.	» »	4,10
» »	» Palermo	» »	6,00
» »	» Catania	» »	5,10
» Messina	» Palermo	» »	2,05
» »	» Reggio Cal.	» »	0,20

b) i trasporti sulle linee postali Genova-Alessandria-Massaua-Assab-Aden, pei quali, compresi l'imbarco, lo sbarco, il vitto e la tassa per il passaggio del Canale di Suez, si pagano i prezzi portati dal prontuario allegato n. 5.

c) i trasporti dall'Italia ai porti dell'America meridionale e viceversa toccati dai piroscafi della Società, pei quali, compreso il vitto ed escluso l'imbarco e lo sbarco, si pagano i prezzi seguenti:

	Camerini distinti	1ª classe	2ª classe	3ª classe sottufficiali	3ª classe altri viaggiatori	Andata e ritorno (1) 1ª classe	Andata e ritorno (1) 2ª classe
Da Genova a Rio Janeiro e Santos . . . . . Lt.	450	370	270	110	100	650	450
Da Genova a Montevideo e Buenos-Ayres	550	400	300	140	130	720	520

(1) I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per un anno dalla data.

Qualora i prezzi di passaggio delle tariffe comuni scendessero, per qualsiasi motivo, al disotto del prezzo come sopra fissato, il trasporto delle persone verrà eseguito ai prezzi del commercio.

La società si obbliga a far proseguire sopra i piroscafi della compagnia inglese *Pacific Steam Navigation Company* da Montevideo ai porti dell'Oceano Pacifico fino a Callao, e viceversa, i militari di ogni grado e gli impiegati che viaggiano per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, e le loro famiglie, ai seguenti prezzi, vitto compreso, da pagarsi in aggiunta a quelli dovuti pel trasporto da Genova a Montevideo:

Ls. 27 (sterline ventisette) per ogni posto di 1ª classe;

Ls. 13/10 (sterline tredici e dieci scellini) per ogni posto di 2ª classe;

Ls. 7 (sterline sette) per ogni posto di 3ª classe (andata);
Ls. 10 (sterline dieci) per ogni posto di 3ª classe (ritorno).

Su questi prezzi non è accordata alcuna riduzione in forza del presente contratto, ma essi sono soggetti ad ogni aventuale modificazione da parte della *Pacific Steam Navigation Company*;

d) i trasporti in 3ª classe dall'Italia a New-York, pei quali, compreso il vitto ed escluso l'imbarco e lo sbarco, si pagheranno L. 100 per ogni posto, e L. 110 se questo verrà occupato da un sottufficiale;

e) il trasporto dei fanciulli d'età inferiore ai tre anni, che sarà fatto gratuitamente, purchè occupino lo stesso letto della persona adulta che li accompagna, e quello dei fanciulli da tre a dieci inclusivi, che sarà fatto col pagamento della metà del prezzo stabilito per il passaggio e della metà del prezzo del vitto. Però, nei viaggi di cui nel precedente comma *c*), i ragazzi fino all'età di un anno non compiuto sono trasportati gratuitamente; quelli di età da 1 a 4 anni pagano un quarto di posto; quelli che hanno compiuti i 4 anni e non hanno raggiunto 12 anni pagano mezzo posto; quelli che hanno compiuti i 12 anni pagano un posto intero.

Art. 16.

Se in qualche caso l'applicazione delle tariffe pel pubblico, approvate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, riuscisse più vantaggiosa dei prezzi della presente convenzione, tanto le amministrazioni militari quanto i personali da esse dipendenti, potranno usufruire pei trasporti sì delle une che degli altri secondo che torni loro più conveniente.

Art. 17.

Il vitto è obbligatorio per le persone viaggianti in 1ª e 2ª classe, sia per conto proprio sia per conto dello Stato, salvo che la traversata abbia una durata minore di quattro ore, ovvero si pratichi altrimenti per i passeggeri ordinari.

Invece per le persone viaggianti in 3ª classe il vitto non è obbligatorio; esse peraltro avranno diritto di richiedere, prima dell'imbarco, il trattamento di bordo composto come è appresso fissato (art. 18), pagandone l'importo insieme a quello del biglietto di passaggio.

Però nei viaggi contemplati dal comma *b*), *c*) e *d*) dell'art. 15 ed in quelli che gl'inscritti di leva ed i militari di truppa indigenti compiono gratuitamente sulle linee sovvenzionate dallo Stato a norma del precedente art. 4, il vitto è obbligatorio

anche per le persone viaggianti in terza classe, sia per conto del governo sia per conto loro particolare, e l'importo relativo è compreso nei prezzi già indicati nei detti comma *b*), *c*) e *d*).

Art. 18.

Il vitto di bordo è costituito da due pasti, colazione e pranzo.

Per le persone viaggianti in 1ª e 2ª classe la colazione è distribuita alle ore 10 ed il pranzo alle ore 17; ed il trattamento è quello stabilito per i passeggieri ordinari.

Per i militari e personali viaggianti in 3ª classe la colazione è distribuita alle ore 9 ed il pranzo alle ore 15; e i pasti si compongono come segue:

Colazione: caffè e gr. 180 di galletta;

Pranzo: minestra gr. 120 di pasta, ovvero gr. 150 di riso;
carne » 200;
pane » 300;
vino cl. 25.

Se non si può distribuire minestra, il pranzo è costituito come segue:

carne . . . gr. 280;
pane . . . . » 330;
vino . . . . cl. 25.

Invece pei viaggi di cui al comma *b*), *c*) e *d*) dell'art. 15 ed in genere per tutti i viaggi con destinazione a porto estero od in provenienza da porto estero, i pasti di 3ª classe si compongono come segue:

Colazione: caffè e gr. 180 di galletta;

Pranzo: minestra » 120 di pasta, ovvero gr. 150 di riso;
carne » 250;
pane » 300;
vino cl. 25.

Se non si può distribuire minestra, il pranzo è costituito come segue:

carne . . . gr. 330;
pane . . . . » 330;
vino . . . . cl. 50.

In tutti i casi del presente articolo, i pasti sono somministrati cotti, ma il peso delle derrate è calcolato a crudo.

Art. 19.

Nei viaggi di cui al comma *b*), *c*) e *d*) dell'art. 15, i sottufficiali sono alloggiati separatamente dai caporali e soldati, mediante paratie di tela o di legno.

In luogo del vitto stabilito dall'articolo precedente per i viaggiatori di 3ª classe, ai sottufficiali sarà dato il trattamento seguente:

Mattina — Caffè;

Colazione — Minestra, piatto forte guarnito, 25 cl. di vino, pane a piacimento;

Pranzo — Minestra, piatto forte guarnito, formaggio, 50 cl. di vino, pane a piacimento.

Art. 20.

Per il vitto si corrispondono i seguenti prezzi:

per ogni pranzo:	1ª classe	L. 5 —
	2ª classe	» 4 —
	3ª classe	» 0,90
per ogni colazione:	1ª classe	L. 3 —
	2ª classe	» 2 —
	3ª classe	» 0,30

Nei viaggi di cui al comma *b*), *c*) e *d*) dell'art. 15, ed in genere per tutti i viaggi con destinazione a porto estero od in provenienza da porto estero, fermi restando i prezzi del vitto ora indicati per la prima e per la seconda classe, esso viene computato, per la terza, nella seguente misura, e nella misura stessa è perciò compreso nei prezzi di cui al citato articolo:

per ogni pranzo	pei militari di truppa	L. 1 —
	pei sottufficiali . . .	» 1,25
per ogni colazione	pei militari di truppa	» 0,40
	pei sottufficiali . . .	» 0,65

Art. 21.

Nei movimenti collettivi di truppa la Società è tenuta anche a fornire, per gli uomini viaggianti in 3ª classe, ai prezzi indicati dall'art. 20, i pasti che le verranno richiesti dalle autorità militari con sufficiente preavviso.

In caso di ritardo nell'arrivo dei piroscafi per cattivo mare, contumacia od altro qualsiasi evento, il vitto ricevuto per le giornate eccedenti la durata normale del viaggio, tanto per gli ufficiali e gl'impiegati quanto per la truppa e gli altri personali indicati nella presente convenzione, è pagato del pari ai prezzi stabiliti dal detto art. 20, fermi restando, quanto al trasporto, i prezzi speciali (art. 15) e quelli risultanti dal prontuario.

È però a carico della Società un pasto (pranzo o colazione) ogni qualvolta si verificano ritardi nell'arrivo per cause dipen-

denti da essa, e si debbono per ciò corrispondere pasti in più di quelli previsti dall'orario.

La causa della somministrazione dei pasti in più del normale, dei quali la Società chiede il pagamento, dovrà essere comprovata con documento rilasciato dall'autorità marittima.

Art. 22.

In caso di contumacia, ma solo pei viaggi da e per l'America meridionale, il vitto a bordo dei piroscafi della *Navigazione generale italiana*, tanto per gli ufficiali ed impiegati, quanto per gli uomini di truppa, è pagato ai seguenti prezzi:

Per ogni pranzo:	1ª	classe	Lt.	5,50
»	»	2ª	»	» 5 —
»	»	3ª	»	» 1,30 pei sottufficiali
»	»	3ª	»	» 1 — pei caporali e soldati
Per ogni colazione:	1ª	classe	Lt.	3,50
»	»	2ª	»	» 3 —
»	»	3ª	»	» 0,70 pei sottufficiali
»	»	3ª	»	» 0,50 pei caporali e soldati

Sui vapori della *Pacific Steam Navigation Company* la diaria in caso di quarantena a bordo è fissata:

in 8 (otto) scellini per la 1ª classe;

in 6,6 (sei scellini e sei pence) per la 2ª classe;

in 2/2 (due scellini e due pence) per la 3ª classe, salvo eventuali modificazioni.

Art. 23.

Nei porti in cui debbono aver luogo trasbordi e nell'attesa dei piroscafi in coincidenza, non sono a carico della società le spese per l'alloggio ed il vitto dei passeggeri.

Art. 24.

È in facoltà delle amministrazioni della guerra e della marina di chiedere la somministrazione alle truppe, all'atto dello sbarco, di una giornata di viveri, e la Società si obbliga di fornirla al prezzo di lire 1,20 nei porti nazionali e di lire 1,40 nei porti esteri, per ogni razione così composta;

pane	gr.	300;
galletta	»	180;
carne	»	280;
sale	»	15;
vino	cl.	25;
caffè	gr.	10;
zucchero	»	15.

Art. 25.

Pel trasporto dei quadrupedi grossi e dei veicoli si pagano i prezzi portati dal prontuario allegato n. 4, i quali corrispondono (escluso l'imbarco e lo sbarco):

a) pei quadrupedi grossi caricati senza *boxes* e senza adattamenti a bordo, ai massimi portati dall'art. 58 del quaderno d'oneri *A* annesso alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi, ridotti del sessanta per cento, e con un minimo di L. 5;

b) pei quadrupedi grossi caricati in *boxes* o con adattamenti a bordo e pei veicoli, al prezzo stabilito dal detto allegato n. 4 pel trasporto delle persone in prima classe, o con un minimo di L. 5.

Art. 26.

Pel trasporto dei cani, degli ovini, dei colombi, dei bagagli, dei materiali e delle robe si pagano i seguenti prezzi:

Cani, per ognuno mezzo posto di 3ª classe convenuto pei militari.

Ovini, per ognuno:

Per un percorso fino a			20	leghe	incluso	.	.	.	L. 1,00
»	»	superiore a	20	fino a	40	leghe	.	.	» 1,35
»	»	»	40	»	60	»	.	.	» 1,70
»	»	»	60	»	80	»	.	.	» 2,05
»	»	»	80	»	100	»	.	.	» 2,40
»	»	»	100	leghe	.	.	.	.	» 2,70

Bagagli eccedenti la competenza, materiali e robe: per quintale divisibile in miriagrammi:

Per un percorso fino ad			80	leghe	incluse	.	.	L. 0,60	
»	»	superiore a	80	fino a	100	leghe	.	» 0,80	
»	»	»	100	»	120	»	.	» 1,10	
»	»	»	120	»	140	»	.	» 1,40	
»	»	»	140	»	160	»	.	» 1,90	
»	»	»	160	»	180	»	.	» 2,40	
»	»	»	180	»	250	»	.	» 2,90	

Il nolo oltre le 250 leghe per le merci dirette a porti esteri o da questi provenienti sarà aumentato di lire 0,20 ogni cinquanta leghe o frazione di cinquanta leghe e per quintale divisibile in miriagrammi.

Per i materiali e per le derrate, la cui densità non raggiunge i 200 kg. per metro cubo, i suddetti prezzi di trasporto saranno aumentati del 50 %. I materiali che pesano oltre 1000 kg per ogni collo e quelli che per volume eccezionale non possono entrare pel boccaporto, s'intendono esclusi dai sud-

detti prezzi normali, e pel loro trasporto verrà stipulato il nolo di volta in volta d'accordo coll'autorità militare mittente. Nel caso che non sia possibile un immediato accordo la Società eseguirà il trasporto, ed il nolo verrà regolato direttamente col Ministero della guerra o con quello della marina.

Per il trasporto delle munizioni si corrisponderà il doppio del prezzo sopra fissato per i bagagli, materiali e robe.

Le gabbie di colombi saranno considerate come materiali e per esse si corrisponderanno i prezzi sopraindicati, ragguagliando ogni decimo di metro cubo al peso di un quintale.

Art. 27.

I trasporti dei quadrupedi grossi, dei veicoli e dei materiali sulle linee postali Genova-Alessandria-Massaua-Assab-Aden sono pagati in base ai prezzi risultanti dal prontuario allegato n. 5.

Art. 28.

Da Napoli e Messina a Massaua i quadrupedi grossi ed i veicoli vengono trasportati al prezzo di L. 220 per ognuno e da tutti gli altri porti del Regno di L. 250, rimanendo in ogni caso a carico della Società le spese relative all'imbarco ed allo sbarco. Gli stessi prezzi valgono per i viaggi inversi.

Art. 29.

Il prezzo del trasporto dei materiali e delle derrate da Napoli e Messina a Massaua è stabilito in L. 30 per ogni tonnellata, e in L. 35 da tutti gli altri scali del Regno. Però per i materiali e per le derrate, che non raggiungono la densità di chilogrammi 200 per ogni metro cubo, il prezzo sarà rispettivamente di L. 45 e 53 per ogni 1000 chilogrammi. Gli stessi prezzi valgono per i viaggi inversi.

I prezzi suddetti non sono applicabili ai materiali che pesano più di 1000 chilogrammi per ogni collo, ed a quelli che per volume eccezionale non possono entrare pel boccaporto, pei quali il nolo verrà concordato di volta in volta, ed in mancanza di accordo regolato direttamente coi Ministeri della guerra o della marina, come è detto all'articolo 26.

Art. 30.

Nel calcolare l'importo delle varie specie di trasporto, i risultati finali dell'applicazione dei prezzi della presente convenzione vengono arrotondati di cinque in cinque centesimi, abbandonando a favore delle amministrazioni militari le frazioni inferiori a cinque centesimi.

Nel computo del peso in miriagrammi, le frazioni inferiori a 5 chilogrammi si abbandoneranno a favore dell'Amministrazione militare, quelle eguali e superiori a 5 chilogrammi si calcoleranno come un miriagramma; però ogni spedizione pagherà il nolo minimo in base ad un quintale.

Al prezzo di trasporto così ottenuto si aggiungeranno le quote per l'imbarco e lo sbarco. Nel caso di trasbordo, quando questo sia indispensabile pel passaggio da una linea all'altra, si aggiungeranno egualmente le quote d'imbarco e sbarco, tranne che pei materiali, pei quali, per l'intera operazione di trasbordo, si corrisponderanno centesimi 40 per tonnellata.

Pei cani nel prezzo di trasporto è compreso il vitto.

I prezzi dei trasporti da e pei porti esteri sono pagati in oro. Fanno eccezione i trasporti menzionati all'art. 15 lettera *b)* e tutti gli altri trasporti di quadrupedi, veicoli, materiali, ecc., da e per l'Africa e tra i vari porti di questa.

Art. 31.

Le amministrazioni militari hanno diritto venga loro riservato complessivamente, dietro preavviso di 10 giorni da darsi alla Società di Navigazione Generale Italiana prima della partenza da Genova del postale di Massaua, un minimo di metri cubi 400 di vuoto per spedizioni di merci e materiali alla Colonia Eritrea.

Art. 32.

Col preavviso di 10 giorni la Società è obbligata a trasportare, coi piroscafi che fanno il servizio delle Indie ed agli stessi prezzi di cui all'art. 29, le derrate ed i materiali che l'Amministrazione militare dovesse spedire in via straordinaria a Massaua.

Quando la quantità delle derrate e dei materiali ora detti superi il peso di 400 tonnellate, la Società si obbliga di portarli direttamente a Massaua previo, ben inteso, il consenso del Ministero delle poste e dei telegrafi. In questo caso non spetta alla Società alcun compenso speciale nè aumento di sovvenzione per il maggior numero di leghe percorse. Il consenso di cui sopra verrà richiesto dal Ministero della guerra o da quello della marina, secondo i casi.

Se le spedizioni destinate a Massaua e da trasportarsi coi piroscafi della linea delle Indie non raggiungano il peso avanti accennato, la Società può effettuarne lo sbarco ad Aden, ed in tal caso è obbligata a provvedere per il trasbordo della merce sullo stazionario del Mar Rosso, che fa il servizio fra Aden e

Massaua. Per le spedizioni in tal modo eseguite verrà aumentato del 10 % il prezzo del trasporto stabilito dall'art. 29, e con ciò s'intenderanno compensate anche le operazioni di trasbordo da eseguirsi ad Aden.

Art. 33.

Pel trasporto dai porti italiani toccati dai piroscafi della linea diretta Genova-Alessandria-Massaua, a Massaua si pagano:

Lire 750 per ogni vettura ferroviaria o carro coperto, a scartamento ordinario;
» 500 per ogni carro scoperto a sponde alte, a scartamento ordinario;
» 375 per ogni vettura o carro piatto a sponde basse, a scartamento ordinario;
» 500 per ogni vettura ferroviaria o carro coperto, a scartamento di un metro (1);
» 300 per ogni vettura ferroviaria a scartamento minore di un metro;
» 250 per ogni tonnellata di polvere;
» 130 per ogni tonnellata di cartucce.

Art. 34.

A richiesta dell'Amministrazione militare, la Società si obbliga a trasportare, sia nelle tanche, sia in appositi cassoni, con ciascuno dei piroscafi destinati al servizio della linea Napoli-Massaua, l'acqua del Serino fino a 200 tonnellate per piroscafo, al prezzo di L. 8 per tonnellata.

La Società è obbligata al trasporto gratuito dei cassoni vuoti di ritorno da Massaua a Napoli.

Le spese relative all'immissione dell'acqua nelle tanche ed alla sua estrazione, e quelle pel carico e lo scarico dei cassoni sono a carico dell'amministrazione militare.

Art. 35.

Il trasporto dall'Italia ai porti dell'America meridionale e viceversa, toccati dai piroscafi della Società, del materiale dell'amministrazione della marina e della guerra sarà fatto al prezzo di L. 20 per tonnellata di kg. 1000.

Quando però si tratti di materiali, che pesino meno di 300 kg. per ogni m. c. di spazio, il nolo sarà in ragione del doppio del peso effettivo.

(1) Scartamento della ferrovia Massaua-Saati.

Art. 36.

La Società assume l'obbligo di caricare in Genova materiali destinati ai porti dell'Oceano Pacifico rilasciando alle amministrazioni militari interessate le polizze di carico dirette e procurando il trasbordo di detti materiali a Montevideo sopra i piroscafi della *Pacific Steam Navigation Company*.

Il nolo da Genova a Montevideo sarà calcolato in Lt. 20, come all'art. 35, e quello dovuto alla *Pacific Steam Navigation Company*, e le spese di trasbordo saranno rimborsate integralmente dalle Amministrazioni militari alla Società, secondo i prezzi stabiliti nei bollettini mensili della detta Compagnia.

Art. 37.

I colli, le casse, ecc. devono essere condizionati secondo l'uso ed in modo da resistere alle varie operazioni necessarie pel trasporto marittimo e da non prestarsi a possibili manomessioni senza che ne resti traccia.

Le robe fragili e quelle soggette ad ammaccarsi o a guastarsi non possono essere collocate altrimenti che in casse o fusti. Le damigiane contenenti liquidi devono essere riposte in casse chiuse. Altrimenti devono essere rivestite di sughero e tessuto fino alla bocca, cerchiate di ferro e con cappello metallico; oppure riposte in ceste di vimini, sorrette da cinghie interne, con coperchio mobile di corda di erba palustre intrecciata e con cappello metallico sulla bocca.

Gli agenti della Società non possono pretendere che siano riposti in casse o ceste o vengano comunque imballati quei materiali che rimanendo sciolti presentano le condizioni sopra indicate.

Art. 38.

Gli agenti della Società sono in facoltà di rifiutare i colli, le casse e gli involti non convenientemente formati o che non soddisfacciano alle condizioni suespresse.

Qualunque contestazione riguardo al modo in cui siano incassati o imballati gli effetti da trasportarsi è deferita al giudizio di un perito, scelto d'accordo fra le parti, o in mancanza d'accordo nominato dal capitano del porto, il quale perito definisce la controversia in modo inappellabile.

Della controversia e del giudizio pronunciato viene redatto apposito verbale, firmato dalle parti e dal perito; le spese di perizia sono a carico della parte alla quale sia stato contrario il giudizio.

Art. 39.

Coi quadrupedi sono pure imbarcati e trasportati: il foraggio occorrente ai medesimi per tutta la traversata e le bardature, nè spetta alla Società alcun aumento sui prezzi stabiliti pel trasporto dei quadrupedi stessi.

Coi carri, coi veicoli, cogli affusti e colle vetture degli ufficiali sono trasportati ed imbarcati: i finimenti e gli accessori relativi, con la stessa condizione di cui sopra.

Art. 40.

Sono a carico della Società la provvista e la manutenzione in perfetto stato dei *boxes* e gli adattamenti necessari ai piroscafi, quando i quadrupedi siano allogati sotto coperta.

I *boxes* devono in ogni caso essere convenientemente imbottiti e forniti delle cinghie di sospensione.

Occorrendo trasporti eccezionali di quadrupedi, la Società si obbliga di far eseguire nei piroscafi che debbono essere adibiti a tali trasporti gli opportuni adattamenti nel periodo di quattro ad otto giorni da quello dell'avviso secondo l'entità del trasporto. Nel caso che l'Amministrazione militare fornisca nei porti d'imbarco stalli di sua proprietà, la Società è obbligata a farne a proprie spese l'adattamento a bordo e la restituzione al porto d'imbarco, quando venga richiesta.

CAPO III.

Imbarco e sbarco.

Art. 41.

Il servizio d'imbarco e di sbarco delle persone, degli animali (1), dei veicoli, dei bagagli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata, è obbligatorio per la Società a termini dell'art. 2.

Art. 42.

Per ogni operazione d'imbarco e sbarco nei porti del Regno sono pagati i seguenti prezzi:

Per ogni ufficiale, per ogni impiegato e per ogni persona di famiglia col proprio bagaglio . . . . . L. 0,50

(1) Gli animali ammessi al trasporto ai prezzi per ciascuno indicati nella presente convenzione sono: cavalli, muli, asini, cani, cammelli dromedari, bovini ed ovini.

Per ogni militare di truppa, sia isolato che riunito in corpo o riparto di corpo, e per ogni persona di famiglia dei militari di truppa, compreso il bagaglio. L. 0,10

Per ogni animale, esclusi i cani e gli ovini, e per ogni carro . . . . . » 5 —

Per ogni animale ovino . . . . . » 0,60

Per ogni quintale di bagaglio eccedente la competenza e per ogni quintale di materiale o di robe spedite direttamente dalle amministrazioni della guerra e della marina . . . . . » 0,30

L'imbarco e lo sbarco del bagaglio, di cui compete il trasporto gratuito a norma dell'art. 12, vengono eseguiti senza alcun compenso.

Quando però il bagaglio dei corpi e reparti di corpo viene trasportato con un piroscafo precedente o successivo a quello col quale viaggiano le truppe, come ammette il quarto periodo dell'art. 12, l'imbarco e lo sbarco devono esser pagati alla Società ai prezzi suddetti per operazione e per quintale, quantunque il trasporto venga, anche in questo caso, fatto gratuitamente.

Se le operazioni d'imbarco e di sbarco o soltanto una di esse venissero effettuate con mezzi di proprietà delle amministrazioni della guerra e della marina, non verranno pagate alla Società e dovranno essere dedotte dall'importare dei trasporti le quote relative, secondo i prezzi del presente articolo, qualora tali quote siano comprese nell'ammontare stesso.

Se occorra la polizza di carico, la relativa spesa di bollo e di polizza sarà aggiunta alla spesa di trasporto.

Art. 43.

Per ogni operazione d'imbarco e sbarco fatta nei porti del Mar Rosso si paga pei materiali L. 5 per tonnellata; pei cavalli e pei veicoli L. 7 per ognuno.

Art. 44.

L'imbarco e lo sbarco dei materiali eccedenti i 1000 chilogrammi per ogni collo e di quelli che per volume eccezionale non possono entrare pel boccaporto, è fatto a cura e spese dell'amministrazione militare. Qualora però questa credesse affidarlo alla Società l'autorità militare mittente dovrà prendere con essa accordi di volta in volta.

Art. 45.

La Società è obbligata ad eseguire il servizio d'imbarco e sbarco in qualsiasi ora del giorno e della notte, e negli scali indicati per ciascun porto, in conformità delle comunicazioni degli uffici d'imbarco e delle superiori autorità militari o marittime.

Trattandosi di un numero considerevole di truppa, l'imbarco e lo sbarco dovrà, possibilmente, essere eseguito contemporaneamente in più scali secondo le indicazioni e gli ordini che saranno dati alla Società.

Art. 46.

Per l'imbarco e per lo sbarco delle persone, degli animali, dei veicoli, dei bagagli e dei materiali vari, la Società deve provvedere con mezzi propri, cioè con barche, barcaccie, pontoni ed altri galleggianti secondo i casi e le consuetudini del commercio.

Però, per il trasporto degli ufficiali, degli impiegati e delle loro famiglie da terra a bordo e viceversa, devono adoperarsi barche speciali.

Art. 47.

La Società ha l'obbligo di tenere sempre allestiti e a disposizione delle Amministrazioni della guerra e della marina i mezzi necessari per effettuare il servizio in ogni località.

I cavalli però ed i veicoli non possono essere imbarcati e sbarcati che nei porti.

Art. 48.

Nei grandi movimenti di truppa le barche, le barcaccie e i pontoni per l'imbarco e per lo sbarco devono essere provveduti nel numero che sarà concordato, di volta in volta, tra le autorità competenti e le Agenzie della Società.

Nel determinare la quantità e la qualità dei mezzi occorrenti, anche nei casi strordinari, per la regolarità e celerità del servizio si terrà per base che l'imbarco e lo sbarco di una forza di 1000 uomini deve eseguirsi, nelle circostanze ordinarie, in non più di quattro ore, ed in non più di otto ore quello di una forza di 1000 uomini e 1000 cavalli, qualunque sia il luogo del porto in cui trovansi ormeggiati i piroscafi.

Art. 49.

Le barche, le barcaccie ed i pontoni devono:

a) essere di buona costruzione e presentare le maggiori possibili garanzie;

b) essere convenientemente provveduti di tutti gli attrezzi ed ordigni necessari all'imbarco ed allo sbarco tanto dei quadrupedi quanto dei carri e degli affusti, del bagaglio e dei materiali vari;

c) essere condotti da rematori di notoria e provata abilità, e portare di giorno una bandiera bianca issata a poppa con sopra l'iscrizione in rosso *Trasporti militari*, e di notte una lanterna a vetri rossi da collocarsi in cima all'asta della bandiera, affinchè possano distinguersi dalle barche del commercio.

Il carico delle barche, delle barcaccie e dei pontoni deve essere sempre in proporzione della portata rispettiva, e tale da rendere il servizio sicuro e spedito sotto ogni rapporto.

Quando sorgano dubbi e contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure circa l'abilità dei rematori, giudica inappellabilmente l'autorità superiore del porto.

Art. 50.

L'imbarco degli individui isolati e dei drappelli verrà effettuato sulla semplice presentazione del documento che dà diritto al passaggio a bordo, senza alcun preventivo avviso, in qualsiasi ora della giornata e fino a quell'ora della notte che, secondo la stagione, sarà stabilita dall'ufficio d'imbarco o da altra autorità competente, ed incomincierà due ore prima di quella fissata per la partenza del piroscafo.

La Società riceverà avviso preventivo soltanto per l'imbarco di una forza maggiore di 250 uomini.

Art. 51.

La Società deve far tenere in pronto, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, qualche barca per lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

Se la forza da sbarcare è inferiore a 50 uomini, la Società provvede pel loro trasporto immediato a terra.

Nel caso che gl'individui da sbarcare superino la cifra ora detta, è concessa alla Società un'adeguata dilazione, affinchè possa procurare i mezzi necessari allo sbarco. Questa dilazione però non può mai eccedere un'ora dall'arrivo del piroscafo nel porto.

Art. 52.

Se all'arrivo dei piroscafi mancano le barche necessarie, o viene ritardato lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari possono scendere a terra con barche del commercio. La spesa relativa è posta a carico della Società, che non potrà muovere eccezioni di sorta.

Qualora la Società non eseguisca il servizio d'imbarco secondo gli ordini ricevuti in relazione alle condizioni della presente convenzione, o lo ritardi oltre il tempo stabilito, le autorità militari e marittime provvederanno in quell'altro modo che crederanno più opportuno, e le spese che ne conseguissero sono da esse poste a carico della Società, nè questa avrà diritto a reclamare.

Art. 53.

Gli effetti di grosso e minuto bagaglio, gli animali, i veicoli, il materiale ed ogni altra cosa da imbarcarsi sono consegnati sulle banchine dei porti, nelle località designate, agli agenti della Società. Le spese pel facchinaggio, o per l'impiego di mezzi meccanici sono a carico della Società.

Lo sbarco non s'intende eseguito se non quando gli animali i veicoli, i bagagli, il materiale e tutte le robe siano poste sulle banchine dei porti e nelle località stabilite. Tutte le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui pontoni e per lo scaricamento sulle banchine sono a carico della Società.

Art. 54.

Le amministrazioni della guerra e della marina si riservano, giusta l'art. 42, la facoltà di far eseguire con mezzi di loro proprietà le operazioni di imbarco o di sbarco nè la Società per ciò potrà muovere reclami o proteste di sorta.

Nessuno dei compensi stabiliti per l'imbarco e lo sbarco spetta alla Società nel caso in cui le amministrazioni della guerra e della marina facciano approdare i bastimenti che eseguono corse apposite a norma dell'art. 60 e seguenti, ad una calata, anche se questa è diversa dalle consuete, e le operazioni di imbarco o di sbarco si compiano con ponti procurati dalle amministrazioni stesse e senza ricorrere alle barche.

In questo caso la Società non deve sostenere nessuna spesa. Se però si debba ricorrere a tali mezzi per sua colpa essa dovrà

rimborsare le maggiori spese che dovrà fare l'amministrazione della guerra o quella della marina.

La Società sarà avvertita in tempo degli imbarchi e degli sbarchi che verranno effettuati nel modo suespresso per cura delle Amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 55.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Messina, Palermo, Cagliari, Venezia, Bari, Brindisi e Taranto un incaricato della Società deve presentarsi ogni giorno e nell'ora che sarà indicata, all'ufficio d'imbarco militare e all'autorità marittima locale per ricevere gli ordini relativi al servizio della giornata.

La Società deve consegnare all'ufficio d'imbarco un elenco nominativo dei barcaiuoli alla sua dipendenza per il servizio militare in ciascun porto.

Art. 56.

I barcaiuoli sono soggetti a tutte le disposizioni ed a tutti gli ordini che vengono dati dalle autorità preposte al servizio degli imbarchi e degli sbarchi, nonchè alle prescrizioni disciplinari stabilite dal Comando del porto, come pure a quelle emanate dalla R. dogana.

Le mancanze dei barcaiuoli verso le autorità militari o marittime o verso il personale imbarcato saranno punite con una multa da determinarsi dalla competente autorità e da addebitarsi alla Società, ed occorrendo anche col licenziamento, senza pregiudizio delle pene disciplinari che credesse di infliggere loro il comando del porto per la loro qualità di barcaiuoli.

I barcaiuoli licenziati per qualsiasi motivo devono essere sollecitamente surrogati.

CAPO IV.

Preavviso per l'imbarco — Posti a disposizione del Governo.

Art. 57.

Di ogni trasporto sui piroscafi ordinari, che ecceda la forza di 50 uomini, l'Amministrazione militare dovrà dare un congruo preavviso alla Società.

Il numero dei posti che si possono richiedere per ogni piroscafo nei trasporti cumulativi col servizio postale risulta dall'elenco allegato n. 6.

Qualora sia chiesta l'occupazione di un numero di posti maggiore del suddetto e la Società l'acconsenta, essa sarà obbligata al trasporto pei posti richiesti.

Quando il numero delle persone da imbarcare eccedesse i 250 uomini il preavviso sarà dato almeno tre giorni prima della partenza del piroscafo dal porto capolinea.

Art. 58.

Sono riservati a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina, in ciascuna corsa sui piroscafi della linea di Massaua, mediante preavviso da darsi almeno 24 ore prima che i piroscafi stessi partano da Genova, 12 posti di 1ª classe per gli ufficiali, 4 di 2ª pei marescialli d'alloggio dei R.R. carabinieri e pei sottufficiali della marina di grado corrispondente, e 50 di 3ª per gli individui di truppa.

Detto numero, mediante il preavviso di 5 giorni, può essere elevato a 25 per i primi, ad 8 pei secondi ed a 150 per i terzi; in questo caso si potranno destinare, per una parte degli ufficiali, anche posti di 2ª classe qualora quelli di prima non siano sufficienti.

Art. 59.

Pei trasporti da e per l'America meridionale le amministrazione della guerra e della marina informeranno la Società, o le sue agenzie nei porti d' imbarco, non più tardi di 10 giorni prime della partenza, se trattasi di drappelli di sei o più persone, o di materiali in quantità maggiore di m. c. 5 (cinque); e non più tardi di 5 giorni prima della partenza, se trattasi di passeggieri isolati o di merci in quantità minore di quella ora indicata.

CAPO V.

Viaggi con corse apposite.

Art. 60.

I trasporti fra porti nazionali, che siano eseguiti con corse apposite, sono fatti agli stessi prezzi ed alle stesse condizioni stabilite dagli articoli 15, 25, 26 e 42 pei piroscafi postali, in base al numero di uomini, di veicoli, di affusti e di animali ed alla quantità di materiali, ecc. che vengono imbarcati nel viaggio del piroscafo.

Ad ogni modo per ciascun viaggio sarà dovuto alla Società un corrispettivo minimo determinato come segue:

Se il trasporto è fatto con piroscafi di capacità non minore rispettivamente di quelle sottoindicate, il corrispettivo minimo sarà calcolato (dedotte le quote d'imbarco, sbarco e vitto) in base al prezzo di trasporto in 3ª classe:

a) di 800 uomini per i viaggi fra il continente e la Sardegna (esclusa la linea Civitavecchia-Golfo Aranci);

b) di 850 uomini pei viaggi Napoli-Palermo;

c) di 1000 uomini per i viaggi Genova-Palermo e Livorno-Palermo;

d) di 1200 uomini per tutti gli altri viaggi.

Per gli uomini effettivamente imbarcati saranno però corrisposte alla Società le quote d'imbarco e di sbarco, a meno che tali operazioni non siano eseguite dalle amministrazioni della guerra e della marina a termini della facoltà loro fatta dall'art. 54, come pure le quote vitto se questo fu richiesto e somministrato.

Se il trasporto è fatto con piroscafi aventi capacità inferiore rispettivamente a quelle suindicate, il corrispettivo minimo sarà calcolato (dedotte le quote d'imbarco, sbarco e vitto) in base al prezzo di trasporto in 3ª classe del numero di uomini di cui è capace il piroscafo.

L'allegato n. 6 alla presente convenzione contiene i dati di capacità dei piroscafi della *Società di Navigazione Generale Italiana*. Per gli effetti del computo del correspettivo minimo da pagarsi dalla Società a norma del presente articolo, il caricamento massimo di uomini sarà in ogni caso quello indicato nella colonna 26 dell'allegato stesso.

Nei trasporti con corse apposite le somministrazioni di vitto ai militari di truppa, che venissero richieste dall'autorità militare, dovranno aver luogo nelle ore che saranno appositamente stabilite dal comandante della truppa imbarcata a bordo.

Art. 61.

Se nei viaggi con corse apposite si fanno dall'amministrazione militare eseguire approdi intermedi fra il porto in cui comincia la corsa e quello in cui ha termine, i prezzi di passaggio ed i noli pei singoli tratti sono calcolati in base alla distanza che corre, seguendo la più breve rotta di navigazione, fra il porto in cui gli uomini, gli animali, i veicoli, gli affusti e gli altri materiali s'imbarcano ed il porto in cui sbarcano.

In ogni caso però, quando il viaggio dal porto di partenza al porto d'arrivo è uno di quelli contemplati dall'art. 15, lettera *a*), il prezzo da pagarsi per la 3ª classe è sempre quello

indicato nell'articolo stesso, nonostante che tra i due porti siansi fatti eseguire approdi intermedi.

Art. 62.

Il correspettivo minimo da pagarsi alla Società a senso dell'art. 60, si calcola:

a) nei viaggi diretti, in base al prezzo che risulta pel numero di leghe percorse seguendo la più breve rotta di navigazione dal porto di partenza al porto di destinazione od in base al prezzo speciale segnato nell'art. 15, lettera *a*) pel viaggio eseguito;

b) nei viaggi contemplati nell'articolo 61, in base a quello tra i vari percorsi il cui prezzo per la 3ª classe, calcolato nel modo indicato all'articolo stesso, risulti il maggiore.

Qualora poi, per effetto degli approdi intermedi fatti eseguire al piroscafo come è detto allo stesso art. 61, la durata del viaggio superasse di oltre 30 ore quella di un viaggio diretto tra il porto di partenza ed il porto più lontano toccato, la Società potrà richiedere un compenso di L. 50 per ogni ora in più in cui il piroscafo sarà rimasto a disposizione dell'amministrazione militare dopo il primo periodo di 30 ore di prolungamento ammesso.

Art. 63.

Per ogni viaggio con corse apposite sarà stabilito il correspettivo minimo dovuto alla Società secondo il precedente articolo 60, e qualora questo risulti maggiore del totale delle somme corrisposte per prezzi di passaggio personale o per noli di trasporto di animali, materiali ecc., (esclusi i compensi d'imbarco e sbarco e vitto) la differenza sarà corrisposta alla Società quale compenso supplementare per raggiungere il correspettivo minimo spettantele pel viaggio.

Art. 64.

Quando occorrano trasporti di truppa fra porti nazionali con piroscafi straordinari, la richiesta di essi alla Società dovrà essere fatta quindici giorni prima, indicando il giorno ed il porto in cui le truppe imbarcheranno.

Qualora la Società non si dichiari in grado di eseguire i trasporti otto giorni prima della data stabilita per l'imbarco, l'autorità militare potrà valersi di altri mezzi di trasporto, senza che la Società possa per ciò pretendere indennizzi di sorta.

Con un preavviso di almeno quattro giorni anteriori a quello della partenza dei piroscafi straordinari, la Società si obbliga farvi eseguire, a richiesta dell'Amministrazione militare, gli opportuni adattamenti, sotto coperta, per allogare in corridoio e nei posti disponibili, in cuccette, il maggior numero possibile di uomini di truppa.

Per tali adattamenti la Società avrà diritto al compenso di lire sette (materasso compreso) per ogni uomo e per tutto il tempo in cui il piroscafo rimarrà in servizio dell'Amministrazione militare.

L'elenco, di cui all'articolo 60, indica in apposita colonna la capacità in uomini al coperto dei piroscafi così adattati.

CAPO VI.

Responsabilità.

Art. 65.

La Società è responsabile nel numero, nel peso e nella condizione, dei veicoli, dei bagagli, dei materiali e di tutte le robe che le vengono affidati per il trasporto, a cominciare dal momento in cui i suoi agenti ne accettano la consegna e fino a che non ne abbia effettuata la riconsegna al destinatario.

Qualunque smarrimento, danno, avaria sarà posto a suo carico, ed essa dovrà pagarne l'importo nei modi indicati all'articolo 75.

Tale obbligo incombe alla Società: *per i danni interni* non dipendenti da difetto d'imballaggio, quando le casse od i colli siano riconsegnati esternamente danneggiati od in cattiva condizione; *per le mancanze* quando il peso non corrisponda a quello accertato alla partenza e specificato sulla polizza di carico, o quando i piombi od i suggelli che fossero stati apposti ai colli, risultino mancanti od alterati; *per le mancanze ed i danni* accertati negli oggetti sciolti quando furono imbarcati senza riserva specifica pei guasti preesistenti.

La Società non sarà però tenuta a rispondere dei danni e delle perdite cagionate da fortuna di mare o da qualsiasi altra causa di forza maggiore legalmente comprovata.

Art. 66.

Degli smarrimenti e dei danni si fa constare, col concorso degli agenti della Società, mediante verbale da compilarsi,

dalle autorità militari o marittime del luogo ove furono riconosciuti i danni o lo smarrimento e da firmarsi da un agente della Società.

Art. 67.

Il prezzo da addebitarsi alla Società per le robe sottratte o smarrite è sempre quello indicato dalla tariffa militare allo stato di nuove.

Se si tratta di robe non aventi ancora prezzo di tariffa, le somme da addebitarsi sono stabilite dal Ministero della guerra o da quello della marina.

Per i materiali di proprietà delle masse dei corpi, delle associazioni della Croce Rossa e della Croce di Malta, le somme da addebitarsi sono stabilite rispettivamente dai corpi e dalle associazioni, secondo il prezzo al quale i materiali risultano in carico.

Art. 68.

Il prezzo di addebito delle robe ridotte inservibili è calcolato coi criteri stabiliti per le robe sottratte o smarrite. Tali robe rimangono in proprietà della Società, che dovrà asportarle nel perentorio termine che le verrà fissato, a meno che l'amministrazione militare non preferisca di ritirarle. In questo ultimo caso si terrà conto, a favore della Società stessa, del loro valore commerciale.

Art. 69.

Per gli oggetti di proprietà individuale la Società deve applicare, per quanto riguarda gli smarrimenti di bauli, casse, valigie, ecc. e i danni ai medesimi ed al loro contenuto, lo stesso trattamento che vige pei passeggeri ordinari.

Art. 70.

Il verbale di cui all'art. 66 deve indicare:

a) il giorno, il mese, l'anno ed il luogo in cui fu redatto;

b) il numero dei colli componenti la spedizione;

c) il numero e la lettera di quelli pei quali si sono verificati i fatti che danno luogo alla compilazione del verbale;

d) il peso parziale di detti colli segnato sulla polizza di carico e quello riconosciuto in arrivo colla differenza in più o in meno;

e) la forma e la qualità dell'imballaggio dei detti colli e la loro condizione esterna al momento in cui vennero consegnati dalla Società;

f) la specie e quantità degli oggetti riscontrati avariati o mancanti nei colli, con la indicazione, ove utile e possibile, del peso di altrettanti della stessa specie di quelli deficienti:

g) l'ammontare dei guasti e delle mancanze col valore unitario e complessivo delle riparazioni occorrenti e delle robe deficienti;

h) il valore commerciale attribuito alle robe che, sebbene dichiarate inservibili, non si è creduto di abbandonare in proprietà della Società;

i) il termine fissato per l'asportazione delle robe dichiarate inservibili, quando queste vengano abbandonate in proprietà della Società;

l) le cause accertate delle avarie e delle perdite;

m) infine che *l'importo delle avarie* (o delle mancanze) *stabilite nella somma di L.* (1) . . . . . *è posto a carico della Società* oppure che non vi ha luogo a compenso.

Art. 71.

Quando non vi sia immediato accordo tra le parti circa i danni imputabili alla Società e circa l'ammontare del risarcimento, si ricorre al giudizio di due periti da eleggersi l'uno dalla parte ricevente, l'altro dalla Società. In caso di dissenso non componibile fra i detti periti, se ne richiede un terzo, la cui nomina è fatta dalla Camera di commercio e, ove questa manchi, dall'autorità municipale.

Se la perizia non può aver luogo immediatamente, le robe pei cui danni è sorta la contestazione restano depositate nei magazzini ove i materiali dovettero essere sbarcati, rimanendo a carico della parte soccombente le eventuali spese di magazzinaggio come le altre relative alla perizia.

Art. 72.

Il verbale dev'essere firmato dal destinatario e dal rappresentante della Società e, occorrendo, anche dai periti.

(1) L'importo delle avarie o mancanze sarà lasciato in bianco quando non potrà essere indicato dall'autorità che compila il verbale e vi sarà posto quando sarà stato indicato dall'autorità di cui al 2° comma dell'art. 67.

Il verbale originale rimane al destinatario, il quale ne deve poi far pervenire una copia al Ministero competente per la sua decisione ed una alla parte mittente.

Al rappresentante della Società deve essere rilasciata una copia *non autenticata* in carta libera. Qualora poi esso ne richieda una copia autentica, gli sarà data previa consegna della carta da bollo, che sarà di lire 2 per il primo foglio e di lire 1 per gl'intercalari, se occorrono.

Art. 73.

Gli agenti della Società hanno il diritto di esporre a piè del verbale, prima di firmarlo, le eccezioni che credono nell'interesse della Società stessa, come pure di firmarlo con riserva di produrre giustificazioni. Il rifiuto di firmare il verbale ed il mancato intervento dell'agente all'atto della ricognizione delle robe, sono fatti constare nel verbale stesso.

La Società avrà poi la facoltà di presentare le ulteriori eccezioni al Ministero entro il termine di due mesi dalla compilazione del verbale, se questa ebbe luogo in porti nazionali, e di tre mesi se ebbe luogo in porti esteri. Trascorso tale termine le eccezioni non saranno più accettate.

Art. 74.

Il Ministero, esaminato il verbale e tenuto conto delle giustificazioni, se furono prodotte, si pronuncia sulla regolarità degli addebiti nei quattro mesi dalla data di compilazione del verbale, se la compilazione stessa ebbe luogo in porti nazionali, e nei cinque mesi se ebbe luogo in porti esteri, e quindi trasmette alla Società i verbali pei quali ha confermati gli addebiti perchè provveda al loro pagamento. In pari tempo comunica alle autorità militari la decisione presa e determina, ove occorra, per lo scarico dei materiali.

Qualora la Società non accetti la decisione del Ministero, sui fatti addebiti, la vertenza è deferita al presidente del tribunale civile e penale di Roma che deciderà definitivamente ed inoppugnabilmente, a norma dell'art. 92.

Art. 75.

La Società verserà l'ammontare degli addebiti in tesoreria o nella cassa del corpo o dell'ufficio che rimarrà creditore, come sarà indicato all'atto della conferma dell'addebito dal Ministero della guerra o da quello della marina.

Tali versamenti si effettueranno entro due mesi dalla compilazione del verbale, se non furono fatte eccezioni o riserve; in caso di contestazione entro i 20 giorni dalla definizione di essa.

Art. 76.

Se entro quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe considerate come perdute siano rinvenute, devono dal destinatario essere accettate.

Trascorsi i quattro mesi ora detti, le robe non saranno più accettate dal destinatario senza preventiva autorizzazione del competente Ministero.

CAPO VII.

Trasporto delle munizioni e delle materie infiammabili, esplodenti, ecc.

Art. 77.

Il trasporto delle munizioni in dotazione alle truppe, avvenga o no con esse, è obbligatorio.

Il trasporto delle munizioni non in dotazione alle truppe e delle materie infiammabili ed esplodenti è facoltativo.

Art. 78.

Il trasporto delle materie ascritte alle categorie dalla prima all'undecima compresa, dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, dovrà farsi dalla Società sulle linee *obbligatorie*, quando dal Regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile, opportunamente modificato, o da quelle temporanee disposizioni che il Ministero della marina potrà emanare, il trasporto delle dette materie non sarà più vietato sui piroscafi che eseguiscono il trasporto dei passeggieri. Le limitazioni di carico per ogni vapore saranno quelle che risulteranno dal detto Regolamento o dalle dette disposizioni transitorie.

Gli imballaggi saranno quelli regolamentari e le condizioni di carico verranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 79.

Il trasporto delle materie comprese nelle categorie 12ª, 13ª e 14ª del citato allegato 9 rimarrà sempre facoltativo. Saranno stabiliti d'accordo per ogni singolo caso i limiti di quantità e le condizioni d'imballaggio, di carico e di sorveglianza.

CAPO VIII.

Trasporto del numerario.

Art. 80.

Pel trasporto del numerario e di altri valori sono pagati alla Società i seguenti prezzi:

Per un percorso	fino	a	20	leghe	incluse	L.	0,530	Per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.
»	»	superiore a	20	»	fino a 40	»	0,635	
»	»	»	40	»	» 60	»	0,740	
»	»	»	60	»	» 80	»	0,850	
»	»	»	80	»	» 100	»	0,955	
»	»	oltre le	100	leghe	. . . . .	»	1,060	

Art. 81.

Nei trasporti di numerario o di valori diretti a porti esteri o viaggianti fra questi, nei quali il percorso da compiersi superi le 250 leghe, oltre il prezzo di L. 1,06 da pagarsi in base al precedente articolo, dovranno essere aggiunti cent. 20 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire e per ogni tratto di 50 leghe o frazione di 50 leghe eccedente quello sopra accennato di 250.

Art. 82.

Pei trasporti di numerario dai porti italiani compresi nell'itinerario della linea postale Genova-Massaua, a Massaua, e viceversa, verrà pagato il compenso fisso di L. 2 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

Art. 83.

Nei trasporti di numerario e di valori si osservano le seguenti modalità analoghe a quelle stabilite tra la Società ed i Ministeri delle poste e dei telegrafi e del tesoro per le spedizioni del numerario e valori del tesoro stesso:

1° La consegna del numerario e dei valori da spedirsi e quella dei valori in arrivo deve essere fatta a bordo dei piroscafi, sempre alla presenza di appositi incaricati dell'autorità mittente o di quella destinataria, i quali dovranno accompagnarli sia nel caso di consegna, sia nel caso di ritiro;

2° Al trasporto materiale del numerario e dei valori alle banchine dei porti e viceversa provvedono direttamente le autorità mittenti o destinatarie, restando sempre a carico della Società le spese pel trasporto dalla banchina a bordo dei piroscafi e viceversa;

3° Le autorità mittenti danno avviso all'Agenzia della Società delle spedizioni che stanno per fare e, previ accordi con la stessa, indicano il giorno e l'ora, in cui gli incaricati di cui al precedente n. 1, si troveranno alla banchina pel trasporto a bordo del numerario e dei valori;

4° All'arrivo del numerario e dei valori l'autorità destinataria si mette immediatamente d'accordo con l'Agenzia della Società per stabilire l'ora in cui i propri rappresentanti dovranno trovarsi a bordo per riceverne la consegna e presenziarne il trasporto fino alla banchina;

5° Le spedizioni saranno accompagnate da uno speciale prospetto dimostrativo conforme all'Allegato n. 7, il quale dovrà essere compilato in doppio esemplare con tutte le notizie occorrenti alle spedizioni medesime e dovrà portare il visto dell'autorità che le eseguisce ed il bollo d'ufficio. Un esemplare dovrà essere ritirato dagli incaricati della consegna, firmato dal comandante del piroscafo, o da chi per esso, come prova di aver ricevuti i valori descritti, per essere consegnati al destinatario; l'altro esemplare dovrà essere consegnato al detto comandante, od a chi per esso, per ricevervi la firma dell'incaricato della parte destinataria, ritenendolo in prova e giustificazione della fatta consegna;

6° La spedizione ed il ricevimento di barili vuoti, casse ed altri recipienti di ritorno, si fa con le norme stesse dei valori, escluso l'accompagnamento.

CAPO IX.

Pagamenti.

Art. 84.

L'importare dei trasporti verrà pagato allo scalo di partenza.

Quando però nei movimenti dei corpi, riparti di corpo, ovvero di considerevole numero d'individui, non è possibile eseguire il pagamento anticipato, perchè mancano, per cause impreviste, i fondi occorrenti per far fronte alle spese di trasporto, sono rilasciati all'agenzia del porto d'imbarco i necessari documenti di viaggio con l'indicazione che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto e quando la Società avrà presentato la fattura relativa.

Art. 85.

In caso di ritardo nell'arrivo dei piroscafi, per cattivo mare, per contumacia ed altri eventi, il vitto ricevuto per le giornate eccedenti la durata normale del viaggio (art. 21), sarà pagato separatamente all'atto dello sbarco, se sia possibile, ovvero alla sede della Società in Roma.

Così pure i viveri di sbarco che dalla Società siano somministrati a norma dell'articolo 21 saranno pagati all'atto dello sbarco stesso, se possibile, oppure alla sede della Società in Roma.

Art. 86.

Pei viaggi da e per l'America meridionale i conti per i trasporti, qualunque sia il punto di partenza e di arrivo, sono presentati dalla Società alle competenti Amministrazioni della guerra e della marina, ed i pagamenti sono fatti alla sede della Società in Roma, ogni qualvolta si tratti di viaggi compiuti per conto del Governo.

In caso invece di viaggi per conto particolare, il trasporto sarà pagato al porto d'imbarco all'atto del rilascio dei biglietti di passaggio.

Art. 87.

I maggiori compensi che fossero dovuti alla Società pei viaggi con corse apposite, secondo il disposto degli articoli dal 60 al 64 compresi, le saranno pagati dal Ministero su presentazione di appositi conti debitamente documentati.

Nello stesso modo saranno pagate le somministrazioni di vitto fatte ad indigenti imbarcati sui piroscafi della Società quando questa sia stata autorizzata a fare le somministrazioni stesse a carico dello Stato.

Art. 88.

Avvenendo la mobilitazione generale dell'esercito, i trasporti richiesti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina, compresa la somministrazione del vitto, saranno eseguiti in conto corrente, vale a dire con pagamento posticipato per acconti e per saldi sulla presentazione di apposite contabilità.

In questo caso anche ai viaggiatori di 3ª classe in viaggio per servizio saranno distribuiti tutti i pasti di bordo secondo gli orari in vigore ed agli stessi prezzi e condizioni di cui nella presente convenzione.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. 89.

Gli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 fanno parte integrante della presente convenzione ed al pari di questa vengono firmati dalle parti contraenti.

Art. 90.

Tanto i capi di drappelli, riparti e corpi di truppa quanto le persone che viaggiano isolatamente hanno diritto d'inscrivere sul libro di bordo i reclami che credessero fare contro la Società.

Art. 91.

Se la Società non adempia o ritardi oltre i termini che le sono prefissi, i servizi che le vengono chiesti in forza della presente convenzione, essi potranno esser fatti eseguire con altri mezzi, senza che la Società possa perciò pretendere indennizzi di sorta.

Art. 92.

Le controversie che insorgeranno tra l'amministrazione militare e la società nell'applicazione della presente convenzione, se non potranno essere composte amministrativamente col Ministero della guerra o con quello della marina, saranno deferite al presidente del tribunale civile e penale di Roma, che deciderà definitivamente ed inoppugnabilmente.

Il prefato presidente dovrà in questi casi intendersi eletto dalle parti come amichevole compositore, in virtù di una clausola compromissoria espressa ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura civile. Egli si pronuncierà in base ai documenti ed alle memorie che gli saranno presentati dalle parti per carteggio senza alcuna formalità di procedura.

Art. 93.

Per l'esecuzione di questa convenzione verrà fatta, d'accordo tra il Ministero della guerra e quello della marina e la Società, apposita istruzione.

Art. 94.

La presente convenzione non avrà effetto, per la parte che riguarda le Amministrazioni della guerra e della marina, se

non quando sarà stata approvata secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, e per la Società se non dopo approvata dal suo Consiglio d'amministrazione.

Essa durerà fino al 30 giugno 1908.

Art. 95.

La registrazione della presente convenzione sarà fatta mediante il pagamento della tassa fissa di L. 1,20 in conseguenza delle disposizioni dell'art. 5 della convenzione per la concessione alla *Navigazione Generale Italiana*, dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano, approvata con la legge 22 aprile 1893, n. 195.

Fatto, letto e chiuso nell'anno, giorno e mese di cui sopra.

Per il Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Per il Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navigazione Generale Italiana
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI

I testimoni
G. CARONCINI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI.

Il Ministro della marina
G. BETTÓLO.

ALLEGATO N. 1
(Art. 1 lett. *i* della Convenz.)

TABELLA *indicante le razioni giornaliere di foraggio spettanti agli ufficiali del regio esercito e della regia armata secondo i gradi e le cariche rispettivi.*

Ufficiali del R. Esercito

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato magg. ed arma di cavalleria	Arma dei carab. reali	Arma di fanteria	Arma d'artiglieria	Arma del genio
Generale d'esercito . . .	5	»	»	»	»	»
Tenente generale	4	»	»	»	»	»
Maggiore generale . . .	3	»	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	2	2	1
Tenente colonnello . . .	»	3	2	2	2	1
Maggiore	»	3	2	2	2	1
Capitano	»	3	2	»	1	1
Tenente	»	2	2	»	1	»
Sottotenente	»	2	2	»	1	»

ANNOTAZIONI

1. Il Ministro della guerra, il Capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare, od aiutanti di campo generali di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi, i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.

3. Gli ufficiali superiori di fanteria nei distretti militari, negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari; gli aiutanti maggiori in 1° e 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani dei reggimenti di fanteria inscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianità ed il capitano aiutante maggiore in 1° nella scuola di guerra e nella scuola militare, hanno diritto ad una razione di foraggio.

4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali di artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.

Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato di artiglieria da campagna ed ai comandi di artiglieria e come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno), hanno diritto a due razioni di foraggio.

Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.

5. Gli ufficiali superiori del genio nei corpi di truppa hanno diritto a due razioni di foraggio.

Gli ufficiali subalterni del genio addetti ai comandi del genio, come insegnanti alle scuole militari, ed addetti ai reparti telegrafisti, specialisti, pontieri e del treno, hanno diritto ad una razione di foraggio.

6. Gli ufficiali superiori medici, commissari e veterinari ed i capitani medici che prestano servizio nei corpi di truppa, hanno diritto ad una razione di foraggio.

7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti alle compagnie operai, agli stabilimenti militari, alle direzioni di artiglieria, alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.

8. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

Ufficiali della R. Armata.

Ufficiale ammiraglio aiutante di campo generale di S. M. il Re — Capitano di vascello aiutante di campo di S. M. il Re e dei Reali Principi.	Razioni N. 4
Capitano di fregata aiutante di campo di S. M. il Re — Tenente di vascello ufficiale d'ordinanza dei Principi Reali.	Razioni N. 3

Per il Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Per il Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navigazione Generale Italiana
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI

I testimoni
G. CARONCINI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI

Il Ministro della marina
G. BETTÒLO

ALLEGATO N. 2
(Art. 11 della Convenz.)

ELENCO *degli impiegati appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina colla parificazione ai gradi degli ufficiali del regio esercito.*

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Avvocato generale militare.	Tenente Generale.
Direttore generale dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato generale militare di 1ª e 2ª classe.	Maggiore Generale.
Direttore capo di divisione dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 1ª classe. Capitano di porto ispettore. Capitano di porto di 1ª classe.	Colonnello.
Capo sezione di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 2ª e 3ª classe. Ingegnere geografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 1ª classe. Chimico farmacista militare ispettore. Ragioniere capo d'artiglieria di 1ª classe. Ragioniere geometra capo di 1ª classe del genio. Maestro direttore di scherma. Capitano di porto di 2ª classe.	Tenente Colonnello.
Capo sezione di 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª e 2ª classe. Segretario principale dei tribunali militari. Ingegnere geografo principale di 2ª e 3ª classe dell'istituto geografico militare Topografo capo di 2ª classe e topografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare.	Maggiore.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Professore titolare di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Chimico farmacista militare direttore. Farmacista militare capo di 1ª classe. Ragioniere capo di 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra capo di 2ª classe del genio. Capo tecnico principale di 1ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Capitano di porto di 3ª classe. Farmacista capo di 1ª classe della marina.	Maggiore.
Segretario di 1ª, 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Capo degli uffici d'ordine dei Ministeri della guerra e della marina. Archivista di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e delle marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe. Segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe. Topografo principale di 2ª classe. Topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore titolare di lettere e scienze di 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore titolare di disegno e maestro di 1ª classe negli istituti militari e marittimi. Maestro di scherma di 1ª classe. Farmacista capo militare di 2ª classe. Farmacista militare di 1ª classe. Ragioniere principale di 1ª, 2ª e 3ª classe di artiglieria. Ragioniere geometra principale di 1ª, 2ª e 3ª classe del genio. Capo tecnico di 2ª e 3ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Ufficiali di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe. Medico direttore di lazzaretto e medico primario locale di porto. Farmacista capo di 2ª classe della marina. Farmacista di 1ª classe della marina. Contabile di magazzino della marina.	Capitano.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Vice segretario di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Archivista di 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Aiutante ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Aiutante topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore aggiunto di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore di disegno e maestro di 2ª e 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Maestro di scherma di 2ª e 3ª classe. Farmacista militare di 2ª classe. Ragioniere di 1ª e 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra di 1ª e 2ª classe del genio. Capo tecnico di 1ª e 2ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Disegnatore capo, disegnatore di 1ª classe nell'amministrazione della guerra. Agente di 1ª e 2ª classe dei depositi d'allevamento cavalli. Applicato di porto di 1ª classe. Medico supplente di lazzaretto. Medico locale di porto. Farmacista di 2ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio da lire 2500 e lire 3000.	Tenente
Vice segretario di 3ª classe del Ministero della guerra. Ufficiale d'ordine di 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario aggiunto dei tribunali militari. Professore aggiunto di disegno e maestro aggiunto negli istituti militari Aiutante topografo di 2ª classe ed aspirante aiutante topografo dell'istituto geografico militare.	Sottotenente

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Farmacista militare di 3ª classe. Aiutante ragioniere d'artiglieria. Aiutante ragioniere geometra del genio. Disegnatore d'artiglieria e genio. Capo tecnico di 3ª classe d'artiglieria e genio. Disegnatore di 2ª e 3ª classe nell'amministrazione della guerra. Assistente locale del genio. Ufficiale di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina. Sotto-agente dei depositi di allevamento cavalli. Applicato di porto di 2ª classe. Farmacista di 3ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio di lire 2000. Segnalatore semaforico. Commessi e disegnatori delle direzioni dei lavori. Assistenti locali.	Sottotenente

Per il Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Per il Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navigazione Generale Italiana
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI

I Testimoni
G. CARONCI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI

Il Ministro della marina
G. BETTÒLO

ALLEGATO N. 3 (Art. 12 della Convenz.)

TABELLA

dimostrativa del bagaglio che deve essere trasportato gratuitamente dalla Società di navigazione generale italiana in base alla Convenzione.

TABELLA *dimostrativa del bagaglio che deve essere trasportato gratuitamente dalla Società di navigazione generale italiana in base alla Convenzione.*

MOVIMENTI COLLETTIVI	PESO (chilogrammi)
Per ogni compagnia di fanteria di linea e di bersaglieri	1900
Per ogni compagnia di alpini e per ogni batteria d'artiglieria da montagna	3200
Per ogni squadrone di cavalleria, per ogni batteria d'artiglieria da campagna ed a cavallo	800
Per ogni compagnia d'artiglieria da fortezza, d'artiglieria da costa, del genio e del treno	1200
Per ogni comando di battaglione di fanteria, di alpini e di bersaglieri	580
Per ogni comando di mezzo reggimento di cavalleria	1000
Per ogni comando di brigata d'artiglieria da campagna, da fortezza, da costa, da montagna, a cavallo, del treno e del genio	500
Per il comando di un reggimento di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna ed a cavallo	1850
Per il comando di un reggimento di cavalleria, di artiglieria da montagna e del genio.	1500
Per il deposito di un reggimento di fanteria o del genio	3500
Per il deposito di un reggimento bersaglieri.	3800
Per il deposito di un reggimento di cavalleria	9000
Per il deposito di un reggimento d'artiglieria da campagna od a cavallo	24000
Per il deposito del reggimento d'artiglieria da montagna	28000
Pei militari della R. marina	(1)

(1) La somma bagagli individuali, come pei movimenti isolati.

N. B. Il computo del peso complessivo del bagaglio dev'essere fatto secondo la composizione organica dei corpi o riparti di corpo in viaggio. Eppero, viaggiando, a mo' d'esempio, un battaglione di fanteria, ai 580 kg. di bagaglio fissato pel comando di esso si deve aggiungere la competenza d'ognuna delle compagnie di cui il battaglione in viaggio è composto. Viaggiando un reggimento di fanteria, alla competenza stabilita pel comando di esso si devono aggiungere quelle di ciascun comando di battaglione e di ciascuna compagnia che viaggiano col comando del reggimento.

Il bagaglio particolare degli ufficiali è computato nel peso complessivo del bagaglio del corpo o riparto di corpo; per ogni eccedenza quindi nel peso del bagaglio stesso, i corpi sono tenuti a pagarne l'importo secondo i prezzi stabiliti dalla convenzione.

Lo zaino o l'armamento della truppa non vi sono compresi, perchè la truppa li deve portare con sè e non può abbandonarli che nei casi stabiliti dai regolamenti militari.

MOVIMENTI ISOLATI	PESO (ettogrammi)
Esercito.	
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata	600
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	400
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di maggior generale	300
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	250
Tenente colonnello e maggiore	200
Capitano	120
Tenente e sottotenente	100
Sottufficiale (1) e carabinieri	40
Armata.	
Ammiragli	600
Vice ammiragli e gradi corrispondenti	400
Contrammiragli e gradi corrispondenti	300
Ufficiali superiori e gradi corrispondenti	250
Ufficiali inferiori e gradi corrispondenti	200
Sottufficiali col grado di maresciallo	80
Altri sottufficiali	60
Caporali e comuni	40

ARTO 219.

(1) Compresi i guardarmi finchè esistono queste categorie di militari.

N.B. Agli impiegati civili è assegnata la stessa competenza di bagaglio stabilita per gli ufficiali, secondo il rispettivo grado o posizione in corrispondenza col grado e colla posizione di essi ufficiali. (*V. allegato n. 2*)

Per il Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Per il Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navigazione Generale Italiana
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI

I Testimoni
G. CARONCINI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI

Il Ministro della marina
G. BETTOLO

ALLEGATO N. 4 (Art. 15 della Convenz.)

Prontuario generale dei prezzi per quei trasporti militari sul mare pei quali non è stabilito prezzo speciale nella convenzione.

Percorrenza in leghe	Prezzo da pagarsi per ogni: posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	quadrupede grosso, carriaggio senza box e senza adattamenti a bordo	quadrupede grosso carriaggio in box o con adattamenti a bordo, e per ogni veicolo	quintale di materiale e di bagaglio oltre la competenza
	compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)			compreso l'imbarco e lo sbarco		
1	1 30	1 20	0 30	15 —	15 —	1 20
2	1 65	1 50	0 40	15 —	15 —	1 20
3	1 95	1 65	0 50	15 —	15 —	1 20
4	2 25	1 85	0 65	15 —	15 —	1 20
5	2 60	2 15	0 75	15 —	15 —	1 20
6	2 90	2 25	0 85	15 —	15 —	1 20
7	3 20	2 50	0 95	15 —	15 —	1 20
8	3 55	2 70	1 05	15 —	15 —	1 20
9	3 85	2 90	1 15	15 —	15 —	1 20
10	4 15	3 10	1 30	15 —	15 —	1 20
11	4 45	3 30	1 40	15 —	15 —	1 20
12	4 75	3 55	1 50	15 —	15 —	1 20
13	5 05	3 75	1 60	15 —	15 —	1 20
14	5 40	3 95	1 70	15 —	15 —	1 20
15	5 70	4 15	1 80	15 —	15 —	1 20
16	6 —	4 35	1 90	15 —	15 —	1 20
17	6 30	4 55	2 —	15 10	15 30	1 20
18	6 60	4 75	2 10	15 10	15 60	1 20
19	6 90	4 95	2 20	15 10	15 90	1 20
20	7 20	5 15	2 30	15 10	16 20	1 20
21	7 50	5 45	2 40	15 10	16 50	1 20
22	7 80	5 55	2 50	16 80	16 80	1 20
23	8 10	5 75	2 60	16 80	17 10	1 20
24	8 40	5 95	2 70	16 80	17 40	1 20
25	8 70	6 15	2 80	16 80	17 70	1 20
26	9 —	6 35	2 90	16 80	18 —	1 20
27	9 25	6 55	3 —	16 80	18 25	1 20
28	9 55	6 75	3 10	16 80	18 55	1 20
29	9 85	6 90	3 20	16 80	18 85	1 20
30	10 15	7 10	3 30	16 80	19 15	1 20
31	10 45	7 30	3 40	16 80	19 45	1 20
32	10 75	7 50	3 50	16 80	19 75	1 20

Percorrenze in leghe	Prezzo da pagarsi per ogni: posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	quadrupede grosso, carriaggio senza box e senza adattamenti a bordo	quadrupede grosso, carriaggio in box o con adattamenti a bordo, e per ogni veicolo	quintale di materiale e di bagaglio oltre la competenza
	compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)			compreso l'imbarco e lo sbarco		
33	11 —	7 70	3 60	16 80	20 —	1 20
34	11 30	7 90	3 70	16 80	20 30	1 20
35	11 60	8 10	3 80	16 80	20 60	1 20
36	11 85	8 25	3 90	16 80	20 85	1 20
37	12 15	8 45	4 —	16 80	21 15	1 20
38	12 45	8 65	4 10	16 80	21 45	1 20
39	12 70	8 85	4 20	16 80	21 70	1 20
40	13 —	9 05	4 30	16 80	22 —	1 20
41	13 30	9 20	4 35	18 50	22 30	1 20
42	13 55	9 40	4 45	18 50	22 55	1 20
43	13 85	9 60	4 55	18 50	22 85	1 20
44	14 10	9 80	4 65	18 50	23 10	1 20
45	14 40	9 95	4 75	18 50	23 40	1 20
46	14 65	10 15	4 85	18 50	23 65	1 20
47	14 95	10 35	4 90	18 50	23 95	1 20
48	15 20	10 50	5 —	18 50	24 20	1 20
49	15 50	10 70	5 10	18 50	24 50	1 20
50	15 75	10 90	5 20	18 50	24 75	1 20
51	16 —	11 05	5 30	18 50	25 —	1 20
52	16 30	11 25	5 40	18 50	25 30	1 20
53	16 55	11 40	5 45	18 50	25 55	1 20
54	16 80	11 60	5 55	18 50	25 80	1 20
55	17 10	11 75	5 65	18 50	26 10	1 20
56	17 35	11 95	5 75	18 50	26 35	1 20
57	17 60	12 10	5 80	18 50	26 60	1 20
58	17 85	12 30	5 90	18 50	26 85	1 20
59	18 15	12 45	6 —	18 50	27 15	1 20
60	18 40	12 65	6 10	18 50	27 40	1 20
61	18 65	12 80	6 15	20 20	27 65	1 20
62	18 90	13 —	6 25	20 20	27 90	1 20
63	19 15	13 15	6 35	20 20	28 15	1 20
64	19 40	13 30	6 40	20 20	28 40	1 20

Percorrenza in leghe	prezzo da pagarsi per ogni: posto di 1ª classe — compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)	posto di 2ª classe — compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)	posto di 3ª classe — compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)	quadrupede grosso, carreato senza box e senza addestramento a bordo — compreso l'imbarco e lo sbarco	quadrupede grosso, carreato in box e con addestramento a bordo, e per ogni veicolo — compreso l'imbarco e lo sbarco	quintale di materiale e di bagaglio oltre la competenza — compreso l'imbarco e lo sbarco
65	19 70	13 50	6 50	20 20	28 70	1 20
66	19 95	13 65	6 60	20 20	28 95	1 20
67	20 20	13 80	6 65	20 20	29 20	1 20
68	20 45	14 —	6 75	20 20	29 45	1 20
69	20 70	14 15	6 80	20 20	29 70	1 20
70	20 95	14 30	6 90	20 20	29 95	1 20
71	21 20	14 50	7 —	20 20	30 20	1 20
72	21 45	14 65	7 10	20 20	30 45	1 20
73	21 70	14 80	7 15	20 20	30 70	1 20
74	21 95	15 —	7 25	20 20	0 95	1 20
75	22 20	15 15	7 30	20 20	31 20	1 20
76	22 40	15 30	7 40	20 20	31 40	1 20
77	22 65	15 45	7 50	20 20	31 65	1 20
78	22 90	15 65	7 55	20 20	31 90	1 20
79	23 15	15 80	7 65	20 20	32 15	1 20
80	23 40	15 95	7 70	20 20	32 40	1 20
81	23 65	16 10	7 80	21 90	32 65	1 40
82	23 85	16 25	7 85	21 90	32 85	1 40
83	24 10	16 45	7 90	21 90	33 10	1 40
84	24 15	16 55	7 90	21 90	33 15	1 40
85	24 45	16 60	8 —	21 90	33 45	1 40
86	24 70	16 80	8 10	21 90	33 70	1 40
87	25 —	17 —	8 20	21 90	34 —	1 40
88	25 25	17 15	8 25	21 90	34 25	1 40
89	25 50	17 35	8 35	21 90	34 50	1 40
90	25 75	17 50	8 45	21 90	34 75	1 40
91	25 90	17 60	8 45	21 90	35 90	1 40
92	25 90	17 60	8 45	21 90	35 90	1 40
93	26 —	17 65	8 50	21 90	36 —	1 40
94	26 —	17 65	8 50	21 90	36 —	1 40
95	26 05	17 70	8 55	21 90	36 05	1 40
96	26 30	17 85	8 60	21 90	36 30	1 40
97	26 60	18 05	8 70	21 90	36 60	1 40
98	26 85	18 20	8 80	21 90	36 85	1 40
99	27 10	18 40	8 90	21 90	37 10	1 40
100	27 40	18 60	9 —	21 90	37 40	1 40
101	27 65	18 75	9 05	23 60	37 65	1 70
102	27 90	18 95	9 15	23 60	37 90	1 70

Percorrenza in leche	prezzo da pagarsi per ogni: posto di 1ª classe — compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)	posto di 2ª classe — compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)	posto di 3ª classe — compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)	quadrupede grosso, carreato senza box e senza addestramento a bordo — compreso l'imbarco e lo sbarco	quadrupede grosso, carreato in box e con addestramento a bordo, e per ogni veicolo — compreso l'imbarco e lo sbarco	quintale di materiale e di bagaglio oltre la competenza — compreso l'imbarco e lo sbarco
103	28 15	19 10	9 25	23 60	37 15	1 70
104	28 45	19 30	9 35	23 60	37 45	1 70
105	28 70	19 45	9 40	23 80	37 70	1 70
106	28 95	19 65	9 50	23 60	37 95	1 70
107	29 20	19 80	9 60	23 60	38 20	1 70
108	29 50	20 —	9 70	23 60	38 50	1 70
109	29 75	20 15	9 75	23 60	38 75	1 70
110	30 —	20 35	9 85	23 60	39 —	1 70
111	30 30	20 50	9 95	23 60	39 30	1 70
112	30 55	20 70	10 05	23 60	39 55	1 70
113	30 80	20 85	10 10	23 60	39 80	1 70
114	31 05	21 05	10 20	23 60	40 05	1 70
115	31 35	21 20	10 30	23 60	40 35	1 70
116	31 60	21 35	10 35	23 60	40 60	1 70
117	31 80	21 50	10 40	23 60	40 80	1 70
118	32 05	21 65	10 50	23 60	41 05	1 70
119	32 25	21 80	10 55	23 60	41 25	1 70
120	32 50	21 95	10 65	23 60	41 50	1 70
121	32 70	22 10	10 70	23 60	41 70	2 —
122	32 95	22 25	10 80	23 60	41 95	2 —
123	33 15	22 40	10 85	23 60	42 15	2 —
124	33 40	22 55	10 95	23 60	42 40	2 —
125	33 60	22 70	11 —	23 60	42 60	2 —
126	33 80	22 85	11 05	23 60	42 80	2 —
127	34 05	23 —	11 15	23 60	43 05	2 —
128	34 25	23 15	11 20	23 60	43 25	2 —
129	34 50	23 30	11 30	23 60	43 50	2 —
130	34 70	23 45	11 35	23 60	43 70	2 —
131	34 95	23 60	11 45	23 60	43 95	2 —
132	35 15	23 75	11 50	23 60	44 15	2 —
133	35 40	23 90	11 60	23 60	44 40	2 —
134	35 60	24 05	11 65	23 60	44 60	2 —
135	35 85	24 20	11 70	23 60	44 85	2 —
136	36 05	24 35	11 80	23 60	45 05	2 —
137	36 30	24 50	11 85	23 60	45 30	2 —
138	36 50	24 60	11 90	23 60	45 50	2 —
139	36 75	24 75	12 —	23 60	45 75	2 —
140	36 95	24 90	12 10	23 60	45 95	2 —

Percorrenza in leghe	prezzo da pagarsi per ogni: posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	quadrupede grosso, cavalcato senza basto e senza adattamenti a bordo	quadrupede grosso, cavalcato in basto o con adattamenti a bordo, e per ogni veicolo	quintale di materiale e di bagaglio oltre la competenza
	compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)			compreso l'imbarco e lo sbarco		
141	37 20	25 05	12 15	23 60	46 20	2 50
142	37 40	25 20	12 20	23 60	46 40	2 50
143	37 65	25 35	12 30	23 60	46 65	2 50
144	37 85	25 50	12 35	23 60	46 85	2 50
145	38 10	25 65	12 45	23 60	47 10	2 50
146	38 30	25 80	12 50	23 60	47 30	2 50
147	38 55	25 95	12 60	23 60	47 55	2 50
148	38 75	26 10	12 65	23 60	47 75	2 50
149	39 —	26 25	12 75	23 60	48 —	2 50
150	39 20	26 40	12 80	23 60	48 20	2 50
151	39 40	26 55	12 85	23 60	48 40	2 50
152	39 65	26 70	12 95	23 60	48 65	2 50
153	39 85	26 85	13 —	23 60	48 85	2 50
154	40 10	27 —	13 10	23 60	49 10	2 50
155	40 30	27 15	13 15	23 60	49 30	2 50
156	40 55	27 30	13 25	23 60	49 55	2 50
157	40 75	27 45	13 30	23 60	49 75	2 50
158	41 —	27 60	13 40	23 60	50 —	2 50
159	41 20	27 75	13 45	23 60	50 20	2 50
160	41 45	27 90	13 50	23 60	50 45	2 50
161	41 65	28 05	13 60	23 60	50 65	3 —
162	41 90	28 20	13 65	23 60	50 90	3 —
163	42 10	28 30	13 75	23 60	51 10	3 —
164	42 35	28 45	13 80	23 60	51 35	3 —
165	42 55	28 60	13 90	23 60	51 55	3 —
166	42 80	28 75	13 95	23 60	51 80	3 —
167	43 —	28 90	14 —	23 60	52 —	3 —
168	43 25	29 05	14 10	23 60	52 25	3 —
169	43 45	29 20	14 15	23 60	52 45	3 —
170	43 70	29 35	14 25	23 60	52 70	3 —
171	43 90	29 50	14 30	23 60	52 90	3 —
172	44 15	29 65	14 40	23 60	53 15	3 —
173	44 35	29 80	14 45	23 60	53 35	3 —
174	44 60	29 95	14 55	23 60	53 60	3 —
175	44 80	30 10	14 60	23 60	53 80	3 —
176	45 —	30 25	14 65	23 60	54 —	3 —
177	45 25	30 40	14 75	23 60	54 25	3 —
178	45 45	30 55	14 80	23 60	54 45	3 —

Percorrenza in leghe	prezzo da pagarsi per ogni: posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	quadrupede grosso, cavalcato senza basto e senza adattamenti a bordo	quadrupede grosso, cavalcato in basto o con adattamenti a bordo, e per ogni veicolo	quintale di materiale e di bagaglio oltre la competenza
	compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)			compreso l'imbarco e lo sbarco		
179	45 70	30 70	14 90	23 60	54 70	3 —
180	45 90	30 85	14 95	23 60	54 90	3 —
181	46 15	31 —	15 05	23 60	55 15	3 50
182	46 35	31 15	15 10	23 60	55 35	3 50
183	46 60	31 30	15 20	23 60	55 60	3 50
184	46 80	31 45	15 25	23 60	55 80	3 50
185	47 05	31 60	15 30	23 60	56 05	3 50
186	47 25	31 75	15 40	23 60	56 25	3 50
187	47 50	31 90	15 45	23 60	56 50	3 50
188	47 70	32 —	15 55	23 60	56 70	3 50
189	47 95	32 15	15 60	23 60	56 95	3 50
190	48 15	32 30	15 70	23 60	57 15	3 50
191	48 40	32 45	15 75	23 60	57 40	3 50
192	48 60	32 60	15 80	23 60	57 60	3 50
193	48 85	32 75	15 90	23 60	57 85	3 50
194	49 05	32 90	15 95	23 60	58 05	3 50
195	49 30	33 05	16 05	23 60	58 30	3 50
196	49 50	33 20	16 10	23 60	58 50	3 50
197	49 75	33 35	16 20	23 60	58 75	3 50
198	49 95	33 50	16 25	23 60	58 95	3 50
199	50 20	33 65	16 35	23 60	59 20	3 50
200	50 40	33 80	16 40	23 60	59 40	3 50
201	50 60	33 95	16 45	23 60	59 60	3 50
202	50 85	34 10	16 55	23 60	59 85	3 50
203	51 05	34 25	16 60	23 60	60 05	3 50
204	51 30	34 40	16 70	23 60	60 30	3 50
205	51 50	34 55	16 75	23 60	60 50	3 50
206	51 75	34 70	16 85	23 60	60 75	3 50
207	51 95	34 85	16 90	23 60	60 95	3 50
208	52 20	35 —	17 —	23 60	61 20	3 50
209	52 40	35 15	17 05	23 60	61 40	3 50
210	52 65	35 30	17 10	23 60	61 65	3 50
211	52 85	35 45	17 20	23 60	61 85	3 50
212	53 10	35 60	17 25	23 60	62 10	3 50
213	53 30	35 70	17 35	23 60	62 30	3 50
214	53 55	35 85	17 40	23 60	62 55	3 50
215	53 75	36 —	17 50	23 60	62 75	3 50
216	54 —	36 15	17 55	23 60	63 —	3 50

Percorrenza in leghe	prezzo da pagarsi per ogni												Percorrenza in leghe	prezzo da pagarsi per ogni											
	posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		quadrupede grosso, caricato senza box e senza adattamenti a bordo		quadrupede grosso, caricato in box o con adattamenti a bordo, e per ogni veicolo		quintale di mat riale e di bagaglio oltre la compe tenza			posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		quadrupede grosso, caricato senza box e senza adattamenti a bordo		quadrupede grosso, caricato in box o con adattamenti a bordo, e per ogni veicolo		quintale di materiale e di bagaglio oltre la competenza	
	compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)						compreso l'imbarco e lo sbarco							compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)						compreso l'imbarco e lo sbarco					
217	54	20	36	30	17	60	23	60	63	20	3	50	234	58	—	38	85	18	85	23	60	67	—	3	50
218	54	45	36	45	17	70	23	60	63	45	3	50	235	58	25	39	—	18	90	23	60	67	25	3	50
219	54	65	36	60	17	75	23	60	63	65	3	50	236	58	45	39	15	19	—	23	60	67	45	3	50
220	54	90	36	75	17	85	23	60	63	90	3	50	237	58	70	39	30	19	05	23	60	67	70	3	50
221	55	10	36	90	17	90	23	60	64	10	3	50	238	58	90	39	40	19	15	23	60	67	90	3	50
222	55	35	37	05	18	—	23	60	64	35	3	50	239	59	15	39	55	19	20	23	60	68	15	3	50
223	55	55	37	20	18	05	23	60	64	55	3	50	240	59	35	39	70	19	30	23	60	68	35	3	50
224	55	80	37	35	18	15	23	60	64	80	3	50	241	59	60	39	85	19	35	23	60	68	60	3	50
225	56	—	37	50	18	20	23	60	65	—	3	50	242	59	80	40	—	19	40	23	60	68	80	3	50
226	56	20	37	65	18	25	23	60	65	20	3	50	243	60	05	40	15	19	50	23	60	69	05	3	50
227	56	45	37	80	18	35	23	60	65	45	3	50	244	60	25	40	30	19	55	23	60	69	25	3	50
228	56	65	37	95	18	40	23	60	65	65	3	50	245	60	50	40	45	19	65	23	60	69	50	3	50
229	56	90	38	10	18	50	23	60	65	90	3	50	246	60	70	40	60	19	70	23	60	69	70	3	50
230	57	10	38	25	18	55	23	60	66	10	3	50	247	60	95	40	75	19	80	23	60	69	95	3	50
231	57	35	38	40	18	65	23	60	66	35	3	50	248	61	15	40	90	19	85	23	60	70	15	3	50
232	57	55	38	55	18	70	23	60	66	55	3	50	249	61	40	41	05	19	95	23	60	70	40	3	50
233	57	80	38	70	18	80	23	60	66	80	3	50	250	61	60	41	20	20	—	23	60	70	60	3	50

NOTE.

Per calcolare l'importo totale del prezzo di trasporto di ogni individuo fra porti nazionali ed esteri (eccettuati quei trasporti pei quali è stabilito il prezzo complessivo nella Convenzione), si ricava la loro distanza in leghe dall'itinerario generale in vigore della Società di Navigazione Generale Italiana, approvato dal Ministero delle poste e telegrafi, sommando al caso le distanze parziali fra porto e porto intermedi, si cerca nel prontuario il prezzo che vi corrisponde a seconda della classe; indi, per la 1ª e 2ª, si aggiunge (articolo 17) il costo di tanti pasti, colazioni e pranzi, quanti ne ricadono nel viaggio, giusta l'orario indicato nel sopra accennato itinerario, avendo presente che deve computarsi il pasto la cui distribuzione per avventura corrisponde con l'ora della partenza, ma non quello la cui distribuzione corrisponde con l'ora dell'arrivo.

Le frazioni inferiori ai cinque decimi di lega sono abbandonate, quelle di cinque decimi od oltre si calcolano per una lega.

Per la terza classe si ricava il prezzo di ogni trasporto direttamente dal prontuario essendo escluso il vitto.

Quando s'intenda richiedere la somministrazione del vitto a bordo, anche per la 3ª classe, somministrazione che di massima è esclusa per le traversate di durata non supe-

riore alle due pernottazioni, l'importo del vitto calcolato in tante colazioni e pranzi quanti ne ricadono nel viaggio con l'avvertenza di cui alla fine del primo periodo delle presenti note, si deve aggiungere al prezzo dato dal prontuario, come per la 1ª e 2ª classe.

Il prezzo degli altri trasporti (cavalli, carri, merce, ecc.), si ricava in modo analogo direttamente dal prontuario. Per le merci, nei trasporti fra porti nazionali, il prezzo è invariabile oltre le 250 leghe. Per i quadrupedi grossi caricati senza *boxes* e senza adattamenti a bordo, nei trasporti tra porti nazionali, il prezzo è invariabile oltre le 250 leghe; per i quadrupedi grossi caricati in *boxes* e con adattamenti a bordo il prezzo oltre le 250 leghe aumenta sempre in ragione di lire 0,224 per ognuno e per lega.

Oltre le 250 leghe, per il trasporto di ogni passeggero fra porti nazionali od esteri, al prezzo risultante dal prontuario per tale percorrenza, si dovrà aggiungere lire 0,224; lire 0,148; lire 0,072 rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª classe, per ogni posto e per ogni lega, con arrotondamento, per ogni prezzo parziale, al soldo più prossimo.

Oltre le 250 leghe, per i trasporti delle merci dirette a porti esteri o viaggianti fra questi (art. 26), si dovrà aggiungere ancora per ogni quintale lire 0,20 per ogni 50 leghe o frazioni di 50 leghe.

Per l'imbarco o sbarco in porti esteri, salvo per quelli già menzionati all'art. 43 della Convenzione, saranno da aggiungersi al prezzo di trasporto di cui sopra, le maggiori quote che per tali operazioni fossero da corrispondersi alla Società, come praticasi per i passeggieri ordinari.

N. B. Una lega è uguale a tre miglia marini, un miglio marino è pari a metri 1852, la lega a metri 5556.

Per il Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Per il Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navigazione generale italiana
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI

I Testimoni
G. CARONCINI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI

Il Ministro della marina
G. BETTÒLO

ALLEGATO N. 5 (Art. 15 – lett. *b*) della Convenz.)

Prontuario dei prezzi di trasporto pei viaggi dall'Italia all'Africa e viceversa.

PORTO di partenza	PORTO di destinazione	Leghe	Prezzo da pagarsi per ogni posto di 1ª classe (compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez)	posto di 2ª classe (compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez)	posto di 3ª classe pei sottufficiali (compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez)	posto di 3ª classe pei caporali e soldati (compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez)	quadrupede grosso caricato in box o recinto in bordo, alimentato a bordo e per ogni corsa	quintale di materie varie non comprese negli articoli precedenti
Genova	Alessandria	455	175 50	121 55	51 70	48 20	169 25	4 70
	Porto Said	506	199 20	138 35	58 20	54 05	187 10	4 90
	Suez	535	221 85	157 10	72 40	67 75	199 25	4 90
	Massaua	856	344 45	241 85	107 50	100 25	250 —	4 30
Livorno	Alessandria	429	165 75	114 85	48 40	45 15	160 15	4 50
	Porto Said	482	195 30	135 95	55 85	51 75	178 70	4 70
	Suez	511	217 95	154 70	70 05	65 45	190 85	4 90
	Massaua	829	333 80	234 45	103 80	96 90	250 —	4 30
Napoli	Alessandria	340	124 30	85 85	36 35	34 50	129 —	4 10
	Porto Said	392	149 50	103 80	43 20	40 55	147 20	4 30
	Suez	421	172 25	122 55	57 55	54 15	159 35	4 50
	Massaua	740	290 35	203 95	91 10	85 60	220 —	3 80
Messina	Alessandria	281	103 15	71 25	30 75	29 10	108 35	3 90
	Porto Said	333	127 90	88 60	37 55	35 20	126 55	4 10
	Suez	363	151 50	108 10	51 80	48 15	139 05	4 30
	Massaua	681	269 35	189 45	86 05	80 80	220 —	3 80
Alessandria	Porto Said	52	22 20	15 80	5 60	5 60	28 20	1 60
	Suez	82	43 85	33 90	19 55	19 05	40 70	1 80
	Massaua	400	162 60	115 60	54 30	51 55	152 —	4 50
Porto Said	Suez	29	20 75	17 50	13 50	13 50	22 15	1 60
	Massaua	348	139 30	99 15	48 25	46 —	133 80	4 30
	Aden	465	176 10	124 20	59 75	56 90	174 75	4 90
Suez	Massaua	318	113 90	78 25	34 —	32 25	125 30	4 30
	Aden	436	150 95	104 50	45 55	43 20	166 60	4 70
Massaua	Assab.	86	33 55	23 40	10 30	9 80	44 10	1 80
	Aden	135	53 45	37 30	15 20	14 40	61 25	2 90
Assab.	Aden	49	21 90	15 60	6 10	6 —	31 15	1 60

N.B. — I militari che si trovano a bordo nelle ore stabilite per il pranzo e per la cena hanno diritto di prender parte alla tavola anche quando le ore stesse coincidono con quelle di partenza.

Pel Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Pel Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navigazione generale italiana
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI

I Testimoni
C. CARONCINI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI

Il Ministro della marina
G. BETTÒLO

ALLEGATO N. 6 (Art. 60 della Convenzione)

ELENCO

dei piroscafi costituenti la flotta della Società di Navigazione Generale Italiana con l'indicazione del loro tonnellaggio, della loro velocità e della loro capacità pei trasporti militari sia cumulativamente col servizio postale, sia nel caso di noleggi interi.

	PIROSCAFI	LOCALI a cui si riferiscono le cifre delle colonne 8-9-10	Tonnellaggio netto	Velocità in miglia	Forza di Macchina in cavalli indicati	Capacità dei carbonili Tonn.	Capacità delle tanche d'acqua me.
	4		3	4	5	6	7
1	Adria.	Corrid. N. 1 . .	1156,59	12,99	1563	318	198
2	Adriatico	Batt. centro. . .	742,26	10,7	748	130	11
3	Africa	Corrid. poppa . .	684,72	10,92	715	204	20
4	Alessandro Volta . .	Batt. prora . . .	400,20	11,47	584	62	26
5	Ancona	Batt. centro. . .	430 —	10,10	60	62	14
6	Arabia	Corrid. centro . .	889,72	11,62	877	227	264
7	Archimede.	Batt. poppa e fianchi Macch. . .	1859,03	11,94	1570	700	520
8	Asia	Corrid. centro . .	897 —	11,85	742	195	100
9	Assiria	Batt. centro. . .	1055,92	11,10	883	284	175
10	Bagnara	Batt. prora . . .	553 —	10,40	53	115	12
11	Birmania	Batt. centro. . .	1540,68	10,97	988	350	380
12	Bisagno.	Batt. centro. . .	1498,56	10,15	880	382	490
13	Bormida	Batt. centro. . .	1499,31	11,40	1129	315	490
14	Bosforo.	Corrid. centro . .	1812,22	13,56	2095	420	24
15	Bosnia	Batt. N. 2 . . .	1627,68	14,5	1682	294	300
16	Bulgaria	Batt. N. 2 . . .	1627,68	13,18	1667	286	300
17	Candia	Corrid. poppa e centro	573 —	13,08	1320	85	8
18	Cariddi	Batt. prora . . .	665 —	14,05	1457	134	22,500
19	Cipro.	Batt. poppa . . .	592,02	11 —	721	112	108
20	Conte Menabrea . .	Coperta	100 —	10,10	142	22	1,240
21	Cristoforo Colombo .	Batt. poppa . . .	662 —	17,23	9000	220	178,300
22	Domenico Balduino .	Batt. centro. . .	3044,40	13,86	3555	1500	490
23	Deprano	Batt. centro. . .	1026,09	11,80	708	180	237,500
24	Egadi	Batt. centro. . .	1247,26	11,2	716	320	23,500
25	Egitto	Batt. centro. . .	733 —	10,19	627	166	163
26	Elba	Batt. unica . . .	104,83	10,48	272	26	4
27	Elettrico	Corrid. prora . .	571,28	15,50	3049	126	37,250
28	Enna.	Corrid. N. 1. . .	1010,73	12,17	1908	433	60
29	Entella	Batt. centro. . .	1482,65	11,76	1140	403	14
30	Etna	Batt. poppa. . .	319,21	11,39	624	41	15
31	Faro.	Batt. poppa. . .	617,76	9,2	317	130	14
32	Galileo Galilei . . .	Batt. poppa. . .	661,61	17,40	4190	210	178,300
33	Giava.	Batt. centro. . .	1793,75	12,18	1068	590	400
34	Gorgona	Coperta	108,56	11,2	167	14	3

Trasporti cumulativi col servizio postale				Trasporti di unità costituite con navi inter. noleggiate, provviste degli adattam. sotto coperta per viaggi oltre le due pernottazioni.					Trasporti di unità costituite con navi interamente noleggiate, senza adattamenti, per viaggi che non oltrepassino le due pernottazioni.									Caricamento massimo di uomini non riuniti in unità organiche	
N. medio dei posti disponibili di 3ª cl. per viaggi di			N. medio dei posti disponibili in coperta, per box	Caricamento massimo		Caricamento massimo misto			Caricamento massimo in soli uomini			Car camento massimo misto								
									In coperta	Posti disponibili di 3ª cl.		Breve navigaz. invernale (1 nov.–31 mar.)			Breve navigaz. estiva (1 apr.–31 ott.)			Breve navigaz. estiva (1 aprile–31 ottobre)	Breve navig. invernale (1 nov.–31 marzo)
lunga navigazione	Breve navig. invern. (1 nov.–31 marzo)	Breve navig. estiva (1 apr.–31 ott.)		di soli uomini in cuccette	di box, in coperta	di uomini in cuccette	Quadrupedi sotto coperta: in stalli	Quadrupedi sotto coperta: in box		Breve navigaz. invernale (1 nov.–31 marzo)	Breve navigaz. estiva (1 apr.–31 ott.)	uomini	Quadrupedi: in box in coperta	Quadrupedi: in box sotto coperta	uomini	Quadrupedi: in box in coperta	Quadrupedi: in box sotto coperta		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
164	97	200	15	800	60	660	38	30	313	510	823	412	60	30	604	40	30	923	610
140	106	180	4	750	12	750	—	—	255	420	675	420	12	—	650	8	—	800	545
250	110	190	8	650	32	470	56	44	240	330	570	215	32	44	400	20	44	570	330
148	110	135	2	260	2	260	—	2	77	178	255	178	2	—	249	2	—	300	223
120	94	123	2	314	4	314	—	—	114	216	330	216	4	—	324	2	—	330	216
237	107	190	12	800	50	700	16	12	240	410	650	350	50	12	500	30	12	800	560
260	314	450	12	1670	50	890	156	122	510	1000	1510	600	50	122	1015	30	122	1665	1155
216	96	180	12	810	46	750	10	6	260	360	620	330	46	6	500	30	6	620	360
280	180	280	12	920	50	920	—	—	310	630	940	630	50	—	850	30	—	1140	830
132	113	170	6	242	24	242	—	—	161	203	364	203	24	—	328	12	—	364	203
264	141	260	12	1430	50	690	182	128	400	930	1330	530	50	128	810	40	128	1494	1094
366	197	350	12	1830	46	730	235	180	450	1055	1505	502	46	180	860	30	180	1657	1207
366	197	350	12	1830	46	730	235	180	450	1055	1505	502	46	180	860	30	180	1657	1207
290	150	290	20	1010	95	880	40	34	440	785	1225	680	95	34	910	70	34	1330	890
390	222	370	10	1200	44	80	204	158	450	680	1130	40	44	158	430	20	158	1237	787
390	222	370	10	1200	44	80	204	158	450	680	1130	40	44	158	430	20	158	1237	787
125	54	130	8	170	35	170	—	—	250	70	320	70	35	—	260	20	—	320	70
150	65	115	—	400	—	—	68	48	156	193	349	—	—	48	156	—	48	600	444
260	193	260	7	540	28	140	142	112	220	400	620	110	28	112	285	15	112	760	540
—	—	20	1	—	2	—	—	—	60	—	60	—	2	—	60	—	—	87	27
90	56	120	4	105	10	—	17	15	210	168	378	112	10	15	322	10	15	448	238
320	160	380	20	2350	80	1550	170	110	700	1550	2250	1130	80	110	1680	50	110	2250	1550
170	100	170	10	244	40	244	—	—	200	170	370	170	40	—	310	20	—	370	170
114	114	214	3	820	14	820	—	—	300	595	895	595	14	—	865	10	—	1045	735
330	142	210	6	1260	26	650	110	85	200	535	735	280	26	85	435	15	85	965	765
28	18	35	—	28	—	28	—	—	50	18	68	18	—	—	68	—	—	68	18
150	110	180	4	332	12	332	—	—	234	230	473	239	12	—	455	6	—	473	239
120	80	160	14	650	56	470	15	12	270	460	730	340	56	12	520	30	12	730	460
234	133	250	16	1850	68	1030	170	135	400	980	1380	540	68	135	820	40	135	1580	1180
35	20	50	2	35	6	35	—	—	110	20	130	20	6	—	120	4	—	200	90
320	196	260	15	468	62	82	111	89	206	316	516	68	62	89	154	40	89	706	500
90	56	120	4	105	10	—	17	15	210	168	378	112	10	15	322	10	15	448	238
210	120	220	14	1516	51	810	162	102	292	958	1250	587	51	102	790	30	102	1420	1128
—	—	20	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—

	PIROSCAFI	LOCALI a cui si riferiscono le cifre delle colonne 8-9-10	Tonnellaggio netto	Velocità in miglia	Forza di Macchina in cavalli indicati	Capacità dei carboniti Tonn.	Capacità delle tanche d'acqua mc.
	1	2	3	4	5	6	7
35	Gottardo	Batt. poppa e fianchi Macch.	1843,47	13 —	1776	720	50
36	Imera	Batt. prora	822,18	10,44	480	165	411
37	India	Corrid. centro	872,42	12.07	809	200	30
38	Indipendente	Batt. poppa e fianchi Macch	1843,66	13.2	1822	720	50
39	Iniziativa	Batt. centro.	1293,72	10,50	785	359	477
40	Iosto	Batt. prora	623 —	12,69	1002	139	19
41	Letimbro	Batt. centro.	1417,01	11,05	1011	528	29
42	Liguria	Batt prora	293,46	11 —	381	54	93
43	Lilibeo	—	569,30	11,56	615	130	14
44	Lombardia	Batt. prora	216,77	10,7	154	45	13
45	Malabar	Batt. poppa	1048,87	10,46	702	227	243
46	Malta	Corrid. poppa e centro	614,88	13,5	1493	90	8
47	Manilla	Batt. N. 3 e N. 4.	2582,74	13,84	2633	786	105
48	Marco Minghetti	Batt. N. 2	1636,19	14,20	1835	490	87
49	Marco Polo	Batt. poppa	662,12	17,51	3917	220	178,300
50	Marsala	Batt prora e centro	1013,32	11,5	710	320	16
51	Messina	Batt. centro.	744,18	10,52	430	89	13
52	Montebello	Batt. centro.	1645,26	10 —	995	484	427
53	Montenegro	Batt. N. 2	1627,60	13,02	1600	294	300
54	Napoli	Coperta	251,36	11,20	300	40	11
55	Nilo	Corrid. centro	1826,01	13,6	2150	420	21,600
56	Oreto	Batt. N. 2	798,98	8,65	450	220	74
57	Orione	Batt. poppa e centro	2297 —	15,81	5574	1260	330
58	Pachino	Batt. prora	683,72	11,03	527	135	158
59	Palermo	Batt. prora	340,33	11,70	463	34	13
60	Palestina	Corrid. centro	629 —	10,38	557	92	17
61	Palmaria	Batt. prora	661,81	8,06	257	110	220
62	Paraguay	Batt. centro.	777 —	11,12	824	263	36
63	Peloro	Batt. poppa	1193,82	12,2	1235	300	287
64	Perseo	Batt. poppa e centro	2291,86	15,62	4871	1000	330
65	Persia	Corrid. centro	857,56	10.59	945	230	264

Trasporti cumulativi col servizio postale		
N. medio dei posti disponibili di 3ª cl. pei viaggi di	N. medio dei posti disponibili in coperta, per box	
9	10	14
125	245	16
192	192	12
95	180	6
144	280	16
190	290	9
123	180	5
126	260	16
31	50	2
60	120	2
31	50	2
178	270	10
54	30	8
385	500	6
175	300	16
56	120	4
204	284	10
142	220	7
213	310	15
222	370	10
—	40	1
150	290	20
155	225	8
200	325	15
84	140	2
20	40	
117	180	5
155	230	3
57	160	11
50	110	8
200	325	15
105	185	12

Trasporti cumulativi col servizio postale				Trasporti di unità costituite con navi intar noleggiate, provviste degli adattam. sotto coperta, per viaggi oltre le due pernottazioni.					Trasporti di unità costituite con navi interamente noleggiate, senza adattamenti, per viaggi che non oltrepassino le due pernottazioni.									Caricamento massimo di uomini non riuniti in unità organiche	
N. medio dei posti disponibili di 3ª cl. per viaggi di			N. medio dei posti disponibili in coperta, per box	Caricamento massimo		Caricamento massimo misto			Caricamento massimo in soli uomini			Caricamento massimo misto								
										Posti disponibili di 3ª cl.		Breve navigaz. invernale (1 nov.-31 mar.)			Breve navigaz. estiva (1 apr.-31 ott.)				
lunga navigazione	Breve navig. invern. (1 nov.-31 marzo)	Breve navig. estiva (1 apr.-31 ott.)		di soli uomini in eccedte	di box, in coperta	di uomini in eccedte	Quadrupedi sotto coperta: in stalli	Quadrupedi sotto coperta: in box	in coperta	Breve navigaz. invernale (1 nov.-31 marzo)	Breve navigaz. estiva (1 apr.-31 ott.)	uomini	Quadrupedi: in box in coperta	Quadrupedi: in box sotto coperta	uomini	Quadrupedi: in box in coperta	Quadrupedi: in box sotto coperta	B eve navigaz. estiva (1 aprile-31 ottobre)	Breve navigaz. invernale (1 nov.-31 marzo)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
136	125	245	16	950	70	600	80	64	450	790	1240	570	70	64	900	40	64	1400	950
170	102	192	12	720	48	557	40	34	276	507	783	405	48	34	693	30	34	923	647
220	95	180	6	780	26	690	16	12	230	370	600	320	26	12	500	15	12	646	413
148	144	280	16	990	70	700	98	79	430	850	1280	580	70	79	890	40	79	1420	990
366	190	290	9	1347	36	618	164	103	300	878	1178	488	36	103	716	24	103	1311	1011
250	123	180	5	450	20	200	52	40	190	260	450	200	20	40	360	10	40	450	260
220	126	260	16	1850	68	1030	170	135	400	980	1380	540	68	135	820	40	135	1580	1180
54	31	50	2	54	4	54	—	—	60	30	90	30	4	—	85	2	—	155	95
80	60	120	2	340	4	340	—	—	190	245	435	245	4	—	420	4	—	535	345
54	31	50	2	54	4	54	—	—	60	30	90	30	4	—	85	2	—	90	30
294	178	270	10	550	44	—	142	115	330	350	680	—	44	115	255	25	115	830	500
125	54	30	8	170	35	170	—	—	250	70	320	70	35	—	260	20	—	320	70
385	385	500	6	2270	25	1200	227	170	500	1290	1790	700	25	170	1155	15	170	1970	1470
320	175	300	16	1700	70	720	200	160	370	1000	1370	470	70	160	700	50	160	1485	1115
90	56	120	4	105	10	—	17	15	210	168	378	112	10	15	322	10	15	448	238
300	204	284	10	1080	38	390	164	125	250	700	950	310	38	125	500	20	125	1035	785
180	142	220	7	650	28	490	36	30	240	470	710	370	28	30	570	15	30	800	560
230	213	310	15	642	62	—	211	140	336	574	910	—	62	140	270	22	140	1737	1401
390	222	370	10	1200	44	80	204	158	450	680	1130	40	44	158	430	20	158	1237	787
—	—	40	1	—	4	—	—	—	120	—	120	—	4	—	114	2	—	168	48
290	150	290	20	1010	95	880	40	34	440	785	1225	680	95	34	910	70	34	1330	890
280	155	225	8	800	34	520	68	54	260	430	690	275	34	54	470	20	54	800	540
300	200	325	15	1740	60	720	150	92	500	930	1430	605	60	92	985	40	92	1570	1070
100	84	140	2	166	4	166	—	—	160	136	296	136	4	—	284	4	—	400	240
20	20	40		32	—	32	—	—	72	37	109	37	—	—	109	—	—	109	37
198	117	180	5	620	20	440	60	48	230	400	630	245	20	48	430	15	48	675	445
200	155	230	3	800	10	800	—	—	250	550	800	550	10	—	780	6	—	800	550
76	57	160	11	650	44	460	53	39	300	445	745	310	44	39	520	30	39	745	445
68	50	110	8	820	32	820	—	—	200	600	800	600	32	—	740	20	—	890	690
300	200	325	15	1740	60	720	150	92	500	930	1430	605	60	92	985	40	92	1570	1070
230	105	185	12	800	50	700	16	12	240	410	650	350	50	12	500	30	12	650	410

	PIROSCAFI	LOCALI a cui si riferiscono le cifre delle colonne 8-9-10	Tonnellaggio netto	Velocità in miglia	Forza di Macchina in cavalli indicati	Capacità dei carbonili Tonn.	Capacità delle tanche d'acqua mc.
1		2	3	4	5	6	7
66	Pertusola	Batt. poppa	341 —	8,80	271	85	204,500
67	Pianosa	Coperta	23,03	8,75	110	8	5
68	Plata	Batt. centro	1210,04	10,50	1068	310	424
69	Po	Batt. poppa	1531,70	12,49	1456	346	267
70	Polcevera	Batt. centro	1403,16	10,78	1200	402	14
71	Principe Amedeo	Batt centro	744,77	11,20	411	140	16
72	Principe Oddone	Batt centro	742,58	11,30	759	144	16,500
73	Raffaele Rubattino	Batt. centro	3044,40	13,12	2683	1485	490
74	Regina Margherita	Batt. prora	1933 —	15,58	5765	977	299
75	Roma	Batt. prora e centro	1212,93	9,7	792	433	236
76	Romania	Batt. N. 2	1627,68	13,10	1712	294	300
77	San Giorgio	Batt. poppa	1861,45	9,8	1350	543	408
78	Scilla	Batt. prora	667,20	13,18	1472	130	20
79	Scrivia	Batt. centro	1667 —	9,22	1231	420	397
80	Segesta	Batt. centro	1156,91	10,04	575	380	218
81	Selinunte	Batt. centro	863,45	12,00	565	170	197
82	Sempione	Batt. poppa	1946,43	13,66	1773	899	70
83	Serbia	Batt. N. 2	1627,68	13,30	1710	286	300
84	Simeto	Batt. centro	1098,11	10,9	700	285	275
85	Singapore	Batt. centro	2431,70	12,75	1827	1180	42
86	Sirio	Batt. poppa e centro	2274,85	15,86	5011	989	330
87	Solferino	Batt. centro	1463 —	0,5	1200	370	140
88	Solunto	Batt. prora	1242,06	11,9	1000	338	381
89	Stura	Batt. centro	1445,59	10,63	1200	402	14
90	Sumatra	Corrid. centro e prora	1227,69	12,6	865	260	30
91	Tirreno	Batt. centro	543,76	10 —	377	86	33
92	Tirso	Batt. centro	901,67	11,75	700	221	254
93	Umberto I.	½ batt. prora	1528 —	13,51	2257	627	40
94	Venezia	Batt. poppa	545 —	11,6	450	87	8
95	Vincenzo Florio	Batt centro e fianchi Macch.	1851,95	12,74	1794	630	464
96	Washington	Batt. centro e fianchi Macch.	1845,16	12,50	2016	622	339

Trasporti cumulativi col servizio postale				Tragitti di unità costituite con navi loter. noleggiate, provviste degli adattam. sotto coperta, per viaggi oltre le due pernottazioni.					Trasporti di una o più intere con navi interamente noleggiate, senza adattamenti, per viaggi che non oltrepassino le due pernottazioni.										Caricamento massimo di uomini non mutilati in unità organiche	
N. medio dei posti disponibili di 3ª cl. per viaggi di			N. medio dei posti disponibili in coperta, per box	Caricamento massimo		Caricamento massimo misto			Caricamento massimo in soli uomini			Caricamento massimo misto									
										Posti disponibili di 3ª cl.		Breve navigaz. invernale (1 nov.-31 mar.)			Breve navigaz. estiva (1 apr.-31 ott.)					
lunga navigazione	Breve navig. invern. (1 nov.-31 marzo)	Breve navig. estiva (1 apr.-31 ott.)		di soli uomini in cuccette	di box, in coperta	di uomini in cuccette	Quadrupedi sotto coperta: in stalli	Quadrupedi sotto coperta: in box	in coperta	Breve navigaz. invernale (1 nov.-31 marzo)	Breve navigaz. estiva (1 apr.-31 ott.)	uomini	Quadrupedi: in box in coperta	Quadrupedi: in box sotto coperta	uomini	Quadrupedi: in box in coperta	Quadrupedi: in box sotto coperta	Breve navigaz. estiva (1 aprile-31 ottobre)	Breve navigaz. invernale (1 nov.-31 marzo)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
112	80	150	5	380	22	140	75	58	200	280	480	100	22	58	255	15	58	480	380
—	—	15	—	—	—	—	—	—	38	—	38	—	—	—	38	—	—	38	—
160	147	250	15	1410	62	730	172	135	350	1000	1350	540	62	135	770	40	135	1510	1160
340	230	350	15	1400	66	700	210	160	383	1000	1383	500	66	160	763	40	160	1633	1250
234	133	250	16	1850	68	1030	170	135	400	980	1380	540	68	135	820	40	135	1580	1180
100	80	190	8	720	32	585	133	27	330	400	730	310	32	27	530	20	27	800	470
100	80	190	8	1115	32	560	143	113	330	660	990	280	32	113	550	20	113	1040	710
320	160	380	20	2350	80	1550	170	110	700	1550	2250	1130	80	110	1680	50	110	2250	1550
126	66	270	10	1850	40	950	198	90	600	1040	1640	755	40	90	1265	30	90	1640	1040
340	240	330	12	1010	50	1010	—	—	400	690	1090	690	50	—	1000	40	—	1290	890
390	222	370	10	1200	44	80	204	158	450	680	1130	40	44	158	430	20	158	1237	787
160	160	310	24	364	96	—	115	82	425	324	749	—	96	82	335	30	82	1100	675
150	65	115	—	400	—	—	68	48	156	193	349	—	—	48	156	—	48	600	444
170	115	240	20	1470	80	870	160	130	390	1000	1390	600	80	130	840	50	130	1800	1410
240	160	250	5	1232	22	1232	—	—	274	766	1040	766	22	—	1010	10	—	1040	766
180	140	220	5	575	22	150	120	95	260	370	645	80	22	95	295	15	95	769	509
317	317	441	15	1720	62	760	322	254	430	1370	1800	580	62	254	890	40	254	1800	1370
390	222	370	10	1200	44	80	204	158	450	680	1130	40	44	158	430	20	158	1237	787
152	107	180	14	900	44	580	87	70	250	580	830	370	44	70	530	30	70	830	580
370	225	470	10	960	40	150	242	190	450	715	1165	70	40	190	445	25	190	1321	871
300	200	325	15	1740	60	720	150	92	500	930	1430	605	60	92	985	40	92	1570	1070
456	243	418	20	1670	84	660	226	175	500	1000	1500	485	84	175	835	50	175	500	1000
280	200	240	8	1067	34	1067	—	—	200	777	977	777	34	—	917	20	—	1107	907
234	133	250	16	1850	68	1030	170	135	400	980	1380	540	68	135	820	40	135	1580	1180
380	260	380	14	805	58	805	—	—	380	580	960	580	58	—	840	40	—	1130	750
110	65	140	7	380	28	270	30	24	250	270	520	200	28	24	405	15	24	620	370
190	120	200	5	836	22	836	—	—	253	457	710	457	22	—	615	15	—	710	457
140	70	220	18	1140	72	850	50	40	460	565	1025	425	72	40	705	40	40	1100	640
72	43	110	9	290	36	140	40	30	200	185	385	100	36	30	240	20	30	460	260
280	280	450	16	1370	64	700	189	148	490	960	1450	435	64	148	790	45	148	650	1160
280	280	450	16	1370	64	700	189	148	490	960	1450	435	64	148	790	45	148	1650	1160

NOTE.

1. — Le velocità e le forze di macchina indicate nel presente prospetto corrispondono ai risultati ottenuti nelle ultime prove eseguite dalla Commissione governativa di visita. Potranno successivamente esser modificate in base ai resultati delle visite quinquennali che saranno passate ai piroscafi della Società in forza dell'art. 25 dei quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi, approvate con legge 22 Aprile 1893 n. 195.

2. — Il tonnellaggio netto dei piroscafi è stato ricavato dai certificati di stazza.

3. — I dati di capacità del presente elenco potranno essere variati quando, per modificazioni fatte ai piroscafi o per successivi accertamenti della loro effettiva capacità si riscontreranno non più corrispondenti alla realtà.

Pel Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Pel Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navigazione generale italiana
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI

I Testimoni
G. CARONCINI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI

Il Ministro della marina
G. BETTÒLO

ALLEGATO N. 7
Art. 83 della Convenzione

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dimostrativo della spedizione per mare che viene eseguita dal* (1) . . . . . *di numerario e valori (o recipienti vuoti di ritorno) al* (2) . . . . . *, a mezzo dei piroscafi della Navigazione Generale Italiana.*

(Bollo d'ufficio) . . . . . *addì* . . . . . *189* . .

Il (3) . . . . . .

Num. d'ordine	AUTORITÀ mittente	AUTORITÀ destinataria	DATA della consegna	Specie e quantità dei recipienti cioè barili casse ecc.	MONETE CONTENUTE nei recipienti: Specie delle monete contenute	Ammontare delle somme	Peso lordo	RICEVIMENTO Firma del Comandante del piroscafo o chi per esso	CONSEGNA Firma dell'incaricato dell'autorità destinataria	*ANNOTAZIONI*

(1) Corpo od amministrazione che eseguisce la spedizione.
(2) Corpo od amministrazione cui la spedizione è diretta.
(3) Comandante, direttore, ecc. del corpo od amministrazione speditrice.

Per il Ministero della Guerra
G.le P. SPINGARDI

Per il Ministero della Marina
PASQUALE ALBINI

Per la Società di Navig. Gen. It.
E. PIAGGIO
CLEMENTE MARAINI
Il Segretario Rogante
ARNALDO STEFANINI

I testimoni
G. CARONCINI
E. CIOTORANI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
G. MIRRI

Il Ministro della marina
G. BETTOLO

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 53ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 dicembre.

NOVEMBRE 16. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 448 che stabilisce le relazioni di comando fra ufficiali in congedo e ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado e analoghe relazioni fra i graduati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado — Disposizioni esecutive per l'attuazione del precitato R. Decreto, *pag.* 845.

DICEMBRE 10. — Legge n. 430 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900, *pag.* 849.

» 10. — Legge n. 431 per il riconoscimento dell'impresa del 1867 nell'Agro Romano come campagna nazionale, *pag.* 851.

» 21. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 852.

» 21. — Grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia, *pag.* 852.

» 21. — Viaggio degli allievi arruolati dei collegi militari, *pag.* 855.

» 21. — Sede dell'ufficio degli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale, *pag.* 855.

» 21. — Regolamento organico per le scuole militari, *pag.* 856.

» 21. — Aggiunta all'istruzione sulle munizioni, *pag.* 857.

» 21. — Modificazioni all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (6 luglio 1898), *pag.* 857.

— Decisioni di massima, *pag.* 858.

Atto N. **220**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 448 che stabilisce le relazioni di comando fra ufficiali in congedo e ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado e analoghe relazioni fra i graduati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado — Disposizioni esecutive per l'attuazione del precitato R. Decreto.** — 16 novembre.

SIRE!

Nel nostro esercito mancano disposizioni speciali che stabiliscano le relazioni di comando tra gli ufficiali in congedo e quelli, di pari grado, in servizio attivo permanente, e, in difetto di tali disposizioni, si è indotti a determinarle in funzione della sola data di nomina, senza tener conto del tempo di servizio effettivo prestato nello stesso grado.

A tale riguardo è da osservare che la semplice anzianità di grado, quella cioè che deriva dalla data di nomina, non può essere presa come base per valutare la capacità di un ufficiale ad esercitare il comando, se non è accompagnata dalla voluta pratica nel comando stesso; e perciò, ad evitare che nei frequenti casi, in cui possono trovarsi a contatto ufficiali dell'esercito attivo permanente ed ufficiali in congedo di pari grado, il comando debba essere assunto da questi ultimi solamente perchè di nomina anteriore (il che molto spesso può verificarsi, specialmente nei gradi inferiori) sembra necessario stabilire norme atte ad evitare, per quanto possibile, che il comando possa essere assunto da chi presumibilmente ha minore capacità per bene esercitarlo.

E poichè è da ritenersi che il migliore criterio su cui basare la presunzione dell'attitudine al comando, sia quello del tempo, durante il quale l'ufficiale ha già effettivamente esercitato il comando stesso, così si è creduto doversi fondare su tale criterio la soluzione della questione di cui si tratta.

Per i graduati di truppa, sembrò conveniente che la questione si dovesse risolvere con criteri analoghi a quelli adottati per gli ufficiali, e ciò sarebbe anche in analogia col disposto dal § 1028 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento, dove è detto che « il sottufficiale riammesso in servizio occuperà, fra i sottufficiali di grado uguale del corpo nel quale viene riammesso, una sede di anzianità che verrà determinata deducendo dalla data della sua ultima promozione un tempo uguale a quello da lui passato in congedo illimitato. »

Pertanto, senza modificare in nulla quanto le disposizioni vigenti stabiliscono circa l'anzianità di grado, nei riguardi dell'avanzamento, il Ministero, dopo avere ottenuto favorevole parere dal Consiglio di Stato, si onora rassegnare alla Maestà Vostra l'annesso schema di Decreto, col quale si definisce come debba essere computata l'anzianità stessa per gli effetti del comando, a seconda delle categorie a cui appartengono gli ufficiali e i graduati di truppa che possono essere chiamati ad esercitare il comando.

Nella fiducia che il Decreto stesso sia per incontrare la Sovrana Sua approvazione, il riferente prega Vostra Maestà di volersi degnare di apporvi l'Augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872, col quale è approvato il regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visti i Regi Decreti che modificano il regolamento di disciplina militare predetto: 27 aprile e 5 novembre 1876; 24 ottobre 1882: 29 marzo 1883; 28 maggio 1885; 8 dicembre 1887; 29 gennaio 1888; 29 agosto 1889; 2 settembre 1894; 24 agosto 1895; 4 giugno 1896; 14 gennaio 1897; 17 febbraio 1898; 29 gennaio e 24 aprile 1899;

Visto il R. Decreto 17 ottobre 1881 che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario le leggi e i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali dell'esercito permanente;

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 830, concernente il reclutamento e gli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato col R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento per l'esecuzione della precitata legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro Decreto 19 maggio 1898, n. 172;

Visto il Nostro Decreto in data 4 luglio 1899 col quale è approvato il regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. Decreto 2 luglio 1890 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

Riconosciuta la necessità di regolare, mediante apposite disposizioni, le relazioni di comando fra gli ufficiali in congedo e quelli di pari grado in servizio attivo permanente, tenendo conto non solo della data di nomina ma anche, e principalmente, del servizio effettivo prestato nello stesso grado;

Riconosciuta analoga necessità per quanto si riferisce ai graduati di truppa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le relazioni di comando, tra i militari rivestiti di grado uguale ma appartenenti a categorie diverse, sono stabilite nel modo seguente:

Ufficiali. — 1° Agli ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario e a quelli appartenenti ad altre categorie in congedo e provenienti dall'esercito attivo, quando si trovino addetti a reparti o servizi insieme ad ufficiali di pari grado in servizio attivo permanente, è computata come anzianità di grado, per gli effetti del diritto al comando, la durata del servizio effettivamente prestato col grado stesso, sia prima della cessazione dal servizio attivo, sia dopo in occasione di temporanei richiami in servizio.

2° Gli ufficiali in servizio attivo permanente, qualunque sia la data della loro nomina al grado attuale, hanno sempre la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, su quelli in congedo di grado eguale, i quali non abbiano mai prestato servizio nell'esercito attivo col grado attuale.

3° Tra gli ufficiali in congedo, a qualunque categoria appartengano, spetta sempre il comando al più anziano secondo la data di nomina al grado attuale.

Truppa. — Fra i graduati di truppa l'anzianità di grado, per gli effetti del diritto al comando, è sempre determinata dalla durata del tempo da essi trascorso sotto le armi col grado attuale, sia prima del loro invio in congedo, sia dopo in occasione di temporanei richiami in servizio.

Sono abrogate tutte le disposizioni non conformi o contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE

per l'attuazione del precitato R. Decreto.

1. Ogni qualvolta un ufficiale in congedo è chiamato in servizio temporaneo, il comandante del corpo od il capo del servizio al quale l'ufficiale venne assegnato, colla scorta dei dati contenuti nello stato di servizio dell'ufficiale stesso, computa il servizio utile per l'esercizio del comando, da esso precedentemente prestato, stabilisce la sua anzianità relativa rispetto agli altri ufficiali di grado eguale, addetti al comando, corpo od ufficio, e la notifica all'ordine del giorno.

2. Per gli ufficiali in congedo assegnati per mobilitazione a comandi, corpi e servizi, le autorità competenti provvedono, sin dal tempo di pace, alla esatta determinazione del posto di anzianità spettante a ciascuno di detti ufficiali rispetto a quelli in servizio attivo permanente ed agli altri ufficiali in congedo, per modo da evitare ogni possibile dubbio e qualsiasi contestazione presso i comandi, corpi e servizi mobilitati, ai quali mancherebbe il mezzo di eseguire i voluti controlli con la scorta degli stati di servizio.

3. Per quanto riguarda i graduati di truppa delle classi in congedo, le autorità competenti faranno risultare sui ruolini mod. 214 e 250, mediante annotazioni dedotte dai fogli matricolari mod. 59, il servizio utile per l'esercizio del comando, onde si possa determinare, in qualsiasi occasione di richiamo alle armi, la loro anzianità rispetto agli altri militari di grado eguale, tanto provenienti dal congedo, quanto in attivo servizio.

In occasione di speciali richiami dal congedo di graduati di truppa fuori del corpo o reparto cui sono assegnati per la mobilitazione, la loro anzianità relativa sarà dedotta dai dati contenuti nel libretto personale (Specchio *B*).

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **221**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 430 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900.** — 10 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900 la spesa di L. 14,560,000, ripartita come è qui di seguito indicato:

Capitolo n. 46. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti	L.	4,300,000
Capitolo n. 47. Carta topografica generale d'Italia	»	110,000
Capitolo n. 48. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi	»	500,000
Capitolo n. 49. Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	»	1,650,000
Capitolo n. 50. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari	»	300,000
Capitolo n. 52. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato	»	1,000,000
Capitolo n. 54. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto	»	1,500,000
Capitolo n. 55. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto . .	»	3,000,000
Capitolo n 57. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi	»	1,600,000
Capitolo n. 58. Dotazioni di casermaggio per le truppe	»	600,000
Totale , . .	L.	14,560,000

Art. 2.

È inoltre autorizzata la spesa di L. 15,500,000 per acquisto di materiale di artiglieria da campagna e da montagna e relativo trasporto, da imputarsi al capitolo n, 55 suindicato, e da ripartirsi negli esercizi finanziari posteriori a quello 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,

sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **222.** — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 431 per il riconoscimento dell'impresa del 1867 nell'Agro romano come campagna nazionale.** — 10 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La campagna dell'Agro romano, per la liberazione di Roma, capitanata da Giuseppe GARIBALDI nel 1867, è dichiarata campagna nazionale e pareggiata, per gli effetti di pensione, alle altre campagne di guerra per l'unità e l'indipendenza d'Italia.

Art. 2.

Per ottenere il brevetto occorrerà esibire un attestato del comandante la colonna o la compagnia o quanto meno un atto di notorietà rilasciato da tre commilitoni della campagna stessa, già riconosciuti per tali.

Con decreto reale si provvederà alla nomina di una commissione che sarà incaricata del riconoscimento dei titoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.
G. MIRRI.
P. BOSELLI.

N. **223**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 21 dicembre.

Con R. Decreto in data 18 agosto 1899 è stata approvata una nuova *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito*, la quale sarà pubblicata prossimamente, e, tosto pubblicata, sarà posta in vigore.

Per effetto del sovraccennato R. Decreto rimane abrogata l'*Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito*, approvata con R. Decreto 25 agosto 1893

Tutti i comandi, le direzioni, i corpi, gli uffici e le scuole militari si provvederanno di tante copie della nuova pubblicazione, quante giudicheranno essere loro bisognevoli.

In ogni modo ciascuna compagnia (squadrone o batteria), ciascun battaglione (mezzo reggimento o brigata) e ciascun deposito dovrà essere provvisto di almeno una copia della istruzione, e così anche le sezioni, le tenenze, le compagnie e le divisioni dei carabinieri reali.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere inoltrate entro il giorno 31 del corrente mese, colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 40.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **224**. — TRASPORTI. — **Grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia.** — 21 dicembre.

Al grafico ed alla tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia, che le amministrazioni militari debbono aver acquistato in forza della Circolare n. 4 del corrente anno, debbono farsi, in conseguenza dell'apertura all'esercizio del tronco Corace-Catanzaro Sala, le seguenti correzioni:

Al grafico.

1. Completare il tronco S. Eufemia-Catanzaro (Sala).

2. Togliere le lineette che si staccano dalle stazioni di Monteleone, Santa Eufemia, Nocera Tirenese, Catanzaro (Marina), Praia d'Aieta Tortora e Sibari.

3. Tracciare le seguenti nuove lineette:

a) una lineetta che partendo da Monteleone esca dalla rete fra Reggio Calabria e Catanzaro (Marina);

b) una lineetta che partendo da S. Eufemia, e lasciando a destra Cosenza, passi fra Potenza e Metaponto, Gioia del Colle e Spinazzola, Spinazzola e Barletta ed esca dalla rete fra Cerignola (stazione) e Barletta;

c) una lineetta che partendo da Nocera Tirenese passi fra Potenza e Metaponto, Spinazzola e Gioia del Colle ed esca dalla rete fra Barletta e Bari;

d) una lineetta che partendo da Praia d'Aieta, senza toccare altri tronchi, esca dalla rete fra Metaponto e Sibari;

e) una lineetta che partendo da Sibari esca dalla rete fra Praia d'Aieta Tortora e Battipaglia;

f) una lineetta che partendo da Catanzaro (Sala) passi fra Potenza e Sicignano, Rocchetta S. Antonio ed Avellino, Cervaro e Benevento, Termoli e Campobasso, Pescara e Chieti, Macerata e Albacina, Falconara e Albacina, Faenza e Firenze, Bologna e Pistoia, Parma e S. Stefano di Magra, Broni e Voghera, e si congiunga quindi alla lineetta che ha origine da S. Stefano di Magra ed esce dalla rete fra Laveno e Varese;

g) una lineetta che partendo da Catanzaro (Marina) passi fra Potenza e Sicignano, Rocchetta S. Antonio e Avellino, Cervaro e Benevento, Termoli e Campobasso, Chieti e Solmona, Macerata e Albacina, Falconara e Albacina, Faenza e Firenze, Bologna e Pistoia, Parma e S. Stefano di Magra, Broni e Voghera, Bressana Bottarone e Voghera, Cava Carbonara e Torreberretti, Cava Carbonara e Mortara e poscia, sotto Vigevano, si unisca alla lineetta che ha origine da Pavia ed esce dalla rete fra Sesto Calende ed Arona.

4. Modificare la lineetta che parte da Reggio Calabria facendo passare fra Catanzaro (Sala) e Catanzaro (Marina) e lasciandola invariata nel resto del suo percorso.

5. Cambiare il nome di Rocchetta S. Venere in Rocchetta S. Antonio.

Alla tabella polimetrica delle distanze.

1. Correggere nel seguente modo le distanze da Catanzaro (Marina) e S. Eufemia alle sottonotate stazioni:

Da	a Catanzaro	a S. Eufemia	Da	a Catanzaro	a S. Eufemia
Acqui	1167	—	Napoli	378	—
Airasca	1291	—	Nizza Monferrato	1187	—
Albacina	842	—	Nocera dei Pagani	342	—
Alessandria	1184	—	Novara	1251	—
Arezzo	839	—	Novi	1162	—
Arona	1287	—	Oleggio	1268	—
Asciano	833	—	Orte	694	—
Asti	1212	—	Pisa	943	—
Attigliano	707	—	Pistoia	960	—
Avellino	386	—	Roccasecca	489	—
Barletta	—	512	Roma	610	—
Bari	—	457	Ronco	1136	—
Bastia	1212	—	Saluzzo	1277	—
Battipaglia	305	—	Sampierdarena	1112	—
Benevento	416	—	S. Giuseppe di Cairo	1172	—
Bra	1242	—	S. Stefano di Magra	1011	—
Brindisi	—	412	S. Eufemia	47	—
Caianello Vairano	440	—	Santhià	1260	—
Cancello	383	—	Sarzana	1003	—
Cantalupo Castellazzo	1192	—	Savigliano	1262	—
Carmagnola	1264	—	Savona	1151	—
Casale	1217	—	Segni Paliano	557	—
Caserta	395	—	Sibari	—	220
Castagnole Lanze	1211	—	Sicignano	337	—
Cavallermaggiore	1255	—	Solmona	615	—
Cecchina	593	—	Sparanise	421	—
Ceva	1197	—	Spezia	1019	—
Chiusi	775	—	Taranto	—	342
Chivasso	1266	—	Terni	722	—
Ciampino	596	—	Terontola	804	—
Cuneo	1249	—	Torino P. N.	1268	—
Empoli	927	—	Torre Annunziata	957	—
Firenze S. M. N.	926	—	Torreberretti	1205	—
Foligno	776	—	Tortona	1181	—
Genova P. P.	1108	—	Trofarello	1255	—
Gioia del Colle	—	401	Valenza	1198	—
Isernia	486	—	Velletri	580	—
Lucca	967	—	Vercelli	1240	—
Metaponto	—	299	Vezzano	1011	—
Montepescali	810	—	Viareggio	965	—
Moretta	1271	—	Vinchiaturo	488	—
Mortara	1227	—	Voghera	1197	—
			Zollino	—	470

2. Modificare la denominazione di Rocchetta S. Venere in quella di Rocchetta S. Antonio alle pagine 8, 12 e 14 (margine superiore e laterale). *Il Ministro* — G. Mmai.

N. **225**. — TRASPORTI. — **Viaggio degli allievi arruolati dei collegi militari**. — 21 dicembre.

Gli allievi dei collegi militari, i quali, avendo compiuto il 17° anno di età, sono stati arruolati, possono prender posto nelle vetture di 2ª e di 3ª classe di tutti i treni.

In conseguenza al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari debbono farsi le seguenti aggiunte:

Al § 7, dopo la la lettera *d*), *aggiungere*: « *d-bis*) — Gli al-
« lievi dei collegi militari, purchè *arruolati* ».

Dopo il § 76, *aggiungere il seguente*, § 76 *bis*): — « Gli allievi
« dei collegi militari, purchè *arruolati*, sono ammessi al tra-
« sporto a tariffa militare in 2ª e in 3ª classe di tutti i treni,
« producendo lo scontrino mod. *F bis*, quando per malattia o
« per convalescenza, o perchè diretti all'estero, siano autoriz-
« zati a viaggiare in abito borghese ».

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **226**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Sede dell'ufficio degli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale**. — 21 dicembre.

In conformità dell'*Atto* 126 del 1896, gli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale, facendo parte delle direzioni provinciali quali ufficiali delegati dell'autorità militare, dovrebbero naturalmente avere, come difatti lo hanno avuto finora, il loro uffizio presso le R. prefetture.

L'esperienza però ha dimostrato come le medesime, difettando in generale di locali e di personale di scrittura, non abbiano modo dovunque di soddisfare a tale servizio se non con grave disagio.

D'altra parte, poichè gli ispettori provinciali, secondo l'*Atto* menzionato, sono alla immediata dipendenza, oltrechè dei signori prefetti, presidenti delle direzioni provinciali del tiro a segno, anche dei signori comandanti delle divisioni militari, così il Ministero, nello intento che il servizio degli ispettori anzidetti abbia a svolgersi senza ostacoli e con la massima regolarità, dispone quanto segue:

1. All'ufficio degli ispettori provinciali d'ora innanzi verrà provveduto per cura dei signori comandanti delle divisioni militari.

2. La sede degli uffici menzionati potrà essere stabilita, a seconda delle peculiari condizioni locali, o nel comando stesso

delle divisioni, o in quello del distretto, o di presidio, o in uno di deposito di reggimento ecc.

3. Essendo utile che gli ispettori, specialmente quelli che hanno da attendere ad un numero considerevole di società, siano coadiuvati nei loro lavori d'ufficio da un ufficiale inferiore in congedo, i signori comandanti di divisione potranno destinarlo, riferendone al Ministero, ed avvertendo che l'incarico è a titolo esclusivamente gratuito e che questo ufficiale non dovrà mai seguire l'ispettore nelle sue visite d'ispezione alle società. Il Ministero poi non può che vedere con soddisfazione che gli ufficiali in congedo prendano interessamento alla istituzione del tiro a segno nazionale.

4. L'ufficio dell'ispettore non avendo un lavoro continuativo, non richiede un personale di scrittura permanente, nè numeroso, e però si ritiene che ad esso si potrà soddisfare senza recare alcun aumento a quello dei singoli comandi nei quali verranno stabiliti gli uffici in parola.

5. Per la corrispondenza ufficiale, gl'ispettori provinciali faranno uso del bollo del comando presso il quale hanno l'ufficio.

6. Con le disposizioni di cui è caso nel presente *Atto*, rimangono assolutamente inalterate le relazioni di dipendenza esistite sinora degli ispettori provinciali verso i signori prefetti del regno.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **227.** — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento organico per le scuole militari.** — 21 dicembre.

È stato pubblicato il *Regolamento organico per le scuole militari*, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899, n. 429. In tale regolamento sono sistematicamente raccolte le disposizioni dalle quali è retto l'ordinamento e il funzionamento dei vari istituti militari, restando però in vigore - per quanto non siano ad esso contrarie - le particolari disposizioni contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola e all'accademia militare e nei regolamenti di servizio dei singoli istituti.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà provvedersi almeno di una copia del nuovo regolamento, il cui prezzo è stabilito in L. 0.65.

I comandi dei varî istituti militari si provvederanno di quel numero di esemplari che riterranno conveniente. Le relative

richieste da parte delle autorità militari, tanto per ufficio, quanto per conto privato, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il regolamento è poi vendibile al pubblico presso l'editore del *Giornale militare* in Roma, e presso i principali librai del Regno.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **228**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'istruzione sulle munizioni.** — (Pubblicata con *Atto* 66 del 1896). — 21 dicembre.

All'istruzione sopra citata a pag. 180 alla nota (1) in calce alla pagina stessa si apporti la seguente aggiunta:

« . . ., cioè nelle 10 ore di lavoro è anche compreso il tempo occorrente per riunire i cartocci in cariche complete, in base al numero dei cartocci sopra indicato. »

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **229**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Modificazioni all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (6 luglio 1898).** — 21 dicembre.

Pagina 152. — In fine al numero 314, *aggiungere il capoverso seguente:*

« Nei rendiconti relativi alle riviste, i distretti comprenderanno altresì l'importo dei modelli n. 6 *bis* (677-*B* del catal.) somministrati ai comandi dei carabinieri reali, oltre quello dei modelli 6 (677-*A* del catal.) forniti alle commissioni ».

Il Ministro — G. MIRRI.

DECISIONI DI MASSIMA

15.

Acquisto delle pubblicazioni regolamentari. — La disposizione del n. 8 dell'*Atto* 183 del 1896, relativo alla provvista delle pubblicazioni militari edite in Roma dalla tipografia del *Giornale militare*, è applicabile anche ai distretti militari di 2ª classe. Questi dovranno pertanto rivolgersi, ogniqualvolta abbiano da acquistare pubblicazioni sia per i propri uffici sia per uso particolare degli ufficiali, al distretto del capoluogo di divisione, il quale rilascerà e trasmetterà all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le correlative richieste mod. 310. (*Div. assegni*).

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 54ª **1899** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 dicembre.

DICEMBRE 17. — Legge n. 441 per la conversione in legge del R. Decreto 20 settembre 1899, n. 372, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879, *pag.* 859.
» 28. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag.* 861.
» 28. — Pantaloni di tela spinata (mod. 1896) e mutande di tela basino, *pag.* 861.
» 28. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 868.
» 28. — Sostituzione degli specchi *B* e *C* annessi all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889), *pag.* 869.
» 29. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 870.

Atto N. **230**. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 441 per la conversione in legge del R. Decreto 20 settembre 1899, n. 372, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879.** — 17 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. Decreto del 20 settembre 1899, n. 372, contenente disposizioni per la leva sui nati nel 1879.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

R. Decreto n. 372 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879 — 20 settembre 1899 — (Vedi *Atto* 183 del corrente anno).

2 GEN. 00

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto del 6 agosto 1888, n. 5655, (serie 3ª);

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1879, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno arruolati tutti in 1ª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1877 e 1878 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria nella leva sulla classe 1879, assumeranno, quelli nati nel 1877 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1878 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1879 ed arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie di Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresentata il mandamento.

Art. 5.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 settembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **231**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria**. — 28 dicembre.

Sono approvate le seguenti varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (24 marzo 1898) volume primo:

Al n. 90 *sostituire:*

« 90. Le parti in acciaio e in ferro della sciabola baionetta, delle varie sciabole e della daga si puliscono con calce viva, o cenere, o mattone tritato fino, misto ad olio.

Le parti in legno si puliscono strofinandole con stracci asciutti o leggermente intinti di petrolio, e quindi asciugandole con cura; le parti in ottone strofinandole con stracci asciutti, ed occorrendo, con cenere fine e asciutta, senza però mai ungerle. »

Al fine del n. 92 *aggiungere il seguente capoverso:*

« Sono pure distribuite dal magazzino del corpo la calce viva, la cenere, o il mattone triturato fino, esclusivamente destinati alla pulitura delle sciabole baionette, delle sciabole e delle daghe. »

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **232**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di tela spinata (mod. 1896) e mutande di tela basino**. (Con 4 tavole di disegno). — 28 dicembre.

In seguito ad esperienze fatte il Ministero ha riconosciuto opportuno di variare le dimensioni dei pantaloni di tela spinata e delle mutande di tela basino.

In dipendenza di ciò le descrizioni, gli specchi delle misure, le dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti ed i conti di costruzione di siffatti capi di corredo devono intendersi sostituiti da quelli appresso indicati.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni, *patrons* e tavole grafiche alle amministrazioni interessate.

Pantaloni di tela spinata (mod. 1896).

I pantaloni di tela spinata per vestiario (tavole 1 e 2) sono identici per le truppe di tutte le armi.

La cintura è di tela addoppiata ed ha esternamente due bottoni mezzani d'osso bianco a due fori nella parte destra e due occhielli corrispondenti nella parte sinistra. Un bottone mezzano d'osso bianco a due fori è pure cucito internamente nella parte sinistra sopra l'unione della cintura col gambale.

Lo sparato della parte anteriore è fornito di due liste addoppiate della stessa tela, di cui quella di destra, ha tre bottoni piccoli d'osso bianco a due fori ed un occhiello alla punta superiore, e quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni. Lo sparato anteriore del gambale sinistro è rinforzato da una striscia di tela.

Lungo la cucitura esterna dei gambali, a mm. 60 circa dalla cintura, sono praticate due aperture per le tasche.

Le tasche sono della stessa tela dei pantaloni.

Anteriormente, dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono delle arricciature per dar maggior garbo al pantalone.

Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono posti come rialzo due triangoli di tela.

Due linguette di tela addoppiata con due fori ciascuna sono cucite superiormente a mm. 120 circa dallo sparato posteriore con una estremità sopra la cintura e l'altra sopra il gambale e servono, mediante un nastro di filo grezzo, a stringere i pantaloni alla cintola.

Lo sparato della parte posteriore è lungo mm. 140 a 150.

Le estremità dei gambali terminano con un semplice orlo interno.

I pantaloni sono di otto diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di tela spinata (mod. 1896).*

TAGLIE	Lunghezza		Mezza grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna dalla inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio (alla meta della cucitura esterna)	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1200	940	470	400	310	250	65	55	45
2ª	1170	910	460	390	300	250	65	55	45
3ª	1140	890	450	390	300	250	65	55	45
4ª	1100	860	440	380	290	240	65	55	45
5ª	1060	820	430	380	290	240	65	55	45
6ª	1030	790	420	370	280	240	65	55	45
7ª	1000	760	420	370	280	235	65	55	45
8ª	980	740	410	360	270	230	65	55	55

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di tela spinata (mod. 1896).*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
1ª	5	3	05	15	25	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio corrente anno n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	10	2	94	29	40	
3ª	25	2	88	72	00	
4ª	25	2	74	68	50	
5ª	15	2	66	39	90	
6ª	10	2	58	25	80	
7ª	5	2	52	12	60	
8ª	5	2	45	12	25	
Totali	100			275	70	
			Media	2	75	

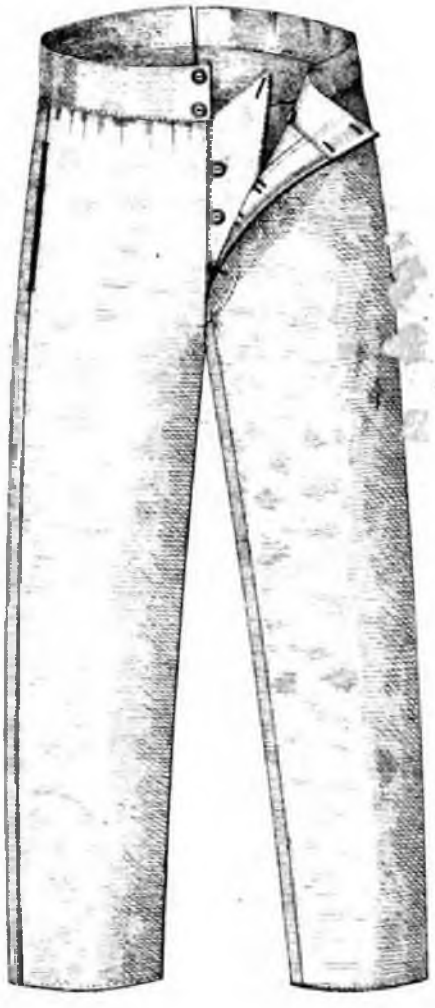
CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di tela spinata (mod. 1896).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	2 75	1 00	2 750
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	0 650
Prezzo di costo	L.			3 400
Prezzo di conteggio	»			3 40

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,89 di nastro in filo grezzo alto da mm. 10 a 15 e tre bottoni mezzani e tre piccoli d'osso bianco a due fori.



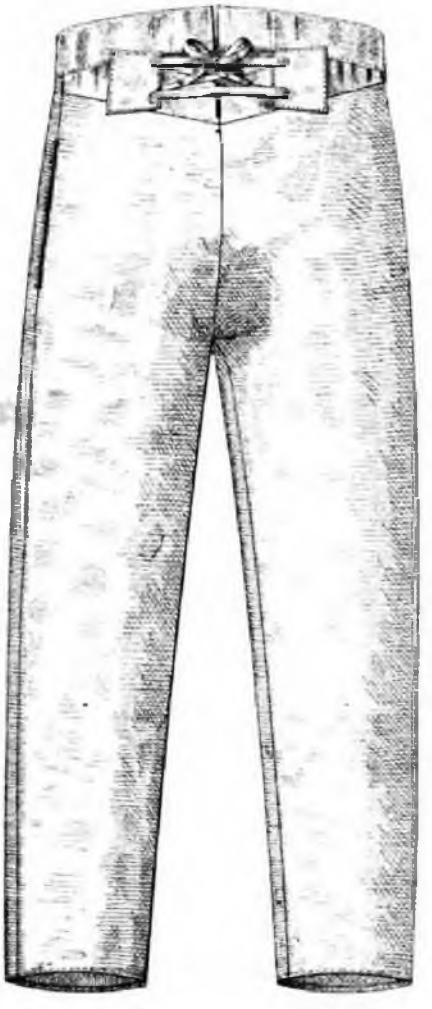
Pantaloni di tela e



Scala di

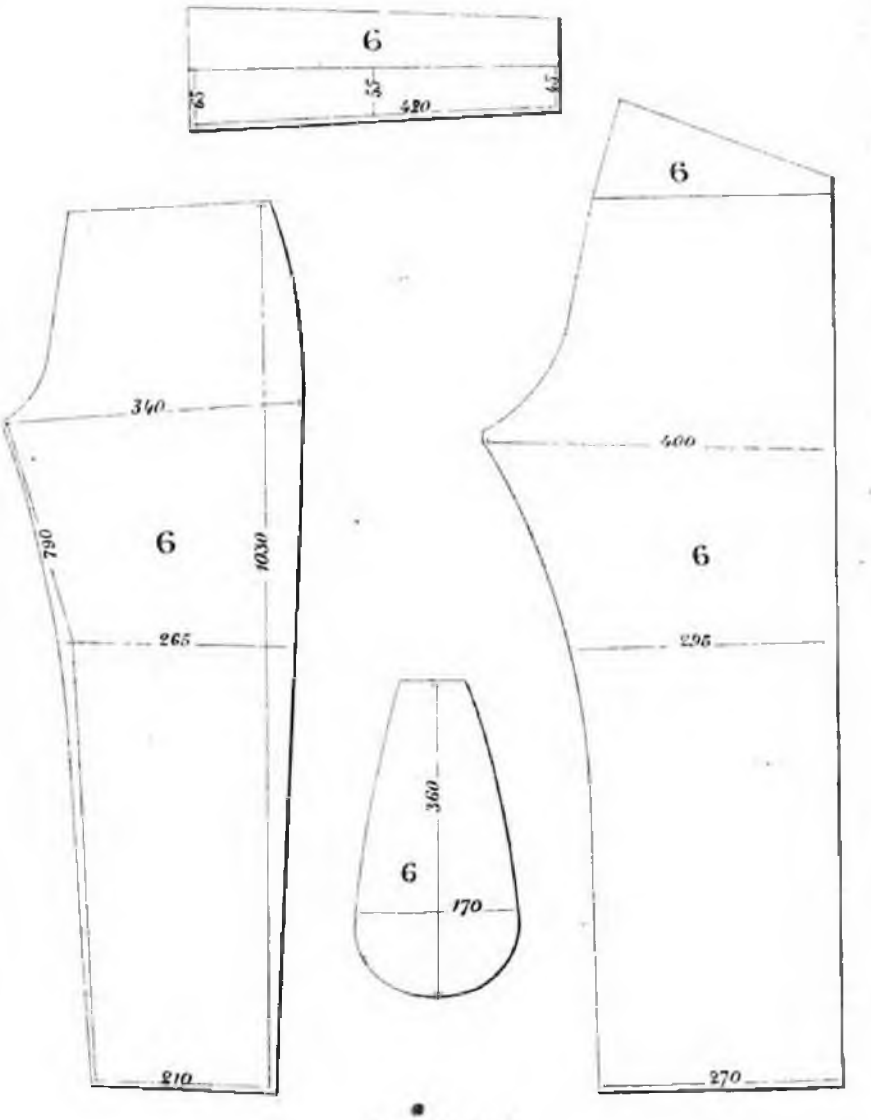
Laboratorio foto-litografico

spinata (M. 1896)



1 : 10

Modelli (patrons) dei pantaloni di tela spinata (M. 1896).

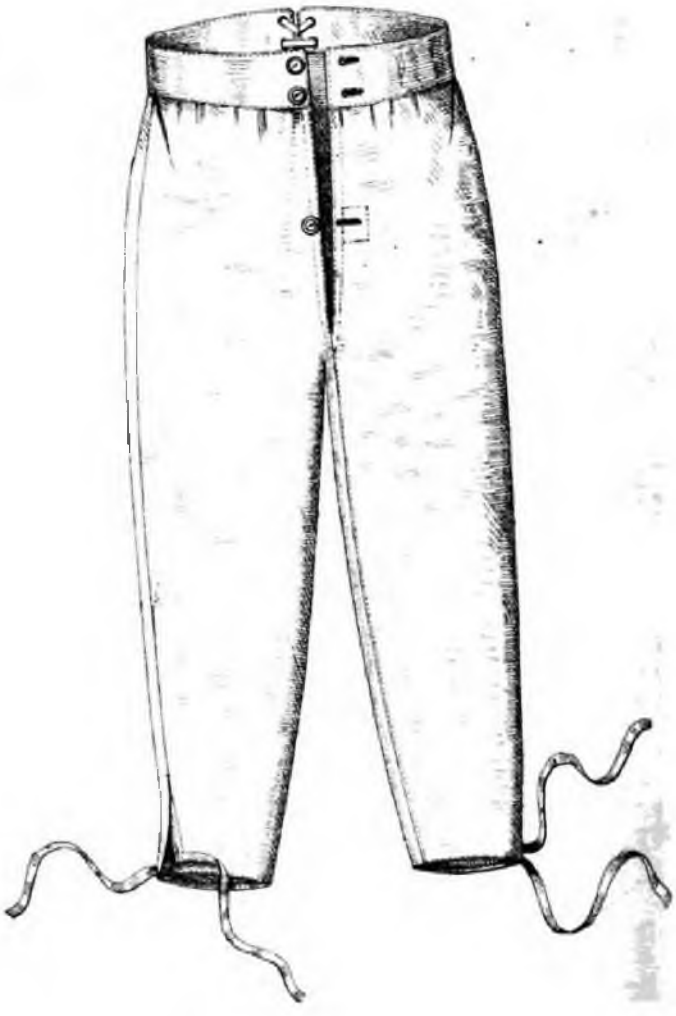


Scala di 1:10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



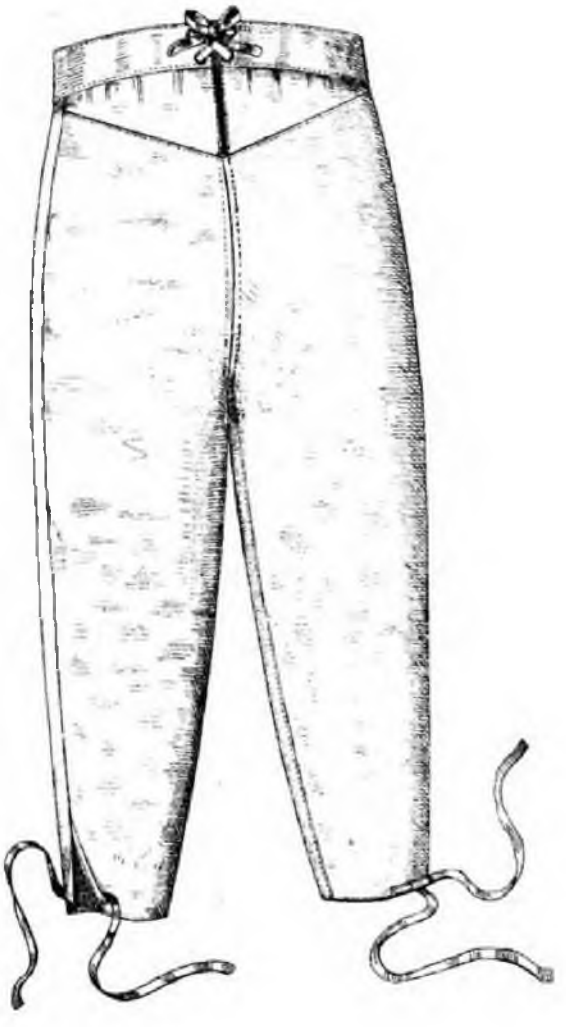
Mutande d



Scala d

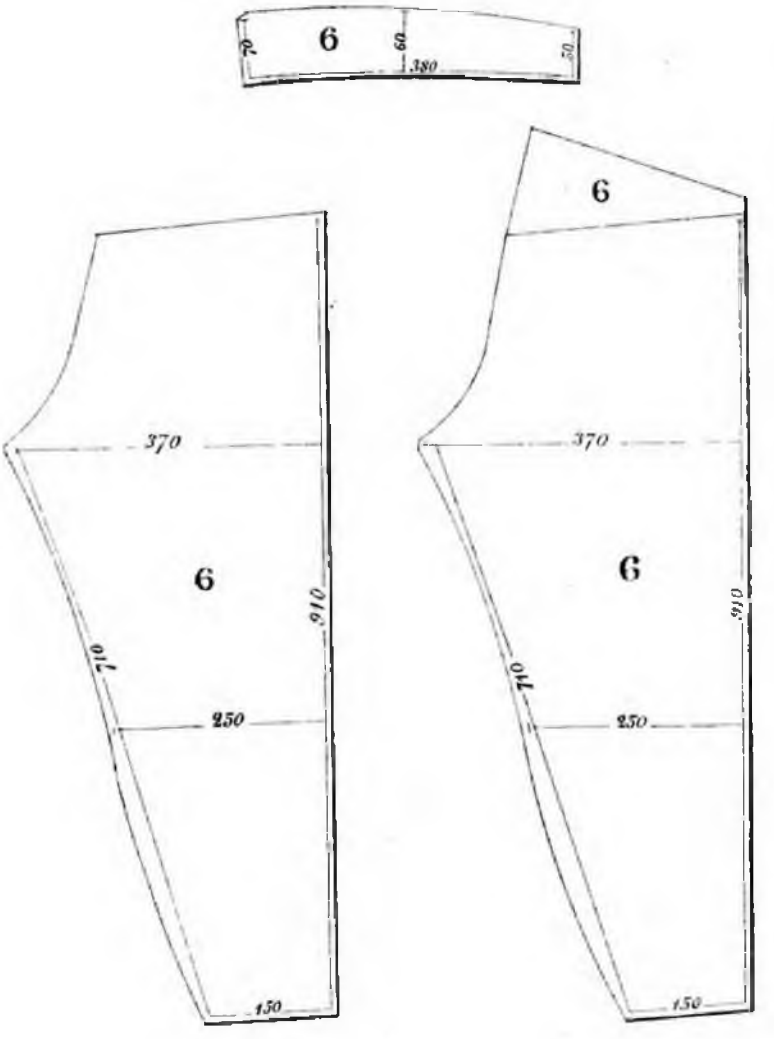
Laboratorio foto-litografi

li tela (basino)



a di 1 : 10

Modelli (patrons) delle mutande di tela (basino)



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Mutande di tela basino.

Le mutande di tela in cotone basino greggia (tavole 3 e 4) sono identiche per le truppe di tutte le armi a piedi e si compongono di una parte anteriore, una posteriore e della cintura.

La cintura è rinforzata con fodera della stessa tela, ed ha anteriormente nella sua parte destra due bottoni mezzani di osso bianco e nella parte sinistra due occhielli in corrispondenza dei bottoni. Posteriormente ha quattro fori per dar passaggio ad un nastro lungo mm. 660, che serve a stringere le mutande alla vita.

Lo sparato della parte anteriore ha sulla parte destra un bottone piccolo d'osso bianco e sulla sinistra un corrispondente occhiello orizzontale rinforzato da un pezzo di eguale stoffa.

I gambali hanno ciascuno al fondo, dalla parte esterna, uno sparato lungo mm. 120 a 130, i cui lembi sono forniti di due nastri di cotone bianco, lunghi ciascuno mm. 330, di cui quello della parte anteriore cucito sul rovescio all'estremità e quello della parte posteriore sul diritto a mm. 30 dallo sparato.

Tutto all'intorno dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono delle arricciature, per dare maggiore garbo alla mutanda.

Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono posti come rialzo due triangoli di tela.

Internamente come rinforzo, lungo lo sparato della parte anteriore, lungo l'incavalcatura e sino allo sparato posteriore, è posto un nastro di cotone bianco.

Lo sparato della parte posteriore è lungo mm. 140 a 150.

Le estremità dei gambali terminano con un semplice orlo interno.

Le mutande sono di otto diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure delle mutande di tela basino.*

TAGLIE	Lunghezza		Meta grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna dalla inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio (alla meta della cucitura esterna)	del fondo	sulla parte anteriore	sul fianco	sulla parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1080	850	420	400	270	150	70	60	50
2ª	1040	820	410	390	270	150	70	60	50
3ª	1000	780	400	390	260	150	70	60	50
4ª	970	760	390	380	260	150	70	60	50
5ª	940	740	380	370	250	150	70	60	50
6ª	910	710	380	370	250	150	70	60	50
7ª	890	690	370	360	240	150	70	60	50
8ª	870	670	370	360	240	150	70	60	50

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mutande di tela basino.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di cotone greggia basino alta m. 0,64 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
1ª	7	2	48	17	36	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni delle circolare litografata del 5 febbraio corrente anno, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	19	2	40	44	60	
3ª	27	2	30	62	10	
4ª	18	2	20	39	60	
5ª	12	2	05	24	60	
6ª	11	2	00	22	00	
7ª	5	1	96	9	80	
8ª	1	1	92	1	92	
Totali	100			222	98	
			Media	2	22	

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mutande di tela basino.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità		Prezzo parziale		Importo	
Tela di cotone greggia basino alta m. 0,64	M	2	22	0	600	1	332
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.	—	—	—	—	0	400
Prezzo di costo	L.					1	732
Prezzo di conteggio	»					1	80

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2,90 di nastro in cotone bianco, due bottoni mezzani ed uno piccolo d'osso bianco.

Nessuna modificazione dovrà essere recata ai pantaloni di tela ed alle mutande in distribuzione od in magazzino.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **233**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — 28 dicembre.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti nuovi comandi retti da ufficiali, nell'arma dei carabinieri reali, con la contemporanea soppressione di quelli anche in appresso indicati. Il Ministero si riserva di introdurre le opportune varianti all'*Atto* 213 del 1898.

Nuovi comandi.

Legione Ancona	Divisione di Macerata. Sezione di 1ª classe di Montegiorgio.
Legione Bologna	Divisione di Modena.
Legione Cagliari	Compagnia di Iglesias. Tenenza di Lanusei. Sezione di 1ª classe di Iglesias. Sezione di 1ª classe di Bonorva.
Legione Milano	Divisione di Como. Tenenza di Novara. Sezione di 1ª classe di Stradella.
Legione Napoli	Compagnia di Castellammare di Stabia. Tenenza di Roccadaspide. Sezione di 1ª classe di Avellino.
Legione Palermo	Divisione di Caltanissetta. Compagnia di Piazza Armerina.
Legione Roma	Compagnia di Spoleto.
Legione Verona	Tenenza di Revere.

Comandi soppressi.

Legione Cagliari	Tenenza di Iglesias.
Legione Napoli	Tenenza di Castellammare di Stabia. Sezione di Roccadaspide.
Legione Palermo	Tenenza di Piazza Armerina.
Legione Roma	Tenenza di Spoleto.
Legione Verona	Sezione di Revere.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **234**. — RECLUTAMENTO. — **Sostituzione degli specchi *B* e *C* annessi all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato (16 maggio 1889).** — 28 dicembre.

In conseguenza dell'avvenuta fusione dei ruoli del personale telegrafico e postale, le indicazioni degli specchi *B* e *C* della istruzione sopraindicata più non corrispondono esattamente allo stato di fatto attuale.

Quei due specchi devono perciò ritenersi come abrogati, e sostituiti dal seguente unico specchio.

SPECCHIO *B*.

Specchio indicante le categorie d'impieghi postali e telegrafici, ai titolari delle quali sono da applicarsi le norme speciali della presente istruzione in caso di chiamata delle classi in congedo.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttore generale.
Ispettore generale.
Capi divisione e direttori superiori.
Capi sezione e direttori provinciali.
Segretari, ispettori, direttori e vice direttori.
Vice segretari.
Volontari.
Bibliotecario e direttore del museo postale.

Capi d'ufficio e cassieri.
Ufficiali.
Telegrafisti.

Alunni.
Aiutanti.
Ricevitori.

Capi meccanici.
Meccanici.
Operai meccanici in servizio almeno da tre mesi.
Capi squadra.
Guardafili.
Guardafili allievi.

Categoria d'impieghi che hanno diritto alla dispensa nel solo caso, che i titolari siano ascritti alla milizia territoriale.

(Art. 13 della istruzione) (1)

Brigadieri e messaggeri.
Vice brigadieri, portalettere e serventi.

(1) Il certificato per ottenere la dispensa sarà rilasciato per gli agenti dell'amministrazione centrale dal capo divisione del personale, e per quelli della provincia dal rispettivo direttore.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **235**. — TRASPORTI. — **Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.** — 29 dicembre.

All'allegato IV ter del regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, quale risulta dall'*Atto* 46 del 1898, devono essere aggiunti i seguenti viaggi rispettivamente nella parte della rete Mediterranea, in quella della rete Adriatica e in quella relativa alle due reti Mediterranea ed Adriatica:

VIAGGI da — a o viceversa		DEVIAZIONE AMMESSA	Chilometri di maggior percorso
Rete Mediterranea.			
Piacenza	Novara	Via Alessandria	47
Piacenza	Mortara	Via Alessandria	48
Rete Adriatica.			
Bari	Spinazzola	Via Gioia del Colle	17
Reti Adriatica e Mediterranea.			
Codogno	Torino	Via Milano-Novara	13
		Via Piacenza-Alessandria	7
Piacenza	Novara	Via Lodi-Milano	2
Piacenza	Mortara	Via Lodi-Milano	29
Sarzana	Milano	Via Genova	15
Orvieto	Torino	Via Firenze-Bologna-Piacenza-Alessandria	95
Napoli	Venezia	Via Benevento-Termoli-Bologna	70
		Via Foggia-Bologna	86
		Via Roma-Firenze-Bologna	59
Siena	Bergamo	Via Pisa-Genova-Milano-Usmate	59

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1899

PARTE PRIMA

A

ACQUISTO del pane direttamente dal commercio. — Anticipazioni e rendiconti relativi . . . . . *Pag.* 136

Idem diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe. — R. Decreto che approva il regolamento . . . . » 561

ADOZIONE della seta greggia per sutura nel servizio veterinario . » 65

Idem della corba di giunchi per viveri ordinari da truppa . . » 157

Idem del cofano e cofanetto per dotazioni cartografiche . . . » 362

Idem della barella mod. 1897 . . . . . » 579

Idem di nuovi speroni da artiglieria, treno e carabinieri reali . » 741

AGGIUNTA all'*Atto* 388 della *Raccolta* . . . . . » 620

Idem all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia . . . . . » 772

Idem all'istruzione sulle munizioni . . . . . » 857

AGGIUNTE all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 174

Idem al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo 3°) . . » 489

Idem al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . » 490

Idem all'istruzione per la igiene dei militari del R. esercito . . » 640

Idem all'*Atto* 672 della *Raccolta* riflettente le disposizioni sulla divisa degli ufficiali . . . . . » 680

AGGIUNTE E MODIFICAZIONI al regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . » 552, 734, 771, 773, 855, 870

AGGIUNTE E VARIANTI alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati . . *Pag.* 19, 74
Idem al modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . » 73, 619
Idem al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 130, 361, 656, 770
Idem al regolamento di disciplina militare . . . . . » 241, 486
Idem ad istruzioni per l'arma di artiglieria . . . . . » 272, 565
Idem ad istruzioni per l'arma del genio . . . . . » 637
Idem all' istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Pubblicazione della prima serie di esse . . . . . » 740
ALLIEVI arruolati dei collegi militari. — Loro viaggio . . . . » 855
AMMINISTRAZIONE CENTRALE — R. Decreto n. 521 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra » 17
Idem. — Decreto Ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. . . . . » 60
Idem. — R. Decreto n. 128 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero . . . . . » 265
AMNISTIA a renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Relazione a S. M. e R. Decreto 11 giugno 1899, n. 206. — Istruzione per l'applicazione al Decreto stesso . . . . . » 542
ANTICIPAZIONI E RENDICONTI per l'acquisto del pane direttamente dal commercio . . . . . » 136
APERTURA ALL'ESERCIZIO dei tronchi ferroviari Ponte a Mariano-Borgo a Mozzano, Boiano-Cantalupo del Sannio e Macchiagodena, Pergola-Urbino . . . . . » 159
Idem della fermata di Pavona . . . . . » 159
Idem dei tronchi ferroviari Borgo a Mozzano-Bagni di Lucca e Corace-Catanzaro Sala . . . . . » 727
Idem e soppressione quali fermate omonime delle stazioni di Baldichieri Tigliole, S. Alessio Etneo, Quaderna, Ozzano Taro, Fontana Liri . . . . . » 727
Idem della stazione di Galatone e soppressione della fermata omonima. . . . . » 764
Idem delle stazioni marittime di Messina Porto e Reggio Porto-transito e soppressione delle attuali stazioni provvisorie omo-

nime in conseguenza dell'attivazione del servizio traverso lo stretto di Messina, per la via di Reggio Calabria, coi *ferry-boats* . . . . . *Pag.* 764

APPENDICE al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza ». — Sua pubblicazione . . . . . » 135

Idem all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio: Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale. — Sua pubblicazione . . . . . » 358

APPLICAZIONE del riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897 e dal regolamento 23 dicembre 1899 ad alcuni magazzini e stabilimenti militari . . . . . » 257

Idem dell'*Atto* 158 del corrente anno circa la igiene dei militari del R. esercito. — Norme relative. . . . . » 744

APPROVAZIONE con R. Decreto n. 224, del Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea, in data 26 febbraio 1899, e le annesse tabelle che stabiliscono gli organici dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea . . . . . » 599

Idem con R. Decreto n. 243, del Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea in data 8 giugno 1889 e l'annessa tabella della compagnia costiera, in sostituzione di quella portante il n. 14 annessa al R. Decreto 27 aprile 1899, n. 224 . . . . . » 667

ARMI e bufetterie dei sottufficiali trasferiti effettivi al distretto militare di Roma . . . . . » 164

ARRUOLAMENTO volontario di un anno. — R. Decreto n. 9 che stabilisce la somma da pagarsi pel 1899 . . . . . » 137

ASPETTATIVA per motivi di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio. — Disposizioni relative . . » 15

ASSEGNAZIONE di cavalli di carica ai capitani di stato maggiore . » 356

Idem di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Modificazioni all'*Atto* 188 del 1898 » 582

ASSEGNI degli ufficiali nella posizione ausiliaria. — R. Decreto che li modifica. . . . . » 577

ASSEGNI DI VIAGGIO da anticiparsi dai sindaci dei comuni ai militari chiamati alle armi. — R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553 e norme esecutive per il prelevamento di fondi presso gli uffici postali . . . . . » 237

ATTIVAZIONE del servizio traverso lo stretto di Messina, per la via di Reggio Calabria, coi *ferry-boats*, e dei servizi viaggiatori e merci nella stazione di Roma Tuscolana . *Pag.* 764
AUTONOMIA tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Novara. — R. Decreto n. 97 che gliela conferisce . » 255
AUTORIZZAZIONE di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900. — Legge n. 430 relativa . . . . . » 849
AVANZAMENTO ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vice-brigadiere dei carabinieri reali. — Programmi per gli esami e gli esperimenti teorico-pratici . . . . » 275

B

BARELLA mod. 1897. — Sua adozione . . . . . *Pag.* 579
BICICLETTA militare mod. 1899. — Suo prezzo . . . . . » 268
BICICLETTE di servizio in consegna ai militari di truppa. — Loro trasporto in ferrovia . . . . . » 628
BRONZINE del n. 7 e parti relative dei carri cui sono applicate. — Disposizioni circa il loro consumo . . . . . » 538
BUFETTERIE per il fondo di riserva dei corpi di fanteria . . . » 272

C

CAMBIAMENTO DI NOME della stazione di S. Flavia e della fermata di Lumidoro . . . . . *Pag.* 159
Idem delle stazioni di Pescolanciano e di Porrena . . . . . » 727
Idem della stazione di Rocchetta Santa Venere . . . . . » 764
CAMBIO DI DENOMINAZIONE di caserme ad Aquila . . . . » 487
Idem di caserma a Napoli. . . . . » 744
CANI DA GUERRA. — Trasporto a tariffa ridotta . . . . . » 673
CANNOCCHIALE BINOCCOLO per uso dei comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini . » 70
CARCERE militare preventivo di Genova. — Suo funzionamento . » 770
CARRI DA TRASPORTO mod. 1876, per foraggio. — Modificazioni » 741

CARTUCCE presso i reggimenti di fanetria di linea e bersaglieri. — Servizio relativo . . . . . *Pag.* 59
Idem sparate di armi mod. 91 per parte di amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra e delle società di tiro a segno nazionale. — Versamento dei relativi bossoli e dei caricatori . . . . . » 626
CASERME ad Aquila. — Cambio di denominazione . . . . . » 487
Idem a Napoli. — Id. . . . . » 744
CASSETTE per reagenti . . . . . » 625
CATALOGO degli stampati. — Sua ristampa . . . . . » 19
CAVALIERI SCELTI nei reggimenti di cavalleria . . . . . » 66
Idem — Marce di ricognizione per essi stabilite . . . . . » 68
Idem. — Loro distintivo . . . . . » 549
CAVALLI affetti da malattie croniche od incurabili . . . . . » 620
Idem d'agevolezza. — Istruzione per la loro concessione . . . » 681
CAVALLI DI CARICA ai capitani di stato maggiore . . . . . » 356
Idem agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Modificazioni all'*Atto* 188 del 1898 . . . . . » 582
Idem. — Schiarimenti delle disposizioni contenute negli *Atti* 111 e 188 del 1898 . . . . . » 639
CHIUSURA del panificio militare di Udine . . . . . » 555
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE pel servizio del genio . . » 491
Idem militare del regno. — R. Decreto n. 344 che vi apporta modificazioni . . . . . » 669
Idem pel servizio d'artiglieria . . . . . » 671
COFANO E COFANETTO per dotazioni cartografiche. - Loro adozione. » 362
COLLEGI MILITARI di Roma e Napoli. — R. Decreto n. 328, che ripartisce, a seconda delle materie d'insegnamento i professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze che vi sono assegnati . . . . . » 633
COMMISSIONE esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. — R. Decreto n. 98 per la sostituzione di due membri. . » 355
Idem come sopra. — R. D. n. 294 per sostituzione di un membro. » 623
Idem suprema mista per la difesa dello Stato. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 331 che la istituisce . . . . » 635
Idem telegrafico-militare permanente per lo studio e la preparazione di disposizioni per assicurare il perfetto funzionamento del servizio telegrafico in campagna. — R. Decreto n. 293 che la istituisce . . . . . » 645

COMPILAZIONE dei quadri d'avanzamento dei militari di truppa. *Pag.* 763
COMPOSIZIONE delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa . . . . . » 384
CONCESSIONE di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente anno — Decreto Ministeriale relativo . . . . . » 585
Idem di cavalli d'agevolezza. — Istruzione relativa . . . . » 681
CONCESSIONI speciali ferroviarie e lacuali. — Norme per ottenerle. . . . . » 172
CONDONO o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina. — R. Decreto relativo » 624
CONSIGLI DI DISCIPLINA. — Ufficiali di riserva chiamati a farvi parte. . . . . » 164
CONSUMO delle bronzine del n. 7, e parti relative, dei carri cui sono applicate. — Disposizioni relative . . . . . » 538
CONTRATTO pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. — Istruzione per la sua applicazione e modificazioni ed aggiunta all'istruzione stessa . . . . . » 175, 749, 772
CONVENZIONE pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda in data 28 settembre 1882. — Aggiunte e modificazioni al regolamento per la sua applicazione » 552, 734, 771, 773, 885, 870
Idem per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata . . . . . » 777
CONVERSIONE in legge del R. Decreto 20 settembre 1899, n. 372, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879 . » 859
CORBA DI GIUNCHI per viveri ordinari da truppa. — Sua adozione. . . . . » 157
CORREZIONI all'elenco generale e tariffa dei medicinali in data 1° gennaio 1899 . . . . . » 16
Idem al grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia. . . . . » 852
CORSE MILITARI E CONCORSI IPPICI. - Pubblicazione del regolamento . . . . . » 135

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO dei comandi militari di stazione in tempo di pace. — Varianti all'istruzione relativa . . . . . *Pag.* 566
CROCE ROSSA ITALIANA. — R. Decreto di nomina del presidente . . . . . » 271
CUSCINI SOTTOBANDA per bardature. — Modificazioni . . . » 380

D

DENOMINAZIONE di opere di fortificazione della piazza di Taranto *Pag.* 362
DESTINAZIONE di ufficiali negli istituti militari . . . . . » 642
DETERMINAZIONE dei viaggi in ferrovia. — Correzioni al grafico e tavola poliometrica . . . . . » 852
DIPENDENZA E RESIDENZA degli ufficiali in congedo . . . » 367
DISEGNATORI. — R. Decreto n. 544 che estende ad essi le norme disciplinari riguardanti gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 63
Idem — Istruzione per la compilazione delle loro note caratteristiche . . . . . » 569
DISPENSE dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato:
Modificazioni allo specchio *A* della relativa istruzione » 367
Modificazioni allo specchio *C* della relativa istruzione » 673
Sostituzione degli specchi *B* e *C*. . . . . » 869
DISPOSIZIONI concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio » 15
Idem speciali per l'artiglieria. — Pubblicazione della 3ª dispensa del 1898 coll'indice delle tre dispense . . . . . » 16
Idem speciali per l'artiglieria.— Pubblicazione della 1ª dispensa » 267
Idem circa il consumo delle bronzine del n. 7, e parti relative, dei carri cui sono applicate. . . . . » 538
Idem speciali per l'artiglieria. — Pubblicazione della 2ª dispensa » 615
Idem relative alle armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro. — Modificazioni apportatevi . » 628
Idem per la leva sui nati nel 1879. — R. Decreto n. 372 relativo . . . . . » 725
Idem speciali per l'artiglieria. — Pubblicazione della 3ª dispensa » 770
DISTINTIVI da cavalieri scelti . . . . . » 549

DIVISA degli ufficiali. — Aggiunte all'*Atto* 672 della *Raccolta* riflettente le disposizioni relative . . . . . *Pag.* 680
Idem della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Modificazioni all'istruzione relativa . . . » 771
Idem dei reggimenti granatieri. — Modificazioni alle disposizioni relative . . . . . » 775
DOTAZIONE del cannocchiale binoccolo per uso dei comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini» 70

E

ELENCO dei regolamenti e delle istruzioni militari. — Sua pubblicazione . . . . . *Pag.* 362
Idem delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare. — Modificazioni apportatevi . . » 550
ELENCO GENERALE e tariffa dei medicinali in data 1° gennaio 1899. — Errata-corrige . . . . . » 16
Idem e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Sua pubblicazione. . . . . » 775
ESAMI d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio. — Norme e programmi . . . . . » 138
ESERCITAZIONI ESTIVE delle truppe del genio. . . . . » 620
ESERCIZI d'equitazione su terreno vario per gli ufficiali di cavalleria . . . . . » 67
ESTENSIONE DEL SERVIZIO nelle stazioni di Valle di Pompei, Buttrio, Cadeo, Toceo Castiglione, Giuncarico, Rapone Ruvo e Vignale Riotorto . . . . . » 159
Idem nelle stazioni di Tuturano, Montepagano Rosburgo, Cagli, Acqualagna, Urbania, Fermignano, Urbino, Labico, Cervaro, Montegrotto, Firenze Campo di Marte, e nelle fermate di Tuoro, S. Massimo, Pole Piobbico Tassignano. . . . . » 727

F

FILETTO ABBEVERATOIO mod. 89. — Sue modificazioni . *Pag.* 671
FORCHETTONE con manico di legno. — Sua sostituzione con altro di nuovo modello . . . . . » 173
FORNELLI economici perfezionati a due pentole (tipo Choumara). » 156

G

GAMBALI DI CUOIO modello Ardito. — Loro modificazioni . *Pag.* 71
GARE reggimentali e di presidio. — Norme relative pel concorso degli ufficiali in congedo . . . . . » 487
GIUBBA DI TELA degli ufficiali dei presidi d'Africa. — Modificazione . . . . . » 743
GIUBBE DI PANNO per la cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio. — Modificazioni. . . . . » 75, 244
GRAFICO e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia. — Correzioni da apportarvi . . . . . » 852

I

IMPIEGO delle tavole di tiro dell'obice da 28 GRC ret. . . . *Pag.* 735
INDENNITÀ DI TRAMUTAMENTO per gli ufficiali trasferiti di sede — R. Decreto n. 336 che le determina . . . . . » 648
INDENNITÀ EVENTUALI. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892. . . . . » 58
INSCRIZIONE a matricola del servizio prestato nell'isola di Creta » 734
INTRODUZIONE in franchigia nei comuni chiusi di taluni materiali dell'amministrazione militare . . . . . » 666
ISPETTORI GENERALI d'artiglieria e del genio. — R. Decreto n. 345 che li concerne . . . . . » 670
ISPETTORI PROVINCIALI del tiro a segno nazionale. — Sede del loro ufficio. . . . . » 855
ISTITUZIONE di due infermerie di presidio . . . . . » 631
Idem di una commissione suprema mista per la difesa dello Stato. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 331 relativo » 635
Idem con R. Decreto n. 203 di una commissione telegrafico-militare permanente per lo studio e la preparazione di disposizioni per assicurare il perfetto funzionamento del servizio telegrafico in campagna . . . . . » 645

ISTRUZIONE per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa . . . . *Pag.* 6
Modificazione apportata all'istruzione predetta . . » 252
Idem pel matrimonio dei militari. — Sua ristampa . . . . » 72
Idem sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra. — Aggiunte . . . . . » 174
Idem per l'applicazione del contratto pei trasporti extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. — Modificazioni ed aggiunte apportatevi. . . . » 175, 749, 772
Idem sulle armi e sul tiro per la cavalleria. — Sua pubblicazione » 242
Idem sul cavalcare e sul condurre. — Sua pubblicazione. . » 252
Idem sul servizio dei cannoni da 9 B, mod. 80/98. — Sua pubblicazione . . . . . » 253
Idem sul servizio delle artiglierie d'assedio, parte I, II e III. — Sua pubblicazione . . . . . » 260
Idem sul servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale che costituisce un'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Sua pubblicazione . » 358
Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato. — Modificazioni allo specchio *A* ed allo specchio *C* che vi sono annessi e sostituzione degli specchi *B* e *C* . . . . » 367, 673, 869
Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Parte 1.ª — Sua pubblicazione. . . . . » 383
Idem per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito. — R. Decreto col quale sono approvate modificazioni. . . . . » 490
Idem per l'esecuzione del R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155, per le somministrazioni dei comuni alle truppe . . . » 492
Idem per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito. — Variante e modificazioni . » 537, 857
Idem sui paiuoli in muratura. — Sua pubblicazione . . . » 555
Idem sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . . . . » 566
Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei disegnatori » 569

ISTRUZIONE sulle armi e sul tiro per la cavalleria. — Varianti *Pag.* 615
Idem per la igiene dei militari del R. esercito. — Aggiunte . » 640
Idem per la concessione dei cavalli d'agevolezza . . . . . » 681
Idem per le riviste e parate . . . . . } Modificazioni. » 722
Idem a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . } Modificazioni. » 722
Idem a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . } Modificazioni. » 722
Idem sul tiro delle artiglierie da costa. — Sua pubblicazione . » 735
Idem a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Pubblicazione della prima serie di aggiunte e varianti . . » 740
Idem sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Modificazioni . . . . . » 771
Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito. — Sua pubblicazione . . . . . » 852
Idem sulle munizioni. — Aggiunta . . . . . » 857
Idem sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Varianti . . . » 861
ISTRUZIONI relative alle truppe coloniali. — Varianti . » 253, 381
Idem per l'arma di artiglieria. — Aggiunte e varianti . » 272, 565
Idem per l'arma del genio. — Aggiunte, varianti e correzioni » 637
Idem pratiche del genio. — Pubblicazione dei volumi 15°, 16° e 17° (Manopere dei pontieri) . . . . . » 721

L

LEGGE n. 430 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900 . . . . . *Pag.* 849
Idem n. 431 per il riconoscimento dell'impresa del 1867 nell'Agro romano come campagna nazionale . . . . . » 851
Idem n. 441 per la conversione in legge del R. Decreto 20 settembre 1899, n. 372, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1879 859
LEGGI sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — R. Decreto n. 525 che ne approva il testo unico . . . . . » 21
LEVA sui nati nel 1879:
R. Decreto n. 372 portante disposizioni relative . » 725
Conversione in legge del R. Decreto predetto . . . » 859

M

MANDATI o ordini di pagamento. — Loro riscossione . . . *Pag.* 153
MANOVRE coi quadri . . . . . » 158
MARCE DI RICOGNIZIONE per ufficiali e cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 68
MATERIALI dell'amministrazione militare. — Introduzione in franchigia di taluni di essi nei comuni chiusi . . . . » 666
MEDAGLIE per gare di tiro, di stima delle distanze e di sport . » 677
MEDICINALI ai caporali e soldati ammogliati con ferma permanente. — Facoltà di somministrarli . . . . . » 488
MILITARI CICLISTI. — Trattamento loro spettante . . . . . » 267
MILITARI DI TRUPPA. — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento. . . . . » 384
Idem detenuti nelle carceri militari preventive . . . . . » 770
Idem in servizio attivo ed in congedo di pari grado. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 418 che stabilisce fra loro le relazioni di comando . . . . . » 845
MILITARI E GUARDIE incorporati nelle compagnie di disciplina. — R Decreto n. 302 per condono o riduzione di punizione. . . . . » 624
MILIZIA TERRITORIALE. — Militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa:
R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti che devono possedere . . . . . » 1
Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto » 6
Modificazioni all'istruzione stessa. . . . » 252, 549
R. Decreto che apporta una modificazione al precitato R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507. . . . . » 541
Idem. — Servizio di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti. » 12
MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. Aggiunte e varianti . . . . . » 73, 619
Idem del materiale dei servizi amministrativi. — Aggiunte e varianti . . . . . » 130, 361, 656, 770
MODIFICAZIONE al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare . . . » 133
Idem ai cuscini sottobanda per bardature . . . . . » 380

MODIFICAZIONE al R. Decreto 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 560

Idem all'*Atto* 109 della *Raccolta* relativo all'assegnazione di lance ed accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti . . . . . » 639

MODIFICAZIONI al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali . . . . . » 58

Idem ai gambali di cuoio, modello Ardito . . . . . » 71

Idem alle giubbe di panno per la cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, per l'artiglieria da costa e da fortezza, da montagna, operai e treno d'artiglieria, genio e treno del genio. . . . . » 75, 244

Idem al regolamento di esercizi per la fanteria . . . . . » 241

Idem allo specchio *A* ed allo specchio *C* e sostituzione degli specchi *B* e *C* annessi all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato . . . . . » 367, 673, 869

Idem ai pantaloni di panno da cavalleria modello Ardito. . . » 373

Idem alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito. — R. Decreto che le approva . . . . . » 490

Idem al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito. — R. Decreto che ve le approva . . . . . » 536

Idem e variante all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito . . . . » 537, 857

Idem al regolamento di servizio in guerra, parte I. — Servizio delle truppe. — R. Decreto n. 193 che le approva . . . . » 539

Idem all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare . . . . . » 550

Idem ed aggiunte al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . » 552, 734, 771, 773, 855, 870

Idem al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito » 557

Idem all'*Atto* 188 del 1898 (Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna ed a cavallo) . . . . . » 582

MODIFICAZIONI al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. — Regi Decreti che le approvano . . . . . *Pag.* 617, 659
Idem alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro . . . . . » 628
Idem agli specchi di caricamento dei riparti da montagna delle sezioni di sanità . . . . . » 656
Idem alla circoscrizione territoriale militare del Regno. — R. Decreto che ve le apporta . . . . . » 669
Idem al filetto abbeveratoio . . . . . » 671
Idem all'istruzione per le riviste e parate, al regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali, al regolamento di esercizi per la fanteria, per la cavalleria e per il genio . . . . . » 722
Idem ai carri da trasporto mod. 1876, per foraggio . . . . . » 741
Idem alla giubba di panno degli ufficiali dei presidi d'Africa . » 743
Idem ed aggiunta all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia » 749, 772
Idem all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 771
Idem alle disposizioni relative alla divisa dei reggimenti granatieri » 775
Idem al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . » 868
MUNIZIONI assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione e per le esercitazioni varie . . . . . » 674
MUTANDE di tela basino. — Varianti delle dimensioni . . . » 861

N

NOMINA dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale a sottotenente nella milizia stessa:
R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dagli aspiranti . . . *Pag.* 1
Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto » 6
Modificazione alla istruzione stessa . . . » 252, 549
R. Decreto n. 201, col quale si apporta una modificazione al precitato R. Decreto 4 dicembre 1898. » 541
Idem del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa » 271

NOMINA al grado di sottotenente di complemento dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, congedati, che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno 6 mesi:
nel corpo sanitario . . . . . *Pag.* 488
nel corpo veterinario. . . . . » 579
NORME per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati. — Aggiunte e varianti. . . . . » 19, 74
Idem disciplinari riguardanti gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra:
R. Decreto n. 544 che le estende ai disegnatori » 63
R. Decreto n. 111 che le estende al personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli . . » 263
Idem e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio. . . . . » 138
Idem per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali » 172
Idem esecutive per il prelevamento di fondi presso gli uffici postali per anticipazioni di viaggio da anticiparsi dai sindaci dei comuni ai militari chiamati alle armi . . » 237
Idem relative al concorso degli ufficiali in congedo alle varie gare reggimentali e di presidio . . . . . » 487
Idem per le operazioni di rimborso colla colonia Eritrea . . . » 737
Idem per l'applicazione dell'*Atto* 158 del corrente anno circa la igiene dei militari del R. esercito. . . . . » 744
NOTE CARATTERISTICHE degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito. — R. Decreto col quale sono approvate modificazioni alla istruzione per la loro compilazione . . » 490
Idem dei disegnatori. — Istruzione per la loro compilazione . » 569

O

OBBLIGO del saluto fra taluni impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e i militari del R. esercito *Pag.* 582
OPERAZIONI di rimborso colla colonia Eritrea . . . . . » 737
OPERE DI FORTIFICAZIONE. — Denominazione della grande torre corazzata della piazza di Taranto. . . . . » 362
ORDINAMENTO del personale del Ministero. — R. Decreto n. 128 che lo modifica . . . . . » 265
ORGANICI dei sottufficiali. — Provvedimenti relativi . . . . » 359

ORGANICI dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea. — R. Decreto n. 224 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea, al quale sono annesse le tabelle che li stabiliscono . . . *Pag.* 599
Sostituzione della tabella n. 14, riguardante la compagnia costiera, annessa al Decreto precitato . . . . » 667
ORGANICO dell'amministrazione centrale della guesra. — R. Decreto n. 521 che lo stabilisce. . . . . » 17

P

PAGAMENTO delle pensioni agli ufficiali in posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto . . . . . *Pag.* 15
Idem diretto per parte delle truppe delle somministrazioni loro fatte dai comuni:
R. Decreto n. 155 che lo dispone. . . . . » 497
Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto » 499
PANIFICIO MILITARE di Cuneo. — Sua riapertura . . . . » 273
Idem di Udine. — Sua chiusura . . . . . » 555
Idem di Treviso. — Sua riapertura . . . . . » 555
PANTALONI di panno da cavalleria modello Ardito. — Modificazioni » 373
Idem di tela spinata (mod. 1896). — Varianti delle dimensioni » 861
PENSIONI agli ufficiali in posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto. — Loro pagamento. . . . . » 15
PERSONALE INFERIORE CIVILE dei depositi di allevamento cavalli. — R. Decreto n. 111 che estende ad esso le norme disciplinari riguardanti gl'impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 263
PRELEVAMENTO di fondi presso gli uffici postali per assegni di viaggio da anticiparsi dai sindaci dei comuni ai militari chiamati alle armi. — R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553 e norme esecutive. . . . . » 217
PREZZO della bicicletta militare mod. 1899 . . . . . » 268
PROGRAMMI per gli esami e gli esperimenti teorico-pratici, per l'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente e di vicebrigadiere dei carabinieri reali . . » 275
PUBBLICAZIONE della 3ª dispensa del 1898 delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, coll'indice delle tre dispense . . . » 16

PUBBLICAZIONE dell'appendice al regolamento pel servizio territoriale « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza » . . . . . *Pag.* 135
Idem del regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . » 135
Idem dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria . . » 242
Idem dell'istruzione sul cavalcare e sul condurre . . . . . » 252
Idem dell'istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, mod. 80/98 » 253
Idem dell'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, parte I, II e III . . . . . » 260
Idem delle tavole di tiro dell'obice da 28 GRC ret. in batteria all'altitudine di m. 145, e dell'obice da 24 GRC ret. in batteria all'altitudine di m. 155 . . . . . » 260
Idem del regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra » 266
Idem della 1ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1899 . . . . . » 267
Idem dell'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio: Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale . . . . . » 358
Idem dell'elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari . . » 369
Idem dell'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, parte I . . » 383
Idem delle tavole di tiro per l'artiglieria da costa . . . . . » 489
Idem degli specchi di caricamento dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna e degli ospedaletti da campo mod. 1893 . . . . . » 553
Idem dell'istruzione sui pattuoli in muratura . . . . . » 555
Idem della 2ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1899 . . . . . » 615
Idem del regolamento pel servizio territoriale . . . . . » 629
Idem dello specchio di caricamento dell'ospedaletto da campo da 50 letti mod. 1897 . . . . . » 638
Idem dei volumi 15°, 16° e 17° delle istruzioni pratiche del genio. (Manopere dei pontieri) . . . . . » 721
Idem dell'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa . . . . » 735
Idem della prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 740
Idem del regolamento per la scuola di guerra . . . . . » 745
Idem del regolamento di servizio in guerra, parte II. — (Norme generali sul servizio delle intendenze. — Servizio dei carabinieri reali. — Servizio sanitario. — Servizio veterinario) » 747

PUBBLICAZIONE della 3ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1899 . . . . . *Pag.* 770
Idem dell'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 775
Idem dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . . . . . » 852
Idem del regolamento organico per le scuole militari . . . . » 856

Q

QUADRI d'avanzamento dei militari di truppa. — Loro compilazione . . . . . *Pag.* 763

R

RACCOLTA DEL GIORNALE MILITARE. — Aggiunte all'*Atto* 388 . . . . . *Pag.* 620
Idem — Modificazione all'*Atto* 109 . . . . . » 639
Idem — Aggiunte e modificazioni all'*Atto* 672 . . . » 680, 775
Idem — Soppressione e modificazioni di *Atti* . . . . . » 764
REGOLAMENTO per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare. — Modificazione . . » 133
Idem pel servizio territoriale. — Pubblicazione dell'appendice. «Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza» » 135
Idem per le corse militari ed i concorsi ippici. — Sua pubblicazione . . . . . » 135
Idem di disciplina militare. — Aggiunte e varianti. . . » 241, 486
Idem di esercizi per la fanteria. — Modificazioni . . . . . » 241
Idem sul servizio telegrafico in tempo di guerra. — Sua pubblicazione . . . . . » 266
Idem di esercizi per la cavalleria (Tomo 3º). — Aggiunta . . » 489
Idem per le corse militari ed i concorsi ippici. — Aggiunte . . » 490
Idem per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito. — R. Decreto n. 183 che vi apporta modificazioni . . . . . » 536
Idem di servizio in guerra, parte I. — Servizio delle truppe. — R. Decreto n. 193 che approva modificazioni . . . . » 539

REGOLAMENTO 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Modificazioni ed aggiunte . . . . . *Pag.* 552, 734, 771, 773, 855, 870

Idem sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito. — Modificazioni . . . . . » 557

Idem per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe. — R. Decreto che lo approva . . » 561

Idem per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. — Regi Decreti che approvano modificazioni . » 617, 659

Idem pel servizio territoriale. — Sua pubblicazione . . . . » 629

Idem di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali;
Idem di esercizi per la fanteria;
Idem di esercizi per la cavalleria;
Idem di esercizi per il genio;
} Modificazioni. » 722.

Idem per la scuola di guerra. — Sua pubblicazione . . . . » 745

Idem di servizio in guerra parte II. — (Norme generali sul servizio delle intendenze. — Servizio dei carabinieri reali. — Servizio sanitario. — Servizio veterinario). — Sua pubblicazione . . . . . » 747

Idem organico per le scuole militari. — Sua pubblicazione . . » 856

RELAZIONI di comando fra ufficiali in congedo e ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado e analoghe relazioni fra i graduati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 418 che le stabilisce. — Disposizioni esecutive per l'attuazione del R. Decreto predetto . . . . . » 845

REQUISITI da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa. — R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che li determina . . . . . » 1

Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto. » 6

Modificazione all'istruzione predetta . . . » 252, 549

R. Decreto n. 201 col quale si apporta una modificazione al predetto R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507 » 541

RETTIFICAZIONE delle distanze da e per Gravellone transito. . » 727

RIAMMISSIONE in servizio come sergenti di sottotenenti di complemento dimissionari . . . . . » 243

RIAPERTURA del panificio militare di Cuneo . . . . . *Pag.* 273
Idem del panificio militare di Treviso . . . . . » 555
RICONOSCIMENTO dell'impresa del 1867 nell'Agro romano come campagna nazionale. — Legge n. 431 relativa . . » 851
RICOVERO negli ospedali militari degli ufficiali in congedo del regio esercito e della regia marina pensionati . . . . . » 743
RIPARAZIONI alle selle all'inglese ed agli oggetti di bufetteria per la cavalleria . . . . . » 167
RIPARTIZIONE a seconda delle materie d'insegnamento, dei professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze assegnati ai due collegi militari di Roma e Napoli — R. Decreto relativo . . . . . » 633
RIPARTO territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni. . . . . » 868
RISCONTRO effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897 e dal regolamento 23 dicembre 1897 ad alcuni magazzini e stabilimenti militari . . . . . » 257
RISCOSSIONE di mandati o di ordini di pagamento . . . . » 153
RISTAMPA del catalogo degli stampati . . . . . » 19
Idem dell'istruzione pel matrimonio dei militari . . . . . » 73
RUOLINI nominativi degli ufficiali ed impiegati. — Aggiunte e varianti alle norme per la loro compilazione . . » 19, 74

S

SALUTO fra taluni impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e i militari del R. esercito . . . *Pag.* 582
SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Decreto Ministeriale che lo modifica » 60
SEDE dell'ufficio degli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale . . . . . » 855
SELLE ALL'INGLESE ed oggetti di bufetteria per la cavalleria. — Riparazioni relative . . . . . » 167
SERVITÙ MILITARI — Vedi: *Zone di servitù militari.*
SERVIZIO di prima nomina da prestarsi dai sottotenenti di milizia territoriale . . . . . » 12
Idem delle cartucce presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri . . . . . » 59

SERVIZIO telegrafico in tempo di guerra. — Pubblicazione del regolamento . . . . . *Pag.* 266
Idem del genio. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 491
Idem territoriale. — Pubblicazione del nuovo regolamento . » 629
Idem da prestarsi dai sottotenenti veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi . . . . . » 631
Idem da prestarsi dai sottotenenti medici di complemento provenienti da sottotenenti di complemento di altre armi o corpi . . . . . » 665
Idem d'artiglieria. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 671
Idem prestato nell'isola di Creta. — Sua inscrizione a matricola . . . . . » 734
Idem viveri per la truppa . . . . . » 756, 760
Idem cumulativo con alcune ferrovie minori e conseguente soppressione e modificazione di *Atti* della *Raccolta*. . » 764
SETA GREGGIA per sutura . . . . . » 65
SOCCORSI alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente anno. — Decreto Ministeriale che ne approva la concessione. . . . . » 585
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1899. — R. Decreto n. 9 che la stabilisce . . . . . » 137
SOMMINISTRAZIONE di medicinali ai caporali e soldati ammogliati con ferma permanente . . . . . » 488
SOMMINISTRAZIONI dei comuni alle truppe:
R. Decreto che dispone il pagamento diretto per parte delle truppe stesse . . . . . » 497
Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto » 499
SOPPRESSIONE di una sezione staccata d'artiglieria . . . » 639, 756
Idem quali fermate e apertura all'esercizio ferroviario delle stazioni omonime di Baldichieri Tigliole, S. Alessio Etneo, Quaderna, Ozzano Taro, Fontana Liri. . . . . » 727
Idem della fermata di Galatone ed apertura all'esercizio ferroviario della stazione omonima . . . . . » 764
Idem delle attuali stazioni provvisorie di Messina Porto e Reggio Porto-transito ed apertura all'esercizio delle stazioni marittime omonime in conseguenza dell'attivazione del servizio traverso lo stretto di Messina, per la via di Reggio Calabria, coi *ferry-boats* . . . . . » 764

SOPPRESSIONE e modificazione di *Atti* della *Raccolta* . . *Pag.* 764
SOSTITUZIONE all'attuale di altro forchettone con manico di legno » 173
Idem di due membri della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 . . . . . » 355
Idem di un membro della commissione predetta . . . . » 623
Idem degli specchi *B* e *C* annessi all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato . . . . . » 869
SOTTODIREZIONE del genio di Novara. — R. Decreto n. 97 che le conferisce autonomia tecnica ed amministrativa. » 255
SOTTOTENENTI di milizia territoriale. — Servizio di prima nomina che debbono prestare . . . . . » 12
Idem di complemento di nuova nomina . . . . . » 157
Idem di complemento dimissionari. — Loro riammissione in servizio come sergenti . . . . . » 243
Idem di complemento nel corpo sanitario. — Nomina a tale grado dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, congedati, che non abbiano compiuto sotto le armi un servizio di almeno 6 mesi . . . . . » 488
Idem di complemento nel corpo veterinario. — (Come sopra) . » 579
Idem veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi. — Servizio che devono prestare. . . . . » 631
Idem medici di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi. — Servizio che devono prestare. . . . . » 665
SOTTUFFICIALI trasferiti effettivi al distretto militare di Roma. — Loro armi e bufetterie . . . . . » 164
Idem aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . . . » 243
Idem — Provvedimenti relativi ai loro organici . . . . . » 359
Idem in congedo assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato. — Concessioni speciali pei relativi viaggi . . . . » 364, 763
SPECCHI DI CARICAMENTO dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna e degli ospedaletti da campo mod. 1893. — Loro pubblicazione . . . . . » 553
Idem dei riparti da montagna delle sezioni di sanità . . . . » 656
SPECCHIO DI CARICAMENTO dell'ospedaletto da campo da 50 letti mod. 1897. — Sua pubblicazione . . . . . » 638

SPERONI da artiglieria, treno e carabinieri reali . . . . . *Pag.* 741
SPESE D'UFFICIO per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900 . » 662
Idem per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900 . . » 664

T

TABELLE graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — R. Decreto che le approva . . . . . *Pag.* 385
Idem che stabiliscono gli organici dei comandi, degli uffici e dei reparti militari della colonia Eritrea. — R. Decreto n. 224 che approva il Decreto del R. commissario civile straordinario per l'Eritrea al quale sono annesse. . . . » 599
Idem. — Sostituzione della tabella n. 14, riguardante la compagnia costiera, annessa al Decreto precitato. . . . . » 667
TAVOLE DI TIRO dell'obice da 28 GRC ret. in batteria all'altitudine di m. 145, e dell'obice da 24 GRC ret. in batteria all'altitudine di m. 155. — Loro pubblicazione . . . . » 260
Idem per artiglierie da costa. — Loro pubblicazione . . . . » 489
Idem dell'obice da 28 GRC ret. — Loro impiego . . . . . » 735
TENENTI DEL GENIO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità al loro avanzamento . . . . . » 138
TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — R. Decreto n. 525 che lo approva . . . . . » 21
TRASBORDO a Castellammare Adriatico dei viaggiatori in transito per Pescara . . . . . » 734
TRASPORTI di materiali attraverso lo stretto di Messina. . . . » 742
TRASPORTO in ferrovia delle biciclette di servizio in consegna ai militari di truppa. . . . . » 628
Idem a tariffa ridotta dei cani da guerra . . . . . » 673
Idem sul mare. — Convenzione per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata . . . . . » 777

TRATTAMENTO spettante ai militari ciclisti . . . . . *Pag.* 267
Idem delle truppe nelle località di alta montagna . . . . . » 566
TRUPPE COLONIALI. — Istruzioni relative . . . . . » 253, 381
TRUPPE DEL GENIO. — Grandi esercitazioni estive. . . . . » 620

U

UFFICIALI in posizione ausiliaria nominati comandanti di distretto. — Pagamento delle loro pensioni. . . . . *Pag.* 15
Idem in aspettativa per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio. — Disposizioni relative » 15
Idem di cavalleria. — Esercizi di equitazione su terreno vario, per essi stabiliti. . . . . » 67
Idem di cavalleria. — Marce di ricognizione per essi stabilite . » 68
Idem. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio. . . . . » 138
Idem. — Sottotenenti di complemento di nuova nomina . . » 157
Idem di riserva chiamati a far parte di consigli di disciplina. . » 164
Idem — Assegnazione di cavalli di carica ai capitani di stato maggiore. . . . . » 356
Idem in congedo. — Loro dipendenza e residenza . . . . . » 367
Idem in congedo. — Norme relative al loro concorso alle varie gare reggimentali e di presidio . . . . . » 487
Idem d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali. — R. Decreto che apporta una modificazione all'altro R. Decreto 10 febbraio 1895 relativo alla loro assegnazione » 560
Idem in posizione ausiliaria. — R. Decreto che modifica i loro assegni . . . . . » 577
Idem — Servizio da prestarsi dai sottotenenti veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi . . . . . » 631
Idem — Loro destinazione negli istituti militari . . . . . » 642
Idem trasferiti di sede. — R. Decreto n. 336 col quale si determinano le indennità di tramutamento loro dovute. » 648
Idem. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi . . . . . » 665

UFFICIALI in congedo del regio esercito e della regia marina pensionati. — Loro ricovero negli ospedali militari. *Pag.* 743
Idem in congedo e ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 418 che stabilisce fra essi le relazioni di comando . . » 845
UFFICIALI DI SCRITTURA. — R. Decreto che stabilisce il loro numero e la divisione in classi. . . . . » 251

V

VARIANTI all'*Atto* 80 del 1897 (Manovre coi quadri) . . *Pag.* 158
Idem alle istruzioni relative alle truppe coloniali . . . » 253, 381
Idem e modificazioni all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito » 537, 857
Idem all'istruzione sulla costruzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace. . . » 566
Idem all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria. . » 615
Idem all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria . . » 861
Idem delle dimensioni dei pantaloni di tela spinata e mutande di tela basino. . . . . » 861
VERSAMENTO di bossoli e caricatori di cartucce sparate di armi mod. 91 per parte di amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra e della società di tiro a segno nazionale . . . . . » 626
VIAGGI dei sottufficiali in congedo, assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato » 364, 763
Idem di militari su treni diretti per ragioni di servizio . . » 748
VIAGGIATORI in transito per Pescara. — Trasbordo a Castellammare Adriatico . . . . . » 734
VIAGGIO degli allievi arruolati dei collegi militari . . . . . » 855
VIVERI per la truppa. — Servizio relativo : . . . . . » 756, 760

Z

ZONE DI SERVITU' MILITARI intorno alle polveriere di Santa Chiara e di S. Barbara in Siena ed alla polveriera n. 1 in Portoferraio. — R. Decreto che le determina . *Pag.* 57

ZONE DI SERVITU' MILITARI intorno al magazzino da polvere nella piazza d'armi di Udine. — R. Decreto che le determina . . . . . *Pag.* 155

Idem intorno alla polveriera di Tauriano in comune di Spilimbergo. — R. Decreto che le determina . . . . . » 485

Idem adiacenti ai tre ex-magazzini da polvere « Le Grazie, San Leonardo e Lai » in Ozieri. — R. Decreto che le esonera dal vincolo . . . . . » 535

Idem nella piazza di Gaeta. — R. Decreto che affranca da tale onere un tratto di terreno . . . . . » 618

Idem attorno al polverificio di Fontana Liri. — R. Decreto che le modifica. . . . . » 627

Idem adiacenti alle ex polveriere di S. Chiara e di S. Barbara in Siena. — R. Decreto che le esonera dal vincolo . . . » 755

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.